VILLA DI CHIESA

NOTIZIE STORICHE

PER IL CONTE

CARLO BAUDI DI VESME

Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino
e Vice-Presidente della R. Deputazione sovra gli studi di Storia Patria

(PUBBLICAZIONE POSTUMA)

TORINO
STAMPERIA REALE DI G. B. PARAVIA E COMP.
Via Arsenale, 29
1877

VILLA DI CHIESA

NOTIZIE STORICHE

1. In nessuna storia o documento si trova menzione di Villa di Chiesa prima della metà del secolo XIII; anzi anche nella più antica memoria che ne abbiamo dopo quel tempo sembra essere corso errore. Dice il Fara [1], che l'anno 1257 i Pisani mandarono in Sardigna con forte armata il conte Ugolino, il quale, posto l'assedio a Santa Igia (era la principale fra le ville o borghi di Cagliari) colle sue schiere, e colle Sarde guidate da Mariano Giudice d'Arborea, la prese a forza il dì 22 luglio, e la distrusse a ferro e fuoco, fuggendone, soggiunge il Fara, gli abitanti a Villa di Chiesa; ma che questa parimente venne occupata da Ugolino, e cinta di mura, ed ottimamente afforzata. Non solo tale narrazione discorda

N. B. I rinvii fra parentesi quadrate rimandano ai §i delle presenti *Notizie Storiche;* quelli fra parentesi rotonde, alla seguente Memoria sulla *Industria delle argentiere in Villa di Chiesa.*

§ 1. [1] *De Rebus Sardois*, Lib. II, pag. 204 dell'edizione originale (Torino, 1835).

da quella dei documenti contemporanei pisani e genovesi, nessuno dei quali fa menzione di tal fuga degli abitanti, resa anche più improbabile dalla grave distanza ch'è tra Cagliari e Villa di Chiesa; ma inoltre è certo, che a quel tempo tutto il territorio da Siliqua infino al mare di ponente, e perciò anche il luogo dove è Villa di Chiesa, già era, come vedremo, in potere dei conti di Donoratico, i quali perciò già si dicevano *Signori della terza parte del Regno di Cagliari*. Si aggiunge, che Giudice d'Arborea al tempo della presa di Santa Igia era Guglielmo conte di Capraja, e non Mariano. Teniamo adunque per fermo, che il Fara, traendo forse la notizia da memorie sarde staccate, abbia confuso i tempi ed i fatti. Ma per ciò stesso che al tempo della caduta di Santa Igia in mano dei Pisani i conti di Donoratico già erano signori della terza parte del Regno di Cagliari, sembra probabile che anche Villa di Chiesa già fosse a quel tempo fondata.

2. Lamberto Visconti, pisano, presa in moglie Cesilia, figliuola di Parasone Giudice di Gallura [1], aveva occupato dapprima quel Giudicato, e poscia suo figliuolo Ubaldo anche quello di Cagliari. Ma da questo fu scacciato dai figliuoli dell'antico Giudice Parasone: uno dei quali, Guglielmo, ritenne il Giudicato di Cagliari; l'altro, Comita, alcuni anni dopo occupò quello di Arborea. Il regno loro fu breve tuttavia; che a Guglielmo, morto senza prole, successe Giovanni o Chiano, figliuolo, a quanto pare, di una sua sorella, forse di Agnese moglie di Rainero

§ 2. 1) *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal conte* CARLO BAUDI DI VESME; *Parte terza*, Poesie italiane, *Not.* CV, § 3.

de' Bulgari; ed a Comita successe nel Giudicato Arborense, probabilmente per conquista, Guglielmo conte di Capraja. È incerto in quale anno a Comita succedesse Guglielmo di Capraja, ma sembra essere avvenuto poco prima del 1250. Indi a non molto unitisi Guglielmo Giudice d'Arborea, Chiano o Giovanni di Ubaldo Visconti, erede di Ubaldo Visconti Giudice di Gallura [2], e Gherardo ed Ugolino, conti di Donoratico, invasero ed occuparono tutto il Giudicato Cagliaritano, restando al Giudice Chiano soltanto la città di Cagliari coi luoghi circonvicini, ed alcune rocche; e, diviso tra se il paese, catuno dei tre collegati prese il titolo di *Signore della terza parte del Regno di Cagliari*. Di questo, le curatorie di Sulcis e di Sigerro toccarono ai due di Donoratico: Gherardo ebbe la curatoria di Sulcis, Ugolino quella di Sigerro; e catuno di essi prese il titolo di *Signore della sesta parte del Regno di Cagliari*.

3. Siccome gl'invasori del Giudicato erano Pisani, Chiano invocò a sua difesa l'ajuto di Genova, e l'anno 1256 le affidò la custodia di Cagliari; ma indi a poco fu vinto ed ucciso, e gli successe Guglielmo Cepola, suo cugino germano, ossia figliuolo

[2] « Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum,
» quod dominus Hubaldus Vicecomes Judex Gallurensis, infirmus corpore sanus tamen mente..................... constituit, fecit et
» ordinavit Johannem Vicecomitem quondam domini Hubaldi Vicecomitis suum legittimum heredem in Regno et super Regno Gallurensi.......... Item reliquid et esse voluit, ut dominus Gualganus Vicecomes quondam Ugolini Schiacciati esset rector et gubernator de Regno Gallurensi et super Regno et super bonis dicti
» Regni pro suprascripto Johanne, usquequo dictus Johannes fuerit
» in etate. » Testamento di Ubaldo Giudice di Gallura, dei 27 gennajo 1238.

di una sorella di sua madre [1]. L'anno seguente Santa Igia e tutta Cagliari fu presa dai Pisani, ed aggiunta al terzo del Regno Cagliaritano che era sottoposto al Giudice di Gallura, che a reggerla in suo nome pose un *Giudice di fatto* [2]. Guglielmo Cepola morì indi a poco in Genova, dopo aver legato a quel Commune le sue vane ragioni. — Così periva per non risorgere il Giudicato Cagliaritano.

4. Alcun tempo dopo si mutava in parte lo stato di cose che abbiamo esposto relativamente al terzo del Giudicato di Cagliari, che nella divisione era toccato al Giudice di Gallura. Circa l'anno 1272 essendo sorta guerra tra Giovanni Visconti Giudice di Gallura e il Commune di Pisa, l'impresa contro il Giudice in Sardigna fu commessa ad Anselmo di Capraja, come nemico del Visconti [1]; il quale, venuto a battaglia col Giudice, coll'ajuto anche di Mariano Giudice d'Arborea ed alleato di Pisa lo sconfisse nelle pianure di Gippi e Tregenda, le quali due curatorie formavano parte appunto dell'antico Giudicato di Cagliari. Per questa vittoria Cagliari dalla signoria dei Giudici di Gallura passò sotto la dominazione di Pisa, e fu questo il principio della dominazione diretta del Commune Pisano in Sardigna; laddove dapprima vi aveva soltanto, ad intervallo di tempo e di luoghi, goduto privilegi, o avuto vassalli o tributari alcuni dei Giudici o Signori nell'isola. Gran parte delle altre terre del Visconti,

§ 3. [1]) *Liber Jurium*, T. I, Doc. DCCCLIX (pag. 1199); *Cod. Dipl. Sard.*, XIII, LXXXVI (T. I, pag. 363).
[2]) *Cod. Dipl. Sard.*, XIII, CIII (Tom. I, pag. 382, col. 2, lin. 11-12).

§ 4. [1]) RONCIONI, *Storie Pisane*, pag. 577; all'anno 1272-73.

e particolarmente di quelle che già costituivano la sua terza parte del Regno di Cagliari, restò ad Anselmo di Capraja, che perciò da quel tempo troviamo, col Giudice d'Arborea, con quello di Gallura, e coi conti di Donoratico, annoverato fra i Pisani Signori in Sardigna, e dopo lui i suoi eredi [a]. Ai Visconti restò dapprima tuttora pressochè intero il Giudicato di Gallura; ma anche di questo furono di mano in mano quasi al tutto spogliati, essendone occupati i luoghi maritimi del Commune di Pisa, e molti altri dal Giudice d'Arborea.

5. La terza parte dell'antico Regno di Cagliari che era toccata ai conti di Donoratico è ricchissima in miniere di piombo, o, come allora dicevansi, *argentiere;* la coltura delle quali già da lungo tempo se non al tutto abandonata, certo era per ogni dove negletta e languente. I nuovi signori, e i soldati di ventura che li seguirono, la ripresero con sommo ardore; e già l'anno medesimo della intera caduta

[a]) « Judicem Gallure, Comitem Ugolinum, heredes comitis » Gerardi, comitem Anselmum, et procuratorem et factorem donni- » celli Arboree ». *Brevis Pisani Communis, anni* MCCLXXV, *fragmentum*, presso BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. I, pag. 50. — « Heredes Judicis Gallurii vel eorum tutores, Comitem Ugolinum, » heredes comitis Gerardi, Comitem Anselmum, et procuratorem et » factorem Judicis Arboree ». *Breve Pisani Communis, anni* MCCLXXXVI, Lib. I, cap. CLHII, presso BONAINI, *l. c.*, pag. 274. — « Judex Gal- » lurensis, comes Facius, comes Raynerius, comes Ugolinus, et si » quis ex eis non superesset successores illius et eorum qui non su- » peressent, et heredes quondam comitis Anselmi ». E più sotto: « Judex Arboree, comes Ugolinus, comes Facius, comes Raynerius » ejus frater, Judex Galuriensis, heres quondam comitis Anselmi, vel » aliquis ex predictis ». Documento dell'anno 1288, nel *Liber Jurium Reip. Genuensis*, Vol. II, 144 *d*, 145 *d*. — Quindi appare, che mal si apponeva il MARTINI (*Pergamene ecc. d'Arborea*, pag. 84, not. 30), supponendo che Mariano Giudice d'Arborea fosse lo stesso che il conte Anselmo, in conseguenza di un mutamento di nome.

del Giudicato di Cagliari, e così pochi anni dopo che le curatorie di Sulcis e di Sigerro erano venute in potere dei conti di Donoratico, troviamo menzione di navi Pisane che partivano di Sardigna cariche d'argento (§ 15).

6. A far rifiorire stabilmente quest'industria era necessario sopratutto dar opera, che numerosi d'ogni parte vi accorressero i lavoratori; e al sodisfacimento appunto di questo principale bisogno nella curatoria di Sigerro, si deve l'origine ed il rapido incremento di Villa di Chiesa. L'antica tradizione fra i Sardi [1], il diritto di asilo che difatti era stabilito in Villa di Chiesa e vi durava ancora sotto la dominazione aragonese, la natura medesima delle cose, rendono assai probabile l'opinione di coloro, che attribuiscono a Villa di Chiesa un'origine conforme a quella ch'ebbe l'antica Roma: differendo tuttavia in ciò, che a Roma, nata fra le lotte a difesa e ad offesa contro le città vicine, all'asilo convennero sopratutto uomini avvezzi al sacco e alle prede; laddove a Villa di Chiesa, nata all'industria e al lavoro, intorno alla Chiesa che probabilmente fu stabilita centro dell'asilo e d'onde il luogo trasse il nome, convennero principalmente, per l'una parte persone agiate, che fra gli addetti all'industria e ai lavori delle argentiere speravano ampii lucri dal loro denaro e dai loro commerci; e per altra parte viepiù numerose persone prive di fortuna, spesso anche cariche di debiti altrove contratti, al pagamento dei quali dacchè erano in Villa di Chiesa o nella sua argentiera più non potevano venire astretti; talvolta anche rei di non gravi ma-

§ 6. [1] P. F. JORDE ALES: *Successos Generales de la Isla y Reyno de Sardeña*; Tomo II, cap. LXII, num. III (MS.).

leficii, pei quali in quel luogo d'asilo era loro assicurata l'impunità. — Essendo periti quasi tutti i documenti riguardanti Villa di Chiesa durante la signoria dei conti di Donoratico, non conosciamo il tenore del bando o statuto primitivo, col quale vi fu stabilito questo dritto d'asilo; crediamo tuttavia che, salvo forse qualche restrizione apportatavi al tempo del passaggio di Villa di Chiesa dalla signoria dei Donoratico a quella del Commune di Pisa, esso sia fedelmente espresso nelle prescrizioni a ciò relative, e che altrove riferiamo (§ 19), contenute nel Breve dell'anno 1327, tratte evidentemente dai Brevi anteriori.

7. Questo modo, al tutto difforme dai costumi odierni, ma del quale non sono infrequenti gli esempii nella storia del medio evo, ed il numero inoltre e la ricchezza delle argentiere, e le leggi e le consuetudini del luogo tendenti tutte a promuovere quell'industria, accrebbero talmente in breve tempo la popolazione di Villa di Chiesa e la resero sì fiorente, che, sorta appena da circa cinquant'anni, già verso la fine del secolo XIII era, dopo Cagliari, il luogo più importante di quel Giudicato. La più antica menzione di Villa di Chiesa in documento di fede e data certa si è in un Repertorio di beni che la chiesa di san Lorenzo di Genova aveva in Sardigna, dei 5 luglio 1272, nel quale, oltre un gran numero di servi e di ancelle in altri luoghi, si notano in Villa di Chiesa Forata Cuicu, e Giovanni Cerci suo figliuolo [1]. Prossime per tempo a questo breve

§ 7. [1] Citiamo secondo il manoscritto; presso il Tola (*Cod. Dipl. Sard.*, XIII, CXI) si legge *Tulliu* per *Cuicu*, e sono omesse le parole *suus filius*.

cenno, ma assai più importanti, sono le due iscrizioni del tempo del conte Ugolino, le quali tuttora si leggono alla chiesa maggiore o di Santa Chiara, ora catedrale, di quella città [a]. Fu questa chiesa edificata per opera ed a spese degli abitanti; e cominciata l'anno 1285, essendovi Guidone da Sentate podestà pel conte Ugolino; fu compita essendo podestà messer Pietro Canino, al tempo che il conte, che nell'iscrizione è detto *Re e domino*, *Signore della sesta parte del Regno di Cagliari*, era podestà di Pisa, e così prima della sua prigionia, ch'ebbe principio in ottobre dell'anno 1288.

8. La tragica morte del conte Ugolino, avvenuta l'anno 1289, fu cagione di tumulti anche in Sardigna, e poscia di guerre, per le quali indi a pochi anni quella sesta parte del Regno di Cagliari, tolta alla signoria dei discendenti del Conte, passò sotto la dominazione diretta del Commune di Pisa. Quando il conte Ugolino fu chiuso nella torre dei Gualandi con due de' suoi figliuoli, Gaddo ed Uguccione, e due nipoti, era in Genova prigione dal tempo della battaglia della Meloria Lotto, altro suo figliuolo, e padre di Anselmuccio; e un altro dei figliuoli, Guelfo, padre di Nino detto il Brigata, era colla moglie Elena figliuola del re Enzo in Cagliari, di recente passata dalla signoria del Giudice di Gallura, come sopra [§ 4] notavamo, alla dominazione diretta del Commune Pisano, e dove era stato mandato a reggervi le cose di Sardigna mentre il padre

[a]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, II; III. Vedi anche *Il Propugnatore. Studii filologici, storici e bibliografici* ecc. Vol. V, Parte I (Bologna 1872), pag. 21-27.

teneva la suprema potestà in Pisa [1]. Udita la morte crudele del padre e del figliuolo, pensò Guelfo dapprima ad assicurarsi dal pericolo, che la parte vincitrice in Pisa volesse esterminare per intero la discendenza del conte Ugolino. Lasciata adunque Cagliari, si ritirò in Villa di Chiesa, luogo principale di que' suoi dominii, e vi si preparò a difesa; occupò inoltre ad inganno il castello di Giojosa Guardia presso Villamassargia, che era nella curatoria di Sulcis ed apparteneva al conte Bonifazio figliuolo del conte Gherardo. Alcun tempo dopo, il conte Lotto fratello del conte Guelfo si riscattava dalla prigione dei Genovesi pel prezzo di lire ventimila di genoini; e la sua liberazione era agevolata appunto dai patti che, per vendicare la morte del padre e del figliuolo, stringeva in Genova contro Pisa [2]. Appena fu libero, raccolti numerosi amici e consorti, si recò in Sardigna, dove congiunti i due fratelli si adoperavano ad afforzarsi ed estendere la loro signoria. — A questo tempo appartiene un prezioso documento, che ci dà importanti notizie intorno al reggimento di Villa di Chiesa sotto la signoria dei conti di Donoratico; e dal quale inoltre sappiamo, che essendo in Villa di Chiesa diffalta di viveri, i conti Guelfo e Lotto concorsero colla università [§ 11] di Villa in comperare di Sicilia frumento per fornire quella popolazione [3].

9. I Pisani, che intanto avevano fatto pace coi

§ 8. [1] Ptolomaei Lucensis *Annales*, apud Muratori, R. I. S., XI, 1296, AB; Anonymus *Continuator* Caffari, in *Monum. Germ. Hist.*, *Script.* T. XVIII, 318, 48-51.

[2] Ptolomaei Lucensis, 1299, C.

[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, IV.

Fiorentini e colla lega guelfa, escludendo per patto espresso dalla pace Guelfo e Lotto e i loro figliuoli e nipoti e tutti i discendenti del conte Ugolino, che intanto si erano afforzati ed avevano recato ai Pisani gravi danni in Sardigna [1], ora si apprestavano a combatterli, e spogliarli dei dominii che avevano nell'isola. Diede occasione a cominciare la guerra la crudele vendetta presa dal conte Guelfo contro uno dei partecipi alla uccisione del conte Ugolino e dei figliuoli. Mentre il conte Guelfo era in Villa di Chiesa, venne in quelle parti Vanni Gubbetta, che, come vicario dell'Arcivescovo Ruggiero degli Ubaldini, aveva preso parte a quanto questi aveva operato contro il conte Ugolino; come parimente era stato fra i partecipi Bonaccorso Gubbetta fratello di Vanni. Essendo adunque venuto fatto al conte Guelfo di avere nelle mani il Vanni, lo fece attanagliare per Villa di Chiesa su una carretta, e poscia squartare da quattro cavalli.

10. Avuta notizia del fatto i Pisani l'anno 1294 mandarono in Sardigna con molti armati Lupo Villani, il quale, unitosi a Mariano Giudice d'Arborea, mosse guerra ai due fratelli [1]. Il Giudice d'Arborea era potentissimo a quel tempo in Sardigna, possedendo, oltre quello d'Arborea, che già prima era il maggiore dei quattro Giudicati [2], anche la terza parte di quello di Cagliari, e inoltre molti luoghi acquistati

§ 9. [1]) PTOLOMAEI LUCENSIS, *loc. cit.*, 1299, D.

§ 10. [1]) RONCIONI, *Storie Pisane*, pag. 657-658; PTOLOMAEI LUCENSIS, *loc. cit.*, 1299 E.

[2]) *Lettera di Giorgio di Lacono al suo nipote Pietro di Lacono*, (MARTINI, *Pergamene d'Arborea*, pag. 152, lin. 40; e *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal conte* CARLO BAUDI DI VESME; *Parte seconda*, Poesie latine, VII, § 98).

a danno di quelli di Torres e di Gallura. Avendo adunque i Pisani e il Giudice Mariano colle loro genti riunite posto assedio a Villa di Chiesa, luogo già prima fortissimo, e dai due fratelli stato vieppiù fortificato, l'ebbero a patti; e mentre vi entravano dall'una porta, ne uscivano i conti dalla parte opposta colle loro genti, per andare a difendersi nel forte castello dell'Acquafredda presso Siliqua. Ma nell'escire di Villa cadde il cavallo al conte Guelfo, che vi restò preso sotto; onde raggiunto e gravemente ferito e fatto prigione, fu condotto dapprima a Terranova, capoluogo già del Giudicato di Gallura, ma che, come alcuni altri luoghi principali di quel Giudicato, era stata tolta ai Visconti dal Commune di Pisa. Riscattato poscia dal fratello Lotto colla cessione ai Pisani del forte castello dell'Acquafredda, si ricoverò a Sassari, dipendente allora da Genova; e indi a poco, di cordoglio in vedersi da un'altezza quasi reale, in sì breve tempo caduto in basso stato, spogliato de' suoi dominii, e oppresso da tanti infortunii, moriva presso quella città, nel luogo detto *Sette Fontane* [3]. Non si sa dove nè per qual modo, ma circa il tempo medesimo morì anche il conte Lotto [4]; ed i Pisani e il Giudice d'Arborea si sottoposero, oltre Villa di Chiesa, molte terre sia di quelle già appartenenti al conte Ugolino nel Giudicato di Cagliari, come di quelle dei Giudicati di Torres e di Gallura; e nominatamente Mariano occupò tutta quella parte dell'antico Regno di Cagliari che aveva appartenuto al conte

3) TOLA, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, Tom. II, pag. 225, not. — PTOLOMAEI LUCENSIS, *loc. cit.*, 1299, E.

4) MACCIONI, *Memorie d'illustri uomini Pisani.*

Anselmo, sì che per alcun tempo i dominii di Arborea si estesero fin oltre Capoterra presso Cagliari; ma poco prima della sua morte, avvenuta l'anno 1295, Mariano legò e donò questa sua recente conquista nel Giudicato di Cagliari al Commune di Pisa. Avendo poi il Giudice di Gallura, tolta forse occasione dalla morte di Mariano, alleatosi coi Genovesi, mossa guerra, quantunque infelice, per ricuperare le terre del suo Giudicato a Giovanni figliuolo e successore di Mariano e ai Pisani in Sardigna [5]), sembra che, colta l'occasione, i figliuoli del conte Guelfo abbiano ricuperato le loro terre, o più veramente che Villa di Chiesa sia stata tenuta in tutto quell'intervallo dal Giudice d'Arborea. Questo pare certo, ed è dimostrato da un attento esame dei documenti [§ 15], che soltanto l'anno 1302 la sesta parte del Regno di Cagliari che fu del conte Ugolino, e nella quale era Villa di Chiesa, passò stabilmente alla dominazione diretta di Pisa.

11. Ma prima di farci a trattare di questo secondo e ancor più breve periodo della storia di Villa di Chiesa, converrà esporre, per quanto lo permette la scarsità dei documenti, quale ne fosse la forma di reggimento durante il mezzo secolo, che vi durò la signoria dei conti di Donoratico. — Questi tenevano i loro dominii di Sardigna sotto la dipendenza feudale da Pisa, e con obligo di censo o tributo; ma, potentissimi allora, in realtà vi esercitavano la loro signoria in modo al tutto indipendente.

5) Martini, *Pergamene ecc. d'Arborea*, pag. 361; *Poesie d'Arborea edite ed inedite illustrate dal Conte* Carlo Baudi di Vesme; *Parte seconda*, Poesie Sarde, III, III, st. 8 e 9; Roncioni, *Storie Pisane*, pag. 619-660; Ptolomaei Lucensis, *loc. cit.*, 1299 E - 1300 A.

Già abbiamo veduto, ed è confermato da numerosi documenti, come il conte Ugolino ed i suoi discendenti, signori di quella parte del Giudicato di Cagliari della quale trattiamo, prendevano il titolo di *Signori della sesta parte del Regno di Cagliari*; anzi in un documento publico e contemporaneo, ossia l'iscrizione apposta alla porta maggiore della chiesa di Santa Chiara, al conte Ugolino per tale signoria è dato il titolo di Re [1]. Ma laddove Guglielmo di Capraja, parimente quale vassallo di Pisa, impossessatosi del potente Giudicato d'Arborea, e poscia della terza parte del Regno di Cagliari, stabilì in Sardigna la sua dimora, e i suoi successori seguirono il saggio esempio, onde non solo più volte i Pisani tentarono invano di spogliarli dei loro dominii, ma anzi vieppiù crebbero in potenza, in tanto che già quasi aspiravano alla signoria di tutta l'isola: i Giudici di Torres e di Gallura e i conti di Donoratico si recavano bensì di quando in quando ai loro dominii di Sardigna, ma per lo più si fermavano in Pisa o ne' suoi dominii di terraferma, prendendo parte vivissima a tutte le fazioni onde era agitata e sconvolta la loro città. Così il conte Ugolino, mentre in Villa di Chiesa gli si dava nome di Re e Domino della sesta parte del Regno di Cagliari, dicevasi parimente ed era di fatto podestà di Pisa, dove indi a poco finiva la sua potenza e la vita nel modo che a tutti è noto. A tenere le loro veci in Sardigna solevano mandare vicarii, che sotto vario nome reggevano quelle province: quelli dei conti di Donoratico nei loro dominii nel Giudicato di

§ 11. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, III.

Cagliari avevano nome di *Podestà* [2], e al loro governo davano anche titolo di regno [3]. È incerto se inoltre, come poscia sotto Pisa, a ciascheduno dei luoghi principali fossero preposti Rettori; ma questo è certo, che nominatamente Villa di Chiesa e Domusnovas avevano proprio Statuto o Breve redatto da persone a ciò da essi delegate, e proprii amministratori eletti dalla popolazione medesima. L'unione dei cittadini per tal modo governati prendeva nome di *università;* che in Sardigna così si denominava costantemente quello che sul continente italiano era detto il *commune;* quest'ultimo nome sembra che allora in Sardigna si riserbasse a quei luoghi che ora diciamo *republiche*, ossia che non solo si governavano a commune, ma non erano soggetti ad altrui signoria. Così costantemente nei documenti Sardi di quella età; nei documenti Pisani all'incontro è talora dato, secondo l'uso italiano, il titolo di *commune* anche alle città e ville di Sardigna [4].

12. Un prezioso documento, del quale già sopra [§ 8] abbiamo fatto menzione, dimostra che tale difatti era la forma di reggimento di Villa di Chiesa già al tempo dei conti di Donoratico. È questo una procura passata l'anno 1295 da Guglielmo Sardano e Muccio da San Gemignano a due loro compagni, Ferrario da Queralto e Guglielmo de Terres, Catalani, per esigere il prezzo di 1700 moggia di frumento venduto a Guelfo e Lotto conti di Donoratico

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, I; II; III.

3) « Regnante Guidone de Sentate, Potestate..... pro ma» gnifico e potente viro domino Comite Ugolino de Doneratico ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, II.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, v, 11-12; XI passim; XVII, 7-33.

e Signori della sesta parte del Regno di Cagliari; il prezzo di altre moggia 1526 dalla università di Villa di Chiesa e dal suo Camerlingo; e il prezzo di moggia 609 da Pietro Yserni di Narbona [1]. Appare da ciò, che fino da quel tempo Villa di Chiesa amministrava essa medesima i suoi interessi, faceva compre e contraeva debiti, e perciò aveva proprie entrate, e proprii officiali. Degna di nota crediamo inoltre l'ampia parte presa da Guelfo e Lotto di Donoratico nella spesa per fornire di grani le terre loro dipendenti. Della facoltà già a quel tempo lasciata a Villa di Chiesa di amministrare sè medesima abbiamo una nuova testimonianza in ciò che troviamo asserito nel Breve, che la chiesa di Santa Chiara e quella di Santa Maria di Valverde furono edificate dagli uomini di Villa, e che a questa perciò apparteneva la elezione degli operarii [2].

13. Un'altra opera di molto momento, che dimostra come Villa di Chiesa provedesse ai bisogni della sua popolazione e fosse a quel tempo fiorente, fu da essa eseguita negli ultimi anni della signoria dei Conti di Donoratico [1]: l'acquedotto, che da alcune sorgenti copiose e perenni nel luogo detto Bangiargia conduce ancora ai nostri tempi l'acqua a Villa di Chiesa.

14. Al tempo similmente della signoria dei Conti di Donoratico deve riferirsi l'Ospedale detto di Santa Lucia in Villa di Chiesa. Non ne troviamo bensì me-

§ 12. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, IV, 23-64.
2) *Br.* 26b 6-9.

§ 13. 1) In un documento officiale dell'anno 1363 l'acquedotto del quale parliamo si dice costrutto « *jam sunt anni septuaginta vel inde circa* ». *Cod. Dipl. Eccl.* XIV, CXI, 38.

moria in alcun documento anteriore alla dominazione del Commune Pisano, allorchè l'Ospedale di Villa di Chiesa era passato sotto la dipendenza dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa; ma già nei documenti dei primi anni della dominazione pisana è menzionato come opera antica, essendovi chiamato Ospedale di Santa Maria, *quod olim vocabatur Hospitale sancte Lucię* [1]. Appare adunque che, forse in segno di dipendenza dall'Ospedale Pisano, si tentò dapprima mutargli nome; ma la denominazione antica prevalse, ed essa è costantemente adoperata in tutti i documenti degli anni posteriori. Il trovarsi poi l'Ospedale di Santa Lucia annesso a quello che fu sotto gli Aragonesi il palazzo reale, e che da principio era senza dubio il palazzo dei conti di Donoratico, indurrebbe a credere, che a questi appunto si debba principalmente la fondazione di quell'Ospedale.

15. Abbiamo sopra riferito le scarse notizie che ci rimangono intorno alla guerra mossa dal Commune di Pisa ai discendenti del conte Ugolino. Ma per nessuna storia o documento è conosciuto, quando e come la sesta parte del regno di Cagliari, ossia la Curatoria di Sigerro, che fu dapprima del conte Ugolino e poscia de' suoi figliuoli, sia passata sotto la dominazione diretta di Pisa. Abbiamo tuttavia probabili e quasi certi indizii, che Villa di Chiesa passò in modo stabile sotto la dominazione Pisana soltanto l'anno 1302, o poco prima. Nessuna menzione difatti si trova ancora di Villa di Chiesa nel *Breve Pisani Comunis* dei 29 marzo 1302; una sola volta vi è nominata nelle addizioni del 21 aprile 1303

§ 14. [1] *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, II, 18-19; III, 10-12.

del podestà Ciapettino degli Ubertini, addizione che si legge fra le aggiunte in margine nell'esemplare del 1302 (codice dell'Archivio di Stato in Pisa) ma che già è inserita nel testo nell'esemplare del 1305 (codice Prini) [1]. Frequente poi è la menzione di Villa di Chiesa nelle aggiunte dell'anno 1306 e dei seguenti. Similmente la più antica provigione relativa a Villa di Chiesa, che si trovi nei registri delle deliberazioni degli Anziani di Pisa è dei 16 settembre 1303, colla quale gli Anziani nominano sedici persone, quattro per cadun quartiere di Pisa, dai quali si abbiano ad eleggere i Rettori, il Giudice ed i notari o scrivani di Villa di Chiesa [2]. Dello stesso giorno è la deliberazione, colla quale deputano quattro persone a riformare e correggere il Breve, che in Villa di Chiesa era stato fatto essendovi Capitano o Giudice Messer Bacciameo, l'anno 1303, ossia l'anno 1302, se il datale deve intendersi, come pare, secondo lo stile pisano [3]. Siffatte riforme del Breve solevano farsi in occasione di passaggio da una ad altra signoria; come appunto al modo consueto per opera dei brevajuoli venne rifatto [4] quando Villa di Chiesa dai Pisani passò alla corona d'Aragona. Finalmente, fra i documenti dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa il più antico nel quale si faccia menzione di Villa di Chiesa è del dicembre 1302. Dal confronto di tutte le quali testimonianze crediamo potere dedurre, che l'annessione definitiva di Villa di Chiesa e del resto del dominio che ivi fu del conte

§ 15. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, A, 4.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, II.
3) *Br.* 37b 25-30; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, I.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI, 11-28.

Ugolino al Commune Pisano (salvo probabilmente alcuna parte occupatane dal Giudice d'Arborea) ebbe luogo nella prima metà dell'anno 1302, o nella seconda metà del precedente.

16. A questo tempo, della unione della Curatoria di Sigerro al dominio diretto di Pisa, crediamo doversi riferire la moneta coll'iscrizione *Facta in Villa Ecclesie pro Comuni Pisano*, la quale descriviamo (§ 232) dove trattiamo della zecca di Villa di Chiesa.

17. Oltremodo duro ed arbitrario era l'impero che i Pisani e i Genovesi esercitavano sulle parti della Corsica e della Sardigna loro soggette, e pressochè senza limiti l'autorità dei loro officiali. Alcuni luoghi tuttavia, o resisi a patti, o per altra cagione, godevano speciali privilegi ed immunità, che rendevano men dura la loro condizione. Fra questi era Villa di Chiesa, alla quale, evidentemente quando dalla signoria dei Donoratico passò alla dominazione di Pisa, si dovettero in gran parte conservare gli antichi suoi diritti e consuetudini, la libera elezione degli officiali, e la forma d'interno reggimento.

18. L'autorità suprema di Pisa in Sardigna era esercitata dai Vicarii del Regno di Cagliari e Gallura, che risiedevano in Cagliari [1]. Al luogo stesso di Villa di Chiesa presiedevano due Rettori, che si mandavano ogni anno da Pisa, e dapprima si eleggevano da quattro persone per caduno dei quartieri di Pisa, designate a ciò dagli Anziani [2]; ma poscia fu stabilito, che si eleggessero per iscrutinio secreto dagli Anziani che fossero nei mesi di maggio

§ 18. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 41.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, II.

e giugno [3]. Troviamo anche esempio di elezione fatta dagli Anziani, di volontà del podestà di Pisa, che allora era Ugoccione della Faggiuola, ed in presenza di un dottore in leggi suo vicario [4]. A tale officio, anzi a nessun officio nel Regno Cagliaritano, non poteva essere eletto chi fosse borghese di Castello di Castro (Cagliari) o di Villa di Chiesa [5]; nè chi vi avesse tenuto officio di Giudice, o di notajo, o di castellano, o di salinario, o notajo de' salinarii, da meno di dieci anni; nè i loro padri, figliuoli o fratelli per lo spazio di anni cinque [6]. Dovevano partire per Villa di Chiesa nella prima metà di settembre, ed entravano in officio il 1.° ottobre; se non fossero giunti, i loro predecessori continuavano in officio fino al loro arrivo [7]. Erano trasportati in Sardigna unitamente ai loro berrovieri e sergenti su un legno armato a spese del commune di Pisa, dal quale dovevano parimente ricondursi addietro i loro predecessori [8]. Prima di partire per Villa di Chiesa il Rettore doveva giurare, di non essere tra le persone che secondo il Breve del Commune e del Popolo Pisano erano esclusi da tale officio, nè eretico, nè diffamato di eresia, nè paterino, nè usurajo, nè debitore verso il commune, e di non aver fatto fallimento, nè essere sotto bando del Commune di Pisa. Doveva giurare parimente di esercitare bene e lealmente il suo officio, e di mantenere Villa di Chiesa e i suoi fortalizii in potere del Commune di Pisa; e di tutto ciò era tenuto dare

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 38-9; 260-267; VIII, 4-8.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII, 4-8; 13-17.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 49-55.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 209-223.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 268-267.
8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 289-287.

buoni ed idonei fidejussori, o, come allora dicevansi, pagatori [9]. Ciò in Pisa prima di partire; giunto in Villa di Chiesa poi, nell'entrare in officio, doveva giurare dinanzi al Consiglio l'osservanza del Breve, e dei privilegi e giurisdizione di Villa [10].

19. Le norme che abbiamo riferito per l'elezione dei Rettori, e quelle sul tempo della loro partenza e sulla durata del loro officio, dovevano osservarsi anche pel Giudice e pel suo notajo, che parimente ogni anno vi si mandavano di Pisa [1].

20. Si nominavano inoltre ogni anno due Camerlenghi per esigere le varie entrate del Commune di Pisa in Villa di Chiesa. Anch'essi dovevano dare pagatori, ma inoltre l'elettore s'intendeva pagatore per l'eletto [1].

21. Era proibito agli officiali tutti di Pisa in Villa di Chiesa di mangiare o bere con alcun borghese di Villa, o riceverne doni, fuorchè di frutta fresche. Non potevano prendere in Sardigna i loro berrovieri e sergenti, o donzelli e famigli, ma dovevano condurli seco di Pisa [1]. Compito il loro officio gli officiali in Villa di Chiesa, come tutti gli altri officiali di Pisa, erano *modulati*, ossia gli atti del loro reggimento si esaminavano, e si udivano le querele che fossero mosse contro di loro, da tre officiali, che ogni anno si deputavano a ciò dal Consiglio di Villa, e che si dicevano *Modulatori* [2].

9) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII.
10) *Br.* 5ª 6-26; 6ª 7-17; 14ᵇ 24-40.
§ 19. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 260-268.
§ 20. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, B, 38-43.
§ 21. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 289-294; VIII B, 11-28; XIV.
2) *Br.* 24ª 3-24ᵇ 46; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII, 39-54.

22. Fra i proventi che Pisa traeva da Villa di Chiesa, oltre quelli provenienti dall'esercizio delle argentiere dei quali parleremo a suo luogo, i principali erano i dazii all'entrata e all'escita di Villa di parecchi oggetti di consumo e merci varie; e i tre quarti delle multe o pene stabilite dal Breve sia pei maleficii, sia anche come sanzione a prescrizioni di vario genere. Tributi diretti sulle terre sembra che già dal tempo della caduta della dominazione Bizantina non esistessero in Sardigna; salvo in gran parte dell'isola, ma non in Villa di Chiesa, le decime ecclesiastiche.

23. Il denaro esatto pel Commune dai Camerlinghi si trasmetteva a Pisa talora *per modum cambii*, come dicono i documenti [1]; pagandosi cioè da alcuno in Pisa il denaro alla Camera del Commune, e restituendosi in Villa di Chiesa dai Camerlinghi alle persone designate da chi in Pisa aveva fatto il pagamento. Troviamo inoltre presso gli scrittori Pisani e Genovesi frequente menzione di navi pisane che trasportavano l'argento di Sardigna in Pisa, ed alle quali di frequente toccava la mala sorte di essere catturate dai Genovesi, non ostante le galere che loro si mandavano di scorta (§ 15).

24. Sotto l'autorità di Pisa, come senza dubio già al tempo dei Conti di Donoratico, Villa di Chiesa si reggeva ed amministrava per mezzo di dodici Consiglieri, probabilmente tre per quartiere, i quali si eleggevano dai borghesi di Villa adunati nella chiesa di santa Chiara [1]; e duravano in officio tre mesi [2].

§ 23. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, IV.
§ 24. [1]) *Br.* 19ᵇ6-17; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 218-223.
[2]) *Br.* 16ᵃ12-13; 20ᵃ29-31; 30ᵇ23-30.

Non potevano essere Consiglieri ad un tempo due prossimi parenti, nè rieleggersi chi non avesse vacato dall'officio mesi sei [3]. Da questo Consiglio con piena balia si nominavano i publici officiali e si governavano tutte le cose in Villa di Chiesa, salvo quanto riguardasse l'esercizio della giustizia sì civile che criminale [4]. Per la validità delle deliberazioni era necessaria la presenza almeno di otto Consiglieri [5]. Il Consiglio doveva tenersi in presenza di uno dei Rettori, ed era nullo ipso jure ogni Consiglio tenuto senza la sua presenza; ma nè questi nè altra persona da lui dipendente non vi aveva voce [6].

25. Oltre i proventi appartenenti al Commune di Pisa, anche l'Università di Villa di Chiesa aveva proprie entrate. Quelle delle quali troviamo menzione nel Breve sono le seguenti: un quarto del prodotto delle multe, per lo che fu ordinato, che il Capitano o Rettore avesse a render conto al Consiglio di tutte le condennagioni [1]; il diritto che dai tavernari doveva pagarsi per ogni bestia che si ammazzasse o vendesse in Villa [2]; la metà del diritto (ora diremmo dazio) delle botti, ossia di soldi venti per ogni botte di vino o d'olio; di denari dodici per ogni giarra d'olio; e di soldi dieci per ogni carratello di tenuta infine in quattro barili, che s'introducesse in Villa da fuori del suo territorio; era immune da ogni diritto il vino che si faceva nelli confini

3) *Br.* 19b30-13.
4) *Br.* 20a30-38.
5) *Br.* 20a31-33.
6) *Br.* 14b43-19; 20a25-34.
§ 25. 1) *Br.* 77a20-25.
2) *Br.* 73a5-23.

e territorio di Villa [3]; il diritto delle starella, ossia di denari quattro per ogni carro di grano, dal quale diritto parimente era esente il grano prodotto nel territorio [4]; il diritto delli piati della Corte [5]; e finalmente il diritto dei libri dell'argentiera (§ 68). Questi diritti e tutte le entrate della Università si esigevano ed amministravano dal Camerlingo di Villa [6].

26. Già dal tempo dei conti di Donoratico Villa di Chiesa aveva proprio Statuto, che, secondo l'uso pisano, prendeva nome di Breve; e non v'ha dubio che per la massima parte era quello medesimo che ci rimane dei primi tempi della dominazione aragonese; sì numerose ed evidenti tracce esso porta tuttora dello stato primitivo di cose, quando Villa di Chiesa si formava di gente d'ogni parte raccogliticcia [1], e quando era tuttora sottoposta non al Commune di Pisa ma ad un Signore [2], sotto il quale si reggeva quasi indipendente. L'antico Breve fu riformato per opera di quattro Brevajuoli eletti secondo la forma del Breve [3], l'anno 1302 o 1303 [4], dopo il passaggio definitivo di Villa di Chiesa alla signoria pisana; e il Breve così riformato fu mandato a Pisa, dove gli Anziani designarono quattro savii, ai quali aggiunsero uno scrivano, ad emendarlo prima che

3) *Br.* 76 b 13-77 a 14.
4) *Br.* 77 a 17-19; 26-39.
5) *Br.* 77 a 19.
6) *Br.* 13 b 11-12; 24 a 13; 30 b 26.

§ 26. 1) Vegggansi per esempio le prescrizioni dei capitoli XIII, XIV, XLV e LV del Libro II, e LXI del Libro III, difformi appieno da quelle dello Statuto di Sassari, e di tutti li Statuti italiani.
2) Vedi *Br.* 23 b 32; 57 a 27; 137 b 17.
3) *Br.* 22 a 36-23 a 38.
4) *Br.* 37 b 25-30.

venisse approvato [5]. A questo Breve nessuna nuova mutazione fu fatta nei venti anni che durò la dominazione pisana; ma talora in Pisa si facevano ordinamenti, pei quali si stabiliva, che dovessero avere piena forza in ogni luogo, ed anche in Villa di Chiesa, non ostante qualunque capitolo di quel Breve che fosse contrario [6]. A norma di questo Breve doveva decidersi ogni lite e questione in Villa di Chiesa; che se fosse lite di cosa della quale il Breve non trattasse, doveva sentenziarsi per forma del Costituto di Villa di Chiesa; e se 'l Costituto non ne parlasse, doveva sentenziarsi per forma di ragione e di legge [7]. Questo Costituto, del quale non si ha altrove menzione, e che senza dubio perì nell'incendio di Villa di Chiesa dell'anno 1353, corrispondeva senza fallo al *Constitutum legis et usus* publicato di recente dal Bonaini fra gli Statuti Pisani [8]; ma il testo ne era necessariamente, come quello del Breve, in volgare, non in latino; e certo se fosse superstite sarebbe fra i preziosi documenti della nostra lingua nel secolo XIII.

27. La giustizia in Villa di Chiesa era amministrata dai Rettori, assistiti da un Assessore, che sembra venisse nominato dal Consiglio. Troviamo menzione di una lite che nacque fra Domusnovas e Gindili, villa dipendente da Villa di Chiesa, e posta nei monti sul confine verso Domusnovàs, per un salto che ambedue pretendevano essere di loro spettanza;

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, I.

6) Vedi, per esempio, *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XIII, 32-40.

7) *Br.* 7ª 12-20.

8) *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, raccolti ed illustrati per cura del Prof.* FRANCESCO BONAINI. Vol. II, Firenze, 1870, pag. 643-1026.

lite della quale gli Anziani di Pisa commisero la decisione ai Castellani di Castello di Castro [1].

28. Villa di Chiesa, che, sorta sotto la signoria dei conti di Donoratico, era in breve divenuta ricca, popolosa e fiorente, cadde in assai meno favorevole condizione pel suo passaggio alla dipendenza diretta del Commune di Pisa. I conti di Donoratico non avevano fuori di Sardigna altri dominii, colle forze dei quali opprimere e tenere a freno questi loro stati; erano perciò costretti a reggere con giusto e mite impero quella gente raccogliticcia e non facile a governare, sì che non si ribellasse dalla loro signoria: e ciò tanto più agevolmente, in quanto, come notavamo, quasi sempre i conti dimoravano in Pisa, commettendo il reggimento ad un loro vicario; ed inoltre due ambiziosi vicini aspiravano al possesso di quella ricca contrada, i Giudici d'Arborea e il Commune di Pisa. Al tempo dei conti inoltre le cose tutte del loro dominio si trattavano necessariamente sul luogo stesso; chè, salva l'autorità suprema del Signore, per lo più lontano ed occupato in altre cure, e che certamente da Pisa non si faceva giudice dei piati che sorgessero fra i privati o fra le varie ville, giudice supremo di ogni questione in que' loro dominii era il podestà che vi ponevano a reggere quel loro feudo; onde non era possibile, che nell'animo del reggitore più che le ragioni e gl'interessi di Villa di Chiesa potessero quelli di alcun'altra terra lontana. Non così al tempo della dominazione pisana; poichè allora gli officiali superiori di Pisa per le cose di Sardigna avevano sede in Castello di Castro; e da

§ 27. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVII.

autentici documenti è dimostrato, come alle ragioni e agli interessi di Villa di Chiesa ai tempi della signoria Pisana si anteponessero talora non solo quelli di Pisa, ma anche quelli di Cagliari. Dove tratteremo dell'induſtria delle argentiere in Villa di Chiesa avremo occasione di esporre più ampiamente (§ 16) il fatto di un tal Urbano da Cingolo, officiale di Pisa *super blada*, il quale imprigionava quanti tentassero trasportare grani a Villa di Chiesa; e quando infine gli Anziani permisero che questa potesse provedersi di biade anche d'oltremare, prescrissero che dovessero sbarcarsi non sulla costa del Sulcis a Porto Palmas, ma a Cagliari. Aggiungansi i danni provenienti dalla forma medesima del governo di Pisa, reggentesi a commune, e con frequentissima mutazione degli officiali, i quali perciò assai spesso convertivano il loro officio a mezzo di crescere in breve tempo sè ed i suoi in ricchezza. Ma il danno maggiore veniva dalla forma stessa del governo a commune, o, come ora diremmo, a republica, poichè tale governo è necessariamente la dominazione di una fazione contro altra più debole; dominazione che, ottenuta colla forza, si mantiene colle proscrizioni e cogli esigli, e con leggi tanto ingiuste quanto necessarie contro chiunque appartenga alla fazione contraria; onde questi, non solo esclusi dalla cosa publica, ma spesso banditi e spogli dei loro beni, erano tratti a far guerra alla patria, e cercare di suscitarle nemici, coll'ajuto dei quali speravano rientrare in patria, e cacciare e spogliare a loro volta la parte contraria: chè tale trista vicenda fu la perpetua storia interna dei *communi* o *republiche* italiane nel medio evo. Quella poi alla quale sottostavano i Sardi era

republica di mercanti; che per i popoli soggetti suole essere fra le più gravi e vessatorie, poichè non è soltanto, come tutte le antiche republiche, la dominazione di una città sopra un popolo, il quale viene escluso da ogni parte del publico reggimento e tenuto a servire soltanto e pagare d'averi e di persona, ma inoltre ne vengono per essa impediti li stessi privati commerci, affinchè il loro benefizio sia riservato ai cittadini del commune dominatore. Del mal governo dei Pisani verso i popoli loro soggetti in Sardigna troviamo espressa memoria, e della perversa amministrazione della giustizia, non osservandosi le leggi od interpretandosi ad arbitrio, od anche derogandosi o violandosi gli statuti, i brevi ed i capitoli concessi, affinchè i Pisani rimanessero favoriti sì nell'esercizio delle arti come nei commerci [1]. E quando già minacciava la tempesta e già era prossimo a partire di Catalogna l'esercito conquistatore della Sardigna, scoppiarono li sdegni, e provocarono le vendette, e queste furono cagione e semente di nuovi odii. Rimane memoria, come i castellani di Castello di Castro fecero tagliare la testa ad un medico, un tal mastro Bernardino da Cagliari, per aver detto: « Piaccia al diavolo, che vengano questi Catalani! » onde vi s'accrebbe il movimento e l'odio contro i Pisani [2].

29. Da tre secoli, ossia dal tempo che Pisa e Genova ajutarono i Sardi contro Museto, era gara per la signoria dell'isola tra i Sardi stessi, e i Pisani, e

§ 28. [1] *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal Conte* CARLO BAUDI DI VESME; *Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* CXXIII, § 2.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 32-40; *Cod. Sard. Dipl.*, XIV, XIII (Tom. I, pag. 662, col. 2, lin. 44-50).

i Genovesi: ora a questi, già dagli ultimi anni del secolo XIII, si era aggiunto un nuovo pretendente. I papi, oltre i diritti che si attribuivano su tutti gli stati e su tutti i sovrani della terra come vicarii di Cristo e in forza della spirituale loro podestà, vantavano speciali diritti sulla Sardigna per le supposte donazioni di Costantino, di Carlo Magno e di Ludovico Pio, i quali ultimi due non erano essi medesimi stati mai sovrani di quell'isola; e, ciò che è più notabile, ed ha la sua spiegazione nell'alta autorità allora del pontefice e nella piena fede che si prestava alla sua parola, tali pretese vi erano riconosciute come legitime e dai popoli stessi e dai principi. I Pisani medesimi ripetevano i loro diritti alla signoria sulla Sardigna principalmente appunto da concessioni di Papi. Più volte erano tali concessioni state riconfermate ai Pisani, più volte ritolte, siccome a Ghibellini e nemici della Chiesa; spesso anche datane speranza ad uno o ad altro sovrano; ma infine l'anno 1297 papa Bonifazio VIII aveva concesso la Sardigna e la Corsica al Re d'Aragona, sotto diverse condizioni, e nominatamente col peso dell'annuo canone di duemila marchi d'argento [1].

30. Ma non sarebbero probabilmente i re d'Aragona stati potenti a far valere colla forza queste nuove loro ragioni, se la cupidigia dei Pisani e gli sforzi per impossessarsi di tutta l'isola non vi avessero procacciato a questi un nuovo nemico, e agli Aragonesi un potente alleato. Quando Giacomo II re d'Aragona intraprese la conquista della Sardigna, questa, oltre la parte dell'isola soggetta direttamente al Commune di

§ 29. 1) *Cod. Sard. Dipl.*, Sec. XIII, Doc. CXXXVIII.

Pisa, era divisa nelle seguenti signorie. Sassari colle terre circonvicine, che prima era soggetta a Pisa [1], era passata alla signoria di Genova con ampie immunità e privilegi; ma gli abitanti si dolevano di quella che dicevano avara e troppo dura dominazione [2]. Del resto dell'antico Giudicato di Torres la maggior parte, nelle guerre del precedente secolo, era stata occupata dai Giudici d'Arborea [3]; il rimanente era diviso tra varii signori, dipendenti alcuni da Pisa, i più da Genova, tra i quali potentissimi i Doria. — Dopo la morte di Nino Visconti, avvenuta poco dopo il suo vano tentativo di ricuperare il Giudicato [4], il titolo del Giudicato di Gallura passò, per cessione di Giovanna, figliuola del Giudice Nino Visconti e di Beatrice, ad Azone, che Beatrice ebbe dal suo secondo marito Galeazzo Visconti; e da Azzone i diritti a quel Giudicato furono lasciati a Ricciarda sua sorella, e moglie di Tomaso II marchese di Saluzzo [5]. I luoghi principali del Giudicato di Gallura, come Terranova, Posada, Orosei, ed inoltre, come vedemmo [§ 10], la parte del Giudicato di Cagliari che fu del conte Anselmo, erano tenuti dal Commune di Pisa; il resto era stato occupato dal Giudice d'Arborea. — Della terza parte del regno

§ 30. [1]) *Breve Pisani Communis*, *anni* MCCLXXXVII, Lib. I, cap. CLXXV (BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. I, pag. 331-332).

[2]) FARA, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 256, lin. 30-31).

[3]) « Majorem partem Regni Turritani, non computata dicta majori parte quam partem hodie tenet in Regno Turritano Judex Arboree ». *Cod. Dipl. Sard.*, XIII, CXII (Tom. I, 391). Così anche Bosa, che durante tutto il secolo XIV appartenne ai Giudici d'Arborea, faceva parte dapprima del Giudicato di Torres.

[4]) PTOLOMAEI LUCENSIS, *loc. cit.*, 1299, C.

[5]) MULETTI, *Memorie Storico-Diplomatiche appartenenti alla città e Marchesi di Saluzzo*; Tomo IV, pag. 21 e segg. e 77.

Cagliaritano che apparteneva ai conti della Gherardesca, già abbiamo veduto come la metà che fu del conte Ugolino fosse stata occupata dal Commune Pisano; dell'altra metà erano tuttora signori i discendenti del conte Gherardo, che appartenevano alla fazione contraria a quella dei loro consorti, ed a quel tempo erano potentissimi in Pisa [6]. — Nel Giudicato d'Arborea a Giovanni, morto l'anno 1301, erano succeduti i figliuoli Andrea e Mariano III, e, morto il primo in una insurrezione popolare, Mariano solo aveva regnato fino al 1321, senza lasciare prole legitima. Gli successe un suo figliuolo illegitimo, Ugone IV; ma gli contese il diritto alla successione il Commune di Pisa, che, come già coll'ajuto del Giudice d'Arborea aveva spodestato i Visconti di Gallura, gli eredi del conte Anselmo di Capraja, e quelli del conte Ugolino, ora e da lungo tempo aspirava di spogliare anche quel Giudice del suo Stato, occupato il quale, il Commune Pisano avrebbe di leggiero conseguito la signoria di tutta l'isola. Ma non era agevole ciò ottenere colla forza, quasi a mezza Sardigna estendendosi la potenza di quei Giudici; chè alle antiche terre di quel vasto Giudicato aveva Guglielmo da Capraja aggiunto dapprima, come vedemmo, la terza parte del Regno di Cagliari; poscia i suoi successori in varie guerre avevano maggiormente esteso lo Stato a danno dei Giudici di Torres e di Gallura. Le terre che già appartenevano alla terza parte del Regno Cagliari-

6) Come dimostra il *cap.* CXLVIIII, del febrajo 1323, del *Breve del Popolo e delle Compagne* (BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. II, pag. 625). Vedi anche GIO. VILLANI, *Cronica*, Lib. IX, cap. CXXII e CLIII.

tano che fu del Giudice di Gallura, già in gran parte occupate da Mariano II, essendo poi da lui, come vedemmo, state cedute al Commune di Pisa: ne sorse nuova occasione di contese fra il Commune medesimo, e i Giudici successori di Mariano.

31. Il Giudice Ugone vedendosi contrastato il diritto alla successione, e non credendosi potente a difendere colle armi contro il Commune Pisano le sue ragioni, si ricomprò col prezzo di fiorini diecimila al Commune, oltre ricchi doni ai più potenti cittadini [1]. L'arrendevolezza in questa ed in altre occasioni mostrata da Ugone in quei principii del regno infiammò viepiù l'ambizione e la cupidigia di Pisa; si che, secondata dai numerosi suoi cittadini che già dal tempo dei precedenti Giudici erano nelle terre d'Arborea, gli teneva sotto varii pretesti occupata gran parte del Giudicato, e cercava occasione di invadere il rimanente [2]. Ugone a sua volta, per assicurare la sua persona, e liberarsi anche in avvenire da simili molestie e pericoli, formò in prima a difesa della sua persona una guardia di trecento Sardi [3]; cercò poi di collegarsi contro i Pisani col Commune di Sassari, ma non gli venne fatto [4]. Aspirava egli oramai non solo a cacciare interamente i Pisani dall'isola, ma anche a rendersene solo sovrano; eccitato a ciò dal bisogno della difesa, e chiamatovi dai voti di gran parte della popola-

§ 31. [1] Gio. Villani, *Cronica*, Lib. IX, cap. cxcviii.

[2] Çurita, Lib. VI, cap. xliii (Tom. II, 45, 3, 33-36); Vesme, *Poesie d'Arborea; Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* cxxiii, § 4; Fara, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 29-35).

[3] Fara, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 23-24).

[4] Vesme, *Poesie d'Arborea; Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* cxxiii, § 5.

zione, per essere lui Sardo per nascita, ed inoltre discendente per madre da quell'antico Parasone, che, nella prima metà del secolo undecimo, Giudice di Cagliari, espulsi i Pisani dagli altri Giudicati coll'ajuto dei popoli ribellatisi, era stato coronato re di tutta Sardigna [5]).

32. Ma Ugone, volendo sfuggire alla sorte che già era toccata ai Giudici di Torres e di Gallura e ai figliuoli del conte Anselmo e del conte Ugolino, e sperando maggiore sicurezza e forse aumento di potenza sotto una nuova signoria, mandò secretamente ambasciatori ad invitare Giacomo re d'Aragona alla conquista di Sardigna, alla quale già da lungo tempo quel re era chiamato dai fuorusciti Pisani; e se gli fece vassallo, chiedendone la conferma dello Stato che possedeva, e promettendogli potente ajuto [1]). Ciò saputosi dai Pisani, tentarono per mezzo di congiure e col denaro, e coll'ajuto dei loro che numerosi si trovavano in quel Giudicato, di far sollevare gli Arboresi, e trarli a porsi sotto la dipendenza di Pisa. Ma Ugone avutone avviso, conobbe essere tempo di procedere colla forza ed a viso aperto; e, sorprese le schiere dei congiurati, le chiuse d'ogni intorno colle sue genti; ed attaccatili prima che giungessero i soccorsi che attendevano da Cagliari e da Villa di Chiesa, li sconfisse per modo, che più di mille restarono sul campo; alcuni pochi scamparono colla fuga fuori del Giudicato. Dopo la quale vittoria, ch'ebbe luogo il dì 11 aprile dell'anno 1323, Ugone cacciò od uccise quanti Pisani rimanevano

[5]) Vesme, *Poesie d'Arborea*; *Parte Terza*, Poesie Italiane, XC, 353-378, e *Not.* CXXIII, § 2 e 6.

§ 32. [1]) Çurita, Lib. VI, cap. XLIII (T. II, 45, 3, 33-36).

nelle sue terre [2]. Animato dal felice successo, tentò anche di far ribellare dai Pisani Villa di Chiesa; ma ne fu impedito dal nuovo presidio di settecento e più soldati statovi poco prima introdotto [3].

33. Resa così impossibile la riconciliazione con Pisa, Ugone mandò al re Giacomo nuovi legati ad esporgli l'avvenuto, e sollecitarne la partenza; chiedendogli che senz'altro indugio gli mandasse intanto alquante schiere sotto un abile capitano, per impedire che prima dell'arrivo dell'esercito regio ei fosse oppresso da soverchianti forze nemiche [1].

34. Oltre il Giudice d'Arborea, mandarono al Re promettendogli ajuto all'impresa, e chiedendo la conferma dei loro dominii, Brancaleone Doria e il suo figliuolo Bernabò, e altri fra i maggiori feudatarii dell'isola. Anche il conte Guelfo di Donoratico, figliuolo d'Arrigo, figliuolo di quel conte Guelfo del quale sopra abbiamo narrato la crudele vendetta e la prigionia e la morte [§ 8-10], voleva presentarsi al Re, per mezzo del quale sperava ricuperare lo stato perduto. Ma se agli Aragonesi nella difficile impresa riesciva utile, anzi necessario, l'ajuto di coloro che nell'isola erano tuttora potenti per opportunità di luogo, e per uomini e denaro, non poteva loro venire in mente di sopportare fatiche e pericoli per combattere a pro di feudatarii spodestati, le terre dei quali, ritolte al Commune di Pisa, erano destinate a

[2]) VESME, *Poesie d'Arborea; Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* CXXIII, § 1, 6 e 7; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XIII (T. I, pag. 662, col. 2, lin. 41-44); ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIIII (T. II, 47, 4, 33-48; 48, 1. 25-39; FARA, *De Rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 23-26); VILLANI, *Cronaca*, Lib. IX, cap. CXCVIII.

[3]) FARA, *De Rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 23-31).

§ 33. [1]) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIIII (T. 48, 2, 5-30).

premio dei vincitori; e perciò non fu voluto ricevere [1].

35. Mentre a Barcellona e nei luoghi vicini si raccoglievano le genti e si preparava quanto era necessario alla lontana spedizione, fu intanto su tre cocche mandato acceleratamente (maggio 1323) in soccorso di Ugone Dalmazzo di Roccabertino col suo zio Gherardo con alquante schiere a piedi ed a cavallo; ed inoltre circa centottanta uomini d'arme, e alcune compagnie di soldati di ventura [1]. Avuto questo soccorso il Giudice venne in tanto ardimento, che, unito al Roccabertino, prese l'offensiva, e si spinse fino a Quarto nelle vicinanze di Cagliari, principalmente per tagliare i viveri a questa città, e impedire che i Pisani mandassero soccorso a Villa di Chiesa, contro la quale intendeva rivolgere dapprima lo sforzo degli Aragonesi [2].

36. Già era raccolto l'esercito che doveva salpare per la Sardigna: alla fama della feracità e delle ricchezze dell'isola, e alla chiamata del Re, e dell'Infante Alfonso stato dal padre designato Capitano dell' impresa coll' espresso comando di vincere o morire, quella gente povera, valorosa, rapace, ed amante di avventure, essendo accorsa sì pronta e numerosa, che narrano le storie essersi dovuti lasciare addietro più di ventimila uomini per difetto di legni da trasporto; quantunque fossero più di trecento vele, tra le quali sessanta galere e ventiquattro navi grosse. L'Infante Alfonso salpava da Porto Fan-

§ 34. [1]) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIII (T. II, 45, 4, 7-45).

§ 35. [1]) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIIII (T. II, 48, 1, 34-2, 5); *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 10.

[2]) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 48, 4, 36-43); *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXIII, 19-44; *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 14.

goso presso Barcellona il dì 1° di giugno del 1323, giorno di memoria in eterno infausta per la Sardigna. Aveva con sè l'Infantessa Teresa, che volle essere a parte delle fatiche e dei pericoli del marito; e conduceva un esercito di diecimila pedoni e millecinquecento cavalieri, il fiore delle genti d'Aragona, di Valenza e di Catalogna, e con l'occorrente corredo di trabocchi ed altri ordigni da guerra [1].

37. Pel tempo avverso l'armata d'Alfonso toccò dapprima a Porto Maone nelle Baleari, d'onde il dì 9 giugno mosse colle galere verso il golfo d'Aristano, lasciando che il resto dei legni gli tenesse dietro con tutta sollecitudine. Accostossi dapprima al Capo di San Marco presso Neapoli (11 giugno), antica e già fiorente città ora distrutta, a mezzo giorno d'Aristano, posta allo sbocco del fiume detto ora di Pabillonis; d'onde, secondo quanto erasi convenuto col padre, intendeva muovere sopra Alghero. Ma ivi, indotto dal Giudice d'Arborea, mutò pensiero, e si rivolse invece verso le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, e sbarcò il dì 15 giugno le prime sue genti presso l'isola di Sant'Antioco al golfo di Palmas; mentre intanto giungeva il resto dei legni, e sbarcavano le genti e il materiale da guerra nel luogo detto le Cannelle, rimpetto all'isola di San Pietro [1].

38. Appena Alfonso fu a Palmas, accorsero festosi a rendergli omaggio come a loro signore e a prestargli giuramento di fedeltà gli abitanti delle ville

§ 36. 1) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 48, 3, 8-4, 29); *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 12; 13.

§ 37. 1) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 48, 4, 29-49, 1, 26; 49, 2, 1-19); *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXV, 9-58; *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 13; 14.

circonvicine del Sulcis. Ivi gli giunsero inoltre messi mandati da Ugone con lettere sue, e di Dalmazzo e Gherardo di Roccabertino, colle quali annunziavano, che si trovavano presso Cagliari a Decimo con forte esercito, che ascendeva a trecento cavalieri e diecimila pedoni; e che di là erano avanzati infino a Quarto, per vietare ai Pisani di cogliere dai villaggi vicini le biade allora mature, e d'incendiare, come facevano, quelle che non potevano trasportare: e così, impedendo l'approvigionamento di viveri per Cagliari, farne incetta pei proprii bisogni. Consigliava Ugone, che Alfonso marciasse colla massima sollecitudine e con tutte le forze contro Villa di Chiesa; dicendo che, conquistato quel luogo importante, e fortemente tenuto dai Pisani, sarebbe aperta la via e riescirebbe più agevole la conquista di Castello di Castro; tanto più non avendo i Pisani in Sardigna, oltre questi due, altri luoghi fortificati, fuorchè Terranova antica capitale del Giudicato di Gallura, e nel Giudicato di Cagliari il Castello di Giojosa Guardia, di mediocre fortezza, e quello fortissimo dell'Acquafredda. Chiedeva poi ad Alfonso, se dovesse recarsi ad incontrarlo, o rivolgersi in altra parte: ed intanto gli spediva due nobili Sulcitani, Aldobrando di Serra e Comita di Azeni, potentissimi in quelle parti, la cui autorità avrebbe contribuito a rivolgere viepiù in favore del nuovo signore gli animi dei Sulcitani. Gli mandava inoltre alcune persone state non ha guari espulse di Villa di Chiesa come nemiche dei Pisani, i quali lo istruissero dello stato delle cose in quelle parti, e come fornirsi dei necessarii mezzi di trasporto, e di quanto altro occorresse; trasmettendogli insieme le notizie

che si avevano per lettere state intraprese dei Capitani di guerra in Villa di Chiesa agli Anziani in Pisa e al conte Rainero di Donoratico capitano generale delle genti Pisane, e per notizie avute dai messaggeri che le portavano [1].

39. Nè in tanto pericolo erano stati oziosi i Pisani. Già dal precedente anno, al primo rumore dei preparativi del re d'Aragona, avendo invano tentato per interposte persone o col denaro di stornare il re Giacomo dall'impresa, gagliardamente si preparavano alla difesa. Ma il mare era percorso dalle forze dei loro perpetui nemici, i Genovesi, sì che non solo riesciva difficile trasmettere in Sardigna ajuto di denaro o di gente, ma neppure i publici officiali vi si potevano mandare di Pisa senza alcune galee di scorta; e ciò stesso riesciva difficile per difetto di denaro [1]. Mandarono tuttavia settecento uomini d'arme, e molta gente a piedi, ed alcune compagnie di balestrieri [2]; ordinarono in Cagliari compre di pece, per fornire Castello di Castro, Villa di Chiesa, e gli altri loro castelli in Sardigna [3]; e già avevano fornito nominatamente Villa di Chiesa di schiere mercenarie Tedesche e d'altre; ma vi si difettava di viveri, essendo dal Giudice d'Arborea reso difficilissimo il provedersene nell'isola.

40. A muovere contro Villa di Chiesa si trovava Alfonso impedito sopratutto dalla mancanza di carra pel trasporto delle vettovaglie e degli arnesi da

§ 38. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXI; XXII; XXIII.

§ 39. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVI.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XIX; ÇURITA. Lib. VI, cap. XLIII (T. II, 48, 2, 30-33).

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVIII.

guerra. Prese adunque partito di mandare con Don Artaldo di Luna trecento cavalli a Villamassargia, cogli occorrenti carriaggi, e con ordine di rimandare addietro i carri, finchè, facendo e rifacendo più volte lo stesso viaggio, avessero compito di trasportare l'occorrente. Intanto scriveva il dì 17 giugno al Giudice d'Arborea, di mandare a Villamassargia quante più carra potesse cariche di vittuaglie, sì che con queste, e con quelle ch'egli medesimo raccoglieva, potesse condursi avanti l'impresa; e lo facesse avvertito del giorno della partenza dei carri, e quando sarebbero per giungere a Villamassargia. Ugone sodisfece al desiderio d'Alfonso, e gli mandò ben mille carri, coll'ajuto dei quali in breve tutto l'occorrente fu trasportato sotto Villa di Chiesa [1]. Alfonso mandò parimente navi in Sicilia a portarne le vittuaglie state preparate per quest'impresa da Re Federico [2]. L'esercito intero partì infine da Palmas il dì 25 giugno, in buona salute, lieto, e pieno d'ardore e di speranza, ed avendo trovato il clima meno grave ed infesto che non era stato loro prenunziato; ed era loro annunziata aria migliore e luoghi amenissimi e copia d'acque ed abondanza d'ogni vittuaglia tosto che fossero nelle parti di Villa di Chiesa [3]. Colà giunti il dì 28 giugno, trovarono che Artaldo di Luna co'suoi già si era avanzato fin sotto le mura a riconoscere il luogo, e quasi provocando il nemico a battaglia; ma questo si tenne rinchiuso, e non accettò

§ 40. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXIV, 5-38; ÇURITA, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 49, 1, 39-41); FARA, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 263, 7-10).

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXV, 105-110.

[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXV, 82-92.

l' invito [4]. Il dì medesimo dell'arrivo dell' Infante ebbe principio l'assedio [5].

41. Ma prima di farci a raccogliere le scarse notizie che ci rimasero di questo assedio memorabile, nel quale rifulse il valore e la costanza del pari dei vinti e dei vincitori, e che fu principio della perdita totale della Sardigna fatta dai Pisani e dello stabilimento in essa della dominazione Aragonese: sarà utile descrivere il sito di Villa di Chiesa, la sua forma, e lo stato delle sue fortificazioni al tempo della conquista fattane da Alfonso; tanto più che incendiata e in gran parte distrutta pochi anni dopo, fu rifatta sotto diversa forma, e priva di tutti quasi i suoi principali edifizii.

42. Villa di Chiesa, oggidì Iglesias, siede quasi al colmo della valle, che dalle vicinanze di Cagliari si estende verso ponente, rinchiusa fra i due gruppi di montagne, dei quali l'uno più lontano a sinistra di chi venga da Cagliari, e che a levante cominciando ai piedi del golfo stesso di Cagliari, a mezzogiorno e a ponente si estende fino al mare; l'altro a destra, di forma triangolare, ha per limiti da levante la gran valle o Campidano che da Cagliari si protende fino ad Oristano, ed a ponente il mare. Ai piedi e sul lembo di uno dei monticelli di questo secondo gruppo, poco prima del colmo della valle ossia del suo versante occidentale, siede Villa di Chiesa, posta quasi tra il monte e il piano, in luogo amenissimo, ed oltreciò centro oportuno dell'industria delle miniere, alla quale doveva la sua origine e la

4) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 49, 1, 39-49, 1); *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 15.

5) ÇURITA, VI, XLV (T. II, 49, 2, 3-4).

sempre crescente sua prosperità. Già al tempo del quale trattiamo Villa di Chiesa si divideva in quattro quartieri, che allora si dicevano di Santa Chiara, di Mezzo, di Fontana, e di Castello [1]. Per metà soltanto era cinta di mura, con venti torri; tutta poi d'ogn'intorno era chiusa di steccato, e di larga e profonda fossa [2]. Vi si entrava per quattro porte; porta Maestra, verso Villamassargia e Cagliari; porta Castello verso Santa Maria di Valverde [3]; porta Sant'Antonio (che, come è noto, prende nome dalla vicina piccola chiesa di recente abandonata fuori delle mura), che mette verso Fluminimaggiore e le altre numerose ville onde era allora popolata quella montagna; e porta di Monte Barlao, che pare fosse o dove fu quella di recente distrutta che mette sullo stradale di Gonnesa e prese nome di Porta Nuova, o alquanto più a mezzogiorno (§ 91). Al di là della cerchia delle mura aveva sobborghi [4]. Sul monte tra porta Castello e porta Sant'Antonio, presso alla prima di queste porte, era il Castello, detto di San Guantino, dal nome del monte [5], sul quale poco dopo con più ampio giro fu dagli Aragonesi costrutto il Castello Reale [6] o di Salvaterra [7]. Esso era cinto soltanto di steccato e di fossa, con una torre murata, ed un'altra della quale eransi gettate le sole fondamenta [8]. Trovansi anche menzionati i

§ 42. 1) *Br.* 32a 36-39.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 80-82.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI, 18-19.
4) *Br.* 65b 14; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 93-94.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 82-83; *Br.* 63b 26-27; 66a 22.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXVIII, 3-4.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLIII, 11-12; XLVII, 94.
8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 82-85.

fortalizii di Villa di Chiesa [9]; il che fa supporre che, oltre il Castello, avesse nei luoghi opportuni altre opere di difesa.

43. Troviamo memoria di molte fra le vie di Villa di Chiesa a quel tempo: via Larga [1]; Ruga Maestra [2], detta anche Ruga dei Mercatanti [3], che guidava a porta Maestra; Ruga Castello [4], che guidava a porta Castello; Ruga de' Sardi [5], il qual nome porta a credere, che la maggior parte della popolazione di Villa di Chiesa a quel tempo fosse gente avveniticcia d'oltre mare; Ruga de' Tavernari [6]; Ruga del Rio [7]; Ruga del Bagno [8]; Ruga d'Anello [9] (l'odierna Ruga su Angius?); Ruga del Fico [10]; Ruga del Pero [11]; Chiasso di Maria Caccia [12]; delle quali rughe o vie sebbene parecchie conservino anche oggi gli stessi nomi, appare che non occupano al tutto il suolo nè seguono la direzione delle antiche, avendo gli edifizii di Villa di Chiesa nella loro ricostruzione dopo l'incendio mutato sito e forma, e direi quasi natura. Quasi tutte le case avevano dapprima dinanzi a sè degli *umbrachi* ossia portici, o più veramente logge, o, come ivi ora si chiamano, *lolle* esterne,

9) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII, 42-44.

§ 43. 1) *Br.* 18ᵇ 35.

2) *Br.* 48ᵇ 24-2; 62ᵃ 9-10.

3) *Cod. Dip. Eccl.*, XIV, XXX, 47; XXXIX, 40; 47; *Supplem.* III, 11-12.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 72.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 86-87.

6) *Br.* 66ᵃ 22.

7) *Br.* 78ᵃ 20.

8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XXXIX, 74; *Supplem.* XXI, 25.

9) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI, 13.

10) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 42.

11) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 66-67.

12) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 49; 54; 60.

che formavano parte della casa, e sotto le quali tenevano i loro commerci; dovendo tuttavia lasciarvi libero il passo, nè porre sedili o altro impedimento di traverso [13]. Trovasi anche menzione di parecchie piazze oltre quella di Santa Chiara [14], delle quali è incerto il sito. Fra le fontane onde ora è fornita la città, tre già sono menzionate in documenti di quella età: la Fontana di Piazza Vecchia, dove metteva capo l'acqua dell'acquedotto di Bangiargia [15]; la Fontana di Corradino [16]; e quella del Bagno [17]; ma queste due spesso asciutte in estate.

44. Rimane memoria anche di parecchi notabili edifizii di Villa di Chiesa ora distrutti, di alcuni dei quali è ora incerto perfino il sito: il palazzo dell'università di Villa [1]; la Corte del Capitano [2]; l'Ospedale di Santa Lucia [3]; la Zecca [4]; la prigione, che era a canto della fontana di Piazza Vecchia [5]: e quello che nel Breve è chiamato il Palazzo del Signore Re [6], e che evidentemente era l'antico palazzo del Signore, ossia dei conti di Donoratico; esso era dove fu poscia eretto il Collegio dei Gesuiti e oggi è il seminario, ma comprendeva inoltre il tratto ora occupato da molte altre case di quell'isolato, il sito delle quali, colle rovine che ivi erano, fu in

13) *Br.* 18ª 25-18ᵇ 19.
14) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxix, 89; *Br.* 62ᵇ 3-7; 84ᵇ 26; 41.
15) *Br.* 43ª 38-43ᵇ 3; 78ª 23.
16) *Br.* 63ᵇ 21-22; 66ª 5; 78ª 21.
17) *Br.* 66ª 7; 78ª 21-22.

§ 44. 1) *Br.* 105ª 28-29, e altrove.
2) *Br.* 39ᵇ, 27.
3) *Br.* 78ᵇ 31-79ᵇ 40.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, lxiii, 131-139.
5) *Br.* 62ª, 11-13.
6) *Br.* 75ª 47-48.

tempi posteriori venduto a privati [7]; e non v'ha dubio, che la distruzione di quel palazzo, che sembra fosse assai vasto, deve riferirsi all'incendio di Villa di Chiesa l'anno 1353. Di cinque chiese dentro Villa a quel tempo rimane memoria: la principale o di Santa Chiara, della quale abbiamo parlato; quella dell'ospedale di Santa Lucia [8]; e quelle di San Giovanni Evangelista [9], di San Saturno [10], e di San Guantino [11]; ma di quest'ultima può dubitarsi che fosse nel Castello. In tempo poco posteriore nel castello troviamo nominate le chiese di Sant'Eulalia, e della Trinità [12].

45. Villa di Chiesa giudicavasi a sufficienza munita (e tale si dimostrò alla prova), da poter resistere a qualunque assalto di forza nemica; ma Vico di Rosellino e Giacomo da Settimo, che vi erano Capitani di guerra pel Commune Pisano, avrebbero voluto un più numeroso presidio, per mezzo del quale dicevano che non solo avrebbero potuto validamente difendersi, ma anche assalire e respingere gli assedianti [1]. Erano in quel luogo cinque bandiere d'uomini d'arme al soldo di Pisa; in ogni bandiera venticinque uomini d'arme col loro cavallo, e venticinque ronzini; ed erano comandati da cinque conestabili, Vero da Citona, Ciocolo da Rimini, Maffolo di Città di Castello, Pietro di Rustico da Samminiato, e Corrado Tedesco. Eranvi inoltre da trenta cavalli di borghesi di Villa. Gli uomini a

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLXV.
8) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, VII.
9) *Br.* 36b 34-35; 43b 17-18.
10) *Br.* 43b 16-17.
11) *Br.* 43b 17.
12) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XCVII; XCVIII.
§ 45. 1) *Cod. Dipl Eccl.*, XIV.

soldo a piedi erano quaranta bandiere; in ogni bandiera da venticinque a trenta uomini, sì che in tutto potevano calcolarsi poco oltre i mille uomini; ed inoltre circa seicento borghesi atti alle armi [2]. Scrivevano i Capitani di guerra nella lettera che abbiamo detto essere stata intercetta dagli stracorridori del Giudice d'Arborea, le schiere a soldo in Villa di Chiesa essere delle migliori che dar si potesse, e animatissime alla difesa; ma difettarvisi di molti arnesi da guerra, ed inoltre di orzo, di grano, e sopratutto di denaro: sì che non si poteva pagare alle genti il loro soldo, e queste si trovavano talora ridotte a dare in pegno le armi per provedersi da vivere; i capitani facevano perciò vive instanze, che senza indugio si mandasse loro il supplemento di genti e il denaro da lungo tempo promessi [3].

46. Da pochi giorni era l'Infante Alfonso coll'esercito sotto Villa di Chiesa, quando il dì 3 luglio giunse con genti da piedi e da cavallo il Giudice Ugone, lasciando sotto Cagliari col resto delle forze Dalmazzo e Gherardo di Roccabertino [1]. Circa lo stesso tempo giunsero gl'inviati della città di Sassari; e colà venne parimente con alquante schiere da piedi e da cavallo Barnaba di Brancaleone Doria, ed il marchese Malaspina [2]. A tutti questi furono confermati i loro feudi e quanto allora possedevano in Sardigna, per essi e loro successori, giurando

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV.
[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXI.
§ 46. [1]) *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 17; 18; ÇURITA, VI, XLV (T. II, 49, 2, 1-13; 3, 4-8).
[2]) *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 17; ÇURITA, VI, XLV (T. II, 49, 3, 4-37); XLVI (50, 3, 27-42).

fedeltà e vassallaggio al Re d'Aragona, e coll'obligo di un annuo tributo. L'atto di concessione del feudo al Giudice d'Arborea, e del giuramento di fedeltà per parte di Ugone, è dei 5 luglio, ed il tributo di tremila fiorini d'oro di Firenze [3]. Anche a Sassari il dì 4 dello stesso mese furono concessi o confermati varii privilegi, e nominatamente che non verrebbe mai essa nè il suo territorio data in feudo, nè staccata dalla dipendenza diretta della corona [4].

47. Accresciutosi l'esercito assediante colle genti condotte dal Giudice d'Arborea e dal Doria, parve al Consiglio dell'Infante, doversi tentare di prendere Villa di Chiesa colla forza, ed avutala marciare su Cagliari prima che vi giungessero nuovi ajuti da Pisa. Fu dato l'assalto il dì 6 luglio; ma gli assedianti furono respinti con grave loro danno; e tra gli altri fu malamente ferito Ughetto di Santapace, de' principali di Catalogna. Si disse cagione del rovescio l'essersi trovata la fossa più larga e profonda che non avevano riferito gli esploratori. L'Infante allora fece venire tutta la gente d'arme che rimaneva sulle navi, e poscia il dì 20 luglio diede un nuovo assalto, nel quale cadde molta gente d'ambe le parti; e forse a questo assalto deve riferirsi la memoria di molti Pisani morti ad una pusterla stata da essi aperta presso una torre maestra e il muro di Villa di Chiesa, a destra della Porta Maestra [1]. Ma anche in questo secondo assalto gli assedianti non fecero

3) *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, xx (T. I, pag. 669-671); *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 17; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, xxi.

4) *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, vii, *Statuto di Sassari*, *Cod. Lat.*, Lib. II, cap. xlv (Tom. I, pag. 616-617); XIV, xx (Tom. I, pag. 668-669).

§ 47. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, cxli, 13-30.

profitto alcuno; onde fu deliberato, che indi in poi, deposto ogni pensiero di nuovo assalto, si combattesse da lungi colle macchine, e si stringesse il luogo d'assedio, sì che non vi potesse entrare soccorso di gente nè vittuaglie; e si tagliò anche il condotto dell'acqua di Bangiargia [a].

48. Villa di Chiesa fu adunque chiusa d'ogni intorno dall'esercito assediante: essendosi l'Infante Alfonso coi nobili e cavalieri di casa sua accampato di contro a Porta Castello a Santa Maria di Valverde; Artaldo di Luna col figliuolo su un poggio rimpetto alla torre pisana del Castello di San Guantino; su un altro poggio più a ponente Don Raimondo da Peralta con altri principali di Catalogna e d'Aragona; Don Pietro di Queralto e Don Bertrando di Castelletto si posero nella valle che è rimpetto la porta di Sant'Antonio; più sotto Don Guglielmo di Anguessola e Don Giovanni Ximenes di Urrea dinanzi alla porta di Monte Barlao; e finalmente a levante, di contro alla Porta Maestra, il Giudice d'Arborea colle genti dell'isola [1].

49. Sebbene Villa di Chiesa si trovasse così chiusa d'ogni intorno, e difettasse di molte cose necessarie, col paese circonvicino indifferente o nemico, niuna speranza di soccorso da Cagliari stretta essa medesima per terra e per mare e munita di presidio insufficiente, sì che non solo non era in grado di portare ajuto altrui, ma appena bastava alla difesa

a) FARA, *de Rebus Sardois*, Lib. II (pag. 263); ÇURITA, VI, XLV (T. I, 49, 4, 29-41). Il Re Don Pietro nella sua *Crónica* (I, 19) fa menzione di un solo assalto.

§ 48. 1) *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 16; ÇURITA, VI, XLV (T. II, 49, 2, 19-38).

di quel forte ed importante luogo; ogni speranza riposta nella lontana Pisa, che per quanto, ben conoscendo come la perdita della Sardigna sarebbe per lei ultimo e fatale colpo dal quale più non le verrebbe dato riaversi, facesse ogni sforzo per armare navi ed assoldare genti [1], tuttavia per difetto di denaro, e per le molte perdite sofferte e d'uomini e di legni da guerra, e sopratutto pei numerosi fuorusciti e per le intestine discordie, ed inoltre per l'impedimento delle galere genovesi e catalane che scorrevano quei mari, e rendevano pericoloso ed incerto il tragitto da Pisa in Sardigna, aveva a lottare contro tante difficoltà, che mal poteva il soccorso essere o pronto, o proporzionato al bisogno: non ostante tali e tante difficoltà, il valore degli assediati, e la loro costanza in tolerare ogni estrema necessità, uniti all'intemperie dell'aere, della quale dovevano sentire maggiormente i danni gli assedianti non avvezzi al clima, e in quella più calda e nociva stagione accampati per la maggior parte in luoghi meno sani, dove rare erano le abitazioni che loro potessero servir di riparo, resero questo assedio assai lungo, e che recò agli aggressori maggior perdita di gente, che non poi la conquista di Cagliari, e di quant'altro in Sardigna rimaneva ai Pisani.

50. L'assedio essendo cominciato in principio appunto dell'estate, non tardarono a farsi sentire gli effetti di quel clima infausto. Il campo degli assedianti fu in breve pieno di malattie; molte le morti, anche nei principali dell'esercito; il numero poi degl'infermi era sì grande, che, come racconta il

§ 49. [1] ÇURITA, VI, XLVIII (T. II, 52, 2, 33-41).

Re Don Pietro, figliuolo e successore di Don Alfonso, mancavano sani per fare la guardia o stare di scolta, nè v'era chi sodisfacesse all'officio di sepelire i morti. Cadde ammalata anche l'Infanta Teresa, ed ogni giorno era assalita dalla febre; morirono tutte fuorchè una le donzelle che aveva condotto seco di Terraferma, e fu d'uopo prendesse al suo servizio donzelle sarde o d'altri paesi. Il 21 settembre cadeva ammalato anche l'Infante; il quale, ciò non ostante, non solo continuava l'assedio, ma era intento a preparare castelli di legno e machine e ponti per combattere la terra; sebbene quella febre non abbia tralasciato ad intervalli di assalirlo finchè non fu partito di Sardigna. Nel resto dell'esercito le malattie e le morti continuarono non solo durante tutto l'estate e l'autunno, ma anche nell'inverno, che fu, come di frequente in quelle parti, oltremodo freddo e piovoso [1].

51. Nè fra tanti mali cessarono dall'impresa; tanto più che ben sapevano, come anche gli assediati avevano a lottare contro eguali o maggiori difficoltà. Abbiamo veduto, come già prima che cominciasse l'assedio mancava al tutto il denaro per dare il soldo alla gente d'arme. I capitani di guerra supplirono imponendo prestiti forzosi, o, come allora si dicevano, *prestanze*, ai più ricchi fra gli abitanti, da essere poi sodisfatti dal Commune Pisano o in Cagliari o in Pisa, unitamente al frutto o interesse, che da una di queste prestanze vediamo essere stato del venti per cento [1]. Rimane memoria di una di

§ 50. 1) *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 22; Çurita, VI, xlv (T. II, 50, 2, 16-5); xlviii (52, 3, 32-41; 53, 3, 5-13).

§ 51. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxix, 14-17.

tali prestanze già prima del principio dell'assedio, nel mese di marzo, imposta in lire cinquemila di acquilini minuti a ducento borghesi di Villa di Chiesa [2]; di un'altra simile, di lire trecento e più, a venticinque borghesi di Villa, nel mese di maggio [3]; e finalmente di una terza, di lire mille, imposta durante l'assedio, li 17 settembre, destinata a comperare grani pei bisogni di Villa, e che doveva restituirsi, unitamente ai frutti, col ricavo della vendita di detti grani; ma essendo il prezzo stato impiegato invece nel soldo delle masnade, fu stabilito poi, che i prestanti lo riavessero dal Commune di Pisa, o in Pisa stessa o in Castello di Castro, a loro scelta [4]. Troviamo anche, essersi poscia in Pisa pagato ai capitani della gente d'arme che erano alla difesa di Villa di Chiesa quanto rimaneva loro dovuto di soldo per essi e pei loro soldati durante l'assedio [5].

52. Ma sopratutto soffrivano gli assediati per mancanza di viveri. Anche ne' tempi tranquilli i grani del territorio di Villa di Chiesa e delle Ville circonvicine e da essa dipendenti non bastavano di gran lunga ai bisogni degli abitanti; ed ora per soprapiù l'assedio essendo cominciato poco prima del tempo della messe, non solo per difetto di denaro non s'era potuto farne incetta per conto del Commune di Pisa pei bisogni della gente d'arme, ma anche i privati non avevano potuto farne la consueta provista. Abbiamo visto, come per mezzo di una pre-

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XVII, 1-34.
3) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XVII, 35-70.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXIX.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXVII, 5-30.

stanza imposta ai borghesi di Villa si fosse in settembre comperato grano, che forse potè introdursi in Villa grazie alla meno severa custodia, che a cagione delle malattie si faceva dagli assedianti. Ma ciò era troppo al disotto del bisogno, ed, esauste tutte le antiche e nuove proviste di viveri, bentosto agli altri mali dell'assedio si aggiunse più grave la fame. Si ammazzarono e si mangiarono i cavalli; e rimane memoria di cavalli della gente d'arme stati uccisi a tale uso, dei quali più tardi dal Commune di Pisa fu pagato il prezzo [1]. Si diede quindi la gente a cibarsi anche di animali morti di male, e cavalli ed asini, e cani e gatti e topi, ed erbe, ed ogni cibo più schifoso; la fame e le malattie e gli stenti tutti della guerra toleravano con mirabile costanza, attendendo il soccorso [2]. E fra tanti mali non solo si difendevano dagli assalti (in uno dei quali fu ucciso con un dardo lanciato da una balestra il Castellano di Amposta, giunto durante l'assedio con un supplemento di genti fresche da piedi e da cavallo mandate dal re, e che era giudicato per valore e per consiglio uno dei migliori dell'esercito Catalano), ma inoltre distruggevano spesso le opere degli assedianti, e li stancavano con frequenti sortite ed assalti [3].

53. Mentre per tal modo si difendevano gli assediati in Villa di Chiesa, nuove difficoltà, oltre il coraggio e la costanza degli inimici e l'inclemenza

§ 52. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXVII, 31-41.

[2]) *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 23; ÇURITA, VI, XLVIII (T. II, 53, 4, 36-42).

[3]) *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 25; ÇURITA, VI, XLVIII (T. II, 52, 3, 38-43; 53, 1, 41-9).

del clima, si aggiungevano a rendere oltremodo grave e pericolosa la condizione degli assedianti. Il Giudice d'Arborea, oltre l'ajuto dato ad Alfonso d'uomini e di vettovaglia e restando anche durante l'assedio e fino alla caduta di Villa di Chiesa egli medesimo in campo, aveva promesso contribuire alle spese della guerra colla grave somma di ottantamila fiorini di Firenze, e pagatone una parte, aveva dato in pegno del rimanente agli Aragonesi, che vi mandarono loro alcaldi, i castelli di Goceano, di Monteacuto e di Bosa, che, essendo in suo potere al tempo della discesa di Alfonso, si trovavano compresi nella concessione fattagli in feudo di quanto possedeva a quel tempo in Sardigna. Ma Barnaba Doria, che con una buona schiera di gente a piedi ed a cavallo era pure nell'esercito dell'Infante, diceva, essere Goceano e Monteacuto cosa sua, espressamente concessigli già prima da Re Giacomo; nè perciò potersi dire compresi nella infeudazione fatta al Giudice d'Arborea di quanto possedeva, senza che quei due luoghi fossero espressamente nominati. E già minacciava nascerne fra Ugone e il Doria grave dissenso, che avrebbe al tutto mandata a rovina l'impresa; ma Alfonso acquetò il Doria, promettendogli, che farebbe col re in modo, che o gli si rendesse ragione, o gli fossero dati in compenso altri luoghi nell'isola [1]. Nè meno grave pericolo nasceva d'altra parte. Abbiamo veduto, come Sassari si era data agli Aragonesi nei primi tempi dell'assedio di Villa di Chiesa [§ 46]. Riesciva tale acquisto oltre

§ 53. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXI, 9-17; ÇURITA, VI, XLVIII (T. II, 52, 4, 5-53, 1, 2).

modo utile ed opportuno ad Alfonso; poichè da Sassari poteva signoreggiare tutto il Capo settentrionale, ed inoltre far fronte ai Pisani che tenevano Terranova, luogo in faccia a Pisa e dove facilmente potevano mandare armati a difesa: onde tosto Alfonso aveva spedito a Sassari un Capitano a prenderne possesso. Ma Genova si opponeva presso Alfonso, dicendo che Sassari a lei apparteneva, ed era perciò in diritto di mandarvi un Governatore di sua nazione; e chiedeva che le cose si restituissero nel pristino stato, minacciando di guerra l'Infante se non acconsentisse. Ma questi nè voleva rendere quel luogo, nè impigliarsi in nuova guerra con un nemico potente e vicino; e perciò accolse cortesemente gl'inviati Genovesi e diè loro buone parole; e questi, non volendo sturbare d'altronde l'impresa colla quale si abbatteva la potenza del Commune di Pisa, antico rivale, si mostrarono paghi di quelle vane speranze [a].

54. I Pisani intanto armavano, sforzandosi di portare al più presto in Sardigna un soccorso proporzionato al pericolo; e speravano poter avere il di sopra del nemico estenuato dalle malattie, e dagli altri danni del lungo assedio. Ma le cose, non ostante ogni presa deliberazione, procedevano al consueto con soverchia lentezza; sì che in fine di dicembre una parte sola dell'armata era in pronto. Con questa, composta di venticinque buone galere e bene armate, il dì 20 dicembre deposero a Terranova trecento uomini d'arme Tedeschi, e ducento balestrieri. Poscia le galere col restante delle genti, girata la Sardigna, si recarono alle Cannelle, dove era an-

a) ÇURITA, VI, XLVIII (T. II, 52, 2, 16-33).

corata una parte dell'armata aragonese; presero alcune galere nemiche, e diedero alle fiamme tutte le munizioni che aveva in quel luogo l'Infante [1]. Questo danno, e l'annunzio che d'ogni parte Alfonso riceveva, che i Pisani erano prossimi a giungere con maggiori forze, lo indussero a cercare di avere Villa di Chiesa a qualsiasi patto anche larghissimo; poichè era evidente, che se approdassero nell'isola nuove genti dei Pisani, gli sarebbe necessario abbandonare l'assedio, e radunare tutto lo sforzo a tentare la sorte delle armi sotto Cagliari [2]. Ed alla resa inclinavasi anche in Villa di Chiesa, dove i viveri difettavano in modo, che oramai appariva, non potersi a verun costo protrarre a lungo la difesa.

55. Fu perciò il dì 14 gennajo 1324 convenuto tra l'Infante Alfonso per una parte, e il presidio e gli abitanti di Villa di Chiesa per l'altra, che se fra un mese non ricevessero valido soccorso, aprirebbero le porte agli assedianti, e giurerebbero vassallaggio ad Aragona; ed Alfonso a nome del padre li riceverebbe in sudditanza, conservando loro le antiche franchigie, e la forma d'interno reggimento. Il contratto, che ne fu stipulato in forma solenne per mano di Bonanato di Pietro, regio notajo [1], perì con tutte le altre carte antiche di Villa di Chiesa nell'incendio del 1353; ma ne sono note le principali condizioni, menzionate in parecchi atti posteriori: che l'Infante a nome del Re approvasse e confermasse

§ 54. [1]) *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 22; Çurita, VI, xlviii (T. II, 53, 1, 18-41).
[2]) Çurita, VI, xlviii (T. II, 52, 1, 39-2, 10; 2, 33-41).

§ 55. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, lvii, 11-31; Çurita, VI, xlviii (T. II, 53, 3, 14-26).

gli usi, i privilegi e le immunità di Villa di Chiesa delle quali godeva al tempo dei Pisani; che le fosse conservato il diritto di eleggere i proprii officiali e di amministrare le proprie sostanze, deputandosi dal Re, come prima da Pisa, un Capitano o Rettore che tenesse quel luogo pel Re e vi amministrasse la giustizia; che continuasse a governarsi col suo Breve, il quale tuttavia dovesse correggersi da quattro brevajuoli da eleggersi secondo le forme prescritte dal Breve medesimo; che non se le imponessero tributi nè carichi maggiori di quelli, ai quali sottostavano ab antico; e che nè Villa di Chiesa nè il suo territorio potessero mai essere dati in feudo nè disgiunti dalla dipendenza diretta della corona.

56. Partì finalmente l'armata di Pisa, comandata da Manfredo figliuolo del conte Raniero di Donoratico; e forse sarebbe giunta in tempo, se, come d'altronde era da prevedersi in quella stagione, non fosse stata trattenuta per via da mare contrario. Diretta a Terranova, dovette ricoverarsi dapprima all'isola d'Elba [1]; ed intanto Villa di Chiesa, dopo avere inutilmente tentato di mandar fuori le bocche inutili, che dagli assedianti vennero respinte, infine, consunti interamente i viveri, dovette arrendersi al nemico il martedì 7 febrajo, sette giorni prima del termine convenuto; al presidio fu fatta facoltà di unirsi alle altre schiere di Pisa, colle armi e colle cose loro, in Castello di Castro [2]. Entrati in Villa di Chiesa gli assedianti, dovettero tosto provederla di vittuaglia; che più non v'era vitto di sorta nep-

§ 56. [1]) ÇURITA, VI, XLIX; VILLANI, *Crónica*, IX, CCXXXVII.

[2]) *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 24; ÇURITA, VI, XLVIII (T. II, 4, 18-31); *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXI.

pure per un giorno. Gli stessi storici Aragonesi con debita lode fanno testimonianza della costanza e del valore dimostrati dagli abitanti e dal presidio durante quell'assedio, che durò otto mesi e nove giorni; e nel quale costanza pari a quella degli assediati mostrarono gli assedianti: essendo perita di ferro o di malattia più della metà dell'esercito aragonese, fra i quali molti dei principali; e quasi tutti gli altri avendo continuato a combattere e ad adempiere gli altri officii della milizia tra i dolori delle malattie, e la debolezza e le ricadute delle convalescenze [3].

57. Sei dì si trattenne Alfonso in Villa di Chiesa a riposarvi l'esercito, e ordinarvi le cose in modo, che il luogo si mantenesse sicuro e tranquillo mentr'egli marciava contro Castello di Castro a stringerne maggiormente l'assedio coll'esercito che aveva, e col supplemento che il re gli mandava di Aragona. Per assicurarsi il tranquillo possesso di Villa di Chiesa diede opera a rendersi bene affetta la popolazione con varii privilegi oltre quanto era stato convenuto nei patti della resa; e poscia, lasciatovi un presidio di ducento cavalli, ed alcun tempo anche la moglie Infantessa Teresa, li 13 febrajo partì per Siliqua, dove si trattenne otto giorni ad ordinarvi l'esercito [1]. Per via, il dì stesso che partì da Villa di Chiesa, scrisse da Domusnovas ad Ugone Giudice d'Arborea (il quale in quei giorni appunto aveva fatto ritorno ad Aristano), chiedendogli istan-

3) *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 22, 24; Çurita, VI, xlviii (T. II, 53, 4, 31-18).

§ 57. 1) *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 26; Çurita, VI, xlix (T. II, 54, 3, 25-28); *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxii.

temente gli trasmettesse denari per la paga dei soldati che ricusavano più oltre di attendere, e desse opera a fornire senza indugio di viveri Villa di Chiesa, che interamente ne mancava [2].

58. È estraneo all'argomento di queste notizie storiche su Villa di Chiesa l'esporre il resto della guerra, e come dopo nuove vittorie ed una prima pace coi Pisani l'Infante Alfonso colla moglie ripartisse per Catalogna; e indi a poco si accendesse nuova guerra, seguìta da una seconda pace, per la quale ai Pisani in Sardigna restarono soltanto le curatorie della Tregenda e di Ghippi, con dipendenza feudale dal Re d'Aragona. E nella prima e nella seconda pace fu conservata la curatoria di Sulcis ai discendenti del conte Gherardo di Donoratico. Il ramo dei Donoratico, che era signore di quella sesta parte del Regno Cagliaritano, apparteneva al partito allora dominante in Pisa [§ 30] [1]; e l'esercito pisano era capitanato da uno di essi, Manfredo di Donoratico, che era cugino germano del re Giacomo, il quale aveva per madre una zia dello stesso Manfredo [2], e valentemente aveva combattuto a Lucocisterna presso Cagliari contro gli Aragonesi che marciavano su quella città, e poco dopo moriva delle ferite riportate in quella battaglia. Per altra parte l'Infante desiderava in quei principii di ancora malferma e combattuta dominazione non ren-

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV.

§ 58. [1] *Breve del Popolo e delle Compagne; Capitoli aggiunti in febrajo* 1323, cap. CXLVIIII e CLII *(Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. II, pag. 625 e 627).

[2] ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIX (T. I, 43, 3, 40-4, 14); cap. LIII (59, 3, 12-17).

dersi nemici quei potenti signori; tanto più che la loro causa era caldamente difesa da Barnaba Doria, potentissimo esso pure in Sardigna, e che, come notammo [§ 53], in persona e colle sue genti aveva ajutato l'esercito aragonese nell'assedio di Villa di Chiesa [3]. Quindi l'Infante Alfonso, dopo la prima pace coi Pisani, con Carta dei 30 giugno 1324 confermava in feudo a Rainero e Bonifacio conti di Donoratico e ai loro discendenti quanto essi e i loro antenati avevano posseduto nel Giudicato Cagliaritano al tempo della dominazione pisana; prestando essi omaggio al Re d'Aragona, e pagandogli pel feudo il censo annuo di mille fiorini d'oro di Firenze [4]. Ma il castello di Giojosa Guardia, stato promesso, non fu loro mai consegnato; ed essendosi poi ricominciata nuova guerra tra gli Aragonesi e i Pisani, nel nuovo trattato di pace il re promise nuovamente ai Conti la restituzione dei loro beni, restituzione che ebbe luogo difatti per Carta del re Giacomo dei 18 dicembre dell'anno 1326. Ma da questa seconda concessione furono escluse le argentiere e le altre miniere, che già si tenevano dal commune di Pisa, e sulle quali i signori di Donoratico avevano parte. Dovettero inoltre rinunziare al castello di Giojosa Guardia, e alle Ville Massargia e di Gonnesa, che restarono al re; ed in compenso fu ridotto a soli cento fiorini il censo, che in quella prima concessione era di mille fiorini [5].

3) ÇURITA, Lib. VI, cap. LV (T. II, 61, 2, 4-39); cap. LVI (62, 2, 37-5).

4) *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XXXIV (T. I, pag. 682, col. 1, 1-22); ÇURITA, VI, L (T. II, 60, 1, 34-37).

5) *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XXXIV; ÇURITA, VI, LX (T. II, 65, 2, 17-32).

59. Nè tardarono non meno i signori che i popoli di Sardigna ad avvedersi, quanto pel passaggio alla dominazione aragonese fosse sotto ogni aspetto peggiorata la loro condizione; onde tosto in varie parti dell'isola nacquero tumulti e ribellioni, che, ben può dirsi, più non ebbero posa durante tutto il resto del secolo. Insorse dapprima Sassari, alla quale non si attennero i patti della dedizione; indi, ajutati dai Genovesi, i Doria, ai quali non si davano i compensi promessi da Alfonso [§ 51]; indi i Malaspina, e quasi tutti gli altri signori che avevano invitato od accettato i nuovi dominatori, e sui quali tutti dagli officiali Aragonesi si pretendeva esercitare un'autorità assai maggiore, che non avessero fatto dapprima i Communi di Genova e di Pisa. Soli, oltre il Giudice d'Arborea, si mantennero fedeli ad Aragona i Conti di Donoratico [1], e furono perciò conservati nel tranquillo possesso del loro feudo fin dopo la sollevazione, della quale parleremo fra breve, di Villa di Chiesa e di gran parte dell'isola contro gli Aragonesi. Anzi, pel solito alternare delle fazioni nelle città italiche, essendo l'anno 1348 quei Conti stati cacciati di Pisa perchè accusati di voler tiranneggiare e farsi signori, ed avendo il commune di Pisa domandato al Re d'Aragona che li spogliasse dei loro feudi in Sardigna, questi non solo non acconsentiva, ma essendo morto senza prole uno di quei signori, Bernabò di Donoratico, ne concesse la parte al consorte di Bernabò il conte Gherardo [2].

60. Dove specialmente trattiamo dell'industria

§ 59. [1]) ÇURITA, Lib. VIII, cap. XXVIII (T. II, 222, 4, 17-10).
[2]) ÇURITA, Lib. VII, cap. X; XIII; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XXXVIII.

delle argentiere in Villa di Chiesa, esponiamo (§ 251-256), come per le mutate istituzioni, e per la concessione delle ville circostanti in feudo a signori Catalani e Aragonesi, andasse rapidamente in decadenza quell'industria, e con essa la prosperità e la ricchezza di Villa di Chiesa. Abbiamo pure riferito (§ 19), come fino dalla fondazione di Villa di Chiesa vi fosse stabilito, che nessuno potesse esservi forzato al pagamento per debiti altrove contratti, e come questo fosse uno dei motivi principali della crescente sua popolazione. Ora avvenne, che dopo la prima pace con Pisa, e l'Infante Alfonso essendo ripartito già da un anno per Catalogna, alcuni sì Pisani che Cagliaritani avendo crediti in Villa di Chiesa, e per esigerli essendovisi recati con un precetto dell'Infante Alfonso, i debitori, sì Sardi che Catalani, levarono la popolazione a rumore, e percorsero la Villa rubando, ferendo ed uccidendo i Pisani [1]. Crediamo che questo fatto appunto abbia dato occasione all'abolizione di quel privilegio fatta da Alfonso (§ 253), quantunque poco prima avesse approvato il Breve di Villa di Chiesa [2], dove siffatto diritto di asilo pei debitori era espressamente sanzionato [3]. Del resto già in quei tempi, nei quali è da supporre fosse per mostrarsi più mite la nuova dominazione, troviamo autentica memoria di vessazioni e di violenze pressochè incredibili contro gli abitanti: i Consiglieri che si mostrassero restii a secondare le volontà degli officiali regii, chiusi nel

§ 60. [1] Çurita, Lib. VI, cap. LX (T. II, 65, 1, 34-5).
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI.
[3] *Br.* 88b 36-89a 12.

palazzo di Villa e tenutivi privi di cibo [4]; gli abitanti chiamati sotto varii pretesti in Cagliari, e quivi tenuti per più dì a proprie spese, lontani dalle cose loro e dalle famiglie [5]. Nei patti tra i borghesi di Villa di Chiesa e l'Infante Alfonso era stato convenuto, che i salarii dei regii officiali ed altre spese vi si dovessero pagare coi proventi che da essa Villa ritraeva la Corte Regia; ma i Camerlinghi disperdevano o trasmettevano in Catalogna quanto ritraevano, e lasciavano a carico degli abitanti le spese che avrebbero dovuto pagarsi con quei proventi. Re Pietro, che l'anno 1336 successe ad Alfonso, ordinò che, come giustizia voleva, si osservassero i patti convenuti col padre [6]; ma appena può dubitarsi, che quella medesima ingordigia catalana, per cui si violarono le condizioni della resa, non permise che si tenesse conto della Carta di Re Pietro.

61. Un altro decreto dello stesso re a richiesta dell'università di Villa di Chiesa proibì ai notari, agli scrivani della Corte o delle fosse, e ai Maestri del Monte, di esigere salarii maggiori di quelli prescritti dal Breve [1]. Ordinava parimente, che sui proventi che la Corte Regia ritraeva dalle argentiere od altrimente, sempre dovessero tenersi in serbo non solo mille lire di alfonsini minuti, affinchè senza indugio si potesse pagare ai guelchi il prezzo dell'argento, ma inoltre, come sembra essere stata antica consuetudine, altre lire mille per comperare grano ed orzo da riporsi pei bisogni di Villa, e vendersi per

4) *Br.* 20ᵇ 19-21ᵃ 12.
5) *Br.* 146ᵇ 8-29.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LVI.
§ 61. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIX.

cura dei Consiglieri, tenendo tuttavia col prezzo ritrattone la Corte Regia indenne della somma in tale uso impiegata [2]. Prescrisse inoltre, che agli abitanti di Villa di Chiesa fosse fatta facoltà di estrarre per loro uso da Cagliari vino, avellane, fichi, uve passe, e altri simili comestibili, senza pagare dogana all'escita da Cagliari, ma pagando il dazio consueto all'entrata in Villa di Chiesa [3]; dal che appare che sotto gli Aragonesi prima della concessione di questo privilegio tali oggetti entravano in Villa di Chiesa gravati di triplo dazio: l'uno pagato all'entrata in Cagliari, l'altro all'escita di detta città, e il terzo all'entrata in Villa; e due di questi vennero conservati. Del resto, quanto poscia avvenne, e la grave e pronta decadenza di quel luogo tosto dopo l'occupazione aragonese, decadenza confessata da Re Pietro già dieci soli anni dopo la conquista [4], sono certo argomento, che non cessarono le estorsioni e il mal governo, e non si posero in esecuzione i varii provedimenti di Re Pietro pel migliore stato di Villa di Chiesa. E ne abbiamo una riprova in uno di questi decreti medesimi, col quale si prescrive, non già che non debbano aver vigore i precetti Regii che fossero contrarii ai diritti, privilegi ed immunità di Villa di Chiesa, ma soltanto che avesse a sospendersene l'esecuzione finchè non fossero dal Re confermati con un secondo decreto [5].

62. Che se tale era lo stato dei luoghi posti sotto

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LX.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LVIII.
4) « Per millorar lo loch de Vila de Sglesies, qui es posat en « gran necessitat e menyscabament ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVII, 49-51.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXI.

la dipendenza diretta della Corona, e che perciò non andavano soggetti agli arbitrii dei feudatarii, e continuavano a possedere non in solo uso ma in piena proprietà le terre e cose loro: al tutto intolerabile era la condizione in che la conquista aveva gettato il resto dell'isola sottoposto alla dominazione aragonese, e diviso frà i Catalani e gli Aragonesi che avevano seguìto l'Infante Alfonso nella conquista. I feudatarii si erano fatti signori delle cose e delle persone; le stesse terre che gli abitanti coltivavano, più non le possedevano in proprietà, ma soltanto in uso od *ademprivio,* mediante un canone al feudatario, il quale era bensì tenuto a distribuire per tal modo a' suoi vassalli la quantità di terra che fosse necessaria pel loro mantenimento, ma poteva a piacimento disporre del rimanente, e delle terre medesime che già avesse distribuite, purchè altre ne desse in quella vece in proporzione dei bisogni della popolazione. Tutti erano oppressi con angarie e servizii personali, e con estorsioni di ogni genere; nè vi era scampo o riparo dalla loro tirannia, poichè nel feudatario era adunata tutta la giurisdizione sì civile che criminale; e a chi si trasferisse altrove in cerca di libertà o di lavoro, si confiscavano i beni [1].

63. Nella pressochè generale sollevazione dei Doria e degli altri antichi feudatarii, ajutati anche dai Genovesi, si dovette alla potenza e alla fedeltà di Ugone verso Aragona, se questa non fu poco dopo la conquista nuovamente espulsa di Sardigna. Ugone fino alla morte non solo ricusò costante-

§ 62. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI.

mente di collegarsi coi nemici della nuova signoria, ma continuò anzi ad ajutarla d'uomini e di denaro [1]. Anche Pietro III, succeduto al padre l'anno 1336, si mantenne costantemente fedele agli Aragonesi [2]. A Pietro successe l'anno 1346 il fratello Mariano IV, stato coll'altro suo fratello minore Giovanni educato alla Corte di Aragona. Egli pure nei primi anni del suo governo si mantenne fedele al re, resistendo agli eccitamenti che gli venivano d'ogni parte dalle oppresse popolazioni [3]. Nacquero poscia dissensioni tra Mariano e il governo Aragonese per cagione di Bosa e di altri luoghi del Giudicato, i quali il suo fratello Giovanni, che li aveva avuti in feudo dal padre Ugone, trattava di cedere agli Aragonesi in cambio di altre terre da concederglisi in Catalogna. Saputolo Mariano, a' cui stati il passaggio di un luogo sì importante in mano degli Aragonesi sarebbe stato di grave danno e pericolo, troncò le pratiche imprigionando il fratello, nè rilasciandolo, per quante istanze ed ingiunzioni glie ne venissero fatte per parte dei Governatori dell' Isola [4]; ma non potè impedire che Terranova, posseduta parimente da Don Giovanni, non fosse dalla moglie Donna Sibilia di Moncada, Catalana, consegnata agli Aragonesi, cui dapprima apparteneva, e dai

§ 63. 1) Çurita, VI, lxix (T. II, 71, 4, 12-23).

2) Çurita, VII, xxxi (T. II, 118, 4, 39-41).

3) *Crónica del Rey* Don Pedro, IV, 9, verso il fine; Çurita, VII, xlv (T. II, 135, 3, 19-1); VIII, xxviii (222, 2, 42-3); Vesme, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, *Not.* lxvi e lxviii.

4) *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 3; Çurita, VIII, l (T. II, 250, 3, 13-251, 1, 23); Vesme, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, *Not.* lxvi, lxvii, lxviii.

quali Don Giovanni l'aveva ricevuta in feudo in ricompensa dell'utile opera da lui costantemente prestata ad Aragona [5]. Ed in generale sembra che assiduamente e con ogni arte gli Aragonesi, come fino a quel tempo avevano cercato estendersi a danno dei minori vassalli stranieri, i Doria, i Malaspina, e altri, così allora cercassero di menomare gli stati e accrescere la soggezione del Giudice d'Arborea, stato fino a quel tempo loro alleato più che vassallo. Colla battaglia navale d'Alghero perduta dai Genovesi alleati dei Doria contro le forze unite degli Aragonesi e dei Veneziani era caduta la forza dei Doria, nè più si trovavano in grado di resistere alle armi dei regii. Crescendo tuttavia il sospetto di prossima guerra col Giudice d'Arborea, Re Pietro riammetteva in grazia i Malaspina e li confermava nei loro feudi; ed in giugno dell'anno 1352 scriveva al Governatore Generale nell'Isola, che, non essendo appieno composte le cose coi Genovesi, non rompesse guerra ai Doria; e al Capitano e ai Camerlinghi di Villa di Chiesa scriveva, provedessero affinchè colle entrate regie di detta Villa si mandassero ajuti per la guerra [6].

64. Appare da ciò, che non era a quel tempo incominciata per anco la guerra tra gli Aragonesi e il Giudice Mariano; ma essa scoppiò già nel corso dell'anno medesimo. Ne fu prossima occasione Don Raimondo di Cabrera, Capitano di guerra Aragonese, il quale chiamò al suo cospetto Mariano, quale vassallo regio, a rendervi ragione di non aver

5) Çurita, VIII, l (T. II, 250, 4, 37-45); *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, cii.

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, lxiv.

obedito all'ordine intimatogli di rilasciare di prigione il fratello Giovanni. Mariano, per mezzo della moglie, stretta parente del Cabrera, avendo tentato invano d'indurlo a più miti consigli, divenne da quel dì tanto costante e formidabile inimico degli Aragonesi, quanto egli e i suoi antecessori ne erano stati utili e fedeli alleati [1].

65. A quel grido di guerra insorse contro l'oppressione Aragonese gran parte della Sardigna, la quale riguardava quali rappresentanti e ristoratori naturali della perduta sua indipendenza i Giudici d'Arborea, divenuti bensì vassalli d'Aragona come ed essi e gli altri Giudici erano stati più volte di Genova o di Pisa, ma che erano unico avanzo oramai dell'antica loro forma di governo nazionale. Non è qui nostro officio descrivere i fatti e le vicende di questa breve guerra, ma soltanto di esporne la parte che riguarda Villa di Chiesa. Fu questa fra le prime ad insorgere; e Mariano, occupatala senza colpo di spada, cinse d'assedio il castello di Salvaterra, che, difeso dai Catalani, e da quelli fra gli abitanti di Villa di Chiesa che seguivano le parti del Re, oppose valida resistenza [1]. Essendosi poscia Mariano, tratto dai bisogni della guerra, portato nelle parti settentrionali dell'isola, e l'esercito che aveva lasciato nelle parti meridionali, e che si era spinto fin sotto Cagliari, essendo stato battuto presso la villa di Quarto [2], i regii vincitori mossero per

§ 64. [1] *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 3; Çurita, VIII, l; liii; Vesme, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, *Not.* lxvi, § 4, 5.

§ 65. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, cv, 24-40.

[2] Çurita, VIII, liii (T. II, 254, 2, 33-3, 38); *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 3.

riconquistare Villa di Chiesa; il che doveva riescire tanto più agevole, in quanto il Castello resisteva tuttora agli assedianti. All'appressarsi dei regii, vedendo non potere tener fronte alla tempesta gli abitanti di Villa di Chiesa l'abandonarono [3]; e i popoli delle ville delle curatorie di Sulcis e di Sigerro, già ivi accorsi contro gli Aragonesi, nel lasciarla vi misero fuoco, onde quasi tutte le case ne furono consunte; e distrussero inoltre la maggior parte delle torri e delle mura [4].

66. Avvenne questa rovina nel corso dell'anno 1353; nel gennajo dell'anno seguente Villa di Chiesa era già nuovamente in mano degli Aragonesi, e re Pietro, che allora appunto, rifiutate le larghissime proposte di pace fattegli da Mariano, stava per venire con forti schiere in Sardigna [1], faceva publicare in Cagliari, in Villa di Chiesa, in Villamassargia, in Domus Novas e in Connesa un bando, col quale si ordinava: « che tutti coloro, i quali durante la » ribellione o al tempo dell'incendio di Villa di » Chiesa si fossero trasferiti altrove, avessero a ri- » tornare colle famiglie e cose loro all'antico do- » micilio fra venti giorni dal primo di febrajo, sotto » pena della perdita e confisca de' loro beni » [2]. Nel corso dell'anno difatti cominciò a ripopolarsi; contribuendo senza dubio a far rinascere fiducia la pace che intanto erasi stretta tra il Re e Mariano: colla quale dal re si acquistava Alghero, luogo per

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 7-19.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 19-22; 87-93.
§ 66. 1) *Crónica del Rey* DON PEDRO, V, 4; ÇURITA, VIII, LIIII (T. II, 256, 3, 44-4, 27).
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 52-67.

lui opportunissimo per la facilità degli approdi di Catalogna, e che prima era dei Doria; ed il Giudice aggiungeva a' suoi dominii quasi tutte le terre e castella della Gallura [3]. Conchiusa la pace, il re li 6 gennajo 1355 entrava in Cagliari [4], dove adunava ad assemblea i prelati e i feudatarii dell'isola. Vi fu invitato anche il giudice Mariano, che vi mandò bensì la moglie ed il figliuolo, ma, temendo per la sua persona, ricusò costantemente egli stesso d'andarvi. I regii ne tolsero pretesto di nuova lotta; per la quale, in un secondo trattato conchiuso il dì 11 luglio, il Giudice restituiva la maggior parte dei luoghi lasciatigli nella prima pace [5].

67. In questo parlamento tenuto dal Re in Cagliari furono anche spogliati de' loro feudi e possessioni in Sardigna i conti di Donoratico. Il conte Gherardo, che a quel tempo sembra fosse il solo possessore di quanto a quella famiglia rimaneva del vasto territorio pel quale già si appellavano Signori della terza parte del Regno di Cagliari, aveva seguito le parti degli Aragonesi contro il Giudice; ma essendo dai Sardi stato fatto prigioniero presso Decimo, rilasciato libero dopo conchiusa la prima pace in gennajo, indi a poco morì; e dopo morte accusato di essersi lasciato prendere a bello studio prigione mentre si asseriva che avrebbe potuto salvarsi colla fuga, venne dal Re sedente in trono in parlamento solenne, senza che alcuno fosse udito a difesa, di-

3) Çurita, VIII, lvii; lviii; lix.

4) Çurita, VIII, lvii (T. II, 262, 2, 32-42); *Crónica del Rey Don Pedro*, V, 5.

5) Çurita, VIII, lix; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, ciii.

chiarato traditore, spogliato del feudo, e confiscatine i beni [1].

68. Nel medesimo parlamento il re Pietro, il dì 1° febbrajo, emanò tre Carte Reali relative a Villa di Chiesa. La prima contiene varii provvedimenti deliberati in quell'assemblea [1] pel ristabilimento delle mura e delle torri, per la ricostruzione delle case, e per la ripopolazione di Villa di Chiesa; come pure intorno all'indennità da darsi a coloro, che avevano sofferto per essersi mantenuti fedeli agli Aragonesi contro il Giudice d'Arborea. Dice dapprima il re, che, essendo l'umana natura inclinata a mal fare, e la ribellione degli Ecclesiensi potendo ascriversi più a leggerezza e demenza che non a deliberato mal volere; e per altra parte considerando, che non sempre colla spada, ma spesso colla virtù e col perdono si vincono gl'inimici: concedeva ai ribelli intero perdono, e rendeva loro i beni confiscati. Affinchè poi a Villa di Chiesa, ora deserta, non solo facessero ritorno gli antichi abitatori, ma di altri nuovi si popolasse, si rifacessero le mura e le torri distrutte, e prendesse incremento la detta Villa, i proventi della quale Re Alfonso in suo testamento aveva destinato a suffragio della sua anima: intendeva concedere a Villa di Chiesa parecchie grazie ed immunità; e perciò, in forza della sua regia autorità, e anche come esecutore testamentario del suo padre Alfonso, stabiliva quanto segue [2]. Dapprima,

§ 67. [1]) ÇURITA, VIII, LVII (T. II, 261, 4, 10-14), LVIII (262, 3, 8-4, 21; 263, 2, 13-19).

§ 68. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 47-48.

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 23-51.

doversi confermare il bando dell'anno precedente, col quale, sotto pena della confisca dei beni, si ordinava il pronto ritorno agli abitanti di Villa di Chiesa e delle ville circonvicine [3]. Poscia, allegando che per le gravi spese sopportate difettava di denaro per la riparazione delle mura e delle torri; e che le popolazioni del Sulcis e di Sigerro erano state la cagione principale della rovina di Villa di Chiesa, ed anzi esse medesime vi avevano dato opera con ogni sforzo: ordina, che alle popolazioni del Sulcis e di Villa di Chiesa medesima s'impongano nuovi dazii e nuovi pesi sia sui beni immobili, come sui mobili e semoventi (nè era questo per certo il miglior modo di trarvi nuovi abitanti); del prodotto dei quali dazii s'impiegassero due terze parti nella riparazione delle mura e delle torri, e l'altro terzo nelle indennità a coloro che avessero sofferto per la causa regia; i quali nuovi dazii avessero ad esigersi finchè non fossero rifatti per intero i danni, e compita la riparazione delle mura e delle torri [4]. Concesse inoltre alcuni privilegi ed immunità parziali o temporarie per la coltura delle argentiere (§ 257).

69. Notevole è poi il seguente capitolo, col quale, per liberare gli abitanti di Villa di Chiesa dai pesi e gravami onde solevano essere angariati dai signori delle ville vicine, si stabilisce che quando le ville di Baratoli (era posta dove sbocca nella valle il fiume di Canonica, che da indi in giù prendeva nome di *fiume di Baratoli*), Sibilisi, Musei, Corongiu, Bareca, Bangiargia, Sigulis, Antas e Gindili, che a Villa di

[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 52-71.
[4] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 72-124.

Chiesa vicine senz' altro intermezzo la chiudevano d'ogni intorno, o alcuna di esse, vacassero per morte dei feudatarii o altrimente, s'intendessero incontanente e in perpetuo poste sotto la dipendenza diretta della corona, e riunite e sottoposte alla giurisdizione della Capitania di Villa di Chiesa, nè mai più avessero ad infeudarsi; dichiarando anche nulle ed irrite le infeudazioni che se ne facessero in avvenire [1]. Ma questa prescrizione di re Pietro fu indi a poco violata già da lui medesimo, concedendo la villa di Bangiargia a Pietro Martiniç di Serassa, Catalano, capitano di Villa di Chiesa, a grave danno di questa, come vedremo fra breve [§ 80]; e anche per quasi tutte le altre fra le ville anzidette questo precetto del re Pietro e da lui e da' suoi successori fu più volte violato. Soltanto alcuni fra i territorii di dette ville, che indi a un secolo già erano tutte deserte di abitanti ed in rovina, furono più tardi uniti a Villa di Chiesa; altri riscattò essa poscia per denaro dai feudatarii; ma una gran parte del territorio ove furono le ville menzionate nella presente Carta Reale, continuò fino a tempi assai tardi, ed anche fino ai nostri giorni, ad appartenere ai feudatarii, facendosene nuove concessioni quando per qualsiasi motivo erano devolute alla Corte regia.

70. Stabiliva poscia re Pietro, che, forse in ragione della scemata popolazione, il numero dei Consiglieri di Villa di Chiesa si riducesse a soli cinque; ed inoltre, laddove fino a quel tempo la durata in officio era stata di mesi tre, secondo l'uso pisano

§ 69. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 166-195.

e la prescrizione del Breve [1], indi in poi avessero a durare in officio un anno, a cominciare dalla festa di Sant'Andrea (3o novembre); e ad ogni consigliere si desse, dei proventi dell'università di Villa, in ragione di libre venticinque d'alfonsini minuti all'anno. Per la prima volta questi Consiglieri e il loro scrivano verrebbero nominati dal re; indi in poi era conservata, secondo l'antico uso e privilegio, l'elezione ai borghesi di Villa. Appena entrati in officio, dovevano i Consiglieri prestare nelle mani del Capitano giuramento di fedeltà, e di avere soltanto di mira nell'amministrazione del loro officio il publico bene, senza riguardo ad odio od amore verso alcuno, o al proprio interesse [2]. Per la più pronta riparazione delle mura stabilì che, finchè fossero rifatte in tutte le parti dove si credesse opportuno per la difesa della terra, oltre il ricavo dei nuovi dazii imposti a tal fine s'impiegasse quanto in Villa di Chiesa stessa, ed in Villamassargia, in Domusnovas ed in Connesa si ritraesse dalle multe e condannagioni spettanti alla Corte regia; ma che compita la riparazione delle mura, la somma spesa dovesse rendersi alla Corte mediante il ricavo della continuazione dei dazii e pesi a ciò destinati [3].

71. Concedeva insieme a Villa di Chiesa un altro privilegio, ed ingiustissimo, e che se ad essa in quei principii poteva riuscire di qualche utilità, era la rovina totale di tutto il paese circostante, con grave danno poscia della popolazione medesima a favore della quale era stato concesso. Ordinava cioè re

§ 70. 1) *Br.* 30b 21-30.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 216-259.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, 260-284.

Pietro, che in nessuna villa delle curatorie di Sulcis e di Sigerro fosse lecito vendere nè all'ingrosso nè al minuto pannilini o pannilani, pelli, cera, miele, cacio o altra mercanzia, ma tutto dovesse trasportarsi e vendersi in Villa di Chiesa, sotto pena di confisca; con facoltà di ritenere le sole quantità necessarie all'uso locale, e di farne commercio soltanto fra di loro e al minuto. E similmente ogni anno dopo la messe dovevano portare in Villa di Chiesa tutto il grano raccolto, salvo la quantità necessaria pel loro vitto e per la semente, e ivi venderlo; con facoltà bensì, venduto il grano nuovo, di riesportare ciò che rimanesse di grano vecchio, pagando all'escita il consueto dazio alla Corte regia [1]. Siffatti ordinamenti, uniti all'oppressione dei feudatarii stranieri e dei loro procuratori, spiegano come avvenisse, che indi a meno di un secolo tutta quella vasta regione fosse quasi spopolata, e le ville in rovina o distrutte.

72. Finalmente si ordinava, che, affinchè più presto si riedificasse e si ripopolasse Villa di Chiesa, tutti gli abitatori che l'avessero abandonata, e dovunque si trovassero, sia nelle terre regie, sia in quelle del Giudice d'Arborea, i quali più non avessero casa abitabile in Villa, fossero tenuti fra sei mesi costrurne di nuove, in proporzione delle loro facoltà, ed a giudizio del Capitano e del suo Assessore, e venirvi ad abitare, sotto pena di confisca di tutti i beni immobili che possedessero in Villa di Chiesa o nel suo territorio [1].

§ 71. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 285-333.
§ 72. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 234-372.

73. Con altra Carta dello stesso dì re Pietro stabiliva, che coi beni confiscati o da confiscarsi ai ribelli, e colla terza parte sui nuovi carichi imposti agli abitanti di Villa di Chiesa, del Sulcis e del Sigerro che era deputata per le indennità, si avessero a compensare i danni a coloro che avessero sofferto per mantenersi fedeli alla causa del re; e l'estimazione del danno e la distribuzione del compenso dovesse farsi a provedimento di due persone che a ciò avrebbe deputato; riservandosi tuttavia facoltà di concedere di quei beni ai Catalani e agli Aragonesi che si recassero ad abitare in Villa di Chiesa. Coloro poi che, mantenutisi fedeli al Re, non avendo casa propria abitassero in casa altrui, non potessero, mediante pagamento di un' equa pigione da stabilirsi dal Capitano, esserne cacciati, finchè fra il termine da prefiggersi dal Capitano medesimo non si fossero provisti di proprie case [1].

74. Con una terza Carta dello stesso dì nominava il Capitano di Villa di Chiesa e Francesco Corallo abitatore di Cagliari, a curare l'esecuzione di parecchi provedimenti presi con le due Carte precedenti: ossia il ristabilimento delle mura, delle torri e dei fortalizii, l'incremento dell'argentiera, e quegli altri ordinamenti a vantaggio di detta Villa e de' suoi abitanti, che più particolarmente erano indicati nelle due Carte Reali precedenti: ingiungendo loro, di mettere il tutto ad esecuzione senza indugio; e di stabilire inoltre sei persone incaricate d'imporre i dazii e balzelli sulle curatorie di Sulcis e di Sigerro, e due altre persone per esigere detti balzelli,

§ 73. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXVI.

e convertirne il frutto nei varii usi prescritti; e due o tre persone, alle quali si commettesse d'investigare e render conto dei danni sofferti nei loro beni immobili posti in Villa di Chiesa e nella sua Capitania da coloro che erano rimasti fedeli alla causa regia; e di risarcire detti danni col provento di que' dazii e balzelli, e col prezzo dei beni confiscati o da confiscarsi ai ribelli [1].

75. Ora avvenne, che il re, composte le cose di guerra, partì all'improviso di Sardegna prima che le dette Carte, già state redatte, e anche sottoscritte dal Vicecancelliere, fossero munite del regio sigillo, e spedite in forma autentica; onde ne rimase in ogni loro parte impedita l'esecuzione. I consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa ricorsero per rimedio ad Olfo da Procida, Governatore del Capo di Cagliari e Gallura; il quale, recatosi a Villa di Chiesa, ed accertatosi che, se incontanente non si provedesse, quella correva rischio di essere interamente abandonata dagli abitanti per difetto di tutte le cose più necessarie, con suo decreto dei 19 novembre 1355 rinnovò e concesse colla propria autorità la maggior parte delle cose stabilite nelle anzidette Carte Reali, a condizione che fra tutto il prossimo aprile i Consiglieri di Villa di Chiesa avessero a presentare le Carte debitamente spedite e munite del regio sigillo [1].

76. Nell'incendio di Villa di Chiesa era interamente perito anche l'archivio; onde non solo andarono distrutte sia le carte più antiche, come l'atto

§ 74. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXVII.
§ 75. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXVIII.

principale e importantissimo della convenzione stipulata tra gli abitanti e l'Infante Alfonso al tempo della resa, sia anche tutti i privilegi posteriormente concessi dai re d'Aragona: solo fra le carte anteriori all'incendio essendosi salvato il volume del Breve. Quindi i Consiglieri mandarono al Re in Catalogna Tedeo di Oliveto, che di tutti quei documenti dei quali venisse fatto di trovare copia negli Archivii del Regno, procacciasse, come fece, la rinnovazione [1]. Indi a poco lo stesso re, oltre parecchi ordinamenti dei quali trattiamo a suo luogo relativi alla zecca ed ai monetarii (§ 237), il dì 1° febrajo 1359 prescriveva, che siccome egli aveva occupato e destinato ad altro uso i proventi che appartenevano a Villa di Chiesa, si togliessero dal ricavo delle contribuzioni le somme necessarie agli urgenti bisogni di detta Villa [2]. Il quale fatto è nuovo documento del modo, col quale dagli Aragonesi si governava e si spogliava quell'isola, e si violavano i patti convenuti.

77. L'anno 1361 il nuovo Governatore del Capo di Cagliari Esimino Perez di Calatajubio, recatosi in Villa di Chiesa, prese parecchi provedimenti che giudicò opportuni al sollievo di quel luogo scarso di abitanti, e che portava tuttora gravi e numerose le impronte del patito esterminio [1]. Fra questi fu la concessione, fatta a richiesta dei Consiglieri, di una fiera annuale di venti giorni a cominciare dalla vigilia di Pentecoste, con tutte le esenzioni ed immunità che per legge o per consuetudine erano con-

§ 76. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIX-LXXX.
[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXIII.

§ 77. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI, 1-18; *Poesie d'Arborea; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, II, st. 26, v. 11-14.

cesse in occasione di simili fiere; sì che durante quei venti giorni fosse lecito andarne e venirne, cose e persone, senza dazio od impedimento di sorte [1]. Non troviamo tuttavia memoria, che tale fiera siasi difatti stabilita; erano ad essa impedimento assoluto le concessioni feudali, fra le quali Villa di Chiesa sí trovava d'ogn'intorno strettamente rinchiusa.

78. Più importante provedimento fu quello, col quale, considerando che, a detta di tutti, la ristorazione delle mura, per cui già si erano spese parecchie somme, non solo non era a quel tempo necessaria, ma anzi reputavasi pericolosa e nociva, convenendo piuttosto costrurre abitazioni nel Castello e provedere alla sua difesa, poichè da esso dipendeva la sicurezza della Villa, e la difesa e il rifugio degli abitanti; e che se i dazii e balzelli imposti dal re si esigessero per intero finchè le mura fossero ristorate e compensati i danni alle persone rimaste fedeli, sarebbe tale aggravio, che Villa di Chiesa e la sua Capitania ne sarebbero al tutto rovinati, a grave detrimento anche dei proventi della Corte Regia: concordatosi con Francesco da Corallo, stato dal re incaricato dell'esazione e della distribuzione di dette imposizioni, ed inoltre amministratore del legato di Alfonso già re d'Aragona, ordinò che in Villa di Chiesa, in Villamassargia, in Domusnovas e in Connesa solamente (che sembra non essersi di fatto potute estendere agli altri luoghi, perchè appartenenti a feudatarii, ed in loro solo favore soggetti a pagamento) le dette im-

[1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXV.

posizioni si continuassero bensì a pagare, ma fino alla somma di sole lire cinquemila, da esigersi in cinque anni, e poscia avessero a cessare; con facoltà bensì a Villa di Chiesa d'imporre e togliere nuovi tributi per le spese necessarie a detta Villa: e che di dette lire cinquemila si dovessero trarre anzitutto lire cinquecento per fortificare il Castello e costrurvi abitazioni; e le rimanenti lire quattromila cinquecento fossero impiegate a ristoro di coloro che avessero sofferto danno dai ribelli: sì che tuttavia di tale somma fossero tenuti dare in prestito lire duemila per francare le trente, e per gli altri bisogni dell'argentiera [1].

79. Non faremo cenno di parecchi provedimenti di minor conto relativi a Villa di Chiesa dei quali ne rimane memoria, come nomine o remozioni di publici officiali, o provedimenti giudiziarii del nuovo Governatore di Cagliari e Gallura, Asberto Satrillas; il quale, come il suo predecessore, si recò in Villa di Chiesa, ed anche di là durante il suo breve soggiorno provide intorno a parecchie questioni e domande degli abitanti; ma per lo più avveniva, che in fatto i provedimenti presi o dal re o da' suoi Governatori restassero vuoti d'effetto, per l'ignavia e la rapacità dei publici officiali [1].

80. Fra queste providenze tuttavia, di una non vogliamo tacere: come l'anno 1362 essendovi stato pestilenza, ed inoltre grave siccità, in tanto che mancò l'acqua in tutte le fontane di Villa di Chiesa, si pensò

§ 78. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI.

§ 79. [1]) « ....que suplicatio non habuit effectum, propter desidiam » et solitas injustitias.... Regiorum officialium ». VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte terza*, Poesie Italiane, *Not.* CCXIII, § 6.

di ricostrurre l'acquedotto di Bangiargia, stato interrotto durante l'assedio postole dall'Infante Alfonso; ma non si potè, per impedimento frapposto da Pietro Martiniç di Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, stato poco prima nominato a tale officio dal Re Pietro, ed al quale il re, contro quanto era stato da lui medesimo decretato [§ 69], aveva concesso in feudo la Villa di Bangiargia [1]; onde avvenne che Villa di Chiesa non potè compiere quest'opera utile e necessaria [2], se non quando passò indi a poco sotto il governo dei Giudici d'Arborea. Ed anche nei tempi seguenti le maggiori spogliazioni a danno di Villa di Chiesa vennero fatte per opera dei Capitani, che occupavano o si facevano concedere dal re le possessioni dell'università, e contro i quali a questa era tolta quasi ogni via di far valere le sue ragioni.

81. Ma già da alcun tempo nuova guerra si preparava da Mariano Giudice d'Arborea, trattovi dalle frequenti prepotenze ed insidie degli officiali Aragonesi, e dalle grida quasi concordi dei popoli, che lo chiamavano loro liberatore. Visti i primi movimenti di Mariano, i regii credettero miglior partito marciare contro di lui fin sotto Aristano, sperando di opprimerlo prima che s'ingrossasse colle schiere dei ribelli al re, che non avrebbero tardato ad accorrere da tutta l'isola. Ma in battaglia campale l'annò 1468 i regii furono interamente sconfitti, molti perirono nella lotta, i rimanenti chiusi d'ogni parte dovettero rendersi prigioni, e furono poscia col consenso del re scambiati cogli ostaggi che dopo la

§ 80. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CX; CXVIII.
2) Veggasi *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XCIX; CX; CXIX.

prima guerra eransi dovuti dare dal Giudice, e con quelli che i regii avevano tolto da varie parti della Sardegna [1]. Animato da sì grande vittoria, e fra la sollevazione di tutta l'isola, senza indugio corse Ugone figliuolo di Mariano a Sassari, e, secondato dagli abitanti, la prese al primo assalto, e poscia espugnò a forza il Castello [2]. Di là disceso all'altra estremità della Sardegna si presentò dinanzi a Villa di Chiesa che gli aperse le porte, e pose assedio al castello di Salvaterra; ma dovette interromperlo, per combattere il conte Berengario Carroç, Capitano di guerra, che con nuove schiere gli veniva incontro da Cagliari. Ma anche il conte fu battuto, e, ferito nella lotta, si salvò a stento con soli cento fuggiaschi nel forte castello dell'Acquafredda presso Siliqua, il quale, assalito da Ugone, valentemente si difese [3]. All'incontro si arrese il castello di Salvaterra; ed in breve quasi tutta la Sardegna, o per forza o per volontaria dedizione, venne sotto il potere del Giudice; agli Aragonesi rimasero soltanto Cagliari, Alghero, ed alcuni luoghi forti qua e là per l'isola [4]. Mariano anzi, e poscia il suo successore Ugone, posero assedio a Cagliari, ed occuparono il sobborgo di Villanova; e nella città si difettava di viveri, essendo chiuse le vie del mare dall'armata vittoriosa degli Arboresi [5]. Non poterono tuttavia avere la città, respinti dalle

§ 81. 1) ÇURITA, IX, LXV; X, I; VESME, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, II.

2) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, II, st. 24-25; ÇURITA, X, IIII.

3) *Ibid.*, III, II, st. 26-30.

4) ÇURITA, X, IIII; XIIII; XV; XX.

5) ÇURITA, X, XX (T. II, 369, 4, 12-25).

forze dei Catalani che tenevano il Castello, e più da quelle dei Lappolesi (abitanti del quartiere ora detto della Marina) e degli Stampacini, che sempre e con ogni sforzo tennero le parti dei dominatori Aragonesi [6]. Ma gli Arboresi non posavano, e sempre andavano estendendo le loro conquiste sui pochi luoghi forti rimasi ai regii; molti principali fra gli Aragonesi erano caduti prigioni, e tanti i morti di ferro o di malattia, che, a confessione degli stessi Aragonesi, non v'era quasi famiglia, che non vi avesse perduto alcun prossimo parente; onde nei consigli della corona si agitò, se non fosse miglior partito abandonare la Sardegna, il possesso della quale, dicevasi, non francava i gravi sacrifizi d'uomini e di denaro che occorrevano a tenerla soggetta [7]. Ma il re non acconsentì; e resistendo e indugiando, con più forte consiglio, attendeva che avessero posa le guerre onde gran parte delle forze degli Aragonesi era impedita contro i regni vicini nelle Spagne; ed in Sardegna da'suoi officiali si spiava intanto e si coglieva ogni occasione di seminare discordie, ovvero di ricuperare alcuno dei luoghi perduti, e di domare o spegnere finalmente per qualsiasi mezzo coloro, che dai regii erano considerati come vassalli e sudditi ribelli.

82. Nè queste occasioni difatti mancarono. Ed in prima l'anno 1376 moriva di peste il Giudice Mariano, e gli succedeva il figliuolo Ugone. Questi, sebbene già nelle guerre del padre contro gli Ara-

6) VESME, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, IV, st. 24-27; XVIII, st. 16; *Not.* XCV; *Parte terza*, Poesie Italiane, CXLVIII; CXLIX; CLVI; CLVII, § 32; 72-75.

7) ÇURITA, X, XIII (T. II. 361, 1, 17-4).

gonesi tanto in terra come in mare si fosse mostrato prode soldato e saggio capitano, stimò dapprima migliore consiglio attendere all'ordinamento interno dello stato, e raffermare con una pace vantaggiosa i fatti acquisti, e già ne aveva aperto pratica coi regii officiali; ma la popolazione, cui le riportate vittorie accrescevano ardore e speranza, voleva che la guerra si proseguisse finchè gli Aragonesi fossero al tutto cacciati dell'isola [1]. Riprese adunque le armi, Ugone tolse agli Aragonesi il castello di San Michele e quanto possedevano tuttora in quelle parti fin sotto Cagliari, e stavasi preparando ad attaccare con maggiori forze questa città ed Alghero, che quasi sole rimanevano agli Aragonesi: quando, l'anno 1383 cadde colla figliuola assassinato nel suo palazzo per congiura preparata dagli officiali regii [2]. Morto Ugone, i congiurati levarono la città a rumore al grido di commune e libertà; ma Eleonora, sorella di Ugone, pervenne ad opprimere i ribelli, ed in breve conseguì ferma ed incontrastata signoria, e ottenne l'amore dei popoli, che reggeva con mite e saggio governo. Ma intanto gli Aragonesi rioccuparono molti dei luoghi stati già conquistati da Mariano e da Ugone, e nominatamente tutto il Campidano di Cagliari.

83. Eleonora, ne' principii della sua signoria aveva mandato in Catalogna con salvocondotto, a render conto al re com'ella fosse succeduta nei dominii del fratello e a cercare di stringer pace, il suo

§ 82. 1) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, IV, st. 18-21.

2) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, IV, st. 32-33.

marito Brancaleone Doria, il quale prima del suo matrimonio con Eleonora era stato lungo tempo alleato del re contro il Giudice Mariano [1]. Brancaleone, accolto dapprima onorevolmente, fu poscia tenuto quasi prigione, nè gli fu permesso il ritorno, scusando colla ragione di stato questo mancamento di fede [2]; ed avendo esso tentato di fuggire, fu mandato sotto buona scorta a Cagliari, per averlo a mano ad ogni occorrenza, e nella speranza di potere per suo mezzo indurre Eleonora a rendere ad Aragona le conquiste fatte da' suoi predecessori. Ma per lungo tempo a nulla valse; ed Eleonora, non potendo in altro modo ottenere la liberazione del marito, rinnovò più gagliarda la guerra; ed avendo rotto i regii in due grandi battaglie sotto Sanluri, e preso quel castello, che, tenuto già da Ugone, era stato ricuperato dagli Aragonesi, minacciava Cagliari [3]. Allora finalmente il re accondiscese a proposte di pace, che nel giugno dell'anno 1386 si convennero assai vantaggiose agli Aragonesi, ai quali Eleonora, mossa dal desiderio di riavere il marito, rendeva la maggiore e miglior parte dei luoghi aggiunti ai dominii d'Arborea ai tempi del padre e del fratello; ma il re nel sottoscrivere quelle proposte a dì 31 agosto aggiunse nuove pretese, che non furono accettate da Eleonora. Conchiudevasi finalmente la pace li 24 gen-

§ 83. 1) ÇURITA, X, VIII (T. II, 357, 3, 10-15); X (358, 2, 2-10).

2) « No embargante che vino con salvoconduto, le mandò » detener, con consejo de toda la Corte; porquè se entendie que el » Re le podia e devia hazer, porquè de la persona de Branca de Oria » dependia la recuperacion y sossiego de toda la Isla, que estava en » punto de perderse ». ÇURITA, Lib. X, cap. XXXIIII.

3) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, VII, e *Not.* XL.

najo 1388 tra Eleonora e re Giovanni, che intanto era succeduto al suo padre Pietro, e già da Eleonora si erano in parte eseguite le condizioni del trattato; ma vedendo che sotto varii pretesti non se le rilasciava il marito, a sua volta non rendeva com'era convenuto il castello della Fava presso Posada nè quello di Villa di Chiesa, e minacciava nuova guerra. Finalmente una nuova convenzione si segnava il 1° gennajo 1390, per la quale si consegnarono agli Aragonesi il castello della Fava e quello di Salvaterra, e Brancaleone Doria fu restituito in libertà[4].

84. Il Governatore di Cagliari Ximene Perez di Arenos ponendo aguati per la strada tentò di far sorprendere Brancaleone allorchè, posto in libertà, si recava ad Aristano; pericolo dal quale questi fu liberato da'suoi, venuti appositamente ad incontrarlo[1]. Seguì l'inadempimento di alcune condizioni della pace per parte degli Aragonesi, i quali non si reputavano tenuti a serbar fede a coloro cui consideravano quali ribelli; onde anche i Sardi ricusarono la restituzione stipulata dalla pace di alcune terre che tuttora avevano in mano. Quindi ricominciarono le ostilità; ed in sul finire di ottobre del 1391 Giovanni di Monboy Governatore di Sardegna e i probi uomini di Cagliari facevano sapere per mezzo d'inviati al re d'Aragona, come Brancaleone essendosi presentato davanti a Sanluri, gli abitanti gli

4) Çurita, X, xxxviii (T. II, 336, 1, 40-3, 41); xli (391, 4, 23-392, 3, 9); xliii (393, 3, 6-33; 394, 2, 34-37); *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, cl.

§ 84. 1) Vesme, *Poesie d'Arborea ecc.*; *Parte terza*, Poesie Italiane, CLVII, § 29-31; Cubello, *Vita di Eleonora*, presso Martini, *Raccolta*, pag. 282-283.

avevano data la villa, e il capitano D'Entensa gli aveva aperto le porte del castello senza difesa; e come di là era andato a Villa di Chiesa, che similmente gli aperse le porte, ed il capitano, salito in fretta a cavallo, rinchiuso nel castello un suo figliuolo, era corso a Cagliari, e aveva recato al Governatore l'avviso del fatto e le chiavi della città. Soggiungevano, messer Branca essere dopo alquanti giorni ripartito per Aristano lasciando cinto d'assedio il castello; ma che questo era ben provisto di ogni cosa, e poteva a lungo resistere. Similmente essersi resi a Brancaleone il castello della Fava e quello di Galtellì; tutta la Gallura essere sollevata; gli abitanti dei dintorni stessi di Cagliari abandonare le loro ville, e recarsi ad ingrossare le schiere degli Arboresi [2]. E già l'anno seguente non solo erano ricaduti in potere dei Sardi il castello di Salvaterra, e la città e il castello di Sassari, ma solo pochi luoghi forti restavano in mano dei regii, ed anzi Cagliari, e sopratutto Alghero e Longonsardo, erano strette d'assedio e si trovavano in grave pericolo [3]; e sarebbero senza fallo cadute, senza l'impedimento che recavano alla Sardegna le pestilenze, onde già da parecchi anni quell'isola era desolata.

85. E di peste, contratta appunto nel visitare e provedere del necessario gli ammalati della sua città, moriva l'anno 1405 la Giudichessa Eleonora, compianta e desiderata da tutti i Sardi. Nel morire raccomandava, si mantenesse l'onore d'Arborea e si

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXX; CUBELLO, *Vita di Eleonora*, presso MARTINI, *Raccolta*, pag. 383.

3) ÇURITA, X, LI; LII (T. II, 405, 4, 23-406, 3, 37; 407, 4, 25-37); LXV (425, 3, 34-4, 40).

difendessero gli stati che si possedevano; ma non si attaccasse guerra senza necessità contro gli Aragonesi [1]. Ad Eleonora succedeva, sotto la tutela del padre, il figliuolo Mariano tuttora giovanetto; e dopo la morte di questo avvenuta l'anno 1407, il governo restò alcun tempo nelle mani di Brancaleone Doria. Ma poscia pretendendo questi, contro la volontà del popolo spossato dalla lunga guerra e dalle pestilenze, continuare la guerra, fu cacciato dagli Arboresi, che, nell'intento anche di avere per tal mezzo sussidio d'uomini e di denaro da fuori dell'isola [2], elessero a Giudice Guglielmo Visconte di Narbona, figliuolo di Beatrice sorella di Eleonora. Fra queste vicende e dissidii venuto in Sardegna con forti schiere Martino re di Sicilia, figliuolo del re d'Aragona, cercò dapprima di stringere pace col Visconte [3]; ma questi avendo voluto tentare la sorte delle armi, le sue genti in una grande battaglia presso Sanluri il dì 26 giugno dell'anno 1409 furono sconfitte, ed egli a stento salvò la vita colla fuga. Venne indi deposto dagli Arboresi, che gli elessero a successore un nobile loro concittadino, Don Leonardo Cubello. Quindi anche Villa di Chiesa, che dall'anno 1365 era stata, coll'interruzione di un solo anno dal 1390 al 1391, unita al Giudicato d'Arborea, passò nuovamente per volontaria dedizione sotto la signoria di Aragona.

86. Manca quasi al tutto ogni notizia dello stato in che si trovasse Villa di Chiesa durante i qua-

§ 85. [1]) Cubello, *Vita di Eleonora*, presso Martini, *Raccolta*, pag. 384.
[2]) Vesme, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte terza*, Poesie Italiane, CLVII, § 94-95.
[3]) *Ibid.*, § 97.

rantaquattro anni che fece parte del Giudicato d'Arborea; tutte le memorie di quel tempo, e per quello e per gli altri luoghi stati soggetti ad Arborea, essendo state dagli Aragonesi con ogni cura distrutte, sì che nell'archivio d'Iglesias non si trova pur una carta appartenente a quella età. Alcuni pochi documenti si salvarono in Sassari, stati trascritti in fine del secondo Libro del codice latino dello Statuto, ma ne fu raschiato via il nome del principe, e quello della città ond'erano dati [1]. Siccome alcuni di questi contengono provedimenti d'interesse generale, e non riguardanti la sola città di Sassari, è probabile che sieno stati publicati non solo in questa, ma anche in Villa di Chiesa e in tutto il Giudicato. In Villa di Chiesa nel Breve, che continuò naturalmente ad essere in vigore anche sotto la signoria Arborese, ove si trovava nominato il Re, questa voce suole esservi raschiata, e sostituitavi la voce Judice; e questa a sua volta fu poi nuovamente raschiata via, e riscrittovi il titolo di Re, quando Villa di Chiesa fu ritornata sotto il dominio d'Aragona; una sola volta nell'intero volume restò inavvertentemente conservata la voce Jud [2].

87. Una notevole mutazione nelle instituzioni di Villa di Chiesa troviamo avvenuta nel tempo ch'essa fece parte dello stato dei Giudici d'Arborea; mu-

§ 86. [1]) Veggansi nel *Codex Diplomaticus Sardiniae* del Tola, T. I, pag. 623-628 i capitoli che portano i numeri dal *LVII* al *LXXIX*. L'anno 1374 (veggasi la sottoscrizione del cap. *LXII*), e l'essere quei capitoli dati da Aristano (sottoscrizione al cap. *LXXIX*), dimostrano evidentemente ch'essi appartengono al tempo che Sassari era soggetta ai Giudici d'Arborea, e che errò il Tola, il quale in parecchie delle sue Note li crede dati da Cagliari, e li attribuisce agli Aragonesi.

[2]) *Br.* 14ª, 26.

tazione importante ad avvertire, anche perchè serve a far conoscere, quali fossero le istituzioni e il modo di governo della Sardigna sotto il suo reggimento nazionale. Abbiamo veduto [§ 24 e 27] che al tempo dei Pisani, come secondo il Breve fu similmente sotto gli Aragonesi [1], la giustizia si esercitava dal Rettore o dal Capitano coll'ajuto di un Assessore, ma senza che vi prendessero parte i Consiglieri di Villa; e così troviamo che si praticava in Villa di Chiesa ancora negli ultimi anni prima del suo passaggio sotto il Giudice Mariano [2]. All'incontro nei tempi che seguirono la dominazione Arborese troviamo che i Consiglieri nell'amministrazione della giustizia erano Assessori del Capitano [3]; e siccome non può dubitarsi che ciò non fu per concessione dei Re d'Aragona, ne deriva per necessaria conseguenza, che fu istituzione introdottasi in Villa di Chiesa mentre essa faceva parte dello stato Arborese, e conservatale colla conferma generale de' suoi privilegi, usi e consuetudini, fatta, come or ora vedremo, da Re Martino.

88. Laddove al tempo che Villa di Chiesa fu ripresa dal Giudice Mariano essa era ancora rovina e solitudine [1], sotto la dominazione Arborese, libera dai feudatarii che d'ogni intorno la chiudevano,

§ 87. 1) *Br.* 20ª 30-38.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CVIII; CXIII; CXX; CXXII; CXXIII.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXVIII, 73-87: « segons ça en tras es » stat acostumat »; XVI, XXXV, 228-255. — Altrove i Consiglieri domandano un piccolo annuo assegnamento, onde poter andare decentemente vestiti quando col Capitano assistono all'amministrazione della giustizia.

§ 88. 1) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.*; *Parte seconda*, Poesie Sarde, III, II, st. 26, v. 14.

risorse in modo, che nei documenti posteriori più non si trova vestigio dell'antica rovina. In questo intervallo si fu parimente, che Villa di Chiesa assunse il titolo di città. Quando era dapprima soggetta agli Aragonesi, questi le davano costantemente l'antica denominazione di Villa; ma già fin d'allora i Sardi solevano per l'ordinario appellarla città, avuto riguardo alla sua importanza e alle forti sue mura [2]; e così questo titolo, acquistatole o per consuetudine o per ispeciale concessione mentre era sotto la dominazione nazionale dei Giudici, le fu mantenuto poi anche dagli Aragonesi. Il più antico documento Aragonese dove si trovi dato a Villa di Chiesa il nome di città è dell'anno 1370; col quale Re Pietro, togliendo a Raimondo Delorda la carica di Maestro della Moneta nella città di Villa di Chiesa, la dà ad Arnaldo Moraguez; colla clausola, che la concessione debba avere effetto quando venga fatto di ritorre Villa di Chiesa dal potere del Giudice d'Arborea [3].

89. La dedizione di Villa di Chiesa a re Martino seguì circa il 15 luglio, a inducimento di un cavaliere di quella città, per nome Giovanni di Sena; Guantino di Sena fu posto dal re a guardia del castello [1]. I patti della resa furono larghissimi, quali si conveniva al desiderio onde il re naturalmente era animato, di ritorre al più presto agli Arboresi un luogo di tale importanza, e di animare coll'esempio altri luoghi dell'isola a ritornare sotto la signoria d'Aragona. I patti furono: che il re con-

[2]) *Ibid.*, *Not.* XXVIII.

[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXVIII, 8.

§ 89. [1]) ÇURITA, X, LXXXVIII (T. II, 453, 1, 13-21).

cedeva pieno perdono di tutte le offese fatte sino a quel dì; che ognuno serbasse il grado che occupava, e ritenesse quanto possedeva sì di beni mobili che di stabili, senza molestia di alcuno; che si confermavano il Breve e tutti i privilegi di Villa di Chiesa; che il diritto sul vino a vendersi al minuto, o a portarsi da Cagliari, o fuori di Villa, fosse ridotto a soli cinque soldi d'alfonsini per botte; per le mercanzie poi che si portassero a Cagliari od altrove, si pagasse come prescrivevano le ordinanze di re Pietro e di re Alfonso; che per dieci anni si godesse in Villa di Chiesa franchezza di ogni pagamento; e che il prezzo del sale fosse di soli soldi due per carro, secondo l'antica usanza, e le ordinanze di re Pietro e di re Alfonso. Chiesero inoltre, che gli offici di ogni genere in Villa di Chiesa, ossia di Capitano, Camerlingo o Maggiore di Porto, portinari, scrivani, ed altri tutti, fossero commessi esclusivamente a' Sardi; fu promesso, fuorchè pel Capitano. Oltre queste condizioni che i rapresentanti di Villa di Chiesa domandarono nell'interesse della loro città, non vorrei avere a riferire due grazie che chiesero per se medesimi: l'esenzione da ogni imposta per le loro masserizie, bestiami e vigne, esenzione che, chiesta perpetua, fu concessa per anni cinque; e che venissero dati loro tutti i beni che in Villa di Chiesa fossero posseduti da Aristanesi (la quale speranza forse fu tra i motivi che l'indussero ad abandonare la causa nazionale e passare ad Aragona), da restare in piena proprietà ad essi richiedenti se Arestano non venisse all'obedienza del Re, altrimente da rendersi, salvo i frutti percepiti [1].

[1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, II.

90. Leonardo Cubello nella breve sua signoria quale Giudice d'Arborea tentò di rioccupare Villa di Chiesa; ma non potè espugnare il castello, difeso non solo dal presidio aragonese, ma anche da alcuni Sardi ivi rifugiatisi [1]. Poco dopo, essendo stato vinto il Cubello ed assediato in Arestano, fu costretto a segnare la pace, colla quale fu abolito il nome di Arborea e il titolo di Giudice sì amati dai Sardi e sì temuti dagli Aragonesi, perchè memoria ed eccitamento a ricuperare l'antica indipendenza [2]; e la tuttora assai ampia parte dello stato corrispondente a un di presso all'antico Giudicato di Arborea prima che si allargasse colle spoglie dei Giudicati circonvicini, gli fu lasciata sotto il titolo di Marchese di Oristano e Conte di Goceano, meglio indicante il vassallaggio anche di quella parte dell'isola ai re d'Aragona. — La parte settentrionale della Sardegna restò ancora alcun tempo sotto la signoria del Visconte di Narbona.

91. Cessato così negli Aragonesi il timore, che i tumulti e le ribellioni dei Sardi loro soggetti avessero, come per l'addietro, un valido sostegno in quell'ultimo e potente baluardo dell'indipendenza nazionale, il loro governo divenne ognora più rapace ed oppressivo; sì che l'isola, già in gran parte spopolata dalle guerre e dalle pestilenze che l'affliggevano da un mezzo secolo, ne venne viepiù desolata e quasi deserta. Qualche timore di nuove ribellioni si ebbe nell'anno 1415 e nei prossimi seguenti in occasione della seconda discesa del Visconte di Narbona in Sardigna; in Villa di Chiesa si ordinò che con ogni

§ 90. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XLVII, 25-30.

2) *Cod. Dipl. Sard.*, XV, V, cap. XXIII (T. II, pag. 38); VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte terza*, Poesie Italiane, CLVII, § 120.

cura si riparassero le mura della città e il Castello [1]. Ma il Visconte indi a poco, vedendo impossibile ricuperare il Giudicato contro gli Aragonesi e il marchese d'Oristano, vendette le sue ragioni al re, ponendogli anche in mano Sassari e le terre circostanti, che dopo la caduta del Giudicato d'Arborea erano rimaste indipendenti. Pel pagamento del prezzo gravissime contribuzioni straordinarie furono imposte, ma non rimane memoria che a tale pagamento fosse soggetta Villa di Chiesa. Troviamo all'incontro menzione di contribuzione pagata dal Capitolo d'Iglesias per le spese del matrimonio tra Eleonora figliuola del re, e Don Edoardo primogenito del re di Portogallo [2]; e di altra dallo stesso Capitolo e dalla città d'Iglesias pel matrimonio della regina di Castiglia, e per l'incoronazione del re d'Aragona [3].

92. Sul principio dell'anno 1421 re Alfonso tenne in Cagliari il Parlamento Generale del Regno, e vi furono anche approvati alcuni capitoli presentati dal Visconte Gessa, sindaco e procuratore di Villa di Chiesa. Esponevano i consiglieri e probi uomini, essere quella popolazione povera e misera gente, e quindi grandemente necessitosa dell'ajuto sovrano; e perciò chiedevano in prima, che il re confermasse i privilegi stati concessi all'Università di Villa di Chiesa, i Capitoli di Breve, le franchigie, usi e consuetudini, e nominatamente i Capitoli e privilegi concessi da Martino re di Sicilia, e stati l'anno 1418 confermati dal vicerè don Luigi de Pontos; stabilendo espressamente ed in perpetuo, che nè Villa di

§ 91. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, LIII; LIV; LV.
[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LI.
[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, IX.

Chiesa nè le altre ville della sua giurisdizione e territorio non potessero essere separate dalla Corona reale, annullando tutte le infeudazioni fattene pel passato o che si facessero per l'avvenire, sia a titolo gratuito che oneroso. Rapresentavano poscia, come il conte di Quirra, Capitano nel Capo di Cagliari, aveva imposto in Villa di Chiesa nuovi diritti, mai non stativi per l'addietro; e domandavano, venissero tolti ed annullati. Chiedevano finalmente, che la conoscenza de' piati in prima instanza non potesse venire tolta alla giurisdizione del Capitano, come spesso, contro i privilegi di Villa di Chiesa, facevano i Governatori e i Vicerè, ed i Commissarii e Procuratori Reali; e che gli atti che si facessero per cause in tal modo sottratte alla loro giurisdizione ordinaria fossero considerati come nulli e di nessun valore. Tutte queste domande vennero concesse dal Re [1]; ed anzi poco dopo ad istanza degli abitanti il Procuratore Reale ordinò al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, che i diritti imposti dal conte di Quirra avessero difatti a cessare [2]; ma invece non ebbe luogo la conferma dei privilegi concessi da re Martino [3]; ed in quanto alla promessa di non separare nè Villa di Chiesa nè le ville della sua giurisdizione dalla dipendenza diretta della Corona, essa per le ville circonvicine fu tosto violata, e indi a poco fu Villa di Chiesa medesima, come vedremo fra breve, data per prezzo in feudo al conte di Quirra.

§ 92. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xxx.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xxxi; xxxii.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xxix.

93. Già abbiamo altra volta avvertito, di quanto danno e molestia fossero a Villa di Chiesa i feudatarii che d'ogni intorno la circondavano. Questo male si rinnovò col ritorno di questa città sotto la signoria degli Aragonesi. Di uno solo fra codesti feudatari faremo speciale menzione, il Visconte Gessa, i feudi del quale comprendevano quasi tutte le antiche ville già dipendenti da Villa di Chiesa, e si protendevano fino a breve distanza dalla città; onde, oltre il grave danno, nacquero continue lotte e litigi, che prima con essi, poscia coi loro successori nel feudo, durarono fino ai nostri giorni. I Gessa erano di Villa di Chiesa, ricchissimi commercianti, stati fino dal tempo della conquista partigiani d'Aragona, e tali si erano mantenuti anche quando quasi tutta Sardigna, insorta contro la tirannide straniera, si era unita ad Arborea; onde parecchi di essi ebbero a pagare col sangue e colle sostanze la loro costanza per la causa Aragonese [1]. Quando perciò questi divennero stabili ed incontrastati signori, rimeritarono con dignità ed officii in Villa di Chiesa e con ampie concessioni di feudi questi antichi loro e fedeli servitori; ed in ciò tanto più largheggiavano, in quanto i Visconti Gessa ajutavano con prestiti di denaro il sempre esausto erario, ottenendo in pegno alcuna delle ville, già in gran parte spopolate, ch' erano intorno alla città, all'acquisto delle quali così si aprivano la strada, contro il prescritto delle Carte Reali e dei privilegi di Villa di Chiesa, che ne vietavano l'infeudazione. Ed ora al tempo medesimo che Re Alfonso, l'anno 1421;

§93. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIX, 10-20.

confermava i capitoli deliberati nel Parlamento generale del Regno, nei quali tra le altre cose si stabiliva che nè Villa di Chiesa nè le ville soggette alla sua Capitania non avessero a darsi in feudo [2], concedeva al Visconte Gessa in feudo i salti di Montagna e Canadonica, colle ville di Antas e di Fluminimaggiore, ed inoltre le ville di Gonnesa e di Gulbisa [3]:

94. Ma ben più grave mancamento di fede stava per commettere Alfonso, e ben maggiore sventura pendeva sul capo all'infelice città. Bisognoso sempre di denaro, questo re vendeva d'ogni parte al maggior offerente quanto ne' varii suoi regni tuttavia restava alla Corona, e quanto di mano in mano ad essa ricadeva per morte dei possessori, od altrimenti; ed in Sardegna con atto dei 26 agosto 1434 dava facoltà a Don Giacomo di Besora, Regio Procuratore nell'isola, di vendervi a quelle migliori condizioni che gli venisse fatto, o di dare per prezzo in feudo od in enfiteusi, con o senza facoltà di riscatto, ma sotto le condizioni e riserve solite apporsi in simili atti, le ville, luoghi, incontrade e diritti appartenenti alla Regia Corte, o che fossero per appartenerle in avvenire, con tutte le persone, e con tutti i loro diritti ed entrate [1]. Esclusi Cagliari, Sassari ed Alghero,

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXIX, 55-69: « vulla lo dit Senyor » (Rey) stathuir perpetualment, que null temps la dita Vila nè altres » de son terme e de sa juredicciò no puxen esser dats nè alienats » nè en alguna manera de la sua Reyal Corona separades; anullant, » cassant e irritant totes e qualsevol donacions, vendicions e alie- » nacions fetes e fahedores de la dita Vila de Sgleyes, e altres dins » sos termens e sa juredicciò de la sua Capitania situades. — Plau » al Senyor Rey ».

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXVIII.

§ 94. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LII.

che la sicurezza dello Stato impediva al tutto di alienare in feudo; di gran lunga il più ricco ed importante fra i pochi luoghi restati alla Corona era Villa di Chiesa. Ben è vero che i patti della resa all'infante Alfonso, ch'egli medesimo salitò al trono ed i re suoi successori avevano poi confermato, ne vietavano espressamente l'alienazione; e di recente la promessa era stata, come abbiamo esposto, confermata l'anno 1421 in generale Parlamento dal Re medesimo che ora si proponeva di violarla, e di tale conferma aveva spedito atto autentico sottoscritto di propria mano [2].

95. Non ostante adunque le fatte promesse Re Alfonso con Carta Reale data in Capua li 25 giugno 1436 vendeva Villa di Chiesa col suo territorio e dipendenze, ma con facoltà di riscatto, al suo Camerlingo ed Ammiraglio del Regno Don Antonio di Sena Visconte di Sanluri e a' suoi discendenti, pel prezzo di cinquemila fiorini d'oro d'Aragona; mille dei quali tuttavia gli furono condonati in premio di servigii resi alla Corona, mille aveva pagati al Re in contanti, e altri duemila doveva per simil modo pagare al Procuratore Generale del Re in Sardegna; per gli altri mille infine doveva fornire dieci cavalli armati, ossia in ragione di cento fiorini per ogni cavallo [1].

96. Ma prima che questa vendita avesse effetto colla reale consegna della città e castello di Villa di Chiesa a mani del Visconte di Sena, saputasi la cosa dalla contessa Eleonora vedova di Berengario

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXIX.
§ 95. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI, 33-38; LVII, 9-36; LVIII, 9; 5-29.

Carroç conte di Quirra, essa oppose, che il suo figliuolo tuttora minorenne don Giacomo Carroç aveva diritto alla Capitania di Villa di Chiesa per cessione già fattagliene dal re [1]; ed a questo aggiungeva un più forte argomento, offrendo cioè di pagare cinquemila fiorini interamente in contanti, laddove al Visconte era stata fatta facoltà di pagarne mille col fornire dieci cavalli [2]; oltrechè tutta la somma verrebbe qui realmente pagata, laddove per mille fiorini era al Visconte di Sena stata spedita quietanza senza reale pagamento. Ed oltre il prezzo la contessa Eleonora offeriva in dono al re altri settecento cinquanta fiorini. A tanto il re e il suo Procuratore Generale in Sardegna non seppero più oltre resistere; e, rotto il primo contratto, che era con facoltà di riscatto, e indenizzato in altro modo il Visconte dei mille fiorini statigli prima concessi [3], il Besora con atto dei 18 ottobre 1436 vendeva Villa di Chiesa alla Contessa Eleonora, che la comperava in nome proprio e come tutrice del suo figliuolo Giacomo, i quali ne pagavano il prezzo in fiorini d'Aragona cinquemila, corrispondenti a lire seimila settecento cinquanta d'alfonsini allora correnti [4]; e il re confermava la vendita con sua Carta degli 8 gennajo del seguente anno [5].

97. Stimiamo utile riferire le principali condizioni di questa infeudazione, sì per la sua importanza nel nostro argomento, sì perchè simile essendo a un

§ 96. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI, 38-50.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVIII, 27-29.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVIII.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVII.

di presso la formola di tutte le infeudazioni in Sardegna al tempo della dominazione aragonese, può servire a far conoscere la natura di questa istituzione che pesava su quasi tutta la Sardegna, e fu la principale fra le cagioni che, dovunque vi si estese, vi spensero ogni coltura, la spopolarono, e spesso per tratti grandissimi di terreno ne fecero un deserto.

98. Dicevasi adunque in quell'atto, che per le necessità della Corte Regia e per altre spese, e nominatamente per lo stipendio delle galere che il Re era forzato tenere a difesa de' suoi regni e sopratutto della Sardegna dagli assalti dei nemici e principalmente dei Genovesi, aveva venduto Villa di Chiesa col suo castello al Visconte Antonio di Sena, con facoltà di riscatto; e che ora, offrendosegli migliori condizioni, annullava la prima vendita al Visconte, e vendeva invece Villa di Chiesa a Donna Eleonora vedova di Berengario Carroç, che comperava tanto in nome proprio che a nome del suo figliuolo minorenne Giacomo Carroç. Si dichiarava, dovere la vendita aver effetto e star ferma non ostante qualunque anteriore privilegio contrario, e nominatamente non ostante il privilegio concesso a Villa di Chiesa di non essere separata dalla Corona: e ciò sì perchè, dicevasi, non poteva considerarsi come separata, essendosi il Re riserbata la facoltà di riscatto; sì perchè doveva riputarsi restare in mano del Re ciò che si concedeva ad un suo suddito; ma sopratutto perchè l'alienazione era fatta per motivi di publica utilità, alla quale sempre deve cedere l'utilità dei privati. Erano compresi nella vendita Villa di Chiesa, il Castello, e tutto il territorio

sino ai confini di Villamassargia, della baronia dell'Acquafredda, della Villa di Musey, o se altri fossero più veri confini; e compresi i fortalizii e le abitazioni, e monti e piani, boschi e selve, pascoli, acque, forni, macelli, taverne, caccie e pesche, e quanto esistesse in detto castello, villa e territorio; coi feudi e feudatarii e vassalli, e tutti gli uomini e femine, sì Cristiani come Giudei e Saraceni, che vi abitassero o fossero per abitarvi in avvenire; i quali perciò potessero venir astretti a prestare giuramento di fedeltà e d'omaggio, e indi in poi dovessero obedire al Conte di Quirra e suoi officiali, e questi avessero diritto di costringerli in ogni cosa che prima, per legge o per consuetudine, di loro volontà o per forza, per uso o per abuso, o in altro modo qualsiasi, dovessero al re; passando nel signore feudale il mero e misto imperio, e la giurisdizione alta e bassa, civile e criminale ed altra qualsiasi, ma riservato al vassallo il diritto d'appello al re. Erano esclusi dalla vendita i campi di falconi e d'astori, le miniere, e le altre regalie. Quello al quale erasi venduto il feudo aveva facoltà di alienarlo, ma soltanto in favore di un Catalano o di un Aragonese, o di un Sardo fedele al re; e sebbene non sia menzionato nell'atto d'infeudazione, sappiamo da altri documenti, che in occasione di rivendita si doveva alla Corte Regia un dodicesimo del prezzo a titolo di laudemio [1]. Per parte sua Donna Eleonora, a nome anche del figliuolo, si obligava al consueto servizio militare, secondo l'uso e la consuetudine di Sardegna, prestando

§ 98. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXVII.

perciò giuramento di fedeltà, ed inoltre obligandosi a fornire per tre mesi ogni anno due cavalli coi loro cavalieri armati; che se si ritenessero per più di tre mesi, avesse a pagarsi un condecente stipendio. In caso di guerra il castello e tutti i fortalizii dovevano essere posti a disposizione del Re. Al re era riservato il diritto di riscatto, nel qual caso doveva restituirsi al conte di Quirra o suoi eredi e successori non soltanto il prezzo sborsato in cinquemila fiorini, ma anche tutte le somme che avesse speso nella riparazione delle mura della città o del castello; anzi re Alfonso stabilì, che oltre il prezzo se gli dovessero in caso di riscatto restituire anche i settecento cinquanta fiorini, che per indurlo alla vendita la Contessa Eleonora gli aveva dati in dono [2].

99. È facile imaginare, quanto dolore e malcontento eccitasse in Villa di Chiesa il vedersi per tal modo venduti, contro le antiche e nuove loro convenzioni colla Corona d'Aragona e le promesse ancora di recente confermate loro da re Alfonso. Fu probabilmente in questo tempo, e per impedire l'opposizione che gli abitanti facevano alla nuova signoria allegando i loro privilegi, che Antonio Marquet, stato per più anni capitano di Villa di Chiesa pel Conte di Quirra, ne spogliò l'archivio dei privilegi e delle altre scritture che conteneva [1]. Per parecchi anni tuttavia la Contessa Eleonora, e dopo la sua morte il conte Giacomo Carroç, pare abbiano tenuto tranquillamente e senza grave ostacolo Villa

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI; LVII.
§ 99. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIV.

di Chiesa col suo territorio; forse perchè in quei principii, senza nulla innovare, furono paghi di esigere per proprio conto i diritti che prima si pagavano alla Corte Regia. Ma poscia avendo il conte di Quirra voluto imporre alla popolazione nuovi pesi [2], nei primi mesi dell'anno 1444 gli Ecclesiensi si sollevarono, e divenuti signori della città diedero l'assalto al castello, che il Castellano e gli altri guardiani ed officiali del conte furono costretti di rendere a patti. La sollevazione ebbe luogo al grido di *Viva il Re*, sotto la cui dipendenza diretta chiedevano di ritornare; nè ritennero in loro potere il castello, ma lo consegnarono a Don Luigi d'Aragall, che reggeva allora l'isola quale Luogotenente del Governatore Generale [3]. Poscia gli abitanti mandarono al Re Giuliano da Sena e Giovanni Maxoni, per ottenerne il perdono di quanto avevano operato contro il conte, ed insieme impetrare la riconferma dei loro privilegi, e la restituzione delle carte sottratte dal Marquet. Il re concedeva per l'avvenuto piena amnistia [4], e prescriveva che, come volevano gli antichi privilegi di Villa di Chiesa, non potessero imporsele altri carichi fuorchè quelli ai quali erano soggetti da tempo antico, e nominatamente doversi togliere tutti i nuovi pesi stati imposti dal conte di Quirra; ma rimanesse ferma e stabile la vendita fatta a Donna Eleonora [5]. Ad istanza di

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXV, 72-74.

[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIII, 6-21. Veggasi anche PILLITO, *Dei Governatori ecc.* pag. 41, *Not.*

[4] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIII.

[5] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXII.

Giuliano d'Atzeni [6] e di Giovanni Maxoni, procuratori di Villa di Chiesa, i due privilegi furono intimati al procuratore del conte di Quirra, che non diede risposta; e al Vicerè Don Francesco D'Eril, il quale dichiarò, riceverli col dovuto rispetto, e che obedirebbe al regio comando [7]. Inoltre con Carta diretta al Vicerè e al Vicario di Cagliari, o loro luogotenenti, il re ordinava di far restituire dal Marquet e da qualsiasi altro detentore le carte tutte appartenenti a Villa di Chiesa [8], restituzione che ebbe luogo di fatti, o allora, o forse più tardi quando Villa di Chiesa si riscattò. Ma non v'ha dubio che molte carte si perderono in quell'occasione; trovandosi difatti nei numeri d'ordine che si leggono sulle Carte superstiti di quell'Archivio certo indizio che molte ne andarono smarrite.

100. Intanto, quantunque dal Re fosse stata dichiarata ferma la vendita, il Carroç continuava ad essere privo del possesso e di ogni giurisdizione in Villa di Chiesa, nè poteva sforzare l'ostinata e concorde resistenza degli Ecclesiensi. Finalmente, a mediazione del nuovo Governatore Generale nell'Isola Dottore Nicolò Antonio De Montes, si devenne a transazione, per la quale se il Carroç dovette rinunziare alla maggior parte de' suoi diritti di feudatario e dei benefizii che ne sperava, gli venne fatto almeno di rientrare al possesso del feudo. Quale condizione del ritorno del Conte di Quirra i rapresentanti di

6) Teniamo per fermo, che questo Giuliano d'Atzeni, e il Giuliano da Sena sopra nominato, siano una sola e medesima persona, che altrove è anche detto *de Zeni*.

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXV.

8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIV.

Villa di Chiesa domandavano in prima, che il conte promettesse di osservare tutti i privilegi, Capitoli di Breve, usi, consuetudini e regie ordinanze, siccome erano prima in vigore; e il Conte prometteva, fuorchè in quanto al privilegio del non potere Villa di Chiesa essere separata dalla Corona Reale, per non pregiudicare con siffatta accettazione la vendita fattagli dal re. In secondo luogo chiedevano, che la giurisdizione civile e criminale fosse non presso di lui, ma, come secondo i loro privilegi e consuetudine era dapprima, le cause si portassero in prima istanza presso il Capitano e Podestà coll'assistenza dei Consiglieri di Villa, e in appello presso il Governatore di Cagliari; e che tali ricorsi in appello non potessero nè direttamente nè indirettamente venire impediti; e il Conte accettava. Chiedevano in terzo luogo, e il Conte acconsentiva, che similmente fossero giudicate dal Capitano, Podestà e Consiglieri secondo la consuetudine le questioni per machizie, ossia di multe per pascolo illegale di bestiame. In quarto luogo domandavano, che il Conte concedesse pieno perdono di tutte le colpe e malefizii quantunque gravissimi, che fossero stati commessi fino a quel giorno; e il Conte parimente acconsentiva. Alla quinta domanda, che non potessero imporsi nè esigersi in Villa di Chiesa diritti maggiori di quelli anticamente stabiliti e che tuttora si pagavano, il Conte rispose, che acconsentiva non si pagassero diritti maggiori di quelli che anticamente si soleva. Domandavano in sesto luogo, che nè il Conte nè altri per lui avesse a por mano o frammettersi in alcun modo nei diritti che secondo i Capitoli di Breve o altri antichi ordinamenti appartenevano a

Villa di Chiesa; e il Conte rispondeva, essere pronto a sottoporre la questione al Governatore Generale nell'Isola, e stare alla sua decisione. Chiedevano in settimo luogo, che nè al Conte nè ad altri per lui fosse lecito torre di forza agli abitanti di Villa di Chiesa cavalli, nè masserizie da letto, nè letti, nè casse, nè altre cose, ma soltanto i diritti consueti; e il Conte rispondeva, che acconsentiva, ma che se addivenisse ch'ei si recasse in Villa di Chiesa, i Consiglieri di Villa avessero a provederlo nel miglior modo che fosse possibile degli alloggi e de' letti occorrenti per lui e pel suo seguito; poichè non sarebbe, diceva, ragionevole, che quelli che con lui fossero non potessero restare in Villa per diffalta dell'occorrente. In ottavo luogo domandavano, che al Conte o ad altri per lui non fosse lecito forzare gli abitatori od alcuno di essi a pagare colte, ossia imposte straordinarie, passate o per l'avvenire; al che rispondeva il Conte, che accettava in quanto riguardava le imposte in suo favore, ma che per quelle prescritte dal re, e ch'egli avesse pagato per loro, era pronto a stare a quanto verrebbe deciso, siccome di ciò pendeva questione dinanzi al Procuratore Regio. Tale risposta del Conte si riferiva alla contribuzione straordinaria imposta a tutti i feudatarii e alle città di Sardegna in occasione del matrimonio di due figliuole del re; della quale contribuzione erano state poste a carico del Conte di Quirra pe' suoi feudi in Sardegna lire 2310, sulla quale somma lire 500 per Villa di Chiesa; con espressa dichiarazione, che tali colte straordinarie non erano comprese nella definizione fatta con recente Carta Reale, che Villa di Chiesa, non ostante la vendita fattane, non potesse

venire sottoposta a carichi maggiori dei consueti [1]. E perciò anche per l'avvenire il Conte dichiarava, che per le contribuzioni, le quali dal re si stabilissero, farebbe come fosse praticato nel resto del Regno; tanto più essendosi di recente il re obligato a non levar nuove colte salvo in certi casi straordinarii. Chiedevano in nono luogo, che il Conte dovesse ajutarli e difenderli in mantenere i loro privilegi e franchigie, immunità e Capitoli di Breve, consuetudini, ordinazioni e provigioni reali, e nominatamente in quanto riguardava i pascoli, dei quali erano privati contro i loro privilegi e la consuetudine; e similmente dovesse difendere e rivendicare a pro di detta Villa i suoi confini, le ville e territorii, ed ogni altra cosa appartenente o che dovesse appartenere a lei e alla sua giurisdizione secondo i Capitoli di Breve e i privilegi reali; e ciò il Conte prometteva di fare, in quanto ragione e giustizia lo consentissero. Notevole è il decimo capitolo, col quale si domandava, che al Conte non fosse lecito dare in prestito nè altrimente obligare su Villa di Chiesa alcun'altra somma oltre i cinquemila fiorini della prima compra; e soggiungevano, che mai non li avrebbero accettati per legitimi, nè ammessi, come anzi non accettavano neppure quei primi, e che avrebbero sempre fatto quanto fosse in loro potere a mantenimento dei loro privilegi, franchigie e libertà, e per utilità di Villa di Chiesa; non consentendo in verun modo di essere separati dalla dipendenza diretta della Corona, nè a guisa di pegno nè sotto altra forma, anzi opponendovisi espressamente

§ 100. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXI; LXVI.

e dissentendo, per essere contro i loro privilegi. Il Conte rispondeva semplicemente, che nessuna nuova somma presterebbe al re su Villa di Chiesa. Chiedevano finalmente, che il Conte promettesse e giurasse sui santi Evangelii la fedele osservanza degli anzidetti capitoli, e che se li violasse, fosse loro senza impedimento o contradizione concesso il ricorso al Re, o al Governatore e al Vicerè, e a qualsiasi altro Regio officiale, per averne riparazione e dovuta giustizia; e il Conte, in presenza del Governatore e Luogotenente Generale del Regno giurava l'osservanza degli anzidetti capitoli, secondo le risposte fatte a ciascheduno, e di sua mano si sottoscriveva. — Mediante questa capitolazione, segnata in Cagliari li 29 novembre 1448 [2], il Conte di Quirra, dopo tre anni e mezzo che n'era stato cacciato, rientrava al possesso di Villa di Chiesa.

101. Il capitolo che abbiamo riferito, col quale i delegati esigevano che dal Conte su Villa di Chiesa non potesse contrarsi altro debito oltre quello già esistente in cinquemila fiorini, dimostra come già a quel tempo quella città avesse in animo di riscattarsi anche a proprie spese, se dal Re non si facesse, dalla signoria del Conte di Quirra. Una convenzione, della quale non conosciamo le condizioni, fu perciò stipulata, a mediazione dello stesso Governatore Generale Colantonio De Montes (fu questi in carica fino all'agosto del 1449 [1]) tra il Conte di Quirra e la città di Villa di Chiesa, colla quale questa si obligava a rendere al Conte il prezzo da lui sbor-

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXVIII. L'originale di questa convenzione si conserva nell'archivio della Città d'Iglesias.

§ 101. [1]) PILLITO, *Governatori ecc.*, pag. 42.

sato pel feudo, e per tal modo si riscattava e liberava dalla dipendenza feudale; ma per patto espresso fu stabilito, che alla validità della convenzione fosse necessaria l'approvazione del re [1].

102. Ora qui dobbiamo riferire una nuova ed enorme ingiustizia e violazione di ogni principio di diritto e di ragione per parte di re Alfonso. Erasi il re riservata la facoltà di riscatto; ma in questo caso, come difatti erasi espressamente convenuto, rientrando la città nella dipendenza diretta della Corona, il re, come nuovamente ne percepirebbe i proventi, così doveva restituirne il prezzo. Era fatta parimente al Conte di Quirra nell'atto di concessione facoltà di alienare il suo feudo; ma in questo caso il feudo stesso, con tutti i suoi diritti e proventi, passava non al re, ma al compratore che ne sborsava il prezzo. Ora invece il re si ritenne il prezzo, e insieme si riprese la cosa venduta; egli acconsentì bensì che Villa di Chiesa si riscattasse pagando al Conte di Quirra il prezzo del feudo, ma volle che mediante questo riscatto la signoria feudale passasse non nella città di Villa di Chiesa, che la ricomprava e pagava del proprio, ma con tutti i diritti, proventi e giurisdizione che ne derivavano, e che prima del riscatto appartenevano al Conte di Quirra, ritornasse alla Corona come era prima della vendita. Bene è vero che, come vedremo, a qualche compenso dell'enorme aggravio, vennero tali diritti e proventi lasciati a Villa di Chiesa per lo spazio di sette anni, ossia durante il termine nel quale erano tenuti eseguire l'intero pagamento del

[1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXI, 41-54.

prezzo di riscatto; ma non può in verun modo considerarsi come un favore l'averle lasciato per breve spazio ciò che a Villa di Chiesa, e non al re, pel prezzo che quella sborsava al feudatario apparteneva in perpetuo, o più veramente finchè il Re, approfittando del diritto espressamente riservatogli nella convenzione, non riscattasse egli medesimo il feudo, restituendone il prezzo al nuovo possessore. Ed a Villa di Chiesa parimente dovevano devolversi, e non al Re, il Castello e le altre proprietà e diritti demaniali che colla concessione del feudo erano passati nel feudatario, e la nomina dei publici officiali, e la giurisdizione civile e criminale.

103. Il riscatto nella nuova forma prescritta fu conchiuso fra Andrea di Moncada per Villa di Chiesa, e Giovanni di Ortegua procuratore del Conte di Quirra, e approvato dal Re il dì 8 gennajo 1450, nel luogo detto Torre Ottava presso Napoli, alle seguenti condizioni: che, concedendo il Re e giurando a Villa di Chiesa la perpetua inseparabilità della Corona, Villa di Chiesa pagherebbe al Conte di Quirra, appena questi avesse restituito la città e sue dipendenze a mani del Re, la somma in contanti di lire duemila d'alfonsini allora correnti; ed inoltre se gli obligava per altre lire 5750, coll' interesse del dieci per cento durante la mora; e così il prezzo a pagare era in tutto di lire 7750, ossia lire 6750 corrispondenti ai 5000 fiorini pagati al Re per prezzo del feudo, e lire 1000 corrispondenti agli altri ducati 500, ossia fiorini 750, che Eleonora aveva dato in dono al Re per indurlo alla vendita, e dei quali questi aveva voluto, come sopra abbiamo riferito [§ 98], si tenesse conto nel rimborso del prezzo in

caso di riscatto. Le 5750 lire dovevano essere interamente pagate nello spazio di sette anni, con facoltà di fare pagamenti parziali, purchè caduno in somma non minore di lire mille. Villa di Chiesa così riscattata tornava sotto la dipendenza diretta del Re; il quale a sua volta prometteva e giurava per sè e i suoi successori di mai più non separarla dalla immediata signoria della Corona, neppure con facoltà di riscatto, nè darla in pegno nè in altro modo concederla, ancorchè per qualsiasi più grave ed urgente necessità, sì che mai non avessero a considerare come loro signore altri che il Re ed i suoi officiali; e si stabiliva, che il Vicerè e quant'altri fossero regii officiali in Sardegna dovessero non obedire a quanto dal Re medesimo si ordinasse contro il presente privilegio; ed agli abitanti d'Iglesias era fatta facoltà di opporsi anche colle armi a chiunque cercasse di prendere possesso della città, nè doversi imputare a delitto le offese nelle cose o nelle persone, le ferite e le morti, che facessero in difesa del loro privilegio. Col ritorno di Villa di Chiesa alla Corona, a questa ritornava parimente ogni giurisdizione e tutti i proventi di ogni genere che ora si esigevano dal Conte di Quirra; ma in riguardo al grave dispendio che la città sopportava per questo riscatto, il Re le concedeva di potere per lo spazio dei sette anni, durante i quali doveva compiere il pagamento, esigere per conto proprio tutti quei diritti e proventi che ricadevano al Re, compreso il diritto del sale, col carico tuttavia di pagare annualmente in lire ducento lo stipendio del Capitano con la debita guardia al castello, come si soleva dal Conte di Quirra; e concedendole inoltre facoltà

d'imporre sì ai cittadini come agli estranei abitanti nella città quei nuovi pesi e diritti che giudicassero opportuni per raccogliere la somma necessaria al pagamento; promettendo anche di non imporre per tutto quel tempo sulla città alcun nuovo carico o tassa, quand'anche fosse per motivi straordinarii, come matrimonii, incoronazioni, od altro motivo qualsiasi. Prescrisse parimente, che mai non potessero gli abitanti di Villa di Chiesa venire forzati ad alcun servizio reale o personale senza riceverne condecente mercede, come si praticava per le altre terre dipendenti direttamente dal Re. Finalmente re Alfonso confermò alcuni antichi diritti, dei quali godevano gli abitanti di Villa di Chiesa nelle distribuzioni del sale [1].

104. Di questo riscatto fatto a proprie spese non è dopo quattro secoli spenta interamente per tradizione la memoria in Iglesias; e vi udii antichi del luogo narrare, che a formare la somma, per quei tempi assai grave, che si dovette sborsare pel riscatto, le donne conferirono volonterose i loro ninnoli d'oro e d'argento, e che tutti a gara fornirono denaro secondo il loro potere: e forse in gran parte con tali volontarie oblazioni appunto si ottennero le 2000 lire del primo pagamento. Questo è certo, che nell'istrumento censuale col quale la città di Villa di Chiesa si obligò al conte di Quirra pel pagamento delle lire 5750 che rimanevano dovute, garantirono e si obligarono del proprio caduno in solido ventisei fra i principali d'Iglesias, oltre la garanzia data dalla città su tutti i suoi beni ed entrate presenti e future [1].

§ 103. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXX; LXXI; LXXIII; LXXIV.
§ 104. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXII, 125-142; LXXIII, 392-409.

105. La consegna di Villa di Chiesa dal Conte di Quirra a mani del re e il pagamento al Conte delle prime lire duemila sul prezzo, ebbe luogo il dì primo maggio dello stesso anno 1450; e da quel dì d'anno in anno vennero esattamente pagate per cinque anni lire mille del rimanente capitale debito, oltre gl'interessi [1]. Il sesto anno il dì cinque maggio 1456 essendosi i deputati di Villa di Chiesa presentati dinanzi a Don Giacomo d'Aragall, Luogotenente del Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, per pagare le lire 750 che restavano dovute sul prezzo, e le lire 75 per l'interesse dell'anno decorso: avendo la persona che venne quale procuratore del Carroç dichiarato che non era in grado nè di restituire la scrittura d'obligo, nè di spedire loro quietanza del fatto pagamento, fu stabilito d'accordo fra le parti, che il denaro verrebbe depositato in mano di Don Francesco Oliver [2]; il quale pochi mesi dopo, d'ordine del Governatore Generale dell'Isola Don Pietro di Besala, pagava detta somma a Don Giacomo d'Aragall, cui era dovuta dal Carroç [3].

106. Nessuna cosa degna di memoria leggiamo che avvenisse in Villa di Chiesa per tutto il resto di quel secolo. Alla morte di re Alfonso V nel prestare omaggio al suo fratello e successore Giovanni II l'anno 1459 n'ebbero la conferma dei loro privilegi, e nominatamente di quello, del non potere sotto verun pretesto mai essere staccati dalla dipendenza diretta della Corona [1]; e similmente

§ 105. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXIII, A, B, C, D, E; LXXVI.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXII.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXIV.
§ 106. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXVI.

avvenne, quando l'anno 1479 a Giovanni II succedette il figliuolo Ferdinando II [2]. Nessun movimento portò in Villa di Chiesa la guerra per gare ed ambizioni private mossa dal Luogotenente Generale del Regno Conte di Quirra contro l'ultimo marchese di Oristano Don Leonardo di Alagon, col quale si spense l'estremo avanzo del Giudicato d'Arborea, e l'ultima memoria della sarda indipendenza. Due nuovi privilegi vediamo concessi a Villa di Chiesa ai tempi di re Ferdinando: che, vacando quella Capitania o per morte o per impedimento del Capitano, uno dei Consiglieri ne tenesse le veci [3]; e che agli abitanti di Villa di Chiesa fosse lecito senza incorrere in pena alcuna tenere bottega aperta in Cagliari e vendervi ogni sorta di mercatanzia, sì all'ingrosso che al minuto, pagando i dritti consueti sì alla regia Corte, sì ad altri qualsiasi, come pagavano i cittadini di Cagliari [4]. E di questo privilegio facciamo menzione anche perchè siffatte concessioni ai Cagliaritani e agli Ecclesiensi dimostrano, come i Sardi non appartenenti ai pochi luoghi privilegiati non godessero sotto la dominazione Aragonese libertà di commercio.

107. Omettiamo di riferire, come prive d'importanza storica, o come appartenenti piuttosto alla storia generale di Sardegna che non a quella particolare d'Iglesias, sia le liti che la città ebbe contro il Visconte Gessa e gli altri feudatarii vicini, sia il Prato, ad essa appartenente, e che re Ferdinando donò ad un suo famigliare, Don Diego De Castro, cui

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CVI.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CX.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXVI.

aveva nominato a vita Capitano d'Iglesias, onde la città fu poi costretta a ricomprarlo; sia i varii parlamenti tenutisi nel Regno, ed i provedimenti presivi a richiesta della città d'Iglesias. Ma non possiamo rattenerci dal riferire uno di tali capitoli, e la risposta che vi fu fatta; poichè da questa nuova testimonianza viepiù si scorge, con quale sistema di privilegi e di vincoli di ogni genere fosse retta e funestata la Sardegna. Nel parlamento tenutosi l'anno 1553 sotto la presidenza del Vicerè Don Lorenzo Hernandes de Heredia si era rappresentato per parte della città d'Iglesias, come essa da tempo antichissimo aveva sempre imbarcato liberamente ogni sua derrata e mercanzia nelle proprie marine, e come soltanto da poco tempo ne veniva impedita per ingiusta pretesa della città di Cagliari, che opponeva i privilegi concessile, privilegi che dovevano dirsi surrettizii nè avere forza alcuna, in quanto ledevano gli antichi diritti degli Ecclesiensi; e perciò domandavano, che, come a Cagliari, Sassari, Alghero, Oristano, Bosa, e Castel Aragonese, anzi a parecchie ville e luoghi di baroni e terricciuole, come Ogliastra, Sarrabus e Terranova, così ad essi pure fosse lasciato libero l'uso delle loro marine; essendo la città d'Iglesias terra reale, non soggetta a Cagliari, ed avendo tutte le qualità richieste per godere di tale diritto. Il Vicerè rispondeva, che ne supplicassero a Sua Maestà; il Re rispondeva con un rifiuto [1].

108. Nel corso del secolo decimosesto, senza opposizione per parte degli abitanti, anzi in parte a

§ 107. [1] « No ha lloch lo supplicat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, xxxv, 1013-1075.

richiesta degli stessi Consiglieri della città, avveniva la cessazione quasi totale del principale fra i privilegi onde godesse Iglesias sotto il governo Aragonese; quello della libera elezione dei proprii officiali fatta dagli abitanti, e del diritto che a questi era riserbato di statuire su tutte le cose principali della loro università. Abbiamo veduto, come fino da' suoi primi tempi Villa di Chiesa eleggesse i proprii Consiglieri, e come questa ed ogni altra deliberazione di commune interesse si prendeva col concorso di tutti i padri di famiglia borghesi di Villa, che a tal fine solevano adunarsi nella chiesa di santa Chiara [§ 22]; diritto del quale avevano saputo conservare il libero esercizio perfino sotto la signoria feudale del conte di Quirra. Una Carta di re Ferdinando dell'anno 1508 mutò interamente questo stato di cose in quanto riguarda l'elezione dei pubblici officiali. Si narra nel preambolo di detta Carta, come per lunga consuetudine nella città d'Iglesias erasi praticato, che ogni anno il dì di sant'Andrea si eleggessero i Consiglieri; ma che da alcuni anni per ispeciale commissione del Re essendo stati eletti dal Governatore Generale del Regno, avvenne che, morto il Luogotenente Generale pochi dì prima della festa di sant'Andrea, il Vicario di Cagliari come facente le veci del Luogotenente nominò cinque Consiglieri; e altri cinque ne nominò a sua volta il Capitano d'Iglesias, pretendendo che in difetto del Governatore a lui apparteneva la nomina. Tolta occasione da questo fatto della doppia nomina, re Ferdinando abolì in avvenire l'elezione dei Consiglieri e di altri publici officiali, e stabilì che indi in poi la scelta si commettesse alla sorte: venisse cioè ogni anno in

Iglesias prima del dì di sant'Andrea il Luogotenente Generale del Regno, o s'ei non potesse il Reggente la Cancelleria, o il Procuratore Reale, o il Reggente detto ufficio; e ivi, in presenza del Capitano, e dei Consiglieri che stavano per escire d'officio, mettesse in un sacchetto i nomi di tutti quelli che a lui paressero idonei ad essere Consiglieri in capo; in altri quattro sacchetti coloro che giudicasse idonei ad essere secondo, terzo, quarto e quinto Consigliere; in un sesto sacchetto i nomi di coloro che potessero nominarsi edili; in un settimo quelli, che potessero essere sortitori. Un nome tratto a sorte fra quelli chiusi in caduno dei primi cinque sacchetti definiva chi dovesse essere Consigliere in Capo, e secondo, terzo, quarto e quinto Consigliere; fra quelli i cui nomi erano nel sesto sacchetto si estraevano due edili; fra quelli del settimo, due sortitori. Chi fosse stato in officio, non poteva essere nuovamente insaccato se non due anni dopo escito d'officio; e non dovevano insaccarsi coloro, che avessero qualsiasi ragione od amministrazione su alcun luogo nei dintorni d'Iglesias, sul quale detta città avesse giurisdizione o diritto di riscatto [1].

109. Tolto così agli abitanti il diritto di eleggersi i loro Consiglieri, e lasciato all'arbitrio degli officiali Regii il definire quali nomi dovessero essere insaccati per cadun officio, non era perciò estinto ancora in Iglesias ogni avanzo dell'antico libero reggimento; chè tutti i più gravi affari di commune interesse si trattavano tuttora e si decidevano nei consigli generali da tutti i cittadini. Ma anche quest'ultimo

§ 108. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, IV.

avanzo fu tolto; e, ciò ch'è più notevole, avvenne per domanda fattane a nome della stessa città d'Iglesias da Angelo Cani, suo sindaco e rappresentante nel Parlamento Generale del Regno l'anno 1583 dinanzi al Vicerè e Luogotenente Generale Don Michele di Moncada. Non crediamo poter dare più esatta idea del fatto, che traducendo letteralmente il memoriale o capitolo presentato a tal nome dal Cani, e la risposta fattavi dal Vicerè [1].

110. « Parimente essendosi visto e conosciuto per » esperienza, che è cosa di molta confusione che » tutti quelli della città siano convocati e chiamati » con grida ed assistano generalmente ai Consigli » Generali che si tengono per gli affari che loro si » presentano e che occorrono, come finora si è » usato fare; perchè dove è moltitudine ivi è con» fusione, ed invece di terminarsi gli affari ragio» nevolmente e a benefizio della detta Città, spesso » si conchiudono contro quella, perchè il parere » di coloro che comprendono e hanno esperienza » degli affari resta vinto dal parere degli altri, che » senza dubio sono in magior numero, come av» viene in tutti gli altri popoli: perciò, acciochè si » tolgano siffatti inconvenienti, e gli affari della » detta Città si trattino e determinino e conchiu» dano come si conviene; detto Sindaco supplica » Vostra Signoria, che si compiaccia rompere ed » abolire una tale usanza, e ridurre il Consiglio » Generale della detta Città a sessanta uomini; » provedendo e decretando, che i detti sessanta » uomini vengano nominati ed eletti di tutte le con-

§ 109. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIII, 241-291.

» dizioni annualmente dai magnifici Consiglieri che
» oggi sono e che saranno in avvenire; da quelli
» che oggi sono per l'anno corrente, quanto prima
» sarà possibile; e per quelli che saranno in av-
» venire, fra dì quindici dal dì che saranno estratti
» a Consiglieri. Ed inoltre, che detti sessanta uo-
» mini eletti e nominati debbano giurare in potere
» dei detti magnifici Consiglieri, che attenderanno
» al loro ufficio, salvo giusto e legitimo impedimento,
» e si comporteranno bene e lealmente negli affari
» della detta città, ogni volta che siano chiamati
» con grida e convocati. Ed inoltre, che quelli o
» la maggior parte di quelli, dopo chiamati con
» grida e convocati nella forma solita, abbiano la
» medesima forza, facoltà e prerogative, che fin
» qui soleva avere il Consiglio Generale, e parti-
» colarmente nella elezione e nomina dei membri
» del Consiglio dei trentadue, parimente da tempi
» antichi instituito in questa città. E finalmente che
» ciò che si sarà fatto o speso dai magnifici Consi-
» glieri della detta città tanto col Consiglio Generale
» così riformato e ridotto o dalla maggior parte
» di esso, come col Consiglio dei trentadue od il
» maggior numero di essi nelle cose delle quali gli
» verrà data potestà dal Consiglio Generale, sia in
» ogni caso tenuto per bene fatto e bene speso; se
» pure non demandassero a Vostra Signoria mede-
» sima l'amministrazione della città ». Ed il Vicerè
rispondeva: « Si faccia come si supplica, con che
» la nomina dei detti sessanta probuomini da farsi
» dai detti Consiglieri si faccia col consenso e as-
» sistenza del Capitano della città, o di chi ne farà
» le veci ». Il Re, con sua Carta dei 30 agosto

1587 approvava la decisione del Vicerè. Così, senza concorso nè consenso degl'Iglesiensi, fu loro tolta la nomina delle persone incaricate di trattare ed amministrare i loro interessi, e tale nomina fu indi in poi commessa ai Consiglieri, e sottoposta all'assistenza ed all'approvazione del Capitano; e delle antiche libertà non rimasero che lievi tracce, e prive d'importanza.

111. Ma un altro accidente imprevisto, disceso da lievi principii e dapprima quasi inavvertito, venne contro giustizia a colpire di grave ed insolito peso, al quale soggiacque fino ai nostri giorni, non solo la città d'Iglesias, ma tutto il territorio onde anticamente si componevano le vaste curatorie di Sulcis e di Sigerro. Tra le sette antichissime diocesi di Sardigna era quella di Sulcis; dopo le invasioni dei Saraceni, che, venendo per l'ordinario di Spagna, solevano appunto rovesciarsi dapprima sulla penisola Sulcitana, quei vescovi si ritrassero a Tratalias. Ma e questo luogo e tutto il Sulcis, come a mano a mano quasi l'intera Sardegna, dalla dominazione Aragonese fu ridotto ad un deserto. Onde in sul principio del secolo XVI papa Alessandro VI, oltre parecchie altre riunioni o traslazioni di diocesi nell'Isola, considerando che la diocesi Sulcitana aveva sua sede in luogo spopolato, si era proposto di trasferirla ad Iglesias (dove sembra che già da alcun tempo risiedessero di fatto e vescovo e capitolo [1]), sì che quello che insino a quel tempo era stato detto vescovo Sulcitano, prendesse indi in

§ 111. [1]) *Storia Ecclesiastica di Sardegna dell'Avvocato* PIETRO MARTINI, Vol. II, pag. 228.

poi nome di vescovo Ecclesiense; e papa Alessandro essendo morto prima di aver condotta ad effetto la traslazione, venne sancita con Breve di papa Giulio II [2]. Alcuni anni dopo, essendo arcivescovo di Cagliari Pietro Pilares, e vescovo d'Iglesias un suo nipote, Giovanni Pilares, lo zio, già inoltrato in età, desiderando trasmettere al nipote l'arcivescovato Cagliaritano, ottenne dal pontefice Leone XII, annuente il Re, che venendo a vacare la chiesa Cagliaritana, essa, durante la vita soltanto di Giovanni vescovo d'Iglesias [3], s'intendesse unita alla Ecclesiense, sì che quello che era vescovo Ecclesiense fosse indi in poi anche vescovo Cagliaritano. Ed avendo l'arcivescovo Pietro rinunziato, collo stesso Breve in data 9 gennajo 1513 Leone X affidava le due diocesi a Giovanni vescovo d'Iglesias [4].

112. Vacate, sette anni dopo, le due sedi per la morte di Giovanni Pilares arcivescovo Cagliaritano e vescovo Ecclesiense, fu nominato un nuovo arcivescovo di Cagliari, e altri dopo di lui, nè più si pensò a nominare un nuovo vescovo d'Iglesias; l'arcivescovo di Cagliari ne faceva le veci: e siccome l'unione delle due diocesi sotto il Pilares era avvenuta circa il medesimo tempo ch'erano state difatti soppresse parecchie diocesi di Sardegna e unite ad

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, I.

3) « Quamdiu dictus Johannes episcopus eidem ecclesie » Iglesiensi praeesset dumtaxat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, VIII B, 35-388. Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, X, 16-23.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, VIII B. Non sembra esatto ciò che su questo fatto, già per lui antico, soggiunge l'Aleo (*Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, X, 23-27), di difficoltà opposte per parte della Città e Capitolo d'Iglesias; come certo è falsa la transazione che dice susseguita (*Ibid.*, 27-34).

alcuna diocesi vicina, si credette communemente, che così fosse avvenuto anche per la diocesi Ecclesiense. Nulla tuttavia per lungo tempo fu innovato in quanto alle decime; sebbene, a quanto pare, e presso la Santa Sede e presso il Re di Spagna si fossero per ciò fatti alcuni tentativi [1]: finchè il quarto successore di Giovanni, l'arcivescovo Antonio Parraguez di Castillejo, ingiunse agl'Iglesiensi il pagamento delle decime in suo favore.

113. Oscura questione e non per anco risolta si è, quali fossero gli ordinamenti e le consuetudini, che al tempo del governo nazionale si osservavano in Sardigna relativamente alle decime. Un attento esame dei documenti sembra tuttavia dimostrare, che nel secolo XI e nel XII si pagavano difatti le decime, delle quali la metà soleva essere ritenuta dai Giudici, e l'altra metà passava alle chiese, ossia alle parochie e ai monasteri; ed anche la parte della Chiesa era spesso occupata dai Giudici, bisognosi di denaro: e questo appunto forse fu cagione che la decima nel secolo XIII, avendo cessato di essere in Sardigna considerata come un provento delle chiese, vi andasse interamente in disuso. Certo è, per testimonianza dello stesso re Alfonso, che al tempo della conquista aragonese nessuna decima si pagava ai prelati nell' Isola [1]. I re d'Aragona, temendo in quei principii il malcontento delle popolazioni novellamente soggette, respinsero le istanze

§ 112. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2°, II, 1-8.

§ 113. [1]) « In archiepiscopatu praedicto (Calaritano), sicut nec in » aliis praelaturis insule Sardiniae, in quibus super his consuetudo » Italiae observatur, non consuevit decimas ipsis praelatis praestari ». *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XLIII, 5-8; dei 31 agosto 1332.

dei prelati per l'introduzione delle decime, e li costrinsero a stare contenti agli antichi loro proventi. Dopo il 1365 la maggior parte dell'Isola venne in potere del Giudice d'Arborea; anzi alcun tempo, oltre Alghero abitato da soli Catalani, restò al Re in Sardegna quasi la sola Cagliari e pochi castelli; il voler sottoporre al nuovo e grave peso anche quella città, sarebbe stato senza fallo cagione di perdere la capitale dell'isola, e far passare al nemico i soli partigiani che l'Aragona avesse fra i Sardi. Quindi durante tutto il secolo XIV i Governatori del Capo di Cagliari costantemente si opposero agli sforzi non interrotti dell'arcivescovo e del suo clero per l'introduzione delle decime. Ma a mano a mano durante quel medesimo secolo essendo stati i beni e le altre entrate delle chiese quasi interamente occupati dagli Aragonesi, e perciò le chiese medesime ridotte in gravi strettezze, già in principio del secolo XV l'arcivescovo di Cagliari ottenne da re Martino, accordatosi col pontefice, di poter esigere le decime nella sua diocesi, a patto che due terzi ne restassero alla Chiesa, ed un terzo al Re. Non si ha memoria per le altre diocesi; ma siccome sappiamo che verso la metà del secolo XVI già in tutta Sardegna si pagavano le decime fuorchè nella città di Cagliari e nella diocesi d'Iglesias, convien dire, che ciò che avvenne nella diocesi Cagliaritana sia a un di presso avvenuto nelle altre diocesi [1].

114. Nell'esporre la controversia ch'ebbe luogo

[1]) *Storia Ecclesiastica di Sardegna dell'Avvocato* PIETRO MARTINI. Cagliari, 1840, Vol. II, pag. 183-186; *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, v, 454-470.

pel pagamento delle decime della diocesi di Iglesias, non solo, come in tutte le presenti Notizie Storiche, daremo opera di attenerci alla più stretta verità, ma inoltre ogni qual volta ne fia possibile, e nominatamente ove dovremo riferire i mezzi adoperati per costringere gl'Iglesiensi al pagamento, riferiremo quasi letteralmente volgarizzati i documenti. Qualsiasi osservazione, qualsiasi parola di riprovazione che da noi si aggiungesse alla nuda esposizione dei fatti, lungi dal rendere maggiore, affievolirebbe l'evidenza della enormità e dell'ingiustizia sì del fatto in se medesimo, come del modo in che fu eseguito. Vedremo qui posta a fondamento delle sentenze che riferiremo la massima, che la decima ecclesiastica è dovuta da tutti e dovunque, non ostante qualsiasi contraria consuetudine; e la confusione del sacro e del profano, della religione e di pretensioni ingiuste o certo ad essa estranee, e l'autorità spirituale e le scomuniche e gl'interdetti adoperati a scopo di far suo il frutto degli altrui sudori, e con simili mezzi invocato l'ajuto del braccio secolare, e punito di scomunica chi disobedisse ai comandamenti del Pontifice, senza neppur accertare se fossero giusti, o se in cose alle quali si estendesse la sua autorità; e considerati come « fuori del gremio della fede Catolica » e della Santa Madre Chiesa » persone ed intere popolazioni alla fede Catolica e alla Santa Madre Chiesa devotissime, nè colpevoli di denegato assenso ad alcun dogma della fede, ma di non aver ottemperato alla sentenza, fosse pur anche giusta (e tale qui manifestamente non era) di un tribunale in una controversia fra due contendenti. Difficilmente può darsi prova più evidente che non la semplice espo-

sizione di questa lite e de' suoi effetti, a dimostrare i danni e l'ingiustizia dei principii di diritto posti dalla Chiesa Romana e della sua giurisdizione civile, e di un intero ordine di cose, ora fortunatamente al tutto e per sempre caduto.

115. L'arcivescovo don Antonio Parraguez adunque, dopo cercato in principio dell'anno 1560 di ottenere l'assistenza del Re e della Regina, e rammentato loro, che, oltre le ragioni di esso arcivescovo, si trattava di provedere che non si menomassero i diritti del patronato regio [1], publicava in data 14 maggio 1560 un editto o mandato, col quale ingiungeva agl' Iglesiensi il pagamento della decima [2]. Gl' Iglesiensi con cedola dei 29 dello stesso mese opponevano, che mai non avevano pagato decima, e per antica consuetudine non vi erano soggetti [3]: la definizione della causa fu commessa al canonico Cagliaritano Pietro Navarro, Commissario Generale dello stesso Arcivescovo [4]. Gl'Iglesiensi opposero, tenere il Commissario Navarro come persona sospetta, e ne adducevano le ragioni; ed anche in altre parti tacciando d'irregolare il procedimento della causa, chiedevano che questa si commettesse al giudizio d'arbitri; laddove per parte dell'arcivescovo si rigettavano e le accuse di sospetto, e la nomina degli arbitri [5]. In data 21 agosto si presentava per parte dell'arcivescovo un breve Apostolico, col quale la causa si commetteva allo stesso

§ 115. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, I.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, V, 104-110.
3) *Ibid.*, 110-116; 128-130.
4) *Ibid.*, 116-120.
5) *Ibid.*, 131-182.

Commissario Navarro e all'arcivescovo d'Oristano, che la conducessero e giudicassero o riuniti, o l'uno di essi [6]. La causa continuò alcun tempo dinanzi al Navarro, persistendo tuttavia gl'Iglesiensi a rifiutarlo come sospetto e a chiedere la nomina d'arbitri, e per parte dell'arcivescovo a contradirvisi [7]; finchè il dì 7 ottobre il Breve Pontificio fu presentato anche all'arcivescovo d'Oristano, e la causa si proseguì dinanzi a lui [8]. Dopo alcune discussioni che è inutile riferire [9], il dì 9 dicembre furono presentati per parte degli Iglesiensi alcuni articoli tendenti a dimostrare, ch'essi non erano tenuti alle decime. L'arcivescovo di Cagliari si oppose all'ammissione di tali articoli; ma essi furono, sotto riserva, ammessi, con sentenza dei 19 dicembre [10]. Non conosciamo il tenore di queste deposizioni dei testimonii; alle quali per parte dell'arcivescovo si rispose instando, che, quelle non ostanti, gl'Iglesiensi fossero condannati, la domanda delle decime essendo fondata nel diritto commune, ed altrimente [11]. Dagl'Iglesiensi fu presentata in causa una Carta di Re Alfonso, data da Valenza, dell'ultimo d'agosto dell'anno 1332 [12], colla quale probabilmente si confermava loro, secondo i patti della dedizione, e come fu loro concesso anche dai re seguenti [13], che non

6) *Ibid.*, 182-207.
7) *Ibid.*, 207-239.
8) *Ibid.*, 239-250.
9) *Ibid.*, 250-304.
10) *Ibid.*, 305-368.
11) *Ibid.*, 368-397.
12) Questa Carta più non si trova nell'archivio d'Iglesias, perdutasi a quanto sembra appunto in occasione della presente lite.
13) Vedi per esempio *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXII.

potessero venire sottoposti ad altri pesi fuorchè quelli ai quali erano da tempo antico soggetti; e l'arcivescovo a sua volta presentava una Carta dell'imperatore Carlo V, da Monzon, dei 31 ottobre 1537; ed inoltre l'accordo per le decime, che l'anno 1409 aveva avuto luogo tra l'arcivescovo di Cagliari e Re Martino, col consenso della Santa Sede. Finalmente gl'Iglesiensi presentarono i quaderni dei diritti che già si solevano esigere dai vescovi d'Iglesias, consistenti in collette, primizie [14] e portadie [15].

116. In tale stato di cose l'arcivescovo Arborense Pietro Sanna, « avendo sempre Dio dinanzi agli » occhi, ed invocato il nome di Cristo », pronunciava sentenza nei seguenti termini:

« Nè dai meriti della presente causa nè altrimente » apparendo che le cose dette, prodotte, provate » od allegate per parte dei cittadini ed abitanti » della città d'Iglesias siano tali, che per quelle, » secondo il diritto od altrimente, essi possano esi» mersi dal pagamento delle decime al vescovo di » detta città: perciò, e per altri motivi, condan» niamo i predetti cittadini ed abitatori della città » d'Iglesias al pagamento delle decime sì di tutti » i frutti della terra come di tutti gli animali; ri» gettando come non facenti all'uopo ed inconclu» denti gli articoli e le altre allegazioni pretese dai

14) S'inganna evidentemente l'Aleo (vedi *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, x, 25-29) supponendo che prima della lite della quale trattiamo si pagassero in Iglesias a titolo di primizie i diritti, che furono soltanto stabiliti più tardi colla bolla di Papa Clemente VIII, della quale faremo parola fra breve.

15) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, v, 397-510.

» cittadini ed abitanti anzidetti: nessuna delle parti
» condannando nelle spese [1] ».

117. Gli abitanti d'Iglesias ricorsero al papa, ch'era Pio IV, contro questa sentenza; ma siccome poi non si curavano di proseguire la causa, si fu l'arcivescovo di Cagliari che ricorse per la nomina di un Auditore della Sacra Rota, al quale si commettesse, e che secondo il consueto la conducesse a termine [1]. Durante il corso della causa a Pio IV succedeva Pio V; sotto il pontificato del quale, Gaspare Gropperio, Auditore di Ruota, a cui la causa era stata commessa, pronunciava la seguente sentenza:

118. « Invocato il nome di Cristo, sedendo pro
» tribunali, e Dio solo avendo dinanzi agli occhi,
» con questa nostra sentenza definitiva che redi-
» giamo in questa scrittura, diciamo, pronunziamo,
» sentenziamo, definiamo, decretiamo e stabiliamo,
» col consiglio e consenso dei signori nostri Coau-
» ditori, nella causa e nelle cause agitate dapprima
» ed in prima istanza in quelle parti dinanzi il Re-
» verendissimo signor Pietro arcivescovo Arborense,
» giudice Apostolico delegato, e poscia dinanzi a
» noi in secondo luogo in via d'appello o di resti-
» tuzione in integro, tra il reverendissimo signore
» Antonio Paragues di Castillezo arcivescovo di Ca-
» gliari, nella sua qualità di vescovo Sulcitanense e
» rettore d'Iglesias, dall'una parte, e dall'altra parte
» i magnifici cittadini, abitatori, uomini ed univer-
» sità dell'anzidetta città d'Iglesias, intorno e sul
» pagamento delle decime sì di tutti e singoli i frutti

§ 116. [1] *Ibid.*, 510-537.
§ 117. [1] *Ibid.*, 538-618.

» della terra, come degli animali ed altre cose, le
» quali decime si domandavano dall'anzidetto signor
» arcivescovo come rettore d'Iglesias, ed intorno ad
» altre cose più ampiamente, ed in occasione delle
» precedenti, esposte negli atti della causa, e le altre
» controversie pendenti: diciamo, pronunziamo, sen-
» tenziamo, definiamo, decretiamo e dichiariamo,
» che bene e legalmente fu ed è giudicato, deciso,
» sentenziato e determinato dal predetto reveren-
» dissimo signor Pietro arcivescovo Arborense in
» favore del predetto reverendissimo signore arci-
» vescovo e dal promotore della sua chiesa e curia, e
» che male per parte dei parochiani, uomini, abita-
» tori, cittadini ed incoli anzidetti fu appellato e ri-
» chiamato dalla sua pronunzia, decisione, ordina-
» zione e sentenza; e perciò doversi confermare,
» come confermiamo e validiamo, la detta sentenza
» e pronunzia, ed essere temerarie, illecite ed ini-
» que le molestie, le perturbazioni e gl'impedimenti
» qualunque cagionati e che si minacciò di cagio-
» nare al detto reverendissimo arcivescovo Cagliari-
» tano dai detti cittadini, incoli ed abitatori, e che
» non era e non è lecito cagionarli, e perciò doversi
» a riguardo di questi imporre, come imponiamo,
» perpetuo silenzio; e perciò doversi condannare,
» come condanniamo, i detti cittadini, incoli ed abi-
» tatori nelle spese presso noi legitimamente fatte,
» le quali ci riserviamo di tassare in avvenire. E così
» diciamo, pronunziamo, sentenziamo, definiamo,
» decretiamo e dichiariamo [1] ».

119. Anche contro questa seconda sentenza ri-

§ 118. [1] *Ibid.*, 619-687.

corsero al papa gli Iglesiensi, e la causa fu commessa all'Auditore di Ruota fra Cristoforo Robusterio [1]. Pendente questo terzo giudizio moriva il pontefice Pio V e gli succedeva papa Gregorio XIII; moriva parimente l'arcivescovo Parraguez, ed era eletto a suo successore Francesco Perez [2]. Questi in un memoriale al papa esponeva, come era stata lite per le decime tra l'arcivescovo don Antonio Parraguez e gli abitanti d'Iglesias, e già erano emanate due sentenze conformi a lui favorevoli, ed ora la causa in terzo grado verteva dinanzi all'Auditore Cristoforo Robusterio; e che sebbene ei tenesse per fermo, di potere legalmente proseguire la lite incominciata dal suo predecessore, tuttavia a maggiore cautela ricorreva, affinchè il Santo Padre commettesse nuovamente al medesimo Auditore, di proseguire la causa, pronunciare sentenza, e curarne l'esecuzione. In conformità di tale supplica essendosi decretato [3], fra Robusterio proseguiva la causa, e pronunciava infine la sentenza definitiva, del tenore seguente:

120. « Invocato il nome di Cristo, sedendo pro » tribunali, e Dio solo avendo dinanzi agli occhi, » con questa nostra sentenza definitiva, che redi» gemmo in questo scritto col consiglio e consenso

§ 119. 1) *Ibid.*, 688-729.

2) « Reverendus dominus Franciscus Perez, supradicti domini » Antonii Parraguez Archiepiscopi .... in eodem Archiepiscopatu » Callaritano successor ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLI, 76-80. — Ben aveva ragione adunque il MARTINI (*Storia Ecclesiastica di Sardegna*, Vol. III, pag. 520, not. 3) di escludere fra Angelo, Agostiniano, che il MATTEI inserisce nella serie degli Arcivescovi Cagliaritani tra il Parraguez e il Perez.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, V, 730-797.

» dei signori nostri Coauditori, nella causa e nelle
» cause agitate e che si agitano dapprima dinanzi
» il reverendissimo arcivescovo Arborense, giudice
» Apostolico delegato in quelle parti in prima i-
» stanza, e poscia dinanzi il reverendo Padre Ga-
» spare Groppero in seconda istanza, e dipoi in
» terza istanza dinanzi a noi, tra il fu reverendis-
» simo Antonio Parraguez di Castillejo, arcivescovo
» di Cagliari e vescovo Sulcitanense e rettore Igle-
» siense di buona memoria, e poscia il reverendissimo
» signor Francesco Perez arcivescovo della medesima
» chiesa Cagliaritana e vescovo Sulcitanense e rettore
» d'Iglesias, attori, dall'una parte, e dall'altra parte
» l'università, gli uomini, gli incoli, gli abitatori e
» i parochiani della città d'Iglesias, intorno e sul
» pagamento delle decime di tutti e singoli i frutti
» della terra, degli animali e delle altre cose, le
» quali decime si domandavano dai predetti signori
» arcivescovi, ed intorno al pagamento di esse de-
» cime ed altre cose, più ampiamente, in occasione
» delle precedenti, esposte negli atti della causa e
» delle cause: diciamo, decretiamo, dichiariamo, e
» definitivamente pronunziamo, che dal reverendo
» Padre Gaspare Gropperio nostro Coauditore fu
» bene proceduto, pronunziato, dichiarato e definito
» in favore del predetto reverendissimo Antonio
» Parraguez di Castillejo contro l'anzidetta univer-
» sità, uomini, incoli ed abitatori d'Iglesias, e male
» per parte dell'università, uomini, incoli, abitatori
» e parrochiani predetti d'Iglesias essersi appellato,
» provocato, ed accusata di nullità l'anzidetta pro-
» nunzia, decisione e sentenza contro essi proferta;
» e perciò doversi confermare come confermiamo

» la detta sentenza e decisione e le dette sentenze
» e decisioni pronunziate rispettivamente dal pre-
» detto reverendo signore Gaspare Groppero e dal
» predetto reverendissimo signore l'arcivescovo Ar-
» borense, in favore del predetto fu reverendissimo
» signore Antonio arcivescovo, e della sua chiesa e
» curia, ossia del procuratore e auditore della sua
» chiesa, contro la predetta università, uomini, in-
» coli ed abitatori dell'anzidetta città d'Iglesias; con-
» dannando l'anzidetta università, uomini, incoli ed
» abitatori della città d'Iglesias nelle spese fatte di-
» nanzi a noi, e nelle decime decorse e nei frutti
» di dette decime, o nel loro valore, atteso il lungo
» tempo trascorso dal principio della lite; il che
» tutto ci riserviamo di tassare in seguito noi me-
» desimi [1] ».

121. La quale sentenza essendo la terza conforme, e dalla quale perciò più non era lecito appello nè nuovo ricorso al pontefice, trascorsi i termini legali lo stesso Auditore Robusterio ad istanza del procuratore dell'arcivescovo di Cagliari spiccò le lettere esecutorie, colla minaccia della scommunica e delle altre pene consuete ove non pagassero le decime a tenore della sentenza, ed inoltre 160 ducati d'oro di camera buoni e di giusto peso per le spese dei giudizii, e altri 4 per le spese delle lettere esecutorie [1]; e delegò due canonici della catedrale di Cagliari, ossia il Decano e Nicolò Sabater, che, sotto pena di scommunica, liquidassero, in contraddittorio delle parti, o senza se l'una parte non si presentasse,

§ 120. [1]) *Ibid.*, 798-859.
§ 121. [1]) *Ibid.*, 860-903.

le decime nelle quali gl'Iglesiensi erano stati condannati [2]. Ma le esecutorie rimasero inefficaci, e perciò, citati in Roma stessa colle forme consuete gl'Iglesiensi, in loro contumacia il Robusterio pronunciava contr'essi la sentenza di scommunica, nella seguente forma:

122. « Invocato il nome di Cristo, sedendo pro » tribunali, e Dio solo avendo dinanzi agli occhi, » con questa nostra sentenza dichiaratoria, che re- » digemmo in questo scritto col consiglio e con- » senso dei signori nostri Coauditori, pronunziamo » e dichiariamo, che gl'incoli, cittadini ed abitatori » d'Iglesias, e quella università, i quali ricusano di » pagare le decime, per la loro disobedienza alle » lettere esecutorie spiccate contro di essi ad istanza » del reverendo signore Francesco Perez, arcivescovo » di Cagliari, vescovo Sulcitanense e Rettore d'I- » glesias, intorno e sopra le decime di tutti e sin- » goli i frutti della terra, degli animali, e di altre » cose, incorsero nelle pene di scommunica e d'in- » terdetto rispettivamente, e nelle altre sentenze, » censure e pene contenute nelle anzidette lettere » esecutorie; e dovere essi publicamente venire de- » nunziati come scommunicati e rispettivamente » interdetti, e doversi evitare da tutte le chiese e » da tutti i fedeli di Cristo, come denunziamo ed » ordiniamo che siano evitati ecc. [1] ».

123. Avendo gl'Iglesiensi, stati per tal modo « in » Roma nei luoghi publici da un messo pontificio di- » chiarati scommunicati quali ribelli e disobedienti e

[2]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, IV.
§ 122. [1]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 904-975.

» dimentichi della loro salute », lasciato trascorrere dieci giorni da tale publicazione senza « ritornare » al grembo della Santa Madre Chiesa e provedere » alla salute delle loro anime »: ad istanza del procuratore dell'arcivescovo, premesse le consuete citazioni in Roma stessa, si devenne contr'essi ed in loro contumacia all'aggravatoria [1] della scommunica. Con questa, « in virtù di santa obedienza e sotto » pena di scomunica », si ordinò a tutte le persone aventi officio ecclesiastico, e dovunque costituite, che, in domenica od altro giorno festivo, all'ora che il popolo fosse raccolto alle funzioni religiose, facessero, tosto che ne fossero richiesti per parte dell' arcivescovo di Cagliari, annunziare publicamente la rinnovazione di detta scommunica contro gl'Iglesiensi: e ciò dovessero fare « al suono delle » campane, accendendo e poscia spegnendo le can- » dele e gettandole a terra, elevata la croce e co- » perta di un velo, aspergendo acqua benedetta per » fugare i demonii dai quali sono tenuti per tal modo » legati e incatenati nei loro lacci, e pregando No- » stro Signore Gesù Cristo, si degni ricondurli alla » fede Catolica e al grembo di Santa Madre Chiesa, » nè permetta che finiscano i loro giorni in tale » perversità e durezza; cantando il responsorio *Ri-* » *veleranno i Cieli l'iniquità di Giuda ecc.*, ed il » salmo: *Non tacerò, o Dio, la mia lode ecc.*, » coll' antifona *In mezzo della vita siamo nella*

§ 123. [1] Questa terminologia in materia di scommuniche di *aggravare* e *reaggravare*, sebbene non registrata nei vocabolarii, non manca di esempii di buoni autori. Così il MOLZA, nel Capitolo *Della Scomunica*:

« Ti cita prima; e non sei ancor mosso,
» T'aggrava poi pian piano, e ti raggrava ».

» *morte* per intero; e dopo ciò, recantisi alle
» porte della chiesa coi loro chierici e parochiani,
» a terrore, ed affinchè gl'Iglesiensi che si rifiutano
» di pagare le decime ritornino più presto all'obe-
» dienza, gettino tre pietre verso la casa delle abi-
» tazioni di quelli, in segno dell'eterna maledizione
» che Dio diede a Chore, Datan e Abiron, cui la
» terra non potè sostenere, ma per giusto giudizio
» di Dio inghiottì vivi, affinchè viventi scendessero
» in inferno; denunziando ciò publicamente, e dopo
» messa, ed ai vespri e alle altre ore canoniche,
» e nelle publiche predicazioni, e per quanto po-
» tranno facendolo da altri denunziare, e dando
» opera che quegli scommunicati siano da tutti rigo-
» rosamente sfuggiti [2] ».

124. Sopravennero le ferie; e l'arcivescovo di Cagliari chiese ed ottenne che si continuasse ciò non ostante a procedere contro gl'Iglesiensi [1]. E siccome « questi per dieci e molti più giorni dopo la publi-
» cazione delle aggravatorie persistettero con animo
» indurato » nella loro disobedienza: ad istanza dell'arcivescovo di Cagliari, e dopo le consuete citazioni, che questa volta a cagione delle ferie si fecero con publico bando affisso in Campo di Fiore, si devenne alla reaggravatoria; colla quale, sotto la consueta pena di scommunica, si ordinò « a tutti i
» Cristiani di ambedue i sessi, tostochè ne fossero
» richiesti per parte dell'arcivescovo di Cagliari, e
» nominatamente ai famigliari e servitori dei citta-
» dini ed abitanti d'Iglesias che ricusano di pagare

[2]) *Ibid.*, 976-1105.

§ 124. [1]) *Ibid.*, 1106-1163.

» le decime », che fra sei giorni dopo l'ingiunzione loro fattane avessero al tutto a cessare da ogni partecipazione, communela, famigliarità e servizio di detti Iglesiensi, « servendoli, parlando, stando, » sedendo, camminando, albergando, mangiando, » bevendo, conversando, cocendo cibi, somministrando acqua o fuoco o altra cosa a sollievo » della vita »; esclusi soltanto da tale divieto i casi e le persone eccettuate dai canoni. E tale sentenza doveva publicarsi nelle chiese in giorno festivo, in occasione della messa solenne o delle altre sacre funzioni [2].

125. Siccome anche nei dieci giorni seguenti, e poscia per altri venti giorni, gl'Iglesiensi scommunicati, aggravati e reaggravati, non obedirono alla sentenza, ma « imitando la durezza di Faraone, » ed a modo di sorde aspidi turando le orecchie » per non udire la voce dell'incantatore [1], non cu- » rarono di far ritorno al grembo di Santa Madre » Chiesa e provedere alla salute delle loro anime », ad istanza dell'arcivescovo e dopo le consuete citazioni in Roma, furono sottoposti « a strettissimo » interdetto ecclesiastico »; e l'Auditore Robustero coll'autorità pontificia commessagli dichiarò sottoposte ad interdetto tutte e singole le città, terre, oppidi, castelli, sobborghi, ville, parocchie, e altri luoghi qualsiasi dove gl'Iglesiensi, rifiutantisi al pagamento delle decime, dimorassero o venissero, per tutto il tempo che ivi fossero e pei tre giorni seguenti; lasciandosi aperte le porte delle chiese e

[2]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 1167-1280.
§ 125. [1]) *Psalm. LVII*, 5-6.

cessandovisi dalle sacre funzioni, nè amministrandosi nei detti luoghi alcun sacramento, fuorchè a tutti indifferentemente il battesimo e la penitenza, ed ai soli infermi anche l'eucaristia; il matrimonio si celebrasse senza ecclesiastica solennità; ed a quanti morissero nei luoghi interdetti si negasse la sepoltura ecclesiastica [1]. Vedremo fra breve, come dalle autorità ecclesiastiche del luogo si facesse anche più, che non prescriveva la sentenza.

126. Finalmente avendo gl'Iglesiensi continuato « indurati nella loro pertinacia » dieci giorni dopo la publicazione dell' interdetto fattasi nella Curia Rómana, e poscia i trenta giorni seguenti: ad istanza nuovamente dell'arcivescovo, e fatte le consuete citazioni, considerato che « dove la spada ecclesiastica non basta, meritamente le viene in ajuto la spada temporale, sicchè cui non ritrae dal mal fare il timore di Dio, ne sia trattenuto almeno dalla disciplina temporale »: si esorta il re Filippo di Spagna, non sotto minaccia di scommunica (colla quale dicono non volerlo legare, per riverenza alla Regia Maestà), ma rammentandogli che se non obedirà ai comandamenti pontificii incorrerà senza dubio nel giudizio del Giusto Giudice, e perderà il premio che attende quelli che esercitano la giustizia; agli altri tutti s'intima sotto pena di scommunica, che, quando ed ogni qualvolta ne siano richiesti dall'arcivescovo di Cagliari, debbano, in ogni modo che sia in loro potere, costringere gl'Iglesiensi ad obedire alla sentenza, « insorgendo essi e facendo » sorgere gli altri, prendendo e ritenendo le per-

[1]) *Ibid.*, 1278-1370.

» sone e le cose loro, invadendo, incarcerando e
» tenendo imprigionati.... e sforzandoli ed astrin-
» gendoli potentemente, anche con mano forte,
» purchè senza grave lesione dei loro corpi; e ciò
» finchè gl'Iglesiensi scommunicati, aggravati, reag-
» gravati ed interdetti abbiano per intero pagato
» all'arcivescovo di Cagliari le decime nelle quali
» vennero condannati, colle spese [1] ».

127. L'arcivescovo Francesco Perez fece tosto publicare tale sentenza, e, dicono gl'Iglesiensi in un memoriale al papa, proibì sotto gravissime pene l'amministrazione del sacramento della penitenza e degli altri sacramenti agl'Iglesiensi; il Vicario Generale in Iglesias asserisce tuttavia, che non fu proibita l'amministrazione del sacramento della penitenza, ma soltanto ammoniti i confessori delle pene nelle quali incorreva chi disobedisse alla sentenza; e che per tale timore, e dietro consiglio di teologi, i confessori si erano di fatto astenuti dall'udir confessioni; essersi poi amministrata la communione a quanti si presentarono col certificato di essersi confessati (che è quanto dire che non si amministrò ad alcuno, poichè i confessori si astenevano dal confessare); nega infine che siasi lasciato morire alcuno senza sacramenti, e che se avvenne, fu per negligenza nel chiederli, non per colpa di chi doveva amministrarli [1]. Ma poscia il Perez medesimo, forse fatto accorto dell'ingiustizia della sua causa e dei mezzi posti in opera per astringere gl'Iglesiensi al pagamento, o più veramente ammonito che gl'Iglesiensi

§ 126. [1]) *Ibid.*, 1371-1557.
§ 127. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XL, 78-99; 105-114; 201-231.

intendevano muovergli più grave difficoltà, negando essere seguita l'unione delle due diocesi, nè perciò lui essere vescovo Iglesiense: non solo sospese l'esecuzione della sentenza e non invocò l'assistenza del braccio secolare, ma inoltre revocò i procuratori nominati per questa causa, e con istrumento rogato li 8 marzo 1577 dichiarava, di non intendere in modo alcuno di domandare le decime [2]. Morto in quell'anno medesimo il Perez prima che avesse rivocate le scommuniche e l'interdetto, gl'Iglesiensi, ricorsero al Papa, che era Gregorio XIII, esponendo l'avvenuto, e i danni e i gravi scandali che derivavano dall'essere quella popolazione, ascendente ad oltre 18,000 anime, già da due anni priva dell'amministrazione dei sacramenti. Il papa, con breve dei 30 aprile 1578 levò l'interdetto e li prosciolse dalle censure, ma coll'espressa clausola, che vi ricadessero *ipso jure* e senza bisogno di nuova intimazione appena la sede di Cagliari avesse cessato di essere vacante, e fosse stata provista di nuovo pastore. Il Vicario Generale in Iglesias, al quale dai Consiglieri venne fatto intimare il breve, rispose che vi obedirebbe, ma che per diffalta di teologi in Iglesias voleva prima prendere parere di teologi in Cagliari, per timore di far cosa illecita [3].

128. In quell'anno medesimo veniva eletto ad arcivescovo di Cagliari Don Gaspare Vincenzo Novella; il quale quattro anni dopo, non avendo pure richiesti, citati od ammoniti gl'Iglesiensi, che stavano senza timore fidati nella dichiarazione del suo

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XL, 99-102; XLI, 76-88.
[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XL.

predecessore [1], e senza aver eseguito la liquidazione delle decime domandate, all'improviso [2] mandò ad effetto le lettere esecutorie e l'invocazione del braccio secolare, per la somma di scudi 6,000 a buon conto di scudi 12,000 ai quali valutava le decime domandate; e ciò in modo crudele ed inumano [3], essendosi per suo espresso ordine presi, e tratti nelle prigioni di Cagliari dodici principali fra i cittadini d'Iglesias, ed altrettanti popolani, e fatti inoltre condurre in quella città e vendere ai publici incanti i loro bestiami, le biade, i vini, gli utensili domestici, e gli altri beni mobili; oltre le pene ecclesiastiche, e la privazione dei sacramenti a tutta la popolazione: sì che infine gli oratori d'Iglesias, per porre un termine a un tale stato di cose, e liberare i loro concittadini dal carcere, e tutta la popolazione da maggiori danni, devennero coll'arcivescovo ad una transazione, colla quale si obligarono di pagare annualmente all'arcivescovo ed a' suoi successori scudi 1,500; riservandosi tuttavia espressamente il ricorso alla Sede Apostolica [4].

129. Ricorsero difatti gli oratori d'Iglesias, esponendo, come quella popolazione fossero povera gente, e per soprapiù esposti giornalmente alle incursioni dei Turchi, contro i quali consumavano il loro tempo ed esponevano la vita, e spendevano inoltre gran parte delle sostanze nel riscatto dei loro concittadini

§ 128. 1) « .....non aliter requisitis nec citatis dictis oratoribus, » qui sub dicta declaratione per dictum Reverendum Franciscum Ar- » chiepiscopum facta securi dormiebant ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLI, 92-95.

2) « praecipitanter et ex abrupto ». *Ibid.*, 97.

3) « .... modo inaudito, inhumano et crudeli ». *Ibid.*, 99-100.

4) *Ibid.*, 32-123.

tratti prigioni; essere incomportabile e sproporzionata alle loro forze tale contribuzione che si pretendeva di 1500 scudi a titolo di decime, cui non erano mai andati soggetti, come tuttora non le pagava la città di Cagliari; essersi devenuto a tale rigorosa esecuzione mentre essi se ne stavano sicuri, fidati alla promessa del precedente arcivescovo, e per soprapiù non essendo fatta ancora la liquidazione delle decime prescritta dalla sentenza, nè dimostrata l'unione delle due diocesi, che anzi dai documenti medesimi avversariamente prodotti appariva non avere avuto luogo, sebbene questa pretesa unione fosse appunto il fondamento della domanda delle decime fatta loro da quell'arcivescovo. Domandavano perciò, che i cittadini d'Iglesias fossero dichiarati non tenuti al pagamento delle decime, come mai non le avevano fino a quel tempo pagate; e tanto più trovandosi giornalmente tormentati dalle incursioni dei Turchi, ed inoltre esausti dalle spese indebitamente pagate per le esecutoriali e pel braccio secolare; e chiedevano di venire assolti dalle censure incorse, e dal giuramento prestato per la transazione da loro estorta. A tale supplicazione fu risposto, che stessero a ragione, e obedissero alla cosa giudicata. — Allora nuovamente supplicavano, di essere almeno assolti dal pagamento se l'arcivescovo, in un breve termine da prefiggerglisi, non dimostrasse avere difatti avuto luogo l'unione delle due diocesi; non essendo giusto, dicevano, che persona destituita di ogni giusto titolo godesse, con danno dell'anima sua, i frutti destinati al sostentamento del legitimo pastore; o che almeno si dovesse dall'arcivescovo prestare cauzione di restituire le decime percette, se

non dimostrasse essere seguita l'unione. Rispondevasi, che piaceva secondo questa seconda parte, e si facesse giustizia. In conseguenza di tale decisione gli Iglesiensi vennero restituiti in integro; e all'arcivescovo di Cagliari fu assegnato termine di tre mesi dal giorno in che gli verrebbe notificata la presente, a dimostrare, essere difatti seguita l'unione delle due diocesi; ed intanto gli venne inibito sotto pena di scommunica e di mille ducati d'oro, metà alla Camera Apostolica e metà alla parte offesa, di esigere le decime prima di avere data cauzione per la restituzione se non dimostrasse essere seguita l'unione. Così veniva sentenziato in data 13 giugno 1584 [1]; e due giorni dopo, con atto separato, si deputavano il decano della Catedrale di Cagliari, e Michele Lopez canonico della medesima Chiesa, a ricevere dall'arcivescovo la prescritta cauzione [2].

130. A ben comprendere le ragioni delle parti in questa lite per le decime, e sopratutto i motivi della transazione che vi pose fine, è necessario conoscere quali fossero a quel tempo le consuetudini del capo meridionale dell'isola per quanto riguarda la destinazione e il riparto delle decime; alquanto variavano in ciò le consuetudini del capo settentrionale. — La decima in Sardegna si esigeva intera e senza alcuna deduzione delle spese o d'altro sui frutti della terra e degli animali; non si esigeva su quelli dell'industria. Essa di diritto apparteneva non ai vescovi ma ai paroci, che, come titolari, ne ritenevano i tre quinti. Se non che questi paroci erano

§ 129. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLI.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, VI.

in Sardegna di due qualità: alcuni, in minor numero, reali e veri paroci, residenti nella parochia, ed esercitantivi le loro funzioni, con cura d'anime: questi erano detti Rettori. I più invece avevano il solo titolo parochiale per potere con quello esigere le decime del luogo; ma in fatto nè esercitavano le funzioni parochiali od avevano cura d'anime, nè risedevano nella parochia della quale erano titolari, ma nella catedrale, dove in fatto erano Canonici, e dove partecipavano alle distribuzioni corali e agli altri proventi canonicali. Di alcuni luoghi paroco nominale era appunto il vescovo; l'Arcivescovo di Cagliari cumulava un buon numero di tali parochie, e il provento delle decime che ne percepiva ascendeva a molte migliaja di scudi. Quando per tal modo il paroco nominale era un canonico o il vescovo, la chiesa o parochia era governata e la cura d'anime vi si esercitava da un Vicario, il quale perciò aveva un quinto della decima; ed inoltre il prebendato, ossia il paroco nominale, se fosse un canonico, doveva dare al vicario il quarto di uno de' suoi tre quinti. Se la chiesa fosse rettoria, il vicario, nel Capo di Cagliari, aveva parimente un quinto della decima, o se fossero più d'uno, fra loro si divideva: ma nelle rettorie il prebendato non aveva a dare inoltre ai vicarii il quarto di uno de' suoi tre quinti; come parimente non si dava, quando il paroco nominale era il vescovo. L'ultimo quinto della decima doveva restare alla chiesa, per le spese in cera, paramenta, ed altro; ed era amministrato dal paroco, foss'egli abituale o nominale. Ma da questo quinto destinato alle spese del culto (per una consuetudine tanto strana quanto ingiusta,

contro la quale essendosi mossa lite, fu confermata con sentenza della Sacra Rota), si deduceva un terzo, che prendeva nome di *terzo quinto*, che era devoluto ai canonici di Cagliari in accrescimento delle distribuzioni corali: e ciò non dalle sole parochie della diocesi di Cagliari e sedi unite, ma anche dalle altre diocesi di Sardegna, esclusa quella di Sassari, e suoi suffraganei. — Resta ancora ad avvertire, che secondo il diritto ecclesiastico gli ordinamenti canonici in materia di decime cedono dinanzi alla prescrizione di 40 anni se con titolo; se senza titolo, si richiede la prescrizione immemoriale [1].

131. Da quanto abbiamo esposto appare, quale dopo l'ultimo decreto pontificio, che imponeva all'arcivescovo di Cagliari di prestar cauzione per la restituzione delle decime se non dimostrasse aver avuto luogo l'unione delle due diocesi, fosse in diritto e in fatto lo stato della questione. In diritto, siccome constava che gl'Iglesiensi non solo da tempo immemoriale, ma in alcun tempo mai, non avevano pagato decima ed in altro modo provedevano ai bisogni del culto: essi, anche a tenore del diritto canonico, prima della sentenza non erano soggetti a decima. Siccome tuttavia in Sardegna non meno che a Roma era ammesso il principio, che i giudici ecclesiastici, quantunque direttamente e sotto più d'un aspetto interessati nella questione,

§ 130. 1) *Decretal. Gregorii IX*, *cap.* 15 *de privilegiis*; *cap.* 4, 6, 8 *de praescriptionibus*; e nominatamente *cap.* 1 *de praescriptionibus*, *in Sesto*: « ei qui rem praescribit ecclesiasticam . . . . . . bona fides non « sufficit, sed est necessarius titulus, qui possessori causam tribuat « praescribendi; nisi tanti temporis allegetur praescriptio, cujus contrarii memoria non existat ».

erano tuttavia in tali materie i soli giudici competenti [1]: ne veniva per conseguenza, che essendo ora la sentenza contro gl'Iglesiensi passata in cosa giudicata, più non avevano mezzo di esimersi dal pagamento delle decime; soltanto poteva nascere questione, chi fosse che aveva diritto di percepirle. A tenore di diritto, esse toccavano al rettore o paroco d'Iglesias; ed è appunto per ciò, che nei varii atti giuridici nei quali si volle attribuire la decima all'arcivescovo di Cagliari, esso a più riprese viene detto non solo *Vescovo Sulcitano,* ma anche *Rettore Ecclesiense* [2]. Ma la cosa era evidentemente contro verità; che fino dalla sua fondazione la chiesa di Santa Chiara aveva avuto proprio Rettore [3], nè questo stato di cose era stato mutato sia in occasione della traslazione della sede vescovile ad Iglesias [4], sia allorquando nella persona del Pilares la diocesi Ecclesiense era stata a tempo unita alla Cagliaritana [5]. Quindi avvenne, che quando gl'Iglesiensi, in forza della sentenza della Sacra Rota, dovettero cessare di contendere in giudizio di non essere tenuti al pagamento delle decime, e si volsero soltanto a negare che l'arcivescovo di Cagliari avesse diritto ad esigerle per sè e ritenerle: costui sosteneva le sue ragioni non più dicendosi rettore o paroco d'Iglesias, ma asserendo che aveva avuto luogo l'unione delle due diocesi, e ch'egli perciò

§ 131. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, v, 585-587: « agitur super » decimis, quarum cognitio proprie ad judices ecclesiasticos spectat » et pertinet ».

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, v, 642-644; 815-817; 959-960.

3) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, vii, 5-6; 94-95; 114-115; 155-156.

4) *Cod. Dipl Eccl.*, XVI, i.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, viii.

era non solo arcivescovo Cagliaritano, ma anche vescovo Sulcitano. Ei non poteva tuttavia ignorare che era falso ciò pure, e che l'unione delle due diocesi stata fatta da papa Giulio II era soltanto temporaria, ossia durante la vita del vescovo Giovanni Pilares [§ 111].

132. In tale stato di cose ambedue le parti inchinavano naturalmente ad una transazione: l'arcivescovo per la difficoltà di prestare cauzione, e perchè anche prestatala avrebbe dovuto più tardi restituire le decime percepite; e vi erano propensi del pari gl'Iglesiensi, poichè sebbene pur fosse vero che l'unione non aveva avuto luogo, non era in loro potere d'impedire che questa non si facesse in avvenire; ed in ogni caso se dall'arcivescovo non si dimostrava aver avuto luogo l'unione delle due diocesi, non perciò essi erano liberi dal pagamento delle decime, ma soltanto sarebbero invece spettate al rettore della parochia: laddove per mezzo di una transazione speravano di ottenere, come ottennero, diminuito il loro carico. Seguì difatti indi a poco una prima transazione collo stesso arcivescovo Gaspare Novella, colla quale questi rinunziava a tutte le decime dovutegli [1], e alle spese nelle quali gl'Iglesiensi erano stati condannati; e questi rinunziavano alla ottenuta restituzione in integro, e alla lite per la non seguita unione delle due diocesi, e per conseguenza alla domanda della cauzione per la restituzione delle decime se l'arcivescovo non pro-

§ 132. 1) « Omnes decimas sibi debitas »; onde non bene appare se la rinunzia si riferisse soltanto agli arretrati, o se l'arcivescovo rinunziasse in tutto alle decime su Iglesias, contentandosi delle collette, primizie e portadie che già si pagavano a quei vescovi.

vasse la seguita unione; alla quale transazione fu aggiunto il patto, che se fra un certo termine prefinito non fosse approvata dalla Santa Sede, dovesse considerarsi come nulla e non avvenuta [2].

133. Dopo tale convenzione il rapresentante d'Iglesias a Roma Pietro Francesco « umilmente e colle » ginocchia a terra » domandava alla Sede Apostolica per quella popolazione l'assoluzione dalle scommuniche e censure state contr'essa inflitte. Questa veniva difatti concessa dall'Auditore della causa, mediante l'imposizione di una congrua penitenza, ed il giuramento, che indi in poi si obedirebbe alla legge, e ai comandamenti della Sede Apostolica; e colla espressa condizione, che avessero a ricadere nelle antiche pene e censure a beneplacito della Sacra Rota. Siffatta assoluzione si mandò publicare in giorno di domenica fra le solennità della messa nelle chiese della Diocesi Ecclesiense [1].

134. Poco dopo la convenzione fatta cogli abitanti d'Iglesias moriva l'anno 1587 l'arcivescovo Gaspare Novella; e quasi due anni dipoi gli succedeva Francesco De Val. Siccome intanto era trascorso il termine convenuto nella transazione col suo predecessore senza che questa fosse approvata in Roma, egli riprese le istanze; e, prestata prima la voluta cauzione, domandò le decime, cogli arretrati dal tempo della mota lite; e sì coll'autorità propria vescovile, sì in esecuzione delle sentenze della Sacra Rota, dichiarò gl'Iglesiensi pel non eseguito pagamento incorsi nelle censure e scomuniche, e diede opera a

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII, 49-86.
§ 133. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLV.

costringerli coll'ajuto del braccio secolare. Portata la causa dinanzi alla Sacra Rota, questa assegnò agl' Iglesiensi termine un mese a dire le loro ragioni: trascorso il quale verrebbero dichiarati ricaduti nelle antiche scomuniche, censure ed interdetto. Gl'Iglesiensi opposero, che contro ragione, e contro le precedenti decisioni, si domandavano loro gli arretrati dal tempo della mota lite; e la Sacra Rota dichiarava, che difatti erano tenuti al pagamento non degli arretrati, ma soltanto delle decime in corso, ossia di quelle scadute dacchè era il novello arcivescovo; e li assolveva dalle censure in che fossero incorsi per essersi rifiutati al pagamento degli arretrati. Pel pagamento delle decime in corso prefiggeva loro termine un mese [1].

135. Ma duravano i motivi che spingevano sì gl'Iglesiensi come l'arcivescovo a desiderare una transazione; la quale inoltre era caldamente promossa dal Vicerè Don Michele di Moncada, e dagli altri principali fra i regii officiali. Conchiusasi questa, alla sua stabilità mancava tuttora la sanzione pontificia; e la sollecitavano vivamente sopratutto gl'Iglesiensi, per timore che, come pel primo accordo era avvenuto, andata a vuoto la transazione, la città ricadesse in nuovi danni, spese e litigi [1]. Fu infine approvata da Papa Clemente VIII con bolla dei 22 maggio dell'anno 1595. L'arcivescovo rinunziava per sè e pe' suoi successori alla lite e alle tre sentenze conformi ottenute contro gl'Iglesiensi, al beneficio

§ 134. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII, 86-102; XLVI; XLVII; *Supplem.* 24°, VI.

§ 135. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 384-405.

della cosa giudicata, alle lettere esecutorie e al braccio secolare ottenuti, e a tutte le loro conseguenze in suo favore; e gl'Iglesiensi rinunziavano alla ottenuta restituzione in integro, alla lite per la non seguita canonica unione delle diocesi, ed alla cauzione data dall'arcivescovo di restituire le decime in caso di soccombenza. Convenivano poscia, che indi in poi pel grano seminato a buoi non si pagherebbero decime, ma a titolo di primizie nei territorii addetti alla mensa episcopale un moggio grande colmo per ogni moggio di terreno seminato, e tre quarti di moggio nei territorii addetti ai canonicati; mezza decima poi sul raccolto del grano seminato a marra, e su ogni altro prodotto, come orzo, vino, miele, cacio, fave, fagiuoli, lino, e per gli animali; e ciò oltre alcune altre minori prestazioni solite farsi ai canonici ed al clero [1]. Secondo questa bolla si governò la materia delle decime nel territorio d'Iglesias fino alla totale loro abolizione avvenuta per legge ai nostri giorni.

136. Ma per compiere l'esposizione di quanto riguarda questo tristo argomento delle decime d'Iglesias dobbiamo soggiungere, che l'anno 1774 essendosi rifatto, e poscia eretto a comune, il luogo di Gonnesa, che sotto la dominazione aragonese era stato deserto e il suo territorio unito a quello d'Iglesias, come per simile cagione quello delle ville di quasi intere le Curatorie di Sulcis e di Sigerro, il prebendato del luogo (chè era quella prebenda canonicale) pretese gli si pagasse decima intera, asserendo che il benefizio della convenzione appro-

[1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII.

vata da Papa Clemente VIII si estendeva al solo territorio d'Iglesias, del quale Gonnesa aveva cessato di far parte; e i tribunali di Roma sanzionarono tale pretesa. Questa fu la cagione per cui, ripopolandosi sotto la dominazione dei principi di Savoja il territorio già deserto del Sulcis, quelle borgate, per timore di venire sottoposte esse pure all'intera decima, ricusarono costantemente, fino alla recente totale abolizione di quel tributo, di venire erette a commune.

137. La transazione che abbiamo esposto pose fine tra gl' Iglesiensi e gli arcivescovi di Cagliari alla lite per le decime, ma non alle contenzioni per la separazione delle due diocesi. Gl' Iglesiensi non potevano tolerare che la loro città, che era per popolazione la terza di Sardegna, si trovasse spogliata di vescovo. Non era approvata ancora dal Pontefice la transazione poco prima sottoscritta coll'arcivescovo Francesco De Val [1], e già nel Parlamento tenutosi l'anno 1593 dinanzi al Vicerè Don Gastone di Moncada supplicavano, che se venisse a vacare il vescovato d'Iglesias per morte o per traslazione, il re nominasse o presentasse un vescovo a parte per Iglesias; le entrate della diocesi date in appalto secondo la misura della recente convenzione ascendere a 1,300 ducati franchi di spesa: entrata non minore di quella dei vescovati di Bosa e di Ales. Nè essere giusto che Iglesias, città tanto principale, e la prima che i Reali d'Aragona avessero tenuta in Sardegna, si trovasse trattata peggio delle altre in cosa di tanta importanza temporale

§ 137. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 381-398.

e spirituale; tanto più che quella diocesi aveva sempre avuto proprio vescovo; e se da alcun tempo non fu nominato, ne era stata cagione, ora cessata, la tenuità delle entrate della diocesi, che salivano appena da due in trecento ducati, somma non sufficiente al decoroso sostentamento del prelato. Che neppur ora il vescovato d'Iglesias non era nè soppresso nè unito, anzi esisteva come dapprima; e che l'arcivescovo di Cagliari, colle entrate della sua diocesi e quelle delle diocesi unite, Suelli, San Pantaleo e Galtelli, che erano allora fra le ville più spopolate di Sardegna resterebbe pur sempre il prelato più ricco dell'isola. Il Vicerè rispondeva, ne supplicasserò a Sua Maestà, che pareva cosa ragionevole: e il Re rispondeva, vedrebbe, presentatasi l'occasione, che cosa meglio convenisse [1]; e non ne fu fatto altro. — Simile domanda facevano gl'Iglesiensi nel Parlamento tenutosi l'anno 1614 dinanzi al vicerè Don Carlo Borgia duca di Gandia: rappresentavano, essere Iglesias la città più popolosa del Regno dopo Cagliari e Sassari, e di clima sano quanto altra città dell'Isola; e che essendo cessata la cagione perchè era tenuta senza proprio vescovo, ossia la povertà della diocesi, si compiacesse il Vicerè di richiedere Sua Maestà, che, presentandosi occasione di nuova nomina all'arcivescovato di Cagliari, nominasse anche un vescovo per Iglesias; sarebbe a questa gran benefizio, e l'arcivescovo di Cagliari resterebbe pur sempre con rendita maggiore che qualsiasi altro prelato di Sardegna, e guadagnerebbe in dignità, poichè avrebbe un suffraganeo,

[1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 406-443.

laddove ora non ne aveva alcuno, sebbene quello fosse il primo arcivescovato del Regno. Il Vicerè rispondeva, ne supplicassero a Sua Maestà; e per parte del re si rispondeva alla domanda, che quando si presentasse l'occasione, Sua Maestà vedrebbe, che cosa si potrebbe fare in favore della città in ciò di che si supplicava [3]; ma nè allora nè poi non ne fu fatto nulla.

138. Era intanto l'anno 1627 stato eletto arcivescovo di Cagliari Ambrogio Machin, d'Alghero, persona dottissima; il quale esaminando i documenti contenuti nell'archivio arcivescovile, scorse di leggiero, che la diocesi Ecclesiense mai non era stata, come quelle di Suelli, di Dolia e di Galtelli, unita alla Cagliaritana. Nel fare la visita pastorale per le terre delle sue diocesi, manifestò in Iglesias la cosa a quel Capitolo, avutane prima parola, che lui vivente non muoverebbero su ciò questione. E attennero la promessa; ma il Capitolo d'Iglesias, al quale del resto anche prima, come al resto della popolazione, non era ignoto il vero stato delle cose [1], tratto ora dal vedere consenziente lo stesso arcivescovo Cagliaritano, mosse lite al Capitolo di Cagliari, per rivendicare a se gli spogli sede vacante. E dallo stesso arcivescovo Machin la questione fu decisa in loro favore: onde già alla morte del Machin il Capitolo ebbe gli spogli; anzi dalla Sacra Rota fu indi a poco deciso, che al Capitolo d'Iglesias, non al nuovo arcivescovo, spettavano anche i frutti che

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, VI, 141-164.
§ 138. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 428-431.

nel tempo della vacanza non fossero stati percepiti [2].

139. Morto l'anno 1640 il Machin, e nominato due anni dopo arcivescovo Bernardo della Cabra, spagnuolo, il Capitolo e la città si opposero alla sua presa di possesso della diocesi d'Iglesias. Ne sorse lite in Roma presso la Sacra Rota; durante la quale l'arcivescovo di Cagliari fu nominato, senza pregiudizio dei diritti delle parti, per un triennio semplice amministratore, nelle cose spirituali e nelle temporali, della diocesi Sulcitana, sciogliendolo dalle scomuniche in che fosse incorso per tentato esercizio di giurisdizione in diocesi non sua [1]. La lite, incominciata sotto il pontificato di Urbano VIII, pareva volgere favorevole agl'Iglesiensi. Ma se dalla parte di questi stava la ragione, l'arcivescovo ed era potente per influenze, e coi pingui rediti della diocesi Cagliaritana adoperava mezzi più efficaci, che al tutto facevano difetto agli abitanti d'Iglesias. In occasione della ribellione di Napoli l'arcivescovo della Cabra mandò in dono al re una quantità di grano pei bisogni della guerra, e con ciò ne ottenne il valido appoggio presso il pontefice Innocenzio X succeduto ad Urbano; e appena può dubitarsi, sebbene non ne rimanga, come dell'altro fatto, memoria storica, che di simili mezzi si valse anche presso dei giudici. Sopravenne a danno degl'Iglesiensi la morte avvenuta in quest'intervallo in Roma del licenziato Giovanni Antonio Serra, d'Iglesias, il quale con vivo zelo ed efficacemente aveva fino a quel tempo promosso

[2]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, VIII.

§. 139. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXII.

gl' interessi e difeso le ragioni della sua città; nè altra persona fu designata dalla città o dal Capitolo a tenerne le veci. Quindi avvenne che indi a non molto, contro l'aspettazione e le evidenti ragioni degli Iglesiensi, con sentenza dei 3 luglio 1646 dall'Auditore e decano della Sacra Rota Amato Donozetto la causa venne decisa in favore dell'arcivescovo di Cagliari, e, sotto le consuete pene e scomuniche, fu stabilito: « doversi l'arcivescovo di Cagliari man-
» tenere, difendere e conservare nel quasi possesso
» dell'amministrazione della chiesa Iglesiense e Sul-
» citana non solo a titolo dell'amministrazione sta-
» tagli non ha guari demandata dalla Sacra Con-
» gregazione Concistoriale, ma per diritto proprio,
» come di chiesa unita ed annessa alla Cagliaritana,
» siccome era da essa Sacra Rota deciso » [2].

140. Essendosi tenute in Cagliari l'anno 1678 le Corti Generali del Regno di Sardegna sotto il vicerè Marchese de las Navas e Conte di Santisteban, la città d' Iglesias rapresentava, vedersi da lei con dolore la propria chiesa destituita di proprio pastore, e chiedeva le si restituisse. Ma il vicerè rispondeva:
« raccomanderebbe all' arcivescovo di Cagliari, alla
» cui diocesi la loro era unita, che ponesse ogni
» cura e vigilanza in rimediare ai disordini di quel
» Capitolo, assistendo in persona quanto più gli
» fosse possibile; che il fare di più, portava in-
» convenienti ». Il re approvava la risposta [1]. —

[2]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, IX; X, 1-7; 50-95.

§ 140. [1]) *Codex Sardiniæ Diplomaticus: Secolo XVII*, Doc. LIV (Vol. II, pag. 334, col. 1).

Soltanto dopo che Iglesias fu venuta sotto la dominazione di Casa Savoja, fu l'anno 1763, ad istanza di re Carlo Emanuele III assistito dal suo ministro Bogino, da papa Clemente XIII nuovamente disgiunta e ristabilita la diocesi Sulcitano-Ecclesiense, e datole un proprio vescovo [1]; nulla immutandosi di quanto era stato circa le decime stabilito per transazione coll'arcivescovo Cabras, e sancito col Breve di papa Clemente VIII.

141. E qui poniamo fine a queste nostre qualsiasi Notizie Storiche sulla città d'Iglesias: poichè nessun altro fatto degno di memoria che particolarmente la riguardi avvenne indi in poi, confondendosi la sua storia con quella generale dell'Isola. Soltanto ai nostri giorni un avvenimento simile a quello, al quale Villa di Chiesa dovette la sua origine, venne a trasformare, ben può dirsi, interamente la città d'Iglesias e il suo territorio, e ad accrescerne in breve tempo la popolazione e sopratutto la ricchezza in modo insperato e pressochè incredibile. Ma Villa di Chiesa come era stata fondata, così era ne'suoi primordii abitata e governata dalle persone che attendevano all'industria mineraria, la quale appunto li aveva tratti in quelle parti, e cui difendevano e promovevano, poichè non meno per essi privatamente che per l'università di Villa di Chiesa era principale anzi pressochè unica sorgente di ricchezza. Al giorno d'oggi invece Iglesias

[1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, III, not.; *Editti, Pregoni ed altri Provedimenti emanati pel Regno di Sardegna*: Tomo I, pag. 15.

è retta da una popolazione preesistente, la quale sebbene dalla coltivazione delle miniere in quelle parti ritragga benefizii considerevoli, tuttavia ed in parole ed in fatti si mostra ostile alle persone, che venuti d'oltremare fanno colla loro opera e coi loro capitali risorgere quella industria; e pur troppo a capo di tale guerra si pose l'Amministrazione communale del luogo, resasi falsa interprete dei veri interessi del suo paese. Voglia il cielo pel bene d'Iglesias, che cessi un tale errore, e che tutta la popolazione, e chi la governa, comprenda, che soltanto dal farsi centro e quasi rapresentante dell'industria mineraria in Sardegna dipende il presente e l'avvenire di quella città, e il poter salire alla prosperità e grandezza alla quale aspira.

DELL'

INDUSTRIA DELLE ARGENTIERE

NEL TERRITORIO

di

VILLA DI CHIESA

(Iglesias)

IN SARDIGNA

NEI PRIMI TEMPI DELLA DOMINAZIONE ARAGONESE

CAPITOLO I.

Coltivazione delle miniere in Sardigna [1], *e nominatamente nel territorio di Villa di Chiesa, fino alla caduta della dominazione Pisana.*

1. Fra le sorgenti di ricchezza di alcuni fra i communi italiani nel medio evo, non ultima fu l'industria delle miniere; la quale tuttavia passò quasi

N. B. I rinvii fra parentesi quadrate rimandano ai §§ delle precedenti *Notizie Storiche su Villa di Chiesa;* quelli fra parentesi rotonde alla presente Memoria *Dell' industria delle argentiere nel territorio di Villa di Chiesa.*

§ 1. [1] Per non commettere un anacronismo, meno grave ma pur simile di quello di chi chiamasse *Francia* l'antica Gallia, *Inghilterra*

inavvertita, nè finora da alcuno vennero prese ad accurato esame nè esposte le leggi e le consuetudini che reggevano questa industria, nè il modo o l'importanza dei lavori. Di questo silenzio fu cagione sopratutto la scarsità dei documenti, e la loro oscurità, la quale non potevano dileguare le persone che li trassero in luce, per lo più inesperte della materia. A me, non al tutto estraneo a tale industria, e che accuratamente ho visitato alcuni di quegli antichi lavori, abandonati fino dagli ultimi anni del secolo decimoquarto, e perciò rapresentanti appieno l'antica loro forma e condizione, venne fatto di scoprire un importante documento che sparge ampia luce sull'oscuro argomento; voglio dire il Breve o Statuto di Villa di Chiesa (l'odierno Iglesias), quale, sulle tracce degli anteriori Brevi Pisani, venne riformato al tempo della conquista Aragonese. Colla scorta adunque di questo e di altri documenti ho fatto oggetto di diligenti studii, e qui esporrò con quella maggiore esattezza e perspicuità che mi sarà possibile, gli ordinamenti e le consuetudini che in quelle parti nella prima metà del secolo decimoquarto reggevano l'arte dell'argentiera. Lo studio di queste leggi e consuetudini sarà, spero, di tanto maggiore utilità, in quanto non pure sono al tutto diverse da quelle che nella maggior parte d'Europa reggono l'industria mineraria ai nostri giorni, ma inoltre hanno questo proprio e particolar vanto, che per esse Villa di

la Britannia, o *Lombardia* la Gallia Cisalpina, diciamo, con tutti li scrittori del secolo XIV, SARDIGNA e non SARDEGNA, quando parliamo di quest'isola prima che la dominazione Aragonese ne avesse mutato perfino il nome.

Chiesa, sorta da meno di un secolo, divenne per popolazione e per ricchezza uno dei luoghi principali di Sardigna; e alcune parti di quelle instituzioni, e più ch'altro il principio medesimo di assoluta libertà che le reggeva, potrebbero utilmente, sotto forma alquanto mutata pei mutati metodi di coltivazione, passare nella legislazione mineraria dei nostri giorni. — Crediamo tuttavia necessario, a meglio dimostrare le cause e gli effetti delle instituzioni che stiamo per descrivere, prendere la cosa da'suoi principii, e raccogliere dapprima le scarse notizie che ci rimangono intorno alla coltivazione delle miniere in quelle parti dalle età più remote.

2. Siccome anche in Sardigna si trovano copiose tracce dell'*età della pietra* [1], non sembra che agli antichissimi abitatori di quell'isola fosse conosciuto l'uso dei metalli. Fra i colonizzatori posteriori, primi, secondo la testimonianza probabilmente esatta degli scrittori Sardi, vi coltivarono le miniere i Fenici; e già ai tempi di Sardo Patre le miniere di ferro, di rame, di piombo e di argento vi erano in pieno esercizio [2]. Tale asserzione degli Scrittori Sardi viene confermata dall'autorità di Diodoro Siculo, secondo il quale i Fenici fondarono colonie in Sardigna appunto

§ 2. [1] SPANO, *Memoria sopra alcuni Idoletti di bronzo; Cagliari*, 1866, pag. 34; *Memoria sopra una lapide terminale; Cagliari*, 1869, pag. 27-28; *Memoria sulla Badia di Bonarcado; Cagliari*, 1870, pag. 22; *Paleontologia Sarda, ossia l'età preistorica, segnata nei monumenti che si trovano in Sardegna; Cagliari*, 1871.

[2] « Et vos primum, o Finices, Qui imbenistis insulam,... » Qui metalla effodistis, Montium divitias. » *Ritmo di Deletone, vers.* 32-35, presso VESME, *Poesie d'Arborea; Parte prima*, Poesie latine, IV. — Veggasi anche *Severini Vita* dal Codice Garneriano, fol. 57b e 58a, presso MARTINI, *Appendice alla Raccolta delle Pergamene d'Arborea*, pag. 42.

dopo essersi arricchiti per la coltura delle miniere in Ispagna, in tanto, che non bastando le navi a portare il molto argento, ne posero, riferisce Diodoro, invece di piombo ad accrescere il peso delle ancore [3]. Non troviamo menzione delle miniere in Sardigna durante la signoria dei Cartaginesi; ma supplisce in parte al difetto ciò che Diodoro ed altri scrittori narrano di quelle della Spagna; poichè molti argomenti dimostrano, che sotto questo aspetto fu simile la condizione delle due province soggette alla medesima dominazione. Dice Diodoro, che tutte le miniere che si coltivavano a' suoi tempi nelle Spagne già vi erano state aperte e lavorate dai Cartaginesi [4], al tempo dei quali esse erano del primo occupante [5]; e che i possessori ne avevano tratto immensi benefizi.

3. Prima di farci a raccogliere ed esaminare le notizie che ci rimangono intorno alle miniere di quest'isola dopo la conquista dei Romani, è necessario toccare la questione già da molti agitata, da quali leggi sotto la costoro dominazione fosse retta la presente materia. Le non rare ed evidenti, avvegnachè indirette, testimonianze che troviamo negli storici e presso i giureconsulti, non lasciano dubio, che ai tempi della republica e nei primi tre secoli dell'impero Roma non ebbe legislazione mineraria; le miniere e le cave appartenevano al padrone del terreno, e seguivano la sorte delle altre proprietà

3) Diodori Siculi Lib. V, cap. xxxv.

4) « Τῶν μεταλλουργείων οὐδὲν πρόσφατον ἔχει τὴν ἀρχὴν, πάντα δὲ ὑπὸ τῆς Καρχηδονίων φιλαργυρίας ἀνεῴχθη, καθ' ὃν καιρὸν τῆς Ἰβηρίας ἐπεκράτουν. » *Ibid.*, Lib. V, cap. xxxviii.

5) « Οἱ τυχόντες τῶν ἰδιωτῶν προσεκαρτέρουν τοῖς μετάλλοις. » *Ibid.*, Lib. V, cap. xxxvi.

stabili [1]. Ma nei paesi conquistati, molte miniere, ossia tutte quelle che vi erano del principe o dello stato, e molte fra quelle dei privati, divennero, ai tempi della republica, publiche del popolo Romano, e si solevano dare in appalto dai censori, che prescrivevano le condizioni *(lex)* dèll'appalto [2]. Ai tempi dell'impero molte fra le miniere rimaste ai privati passarono al principe per mezzo delle confische [3], le quali erano conseguenza legale di ogni condanna a pena capitale, ossia per la quale si perdesse la cittadinanza, la libertà o la vita [4]. Da un passo del giureconsulto Paolo sappiamo, che eranvi miniere che ai privati non era lecito di possedere [5]; onde sospettiamo, che in alcune province la coltivazione

§ 3. [1] Così Ulpiano, *libro decimo octavo ad Sabinum (dig. 13, § 5 de usufructu (7, 1))*, avendo posta la questione, se a chi ha l'usufrutto di un predio sia lecito aprirvi cave di pietre o di arena, dice che è lecito, se con ciò non occupi *agri partem necessariam;* e poscia soggiunge: *ergo et auri, et argenti, et sulpuris, et aeris, et ferri, et ceterorum fodinas vel quas paterfamilias instituit exercere poterit, vel ipse instituere, si nihil agriculturae nocebit;* e che anzi, siccome all'usufruttuario è lecito migliorare il fondo, può forse aprirne anche distruggendo vigne ed oliveti, se più che questi le cave diano benefizio.

[2] Questa è la significazione della parola nel celebre passo di Plinio (*Hist. nat.*, XXIII, XXI), dove riferisce, aversi la *lex censoria* delle cave d'oro degli Ittimuli nel Vercellese, colla quale si proibiva ai publicani d'impiegare nel lavoro più di 5/m operaji. In simile significazione la voce *lex* è spesso adoperata da Catone, dove espone i patti soliti apporsi nei contratti agrarii.

[3] Ne abbiamo un esempio in TACITO, *Annal.*, VI, XXV (XIX). — In questo passo, che secondo il codice Fiorentino si legge nel seguente modo: « ac ne dubium haberetur, magnitudinem pecuniae » malo vertisse, aurariasque ejus, quamquam publicarentur, sibimet » Tiberius seposuit; » o prima o più veramente dopo la voce *aurarias* deve evidentemente supplirsi *argentarias*.

[4] « Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua » causa damnato vel mors, vel etiam civitatis amissio, vel servitus » contingit. » ULPIANUS, *Lib. 48 ad Edictum; dig. 2 de poenis (48, 19)*.

[5] *Dig. 4 de rebus eorum qui sub tutela (27, 9).*

delle miniere d'oro, e forse talora di quelle d'argento, fosse interdetta ai privati : trovando difatti che tale proibizione per le miniere d'oro ai tempi della republica ebbe luogo in Macedonia [6]; e vedendo inoltre, che in tempi posteriori in alcune province fu proibito ai privati il lavoro delle miniere, affinchè più agevole riescisse la coltura di quelle dello stato [7]. Di Tiberio narra Svetonio [8], che a molte città e privati *jus metallorum ademit.* Similmente Strabone, parlando delle Spagne, dice che le miniere d'argento vi erano bensì coltivate dai privati, ma che quelle d'oro per la maggior parte erano state occupate dal fisco [9]. Ma in ogni caso la chiara testimonianza di Ulpiano [10] dimostra, che neppure la proibizione della coltivazione delle miniere d'oro non si estendeva a tutto l'impero.

4. Le miniere publiche si coltivavano per mezzo degli schiavi publici, e per mezzo delle persone che erano condannate *in metalla* ovvero *in opus metalli*, che ambedue erano fra le pene dei delitti capitali [1], e corrispondevano, salvo la maggiore durezza, alla pena ai nostri giorni dei lavori forzati a vita. Troviamo anzi che al duro lavoro delle miniere, del pari che alle altre opere publiche, si costringevano spesso i provinciali [2]. — Le miniere dei privati si

6) LIVII *Hist.* Lib. XLV, XXIX, 11.

7) « Privatorum manus ab exercendo quolibet marmoreo me-» tallo prohiberi praecepimus, ut fiscalibus instantia locis liberior » relaxetur. » *Const. 13. C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).*

8) SVETONIUS *in Tiberio*, cap. XLIX.

9) Τὰ δὲ χρυσεῖα δημοσιεύεται τὰ πλείω. STRABON. III, X.

10) Vedi sopra, not. 1.

§ 4. 1) ULPIANUS, *lib. 9 de officio proconsulis; dig. 8, § 4 de poenis (48, 19).*

2) Tacito, nell'orazione di Galgaco ai Britanni (*Agricola*, cap. XXXI, XXXII): « Novi nos et viles, in excidium petimur; neque enim

coltivavano per mezzo di schiavi, che giorno e notte erano tenuti al cupo, ed astretti al lavoro colle percosse; sì che in folla vi perivano, e i più robusti e toleranti vi conducevano vita peggiore della morte [3].

5. Dal cadere del terzo secolo in poi sembra che, pel numero degli schiavi immensamente scemato, e per altre cagioni che qui non è luogo di ricercare, fosse a mano a mano in gran parte abandonata la coltura delle miniere publiche, sia di quelle date in allogagione, come di quelle coltivate direttamente per cura dello stato. Crediamo doversi da ciò principalmente ripetere la facoltà da Costantino in poi generalmente concessa per legge ai privati, di coltivare le miniere; facoltà che, sebbene in quelle leggi non sia espressamente dichiarato, si estendeva senza fallo non alle sole miniere private, ma anche alle miniere publiche abandonate, e a quelle delle quali, certo almeno in alcune province, era proibita la coltivazione ai privati [1]. E ciò appare viepiù evidente dalla legge di Valente dell'anno 365, data al Conte dei Metalli, colla quale permette a tutti la coltivazione delle miniere d'oro, a benefizio loro e dello stato, mediante un canone sul prodotto, e l'obligazione di vendere l'oro ritrattone al fisco, dal quale dovevano riceverne il giusto prezzo [2]. Ma più importante ancora deve dirsi, a parer nostro, una costituzione dell'imperatore Teodosio dell'anno 382,

» arva nobis aut metalla aut portus sunt, quibus exercendis reser-
» vemur..... ibi tributa et metalla, et ceterae servientium poenae,
» quas in aeternum perferre aut statim ulcisci, in hoc campo est. »

3) Diodori Siculi Lib. V, cap. xxviii.

§ 5. 1) *C. 1 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).* — Veggasi anche la Nota aggiunta in fine del presente Capitolo.

2) *C. 3 C. Th. eod.*

colla quale s'introdusse un principio al tutto nuovo nella legislazione Romana: ossia il diritto concesso ai privati di coltivare miniere poste anche in terreno altrui, pagando un decimo del prodotto al padrone del suolo, e un decimo al fisco [3]. Non fu separata la proprietà della miniera da quella del suolo, ma questo sottoposto ad una servitù per motivo di publica utilità. Che se fu nuova tale prescrizione, non è nuovo nella giurisprudenza romana il principio ond'essa s'informa; poichè già presso Ulpiano [4] troviamo, che per consuetudine in alcuni luoghi era concesso cavar pietre ne' fondi altrui; ma che anche dove fosse tale consuetudine, ciò non era lecito, *nisi prius solitum solacium pro hoc domino praestat,* ossia se chi si servisse di tal diritto non pagasse prima al padrone del fondo gravato della servitù la consueta indennità. Si cercò inoltre d'impedire l'abandono delle miniere, particolarmente senza fallo di quelle apartenenti od allo stato od al principe; e ciò sia col vietare il passaggio dei metallarii (così si dicevano) dall'una all'altra provincia [5], sia coll'estendere ai metallarii il vincolo di originalità, ossia la proibizione di abandonare la propria professione, e la necessità di seguire la professione paterna [6]: vincolo che negli ultimi tempi dell' impero legava quasi ogni condizione di persone, dai decurioni ai coloni, ai porcari, e perfino ai comedianti.

6. Da queste considerazioni generali intorno alla

[3] *C. 10 C. Th. eod.* — Vedi anche *c. 11.*

[4] Ulpianus, *libro sexto opinionum; dig. 13 § 1 communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum (8, 4).*

[5] *C. 6, 7, 9 eod.*

[6] *C. 5, 7, 15 eod.*

legislazione mineraria al tempo dei Romani passando ora ad esporre le scarse notizie che ci rimangono di quest'industria in Sardigna durante la loro dominazione, noteremo, come appena si può dubitare, che alle miniere di quell'isola nei primi tempi dopo la conquista toccasse la medesima sorte che a quelle delle Spagne. Di queste narra Diodoro, che tosto dopo occupate le Spagne dai Romani una folla di Italiani si fece sopra alle argentiere, e comperando copia di schiavi, e dandoli alle persone che dirigevano gli scavi, ne traevano immense ricchezze [1]. Appare quindi, che la coltura delle miniere era libera in Ispagna ai tempi della republica; ma che gran parte dalle mani degl'indigeni o dei Cartaginesi erano passate in quelle dei Romani, e alcune probabilmente nelle mani di quelli fra gl'indigeni, che aveano seguito le parti dei nuovi signori. Dalle miniere poi il publico erario traeva ampii proventi per mezzo del diritto *(vectigal)*, che senza fallo era di una parte del prodotto, la quale parte poscia soleva tassarsi dai magistrati provinciali ad un prezzo arbitrario. E di questo provento che la republica traeva dalle miniere fa cenno Livio dove narra, che avendo Catone vinte e pacate le Spagne, v'impose *magna vectigalia* sulle cave di ferro e d'argento [2].

7. La condizione sotto molti aspetti simile delle Spagne e della Sardigna, passate ambedue dalla dominazione dei Cartaginesi a quella dei Romani, già per sè sola sarebbe grave argomento a far credere simile la sorte toccata per la conquista alle miniere

§ 6. [1]) DIODORI SICULI, Lib. V, cap. XXXVI.
[2]) LIVII *Histor.* Lib. XXXIV, XXI, 7.

in ambedue le province nei primi tempi della dominazione Romana. Ma di un tale stato di cose una testimonianza diretta ne viene inoltre conservata in un estratto della Storia di Severino, scrittore Sardo di Cornus, che fioriva verso la metà del settimo secolo di Roma; estratto conservatoci dall'anonimo autore della Vita di quello storico [1]. Dice adunque Severino, che la Sardigna era ricca in metalli, ossia in argento, rame, ferro e piombo; e particolarmente le montagne di Metalla e d'Antas, dove si scavava gran copia d'argento. Il sito di Antas è noto, nelle montagne a tramontana d'Iglesias; all'incontro è al tutto incerto il sito dove fu Metalla [2]. Soggiunge adunque Severino, ch'egli aveva un fratello, di nome Serpio, il quale sposò una ricca donzella di Metalla, chè, fra le altre possessioni ereditate dal padre, aveva un monte nei confini di quella città, stato dato a suo padre in compenso di grandi servizii resi alla republica. Avendovi Serpio scoperto una vena di piombo argentifero, e poscia un'altra viepiù ricca d'argento, le fece coltivare dai metallarii; ma, soggiunge Severino, quantunque ne traesse grandi prodotti, poco o niun benefizio gliene restava, per la gravità del vettigale da pagarsi alla republica, e

§ 7. [1]) Presso MARTINI, *Appendice alla Raccolta delle Pergamene d'Arborea*, pag. 41-45.

[2]) Inclino a credere che fosse a Corongius, circa 10 chilometrì a mezzogiorno d'Iglesias, quasi sulla strada da Villamassargia a Sant'Antioco, dove si trovano rovine antiche più che in altro luogo di quei contorni, e che non discorda dalle indicazioni fornite dall'Itinerario d'Antonino e da Tolomeo. Siccome poi non troviamo menzione di Metalla nelle numerose memorie che ci rimangono del secolo XIV, non può dubitarsi che era stata distrutta o nelle invasioni dei Saraceni, o forse già durante la guerra vandalica.

per le estorsioni e le angarie degli esattori. — Siccome non ci rimane la storia medesima di Severino, ma soltanto un estratto di molti secoli posteriore, si potrebbe sospettare della sincerità del racconto; ma esso è talmente conforme a ciò che Diodoro e Tito Livio ne scrivono delle miniere di Spagna, che anche intorno al racconto di Severino, nella parte sua essenziale, cessa ogni sospetto. Notisi tra le altre cose, l'essere stato dato quel monte a Serpio dai Romani; il che concorda con quanto sappiamo del modo come i Romani solevano disporre delle terre e delle cose dei provinciali. Aggiungasi la libertà della ricerca e della coltura, col pagamento di un vettigale; e l'enorme gravità di questo, resa anche maggiore dalle arbitrarie estorsioni dei magistrati mandati da Roma nelle province. Questo vettigale, secondo Severino, era *mediae et tertiae partis utilis*, ossia probabilmente la metà per l'oro e l'argento, per gli altri metalli il terzo [3].

8. Della ricchezza e della continuata coltivazione delle miniere in Sardigna negli ultimi tempi della republica abbiamo una testimonianza notabile, in quanto, sebbene conservataci da uno scrittore che sembra non anteriore al terzo secolo dell'era volgare, teniamo per fermo essere tratta da quel Sallustio, che dall'età seguente fu detto *Romana primus in historia*.

3) Alla voce *tercie* fu dalla stessa mano che scrisse il codice sostituito *duarum terciarum*. Ma in quello, come nella maggior parte dei manoscritti cartacei d'Arborea, quasi tutte le mutazioni fatte dallo scrittore sono manifeste interpolazioni dell'antico trascrittore. La lezione *tercie* viene confermata dal singolare *partis* non corretto, e dall'essere un tributo *duarum tertiarum* troppo enorme cosa anche per Romani. E già il MARTINI, dietro mio consiglio, accettò (*l. c.*, pag. 103, *not.*) questa interpretazione.

Due antichi scrittori, Solino [1] ed Isidoro [2], ci conservarono alcune notizie sulla Sardigna, tratte da un fonte commune; ma, secondo l'indole della loro opera, Isidoro conservò particolarmente quelle relative alle trasmigrazioni dei popoli e alle colonie condotte nell'isola; Solino trattò più diffusamente delle cose rare e maravigliose che si dicevano trovarsi in Sardigna. Che poi il fonte commune dei due scrittori sia Sallustio, ce lo dice manifestamente lo stile e la lingua di buona parte di quel loro racconto, nel quale la forma inimitabile di quel grande scrittore appare evidente [3]; ed è confermato dall'autorità di Prisciano e di altri antichi, i quali citano come di Sallustio parecchi tratti del racconto, che, in parte colle medesime parole, troviamo presso Solino ed Isidoro. Che più? Fino dal principio della sua esposizione sulla Sardigna Solino cita come suo autore appunto Crispo, ossia Sallustio. — Abbiamo creduto dovere in prima dimostrare che il fonte di Solino, in quanto dice intorno alla Sardigna, fu Sallustio, per così definire a quale età appartenga il suo racconto, e quale ne sia l'autorità. Fra le cose adunque che riferiscono Solino ed Isidoro vi ha, che in Sardigna si trovava un animaletto maraviglioso,

§ 8. 1) SOLINI *Collectanea seu Polyhistor*, cap. IV.

2) ISIDORI *Originum* Lib. XIV, cap. VI.

3) Per la stessa cagione non dubito di ascrivere a Sallustio anche il seguente passo di Solino, relativo esso pure alla Sardigna (cap. I, 61): « Hic Iphicles Jolaum creat; qui Sardiniam ingressus, » palantes incolarum animos ad concordiam eblanditus, Olbiam atque » alia graeca oppida extruxit. » E come di Sallustio, ma nelle ultime parole guasto da Solino, tengo anche quel che segue: « Jolenses ab » eo dicti, sepulchro ejus templum addiderunt, quod, imitatus vir- » tutem patrui, malis plurimis Sardiniam liberasset. »

detto *solifuga*, di cui Solino soggiunge che *in metallis argenteis plurima est: nam solum id argenti dives est.* Non ci fermeremo a discorrere della solifuga; chè nulla di simile si trova, e possiamo dire che nulla si trovò mai, nelle argentiere anche più cupe di Sardigna. Ma in una cosa che non poteva trarre dalle greche favole, e della quale ai suoi tempi abondavano i testimonii in Roma stessa, la sua parola fa piena fede; ossia in ciò che asserisce del numero e della ricchezza delle argentiere in quell'isola.

9. Delle miniere di Sardigna troviamo nuovamente memoria nei primi secoli dell'impero, e come servissero di luogo di pena ai condannati, e nominatamente ai seguaci della nuova religione Cristiana. Leggiamo cioè che Callisto, quello che fu poi vescovo di Roma, essendo servo di un tal Cristoforo, ed avendone dilapidato le sostanze, e turbato inoltre publicamente i Giudei nell'esercizio delle loro funzioni, venne da Fusciano prefetto di Roma condannato ad essere battuto colle verghe, e poscia trasportato ai lavori delle miniere in Sardigna; ma poscia avendo Marcia, concubina di Commodo, « donna amante di Dio », ottenuto che si richiamassero quanti vi erano condannati quali seguaci della nuova religione, Callisto, sebbene non compreso nella nota che il vescovo di Roma Vittore aveva dato dei Cristiani condannati per la loro fede, ottenne dal preside di Sardigna Giacinto di essere cogli altri liberato [1]. Oltre questo, delle argentiere di Sardigna a quei tempi si scoprì or fa pochi anni un prezioso

§ 9. [1]) *Philosophumena, sive omnium haeresium confutatio, opus* ORIGENI *adscriptum*; Lib. IX, cap. XII.

monumento, ossia un pane di piombo, intero, portante in rilievo dalla fondita l'iscrizione IMP(*eratoris*) CAES(*aris*) HADR(*iani*) AVG(*usti*). Esso fu trovato in Carcinadas, nel territorio di Fluminimaggiore, sopra il porto detto di San Nicolò; ed ora, per dono dello scopritore signor Serpieri, si conserva nel museo di Cagliari [2]. Un altro pane di piombo con iscrizione fu scoperto nel marzo 1870 sulla riva sinistra del rio di Fluminimaggiore, a due chilometri dalla foce, ed ora è presso i proprietarii di quella miniera, che ne faranno probabilmente dono al Museo di Cagliari. Esso non porta nome d'imperatore, ma soltanto, in rilievo sulla parte superiore CAESARIS AVG(*usti*), e di fianco in incavo il num. MDCVII [3]. I dotti lavori del Padre Bruzza sui marmi greggi non lasciano dubio sulla significazione di tali numeri, che, come pei marmi indicano quanti in cadun luogo ne fossero tagliati in ciascun anno [4], così pei pani di piombo designava quanti ne fossero fusi in ciascuna officina. Non crediamo che da questi piombi si possa dedurre, che tutte le argentiere di Sardigna appartenessero al principe, ed a suo nome fossero coltivate; ma vi ravvisiamo soltanto un esempio di quelle, delle quali più sopra abbiamo tenuto parola, che a vario titolo, e par-

2) *Bullettino Archeologico Sardo*, diretto dal Canonico Commendatore Gio. Spano; Anno Ottavo (1862), pag. 129-132; ed Anno Nono (1863), pag. 75-78.

3) Vedi *Memoria sopra l'antica Cattedrale di Ottana, e scoperte archeologiche fattesi nell'isola in tutto l'anno 1870, pel Canonico* Giovanni Spano. Cagliari, 1870, pag. 22.

4) *Iscrizioni dei marmi greggi raccolte dal P. D.* Luigi Bruzza, *Barnabita*, § 4 (*Annali dell' Istituto di Corrispondenza Archeologica*, Roma, 1870, pag. 109-110).

ticolarmente per mezzo delle confische, nelle varie parti dell'impero erano passate al fisco, ossia al patrimonio privato del principe. Anche altri pani di piombo, alcuni interi, parecchi spezzati, ma tutti anepigrafi, e parecchi pezzi di litargirio, furono trovati, unitamente a molte monete Romane, fra le scorie delle antiche fonderie nella provincia d'Iglesias.

10. E tanto più non possiamo indurci a credere, che tutte o la maggior parte delle argentiere di Sardigna fossero dai privati passate al patrimonio del principe, in quanto, se così fosse, certo nel Codice Teodosiano troveremmo vestigio dei provedimenti presi affinchè non se ne rallentasse la coltura, e i metallarii non le abandonassero; come troviamo per altre miniere, quelle, per esempio, d'oro nella Macedonia. Per la Sardigna troviamo invece una disposizione al tutto contraria, essersi cioè da Valentiniano I (anno 369) proibito sotto gravi pene, che alcuno trasportasse metallarii in Sardigna [1]; divieto che dal suo figliuolo e successore Graziano fu dapprima abolito, poscia riconfermato [2]. Appare da una tale prescrizione, che la Sardigna aveva miniere esercitate dall'industria privata; e probabilmente le difficoltà del clima e della distanza erano state cagione, che più ancora in Sardigna che non nelle altre provincie la nuova legislazione mineraria

§ 10. 1) *C. 6 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).*

2) *C. 9 eod.* — Quelli che nella legge precedente sono chiamati *metallarii*, qui sono detti *aurileguli*; nè perciò possiamo credere che qui si parli di diverse persone, ma comprendersi sotto ambidue questi nomi i minatori, ossia gli escavatori di qualsiasi metallo; tanto più che nessuna sicura o probabile testimonianza abbiamo di miniere d'oro in Sardigna.

introdotta da Costantino e da' suoi successori avesse per benefica conseguenza il passaggio ai privati anche delle miniere, che dapprima appartenevano al principe od allo stato. E tanto più dobbiamo considerare tale passaggio come probabile e quasi certo, in quanto a quei tempi anche i fondi rustici ed altre proprietà publiche di vario genere solevano concedersi in enfiteusi perpetua all'industria privata sottoponendole ad un annuo canone, secondo la norma che abbiamo veduto essersi stabilita circa quel tempo medesimo per le miniere. E convien dire, che queste dessero in Sardigna ai coltivatori benefizii considerevoli; poichè allettatine i minatori degli altri paesi, e probabilmente quelli sopratutto che coltivavano le miniere che nella vicina Spagna [3] od altrove appartenevano al principe od allo stato, le abandonavano, per recarsi a coltivare quelle di Sardigna; il che si volle colle leggi pur ora citate impedire. E che questo fosse lo scopo di simili divieti, appare anche dal confronto di altre simili leggi, e nominatamente di quella dell'imperatore Teodosio, riguardante un'incerta provincia dell'Oriente [4]: « Proi-» biamo che i privati lavorino qualsiasi vena me-» tallica, affinchè più libera ne sia la coltivazione » nei luoghi che appartengono al fisco. » Di questa ricchezza della Sardigna in argento fanno menzione

[3] Già Gotofredo aveva fatto notare, senza tuttavia indicarne o comprenderne il motivo, che la legge di Graziano, colla quale rivocava la facoltà da lui nuovamente data ai metallarii di recarsi in Sardigna, è diretta appunto al Prefetto al pretorio delle Gallie. La ragione sta in ciò, che appunto a quello erano sottoposte le Spagne.

[4] *C. 13 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).*

Rutilio Numanziano nell'Itinerario [5], e, circa il tempo appunto che quell'isola cadde sotto la dominazione dei Vandali, Sidonio Apollinare nel Panegirico a Maggiorano [6].

11. Da quel tempo fino alla caduta della dominazione vandalica, nè durante la signoria dei Greci, nè sotto quella di Gialeto che l'anno 687 fece l'isola indipendente dall'impero, o sotto quella dei re suoi successori, non troviamo memoria alcuna delle miniere di Sardigna o della loro coltura. Al tempo del re Bono, nella prima metà del secolo decimo, i quattro giudicati, nei quali già sotto il governo dei Greci, e poi sotto i re, l'isola era divisa, si fecero indipendenti da Cagliari; ed in tutto l'intervallo, sia dapprima sotto i re, e vieppiù poscia sotto i giudici, la Sardigna fu combattuta e in gran parte conquistata dai Saraceni; e dopo l'ultima cacciata di questi cadde quasi intera per alcun tempo sotto la dipendenza dei Genovesi o dei Pisani. — Durante la signoria dei re prima, e poscia dei giudici, ora indipendenti ora vassalli di Pisa o di Genova, non troviamo memoria delle miniere di Sardigna; salvo che una carta di Comita d'Arborea, contenente alcune largizioni alla chiesa di San Lo-

5) RUTILII NUMANTIANI *Itinerarium, vers.* 351-356:

« Occurrit chalybum memorabilis Ilva metallis,
» Qua nihil uberius Norica gleba tulit;
» Non Biturix largo potior structura camino,
» Nec quae Sardoo cespite massa fluit.
» Plus confert populis ferri foecunda creatrix,
» Quam Tartessiaci glarea fulva Tagi. »

6) SIDONII APOLLINARIS *Carmen* V, *vers.* 49:

« Sardinia argentum, naves Hispania defert. »

renzo e al commune di Genova (anno 1131), fra i luoghi compresi nella donazione annovera *la metà dei monti nei quali si trova vena d'argento in tutto quel Regno, e la quarta parte dei monti nei quali si trova vena d'argento in tutto il Regno Turritano* [1]. Non pare che tale donazione abbia realmente avuto effetto; ma essa dimostra tuttavia, che a quel tempo nel Giudicato d'Arborea e in quello di Torres si coltivavano le argentiere.

12. Circa la metà del secolo decimoterzo la potenza dei Genovesi, che era già grande in alcuni luoghi della parte settentrionale di Sardigna, minacciava di estendersi anche su Cagliari, coll'ajuto di quei Giudici, che ve li chiamavano onde difendersi dai Pisani, i quali con ogni studio cercavano di rafforzare e di estendere in quelle parti la loro potenza. I Pisani, ciò volendo impedire ad ogni costo, nè, per difetto principalmente di denaro, trovandosi in grado di armare forze sufficienti, invitarono ad assumersi l'impresa alcuni ricchi e potenti loro cittadini, con promessa di lasciare ad essi le terre che occupassero, sì che le tenessero come in feudo sotto la sovranità di Pisa. I conti di Capraja, e quelli di Donoratico ossia della Gherardesca, si accinsero all'impresa; i primi riescirono ad occupare il Giudicato d'Arborea, come già prima i Visconti avevano occupato quello di Gallura. Unitisi poscia il Giudice di Gallura e quello d'Arborea coi conti di Donoratico, attaccarono e si sottoposero

§ 11. [1] *Liber Jurium reipublicae Genuensis*, Tomus I, *Doc. XXIX e XXX*, *pag. 37-39.* Ambedue questi Documenti si leggono ripublicati nel *Codex Diplomaticus Sardiniae* del TOLA, *Tom. I*, *pag. 207 e 208.*

il Giudicato di Cagliari, che fu diviso in tre parti, delle quali una ceduta ai conti di Capraja e aggiunta al Giudicato d'Arborea; l'altra con Cagliari, dopo varie vicende e contrasti, restò sotto la signoria diretta di Pisa; la terza, corrispondente a un di presso a ciò che oggi forma la provincia o vogliam dire circondario d'Iglesias, passò ai conti di Donoràtico, che perciò s'intitolarono Signori della terza parte del Regno di Cagliari; e siccome questo loro dominio era diviso tra due rami della famiglia, caduno prese nome di Signore della sesta parte del Regno di Cagliari [§ 2-3]. Poco dopo quel tempo si estinsero anche il giudicato di Torres e quello di Gallura, che passarono a brani sotto la signoria del Giudice d'Arborea, ovvero dei Pisani o dei Genovesi, o di alcuna potente famiglia dell'una delle due città.

13. I conti di Donoratico, appena ottenuto il possesso di quell'ampia e ricca contrada, si adoperarono a trarne quei maggiori vantaggi che permettevano la natura del luogo e le consuetudini del paese. Sebbene sia probabile, che la coltura delle ricche miniere di quel territorio non fosse mai stata al tutto abandonata, è indubitato che lo straordinario sviluppo, che vediamo ch'essa aveva in principio del secolo decimoquarto sotto la dominazione del commune di Pisa, ebbe principio ai tempi della signoria dei conti di Donoratico; come ad essi è dovuta forse la fondazione di Villa di Chiesa, e certo il grande e subito suo aumento in popolazione e in ricchezza, in tanto che laddove prima della metà del secolo decimoterzo non ne incontriamo neppure il nome, cinquant'anni dopo già era

divenuta dopo Castello di Castro il luogo di gran lunga più importante dell'antico giudicato di Cagliari.

14. Scarsi documenti ci rimangono di quanto riguarda le miniere di Villa di Chiesa durante il mezzo secolo che vi durò la signoria dei conti di Donoratico. Possiamo tuttavia giudicare della loro importanza dall'incremento istesso che in quel tempo prese Villa di Chiesa, e dalla circostanza, che la regione stessa, ossia il territorio dove erano le miniere, non solo aveva preso nome di Argentiera, ma in quella i conti di Donoratico costituivano un Podestà. Così nell'anno 1282 vediamo Bonifazio e Rainerio del fu Gherardo, conti di Donoratico, nominare a Podestà dell'argentiera loro in Sardigna Bartolomeo detto Bacciameo del fu Gherardo Guinizelli, della casa dei Sismondi [1]; e l'anno 1284 troviamo Guidone da Sentate Podestà dell'Argentiera, di Villa di Chiesa e di Domusnovas, e della sesta parte del regno di Cagliari, pel magnifico e potente Signore conte Ugolino di Donoratico [2]. Ma il principale e più incontrastabile documento della estensione ed importanza dell'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa fino dai tempi della signoria dei conti di Donoratico si ha nel Breve stesso di Villa di Chiesa, e nelle prescrizioni in esso contenute relativamente alle argentiere; poichè sebbene del Breve non ci rimanga che la riforma fattane incontanente dopo la conquista Aragonese, in questa si trova menzione non solo del Breve prossimo anteriore, quale fu corretto e riformato dagli

§ 14. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, I, 1-9; 49-55.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, II.

eletti degli Anziani quando Villa di Chiesa passò stabilmente sotto la dominazione diretta di Pisa [3]; ma vi si accenna espressamente l'esistenza di Brevi anteriori [4], e perciò necessariamente del tempo della signoria dei conti di Donoratico. Certissima ed indubitabile prova del progresso di quell'industria in Villa di Chiesa nella seconda metà del secolo decimoterzo si ha inoltre nella estensione che aveva già nel principio del secolo seguente, nel quale troviamo che formava la principale e quasi unica occupazione di quella oramai numerosa, attiva, e sempre crescente popolazione.

15. Non pochi sono i documenti che ci rimangono delle grandi quantità d'argento, che i Pisani, già fino dalla seconda metà del secolo decimoterzo, traevano dalla Sardigna. Nelle perpetue loro guerre contro i Genovesi, poco prima della famosa rotta della Meloria, i Pisani due volte avanzatisi colle navi loro fin sotto Genova saettarono a dileggio nella città nemica frecce colla punta d'argento. Similmente in quelle guerre, ed in quel continuo darsi la caccia, e predare o distruggere le navi l'una dell'altra città, troviamo più volte menzione che i Genovesi pre-

3) *Br.* 37ᵇ 25-38ᵃ 3; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, I.

4) « Se alcuna lite et questione fusse mota....., et lo contra» cto fosse facto *in tempo d'alcuno altro Breve vecchio* facto per li tempi » passati in de la dicta Villa, quello Breve vecchio et li suoi Capituli » in quella cotale lite si possa allegare et usare, et per forma del » dicto Breve vecchio et li suoi Capituli la dicta lite si possa et » debbia sentenciare, non ostante questo Breve nuovo; ecepto che » in usura e in bistante, intra li quale si debbia observare questo » presente Breve, et non li Brevi vecchi. » *Br.* 7ᵃ 20-30. Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, I, dove, dopo la conquista Pisana, il Consiglio degli Anziani del Commune di Pisa provede *super corrigendo Breve Ville Ecclesie.*

darono e trassero alla loro città navi Pisane cariche d'argento Sardesco, come lo chiama il Villani; così una nave Pisana carica d'argento fu predata dai Genovesi mentre l'anno 1257 andavano al soccorso di Santa Gilia assediata dai Pisani; una volta la quantità d'argento predato, oltre le altre mercatanzie, ascese secondo alcuni storici a 20000, secondo altri a 28000 marchi, dei quali una parte fu dal Commune di Genova impiegata nella costruzione della Darsena [1]. A motivo parimente dell'argento che traevano da quelle miniere, i Pisani stabilirono in Villa di Chiesa una zecca, la quale per la stessa cagione [2] vi durò lungo tempo anche sotto la dominazione Aragonese; ma di questa zecca, e delle monete che vi si batterono, tratteremo ampiamente in luogo più oportuno.

16. Quanto estesa ed universale fosse l'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa sotto la dominazione Pisana è provato anche con più diretta testimonianza. L'anno 1318 essendo carestia di grani in Pisa, ser Urbano da Cingolo, allora *officialis pro comuni Pisarum super blada* [1] in Castello di Castro, ordinò che in questa città si portasse ogni grano di Sardigna, e di là a Pisa, vietando qualsiasi altra vendita, e facendo processi contro l'*Università* [§ 11] di Villa di Chiesa, e

§ 15. [1]) ANONYMUS *Continuator* CAFFARI in *Monum. Germ. Hist.*, *Script.* T. XVIII, 238, 3-4; JACOBUS AURIA *Continuator* CAFFARI, *ibid.*, 298, 27-34; 300, 9-16, 301, 6-17; 303, 44-48; *Fragmenta Historiae Pisanae*, presso MURATORI, *R. I. S.*, T. XXIV, p. 690; VILLANI GIOVANNI, *Cronica*, Lib. VII, cap. 84, 90, 92; RONCIONI, *Istorie Pisane*, pag. 598 e 605.

[2]) « In loco Ville Ecclesie ....., tamquam ad hoc propter » minierarum vicinitatem magis idoneo. » *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L.

§ 16. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, X, 19-20.

contro i suoi officiali e parecchi borghesi che avevano comperato, e contro i Sardi delle ville del Giudicato di Cagliari che avevano venduto frumento ed orzo contro il suo divieto, e fattone magazzino; sì che, per timore di ser Urbano e delle pene che minacciava, nessuno più ardiva di portare grani a Villa di Chiesa. In tali strettezze, i Rettori e l'Università di questa mandarono loro ambasciatore a Pisa Bacciameo Buglione de' Putignanesi, il quale espose agli Anziani il divieto di ser Urbano; soggiungendo, trovarsi perciò quel luogo nella massima penuria di grano e d'orzo: « con ciò sia cosa che » (diceva) gli uomini e le persone ivi attendono » più ai lavori dell'argentiera che non alla coltura » del grano e dell'orzo, in tanto che della loro ri- » colta non avrebbero onde vivere per quindici » dì, se d'altronde loro non si portasse biada. » Supplicava perciò, che il Commune di Pisa, per pietà, e affinchè Villa di Chiesa e la sua argentiera non venissero deserte per diffalta di viveri, ben volesse concedere a quella e alle persone ivi abitanti di comperare frumento ed orzo nelle ville di Cagliari, e alle persone di queste ville di venderne e portarne in Villa di Chiesa; e a questa fosse fatta facoltà di comprarne fuori di Sardigna, e, sbarcatolo a Porto Palmas nel Sulcis o alla Lappola di Cagliari, portarlo in Villa. Gli Anziani del Popolo Pisano accondiscesero alla domanda, annullarono i processi per ciò fatti da ser Urbano, e nel caso di grani comperati fuori di Sardigna acconsentirono che fossero sbarcati alla Lappola di Cagliari, e non altrove [1].

[1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV xI.

17. Un altro argomento della estensione che l'industria delle miniere aveva preso in Villa di Chiesa, sì che ad essa facevano capo gl'interessi e l'industria di quasi intera quella popolazione, l'abbiamo in ciò, che delle quattro persone, cui sotto nome di Brevajuoli all'uso Pisano era commessa la cura della correzione del Breve di Villa, tre erano tratti da quest'industria e da quelle da essa dipendenti [1].

18. L'operosità e la ricchezza che derivava agli abitanti dall'esercizio delle miniere davano vita necessariamente a una folla di altre industrie, e ad un sempre crescente concorso di gente in cerca di guadagni, sì dalle altre parti della Sardigna, come anche dalla Terraferma. Di questo sorgere e crescere di tali industrie in Villa di Chiesa abbiamo un esempio in una convenzione stipulata il dì 8 d'aprile dell'anno 1315 in Castello di Castro, colla quale alcuni cittadini di Pisa ed alcuni borghesi di Villa di Chiesa fanno compagnia per un anno, per vendere mercanzie nella casa e per cura di uno di essi, un tal Baldino Vanni da Signa; al quale tuttavia, probabilmente affinchè nel suo commercio non fosse distratto da altre cure, s' imponeva durante quel tempo l'obligazione di non avere parte in argentiera [1].

19. Questo convenire d'ogni parte in Villa di Chiesa era grandemente favorito da alcune leggi, tanto più notevoli, in quanto ad esse in gran parte si deve se non forse la fondazione di Villa di Chiesa, secondo l'opinione al tutto probabile di alcuni rife-

§ 17. [1]) *Br.* 22[b] 32-4.
§ 18. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, IX.

rita e combattuta dall'Aleo nella sua Storia manoscritta della Sardegna [1], per certo almeno il grande e subito incremento che prese verso la metà del secolo decimoterzo; sicchè, se anche prima esisteva, potè dirsi, come Roma al tempo di Romolo, per simile modo sebbene con troppo diversa fortuna, a quel tempo fondata. Riferiremo l'una di siffatte leggi colle parole medesime colle quali è sancita nel Breve [2]: « Ordiniamo, che tucti l'argentieri et
» habitatori di Villa di Chiesa et dell'argentiera, et
» tucti quiunqua virrà in della nostra Villa et ar-
» gentiera, così strayneri come habitatori, siano
» sani et salvi in aviri et in persona, andando, ven-
» nendo et stando in de la nostra Villa et argen-
» tiera, non obstante alcuno sbandimento contra
» di lui dato, fuore de la nostra Villa et argentiera:
» salvo che sbandito ..... di micidio, tradimento,
» furto, falsità, buggerone, pattarino, o per asti-
» stino [3]; li quali tucti stari non ci possano nè
» debbiano ..... Et qualunqua persona offendesse
» de li suprascripti sbanditi, a li quali è conceduto
» in Villa di Chiesa et sua argentiera potere stare
» per forma di questo Capitolo di Breve, paghi
» quella pena che pagasse s'avesse offeso alcuno,
» lo quale non fusse sbandito. » Anche più tardi (anno 1331) essendosi da Re Alfonso dati ordini

§ 19. [1] *P. F.* Iorde Aleo: *Successos generales de la Isla y Reyno de Sardeña:* Tomo II, cap. LXII, num. III.

[2] *Br.* 58ᵇ 31-41; 59ᵃ 13-18.

[3] *Astistino* o *assissino* (onde *assassino*) in questo Breve, come in tutti gli scrittori del buon secolo, è detto, secondo l'originale e vera significazione del vocabolo, colui che uccide o ferisce per prezzo (vedi *Br.* 49ᵇ 13-24); denominazione derivata dalla nota istoria del Veglio della Montagna.

per la consegna vicendevole dei malfattori in qualsiasi parte della Sardigna, si dichiara formalmente, ciò doversi intendere, salvi i privilegi di Villa di Chiesa [4]. — Ma più ancora che questa prescrizione, per la quale si faceva di Villa di Chiesa un convegno ed un asilo pe' rei di minori delitti, doveva trarvi gran numero di gente un altro privilegio, in forza del quale nessuna persona per debito fatto o per condannagione subìta fuori di Villa di Chiesa non poteva per alcuna cagione o ragione esservi preso nè sostenuto in prigione; nè a questo privilegio era lecito rinunziare, e la rinunciagione che si facesse era dichiarata cassa e di nullo valore, sotto pena di grave multa al Rettore o Giudice, che consentisse che alcuna persona fosse presa contro la forma di questo Capitolo di Breve [5].

20. Se al tempo della dominazione Pisana oltre le numerose argentiere che si coltivavano dai privati, alcuna in Sardigna se ne coltivasse per conto dello stato, e col lavoro dei condannati per delitti, non oseremmo con certezza definire. Nasce in noi il dubio pel seguente passo del Commento del notajo Andrea Lancia Fiorentino alla Divina Commedia, dove a quelle parole del Poeta:

« Che me rilega nell'eterno esilio »

nel seguente modo si fa a descrivere i varii generi delle pene: « Esilio, cacciamento della patria; e » questo è in due modi: che l'esilio è per modo » di relegazione, come dice qui il testo, o per via

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVI.
5) *Br.* 88b 36-89a 12.

» di diportazione; il rilegato è quegli che perde con
» l'esilio li suoi beni, il diportato no. Ed è pro-
» scritto quando manifestamente si sbandisce; ed è
» dannato a cavare metallo alcuno che si mandava
» in Sardigna alla argentiera. Servitudine è quando
» alcuno perde la libertade etc. » [1]. Il Commentatore cita qui Isidoro, dal quale difatti è tratto e compendiato questo passo [2]; ma Isidoro nè qui [3] nè altrove non fa cenno delle argentiere di Sardigna; e il Lancia suole alla sua compilazione aggiungere notizie de' suoi tempi, che meritarono a quel Commento il nome di Ottimo, e lo rendono prezioso sopra ogni altro anche più antico. Ciò nulla ostante incliniamo maggiormente a credere, che tal genere di pena non fosse in uso; non trovandosene vestigio in alcun documento Pisano di quella età, e particolarmente sia nei Brevi Pisani come in quello di Villa di Chiesa, dove si tratta dei maleficii e delle pene.

21. Sebbene il nome di *miniera* non solo sia frequente nei documenti del secolo decimoquarto [1], ma si trovi negli scrittori Italiani già fino dal secolo

§ 20. [1]) *Ottimo Commento*, Purgatorio, XXI, 18. Abbiamo corretto il passo che citiamo, e supplitone una lacuna, confrontando, oltre il codice Laurenziano, Plut. XL, 19, dal quale è tratta l'edizione, i codici Riccardiano 1004, e Magliabecchiano, Palch I, 31. — Il cod. Magliabecchiano invece di *alla argentiera* o *all'argentiera* (come il Laurenziano e il Riccardiano), ha *all'argentiere*.

[2]) ISIDORI *Originum*, Lib. V (il Commentatore cita falsamente *Libro VI*), cap. XXVII.

[3]) « Metallum est ubi exules deputantur ad eruendam venam, marmoraque secanda in crustis. »

§ 21. [1]) Per esempio in una carta di Pietro Re d'Aragona del 1338: « *Et licet dicte monete cuditio* (degli alfonsini minuti) *ab ejus initio citra in loco Ville Ecclesie insule Sardinie, et tamquam ad hoc* PROPTER MINIERARUM VICINITATEM *magis idoneo, continuata fuerit et continue etiam peragatur.* » *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 20-24.

decimoterzo, a significare le cave anche di altri metalli [2], quantunque etimologicamente denoti le sole miniere di piombo [3]: pur tuttavia nei più antichi documenti sia di Pisa come di Sardigna queste di Villa di Chiesa mai non sono designate con altro nome che di *argentiere*. Questa voce medesima poi nei documenti di quella età trovasi usata in diverse analoghe significazioni. Spesso corrisponde appuuto al nome odierno di *miniera di piombo*, sia esso più o meno argentifero [4]; ed in questo senso troviamo frequentemente la denominazione di *fossa d'argentiera* [5]. Alcuna volta con tale voce è designata l'arte od industria di tali miniere; onde il modo di dire *arte d'argentiera* [6], *lavoro d'argentiera* [7]; ed in simile senso dicevansi *argentieri* non, come oggidì, gli orafi, ma i lavoratori in qualsiasi modo in quest'arte, con significazione assai più ampia che non abbia l'odierna voce di *minatori* [8]. Spesso poi il nome di *argentiera* si prende in senso collettivo, e significa la vastità del territorio dove sono le argentiere [9];

2) « Amore in cor gentil prende rivera
» Per suo consimil loco,
» Con diamante del ferro in la minera. »

GUIDO GUINICELLI, nella celebre Canzone *Al cor gentil ripara sempre Amore*. — Similmente nel secolo seguente il PASSAVANTI, *Specchio di Penitenza*, *Trattato della Scienza*: « le miniere dell'oro, dell'argento e degli altri metalli. » Più volte inoltre si trova *minera* o *mineria* presso RISTORO D'AREZZO, *della Composizione del mondo e sue cagioni*, dell'anno 1282; dove anzi è un apposito capitolo *Delle minerie e delle loro cagioni*, *e delli fuochi* ecc.

3) Dal minio, che è un ossido di piombo.

4) *Br.* 52^{b} 4-5.

5) *Br.* 13^{b} 15; 30^{a} 41.

6) *Br.* 20^{a} 25; 104^{a} 8.

7) *Br.* 115^{a} 31; 115^{b} 26-27; 116^{a} 27-28; 117^{a} 10.

8) *Br.* 8^{a} 21-31; 25^{b} 26-27; 35-36; 31^{b} 24; 59^{b} 36; 117^{b} 36-37.

9) *Br.* 14^{a} 21-24; 25^{a} 5-6; 77^{b} 21-23; 57^{a} 16.

ed in tale senso troviamo nominati gli *abitatori dell'argentiera di Villa di Chiesa* [10], e similmente i *monti d'argentiera* [11], ovvero anche *monti ed argentiera* [12]. Ed in questa medesima significazione è adoperata la voce nel passo sopra riferito, relativo alle immunità degli abitatori di Villa di Chiesa e dell'argentiera, e dove riferimmo di alcuni Podestà dell'Argentiera sotto alcuni fra i Conti di Donoratico; e con simile forma sotto i Re d'Aragona troviamo detto *l'Argentiera nostra* [13], *l'Argentiera del Signore Re* [14].

22. Dal nome di Sigerro col quale distinguevasi Villa di Chiesa, anche la sua argentiera nomavasi *l'Argentiera di Sigerro* [1]. Essa comprendeva non il solo territorio di Villa di Chiesa e delle ville soggette alla sua rettoria, ossia Baratoli, Bangiargia, Bareca, Conesa, Sigulis, Antasa e Ghiandili [2], ma anche i territorii di Villamassargia, di Villa di Prato (l'odierno Musei), e di Domusnovas, sebbene probabilmente anche le due prime, ma certo la terza di queste ville, fossero indipendenti dalla sua giurisdizione, anzi Domusnovas avesse proprio Breve, e un proprio Rettore o Vicario [3]. Appare adunque, che l'argentiera di Villa di Chiesa, limitata a set-

10) *Br.* 57; 24-25; 111a 7-8.

11) *Br.* 6a 21; 64a 17; 21-22.

12) *Br.* 14b 28; 64a 31.

13) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIX.

14) *Br.* 5a 10-17; 23a 31-32; 64a 22; 65b 3-4; 117b 33.

§ 22. 1) *Br.* 5a 10-11; 17-18; 135a 22.

2) *Br.* 6a 5-17; 111a 5-32; 114b. Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVII, 12-13. — Tutte queste ville in breve perirono durante la dominazione Spagnuola; la sola Gonnesa fu riedificata l'anno 1774; di alcune la regione dove furono conserva il nome.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, A, 2, 13-14; 42-43; 3, 265; XVII, 68-69.

tentrione dai dominii del Giudice d'Arborea, comprendeva a un di presso gli odierni territorii d'Iglesias, di Domusnovas, di Villamassargia, di Musei, di Gonnesa; non vi era compreso il Sulcis, appartenente tuttora ad un ramo dei conti di Donoratico. — In Villa di Chiesa doveva portarsi tutta la vena che si estraeva dall'argentiera [4], e tenervisi i conti e le scritture relative alle fosse poste sui territorii delle anzidette ville; come parimente i Capitoli del Breve di Villa di Chiesa relativi all'arte del colare dovevano osservarsi anche in Domusnovas [5]; e il rettore di Villa di Chiesa aveva balia e libera potestà sulle persone poste nei territorii di Domusnovas, Villamassargia e Villa di Prato, che stornassero l'acqua onde abbisognassero i forni da colar vena [6].

NOTA

al Capitolo I, § 5.

23. In molte fra le costituzioni del Codice Teodosiano poste sotto il Titolo *De metallis et metallariis* (Lib. X, Tit. XIX) troviamo nominati *saxa, cautes, marmora, saxorum vena, marmorum vena,*

4) *Br.* 111ª 5-32; 144ᵇ 27-40.
5) *Br.* 134ª 17-23.
6) *Br.* 135ª 1-135ᵇ 6.

marmoreum metallum: onde molti opinarono [1], che quelle leggi riguardassero non le miniere propriamente dette ossia le cave di minerali, ma le sole cave di marmo. Un attento esame di quelle costituzioni porrà in chiaro, non ne dubitiamo, che vi si tratta difatti delle miniere, e che colle denominazioni che abbiamo enumerato vi si designa *la roccia metallifera, la vena, il minerale.*

24. La prima e più antica delle anzidette costituzioni è di Costantino, dell'anno 320, diretta a Massimo, Razionale d'Africa. E qui giova premettere, che se ebbero fama presso gli antichi i marmi Getulico e Numidico, i Romani in Africa coltivarono anche ricche miniere d'argento, di alcune delle quali fu ripresa la coltivazione ai nostri giorni. Le parole della legge sono le seguenti: « *Secandorum marmorum ex quibuscumque metallis volentibus tribuimus facultatem; ita ut qui caedere metallum atque ex eo facere quodcumque decreverint, etiam distrahendi habeant liberam potestatem* ». Ora chi potrà interpretare *marmora ex quibuscumque metallis* altrimenti che *pietra, roccia di qualunque minerale?* O chi potrà riferire ai marmi le parole che seguono *qui caedere metallum ...... decreverint?* La libera facoltà poi di vendere, data con quella legge, qual senso o portata potrebbe avere se si trattasse di marmi, i quali evidentemente si scavano appunto per essere liberamente venduti? Onde anche nella legge seguente di Giuliano, la quale tratta dei marmi,

§ 23. 1) Vedi per esempio ENRICO POGGI, *Discorso storico-giuridico sopra la legislazione delle miniere:* Capitolo II, *Della condizione giuridica dei minerali e delle miniere dopo la divisione dell'impero fatta da Diocleziano.*

è detto che l'amore della sontuosità ne aveva fatto crescere i prezzi oltre misura. Laddove riferita ai minerali questa concessione di libera facoltà di vendita è una deroga alla restrizione che, nell'interesse della monetazione e del fisco, forse con legge generale, ma certo almeno in alcune province, erasi posta al commercio dei metalli nobili.

25. Ai minerali piuttosto che ai marmi inclino a riferire anche la legge 8, colla quale, senza indicazione di marmo o di metallo, è confermata la facoltà concessa con altra legge ora perduta, *eruendi vel exsecandi de privatis lapidicinis*, e ciò nella Macedonia e nell'Illirico, province celebri per la ricchezza appunto delle loro miniere. E così opiniamo principalmente perchè ci pare poco probabile, che pei marmi, e non pei ricchi metalli, sia stata concessa quella facoltà, cotanto contraria ai principii del diritto Romano, di trarne dalle cave private di altrui proprietà; nè può dirsi che sotto nome di *privatae lapidicinae* debbano intendersi le cave di marmo proprie di chi le coltivava, poichè per queste certo non era necessaria una speciale concessione legislativa.

26. Ci confermano in questa interpretazione le costituzioni 10 e 11 dello stesso Titolo. Colla prima (passata anche nel Codice Giustinianeo) si prescrive: « *Cuncti qui per privatorum loca saxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent; cetero modo suis desideriis vindicando* ». Che il *saxorum vena* qui s'intenda dei minerali e non dei marmi appare dapprima dalle accennatevi *laboriosae effossiones*, che assolutamente non si possono rife-

rire ai tagli delle masse marmoree, ma sì alle fosse e ai cunicoli per l'estrazione delle vene metalliche. Inoltre la costituzione 11, colla quale si spiega maggiormente e si conferma l'anzidetta costituzione 10, se per una parte invece di *saxorum vena*, dice *marmorum vena*, per altra parte soggiunge che la ricchezza di questa *marmorum vena* eccitava *ad exercenda metalla;* onde appare che il *marmorum vena* significa la vena, come anticamente dicevasi, ovvero, come ora più comunemente diciamo, il filone, del minerale. Poichè chi potrà asserire, che colle parole *ad exercenda metalla* s'intenda lo scavo dei marmi, anzi di questi soli, ad esclusione dei minerali? Noteremo ancora, chè se si trattasse di marmi e non di minerali, assai meschino e pressochè inutile compenso sarebbe quello da pagarsi ai privati padroni del suolo, di un decimo del marmo scavato; e a un di presso la medesima cosa si dica dell'altro decimo, da pagarsi al fisco.

27. Anche la costituzione 13, colla quale (probabilmente soltanto in alcune province) si proibisce ai privati di coltivare *quodlibet marmoreum metallum*, per renderne più agevole la coltura nei luoghi appartenenti al fisco, deve senza fallo intendersi della roccia metallica ossia del metallo tuttora in roccia, come dimostra lo stesso nome di *marmoreum metallum*, e non dei marmi; ed i lavori clandestini che si facessero in frode di questa legge, e che sono puniti colla confisca, quanto sono possibili ed agevoli per le sotterranee ricerche dei minerali, tanto difficili e pressochè impossibili devono dirsi per la coltivazione, che si fa a cielo scoperto, delle cave di marmo.

28. Resta ad esaminare la costituzione 14 del medesimo Titolo, della quale è questo il tenore: «*Quosdam operta humo esse saxa dicentes, id agere cognovimus, ut, defossis in altum cuniculis, alienarum aedium fundamenta labefactent. Qua de re, si quando hujusmodi marmora sub aedificiis latere dicantur, perquirendi eadem copia denegetur; ne, dum cautium ementita nobilitas cum aedificiorum qualitate taxatur, et pretium domus, ne diruatur, offertur, non tam publicae rei studium, quam privati causa videatur fuisse dispendii.*» Come nella costituzione 10 sono usati promiscuamente *saxorum vena* e *marmorum vena*, così qui *marmora* e *saxa*. Se di frequente può avvenire, che una casa si trovi sovraposta a un filone o giacimento di minerale, non è all'incontro gran fatto probabile, che sotto le fondamenta delle case si vadano a cercare marmi. Ma sopratutto, al modo stesso che le *laboriosae effossiones* della costituzione 10 di questo Titolo indicano manifestamente la coltivazione delle miniere, non quella, al tutto diversa, delle cave di marmo: così, e a più forte ragione, ciò dobbiamo dire dei *cuniculi*, dei quali si fa menzione in questa legge. Notiamo poi inoltre, che nella interpretazione Visigotica, fatta in un tempo che il senso e la portata della presente costituzione, che era tuttora in vigore, dovevano essere pienamente conosciuti, le parole *Quosdam operta humo esse saxa dicentes* sono interpretate *Quicumque* METALLUM *dicentes latere sub alienis aedificiis*.

29. Commune argomento poi a dimostrare la vera significazione di tutte le leggi sopra esaminate si è, che se al tutto improbabile deve dirsi che, perfino

in tempi nei quali la ricerca dei marmi, per l'universale miseria, per le invasioni barbariche, e la cadente condizione dell'impero, doveva essere assai ristretta, siasi voluto stabilire un diritto speciale in favore della loro escavazione: ben si comprende come ciò si facesse pei minerali, pei quali soli poteva parere, ed a nostro avviso è, utile e pressochè necessario, e richiesto da gravi motivi di publica utilità, e dalla natura medesima e dai bisogni di quest'industria.

CAPITOLO II.

Communi ossia Compagnie di fosse. Bistanti.

30. La formazione delle *compagnie*, o, come più spesso dicevasi, delle *compagne* per la coltivazione delle miniere nei tempi dei quali trattiamo, già era conosciuta per parecchi documenti che ne fanno menzione; fra i quali per importanza tiene il primo luogo la Quarta Distinzione del Costituto di Massa, che il Professore Bonaini publicava nel 1850 [1]. Ed

§ 30. [1]) Nell'*Archivio Storico Italiano*, *Appendice*, Tomo VIII (Firenze, 1850), pag. 631 e seguenti; e indi ristampata nel *Repertorio delle miniere*, Serie 2ª, Volume 1°; *Leggi*, *Decreti*, *Regolamenti*, *Circolari*, *Atti diversi concernenti le sostanze minerarie*; Torino, 1861, pag. 415-486; ed ora da me diligentemente, coll'ajuto anche dello stesso sig. BONAINI, e poscia del sig. GHERARDI impiegato all'Archivio di Firenze, riscontrata sul manoscritto originale, viene ripublicata in Appendice al Breve di Villa di Chiesa.

è notevole, che mentre il Breve di Villa di Chiesa e i documenti Toscani ci rapresentano, in gran parte sotto gli stessi nomi, instituzioni a un di presso conformi, altri nomi ed assai diverse instituzioni troviamo invece nei documenti relativi alle miniere nell'Italia superiore. Una importante diversità corre tuttavia anche tra le instituzioni minerarie dei communi di Toscana e quelle di Villa di Chiesa, diversità della quale avremo a trattare altrove più ampiamente: che in Toscana cioè, come nell'Italia superiore, le miniere formavano regalia, la quale per concessione imperiale nel Trentino passò al vescovo, altrove ai communi, che perciò vi conservarono un diritto di signoria sulle miniere: laddove in Villa di Chiesa non si trova traccia alcuna anche remota di regalia. Ivi la legge non si frammette in dare ad una più che ad altra persona le miniere, nè stabilisce norme per la loro coltura, nè per la vendita dei minerali o dei metalli; ma si restringe a procurare d'impedire le lotte che naturalmente erano facili a sorgere fra i privati e nominatamente fra i vicini, e ad altre simili prescrizioni destinate a definire i mutui diritti delle persone occupate in questa industria; verso lo stato sottoponendole soltanto ad un tributo.

31. Non ostante una tale differenza, vi ha nella maggior parte dei casi siffatta similitudine tra le instituzioni minerarie di Villa di Chiesa e quelle di Toscana, che ad illustrare quelle addurremo spesso anche l'esempio di queste; talvolta anche esporremo quale diversità corra tra le due instituzioni, e ne indicheremo la cagione e le origini.

32. Le fosse d'argentiera in Sardigna, quelle d'ar-

gentiera o di ramiera nel territorio di Massa, talora bensì appartenevano a una sola persona [1], ma più frequentemente si coltivavano, come pur ora notavamo, da *compagnie* o *compagne*, o, come più generalmente si dicevano, *communi*, appellazione che più volte s'incontra nel Costituto di Massa [2], e che, dalla menzione che troviamo di *partitura communale* (§ 57), appare essere stata in uso anche in Villa di Chiesa; ora per lo più le diciamo *società*, con voce non toscana, ma fino dal secolo decimoquarto per mezzo dei volgarizzatori passata dal latino nella lingua italiana; ma, a significare le antiche *compagnie*, a noi venuta di Francia. Trovasi anche usata la voce *fossa* ad indicare il commune della fossa, ossia la compagnia che ne aveva assunto la coltura [3].

33. Le parti nelle quali si divideva la compagnia, che ora diciamo communemente *azioni*, erano dette *trente* [1]; ed il numero non ne era, come ai nostri giorni, vario a piacimento di quelli che formavano la compagnia, ma caduna compagnia o commune di fossa era composto di XXXII trente [2]. Ogni trenta era divisibile a piacimento in qualsivoglia numero di frazioni: onde spesso nei documenti è fatto cenno delle *parti di trenta* [3], e similmente troviamo menzionati *quarti di trenta* e *mezze trente* [4].

§ 32. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 112-115.
2) *M.* V, 78; VII, 19; X, 18.
3) *Br.* 122ª 25-26; 31-32; 146ᵇ 7-10.

§ 33. 1) *M.* XXXI, 14; L, 18; *Br.* 8ª 22-23; 142ª 12-20; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 110-135; XXXIX, 26-37; *Supplem.*, XIX; XXI.
2) *Br.* 79ᵇ 15-30; 138ᵇ 13-23.
3) *Br.* 9ª 28-29; 72ª 40-45; 86ª 51.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 112; 118-119; 131; XXXIX, 31; 35; 73.

34. Quale sia l'origine della voce *trenta*, non oserei con certezza definire. Opinarono alcuni, che questo nome derivasse dall'essere la compagnia divisa appunto in trentesimi [1]; ma le trente erano trentadue, nè v'ha indizio che mai sieno state sole trenta, nè di una tale variazione di numero si saprebbe render ragione. Io maggiormente inclino a credere, che questa voce derivi dal tedesco *trennen*, *dividere*, e significhi semplicemente *parte*, *divisione*. Ed a ciò m'induce sì il nome di *partiarii* o *parzonavili* dato ai possessori di trente (§ 37), come anche la considerazione, che, quantunque meno che non nel Trentino e generalmente nell' Italia superiore, tuttavia anche in Toscana ed in Villa di Chiesa nelle cose riguardanti l'industria delle miniere molte sono le denominazioni di origine evidentemente tedesca.

35. Se nel formarsi una compagnia per lavoro d'argentiera, sia per fossa nuova o per fossa ripresa (§ 78), fosse ad alcuno *promessa* trenta o parte di trenta, doveva domandarla infra un mese dal primo ragionamento (§ 67); che se si trattasse di lavori che già stessero a ragione (§ 64), il mese correva dal dì della promessa: e la domanda o richiamo che se ne facesse doveva apparire scritto negli atti della Corte. Ed a vicenda trascorso un mese dalla ragionatura o dalla promessa senza che la trenta o parte di trenta fosse scritta nei libri di Villa a nome di colui cui era stata promessa, dal detto termine inanzi più non gli si poteva doman-

§ 34. [1] CARLO MILANESI, nel *Glossario al Costituto di Massa*, l. c., pag. 709; ove tuttavia nel definire la trenta si mostra incerto se significhi, come significa difatti, *carato*, *azione di società*, ovvero i *trentesimi* nei quali si dividesse ciascun'azione.

darne la francatura (§ 41)[1]. Il possesso d'una trenta o parte di trenta dava, come ora il possesso di un'azione, diritto a una parte proporzionale del benefizio; ma il carico ch'essa imponeva consisteva non, come per l'ordinario ai nostri tempi, nella obligazione di conferire una somma determinata, in quanto venga richiesta pei bisogni dell'impresa, ma in quella di concorrere alle spese qualunque fossero, nella proporzione in che si partecipava ai benefizii. Il prezzo o valore venale delle trente era per conseguenza determinato soltanto dalle spese che importava il loro esercizio, e dalla quantità e qualità dei prodotti. Troviamo difatti accennate fosse, i prodotti delle quali non bastavano a francare le spese[2]; troviamo fosse, che davano caduna settimana corbello I o meno[3] alla trenta; ne troviamo che davano fino a corbelli LXIII[4]; e per simil modo il corbello della vena variava di pregio secondo la maggiore ricchezza della vena in piombo, e sopratutto in argento[5]. Nè solo era diverso il valore delle trente delle diverse fosse, ma cresceva o scemava anche il prezzo delle trente di una medesima fossa; « perchè le trente alcuna volta in brevi tempo sono buone, et quando rie »[6].

36. Nel testamento di un ricco Toscano, Barone da Samminiato, che aveva ampie possessioni anche in Villa di Chiesa e nelle ville vicine, troviamo detto,

§ 35. 1) *Br.* 113b 25-114a 5.
2) *Br.* 129b 20-22.
3) *Br.* 29a 2 3; 130b 22-23.
4) *Br.* 131a 11-43.
5) *Br.* 131a 15-40.
6) *Br.* 86a 20-22.

che il testatore aveva presso di sè dieci trente e mezza delle fosse la Comunata e di Santa Piccaldebito nell'argentiera di Conesa, appartenenti ad altra persona che presso di lui le aveva lasciate in accomandigia, ed al quale perciò si dovevano restituire [1]; onde appare che le trente erano rapresentate da carte che si potevano depositare, dare in pegno, in somma consegnare materialmente, come sogliono ai nostri tempi le *cartelle* delle *azioni*. Non ostante che tale fosse la forma e la natura delle trente, esse erano considerate non come beni mobili, ma come stabili al pari delle fosse medesime; e i trapassi di proprietà di trente o parti di trente dovevano farsi nella medesima forma e colle medesime solennità, ch'erano stabilite generalmente per gl'immobili [2]. Degna di nota poi era la forma prescritta in Villa di Chiesa per le alienazioni di stabili, e perciò anche delle trente. Qualunque persona vendesse, donasse, cambiasse, o desse in dote o in pagamento, o in altro modo alienasse alcuna possessione, cioè casa, orto, vigna, terre, o forni, o trente, doveva farne mettere bando a voce per lo messo della Corte nelle piazze e luoghi usati di Villa di Chiesa; il quale bando doveva *correre* giorni venti, e per cura del messo essere scritto negli atti della Corte dal notaro della Corte infra il terzo dì poi che il bando fosse messo; che se non fosse scritto, pena marco uno d'argento, ferma tuttavia rimanendo la vendita. Questo bando doveva scriversi in presenza e di consenso delle parti; altrimente

§ 36. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxv, 131-135.
2) *Br.* 90ª 5-7; 14-17.

l'alienazione era nulla e di niun effetto. Chi avesse ad opporre o contradire, doveva mostrare le sue ragioni fra i soprascritti dì venti; passati i quali ogni opposizione che si facesse era cassa e di nullo valore. Per le trente, a modo di eccezione e per dritto speciale, era stabilito, che questo termine valesse anche contro i pupilli e per le ragioni di dote. Passati i dì venti e corso il bando, il Capitano o Rettore o Giudice doveva, fra 'l termine che gli paresse convenevole, costringere il venditore a fare la carta di vendita coi patti convenuti, e darla al compratore; ed astringere questo a pagare il prezzo, ovvero, se vi fu opposizione al bando, a deporre il denaro presso idonea persona [3]. Al compratore era aperta l'azione dinanzi al Giudice se la vendita non fosse fatta bene e lealmente, o non pel giusto prezzo [4]. Inoltre il trapasso di proprietà della trenta o parte di trenta doveva scriversi nel libro della fossa, come esporremo a suo luogo; e questo, negl'incanti che si facessero di trente, doveva farsi fra un mese dopo trascorso il termine dell'incanto, e ciò perchè spesso le trente, come sopra notavamo, in breve tempo crescevano o scemavano di valore; se fra un mese non fosse scritto l'incanto nel libro della fossa, e il compratore non avesse preso possessione della trenta, l'incanto era casso e di nullo valore e come se non fosse fatto; ma poteva rifarsi da capo. Tali prescrizioni relative alle trente valevano anche contro il fisco, ed in cose di doti e di pupilli [5]. Era proibito scrivere trenta a fanciullo

3) *Br*. 89^b 44-91^b 37.
4) *Br*. 92^a 11-12.
5) *Br*. 86^a 2-86^b 2.

minore di anni dieci; se si dubitasse dell'età, doveva starsi al giuramento del padre o della madre o di altro prossimiore parente; ma tale proibizione non comprendeva le trente che pervenissero al fanciullo per eredità [6]. Come le trente si potevano vendere, così potevano darsi in pegno al pari degli altri beni mobili ed immobili [7]. Spesso anche si davano in allogagione [8]; buona e commoda usanza, cessata ai nostri giorni, e che aveva principale stimolo nel diritto dei parzonavili, e per essi degli allogatori, di far computare nella francatura delle trente il proprio lavoro (§ 39).

37. *Parzonavili* si dicevano i possessori di trente, aventi parte per tal modo al dominio della fossa [1], quelli insomma che nel volgare odierno sono detti *azionisti*, e nei documenti latini di Toscana *partiarii* [2]; in un documento di Massa in lingua volgare, dell'anno 1298, *parzonaoli* [3]; nel Breve di Villa di Chiesa, dove, secondo l'uso del dialetto pisano, alla *z* è sostituita la *s*, abbiamo per l'ordinario *parsonavili*, spesso *parsonaveli* [4], e rare volte, con forma più fiorentina e senese, *parsonavoli* [5]; noi, riducendo ad ortografia italiana la forma

6) *Br*. 111b 19-112a 36.

7) *Br*. 87b 3-40.

8) *Br*. 92a 35-36.

§ 37. 1) « Ordiniamo, che se alcuna persona avesse parte in al- » cuna fossa, ... s'elli, cioè lo parsonavile, vuole andare ecc. » *Br*. 119b 30-120a 2. — « Ordiniamo che li parsonavili overo parsona- » vile ..... che avessino la maggiore parte delle trente. » *Br*. 142b 12-15.

2) *M*. XXX; XXXV, 16-23; XL, 125-130; ed altrove spesso. *Br*., *Append*. III, 77.

3) *Br*., *Append*. IV, 29.

4) *Br*. 79b 22; 113b 20; ed altrove spesso.

5) *Br*. 79b 18; 136a 21.

maggiormente in uso nel Breve, li chiameremo *parzonavili*. — Se della voce *trenta* è incerta l'etimologia, e non troviamo esempio fuorchè in quanto riguarda le miniere, non così di *parzonavile*, che, leggermente in varia forma modificato in quanto all'ortografia, conservò la primitiva sua significazione di *partecipe*; ed anche nel più ristretto senso di *azionista* è tuttora in uso nelle cose maritime, e negli interessi dipendenti dalla navigazione [6].

38. I diritti e i doveri dei parzonavili erano, ma con importanti differenze, quelli che hanno gli azionisti nelle società dei nostri giorni. Ma le compagnie non avevano allora quello che ai nostri tempi è considerato come indispensabile centro d'azione e rapresentanza d'ogni società, ed è non di rado la sua rovina: voglio dire il *Consiglio d'Amministrazione*. Il reggimento a commune, col quale si governavano le città, a più forte ragione e nella sua pienezza aveva luogo nelle libere associazioni private; chè i comproprietarii, ossia i parzonavili, di una miniera o di altra intrapresa industriale o commerciale mal avrebbero saputo indursi a rinunziare in capo ad alcuni, ancorchè da essi eletti, il giudizio intorno ai loro interessi o l'esercizio dei loro diritti. Il parzonavile o i parzonavili che avessero la maggior parte delle trente ordinavano i lavori da farsi, e provedevano la fossa di maestro, di scrivano e di bistante; se i parzonavili fossero più di due, il voto di uno solo, ancorchè avesse le più trente, cedeva a quello degli altri parzonavili. Inoltre

6) Carlo Milanesi, nel *Glossario al Costituto di Massa*: *Archivio Storico Italiano*, Tom. VIII, (1850), pag. 706.

non avevano voce quelli, che avessero trente anche in fossa vicina, colla quale vi fosse gara [1]. In Massa inoltre poteva negarsi anche l'ingresso nella fossa ad un parzonavile, che al tempo medesimo avesse parte in fossa, che con quella avesse gara [2]. Gli accordi colle fosse vicine si facevano dal maestro della fossa, colla volontà dei parzonavili che avessero la maggior parte delle trente [3]; ma se si trattasse di accommunare insieme due fosse, conveniva che quelli che a ciò consentivano avessero almeno ventotto trente [4]. — In Massa era stabilito, che nessuna deliberazione fosse valida, se a prenderla non fossero presenti i tre quarti almeno delle trente; ciò che fosse deliberato essendo presenti i tre quarti delle trente, obligava anche gli assenti [5]. In Villa di Chiesa invece, come abbiamo notato, era semplicemente stabilito, che in ogni deliberazione era necessario il consenso della maggior parte delle trente, e così di 17 trente, qualunque fosse il numero delle trente presenti.

39. Un altro ed assai importante diritto avevano a quel tempo i parzonavili, tale che ad esso si dovette senza fallo in gran parte la formazione di molte compagnie, e la frequente ed utile partecipazione a tali compagnie anche di persone abili bensì al lavoro, ma che non avevano capitali da conferire all'impresa: il diritto voglio dire di lavorare essi medesimi alla fossa, o di mandarvi un lavoratore sufficiente a lavorare in loro vece; ed al parzona-

§ 38. 1) *Br.* 149ª 10-35; 119ª 35-37.
2) *M.* XXXVIII, 9-14.
3) *Br.* 136ᵇ 35-43.
4) *Br.* 138ᵇ 13-23.
5) *M.* XXX.

vile che ciò facesse doveva tenersi conto del prezzo del suo lavoro in compenso del debito che avesse verso il commune della fossa come parzonavile; e se lite ne nascesse, era a provedimento dei Maestri del Monte [1]. Che se in un commune o compagnia di fossa vi fossero *parzonavili di Villa* non lavoratori, e *parzonavili di Monte* lavoratori, era stabilito che a provedere la fossa di maestro e di scrivano dovessero trovarsi degli uni e degli altri, sì che i parzonavili di Villa che francavano non potessero essere ingannati [2]; e che la ragionatura (§ 66) avesse a farsi in presenza non di parzonavili che fossero lavoratori alla fossa, ma di quelli che stessero in Villa senza lavorare a monte [3]. Simile diritto di lavorare alla fossa si concedeva ai parzonavili anche in Massa; ma ivi se gli altri parzonavili si opponessero, la questione era commessa all'arbitrio dei Maestri del Monte [4].

40. Già abbiamo fatto cenno parlando delle trente (§ 35, 38), che nel modo e nella misura del sopportare le spese le compagnie delle quali trattiamo differivano grandemente dagli usi dei nostri giorni. Non si conoscevano, come notavamo, le compagnie anonime a capitale fisso; inoltre era obligata la persona medesima del parzonavile, e non come ora la trenta od azione: ma all'incontro ogni parzonavile era libero di abandonare le sue trente, e così liberarsi da nuovi spendii, abandono tuttavia che non lo liberava dalla francatura delle spese, per le quali

§ 39. [1]) *Br.* 119b 28-120a 8.
[2]) *Br.* 142a 29-35.
[3]) *Br.* 121a 10-20.
[4]) *M.* XVI.

già prima fosse stato richiesto. Inoltre la compagnia o commune non era verso i creditori come una persona, la quale fosse tenuta in solido; ma, sebbene i contratti si facessero a nome commune della compagnia dal maestro della fossa, o da altra persona a ciò destinata dai parzonavili, questi erano tenuti in avere e in persona, pei debiti della fossa, come per qualsiasi altro debito; ciascheduno tuttavia per la sola sua parte, e non in solido; e l'obligazione era personale, nè la parte che non si pagasse dall'uno cresceva a carico degli altri parzonavili [1]. Le spese della fossa si pagavano settimanalmente [2] per cura del maestro della fossa, in prima col prodotto della vena venduta, nè alcun parzonavile poteva essere obligato al pagamento della parte di spesa che si potesse pagare colla vena; se questa non bastasse, si domandava il denaro ai parzonavili, caduno dei quali erano tenuto al pagamento in proporzione delle trente da lui possedute [3].

41. Il pagare il debito che si aveva in ragione di trente si diceva *francare le trente* o *le parti* [1], o anche semplicemente *francare* [2], e il pagamento *francatura* [3]; ora dicesi per simile modo *liberare le azioni*, e *liberate* si chiamano le *azioni* che o hanno pagato interamente la somma dovuta, o per privilegio e per patto sono immuni dal pagamento. La francatura domandavasi ai parzonavili settimana

§ 40. [1] *Br.* 121b 30-32.
[2] *Br.* 131b 34-38.
[3] *Br.* 121b 30-122a 7; 129a 37-129b 22.
§ 41. [1] *Br.* 121b 29; 33; 139b 9-10; 26.
[2] *Br.* 139b 16; 142a 34.
[3] *Br.* 83b 40; 121b 41; 123a 16; 129b 25.

per settimana, cioè il sabbato [4]. La richiesta della francatura facevasi per mezzo del maestro o dello scrivano al parzonavile per lo messo della Corte, e doveva apparire scritta negli atti della Corte. Se il parzonavile non francasse, poteva essergli preso pegno, e se non gli si trovasse pegno, doveva essere richiesto in persona, se fosse in Villa di Chiesa; se non vi fosse, doveva essere richiesto tre volte alla casa di sua abitazione, e alla piazza di S. Chiara, e alla piazza della Corte, e *correre* la richiesta dì quindici; fra i quali se non francasse, *perdeva* le trente o parti di trenta che avesse nella fossa, e cedevano a colui che lo avesse fatto richiedere; ma non le trente che avesse in alcuna piazza da lavar vena. Se la fossa avesse vena, con questa dapprima, come notavamo, doveva farsi il pagamento; sì veramente che, il parzonavile fra dì tre passati li dì quindici facendo a sue spese stimare la vena, ove questa non valesse quanto v'era a pagare di francatura, di tanto quanto valesse, non perdeva le trente; e se fra detti tre dì pagasse quanto gli rimanesse a dare per francatura oltre la sua parte della vena, ricuperava le trente o parti di trenta perdute: se ciò non facesse fra i tre dì, più non era inteso a ragione [5]. Da questa obligazione di francare venne espressamente dichiarato, che non erano libere le trente appartenenti al Re; poichè nè le trente si potevano lavorare senza francare, ed avvenendo spesso che il Camerlingo non francava, e pur diceva che ciò non ostante il Re non poteva perdere le sue ragioni, ne

4) *Br.* 123ᵃ 15-17.
5) *Br.* 121ᵇ 30-122ᵃ 7; 129ᵇ 9-30.

seguiva che nessuno più ardisse coltivare le fosse dove il Re avesse parte. Era tuttavia libero al Camerlingo a nome del Re di non francare, abandonando le trente [6]. Chi aveva a ricevere per francatura doveva usare sua ragione fra sei mesi, e farla scrivere negli atti della Corte, e fare l'incanto contro il debitore; ciò fatto, più non gli correva termine [7]. Ove si trattasse di trente promesse per compagnia nuova, non poteva chiedersene la francatura se non fossero nel termine di un mese scritte nel libro della fossa a colui cui furono promesse [8].

42. Spesso anche le fosse, anzi talvolta, come abbiamo detto più sopra (§ 36), da alcun parzonavile soltanto le proprie trente, si davano in *allogagione* [1], ossia, come ora diciamo, *in locazione* o *in affitto*. L'allogagione talora si faceva mediante cessione di una parte del prodotto fatta al *conduttore* [2], restando l'altra all'*allogatore* [3]; e questo dicevasi dare *a parte* [4]. Ne abbiamo un esempio nel territorio di Massa, dove i parzonavili della fossa « le Meloni » danno a parte la fossa co'suoi attrezzi o fornimento a Ganterino da Cugnano e alla sua compagnia, che la lavorassero, ritenendo per sè i due quinti, e dando gli altri tre quinti a dividersi fra i parzonavili [5]. — Ma più frequentemente l'allogagione era a prezzo fisso, o, come dicevasi, *a*

6) *Br.* 139ª 40-139ᵇ 42.
7) *Br.* 127ᵇ 8-30.
8) *Br.* 113ᵇ 39-114ª 5.
§ 42. 1) *Br.* 92ª 34-92ᵇ 2.
2) 92ª 40; 92ᵇ 4; 20; 26; 125ª 36; 125ᵇ 11; 19.
3) *Br.* 92ª 39-40; 92ᵇ 4; 7; 12.
4) *M.* IV; 25; *Br.* 125ᵇ 13-17.
5) *M.* IV.

parte franca [6]; e ce ne rimangono esempii in documenti relativi appunto a Villa di Chiesa: l'uno dell'anno 1317, col quale l'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa dà in allogagione, con facoltà di estrarne la vena d'argento, per anni due, e pel prezzo di fiorini 50 d'oro all'anno, a Giacomo cognominato Puccio del fu Boninsegna la terza parte, più o meno, appartenente all'Ospedale, della fossa detta « la Giumentaria » in Monte Barlao [7]; l'altro dell'anno 1335, col quale, a nome dello stesso Ospedale, è data quietanza a Gaddo del fu Cerio Patroculo, familiare di Bonifazio conte di Donoratico, per fiorini dodici e mezzo, metà prezzo d'allogagione di due trente della medesima fossa la Giumentaria in Monte Barlao [8].

43. L'allogagione delle fosse o delle trente doveva essere scritta dallo scrivano dei libri [§ 68] sul libro della fossa, e notarvisi il nome dei parzonavili che diedero in allogagione, ed il numero delle trente da ciascuno allogate, e il nome dei conduttori [1]. In Villa di Chiesa era stabilito, che se alcuno avesse *condotto* a parte franca la maggior parte delle trente, potesse essere costretto di prendere al medesimo prezzo e alle medesime condizioni le rimanenti, purchè ne fosse richiesto fra dì quindici dopo l'allogagione della detta maggior

6) *Br.* 79ª 31; 125ª 33; 35; 125ᵇ 27-28; 126ª 4.

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, IX, 1-23; 60-69. In altro documento dei 15 marzo 1319 (*Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XII) è data a nome dello Spedale quietanza allo stesso Puccio per fiorini 50, pel prezzo di un anno di detta allogagione.

8) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XIX.

§ 43. 1) *Br.* 125ª 34-125ᵇ 8.

parte [2]. Con provido consiglio era inoltre stabilito, che nessuno che fosse stato maestro d'alcuna fossa potesse prenderla a parte franca infine a capo d'un anno che fie escito della maestria, e ciò sotto pena di venticinque libre d'alfonsini minuti; e l'allogagione era cassa ipso jure, se così piacesse alla maggior parte dei parzonavili [3]. — Tali erano le norme per le allogagioni in Villa di Chiesa, dove, salvo rare eccezioni fondate su ragioni di giustizia o di evidente utilità, la legge lasciava alle contrattazioni dei privati la massima libertà. In Massa non era lecito fare allogagioni parziali, ma soltanto allogare la fossa per intero, consentendovi la maggior parte dei parzonavili rapresentanti almeno i tre quarti delle trente [4].

44. Per ben comprendere la natura delle allogagioni di fosse o di trente, ed in generale tutta la legislazione e gli usi che reggevano questa materia, conviene avvertire, che a quel tempo i lavori di fossa non erano, come per l'ordinario le miniere ai nostri giorni, grandi stabilimenti, estendentisi caduno con molta spesa su vasto territorio. Ogni compagnia lavorava allora una fossa, più raramente due o tre fra loro vicine; ogni fossa non lavorata era del primo occupante; e così alla distanza di pochi passi da una fossa lavorata, poteva chiunque, come vedremo, porsi a coltivare un'altra fossa. Quindi non solo il lavoro di caduna fossa era per l'ordinario cosa di poca spesa, e facilmente compensata

[2]) *Br.* 125b 24-126a 2.
[3]) *Br.* 137b 39-138a 2.
[4]) *M.* XXXI, 3-21.

dai benefizii per la ricchezza del minerale che se ne estraeva, andando gli antichi in traccia quasi del solo argento nè curando gran fatto il piombo; ma, come abbiamo veduto, avveniva di frequente che i parzonavili francassero la loro parte col proprio lavoro. Su tale stato di cose erano in gran parte fondate le allogagioni di trente; facendosi assai spesso a povera gente, che lavoravano essi medesimi alla fossa come avrebbero potuto fare e spesso facevano i parzonavili [1], e così col frutto del loro lavoro pagavano la mercede convenuta. Onde anche era espressamente stabilito, che il diritto che avevano i parzonavili di lavorare alla fossa, o di mandarvi in loro vece un lavoratore sufficiente, si estendesse anche a coloro che avessero la fossa a parte franca [2].

45. Del resto non solo per le fosse e le trente, ma per le case, terre, piazze da lavare, o forni da colare, e per qualsiasi altro oggetto, era amplissimo il privilegio dell'allogatore, pari a quello dei crediti più privilegiati. Quindi il credito per la pigione andava inanzi al credito per bistantaria (§ 48), e agli altri crediti anche privilegiati; e per esso si potevano *stazzire* anche panni di dosso e di letto e armi e cavalli, che generalmente non era lecito stazzire per gli altri crediti. Poteva inoltre l'allogatore, ciò che era generalmente proibito fuorchè per alcuni debiti più privilegiati, fare *stazzire* al conduttore *lo mezzo prezzo*, ossia la metà della mercede per l'opera che in alcun luogo prestasse come lavoratore. Se alcuno avesse a far valere ra-

§ 44. [1] *Br.* 142ª 31-33.
[2] *Br.* 120ª 2-6.

gione contro la cosa allogata, non poteva tuttavia molestare il conduttore per lo spazio di un anno dalla mossa lite, purchè per detto spazio avesse pagato la pigione; se questa fosse pagata per più di un anno, oltre l'anno non noceva al creditore dell'allogatore; e passato l'anno poteva il creditore fare stazzire la cosa allogata, non ostante che secondo i patti l'allogagione dovesse durare più tempo [1].

46. I parzonavili che avessero dato trente in allogagione avevano come prima diritto di entrare nella fossa allogata, quando e quante volte a ciascuno piacesse, senza alcuna contradizione. Era inoltre fatta loro facoltà di tenere, alli spendii del conduttore, una guardia a custodia della vena; se fosse lite della mercede della guardia, doveva starsi alla provigione che ne facessero due persone dell'argentiera a ciò elette dal Capitano o dal Giudice. Il conduttore doveva al termine dell'allogagione rendere la fossa o le trente all'allogatore; se non facesse, e la fossa si perdesse per sua colpa o negligenza, poteva esserne preso e sostenuto in prigione infino a tanto che restituisse la fossa o la trenta, o la valsuta a stimo di quattro persone che si chiamassero sopra di ciò dal Capitano o dal Giudice, ed inoltre doveva pagare di multa infine in libre venticinque d'alfonsini minuti; sì veramente, che se compiuto il termine dell'allogagione la fossa si perdesse per colpa non del conduttore ma dell'allogatore, il conduttore non fosse in alcuna cosa tenuto nè obligato [1].

§ 45. 1) *Br.* 92ª 34-92ᵇ 44. Vedi anche 83ᵇ 39-84ª 14.
§ 46. 1) *Br.* 125ᵇ 8-126ª 23.

47. Queste erano le norme per le fosse che non avevano bistante; nelle fosse che avessero bistante, a questo, e non al parzonavile o all'allogatore, spettava il fornire settimana per settimana il maestro della fossa delle somme che bisognassero per le spese. I *bistanti*, dei quali non si trova menzione fuorchè in Villa di Chiesa e per lavori di fossa (chè simili, ma pur diversi nelle parti più essenziali, sono i *portitori* (§ 56), dei quali nei documenti di Massa), sono una istituzione sotto molti aspetti assai notabile, che ci sforzeremo di esporre nella sua indole e negli effetti, con quella maggiore chiarezza che ne permette l'oscurità del solo documento dove ne sia fatta menzione, ossia il Breve di Villa di Chiesa. Tale oscurità poi proviene principalmente dalla circostanza, che in quello Statuto le obligazioni e i diritti dei bistanti, e le condizioni solite reggere i loro contratti, vi sono piuttosto accennate che non esposte; per trattarvisi di cosa a quei tempi notissima, e che, come ivi stesso è detto di quanto riguarda tutta l'industria delle argentiere, si reggeva più per consuetudine che non per legge. Fra le instituzioni analoghe dei nostri giorni possiamo paragonarla a quella dei *banchieri*, dai quali tuttavia i bistanti in molte parti ed essenzialmente differivano. Di quanta estensione ed importanza fosse tale instituzione in Villa di Chiesa appare anche da questo: che dei quattro Brevajuoli da eleggersi, secondo le usanze di Pisa, per la formazione e la correzione del Breve di Villa, uno doveva essere bistante [1].

§ 47. [1]) *Br.* 22b 38-23a 4.

48. L'appellazione *bistante*, o, come anche troviamo scritto, *bestante* [1], sembra derivata dalla voce tedesca Beistand, *soccorso*, *assistenza*; consistendo la professione del bistante in fornire, mediante un premio od usura, il denaro necessario ai lavoratori di fosse. Questa professione poi, e l'obligazione nascente dal contratto tra i parzonavili e il bistante, dicevasi *bistantaria* [2]. Quelli che avevano le più trente, come fornivano la fossa di maestro e di scrivano, così sceglievano il bistante [3]; nè alcun parzonavile era obligato al bistante, se a tale bistantaria non si fossero obligati i parzonavili aventi la maggior parte delle trente [4]. Il bistante poteva essere scelto, e teniamo fosse il più delle volte, fra i parzonavili. Esso, con una scrittura detta *scritto di bistante* [5], *carta di bistante* [6], ed anche *la bistante* [7], si obligava al pagamento delle spese della fossa fino ad una certa somma, settimana per settimana [8]. La carta di bistante doveva essere sottoscritta dallo scrivano di Villa, ed il nome del bistante scriversi nel libro della fossa [9]. La bistante restava al commune della fossa fino a compito il termine pel quale il bistante si era obligato; ma doveva renderglisi prima, se la fossa chiudesse i conti e partisse i prodotti avanti il termine [10]; nel

§ 48. 1) *Br.* 125^{a} 17.
2) *Br.* 8^{a} 23; 127^{b} 6; 128^{b} 12; 18; 27.
3) *Br.* 142^{a} 12-20; *Append.* III, 74-76.
4) *Br.* 129^{a} 17-23.
5) *Br.* 79^{a} 11-12; 79^{b} 12-13; 125^{a} 23; 128^{a} 13-14.
6) *Br.* 125^{a} 17; 25.
7) *Br.* 128^{b} 8-9; 22; 30.
8) *Br.* 125^{a} 11-18; *M.* XL, 72-77.
9) *Br.* 128^{a} 11-16.
10) *Br.* 79^{a} 11-12; 125^{a} 23-31.

rendere la carta, lo scrivano dei libri doveva apporvi il proprio nome, e notarvi il dì nel quale fosse resa. Se lo scritto fosse reso al bistante, e non stesse bene e fosse bisogno di racconciarlo, così per lo bistante come per li parzonavili, a petizione del bistante o dei parzonavili o della persona da essi incaricata, si poteva e doveva racconciare per lo scrivano dei libri, infra due mesi poichè lo scritto fosse renduto, e prodotto in Corte; da indi innanzi, non vi si poteva mutare, aggiungere nè togliere cosa alcuna [11]. La somma promessa doveva darsi settimanalmente, il sabbato; se il bistante non la desse, poteva esserne sostenuto in persona, e inoltre doveva pagare di multa un marco d'argento; ma contro sua volontà non poteva essere costretto a dare somma maggiore di quella, per la quale si fosse obligato [12]. In questo caso tuttavia il maestro della fossa o altra persona per li parzonavili doveva far richiedere il bistante per lo messo della Corte, s'egli volesse dare più somma ed essere più bistante; e la richiesta doveva scriversi negli atti della Corte, e durare tre dì e non più: trascorsi i quali se non desse la somma, il maestro della fossa e li parzonavili potevano accordarsi con altro bistante; sì veramente, che la vena e il minuto che fossero fatti al tempo del bistante primajo avessero a porsi dal maestro della fossa divisi dalla vena tratta posteriormente, e tenersene conto al primo bistante. Che se quella medesima vena di prima richiedesse nuova spesa per recarla a fine,

[11]) *Br.* 127b 41-11.
[12]) *Br.* 125a 11-18; *M.* XL, 72-77.

e il primo bistante vi si rifiutasse, il secondo bistante, col denaro del quale fosse recata a fine, era pagato innanti che lo primo bistante, e ciò sì su quella vena di prima che su quella di poscia. Ed in generale l'ultimo bistante doveva sul lavoro della fossa essere pagato prima che i bistanti precedenti, o altra persona che vi avesse ragione anteriore; salvo se il primo bistante si avesse fatto scrivere alcune trente per somma che gli fosse dovuta, su queste l'ultimo bistante era preferito soltanto per bistantaria che fosse fatta inante che quelle trente fossero scritte al primo bistante [13].

49. Le somme che il bistante pagasse secondo la sua convenzione dovevano, per cura del maestro della fossa, ogni lunedì prima che andasse a monte scriversi sul libro della fossa dallo scrivano dei libri, notandovisi gli anni e i giorni, nè mai ponendosi datale anteriore al giorno nel quale si facesse la scrittura [1]. L'intera somma data dal bistante doveva corrispondere alla spesa, quale appariva dal libro della fossa; se il bistante desse maggiore somma, per quella non era inteso a ragione. Similmente se alcun parzonavile desse al maestro o scrivano somma maggiore di quella che costasse la trenta, settimana per settimana, secondo apparisse dal libro della fossa, questo non noceva al bistante, il quale perciò non era tenuto al rimborso di quella maggiore somma al parzonavile [2].

50. Come in mano dei parzonavili, così parimente

13) *Br.* 128ª 34-128ᵇ 33.

§ 49. 1) *Br.* 125ª 18-23; 80ª 39-48; 146ª 20-23.

2) *Br.* 121ª 28-121ᵇ 4.

in mano del bistante restava una copia del documento dal quale appariva la somma che dai parzonavili gli era dovuta per bistantaria [1], ossia in rimborso delle somme pagate, e per suo premio [2]. Non troviamo memoria, quanto fosse il premio od usura che soleva pagarsi per bistantaria. In principio del Breve di Villa di Chiesa, dove si contengono le norme generali per l'osservanza di questo Breve, e si stabilisce che debba aver forza soltanto pei contratti posteriori, e che i contratti anteriori si abbiano a giudicare secondo il Breve vecchio, troviamo una eccezione sola e notevole: che cioè in cose di usura e di bistante anche per contratti anteriori s'abbia ad osservare il Breve nuovo, e non li Brevi vecchi [3]. Ma poi, qual che ne sia la cagione, nelle disposizioni relative ai bistanti non si fa cenno alcuno del premio od usura loro spettante: la determinazione della quale perciò sembra fosse libera agli accordi tra il bistante e la fossa: accordi che naturalmente dovevano variare secondo la gravità della somma della quale dal bistante si prometteva l'anticipazione, e sopratutto secondo la maggiore o minore sicurezza del rimborso. L'usura consueta, e diremmo quasi l'usura minima e legale, in Villa di Chiesa era di denari due per libra al mese [4], che è quanto dire del 10 per 100 all'anno. In una prestanza imposta in nome del Commune di Pisa in Villa di Chiesa circa il tempo dell'assedio postole dagli Aragonesi, troviamo l'usura o *lucro*

§ 50. 1) *Br.* 79b 12, 196b 27; 126b 26-28; 127a 41-47; 127b 6-9; 128b 17-27.

2) *Br.* 26-33; 126b; 128a 24-29.

3) *Br.* 7a 20-30.

4) *Br.* 96a, 32-38.

di quella prestanza stabilito in ragione di denari 4 per libra al mese [5], che corrispondono al 20 per 100 all'anno. Partendo da tali norme, a questa seconda usura crediamo corrispondesse quella che soleva pagarsi ai bistanti; ossia che, siccome i pagamenti per bistantaria solevano farsi settimanalmente, e perciò senza fallo anche l'usura era settimanale, l'usura o *lucro* consueto fosse di un denaro per libra la settimana, corrispondente ad alquanto meno del 22 per 100 all'anno.

51. Se alcuna persona avesse per bistantaria a dare al bistante, ed a questo o ad altra persona per lui il guelco (§ 189) avesse fatto alcun pagamento sul prezzo di vena vendutagli dal debitore del bistante o da altri per lui, e di ciò fosse lite, faceva fede la testimonianza del quaderno o libro del guelco [1]. Tutti i pagamenti che il bistante ricevesse d'alcuno dei parzonavili, o di vena o per altro modo, dovevano per cura del bistante medesimo notarsi a piè dello scritto di credito, ossia della carta di bistante, sotto pena infine di libre venticinque d'alfonsini minuti, ad arbitrio del Capitano; e nondimeno era tenuto farveli scrivere. Ed inoltre i notari della Corte dovevano far giurare il bistante o il suo fattore dal quale fosse prodotto lo scritto, se veramente egli aveva ad avere i denari che apparivano dallo scritto; sotto pena alli notari che nol facessero giurare, di soldi cento per ogni volta. Se alcuna persona promettesse e si obligasse al bistante per alcun parzonavile, era tenuto in solido

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXIX, 14-17.
§ 51. 1) *Br.* 135b 30-45.

a pari del debitore principale; e se pagasse, per la somma pagata doveva il bistante cedergli le sue ragioni ed azioni contro il parzonavile [2].

52. Sulla vena prodotta si pagavano settimana per settimana dapprima i lavoratori; e non solo, fra certi termini, il loro privilegio precedeva quello del bistante (§ 119), ma anzi il pagamento dei lavoratori era appunto lo scopo principale del contratto che si faceva col bistante. — Come da quello dei lavoratori, il privilegio del bistante era preceduto anche da quello dell'allogatore, se si trattasse di fossa o di trenta allogata [1]. A tutti gli altri crediti anche privilegiati andava inanzi il credito del bistante [2]. Che se alcuno vendesse o asportasse vena sulla quale fosse debitore per bistantaria, o ne ricevesse il prezzo, senza volontà del bistante, era tenuto in proprio di sodisfare al bistante di quanto valesse la vena, sotto pena di dieci libre d'alfonsini minuti di multa; ed era sostenuto in prigione finchè non avesse sodisfatto al bistante di quanto questi avesse a ricevere su quella vena [3]. Se compiuto il termine convenuto nella bistante, e fatta la partitura, il bistante non fosse pagato di tutto ciò che avesse a ricevere, questi, presentata alla Corte la carta del suo credito, e fattolo scrivere negli atti, poteva incantare non solo la vena, se vi fosse, ma le trente o parti di trente dei parzonavili che fossero debitori, ed ogni altra cosa loro fino ad intero pagamento; salvo che per questo

[2]) *Br.* 128ᵃ 16-31. Veggasi anche *M.* XL, 51-66.
§ 52. [1]) *Br.* 92ᵇ 28-32.
[2]) *Br.* 126ᵇ 21-23.
[3]) *Br.* 127ᵃ 18-30.

come per qualsiasi altro credito non privilegiato era proibito incantare panni di letto e di dosso, nè armi e cavalli, nè servi ed ancille Sardi [4]; se il debitore fosse albergatore, gli si potevano incantare tutti i letti, salvo il suo proprio. Se tuttavia colui, dal quale il bistante avesse a ricevere per bistantaria, avesse altro debito anteriore, e per questo debito il creditore, già prima che si facesse la carta di bistantaria, avesse preso in *tenere* (ossia in pegno od in ipoteca), od avesse incominciato ad incantare alcun bene del debitore, quel debito su quel bene era pagato prima del debito al bistante. Del resto, il bistante poteva far incantare i beni del debitore senza bisogno di pigliarli prima in tenere come praticavasi per gli altri incanti [5].

53. E qui conviene avvertire, come nelle antiche leggi statutarie di Pisa, e per conseguenza nel Breve di Villa di Chiesa, che ne' suoi ordinamenti vuolsi considerare come uno statuto Pisano, *incantare* significava cosa assai diversa da quella, che con tal voce indichiamo ai nostri giorni. Quando un creditore faceva incantare alcun bene mobile od immobile del debitore, non s'intendeva che quel bene fosse posto in vendita e dato a quello che ne offerisse prezzo maggiore, sì che col prezzo così avuto si pagasse il creditore della somma dovutagli, colle spese. L'incantare consisteva in far annunziare publicamente nei luoghi soliti della città (in Villa di Chiesa facevasi nella piazza della Corte) il numero di volte e nelle forme prescritte, che il tale per tale

4) *Br.* 126b 23-43. Per Massa si veda *M.* XL; 125-134.
5) *Br.* 126b 9-127b 4.

credito aveva occupato la tale possessione di tale persona; che se alcuno avesse ad opporre, dovesse farlo nel termine stabilito dal Breve, altrimente perdeva le sue ragioni. A colui che facesse opposizione, ed avesse meno diritto che l'incantatore, era fatta facoltà di succedere nei diritti di questo, pagandogli quanto gli era dovuto, colle spese; e simile diritto aveva l'incantatore, se l'opponente si trovasse avere maggiore diritto. Se nessuno facesse opposizione, la possessione così incantata si faceva estimare dai publici estimatori, che quattro erano in Villa di Chiesa, eletti dal Consiglio, due dei quali dovevano essere argentieri (§ 151); e il creditore si pagava ritenendosi la cosa incantata, della quale dal Giudice gli era data *parola*, ossia che era messa in suo potere, non al prezzo dello stimo, ma in ragione di 3 denari ogni denari 5 che la cosa fosse estimata; sì che veniva bensì costretto a ricevere non in denaro la somma dovutagli, ma in compenso lucrava i 2/5 del prezzo della cosa che gli restava in pagamento. Se l'incanto fosse di trente o parte di trente, il creditore era tenuto farle scrivere, a suo nome nel termine di un mese dallo scrivano dei libri sul libro della fossa alla quale appartenessero quelle trente o le avesse a pigione (§ 72); altrimente l'incanto era come non fatto, ma poteva rifarsi con un nuovo estimo: e ciò era prescritto a motivo dell' instabilità del valore delle trente. Due mesi dopo compiuto l'incanto, le cose incantate divenivano sue, nè poteva per esse più venire imbrigato nè molestato; salvo che l'incanto così fatto non pregiudicava le ragioni del Re, nè quelle delle mogli o dei pupilli, fuorchè in opera o ragione di

trente; l'incanto di queste valeva anche contro le persone privilegiate [1]. — Così in Villa di Chiesa; in Massa non solo non v'ha traccia di simile usanza; ma vi troviamo all' incontro espressamente stabilito che il portitore doveva essere pagato d'ogni suo avere o in denaro o in argento [2].

54. Nell'incanto che facesse il bistante, senza pigliare alcuno tenere, doveva dare le voci, come per gli altri incanti, nella piazza della Corte, in tre giorni nei quali si tenesse Corte (in Villa di Chiesa tenevasi il venerdì e il sabbato); e l'incanto doveva correre un mese e tre dì, dopo i quali il debitore veniva richiesto alla casa della sua abitazione, ovvero, se non fosse in Villa, con publicazioni tre dì *allato allato*, alla Chiesa di Santa Chiara e alla Piazza di Corte, che pagasse il suo debito a denari, o a stimo nella forma anzidetta. Se fra tre dì opponesse che la cosa incantata valesse più che non fosse il suo debito, e dichiarasse di voler pagare a stimo, in quel caso soltanto la cosa incantata si faceva stimare, e passava al bistante per la sola parte necessaria a compensarlo del suo credito; computando tuttavia, ben inteso, denari cinque d'estimo in pagamento di denari tre di debito in contanti. Che se dal debitore non fosse fatta opposizione, l'incanto era dichiarato « liquido del bistante, e le cose in» cantate, senza alcuno stimo quinde fare ». Che se alcun altro creditore contradicesse prima che fosse corso l'incanto, e volesse pagare il bistante di quanto gli fosse dovuto, ovvero se alcuno avesse

§ 53. [1] *Br*. Lib. III, cap. XLIV, ossia 84ª 35-87ª 3.
[2] *M*. XL, 66-72.

ragione su quella medesima vena, pagando lui il bistante, questi era tenuto cedergli le sue ragioni ed azioni contro il commune debitore [1]. Se alcuna persona si obligasse al bistante e promettesse per alcun parzonavile, sì questo come il promettitore erano tenuti in solido; che se il promettitore pagasse, il bistante doveva cedergli le sue ragioni contro il parzonavile [2]. Le azioni per bistantaria dovevano farsi valere fra sei mesi dopo scaduto il termine dello scritto del bistante; ossia dentro i sei mesi lo scritto del bistante doveva essere inscritto negli atti della Corte, e fatto l'incanto contra al debitore, e fatta a questo la richiesta: dopo ciò, il bistante s'intendeva avere usato le sue ragioni, nè più gli correva termine [3]. Questa prescrizione di termine riguardava il solo bistante; a chi avesse pagato il bistante per alcun parzonavile non correva termine, ed in ogni tempo poteva far valere le sue ragioni contro il parzonavile [4].

55. Non si trova menzione di bistante fuorchè per lavori di fossa; neppure pei forni e nell'arte del colare non sembra si prendesse denaro per forma di bistantaria. E ciò si comprende; poichè, in ragione principalmente del diritto che i parzonavili avevano di lavorare essi medesimi alla fossa, ai lavori d'argentiera si ponevano alla ventura molte persone che non possedevano nulla, nè avrebbero, per poco che tardassero i benefizii, potuto darsi a tale industria se alcuno non li ajutasse de' suoi denari a

§ 54. [1] *Br.* 126ᵇ 9-127ᵇ 4.
[2] *Br.* 129ᵃ 6-17.
[3] *Br.* 127ᵇ 8-35; *M.* XL, 3-51.
[4] *Br.* 127ᵇ 38-41.

fornirsi degli utensili e fare le prime spese: laddove chi aveva forni era a credere per ciò stesso persona benestante; e quand'anche avvenisse che per alcuna cagione non fosse in grado di esercitare esso medesimo l'arte, poteva dare i suoi forni, e vediamo che infatti si davano, in allogagione. Trovasi menzione anche di prestiti fatti per l'arte del colare; ma vi si accennano in termini tali, che escludono che fossero fatti per contratto di bistantaria (§ 206).

56. Nella precedente esposizione delle norme colle quali si reggeva l'istituzione dei bistanti in Villa di Chiesa, le abbiamo talvolta spiegate o confermate col confronto di quelle relative ai portitori in Massa; ma pure grande differenza correva in questa parte tra le instituzioni e gli usi dei due paesi. In Massa il *portitore* era quasi un officiale della fossa, in tanto che sotto questo aspetto viene posto a paro col ricoglitore [1], anzi quasi anche col maestro e collo scrivano, officii della fossa dei quali fra breve ragioneremo (§ 60-64); dicendovisi, per esempio, che la sincerità del libro della fossa doveva essere confermata con giuramento dello scrivano, del maestro e del portitore; e se la fossa non avesse portitore, bastasse il giuramento degli altri due; se finalmente non avesse nè maestro nè portitore, bastasse il giuramento dello scrivano [2]. Che anzi quello che nel Costituto di Massa è costantemente chiamato *portitore*, in un documento parimente di Massa dell'anno 1297 vien detto *portitore ossia fattore (Petebat namque predictus Chele, quod dictus Uglinus*

§ 56. [1]) *M.* XL, 3-24; 44; 51-53.
[2]) *M.* XL, 113-125.

solveret eidem, tamquam olim PORTITORI [3] *fovee dicte «Reine,» sive tamquam* FACTORI *suprascripte fovee vel partiariorum dicte fovee Reine*); e difatti vediamo che dal Chele, portitore o fattore della fossa predetta, erano state pagate le spese della fossa medesima (*omnes expensas solutas per dictum Chelem ..... det et solvat dicto Cheli expensas supra petitas*); e che dal portitore si vendeva la vena della fossa, al modo stesso che dal ricoglitore di somma [4]. — Nulla di simile aveva luogo pei bistanti in Villa di Chiesa; essi non avevano parte alcuna nell'amministrazione della fossa; non da loro si facevano le spese, ma dal maestro e dallo scrivano; nè vendevano la vena, ma soltanto avevano su essa privilegio, in forza del quale ciò che sopravanzasse alla paga dei lavoratori non poteva, finchè il bistante non fosse sodisfatto d'ogni suo avere, esportarsi o vendersi senza il suo consenso [5]. A Massa i portitori erano più ch'altro uno dei parzonavili, che mediante un premio amministrava la fossa, e fra certi limiti ne anticipava le spese [6]; l'obligazione si contraeva o sul libro della fossa, o per publico istrumento [7]. In Villa di Chiesa all'incontro, sebbene senza fallo i bistanti bene spesso

3) Nella prima edizione di questo documento (*Archivio Storico Italiano*, *Append.*, Tomo VIII, Firenze, 1850, pag. 690-692) si legge *partitori;* abbiamo corretto *portitori* (*Append.* III, 72-76), come ha la pergamena originale.

4) « Eo modo quo venditur vena et coffarum illius fovee, de » qua esset portitor vel recollector. » *M.* XL, 138-139.

5) *Br.* 127ª 18-30.

6) « Portitoris vel recollectoris *vel alterius partiarii* dicte » fovee, qui pretium expensarum factarum in dicta fovea solvisset. » *M.* XL, 127-129.

7) *M.* XL, 73-74.

fossero anche, e certo potessero essere, parzonavili, mai non erano amministratori della fossa; ed in ogni caso la qualità di bistante era al tutto disgiunta e indipendente da quella di parzonavile. Essi erano e si mantennero secondo la legge semplici prestatori, che, mediante le garanzie stabilite per legge e per consuetudine, a quelle condizioni e a quel benefizio che fossero definiti nella convenzione, fornivano settimana per settimana, non al commune della fossa, ma a'suoi parzonavili, o anche soltanto ad alcuno di essi che volendo intraprendere lavoro di fossa dal quale si sperasse benefizio mancasse dei mezzi di far fronte alle spese, il denaro necessario al lavoro della fossa, durante un termine e per una somma prestabilita. Una medesima persona poteva essere, ed era spesso certamente, bistante per diverse fosse ad un tempo ed a parzonavili di diverse compagnie. Essi erano veri mercanti di denaro pei lavori d'argentiera; che per mezzo di quel commercio, e col favore delle circostanze, avevano acquistato grande autorità e ricchezza in Villa di Chiesa, fiorente appunto per quell'industria, alla quale essi fornivano i capitali.

57. La divisione dei benefizii fra i parzonavili, ovvero fra le persone che per allogagione succedessero ai loro diritti, dicevasi *partitura* [1], ovvero *partitura communale* [2]; e quando questa si faceva, dicevasi che la fossa *partiva* [3]. Tale partitura si faceva in forma al tutto diversa da quella, colla quale

§ 57. 1) *Br.* 29ª 1-3; 122ª 30; 122ᵇ 33.
2) *Br.* 122ª 28.
3) *Br.* 125ª 26; 126ᵇ 10-11.

ai nostri giorni dalle Società si distribuiscono i *dividendi*. Al modo stesso cioè, che la francatura delle spese della fossa si faceva per l'ordinario direttamente dai parzonavili in proporzione delle loro trente, così anche la vena che sopravanzava dopo pagati i lavoratori e il bistante, non si vendeva dal commune della fossa per dividerne fra i parzonavili il prezzo, ma la vena medesima si partiva, spesso settimana per settimana, fra i parzonavili. Questa partitura si faceva per cura del maestro della fossa e dello scrivano; i quali prima della partitura non potevano torre o lasciar torre di quella vena senza licenza dei parzonavili o della maggior parte di loro, salvo infine in libre dieci per farne saggi o mostra [4]. Varia naturalmente era la quantità, non meno che la qualità e il valore della vena che caduna volta ciascuna fossa *partiva* alla trenta [5]. Sia poi per la vena che il maestro e lo scrivano della fossa vendessero per le spese della fossa, sia per quella della quale facessero la partitura, dovevano fare scrivere nel libro della fossa dallo scrivano di Villa la quantità della vena partita o venduta, o netta o lorda, ed il *pregio* o prezzo, ed a cui fosse data o venduta; sotto pena di libre cinque di alfonsini minuti per ogni volta che contra facessero. Se la vena che si partisse fosse da due corbelli in su alla trenta, il maestro della fossa doveva menare lo scrivano di Villa a monte ovvero in quell'altro luogo dove fosse la vena, e là fare scrivere la partitura; avendo lo scrivano di Villa per salario della gita soldi cinque

4) *Br*. 122^{a} 27-38.
5) *Br*. 130^{b} 21-27; 131^{a} 9-43.

d'alfonsini minuti, e non più. E il maestro doveva far mettere bando per lo messo della Corte, e fare scrivere il bando negli atti della Corte: che chiunque fosse parzonavile di tale fossa avesse ad andare a monte o là dove fosse la vena, per prenderne la sua parte. Se della vena si perdesse, e il maestro della fossa non avesse fatto mettere il bando, mendi la vena ai parzonavili quello che valesse; ma di ciò non possa essere accusato, fuorchè dai parzonavili della fossa o da alcuno di loro [6].

58. In Massa non era prescritta questa convocazione dei parzonavili; ma semplicemente che il maestro della fossa avesse ad eseguire la partitura della vena bene e lealmente, e far custodire il tutto con diligenza; e dopo fatta la partitura porre sopra la parte di ciascheduno una polizza [1] in carta pecorina, col nome di colui al quale appartenesse quella vena. Le quantità partite dovevano scriversi sul libro della fossa dallo scrivano della fossa medesima; e notarsi l'anno, l'indizione e il giorno della partitura [2].

6) *Br*. 122b 1-25.

§ 58. [1]) Il testo latino del Costituto *apodissam*; e da questa voce, derivata dal greco ἀπόδειξις, pare essere la vera etimologia dell' italiano *polizza*, che i più, un po' dalla lunga, derivano da *polyptycum*.

[2]) *M*. XLII, 1-13; XL, 105-111.

CAPITOLO III.

Maestro e scrivano della fossa.
Ricoglitore di somma.
Ragionatura nei libri di Villa di Chiesa.

59. Abbiamo notato (§ 38), come nei communi o compagnie di fosse a quel tempo non fosse Consiglio d'Amministrazione. Ma siccome anche nell'arte delle fosse, come in ogni industria, spesso era pur necessario che una persona rapresentasse in certo modo l'intera compagnia, dirigesse i lavori, e tenesse i conti delle spese e dei prodotti: questo si faceva per mezzo di persone elette dai parzonavili; le quali persone così elette non avevano tuttavia propria autorità, ma in tutto dovevano eseguire ciò che fosse loro prescritto dai parzonavili medesimi, di cui erano semplici *officiali* [1], o, come ora direbbesi, *impiegati*. Essi venivano eletti dai parzonavili che avevano le più trente, con le eccezioni che sopra (§ 38) abbiamo esposto [2]; e per simile modo dai parzonavili potevano essere rimossi [3]. Era tuttavia prescritto, che all'elezione sì del maestro

§ 59. 1) *Br.* 190ª 20-22.

2) *Br.* 142ª 11-35.

3) *Br.* 124ᵇ 13-17: « quale maestro fusse in alcuna (fossa), » vi debbia e possia stare .... in tucto a volontà de la magiore » parte de le trente. »

come dello scrivano potessero bensì esservi parzonavili lavoratori di monte, ma che la maggior parte dovessero essere parzonavili che stessero in Villa non lavoratori (§ 39); sì che alcun parzonavile di Villa che franca non possa essere ingannato [4].

60. Siccome numerosissimi erano i lavori d'argentiera, ma ciascheduno per l'ordinario non di grande estensione nè di molta spesa, così pochi in caduna fossa erano gli officiali. Il principale era il *maestro;* e siccome i lavori di miniera trovansi frequentemente designati col nome generale di *lavori di fossa*, così anche il maestro communemente si chiamava *maestro di fossa* [1]; rare volte troviamo con nome speciale menzionato il *maestro di bottino* [2]. L'officio del maestro dicevasi *maestria* [3], o *maestratico* [4]; l'esercitare tale officio, *maistrare la fossa* [5]. Il *maestro* corrispondeva quasi appieno all'*Ingegnere Direttore* delle miniere dei nostri tempi; e siccome allora non v'era scuola dell'arte mineraria, e questa s'apprendeva soltanto coll'esercizio o vogliam dire per pratica, era stabilito, che nessuno potesse accettare maestria di fossa se non avesse servito l'arte dell'argentiera anni cinque o più; e chi altrimente accettasse l'officio, doveva pagare di pena libre dieci d'alfonsini minuti, ed essere dimesso della maestria; salvo se il maestro eletto fosse esso medesimo parzonavile in quella fossa [6]; chè in questo caso lo

4) *Br.* 142ª 29-35.

§ 60. 1) *Br.* 120ª 20-24.

2) *Br.* 112ª 20; 114ª 41.

3) *Br.* 137ᵇ 42; 121ª 6; 124ª 12; 13.

4) *Br.* 121ª 2-3; 122ᵇ 27-30.

5) *Br.* 132ª. 32.

6) *Br.* 121ª 1-9.

studio che il maestro porrebbe in far valere la cosa propria veniva considerato, e non a torto, dover supplire almeno in parte l'uso dell'arte che gli mancava. Nessun maestro di fossa o d'altro lavoro d'argentiera poteva accettare maestria di più d'una fossa ad un tratto, sotto pena di un marco d'argento; ma di ciò non poteva essere accusato se non da alcuno dei parzonavili della fossa. Similmente, finchè non avesse rinunziato al suo uffizio in una fossa, non poteva il maestro accettare altra maestria: nè gli era lecito lasciare l'officio prima del termine convenuto coi parzonavili [7]. Al maestro spettava dirigere i lavori della fossa, ma conformandosi alla volontà espressa dai parzonavili [8]; esso accordava, dirigeva e pagava i lavoratori [9]; esso vendeva la vena occorrente per pagarli, ed all'uopo chiedeva ai parzonavili la francatura delle trente, onde pagare le spese della fossa [10]; e da lui si convocavano i parzonavili alla partitura communale (§ 57). Il maestro doveva restare alla fossa dal mezzodì del lunedì al mezzodì del venerdì [11]; il mattino del lunedì e il pomeriggio del venerdì si calcolavano per l'andata e la venuta da Villa di Chiesa a monte; il sabbato era destinato alla ragionatura sui libri di Villa, della quale tratteremo fra breve, e ad esigere la francatura dai parzonavili, e pagare i lavoratori [12].

61. Nella legislazione relativa ai maestri di fossa in Villa di Chiesa troviamo una prescrizione al tutto

7) *Br.* 124^{b} 3-14.
8) *Br.* 142^{a} 12-17.
9) *Br.* 119^{b} 33-35.
10) *Br.* 123^{a} 15-24; 142^{a} 1-7.
11) *Br.* 121^{b} 4-27; 128^{a} 15-24.
12) *Br.* 120^{b} 37-42.

remota da quella pienissima libertà, che generalmente in quanto riguarda l'industria delle argentiere vi era lasciata alle transazioni private. Vi si prescrive cioè, che nullo maestro di fossa debba avere nè domandare parte di vena per suo maestratico, se la fossa non parte corbelli due alla trenta o più; e i due corbelli doversi intendere di vena netta: e se meno partisse, non debbia avere lo maestro nulla. E che la mercede del maestro, o dei maestri se due n'avesse la fossa, producendo questa, come dicemmo, due corbelli alla trenta o più, non potesse essere più di un corbello, intendendosi il valore del corbello infine in libre otto d'alfonsini minuti e non più: sì che se valesse di più, avesse libre otto in denaro; se valesse di meno, avesse il corbello della vena [1]. Una tale prescrizione, se presa strettamente, ci pare talmente enorme ed ingiusta, che crediamo doversi intendere del solo caso, che non fosse tra le parti altramente convenuto; ovvero, ciò che ci pare più probabile, non ostante quelle parole generali, e ripetute due volte quasi nella stessa forma *non abbia lo maestro nulla*, siamo d'avviso che debba intendersi soltanto della parte che il maestro soleva probabilmente avere nella vena prodotta dalla fossa, quale stimolo a curarne ed accrescerne la produzione; ma che oltre questa egli avesse in qualunque caso, come suole praticarsi anche ai nostri tempi, una mercede fissa convenuta in denaro: non potendo supporsi che nel caso di poco o niun prodotto (cosa frequentissima nei lavori d'argentiera, e della quale fa più volte menzione il Breve stesso

§ 61. [1]) *Br.* 122b 26-123a 5.

di Villa di Chiesa) i lavoratori avessero bensì dai parzonavili la mercede della loro opera, e il solo maestro dovesse prestare il suo tempo e il suo lavoro indarno. Se così fosse stato, gran numero di lavori d'argentiera, anzi quasi tutti durante l'incertezza dei loro principii, non avrebbero trovato a fornirsi di maestro.

62. Abbiamo visto pur ora accennato il caso, che la fossa avesse due maestri; il che forse deve intendersi di un *maestro* e di un *sottomaestro*. Ma convien dire che questo caso fosse assai raro, poichè il passo sopra citato è il solo luogo dove si fa cenno di fossa che avesse più d'un maestro; e parimente una volta sola ci avvenne di trovare menzione di *sottomaestro* nel Breve di Villa di Chiesa [1]. In Massa inoltre troviamo menzione di maestri accordati alla giornata [2]; della quale usanza non troviamo memoria in Villa di Chiesa.

63. Prima di passare a parlare dello scrivano della fossa, e poscia ad enumerare le obligazioni communi al maestro e allo scrivano, non vogliamo por termine a questa esposizione delle scarse notizie che ci rimangono intorno ai maestri delle fosse in Villa di Chiesa, senza notare, che ci rimane memoria di uno di tali maestri; ossia che in un documento dell'anno 1324 leggiamo, che poco prima un tal Gomito (Comita) Barbalata era maestro della fossa detta « la Comunata » in Monte Paone (Monteponi) [1].

§ 62. [1]) *Br.* 121ᵇ 14-15.
[2]) *M.* xxxiv, 21-22: « Et idem observetur de illis magistris, » qui conducuntur ad diem. »
§ 63. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxv, 119-122.

64. Oltre il maestro, ogni fossa aveva uno *scrivano* [1], corrispondente a quello che ora communemente chiamiamo *segretario;* il suo officio era detto *scrivania* [2]. Quali fossero le parti dello scrivano nel governo della fossa appare dal nome stesso del suo officio, ch'egli d'altronde esercitava sotto la direzione del maestro della fossa; onde anche pressochè tutte le prescrizioni che troviamo intorno allo scrivano sono communi anche al maestro. Ambedue dovevano dare fidejussori, o, come dicevasi, *pagatori* [3], in garanzia del pagamento delle multe in che venissero condannati, o delle somme delle quali restassero in debito; ad ambedue, sotto pena di un marco d'argento e di essere dimessi, era prescritto di non accettare l'officio, ancorchè vi fossero chiamati dalla maggior parte delle trente, se avessero nimistà publica contro alcuno dei parzonavili [4]; ad ambedue parimente era proibito, fino a indi un mese poi che fossero esciti dalla maestria o dalla scrivania, di porre per conto proprio segno per fossa o per altro lavoro d'argentiera sopra la fossa onde erano officiali, o che le fosse vicina, o con lei communicasse, e ciò sotto pena infine in libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta [5]; all'uno e all'altro era commune la proibizione che abbiamo riferito, di non cavare vena dalla partitura per alcuna cagione infine che la fossa non partisse communemente, e ciò sotto pena di libre cinquanta d'alfonsini minuti per ogni

§ 64. 1) *Br.* 119b 7-8; 120a 20-34; 121a 10-10.
2) *Br.* 120a 31.
3) *Br.* 121b 3-4.
4) *Br.* 129b 40-130a 5.
5) *Br.* 120a 20-34.

volta [6]; l'uno e l'altro se ricevesse dai parzonavili più denaro che non dovesse, o se del denaro ricevuto non sodisfacesse i lavoratori, poteva essere sostenuto in persona e messo in prigione sì esso come il pagatore [7].

65. Rare volte nel Breve di Villa di Chiesa, più frequentemente nel Costituto di Massa [1], oltre il maestro e lo scrivano trovasi menzionato il *ricoglitore*, ovvero *ricoglitore di somma*, corrispondente a un di presso al *cassiere* delle odierne società. A lui toccava raccogliere le somme dovute dai parzonavili, a lui pagare la spesa sì dei lavoratori come le altre tutte, e rendere di ogni cosa esatto conto [2]. Sembra tuttavia che la maggior parte delle fosse in Villa di Chiesa non avesse ricoglitore, ma ne tenesse le veci o il maestro o lo scrivano [3].

66. Oltre le obligazioni che abbiamo esposte, il maestro, lo scrivano e il ricoglitore di somma, o l'uno di essi, erano strettamente incaricati di curare la piena e leale tenuta dei conti, o *ragionatura* [1]; così, con voce perita oggi nell'uso Toscano [2], ma

6) *Br.* 122ª 27-38.
7) *Br.* 121ª 20-28.
§ 65. 1) *M.* cap. XL passim.
2) *Br.* 79ᵇ 6; 129ª 37-41; 139ᵇ 30-32; 136ª 10-15; 30-31.
3) *Br.* 129ª 37-38: « se lo maestro o altro ricoglitore di » somma. » — *Br.* 136ª 8-12: « ogni maestro di fossa ..... o scrivano che recoglisse somma. »
§ 66. 1) *Br.* 129ᵇ 32-37.
2) Ma vi era in uso a que' tempi, come appare da un istrumento stipulato l'anno 1315 in Castello di Castro, in gran parte fra cittadini Pisani, per una compagnia di commercio che doveva aver luogo fra loro in Villa di Chiesa, nel quale si legge: « et quod ipse » Baldinus faciet de creditis et datis et receptis unum quaternum » sive RASCIOSCINIUM, scripture cujus quaterni sive RASCIOSCINII cre- » datur et plena fides detur etc. » *Cod. Dipl. Eccl.*, XLIV, IX, 48-51.

conservatasi in Lombardia, dicevasi la tenuta dei conti o libri delle fosse. Questa ragionatura poi differiva interamente per la sua forma e per gli effetti da quanto praticasi generalmente ai nostri giorni, e dagli usi stessi di Toscana a quel tempo; ed era divenuta in Villa di Chiesa una instituzione importante e sotto molti aspetti notabile, della quale perciò descriveremo quanto per noi si potrà accuratamente ogni parte, in guisa da farne comprendere la natura, la forma e lo scopo.

67. Abbiamo detto, che questa tenuta dei libri dicevasi *ragionatura*[1]; il tenerla, chiamavasi *ragionare;* e, con varia significazione, dicevasi promiscuamente, o che il maestro e lo scrivano dovevano *ragionare* gli spendii che facevano [2]; o che tutte le fosse erano tenute a *ragionare* ai libri di Villa di Chiesa [3]; ovvero che *si ragionavano* le fosse [4]; o ancora che queste *stavano a ragione* [5], o *stavano a ragionare* [6]. La ragionatura si faceva non in libri tenuti a piacimento dalla compagnia o commune di caduna fossa, nè direttamente dal maestro o scrivano di questa, ma per loro cura in Villa di Chiesa, da publici scrivani; e ciò non solo per le argentiere poste nel suo territorio, ma anche per quelle delle ville vicine, che erano state al tempo dei Pisani [7], ed in parte erano tuttora nei primi tempi della do-

§ 67. 1) *Br.* 78b 30; 79b 19.
2) *Br.* 136a 10-13.
3) *Br.* 144b 27-38.
4) *Br.* 64a 24-26.
5) *Br.* 117b 13-18.
6) *Br.* 110b 18-20.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 177-180; *Br.* 111a 10-12.

minazione Aragonese, soggette a Villa di Chiesa [8], ossia Domusnovas, Ghiandili, Sigulis, Antas, Bareca, Baratoli e Bangiargia, ed in tutti i loro confini sì antichi come novelli; e il Governatore Generale, o altro officiale che fosse pel Re in Sardigna, era tenuto di far ciò osservare in dette ville, a pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [9].

68. Doppio era lo scopo di questa ragionatura, instituita ai tempi della dominazione del commune di Pisa, anzi probabilmente già durante la signoria dei conti di Donoratico, e alcun tempo mantenutasi anche dopo la conquista Aragonese: il primo, di impedire le frodi che potessero aver luogo nelle alienazioni di trente, nelle vendite di vena, nella paga dei lavoratori, e nell'assegnare esattamente a catuno dei parzonavili la sua parte di spesa o di partitura; il secondo e principale, di accertarsi che nessuno potesse nella dovuta misura sottrarsi ai publici pesi, ai quali sotto varie forme andavano soggette le argentiere: e, convien dirlo, tale metodo, senza recare troppo aggravio o disturbo a questa industria, corrispondeva pienamente al doppio scopo. Villa di Chiesa inoltre ne otteneva due particolari vantaggi: l'uno, di farsi centro di quella industria, nè soltanto sul proprio ma anche sul territorio dei communi vicini; l'altro, di fare di questa ragionatura o tenuta di libri un ramo di provento od entrata publica a Villa di Chiesa. Difatti l'officio e il diritto dei libri delle fosse vi si dava in allogagione, o, come dicevano con meno esatta locuzione, si *vendeva*, dal

8) *Br.* 6ª 14-17.
9) *Br.* 111ª 7-19; 27-32.

Capitano o Rettore col Consiglio, a beneficio della Università di Villa di Chiesa, a quel prezzo e per quel tempo che giudicassero conveniente. Il comperatore del diritto doveva tenere almeno sei *scrivani*, ma egli poteva esercitare l'officio in persona ad essere computato come uno de' sei: ed un notajo della Corte era tenuto, sotto pena di libre tre o più ad arbitrio del Capitano, recarsi ogni sabbato, giorno della ragionatura, alla bottega dove gli scrivani tenevano i libri delle fosse; e se alcuno mancasse, punirlo con multa di soldi dieci per ogni volta. Li scrivani scelti dal compratore del diritto dovevano essere approvati dal Capitano per buoni e leali, ed inoltre dare ciascuno due idonei pagatori di fare l'officio loro bene e lealmente. Quello fra gli scrivani che fosse trovato in frande, doveva essere privato dell'officio per anni dieci; oltre la multa di libre cinquanta d'alfonsini minuti, alla quale erano tenuti in solido lo scrivano e i pagatori [1]. Questi scrivani non potevano far carta fuorchè in materia d'argentiera, e se la facessero d'altro argomento, non teneva ed era di niun valore [2]; ma all'incontro in tutto ciò che riguardava l'arte delle fosse, come mutamenti di trente, carte di bistanti, scritti di bistanti, libri delle fosse, e ragionatura, ogni loro scrittura valeva e faceva fede come carta di publico notajo [3]; e come tale doveva essere dai detti scrivani guardata e custodita [4]. Essi dovevano tenere i libri dell'argentiera e fare ogni loro scrittura

§ 68. 1) *Br.* 78a 38-78b 26; 79a 42-46.
2) *Br.* 79a 9-11.
3) *Br.* 78b 27-29; 79b 11-15.
4) *Br.* 79a 37-39.

bene e lealmente senza fraude, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facessero; e nelle scritture notare i datali, e il nome dello scrivano che facesse la scrittura, nè mai scrivere datale di tempo passato, ma sì sempre del proprio dì nel quale si facessero le scritture; e sopratutto dovevano esattamente notare il dì nel quale si dessero denari per alcuno bistante o per alcuna francatura. Ed era loro commesso di curare la piena osservanza di tutte le prescrizioni relative ai libri delle fosse e alla ragionatura, alla soprascritta pena [5]. Era loro proibito di ragionare in dì di pasque principali, o in dì d'Apostolo, o dei quattro Evangelisti, o di San Giovanni Battista, o nella festività di Santa Maria d'agosto: salvo che alcuna di queste solennità cadesse in sabbato [6].

69. La mercede di questi scrivani era stabilita dal Breve in un soldo per ogni ragionatura; per ogni polizza infine al valore di soldi cinque, un denaro; e per maggior valore, due denari. Per ogni mostratura di quaderno di Corte, un soldo [1]; e per mostratura di alcun quaderno vecchio, denari due pel quaderno di cadun anno. Che se alcuna fossa volesse fare libro nuovo, lo scrivano era tenuto di *esemplare*, ossia trascrivere, la parte occorrente del libro vecchio, senza per ciò nulla ricevere. Di caduna trenta, o di più trente ad un tratto, che si *scrivessero* ad alcuna persona, denari quattro; di

5) *Br.* 146a 4-28.

6) *Br.* 141b 36-142a 2.

§ 69. 1) Parmi enorme somma, e non in proporzione colle prossime tassazioni precedenti e susseguenti; e perciò sospetto doversi qui leggere *denari I* invece di *soldi I*.

cadun mutamento di trenta o trente con vendita, denari sei; di carta di pegno di trenta, o di alcuno tenere o comandamento fatto da messo, denari quattro; di catuna carta di bistante, soldi due; e di rivedere lo scritto al bistante, soldi tre. Se il compratore del diritto dei libri avesse per la ragionatura a ricevere da alcuna persona, il Capitano o Rettore era tenuto comandare che se ne eseguisse il pagamento fra otto dì prossimi. Se il debitore facesse opposizione al comandamento del Capitano o Rettore, gli veniva assegnato termine a poter mostrare le sue ragioni; trascorso il termine se non si pagasse, il compratore dei libri poteva far prendere il debitore, e tenerlo in prigione fintanto che avesse sodisfatto di tutto ciò che dare dovesse [2].

70. In tutte le montagne dove fosse da una fossa in su [1], tutte le fosse erano tenute a ragionare presso il compratore del diritto de' libri e per mezzo de' suoi scrivani, e i pagamenti dovevano farsi in Villa di Chiesa, non alle fosse; anzi a tutti era proibito il fermarsi alla montagna dal sabbato a terza fino al lunedì, eccettuate le persone addette a lavori che senza danno non si potessero interrompere, come il cavare *bottino* o *canale* (§ 98-100), o lo *scionfare* acqua (§ 117), lavori perciò, i quali era permesso continuare anche in dì bandoreggiati. Erano inoltre eccettuati da questa obligazione di ritornare in Villa quelli che lavorassero in Monte d'Olivo, in Monte di Malva, e in Monte di Pietra Carfita [2], evidentemente perchè erano questi i più

[2]) *Br*. 78b 29-79a 12; 80a 13-38.

§ 70. [1]) *Br*. 110b 18-20.

[2]) *Br*. 61a 32-61b 8.

lontani fra i monti d'argentiera dipendenti da Villa di Chiesa; ma sì le loro fosse, come quelle di Monte Nuovo (se pure non era, come crediamo, una medesima cosa che Monte d'Olivo (§ 89)), erano tuttavia tenute di stare a ragione in Villa di Chiesa; ed il Capitano doveva di ciò fare inquisizione ogni tre mesi [3]. L'obligo di stare a ragione aveva principio, e doveva farsi il primo *ragionamento* [4], tostochè la fossa tra dentro e fuori avesse lavorato corbelli trentadue di vena netta, ossia un corbello alla trenta [5]; che se ciò avvenisse nel corso della settimana, potevano continuare a lavorare fino a settimana compita, ossia fino al sabbato a mezzodì: ed allora, venendo in Villa, dovevano renderne conto ai Maestri del Monte, che si recassero senza indugio alla montagna a visitare i lavori; e la fossa così riveduta era indi in poi tenuta di stare a ragione [6]. Nel libro della fossa dovevano accuratamente notarsi tutti i parzonavili delle trentadue trente, dalle tre ragionature inanzi; e lo scrivano dei libri overo il maestro o scrivano di fossa o il ricoglitore di somma che contra facesse, era punito in marco uno d'argento: e poteva esserne accusato da ogni persona che avesse a ricevere dalli parzonavili o dal maestro; e l'accusatore aveva la metà del bando, e doveva tenerglisi credenza [7]. Se poi la fossa o alcuna trenta fosse data a parte franca, la trenta continuava bensì ad essere notata a libro

3) *Br.* 144b 27-40.
4) *Br.* 113b 30-31.
5) *Br.* 117b 13-18.
6) *Br.* 110b 18-111a 4.
7) *Br.* 79b 15-30.

a nome del proprio parzonavile [8], ma il conduttore doveva fare scrivere sul libro della fossa il proprio nome, e quali fossero le trente o parti di trenta che avesse preso a parte franca; indicando i nomi dei parzonavili partitamente, quali erano scritti nel libro della fossa [9]. Se alcun maestro o scrivano o ricoglitore di somma non ragionasse nei libri di Villa, il comperatore del diritto dei libri poteva domandare ed avere da quello che avesse omesso di ragionare, tutto ciò che avrebbe avuto se si fosse ragionato secondo la forma del Breve; e di ciò che il comperatore del diritto asserisse con giuramento di avere per ciò a ricevere dai soprascritti maestri, scrivani, o ricoglitori di somma, eragli creduto e data piena fede infine in soldi venti per ogni settimana che non si fosse ragionato; e nondimeno il maestro, scrivano o ricoglitore era tenuto di ragionare. Il maestro poi, o scrivano, o ricoglitore di somma, che omettesse di ragionare i lavoratori e il prezzo che servito avessero, doveva pagare di multa soldi dieci [10]; se omettesse di ragionare li utensili da lavoro, libre tre [11]; se la vena partita tra i parzonavili o venduta, libre cinque [12]; se finalmente omettesse di ragionare ogni volta qualsiasi somma avuta da parzonavile o da bistante, la multa era infine in marco uno d'argento [13]. Il maestro, scrivano o ricoglitore di somma era tenuto ragionare bene e lealmente, ragionando esattamente gli spen-

8) *Br.* 79ª 27-31.
9) *Br.* 125ª 34-125ᵇ 8.
10) *Br.* 129ᵇ 32-37.
11) *Br.* 130ª 8-13.
12) *Br.* 122ᵇ 3-9.
13) *Br.* 123ª 8-14.

dii fatti, sì degli uomini come degli utensili e tutti gli altri spendii; se fosse trovato in fraude nella ragionatura, e legitimamente gli fosse provato, doveva essere condannato infine in libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta, e a restituire ai parzonavili ciò che avesse *soprapostο*; e se non avesse di che restituire, stesse in prigione infin che non sodisfacesse; che se fra dieci giorni non potesse pagare la condennagione, fosse scopato per tutto Villa di Chiesa. Ma non potesse essere accusato che da' suoi parzonavili; ed a chi accusasse e non provasse, pena marco uno d'argento [14].

71. Per meglio assicurare l'esattezza della ragionatura era stabilito, che non dovesse aver luogo fuorchè in presenza di due maggiori parzonavili, fra quelli che stessero in Villa senza lavorare a monte (§ 39); la ragionatura altrimente fatta « non vaglia nè tegna », e chi la fece sia condannato in marco uno d'argento [1]. Oltre le pene che abbiamo riferito contro i maestri, scrivani o ricoglitori di somma che non ragionassero bene e lealmente, era particolarmente stabilito, che chi ragionasse alcun suo lavorante più che lavorato avesse, ossia che notasse la mercede maggiore del vero, fosse punito in soldi cinque per ogni volta [2]: che se esigessero *soprasomma*, ossia somma maggiore della dovuta, o se al bistante dessero somma maggiore di quella che gli spettava, o, ricevuta la somma, lasciassero di pagare li lavoratori, o gli utensili, o altri debiti della fossa: chi ciò facesse poteva essere sostenuto

[14]) *Br.* 136ª 8-31.
§ 71. [1]) *Br.* 121ª 10-43.
[2]) *Br.* 124ᵇ 17-21.

in prigione, esso e i suoi pagatori, infino a intero pagamento del debito; bene inteso, che a tale pagamento erano per tale forma tenuti nel solo caso, che ne avessero difatti ricevuto la somma dai parzonavili o dal bistante [3].

72. Ogni fossa, o fosse riunite, aveva il proprio libro; vi dovevano essere inscritti i parzonavili di tutte le trentadue trente, con tutti i mutamenti avvenuti almeno da tre ragionature inanzi [1]; ed ogni anno facevasi libro nuovo. Dal comperatore del diritto dovevano tuttavia custodirsi anche i libri degli anni precedenti, poichè in essi trovavansi necessariamente notate molte ragioni degli uomini di Villa di Chiesa relative ai tempi posteriori; e spesso inoltre era necessario comparare i nuovi coi libri vecchi. Il libro dell'anno prossimo precedente doveva consegnarsi dall'antico al nuovo comperatore dei libri; tutti gli altri libri antichi che si trovavano presso il comperatore del diritto od i notari della Corte dovevano in luogo apposito nel palazzo della Corte porsi in un armadio a *camere*, ossia a compartimenti, dove i detti libri si custodissero in *camerelle* con chiave dispartitamente per anni; e similmente doveva farsi dei libri della Corte dei Maestri del Monte: il che fu stabilito perchè avveniva prima, che, per la meschianza de' libri pel molto ricercare, più non si potevano rinvenire. A massajo di detti libri si eleggeva dal Consiglio di Villa, con salario a provedimento del Consiglio medesimo, un uomo buono e leale, e maggiore d'anni quaranta, il quale

[3]) *Br.* 121ª 20-121ᵇ 11; 123ª 21-27; 130ª 14-27.
§ 72. [1]) *Br.* 78ᵇ 46-4; *Append.* III, 94-95.

tenesse le chiavi dei libri, e li mostrasse a chi ne facesse richiesta, prendendo d'ogni *mostratura* di catuno libro denari due [2].

73. In Massa le norme per la tenuta dei libri delle fosse erano bensì in parte conformi a quelle che erano in uso in Villa di Chiesa; i libri tuttavia vi si tenevano non da scrivani publici, ma dallo scrivano di caduna fossa [1]; onde anche laddove in Villa di Chiesa pare avvenisse, che alcuna fossa non avesse scrivano ma il solo maestro, in Massa troviamo invece menzione di fosse che non avevano maestro, ma il solo scrivano [2]. Ogni fossa ivi pure aveva il proprio libro; ed era espressamente stabilito, che, ad evitare le frodi, lo scrivano dovesse ragionare in un libro o quaderno, e non in fogli staccati [3]; questi libri facevano fede in giudizio, purchè fossero tenuti da scrivano giurato [4]. Una medesima persona non poteva essere portitore o scrivano di più d'una fossa [5]. I parzonavili avevano libera facoltà di esaminare il libro [6]; e in esso lo scrivano doveva accuratamente notare le somme che avesse esatte o dai parzonavili, o dal portitore, od altrimente, e tutte le spese, e le quantità di vena o d'altro prodotto della fossa date ad alcun parzonavile; ad ogni cosa notando l'anno, l'indizione ed il giorno [7]. La ragionatura si teneva il sabbato e la domenica per

2) *Br.* 80b 2-20.
§ 73. 1) *M.* XL, 84-125.
2) *M.* XL, 121-125.
3) *M.* XL, 84-87.
4) *M.* XL, 77-84; 113-125; *Append.* III, 52-60; 78-83; 107-109.
5) *M.* XL, 112-113.
6) *M.* XL, 92-99.
7) *M.* XL, 51-60; 77-84; 88-92; 99-111.

tutte le spese di caduna settimana [8]. Anche in Massa tuttavia doveva, in un libro da custodirsi dai Maestri del Monte, tenersi nota dei nomi dei parzonavili di ogni fossa, del numero delle loro trente, e della quantità di minerale di ogni genere che fosse partita fra i parzonavili; e ad investigare la fedeltà di questo libro si deputavano persone secrete [9]. Prescrizioni evidentemente dirette ad impedire, che si potesse frodare il commune di Massa dei diritti imposti su questa industria.

CAPITOLO IV.

Occupazione, abandono, e ripigliatura delle fosse.
Nome di alcuni monti d'argentiera.

74. In Italia durante tutto il medio evo, e in parte fino al cadere dello scorso secolo, il nome e l'autorità dell'Impero, effetto della memoria della grandezza Romana, furono sì potenti, che non v'ha quasi instituzione publica nè fors'anche privata, che più o meno, o in fatto o almeno per forma e in apparenza, non si credesse dipendere dall'autorità

8) *M.* XL, 88-92.
9) *M.* XLIIII.

imperiale. Ma rare volte avveniva, che gl' imperatori, estranei all'Italia e che non vi avevano vero dominio nè patrimonio, dessero del proprio le cose o i diritti dei quali vediamo le concessioni nei diplomi imperiali; quasi sempre erano i possessori medesimi, fossero essi i communi, o i signori feudali, o talora i principi, che si facevano concedere dagl'imperatori ciò che già possedevano, ovvero ciò che, posseduto da altri, intendevano di occupare; poichè la riverenza dell'autorità imperiale rendeva quasi legitime le usurpazioni, alle quali, convalidate da un diploma imperiale, spesso più non ardivano opporsi quelli medesimi, che per esse erano spogliati dei loro averi o dei loro diritti. Gl'imperatori poi di buon grado concedevano tali privilegi, sì perchè quasi sempre si davano a prezzo, come perch'essi così assicuravano ed estendevano la loro autorità anche su cose e su diritti che non avevano, e che, mentre pur li concedevano ad altri, mai non avrebbero potuto arrogare a sè medesimi; dando uno dei rarissimi esempii di eccezione al noto proverbio, che *Nessuno dà ciò che non ha*; e ciò facevano col consenso e col concorso di quelli appunto sopra i quali tale autorità doveva esercitarsi, e contro i quali tale concessione spesso si rivolgeva: sostenendo gl'imperatori, nè dissentendo gl'Italiani, che chi dava aveva in certi casi il diritto di togliere.

75. Tale fu in Italia l'origine del diritto regio o di regalìa, che negli scorsi secoli tutti gli stati italiani pretendevano sulle miniere; sebbene tale diritto regio nè abbia alcun fondamento nella giurisprudenza romana, nè vi sia ragione che distingua, in quanto riguarda i diritti di dominio, le miniere dalle altre

proprietà private. Non v'ha dubio che da simili concessioni imperiali (probabilmente dapprima degli Ottoni) debba ripetersi il diritto sulle miniere, che già nel secolo duodecimo troviamo esercitato dai vescovi signori di Trento [1]. Per simil modo in Toscana con diplomi di Enrico VI (anno 1193) e di Federico II (anno 1220) vennero concesse e confermate al commune di Pisa le *argenti fodinae et omnes venae metallorum*, che si trovavano nei dominii di quella città [2]. E senza dubio simile fu l'origine del diritto, che in principio del secolo decimoterzo il capitolo e il vescovo di Massa esercitavano sulle miniere poste nella loro diocesi [3], ma che già sul finire dello stesso secolo era passato al Commune. Ed a questo diritto di regalìa deve attribuirsi la prescrizione che

§ 75. [1]) CODEX WANGIANUS: *Urkundenbuch des Hochstiftes Trient, begonnen unter* FRIEDRICH VON WANGEN, *Bischofe von Trient... fortgesetzt von seinen Nachfolgern. Herausgegeben von* RUDOLF KINK. Wien, 1852, *S. 430-454.* — POGGI ENRICO, *Discorsi economici, storici e giuridici.* Firenze, Lemonnier, 1861; *pag. 492-506.*

[2]) *Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari, Atti diversi concernenti le sostanze minerali.* Torino, 1861, *pag. 514 e 519.*

[3]) « Nos Vicedomini Massani, » (seguono i nomi) « con» sensu et licentia et parabola d. Alberti, Dei gratia Massani Epi» scopi, data cum consensu et consilio fratrum suorum Massani Ca» pituli,....... absolvimus et liberamus omnes et singulos homines » cives Massanos a fidelitate et juramentis fidelitatum,...... et tra» dimus .... tibi .... recipienti .... (pro comuni Massano) omne jus » et actionem..... quod et quam habemus sive jure feudi, sive jure » emphiteotico, sive libellario..... De predictis omnibus et singulis » excipimus et reservamus nobis. ..... omnes terras cultas et in» cultas, agrestes et non, locatas, casalina, domos, plateas, silvas, » et res quae et quas habemus ad manus nostras; ET JUS ET CON» SUETUDINEM QUOD ET QUAM HABEMUS IN ARGENTIFODINIS, ET IPSAS » ARGENTIFODINAS NOSTRAS. » Da un diploma inedito dei 31 luglio 1225, esistente nel *R. Archivio di Stato in Siena: Serie del Diplomatico; Istrumenti ed Atti del Commune di Massa, Filza I*, che dobbiamo alla cortesia del Direttore di quell'Archivio, sig. LUCIANO BANCHI.

troviamo nel Costituto di Massa, che le fosse a coloro che ne intraprendessero la coltura dovessero *concedersi* dal Capitano o dal Giudice o da altro publico officiale; sebbene non potessero concederle fuorchè a coloro che ne avessero intrapreso la coltura nel modo e nel tempo prescritto dalla legge, e la *concessione* che venisse fatta ad altra persona fosse dichiarata irrita e di niun valore [4]. E da simile principio della signoria sulle miniere appartenente allo stato sono rette le prescrizioni, che su tale argomento si leggono nello Statuto di Siena [5]; che anzi in forza di tale diritto di sovranità troviamo esservisi talvolta poste restrizioni alla libera coltivazione delle miniere. Così in un bando dell'anno 1262 vediamo proibito a qualsiasi cittadino Massano di aver parte a fossa nel distretto di Cugnano; bando notabile anche in quanto vi troviamo accennato, che già prima di quell'anno nel Costituto ed Ordinamento di Cugnano si contenevano regolamenti relativi all'industria delle miniere [6].

76. Di nessun tale diritto di regalìa troviamo vestigio in Villa di Chiesa. O sia che ogni siffatto vincolo vi fosse stato abolito al tempo della dominazione dei conti di Donoratico, ovvero che, come maggiormente crediamo, in tutta Sardigna (dove l'autorità degl'imperatori Germanici non si estese che assai tardi, e più di nome che di fatto, e soltanto in cose di diritto pubblico) fosse appieno sconosciuto il principio della demanialità delle miniere: questo è certo ed indubitato, che il principio col

4) *M.* XI.
5) *Br. App.* V.
6) *Br. Append.* I.

quale reggevasi nel territorio di Villa di Chiesa la coltivazione delle argentiere era quello della più piena ed assoluta libertà, sì che nessuno anche lontano indizio vi si trova di diritto di regalìa, o altro qualsiasi, che vi esercitassero o lo stato od il commune. A chiunque era lecito, senza bisogno di ottenerne facoltà da alcuno, sia l'aprire nuove fosse, sia ripigliare le fosse da altri abandonate; anzi laddove le leggi romane del tempo degl'imperatori cristiani, passate anche nel codice Giustinianeo e quindi nei Basilici [1], e state perciò lungo tempo in vigore in Sardigna, imponevano al coltivatore delle miniere il canone di un decimo in favore del proprietario del suolo (§ 5, 26), ed a Massa [2], come generalmente in Italia, si dovevano compensare al proprietario del terreno i danni a giudizio di esperti: nel Breve di Villa di Chiesa mai non si trova fatto pur cenno dei proprietarii del terreno e dei loro diritti, sebbene in alcuni luoghi, se indennità doveva darsi, il contesto avrebbe espressamente richiesto se ne facesse menzione [3]. Così nel caso di ripigliatura di fossa abandonata vediamo stabilito, doversi rimborsare agli antichi parzonavili il prezzo della capanna che vi avessero costrutto, ma non vi si fa parola del rimborso del valore del terreno [4]. Il motivo di tale silenzio appare evidente, ove si consideri, che le argentiere nel territorio formante ora il circondario d'Iglesias sono pressochè tutte in

§ 76. [1]) *C. 10 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19); c. 3 C. J. cod. (11, 7); Basilic. Lib. LVI, Tit. XII, cap. 5* (ed. Heimbach).

[2]) *M.* II.

[3]) Ai soli terreni per fabricare o per ridurli a coltura si riferisce quanto è prescritto *Br.* 25ª 1-21.

[4]) *Br.* 118ᵇ.

terreni privi quasi di ogni valore ed utilità; e molto più ciò doveva essere vero allora in Villa di Chiesa, dove, secondo appare da un prezioso documento già da noi altrove citato (§ 16), quella popolazione, tutta intenta al lavoro delle argentiere, punto non curava la coltura delle terre [5], e vi si coltivavano soltanto quelle in luoghi piani, come le ubertose terre del Sulcis, ovvero gli orti e le vigne nei luoghi più agevoli ed oportuni in vicinanza di Villa [6]. Che anzi anche ai nostri giorni quasi il solo benefizio che dai loro diritti sul terreno nei luoghi dove sono le miniere ritraggano i possessori, si è di servirsene a taglieggiare di continuo e sotto ogni forma i coltivatori delle miniere, ricusando spesso di vendere le terre anche a più doppi del loro valore, per non ispogliarsi del più ampio e spesso rinnovantesi benefizio sotto nome di compenso di danni che non ricevono. — Tuttavia, non ostante questo silenzio del Breve, siamo d'avviso che anche a quei tempi in Villa di Chiesa, se fosse avvenuto che alcun lavoro d'argentiera recasse nocumento ad alcuna proprietà di privati, si dovesse a questi il compenso dei danni o il prezzo del terreno, secondo l'equità naturale e i principii del diritto commune: ed il silenzio del Breve se dimostra la rarità del caso, non prova che in tali casi non si desse indennità; trovandovisi espressamente dichiarato, che l'argentiera di Villa di Chiesa era statà allevata e si governava per buona usanza e per consuetudine, e non per legge scritta [7].

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XI, 11-15.
6) Vedi per esempio *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 91-96.
7) *Br.* 1ª 26-1ᵇ 10.

77. Non solo era lecito a chiunque *aprire* fossa nuova, ma se alcuno ciò facesse in *montagna nuova*, ossia se alcuno mettesse bottino, canale o fossa in montagna nella quale non fosse prima aperto lavoro d'argentiera, ed *arrivasse*, e facesse vena, cioè grossame, da un corbello in su alla trenta, e fosse netto, e valesse il corbello della vena da libre cinque in su: il Camerlingo pel Re in Villa di Chiesa doveva dargli libre dieci d'alfonsini minuti per una robba; ed inoltre quella cotale persona che *aprisse* montagna nuova era franca d'ogni data e prestanza per anni cinque [1].

78. Al lavoro *nuovo* o *messo dal die* opponevasi il lavoro *ripreso* [1]. Dicevasi *riprendere* [2] o *ripigliare* [3] il prendere a coltivare una fossa stata da altri abandonata; l'atto di ripigliare una fossa era detto *ripigliatura* [4]. L'occupazione ossia la presa di possesso, o si trattasse di lavoro nuovo o ripreso, si faceva *segnando* il luogo con una croce [5]. Il luogo segnato doveva lavorarsi fra lo spazio di tre dì; ma il *segno* poteva *rinfrescarsi*, e la *rinfrescatura* correva altri dì tre, sì che, insieme computati la *segnatura* e il *rinfrescamento*, si aveva termine a cominciare i lavori dì sei. Per non perdere il tempo della segnatura e della rinfrescatura era lecito la-

§ 77. 1) *Br.* 135b 7-27.

§ 78. 1) *Br.* 114a 4-5.

2) Dobbiamo notare, che il verbo *riprendere* nel Breve di Villa di Chiesa mai non si trova usato in questo senso fuorchè nel participio *ripreso* (*Br.* 113b 27-28, 114a 4-5); per le altre forme facendosi sempre uso del verbo *ripigliare*.

3) *Br.* 112b 21-33; 113b 13-18; 31-32; 115b 10-12; 118b 15-119a 4.

4) *Br.* 113b 18; 115b 17-18.

5) *Br.* 112b 1-5; 14-21; *M.* I, 2-9.

vorare anche in dì festivi, salvo nei *dì bandoreggiati*, ossia nelle maggiori solennità, le quali si bandoreggiavano dai Maestri del Monte; durante questi dì bandoreggiati non correva termine [6]. Trascorsi i dì sopradetti senza che si fosse lavorato alla fossa, il *segno* era *morto* [7], e chiunque volesse poteva segnare e ripigliare a sua posta la fossa, colle medesime obligazioni; e se gli fosse *litata* [8] da quello che avesse lasciato di lavorarvi, pena marco uno d'argento al *litatore* [9]. La ripigliatura della fossa doveva farsi scrivere nei libri di Villa dallo scrivano dei Maestri del Monte [10]. Il lavoro di una fossa ripresa doveva durare mesi tre almeno senza interruzione; se alcuno, prima che fossero trascorsi i tre mesi, cessasse dal lavoro per tre dì, la fossa poteva da altri essere ripresa come *segno morto* [11].

79. Quando la fossa o bottino da chi vi lavorava già fosse profondata un passo, non si perdeva nè poteva essere ripresa da altri, se non vi si cessasse di lavorare per giorni quindici [1]; se poi la fossa già avesse tratto al die corbelli due o più di vena, poteva essere *difesa* per li suoi parzonavili un mese e tre dì, cioè trentatrè dì, e non più. Chi ripigliasse la fossa per tal modo abandonata, doveva lavorarla almeno una settimana, ossia sei *opere*, cioè dì di lavoro, almeno, e ragionarla bene e lealmente; poscia, in venerdì o in sabbato, che erano i giorni nei quali

6) *Br*. 112^b 1-21.
7) *Br*. 113^a 25-57; 113^b 16; 115^b 21.
8) *Br*. 112^b 30; 113^a 28-30; 115^a 18; 20.
9) *Br*. 112^b 33.
10) *Br*. 113^b 16-18.
11) *Br*. 112^b 21-113^a 2.
§ 79. 1) *Br*. 113^b 8-18.

si teneva corte in Villa di Chiesa [2], farvi mettere bando, come quella cotale fossa era ripresa, e da chi. Ciò fatto, non perciò diveniva pieno ed assoluto padrone della fossa; ma, fra dì otto dopo quel bando doveva far richiedere per lo messo della Corte catuno dei parzonavili vecchi di prima, di francare le parti loro infra dì otto fatta la detta richiesta; li quali bandi e richieste si scrivessero negli atti della Corte.. La richiesta doveva farsi personalmente, se gli antichi parzonavili fossero in Villa di Chiesa, ovvero in Domusnovas, in Villamassargia, o Baratoli, o Bagniargia, o Conesa, o Bareca, o Sigulis, o Antas, o Ghiandili; se non si trovassero in alcuna delle soprascritte ville, ma vi avessero abitazione, la richiesta doveva farsi alla casa della sua abitazione; se finalmente nè vi si trovassero in persona nè vi avessero abitazione, bastava che fossero richiesti in Villa di Chiesa alla Piazza di Santa Chiara e alla Piazza della Corte, per tre dì consecutivi (« per tre dì allato allato »). Fra dì otto dopo la richiesta quelli fra gli antichi parzonavili che volessero francare, avevano la metà delle loro trente; l'altra metà rimaneva al *ripigliatore:* se non francassero nell'anzidetto termine, perdevano intere le parti loro, e queste passavano a colui che avesse ripreso la fossa [3]. Che anzi quand'anche il ripigliatore non avesse adempito le soprascritte solennità, se la fossa così ripresa fosse lavorata e ragionata per mesi due, e la ragionatura apparisse scritta dagli scrivani di Villa, e durante questo termine non fosse da alcuno litata,

2) *Br.* 69b 32-33.
3) *Br.* 113b 18-22; 114b 5-115a 14.

nè fosse mossa questione al *ripigliatore:* questi non poteva più essere litato nè molestato dagli antichi parzonavili che non avessero francato le parti loro, quand'anche fossero pupilli o persone altrimente privilegiate [4]. Se tuttavia quegli che avesse ripreso la fossa era maestro, scrivano o parzonavile di quella medesima fossa, non bastava che provasse di aver lavorato o fatto lavorare alla fossa od altro lavoro ripreso, ma doveva mostrare scritta nel libro dello scrivano delli Maestri del Monte la ripigliatura che ne avesse fatta in proprio nome [5]. Ai parzonavili era sempre lecito, passati quindici dì che non vi si lavorasse, ripigliare la fossa abandonata dalla loro compagnia, ma dovevano fare le soprascritte solennità; e se gli altri parzonavili francassero le trente infra dì otto dalla richiesta, erano loro come di prima; se non francassero, perdevano le loro parti a profitto del ripigliatore [6]. Che se finalmente la fossa era abandonata da mesi quattro, diveniva di chi la ripigliasse, senza bisogno di adempiere le solennità soprascritte nè di richiedere gli antichi parzonavili; ma se il ripigliatore non avesse dato il diritto fra giorni quindici dopo la ripigliatura, la riperdeva, quantunque si trattasse di parzonavile che avesse prima dato diritto: e chiunque volesse poteva occupare la fossa come segno morto [7].

80. Nella perdita della fossa che dai parzonavili si facesse per abandono non era compresa la capanna o tettoja che fosse eretta alla bocca della fossa nè altro

4) *Br.* 115ª 14-29.
5) *Br.* 115ª 29-37.
6) *Br.* 115ª 38-115ᵇ 9.
7) *Br.* 115ᵇ 10-22.

legname che vi si trovasse; ma doveva farsi stimare per li Maestri del Monte, e pagarsene il valore agli antichi parzonavili; e chi contra facesse, punivasi colla multa di libre dieci d'alfonsini minuti, e doveva restituire ogni cosa che ne avesse levato o venduto [1]. Parimente appartenevano agli antichi parzonavili gli utensili o fornimento della fossa, e la vena netta che fosse *al die*, ossia tratta fuori della fossa; anzi il ripigliatore doveva ammonire gli antichi parzonavili, che venissero a pigliarla: che se, ammoniti, non la levassero infra un mese, diveniva propria del ripigliatore [2]. Questo per la vena netta; per la vena non lavorata che fosse al die il ripigliatore non era tenuto di dare avviso agli antichi parzonavili; ma non poteva nettarla nè toglierla fuorchè tre mesi dopo ripresa e lavorata continuamente la fossa, e se la nettasse avanti quel termine, doveva rendere ai parzonavili di prima la vena netta che ne avesse ritratto, e pagare la pena anzidetta di libre dieci d'alfonsini minuti; passati i detti tre mesi poteva lavorarla, e disporne a piacimento [3]. Se alcuno o nell'aprire bottino nuovo, o nel ripigliare bottino abandonato, si trovasse dinanzi ed avesse ad attraversare *monte lavorato*, ossia *gettaticci* utili appartenenti ad altra fossa, doveva metterli in disparte infine a tanto che giungesse al *sodo;* e la fossa alla quale quel gettaticcio appartenesse, poteva riaverlo, compensando alla fossa vicina la spesa fatta nello scavare a traverso quel gettaticcio ed infino al *sodo,* se il lavoro della fossa nuova o ripresa

§ 80. 1) *Br.* 118b 17-21; 25-31.
2) *Br.* 115b 9-10; 118b 32-119a 4.
3) *Br.* 118b 17-25; 28-32.

fosse continuato mesi tre almeno; altrimente, la fossa alla quale appartenesse il gettaticcio non era tenuta ad indennità o compenso [4].

81. Abbiamo detto più volte, che le fosse si perdevano se non fossero lavorate. Tale obligazione del lavorare doveva prendersi nello stretto senso; e perciò al modo stesso che per occupare una fossa non bastava una occupazione fittizia per mezzo di formalità legali, ma conveniva prenderne il reale possesso [1], così affinchè una fossa si dicesse lavorata non bastava che ragionasse nei libri di Villa, ossia che su questi si scrivessero spese e lavori, se difatti non avessero luogo. E se ne fosse lite, i parzonavili erano tenuti di provare colla testimonianza o dei lavoratori medesimi, o di vicini, la verità dei lavori eseguiti; nè bastava che si dimostrasse essere entrati ed esciti lavoratori della fossa, ma avervi fatto *lavoratura* [2]; e di ciò doveva darsi fede al loro giuramento [3].

82. Il nuovo segno doveva essere discosto dalle fosse circonvicine almeno sette passi di braccia tre [1] di *sodo;* se alcuno ponesse segno più presso, perdeva il segno e ciò che lavorato avesse, ossia la vena trattane; e il segno era morto. Ma se infra un mese poi che fu posto il segno, non fosse li-

4) *Br.* 117ª 8-24.

§ 81. 1) *Br.* 112ᵇ 22-24.

2) *Br.* 115ᵇ 41-42.

3) *Br.* 115ᵇ 25-116ª 4.

§ 82. 1) Lasciamo agl'illustratori delle cose Pisane (chè non può essere argomento di questo scritto) il definire la corrispondenza dei pesi e delle misure che si trovano accennati nel Breve di Villa di Chiesa e negli altri documenti Pisani di quella età, coi pesi e colle misure dei nostri giorni.

tato, stava fermo, come se fosse a misura di passi sette, purchè la distanza non fosse minore di passi sei. Se fosse minore, poteva litarsi infra due mesi; trascorsi i quali senza che fosse litato, il segno stava fermo come se fosse a misura; sì veramente, che in nessun caso la distanza potesse essere minore di passi cinque. Ed i Maestri del Monte erano tenuti d'intendere e giudicare tutte le liti e questioni che di ciò fossero, e fare ciò osservare; andando perciò a monte tante volte quante ne fossero richiesti [2]. La distanza tra le fosse doveva misurarsi *a dritto passo* [3], ovvero, come più chiaramente il Costituto di Massa, *a dritto passo .... misurando in piano ed a piombo a detto passo* [4]: ossia, che la distanza debba misurarsi non seguendo il declivio del monte, ma in piano ossia a livello tra la verticale dei due punti, e così orizzontalmente e in planimetria. — Affinchè alcuna fossa potesse opporre che il nuovo segno non fosse a distanza, era naturalmente necessario ch'essa medesima fosse fossa viva. Secondo il Costituto di Massa se alcuno sotterra s'imbattesse in lavori di fossa abandonata, poteva in ogni tempo occuparli [5]. Non così in Villa di Chiesa, dove le lavoriere che alcuno avesse *messo* e posseduto sei mesi, e nelle quali altra fossa venisse a ferire, non si acquistavano per tal modo se non fossero abandonate da due anni o più; passati i due anni, se alcuna fossa vi ferisse « erano sue liquide »,

2) *Br.* 113a 20-113b 6.

3) *Br.* 113a 23.

4) *M.* I, 30-35: « ad rectum passum..... mensurando ad » planum et archipendolum ad dictum passum. »

5) *M.* X, 9-16.

nè gli antichi parzonavili più potevano farvi valere diritto, nè altri occuparle quasi lavoriere morte [6]. Secondo il Costituto di Massa, i limiti che la fossa ripresa avesse avuto con le fosse circonvicine prima dell'abandono tornavano in pieno vigore dopo la ripigliatura [7]; in ogni altra cosa una fossa ripresa era considerata come fossa nuova, nè poteva pretendere alcuno dei diritti, che prima di venire abandonata potesse avere avuto o per accordo colle fosse vicine, od altrimente [8]. Nè punto dubitiamo che così si osservasse relativamente alle fosse riprese anche in Villa di Chiesa, sebbene non ne troviamo nel Breve espressa menzione.

83. È notabile una prescrizione del Breve di Villa di Chiesa, destinata evidentemente ad agevolare la ripigliatura e la coltivazione delle fosse quando venissero dagli antichi parzonavili abandonate. Era cioè proibito il *riempiere le fosse dal die*, ossia il gettarvi dentro materiali già estrattine; e ciò sotto pena di libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta, metà dei quali in premio al delatore, cui doveva *tenersi credenza*, ossia mantenersi il secreto. Da tale obligazione si eccettuava il caso, che per alcun bisogno della fossa, per esempio pel pericolo di frana, si riempissero con consentimento dei Maestri del Monte, ed apparisse scritto in sul libro loro dallo scrivano dei detti Maestri [1].

84. Da quanto abbiamo esposto appare, che a quel tempo ciascuna escavazione d'argentiera, ossia

6) *Br.* 120ª 11-19.
7) *M.* x, 1-9: 16-20.
8) *M.* xiii.
§ 83. 1) *Br.* 138ª 5-15.

ciascuna fossa, era indipendente dalle altre, e vi si doveva lavorare, o si perdeva e poteva da altri ripigliarsi. Appare inoltre, che le varie fosse erano spesso tra loro vicinissime, e che cadun lavoro non soleva comprendere un'ampia superficie di terreno, ma quasi sempre soltanto una striscia, che in lungo si estendeva finchè la vena non si trovava intercetta da un tratto sterile, e talora anche meno, se l'avanzamento nella vena già si trovava intercetto dai lavori di altra fossa; ai fianchi poi era circoscritta dalle pareti o incassamento fra le quali è racchiusa la vena; deviando talora ed estendendosi verso le fosse laterali, quando anche in tale direzione si trovava la vena. Tale infatti è la forma e la disposizione consueta dei numerosi scavi, che per tutto quel territorio rimangono di quella e delle età anteriori. Dove il filone è ricco e manifesto su di un lungo tratto, le fosse, le bocche delle quali sono su di una medesima linea o filone, communicano sotterra fra di loro, e formano una sola talora assai vasta escavazione, sebbene appartenesse a varii communi di fosse: i limiti dei diritti di caduno erano determinati dai Maestri del Monte, come esporremo a suo luogo. Ma nel caso che la vena anche sullo stesso filone si presentasse maggiormente a colonne, non continuando senza interruzione per un tratto abastanza lungo perchè potesse aprirvisi più di una fossa, ma avendo un tratto intermedio sodo e di difficile escavazione: in tale caso ogni colonna formava un lavoro distinto, e l'uno dall'altro indipendente, sì che quella colonna nella quale da alcuno fosse abandonato il lavoro poteva da altri ripigliarsi. Così parimente, sebbene la legge consentisse che più fosse vicine si accommunassero

insieme e spettassero ad una medesima compagnia [1]: caduna di tali fosse doveva lavorarsi, e se alcuna si lasciasse, diveniva lavoriera morta, e cedeva al primo occupante. Chi apriva fossa nuova o ripigliava una fossa abandonata, non aveva per ciò bisogno del consenso dei publici officiali (così in Villa di Chiesa; chè in Massa le fosse riprese dovevano *concedersi*, dopo accertato lo stato delle cose, dal Capitano o dal Giudice [2]): nè il lavoro, o fosse nuovo o ripreso, si perdeva finchè non fosse abandonato, ed ancorchè non si fosse arrivato alla vena. Siccome poi per quei piccoli lavori, e particolarmente finchè le fosse erano poco profonde, non abbisognavano gravi spese, ed inoltre, come abbiamo notato a suo luogo (§ 39), ai parzonavili era fatta facoltà di mettere in conto della loro parte di francatura la propria loro opera: si comprende come fosse aperto campo amplissimo e pressochè illimitato alla operosità e ai guadagni delle persone di Villa di Chiesa, e di quelli in gran numero che d'ogni parte vi accorrevano; e ci rendiamo ragione degli innumerevoli scavi che coprono quelle montagne, scavi tanto frequenti e fra loro vicini, che in molti luoghi tra l'uno e l'altro il passo riesce malagevole e pericoloso.

85. Tale modo di coltivazione ci spiega, come si potesse allora trarre benefizio da lavori, che ora l'industria moderna, che pure possiede mezzi tanto più potenti, ma che d'ogni parte soggiace a maggiori spese, e che oltreciò è inceppata da improvide disposizioni legislative, non potè finora ripigliare con

§ 84. [1] *Br.* 138b 12-23.
[2] *M.* xi.

profitto; e per esso parimente si comprende, perchè quegli scavi numerosissimi siano generalmente poco profondi, fuorchè dove la quantità e sopratutto la qualità della vena compensavano la spesa dei lavori e dell'estrazione anche a grandi profondità. Siccome a quel tempo erano scarsi gli usi del piombo, con quelle escavazioni si andava principalmente in traccia dell'argento; anche dove la vena di piombo era abondante, ma poco argentifera, troviamo che gli scavi, tranne dove la vena era non solo abondante ma anche di facile estrazione, non discendono molto a basso, ed in ogni caso mai non sono spinti a quella profondità direi quasi prodigiosa se si tenga conto dei mezzi di escavazione adoperati in quella età, alla quale vediamo condotte le fosse dove la vena, quand'anche meno copiosa e meno bella, è tuttavia ricca in argento. In tale caso non infrequenti sono le fosse cupe cento metri; alcune discendono fino ai ducento; ed in molti luoghi i lavori non poterono finora essere spinti tant'oltre, da accertare se non si trovino scavi antichi a maggiore profondità; in Monteponi, nella parte orientale dove la vena è più argentifera, si trovarono lavori antichi spinti fin sotto il livello delle acque. Possiamo stabilire come regola generale, che può anche servire di norma alle numerose persone che ai nostri tempi vanno in traccia dei luoghi dove possano con maggiore vantaggio esercitare l'industria mineraria in quelle parti: che ovunque si trovano fosse, o, come ora communemente si chiamano, pozzi, condotti a grande profondità, sono scavati in vena ricca d'argento.

86. Fra le innumerevoli argentiere aperte nel ter-

ritorio di Villa di Chiesa e delle ville da essa dipendenti, poche sono delle quali nei documenti superstiti di quella età ci sia stato conservato il nome e la memoria. Quattro soli monti d'argentiera sono nominati nel Breve di Villa di Chiesa: Monte di Malva, Monte di Pietra Carfita, Monte Nuovo e Monte d'Olivo; fors'anche questi due ultimi nomi designano un medesimo luogo. Dalle prescrizioni del Breve relative a questi monti appare, che erano i più lontani da Villa di Chiesa; poichè vi si prescrive, che fossero bensì tenuti a ragionare in Villa di Chiesa, ma che i loro lavoratori fossero esenti dall'obligo di recarvisi la domenica per ricevere ivi, e non sul luogo stesso delle argentiere, i loro salarii [1]. Nel ricercare poi quali fossero i monti anzidetti, dobbiamo por mente, che l'argentiera di Sigerro, o vogliam dire di Villa di Chiesa, se si protendeva di assai oltre i confini di questa e comprendeva anche il territorio delle ville vicine, non s'estendeva tuttavia su tutta la superficie dell'odierno circondario d'Iglesias: tutta la parte settentrionale del quale non dipendeva a quel tempo nè da Villa di Chiesa nè dai Re d'Aragona, ma era soggetta ai Giudici d'Arborea: il che, unito alla enumerazione che abbiamo fatta altrove secondo il Breve delle ville sopra le quali sotto questo aspetto si estendeva la giurisdizione di Villa di Chiesa (§ 22), esclude che possiamo estendere le nostre indagini o alla bella miniera di Montevecchio, o alle numerose ed importanti miniere che si trovano oltre i confini di Antas nei dintorni di Flumini Maggiore; od alla Cu-

§ 86. [1] *Br.* 61ᵇ 4-8; 144ᵇ 27-40.

ratoria di Sulcis, che tuttora apparteneva al ramo dei conti di Donoratico discendente dal conte Gherardo.

87. Nel ricercare quale sia il Monte di Malva, oltre l'indizio del nome, conservatosi in più d'un luogo sotto la forma sarda di *Monte Narba*, abbiamo relativamente a questo monte la prescrizione fatta nel Breve: che non fosse lecito cavarvi alcuno rigagno, nè piazza da lavar vena, nè porvisi machina da estrarre acqua, onde potesse recarsi danno al lavoro della montagna; e che perciò tali lavori non vi si facessero fuorchè a provedimento di quattro buoni uomini eletti dal Consiglio di Villa [1]. Una tale prescrizione, e l'identità del nome, non lasciano dubio, che il Monte Malva del Breve si è il Monte Narba [2], che è ad uno dei limiti della concessione di Masua, e forma il versante destro del piccolo vallone detto Matoppa. In fondo alla valle corre il rio dal quale questa prende il nome; a destra e a sinistra, ed anche assai vicino al rio, sono le fosse; e ben si comprende come il deviare l'acqua del rio per la lavatura delle vene poteva agevolmente essere cagione che l'acqua entrasse nelle fosse. La vena che si trova nei gettaticci di queste fosse appare poverissima in piombo; un pezzo assaggiatone dall'Ingegnere Eugenio Marchese, alla cui cortesia debbo le precedenti notizie, non diede in piombo che il due o tre per cento, ma questo era ricco d'argento in ragione di 4000 grammi per quintale.

88. Nessun indizio di somiglianza di nome o altro

§ 87. [1]) *Br.* 137[b] 32-36; 144[a] 32-34. Vedi anche *Br.* 61[b] 4-8.

[2]) Così è d'avviso anche il sig. Ingegnere Ferrua.

qualsiasi ci venne fatto di rinvenire, per riconoscere quale fosse il MONTE DI PIETRA CARFITA [1].

89. Di MONTE NOVO [1] invece teniamo per fermo essere quello, che tuttora ritiene il nome di MONTE NOU o MONTE NO' nei salti detti di San Benedetto e dello Spirito Santo a settentrione d'Iglesias, dove sono immensi lavori di fossa antichi [2]. Fors'anche Monte Novo è lo stesso che altrove è detto MONTE D'OLIVO, poichè, unitamente al Monte di Pietra Carfita, nel primo luogo, dove appunto è menzionato il Monte d'Olivo, non si fa cenno di Monte Novo [3], e nel secondo luogo si nomina il Monte Novo, è non il Monte d'Olivo: quantunque in ambidue i luoghi si contengano disposizioni conformi, e che perciò dovevano riferirsi ai medesimi monti d'argentiera [4].

90. Ma oltre quelle più lontane accennate nel Breve, di alcune argentiere più vicine a Villa di Chiesa troviamo menzione in altri antichi documenti. Nel testamento e nell'inventario dei beni, da noi già altrove citato, di Barone da Samminiato, morto in

§ 88. [1]) *Br.* 61^b 4-8; 144^b 27-40.

§ 89. [1]) *Br.* 144^b 27-40.

[2]) Di questa e di parecchie altre utili notizie pel presente lavoro sono debitore alla cortesia dell'Ingegnere Cav. LEONE GOUIN, che inoltre ci fornì i disegni degli antichi forni, e di parecchi utensili da lavoro trovati in antiche fosse.

[3]) *Br.* 61^b 4-8.

[4]) E meno sorprenderà questa varietà di denominazione ove si ponga mente, che il Quarto Libro del Breve, dove col Monte di Pietra Carfita troviamo nominato il Monte Novo, è evidentemente redatto da persona diversa da quella che compose i Libri precedenti; onde anche per altri oggetti troviamo fra le due parti del Breve diversità di denominazione. Così quello che in più d'un luogo dei primi Libri è detto *bellitrame* (51^a 18; 65^a 7-8), nel Quarto è detto invece *bellifanna* (132^b 20; 133^b 9-10).

Cagliari sul finire dell'anno 1324 o in sul principio del seguente, leggiamo, ch'egli possedeva due trente e tre quarti della fossa detta « la Comunata » in MONTE PAONE, che non può dubitarsi essere l'odierno Monteponi [1]. In documenti del secolo decimosettimo quel medesimo monte trovasi denominato *Monte de Ponis* o *Montebony*.

91. Lo stesso Barone da Samminiato nel suo testamento dice che aveva in MONTE BARLAO ventitre trente e tre quarti nella fossa detta « Nasella e Fiore »; e tutta propria la fossa « la Castellana », a traverso la quale si estraeva la vena dell'anzidetta fossa « Nasella e Fiore »; e trente ventinove nella fossa detta già « Galassa », ed allora « Guardaroba e Bambola » [1]. Nello stesso Monte Barlao troviamo menzione della fossa detta « Giumentaria », della quale un terzo circa apparteneva all'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa [2]. — A conoscere quale sia questo Monte Barlao noteremo in prima, che una delle porte di Villa di Chiesa era detta appunto « di Monte Barlao »; ed è a credere che fosse non lontana da porta Sant'Antonio, poichè le troviamo ambedue affidate al medesimo portinajo [3].

§ 90. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 117-121; XXXIX, 77-79.

§ 91. 1) Così nel testamento (*Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 111-119); nell'inventario invece dei beni fatto dai tutori (*Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 26-34), e in una transazione dell'anno 1340 per una lite sorta fra Lamberto figliuolo ed erede del detto Barone, ed il figliuolo di uno de' suoi tutori (*Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI, 6-9; 30-33; 51-52; 60-62), omessa ogni menzione separata della fossa « la Castellana », si dicono « trente ventitre e tre quarti della fossa Nasella » e Castellana, e trente ventinove della fossa Galassa e Bambola ».

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, IX, 13-17; XII, 16-19. Veggasi anche XIX, 13-15.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XCVI, 11-26.

D'altronde è conosciuto il nome e il sito delle altre due porte di Villa di Chiesa, ambedue dal lato opposto della città; porta Castello, e porta Maestra, verso la Chiesa detta di Santa Maria di Valverde, ora conosciuta sotto il nome di Chiesa dei Cappuccini [4]. Inoltre conviene notare, che trovasi fatta menzione anche del Rio di Monte Barlao, dove in parte si lavava la vena che si traeva dalle fosse Galassa e Nasella nello stesso monte, della quale tuttavia la vena, evidentemente perchè quel rio durante gran parte dell'anno si trovava a secco, si portava a lavare anche nelle acque di Canadonica [5]; nè altro rio vi ha in quelle parti, fuorchè quello che scorre non lungi dal monte San Giorgio, passando indi a' piedi del monte di San Giovanni; sul qual rio anche ai nostri tempi è posta una laveria, appartenente alla Società di Monteponi, ma che, come quella antica, trovasi priva d'acqua durante la stagione estiva. Una

4) FARA, *Chorographia Sardiniae*, Lib. II (Augustae Taurinorum, 1835, pag. 86): « quatuor portis ornata, nempe porta *Magistra* ad meridiem, versus ecclesiam Sanctae Mariae Vallis Viridis; » porta *Nova*, ad occidentem; porta *Sancti Antonii*, ad aquilonem; et » porta *Castri*, ad orientem sita, ubi Castrum *Salvae-Terrae*, alias » *Sancti Gantini* appellatum, in monte edito, natura loci et antiqua » structura satis munitum, tutam reddit urbem. »

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxv, 123-125 (« et plateam Ga» lasse et Naselle de la Rosa; quae sunt in rivo Montis Barlau »); xxxix, 30-37 (« et trentas viginti tres et quartos tres unius alterius » trente fovee dicte Naselle et Castellane, posite in Monte Barla. Et » trentas viginti tres et quartos tres unius alterius trente, dicte fovee, » posite in rio Montis Barla. Et trentas viginti tres et quartos tres » unius alterius trente, platee suprascripte fovee, posite in aquis » Cannadoniche »); *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, xxi, 28-33 (« et alius » petii terre cum platea ad lavandum venam, siti in aquis Canadonice, » vocate « la piassa del forno », et occasione trentarum viginti » trium et quartorum trium unius alterius trente fovee vocate Na» sella et Castellana, site in suprascripto Monte Barlau »).

fossa d'argentiera in Monte Barlao, detta « la Barbaracina », colle sue piazze, diritti e dipendenze, faceva parte di una concessione in feudo a Don Alamanno di Monbuy, nella quale erano parimente comprese parecchie ville del Sulcis, e della estremità occidentale della curatoria di Sigerro; onde appare che questo monte si trovava probabilmente bensì, almeno in parte, nella curatoria di Sigerro, ma non lungi anche da quella del Sulcis, e che perciò apparteneva non ai monti a tramontana, ma a quelli posti a mezzogiorno della città [6]. In Monte Barlao esisteva una cappella dedicata a San Giovanni, a ristorare la quale Barone da Samminiato fece un lascito con quel medesimo testamento [7]. — Le quali indicazioni tutte considerate, e fra loro comparate, crediamo non potersi dubitare, che la porta di Monte Barlao fosse o quella medesima, o alquanto più a mezzogiorno ma non lungi da quella, che, chiusa probabilmente in occasione delle guerre e delle pestilenze in fine di quel secolo o in principio del seguente [8], e più tardi riaperta o in quel medesimo o in luogo non lontano, prese il nome, che già aveva ai tempi del Fara [9] e che tuttora conserva, di Porta Nuova. Monte Barlao così sarebbe quello che ora è detto di San Giovanni, nome che già troviamo della prima metà del secolo decimosesto, dal qual tempo più non troviamo menzione di Monte Barlao; e si avrebbe un nuovo esempio

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xxxvii, 3-22.

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxv, 96-104.

8) Già più non si trova annoverata fra le porte di Villa di Chiesa in un documento dell'anno 1419; *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xv, 18-23.

9) Vedi il passo sopra citato del Fara.

del caso, frequentissimo in Sardegna, che il luogo prese nome dal Santo ivi venerato. Ma, considerato il numero comparativamente grande di fosse d'argentiera in Monte Barlao delle quali troviamo menzione non ostante la scarsità dei documenti, e particolarmente tenuto conto del cenno espresso, che da dette fosse si estraeva *vena d'argento* [10], titolo che al tutto non si compete alla vena poco ricca d'argento che si estrae da quello che ora porta il nome di Monte San Giovanni: siamo d'avviso che i limiti di Monte Barlao fossero dal lato di levante assai più estesi che non quelli dell'odierno Monte San Giovanni, e sotto questo nome si comprendesse anche il monte contiguo ove sono le miniere ora dette di San Giorgio e Is Fossas, appartenenti alla Società Monteponi; le numerose e profondissime fosse di queste dando, quasi sole in quelle parti, vera e ricca vena d'argento. E tanto più dobbiamo necessariamente estendere fino a San Giorgio e Is Fossas i limiti di Monte Barlao, in quanto le sue fosse appajono esistenti sul territorio di Villa di Chiesa, laddove quelle del Monte che ora ha nome di San Giovanni sono in gran parte poste sul territorio di Gonnesa.

92. In quel medesimo testamento troviamo riferito, che un tal Lapo Capizi aveva dieci trente e mezza in due fosse, che, a quanto pare, erano accommunate insieme, dette l'una « la Comunata », e l'altra « Sancte Piccaldebito », nell'Argentiera di Gonnesa [1]. Non possiamo sotto nome d'Argentiera

[10]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, IX, 18.
§ 92. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 131-135.

di Gonnesa intendere il Monte San Giovanni, che già abbiamo detto avere avuto altro nome; oltrechè questo era in buona parte posto sul territorio di altre ville ora distrutte, ed allora dipendenti da Villa di Chiesa. Conviene adunque riferire tale notizia ad alcun'altra fra le numerose argentiere che sono sul territorio di Gonnesa; ma non abbiamo verun argomento od indizio per definire, anche solo con probabile congettura, quale di esse più particolarmente fosse designata con questo nome speciale di « Argentiera di Gonnesa ». — Finalmente in un documento dell'anno 1365 troviamo nominata la fossa di « Santa Maria del Chiaro », nella « Valle del Pelago [1] ». Nessun luogo, per quanto mi è noto, conserva tal nome nei contorni d'Iglesias.

CAPITOLO V.

Nome e descrizione dei varii lavori di fossa. Modo e strumenti di lavoro.

93. Nell'esame che intraprendiamo dei lavori di fossa in uso presso gli antichi ne troveremo talvolta, che più non sono usati ai nostri tempi; molti poi,

[1] *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2.do, 1.

che oggi o non hanno presso di noi proprio nome corrispondente, ovvero che anche dagli autori italiani che trattano di questo argomento sono designati con denominazioni straniere, per forma e per suono al tutto aliene dall'indole della nostra lingua. — I lavori o scavi di miniera si chiamavano a quel tempo, sì in Toscana come in Sardigna, *lavori di fossa*, con appellazione appieno corrispondente alla etimologia di quella voce. In questo senso in capo alla Quarta Distinzione del Costituto di Massa è notato, contenervisi gli *Ordinamenti sull'arte delle fosse della ramiera e dell'argentiera* [1]. In simile generale significazione il nome di *fossa* è frequentemente adoperato nel Breve di Villa di Chiesa [2]; e quindi anche derivano le denominazioni che s'incontrano ad ogni tratto, di *lavoro di fossa*, e di *maestro* o *scrivano di fossa*.

94. Ma oltre questa più generale significazione la voce *fossa* era adoperata a significare uno speciale, ed anzi il più commune allora e frequente, fra i lavori di scavo. — Non mai o assai di rado le vene o, come ora sono dette, i filoni del minerale discendono verticalmente al suolo; essi sono più o meno inclinati; nè il minerale si trova egualmente disposto su tutta la lunghezza del filone, ma talora si restringe, talora ha dei rigonfiamenti dove il minerale è più abondante, rigonfiamenti che nel filone hanno parimente una nuova propria inclinazione. In questi rigonfiamenti di minerale, dove si mostra-

§ 93. [1]) Vedi in principio della Quarta Distinzione nell'edizione del BONAINI; e nella mia edizione, col. 261, not. 1.

[2]) *Br.* 8ª 22; 9ª 31; 13ᵇ 15 (fossa d'argentiera); 29ª 1; 106ª 29.

vano alla superficie, gli antichi solevano cominciare i lavori, discendendo al basso seguendo l' inclinazione della colonna del minerale. Di tali scavi, che erano di gran lunga il modo più commune di coltivare le argentiere, molte montagne nel territorio d' Iglesias sono coperte per modo, che appena tra l'uno e l'altro rimane piccolo spazio, e questo ingombro dagli avanzi delle materie anticamente estratte; la profondità degli scavi, come abbiamo sopra notato (§ 85), è varia secondo il benefizio che in ciascheduno dava la coltivazione. Quando v' ha parecchi di tali scavi a non grande distanza nello stesso filone, sotterra per l'ordinario communicano fra di loro. Questo genere di scavi per lavoro di argentiera (ora, per la molta spesa che cagionano, al tutto disusati, in tanto che non si riprendono neppure quegli abandonati dagli antichi) distinguevansi allora colla propria appellazione di *fosse* [1]; ora volgarmente sono detti *pozzi*, e con tal nome li designano anche gli autori sì italiani che stranieri, che trattarono di questi antichi lavori.

95. Il principio di un tale scavo, ossia l'entrata della fossa, dicevasi la *bocca* della fossa [1]; l'aprirla, *abboccare* [2], ed all' incontro il distrurla *sboccare* la fossa [3]; onde ad una bocca di fossa guasta e distrutta troviamo dato il nome di *bocca sboccata* [4]. Quel tratto di terreno presso la bocca, dove si deponevano i materiali estratti, e dove si pestava e

§ 94. 1) *Br.* 65a 16-21; 112b 33-7; 115b 26; 116a 6; 8; 18.
§ 95. 1) *Br.* 116a 8; 18.
2) *M.* I, 15-22°.
3) *Br.* 119a 23-26; 32
4) *M.* LIII, 4.

si nettava la vena, nomavasi la *piazza* della fossa [5]; oggi dicesi il *piazzale* [6]: trovasi anche detta *piazza del die* [7], forse per distinguerla da altre simili piazze che nell'interno della fossa senza fallo si facevano, e taluna difatti ci avvenne di trovarne negli scavi antichi, per deposito, o per una prima preparazione della vena onde agevolarne l'estrazione. Presso la bocca della fossa soleva costruirsi una *capanna* [8], dove albergarvi nel corso della settimana i lavoratori, e dove all'uopo si ricoverassero al coperto gli operaji che attendevano alla nettatura della vena, e a quegli altri lavori che occorresse fare fuori della fossa. A Massa erano concessi privilegi a chi sopra la fossa edificasse non soltanto una capanna, ma una casa [9]. Nulla di simile in Villa di Chiesa, dove anzi pare che fosse proibita la costruzione di stabili abitazioni in monte, per costringere anche con questo mezzo i lavoratori a far capo ogni settimana in città. — Il vano o scavo della fossa, discendente *verso li cupi* seguendo l'inclinazione della vena, appellavasi il *fusto* della fossa [10], e nei documenti latini di Toscana *bugnum fovee* [11]. Troviamo anche *difi-*

5) *Br.* 112^b^ 35; 113^b^ 17.

6) Nell'indicare i nomi odierni corrispondenti agli antichi in Sardigna nell'arte delle fosse mi attengo di preferenza a quelli che sono in uso a Monteponi, sì perchè a me più noti, come per essere quella la prima stata ai nostri tempi coltivata, e presentemente senza contrasto la principale, fra le miniere dei contorni d'Iglesias; onde anche le denominazioni quivi in uso vennero per la maggior parte ricevute nelle altre miniere.

7) *Br.* 118^b^ 22; 34.

8) *Br.* 113^a^ 2-10; 118^b^ 21-28.

9) *M.* XI, 21-23.

10) *Br.* 114^a^ 8-12.

11) *M.* XVII, 28.

care una fossa [12], il che corrispondeva a ciò che oggidì si dice *armarla*, ossia farvi sostegni o di muro, o più frequentemente di legname, dove le pareti o il tetto ne sono franosi, o altrimente minacciano rovina; ed in senso contrario troviamo *sdifficiare* [13].

96. Oltre le fosse che fin qui abbiamo descritto, un altro genere di antichi scavi, di gran lunga più infrequente, ma pure assai notevole, troviamo in alcune argentiere della provincia d'Iglesias. Non v'ha memoria che tali scavi avessero proprio nome al tempo del quale descriviamo le istituzioni e gli usi; corrispondono a quelle che oggi si chiamano *trincere*, ossia quando, invece di entrare, come più communemente si soleva, nella vena per mezzo di piccoli e frequenti fori, quali sono appunto le bocche delle fosse, sicchè soltanto sotterra lo scavo si allargava, in tanto che per l'ordinario communicavano fra di loro le varie fosse succedentisi nel medesimo filone, e talora anche quelle dei filoni vicini: si toglieva invece dal dì quanto si trovava fra le due pareti del filone, le quali per tal modo denudate, in aspetto assai imponente, e spesso anche minaccianti rovina, per lunghezza talora assai considerevole s'inalzavano dai due lati. Parecchi di tali scavi si vedono nel territorio d'Iglesias, sovratutto dove in mezzo alla calamina o minerale di zinco allora sconosciuto si cercavano le vene di piombo che sogliono esservi intermiste; od anche dove fossero filoni, che su una considerevole lunghezza dimostra-

12) *Br*. 113b 9.
13) *Br*. 119a 25-37.

vano grande e regolare potenza già alla superficie. Ma tal genere di scavi non poteva condursi a grande profondità senza pericolo di rovina dell'uno dei margini; i filoni, e perciò le loro pareti, non essendo verticali, ma inclinati: onde anche troviamo tali scavi appunto nei luoghi, dove avviene che siffatta inclinazione sia minore, nè vi sia possibile il consueto sistema di fosse per la natura molle dell'incassamento, per la quale sarebbe caduto disfatto per se medesimo il tratto sodo, che secondo il consueto si fosse lasciato al di sopra dei lavori interni, e fra le varie bocche aperte nel filone. In tale condizione trovasi appunto uno di tali scavi, assai considerevole, anzi, per larghezza, lunghezza e profondità, il più considerevole fra quelli a me noti, che si vede a Monteponi nel gran filone detto di Carlarberto: sebbene ora in gran parte appena si scorga, perchè ricolmo per materiale cadutovi, e sopratutto per le strade e altri lavori recentemente eseguitivi a traverso.

97. Quando i lavori della fossa avevano raggiunto la vena, dicevasi che la fossa era *varicata* [1], ovvero, come ha nel suo barbaro latino il Costituto di Massa, *varcata* [2]. Finchè la fossa non era *varicata*, ossia finchè i lavori di fossa si eseguivano nello sterile e non avevano raggiunto la vena, godevano di parecchi privilegi, che esporremo descrivendo i varii generi di lavori preparatorii; e nominatamente del privilegio di non essere tenuti di stare a ragione (§ 70) come le fosse varicate: privilegio

§ 97. 1) *Br.* 114ª 9-10; 17; 117ª 10; 117ᵇ 13-18.
2) *M.* I, 24; IX, 3-8; 19-20; XI, 9-10.

che cessava, e la fossa s'intendeva varicata e perciò doveva stare a ragione come le altre fosse, tostochè, tra dentro e di fuora, avesse tratto fuora corbelli xxxii di vena netta, ossia in ragione di un corbello alla trenta. Quattro generi di siffatti lavori o scavi preparatorii vediamo nel Breve menzionati con proprio nome, i *bottini*, i *canali*, le *cantine*, e le *dorgomene* [3].

98. Che cosa siano i *bottini*, dei quali troviamo frequente menzione sia nel Breve di Villa di Chiesa [1] che nel Costituto di Massa [2], e una volta in un documento di Massa dell'anno 1298 [3], non può essere dubio, sia per la corrispondenza della voce inglese *tunnel* nella medesima significazione, sia perchè vive tuttora la voce in parecchi luoghi di Toscana, e nominatamente nel territorio di Siena; ora vengono communemente chiamati, sì nell' uso dell'arte come dagli scrittori, col moderno e barbaro vocabolo di *gallerie* [4]. Come della fossa, così del bottino troviamo nominati, colla medesima signifi-

3) *Br.* 117ᵇ 13-18. Vedi anche 115ᵇ 10-11.

§ 98. 1) *Br.* 61ᵃ 35; 64ᵃ 18; 78ᵇ 46-47; 106ᵃ 16-23; 42; 112ᵇ 2; 35; 113ᵃ 2; 6; 16; 21; 113ᵇ 8-11; 114ᵃ 6-26; 27-42; 114ᵇ 5; 24; 115ᵃ 3 *(bocieno)*; 14; 24; 115ᵇ 11; 116ᵇ 22-117ᵃ 5; 117ᵃ 6-24; 117ᵇ 11-13; 118ᵃ 24-118ᵇ 3; 119ᵃ 5-22; 120ᵃ 20-27; 121ᵇ 31.

2) *M.* I, 24; IV, 1-21; XIII, 6; XXIX, 5; 9; LIII, 1-5.

3) *Append.*, IV, 10.

4) Moderno e barbaro tanto, che anche nel Gran Vocabolario di Napoli *Galleria* in questo senso è portato senza esempii, e come sola *Voce dell'uso.* E porfino in assai diversa significazione, e più conforme all'etimologia, non solo non se ne trova esempio anteriore al secolo XVI, ma il CELLINI, facendone uso come di voce francese nella sua *Vita* (Lib. II, cap. XLI, ossia pag. 358 dell'ediz. del Lemonnier), credette necessario soggiungerne la spiegazione: « nella sua bella galleria (questo si era come noi diremmo in Toscana una loggia o sì veramente uno androne) ».

cazione, la *bocca* [5], il *fusto* [6], la *piazza* [7]. Si aprivano, come ora, nella parte sterile del monte, nel luogo che giudicavasi più oportuno per raggiungere più presto e più agevolmente la vena, o filone, overo *mons drictus*, come è detto nel Costituto di Massa [8]. E a questo fine, ed affinchè sotto tale pretesto non s'invadesse il tratto già appartenente alle fosse vicine, prima e suprema regola pei bottini era che andassero diritti [9]; e ciò dovevano osservare per modo, che la fune vi corresse dall'un capo all'altro senza tavole, *sparrone* o *margola* che le desse ajuto quando il bottino dai Maestri del Monte si scandagliasse; altrimente doveva da questi essere dato per *volta*, e più non godeva dei privilegi di bottino [10].

99. I privilegi che per consuetudine d'argentiera erano concessi ai bottini e ad altri simili lavori preparatorii avevano principale fondamento in ciò, che questi erano lavoro lento e di molta spesa, e per soprapiù spesso di esito al tutto incerto. Agli uomini che lavorassero ad alcun bottino era concesso restare a monte e proseguire il lavoro la domenica, ma non nelle altre maggiori solennità [1]. Se il bottino, seguendo la sua via diritta, venisse a ferire nel fusto di alcun bottino o fossa varicata, e ciò avvenisse a venticinque passi o meno dalla bocca del bottino *verso lo die*, ossia verso l'aperto, non aveva

5) *M.* LIII, 1-8.
6) *Br.* 114ª 8-12; 24; 116ᵇ 33-39.
7) *Br.* 113ᵇ 17.
8) *M.* I, 24; IX, 3-8; X, 9-10.
9) *Br.* 114ª 28-114ᵇ 11.
10) *Br.* 106ª 14-18; 114ª 27-38.
§ 99. 1) *Br.* 61ª 35; 119ª 7-13.

diritto di aver via a traverso, ma doveva *ricessare*, ossia recedere, allontanarsi, di un passo almeno dal fusto di quella fossa; che se avvenisse a distanza maggiore di venticinque passi dalla bocca, doveva avere il passo, per vuoto e per pieno, anche a traverso la fossa altrui. Se fondorasse non nel fusto ma in altri scavi appartenenti a fossa o bottino varicato, a qualunque distanza dal die ciò fosse, aveva il passo in *vuoto* ed in *pieno* [2], sì come ragione ed usanza dell'argentiera. Che se ferisse in altro bottino, che parimente avesse ragione di bottino, l'uno non doveva aver via nel fusto dell'altro [3]. Era espressamente vietato, che nessuno dovesse a malvagio fine *ricidere* alcun bottino altrui; che se non *a malvagio* lo ricidesse, ma estraendo vena dalla propria fossa, doveva riciderlo in modo da non far danno al bottino; e intendevasi *ricidere, scassando* o facendo danno al fusto del bottino, e non per altro modo. E dacchè, anche per vena, alcuno avesse ferito in un bottino, da indi inanzi doveva tenersene lontano almeno un braccio se in monte sodo che si lavorasse a fuoco, e un terzo di più in monte tenero che si lavorasse a ferro; che se danno avesse fatto, doveva *mendarlo* come fosse stimato per li Maestri del Monte con due buoni uomini, li quali essi chiamassero [4]. Se per giungere alla vena alcuno mettesse o segnasse bottino in luogo dove fosse capanna di altra fossa, era tenuto, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti, fare a questa fossa, nel

[2]) Così crediamo doversi interpretare le parole *debbia andare sotto in voito et in pieno*.
[3]) *Br.* 114ª 6-26.
[4]) *Br.* 116ᵇ 22-117ª 5.

luogo che i parzonavili richiedessero, un'altra capanna, a stimo dei Maestri del Monte tanto buona, quanto quella che era nel luogo dove si apriva il bottino; e ciò infra dì quindici o infra un mese, ad arbitrio dei Maestri del Monte [5].

100. Spesse volte, e per lo più dove si tratta dei bottini, si trovano nel Breve di Villa di Chiesa nominati anche i *canali* [1]; non mai nel Costituto di Massa. Siccome sappiamo che erano lavoro preparatorio e che si faceva nel monte sterile (§ 97), ed inoltre che i canali al pari dei bottini dovevano andare diritti, sì che chi stesse in testa dal dì potesse vedervi il lume acceso all'altro estremo [2]; e che il canale che fosse a coverta un passo, e il bottino che fosse sotto un passo almeno, poteva essere difeso dì quindici da'suoi parzonavili [3]; e che li Maestri del Monte come erano tenuti scandigliare i bottini se andassero diritti, così similmente i canali [4]: siamo d'avviso, che sotto questo nome s'intendessero quelli che ora, con forse più acconcia denominazione, sono detti *pozzi*, ossia gli scavi verticali, destinati a raggiungere la vena a grandi profondità, o ad agevolare l'estrazione sì della vena che del gettaticcio. Parecchi di questi pozzi verticali, per l'ordinario non rotondi ma a quattro facce a un di presso eguali, generalmente assai stretti ma ben costrutti, si trovano nelle miniere del territorio

5) *Br.* 113ª 2-15.

§ 100. 1) *Br.* 78ᵇ 46-47; 106ª 14-17; 42; 112ª 2; 113ª 21; 113ᵇ 9-10; 117ª 27-117ᵇ 10; 117ᵇ 2-4; 8-10; 118ᵇ 9-10; 120ª 24-27; 115ᵇ 26; 129ᵇ 41-42; 138ª 4-8; 34-39; 138ᵇ 5.

2) *Br.* 117ª 34-37; 117ᵇ 4-10.

3) *Br.* 113ᵇ 8-12.

4) *Br.* 106ª 16-18.

d'Iglesias. Talora anche il canale si faceva ad uso di scionfare acqua (§ 117); il che maggiormente conferma, che con questo nome si designassero gli scavi verticali, e perciò non seguendo la vena, la quale più o meno è sempre inclinata. Il canale in montagna nuova e quello che scionfasse acqua godevano franchigia; ogni altro canale doveva stare a ragione come bottino [5]. Più oscuro è ciò che si prescrive, che la *testa* del canale fosse *franca*, e non potesse essere ricisa finchè il canale andasse diritto sì che il lume acceso stando in testa si vedesse *dal die;* e ciò s'intenda a piano diritto sì come si pone dal die; sì veramente, che nessun canale non si dovesse *siliffare*, nè *rilivare*, nè *sticcare* (altrove è detto *rificare o rilivare*) maliziosamente per *avinghiare* alcuno diritto; e se contra facesse, perda la ragione della testa, e possa essere *riciso* da ogni suo vicino [6]. Non sappiamo comprendere che cosa sia questo siliffare, o rilivare, o sticcare, o rificare un canale per avvinghiare un vicino; nelle altre parti non ci pare malagevole a comprendere questa prescrizione della *testa franca*, che avevano i canali: che cioè, finchè andassero diritti, non potessero essere recisi dai lavori di fossa varicata, sì che non si frapponesse impedimento fra la bocca e il fondo del canale; se cessassero di andare diritti, si trovavano in condizioni eguali ai lavori ordinarii di fossa, nè più aveva luogo questo loro privilegio. — Anche a quelli che lavorassero ai canali come ai bottini, e per simile ragione, era lecito

5) *Br*. 117ª 27-31.
6) *Br*. 117ª 31-117ᵇ 4; 118ᵇ 9-14.

restare a monte le domeniche, ma non negli altri dì festivi [7]. Se i Maestri del Monte fossero richiesti di scandigliare alcun canale o bottino, dovevano ciò fare nei dì durante i quali, come vedremo (§ 118, 119), i lavoratori non erano alle fosse [8]; affinchè per la scandigliatura non venisse turbato od indugiato il lavoro. — Oltre i *canali*, nel Breve di Villa di Chiesa si trovano alcuna volta menzionati i *canaletti*, in simile significazione [9].

101. A noi fino da principio nacque il dubio, e crebbe poi grandemente per l'opinione di persona, il cui giudizio teniamo di massima autorità in questa materia [1]: che i *canali* fossero quelli che oggi diciamo *gallerie*, e che invece sotto nome di *bottino* s'intendessero i *pozzi verticali.* Motivi di dubitare, e di alcuni dei quali noi medesimi riconosciamo la gravità, sono i seguenti. Negli antichi documenti è frequente la menzione del bottino, comparativamente rara quella dei canali: laddove negli antichi scavi nei dintorni d'Iglesias sono non infrequenti i pozzi verticali, rare si rinvengono le gallerie. Inoltre in un passo del Breve si parla di « canale che sie » a coverta uno passo, et lo boctino sia socto passo » uno lo meno » [2]; ed *essere a coverta* pare più proprio delle gallerie, ed *essere sotto* forse più proprio dei pozzi. Finalmente in un documento di Massa dell'anno 1298 si pone fra il fornimento di una fossa

7) *Br.* 119ª 7-13.
8) *Br.* 118ª 31-39; 119ª 13-18.
9) Come appare dal confronto di *Br.* 117ª 34-38 con 118ᵇ 9-14.

§ 101. 1) L'ingegnere cavaliere ADOLFO PELLEGRINI, Direttore delle Miniere di Monteponi.
2) *Br.* 113ᵇ 9-11.

« 1 tavola al bottino che si trae » [3]; il che, se il bottino è un pozzo verticale, significherebbe una tavola posta sopra ed in traverso alla bocca, per la più agevole estrazione dei materiali scavati dal fondo. — Non ostante tali indizii non possiamo, accuratamente esaminata ogni cosa, indurci a mutare opinione. Ed in prima, la rarità delle gallerie ne è argomento sufficiente; e d'altronde se essa è vera per le miniere più prossime ad Iglesias, parecchie invece ne sono conosciute nelle miniere alquanto più lontane [4]; e molte più per certo ne faranno conoscere le ricerche, le quali ai nostri tempi si vanno in ogni parte facendo: i pozzi verticali poi appartengono quasi tutti ad età assai posteriore. Nè il luogo del Breve dove si parla di « canale che fie a coverta uno passo », e di « boctino sia socto passo » uno », è di tale chiarezza, che se ne possa trarre alcun certo argomento. Similmente il passo del documento di Massa si può agevolmente intendere di tavola che servisse di ponte ad alcuno scavo nella galleria. — All'incontro, che il *bottino* sia difatti quello che ora diciamo francescamente *galleria*, appare dapprima, come notammo, dal nome, corrispondente a quello inglese di *tunnel;* laddove tale appellazione sarebbe tanto meno adatta a significare i pozzi verticali antichi, in quanto la maggior parte (così tutti quelli che si trovano a Monteponi) sono di forma quadrata. Inoltre vive il nome di

3) *Append.*, IV, 10.

4) Veggasi, per esempio, C. BALDRACCO, *Cenni sulla costituzione metallifera della Sardegna*, Torino, Tipografia Marzorati, 1854, *pag. 382-383* (Monterosas); *401* (Brabusi); *425-426* (Matoppa); *437* (Marganai).

bottino in senso di *galleria* in alcune parti di Toscana [5]: argomento tanto più grave, in quanto appunto di Toscana vennero queste voci in Sardigna; onde anche pressochè tutte le cose relative all'arte delle fosse sono indicate coi medesimi nomi nei documenti di Massa o di Siena, e in quelli di Villa di Chiesa. S'aggiunge, che nel Breve si fa cenno di *canale* destinato a *scionfare acqua*, al quale era lecito lavorare anche in domenica; ora se le gallerie servono di frequente allo scolo naturale delle acque, la forma di scavo oportuna ad estrarla con artifizii (che ciò è senza dubio lo *scionfare* (§ 117)) non è la galleria, ma il pozzo verticale. Ma un altro più grave argomento c'impedisce assolutamente d'intendere i pozzi verticali sotto nome di *bottini*. È impossibile, che due pozzi verticali vengano a ferire o fondorare (§ 104) l'uno nel fusto dell'altro. Or bene: nel Breve, non pei *canali*, ma sì pei *bottini*, si prescrivono le regole, che sopra abbiamo esposto, se da lungi o da presso « alcuno boctino » vennisse o fondorasse in alcuno fusto di boctino »; « et che nessuno boctino, lo quale avesse ragione » di boctino » (cioè che andasse diritto) « possa » avere via di boctino in fusto d'alcuno altro boctino » che avesse ragione di boctino, nè l'uno in dell'al» tro » [6]. Nè si dica, ciò doversi intendere dei pozzi

5) Ecco come mi scrive in proposito il sig.r LUCIANO BANCHI, di Siena, Direttore di quell'Archivio: « *Bottino* significò e significa » in Siena *galleria*, e *Bottiniere* l'artefice addetto alla conservazione » dei bottini. S'inganna certamente chi interpreta altrimente quella » voce, che trovasi usata con tal significato costantemente. Così ab» biamo il *Bottino di Fonte Branda*, il *Bottino di Fonte Gaja*; cioè le » gallerie o i condotti che menano le acque a quelle fonti. E sono » praticabili, e, pel tempo loro, molto pregevoli ».

6) *Br.* 114ª 8-9; 22-25.

non verticali ma inclinati; poichè è indubitato che questi, che erano il frequentissimo e consueto lavoro di scavo a quei tempi, venivano designati col nome di *fossa* (§ 94).

102. Trovasi parecchie volte menzionato anche un altro genere di lavoro, col nome di *cantina* [1], e per l'ordinario unitamente ai bottini, ai canali, e anche alle dorgomene, delle quali or ora parleremo; ma di questi due generi di scavo non troviamo che fossero, come i bottini e i canali, presi dal die, nè tenuti di andar diritti. Siccome dei bottini e dei canali e delle dorgomene sappiamo, degli uni con quasi certezza, degli altri con sufficiente probabilità, qual genere di lavoro di fossa significassero: resta che sotto nome di cantina s'intendano quegli scavi, numerosissimi nelle antiche argentiere, talora bassi e a forma di bottino, spesso assai ampii, ma che hanno difatti l'aspetto quasi di cantine, coi quali o si andava in traccia del minerale, od erano legate fra loro le diverse *lavoriere* di una fossa, o anche di più fosse vicine.

103. Della voce *dorgomena*, della quale non trovasi esempio altrove che nel Breve di Villa di Chiesa [1], è difficile definire quale sia l'origine, che ad altri può parer greca, ad altri più veramente tedesca. Ma in quanto alla significazione, non par dubio che la *dorgomena* (forse dal tedesco durchgehen) corrisponda a quello che nei documenti Trentini è detto *dorslagum* [2], e significhi quella che dagl'In-

§ 102. [1]) *Br.* 112b2; 113a21; 113b8-9; 115b11; 25; 117b14; 118b11.
§ 103. [1]) *Br.* 113b 8; 115b 11; 26; 117b 15; 118b 9-10.
[2]) Vedi ENRICO POGGI, *Discorsi economici, storici e politici.* Firenze, 1861, *pag. 494.*

glesi si chiama *crosscut*, ed ora nelle miniere d'Iglesias communemente *traversa*, ossia via o bottino che tagli a traverso le vene del metallo, congiungendo così le varie fosse parallele. Ed alle dorgomene non meno che alle cantine (poichè ambedue erano lavoro preparatorio e di ricerca nello sterile [3]), ovvero destinato ad agevolare l'estrazione) si estendeva il privilegio di avere *testa franca*, che abbiamo esposto trattando dei canali [4].

104. Il vuoto o vano formato dagli scavi di fossa dicevasi *fondorato* [1]; e il fare tale scavo *far fondorato*, *fondorare*, o *fonderare*: modi di dire tuttavia questi ultimi, dei quali non troviamo esempio fuorchè ove si parla di *fosse insieme fondorate* [2]. Quali norme avessero a seguirsi in tal caso, ossia di fosse che *ferissero* [3] l'una nell'altra e che fondorassero insieme, verrà esposto a suo luogo (§ 144-145). — Il pieno o sodo che divideva due fosse dicevasi *mezzanule* [4]; ed anche per questo, se vi si trovasse vena, erano stabilite le norme pel suo partimento fra le due fosse vicine (§ 142).

105. Il pietrame e la terra estratti dalle fosse, che a' nostri tempi in alcune parti d'Italia si dice *marino*, ed ora nelle miniere dei contorni d'Iglesias più communemente *materiale*, era detto *monte* [1].

3) *Br.* 117b 13-18.

4) *Br.* 118b 10-14.

§ 104. 1) *Br.* 119b 15-25.

2) *Br.* 119a 44-46; 120a 27-29; *M.* v, 4-18; XIX; XXVIII, 6-8; XXXVI.

3) *Br.* 111a 2-3; 120a 11-19.

4) *Br.* 122a 22-25 *(mezalune)*; 137a 4; 11 *(mezanule)*; 137a 7 *(mizanule)*.

§ 105. 1) *Br.* 116a 15; 116b 38; 119b 14-27; 122a 22-27; *M.* LIII, 6.

Era proibito gettare monte per fondorato altrui, sotto pena di libre cinque d'alfonsini minuti per ogni volta; se alcuno ne avesse gettato, dovesse sgombrarlo alli suoi spendii, nè, finchè l'avesse sgombro, non potesse lavorare alla propria fossa fuorchè a passi quattro dalla fossa dove gettò il monte, o anche più da lunga a provedimento dei Maestri del Monte, a quella medesima pena [2]. Quello che ora suole dirsi *estrarre*, dicevasi allora per simil modo *traggere* [3], o *tirare* [4], o *cavare* vena o monte [5], o anche semplicemente *cavare* [6]; onde le fosse medesime in alcune parti d'Italia, e nominatamente in Toscana, ebbero nome di *cave* [7].

106. Nell'odierna lingua italiana la voce *lavoro* designa sì l'opera ossia l'atto del lavorare, come il prodotto della lavorazione: ai tempi dei quali parliamo le due significazioni si distinguevano con proprio vocabolo, ed il prodotto del lavoro, ossia il luogo o la cosa lavorata, dicevasi *lavoriera* [1]. Così leggiamo, che ogni fossa poteva difendere le sue *lavoriere* [2]; che in certi casi le *lavoriere* si *perdevano*, ed erano dichiarate *lavoriere morte* [3];

2) *Br.* 119^b 14-27.
3) *Br.* 116^a 14-15.
4) *Br.* 105^b 23.
5) *Br.* 116^a 34-36.
6) *Br.* 6^a 13; *Append.* X, 14-15; 24.
7) *Br.* *Append.* X, 18-28.

§ 106. 1) *Br.* 106^a 19; 116^b 3-10; 120^a 9-16; 122^a 17-18. Trovasi questa voce anche presso altri antichi; e *laveriera* crediamo doversi leggere presso l'antico Volgarizzatore d'Esopo, dove il Vocabolario legge *lavoreria*, voce non confermata da altro esempio in volgare. Nel Costituto di Massa troviamo bensì in questo senso in latino *laboreria:* *M.* XXX, 2; 7; XXXIV, 2; 5; 9.
2) *Br.* 120^a 11-16.
3) *Br.* 110^b 34-111^a 4; 116^b 3-10.

e sono stabilite le norme da seguire, se alcuno ferisse nelle *lavoriere* del vicino [4].

107. I passaggi o *vie* [1] alle lavoriere o ad altri luoghi della fossa, nei documenti latini di quella età, solendosi latinizzare le voci volgari, vengono designati col barbaro vocabolo *viagium* [2]. Come degli altri lavori d'argentiera, così dicevasi *via viva* [3] quella per la quale era libero il passo; e *via morta* [4] quella per la quale il passo era proibito, quali erano quelle fatte per dar vento alla fossa, aprendole un varco ad alcuna fossa vicina.

108. *Dar vento* alle fosse dicevasi ciò che oggi, con voce moderna in questa significazione, suole dirsi, procurarvi la *ventilazione* [1]. È questo uno dei maggiori bisogni e delle più gravi difficoltà nei lavori di fossa; e tanto più doveva essere a quei tempi, quando, non conoscendosi l'uso della polvere, in gran parte delle roccie non si poteva senza grandi difficoltà allargare lo scavo oltre la colonna della vena; oltrechè, come vedremo fra breve, molti lavori vi si facevano a fuoco, il che rendeva anche maggiore il bisogno di un'ampia circolazione d'aria nelle fosse. Ad ottenerla, se alcuna fossa o altro

4) *Br.* 120ª 11-16.

§ 107. 1) *Br.* 106ª 18-19; 114ª 11; 24; 116ª 31-116ᵇ 7.

2) *M.* IV, 19-20; LII, 29. Onde appare, che anche in volgare era usato presso gli antichi *viaggio* per *via*, come *coraggio* per *core*. E forse in questo senso scrisse Dante:

« A te convien tenere altro viaggio, ...
» Se vuoi uscir d'esto loco selvaggio ».

3) *Br.* 116ª 32.

4) *Br.* 116ᵇ 3-7.

§ 108. 1) Manca la voce *ventilazione* in questo senso ai Vocabolarii; vi si trova, con esempio tratto dall'antico *Volgarizzamento della Città di Dio*, per l'*atto del ventilare*.

lavoro d'argentiera abisognasse *vento*, aveva diritto di averlo dal più prossimo vicino, alli spendii di colui che adimandasse lo vento, e a provedimento dei Maestri del Monte. La vena che nell'aprire a ciò la via si trovasse dal lato della fossa che porgeva il vento, apparteneva a questa, ma doveva *cavarla al die*, ossia estrarla, a sue spese la fossa che domandasse il vento; a questa apparteneva all'incontro la vena trovata facendo la via dal suo lato. Compiuto il lavoro, sia che si fosse avuto il vento o non avuto, la via aperta a quest'uopo era *morta*, e similmente tutte le lavoriere che in quella si cavassero, nè più vi si poteva lavorare, sotto pena di marchi dieci d'argento; e il lavoro che vi si facesse era *morto*; ma di ciò non poteva accusare altri che il maestro della fossa che stesse a riveduta con quella che avesse indebitamente lavorato [1]. Nè solo per aver vento, ma ad ogni fossa era lecito avere una seconda bocca e *spiraglio*, sì che l'una bocca fosse fondorata con l'altra ed espedita in modo da potervisi passare; e ciò evidentemente affinchè servisse di escita e di scampo in caso di scoscendimento o di altro impedimento che chiudesse la bocca principale. Del resto, non solo poichè si fosse avuto il vento non era lecito lavorare alla seconda bocca fatta a quest'uopo, ma neppure servirsene come di passaggio per cavare vena o monte. Nè era lecito chiedere tale spiraglio, fuorchè a passi tre e mezzo almeno lungi dalla bocca primitiva; salvo se la fossa fosse sola, ossia non avesse vicini, poteva avere spiraglio a piacimento. Tutto

[1] *Br.* 116a 26-116b 21.

quanto riguardava queste bocche e spiragli doveva, per evitare contese e prepotenze, farsi di consenso e a provedimento dei Maestri del Monte, a pena di marco uno d'argento [3]. In Massa troviamo prescritto, che le fosse non si tolgano il vento l'una all'altra, nè vi rechino impedimento [4].

109. Era parimente stabilito, che a catun bottino da passi diciotto in giù fosse lecito di poter avere *antiguinda* e *gativiera*, a volontà del maestro del bottino; sì veramente che l'antiguinda avesse di spazio dal fondo del bottino passi tre o più [1]. Questa prescrizione assai oscura del Breve di Villa di Chiesa riceve alquanta luce da due luoghi del Costituto di Massa; nell'uno dei quali si prescrive che nessuna fossa possa spingere i suoi lavori a più di due passi presso alcun bottino, o del *guindo* o dell'*antiguindo* che il bottino mettesse [2]; nel secondo si prescrive, che se alcuna fossa metta *guindo* od *antiguindo*, questo abbia lo stesso diritto che avrebbe un *fornello* [3]. Dell'antiguinda si fa anche menzione in un antico documento di Massa; ed ivi pure sembra esservi relazione tra l'antiguinda e il bottino [4]. — Comparati tutti questi luoghi fra loro, crediamo potersi dapprima stabilire, che il *guindo* o *guinda* del Costituto di Massa sia una medesima cosa che il *gativiera* del Breve di Villa di Chiesa, voce questa

3) *Br.* 116ª 5-25.
4) *M.* v, 49-56.
§ 109. 1) *Br.* 114ª 38-114ᵇ 2.
2) *M.* iv, 16-21.
3) *M.* ix, 16-20.
4) Nell'inventario del fornimento della fossa le Meloni presso Massa, la quale si dava a parte; *Br. Append.* IV, 10-12. Vedi sotto, § 121, not. 1.

della quale ci riesce impossibile d'indicare, anche solo per congettura, l'origine. In secondo luogo, dissentiamo bensì dall'opinione del Sig.r Carlo Milanesi intorno alla significazione delle voci di *guinda* ed *antiguinda*, ch'egli pone in relazione colla voce *bindolo*, ed interpreta *argano*, *manganella*; poichè, tra le altre ragioni, nel citato documento di Massa l'*antiguinda* non è, come necessariamente sarebbe, annoverata fra il fornimento della fossa, ma vi è accennata al pari del bottino come indicazione di luogo o lavoro di fossa, presso il quale si trovava alcuna parte del fornimento di quella fossa: « I taola » al bottino che si trae; — II taole a l'antiguinda, » l'una nuova e l'atra vechia ». Consentiamo tuttavia con lui in derivare tali voci dal tedesco Wind, *vento* [5]. Attesa poi l'etimologia della voce, e considerato particolarmente il secondo dei citati due passi del Costituto di Massa, che stabilisce un'analogia tra il fornello, e la guinda e l'antiguinda: crediamo designarsi con tali vocaboli gli spiragli [6] destinati a dar vento ai bottini, che sono appunto fra i lavori di fossa che più ne abbisognano, sopratutto quando si lavorano a fuoco.

110. A chi esamini i lavori di fossa degli antichi, e nominatamente gl'immensi scavi che sono nel distretto d'Iglesias, talora in quarzo od in altre rocce durissime, ed a profondità spaventose (essendosi, come abbiamo notato (§ 94), riconosciute fosse

5) *Archivio Storico Italiano*, *Appendice*, Tomo VIII (Firenze, 1850), *pag. 700*. E qui dobbiamo notare, che nel codice si legge *anteguindum* ed *anteguinda*, come ha la nostra edizione, non *anneguindum* ed *anneguinda*, come nell'edizione originale, e nella ristampa Torinese del 1861.

6) *Br.* 116a 5-23.

antiche aventi profondità di ducento e più metri dalla bocca, e bottini o vogliam dire gallerie di dimensioni e di forma quali si usano ai nostri giorni): farà maraviglia, come siffatti lavori siansi potuti eseguire senza l'ajuto della polvere da fuoco. La potenza del fuoco vi era tuttavia adoperata, ma sotto altra forma. Nel Costituto di Massa si leggono ampie prescrizioni regolamentari su questa materia; poichè per la natura di quei monti pare vi fosse questo il modo più commune di coltivazione. Meno frequente era l'uso del fuoco nelle argentiere di Villa di Chiesa; tuttavia anche per queste troviamo fatta distinzione tra *monte tenero che si lavora a ferro*, e *monte sodo che si lavora a fuoco* [1]. L'artificio che adoperavasi a tale uopo dicevasi *bolga* [2]; gli operai che con queste lavoravano ad affocare la roccia, *bolgajuoli* [3]: e crediamo probabile, che da queste *bolghe* o *bolge* infocate nei cupi della terra, e delle quali troviamo menzione in Toscana appunto ai tempi di Dante [4], il gran poeta abbia tratto il nome delle bolge del suo Inferno, nome del quale indarno finora i commentatori cercarono di dare una probabile spiegazione.

111. Pel fuoco delle bolghe nelle fosse facevasi uso non di carbone, ma di legna [1]. I *molentarii* (ossia i *guidatori d'asini*, quasi *asinarii*, dalla voce sarda *molente* [2], cioè *asino*) che portassero legna

§ 110. 1) *Br.* 116^{b} 39-2; 118^{a} 28-30; 119^{a} 20-22.
2) *Br.* 114^{a} 29; *Append.* IV, 5.
3) *Br.* 123^{b} 17; 35; 124^{a} 29; *M.* XXXVII.
4) Nel Documento più volte citato dell'anno 1298, *Append.* IV, 5.

§ 111. 1) *Br.* 35^{a} 13-15.
2) *Br.* 51^{a} 33; 144^{a} 2.

da fuoco ad alcuna fossa, dovevano fornire il giusto peso di 35o libre alla statera grossa di Villa, e dare legne buone e sufficienti, quali avevano promesse al maestro della fossa [3]. Quando alcuna fossa fondorava con altra vicina, non era lecito appiccar fuoco fuorchè al cessare dei lavori in fine di settimana, sì che il fumo avesse tempo a dileguarsi prima della ripresa dei lavori in principio della settimana seguente [4]. Gli ultimi giorni della settimana dai bolgajuoli s'impiegavano in preparare le legne, in porre ai luoghi loro le bolghe, disporvi la legna preparata, e infine porvi fuoco; ma non ci rimase notizia del modo di un siffatto lavoro, che senza dubio e sotto molti aspetti presentava gravissime difficoltà, ma che in alcune regioni, non sapremmo dire se in quella medesima o in diversa forma, è tuttora in uso ai nostri giorni. In principio della settimana seguente, appena *sfumate* [5] le fosse, si ponevano gli uomini a spezzare la roccia riscaldata, ed a *tirare monte*, ossia ad estrarre la roccia stata per tal modo spezzata, ed infine a preparare la legna pel lavoro seguente; e perciò in queste fosse le rivedute che avessero a farvi i Maestri del Monte dovevano eseguirsi a mezzo la settimana, la *mezzedima*, ossia il mercoledì [6], tra il lavoro di preparare la bolga in fine di settimana, e quello di spezzare e sgombrare in principio della settimana se-

3) *Br.* 124ᵇ 34-41. Veggasi anche 35ᵃ 13-15; 105ᵇ 22-26; *Append.* II.

4) *Br.* 143ᵃ 13-36.

5) *Br.* 105ᵇ 24. Nei Vocabolarii manca esempio della voce *sfumare* nella sua vera e primitiva significazione.

6) *Br.* 105ᵇ 22-24.

guente. In Massa poteva mettersi fuoco nella fossa anche nel corso della settimana, se fosse giorno festivo [7]; non così in Villa di Chiesa, salvo se la fossa non avesse vicino e perciò il fuoco non potesse recare altrui danno o molestia; ovvero se si facesse in concordia colle fosse vicine, era lecito mettere fuoco quante volte si volesse, ed in qualunque giorno della settimana [8]. Se per fuoco messo in tempo e contro le norme prescritte venisse a morire alcuna persona, l'autore del fatto era punito nel capo come omicida [9]. Con queste norme pel fuoco nelle fosse, che abbiamo esposto secondo il Breve di Villa di Chiesa, concordano a un di presso quelle che su simile argomento leggiamo nel Costituto di Massa; ma secondo questo per mettere fuoco in fossa che fondorasse con altra era inoltre necessario il consenso per iscritto dei Maestri del Monte [10].

112. Affocata la roccia, sembra che per renderla col repentino raffreddamento maggiormente friabile vi si gettasse sopra acqua, e dove la roccia fosse più dura, aceto; ond'è che fra gli utensili o fornimento di una fossa provista di bolghe troviamo annoverati *barili da acqua* e *barili da aceto* [1]. E quest'uso dell'aceto a spezzare le rocce reputiamo antichissimo; nè oserei rigettare, come altri fece, quasi lontana dal vero la narrazione di Livio, che Annibale ne facesse uso nel passaggio delle Alpi:

7) *M.* VI, 28-34.
8) *Br.* 143a 21-32.
9) *Br.* 143a 13-21; *M.* V, 80-81; 91-100.
10) *M.* V, 80-103; VI.
§ 112. 1) *Br. Append.* IV, 5; 14-15.

sebbene il suo racconto in questa parte non sia confermato dall'autorità di Polibio, storico non solo più vicino al tempo di quel passaggio, ma inoltre di troppo maggiore fede e discernimento che non Livio [2]. Annibale veniva dalle Spagne, e aveva con sè numerosi mercenarii di quel paese, dove estesissima e fiorente era l'industria delle argentiere.

113. In monte tenero, come abbiamo detto (§ 102), si lavorava a ferro, e questo dai *picconieri* [1]; e le tracce degli strumenti dei quali a ciò si servivano, e che descriveremo tra breve, appajono tuttora fresche ed evidentissime sulle pareti degli antichi scavi che si vanno di mano in mano scoprendo.

114. Da quali lavoratori ed in che modo si *traesse al die* o si *tirasse* il monte e la vena scavata, non è indicato negli antichi documenti; ma la forma di pressochè tutte quelle antiche fosse dimostra con certezza, che raramente si faceva per mezzo d'argani o di simili ingegni, ma passandosi i corbelli ripieni dall'uno all'altro lavoratore disposti lungo la salita della fossa, il che oggi in quelle parti si dice *far catena*; che se il numero dei lavoratori non bastasse alla profondità della fossa, si alza dapprima il monte o la vena fino ad una certa altezza, dove è preparata una *piazza* a deporlo, e d'onde si rinnova la medesima operazione, e così quante volte occorra finchè sia *tratta al die*. Questo lento e costoso modo di estrazione credo fosse la principale cagione della poca profondità, alla quale troviamo coltivate le fosse anche ricche in piombo, dove la vena fosse povera d'argento, e perciò di poco valore.

[2] Si paragoni Liv. *XXI*, *XXVII*, 2 con Polyb. *III*, *LV*, 6-7.
§ 113. [1] *Br.* 123ᵇ 16; 33; 124ᵃ 29; *M.* XXXVII, 6.

115. Nelle miniere del territorio di Massa vediamo, che era frequente il bisogno di *sciuttare* od *asciuttare* le fosse, ossia di estrarne l'acqua [1]. Questo estrarre l'acqua dalle fosse, ovvero derivarla e darle scolo; doveva farvisi nel modo che fosse prescritto dai Maestri del Monte, sì che non si recasse danno alle fosse vicine [2]. Era tuttavia nel territorio di Massa anche lecito, a provedimento dei Maestri del Monte, derivare l'acqua in modo che si scaricasse in altra fossa vicina, mediante intero compenso dei danni a questa seconda per parte della fossa che godesse del benefizio; e coll'avvertenza inoltre, che mediante la via che si fosse dovuto aprire per lo scolo delle acque non si acquistasse diritto qualsiasi a pregiudizio della delimitazione fra le due fosse [3]. Crediamo, che a questo medesimo bisogno di difendersi dalle acque nelle cave del territorio di Massa debba ascriversi la prescrizione, che, ogni qualvolta commodamente si potesse, le fosse dovessero ricolmarsi, a cura de' Maestri del Monte, ed alli spendii di coloro che di ciò ritraessero benefizio [4].

116. Nel territorio d'Iglesias alle profondità a quel tempo praticate rarissimo era il caso di miniere che soffrissero impedimento d'acqua; anzi generalmente ve n' ha penuria tale, che nonchè all'uopo della lavatura dei minerali, spesso non basta ai bisogni della vita per le persone addette ai lavori. Quindi non solo non aveva luogo in Villa di Chiesa la prescrizione che abbiamo riferito dal Costituto di Massa, del ricol-

§ 115. 1) *M.* LI, 4; LII, 1-8; 8; 13; 16; 28.
2) *M.* LI.
3) *M.* LII.
4) *M.* LIII, 5-8.

mare le fosse; ma anzi troviamo la prescrizione contraria, essendovi proibito di ricolmarle, fuorchè a provedimento dei Maestri del Monte ed ove se ne dimostrasse il bisogno [1], se, per esempio, vi fosse pericolo di frana: della quale proibizione evidente scopo era, di rendere più agevole la ripresa delle fosse abandonate. Convien dire che col tempo una tale proibizione andasse in disuso; dalle recenti ricerche essendo provato, che non vi ha forse fossa antica nel territorio d'Iglesias, della quale per grande tratto non si trovi ricolmo lo scavo.

117. Alcuni luoghi v'ha tuttavia anche in quelle parti, dove le fosse hanno d'uopo di essere sgombre dall'acqua; sul quale argomento una sola generale prescrizione troviamo nel Breve: che siffatto lavoro possa continuarsi tenendo gli uomini a monte senza interruzione anche nei dì festivi dei quali si dava notizia per bando dei Maestri del Monte [1]. Come luogo poi dove le fosse erano molestate dall'acqua, nel Breve di Villa di Chiesa si fa speciale menzione, come altrove accennammo, di Monte di Malva (§ 87); e si prescrive che, a provedimento di quattro buoni uomini eletti dal Consiglio, non vi si possa cavare piazza da lavare nè rigagno, nè alcuna *scionfa*, onde possa derivar danno al lavoro della montagna [2]. *Scionfare* è detto nel Breve di Villa di Chiesa l'estrarre acqua dalle fosse [3], con voce che non troviamo nè nel Costituto di Massa nè in altro antico documento, e della quale non sapremmo indi-

§ 116. [1]) *Br.* 138ª 5-15.
§ 117. [1]) *Br.* 61ª 36-38; 118ª 8-9; 14-23.
[2]) *Br.* 137ᵇ 32-36; 144ª 32-34.
[3]) *Br.* 61ª 37; 117ª 17-34; 118ª 8; 17.

care l'origine nè la vera significazione. Forse designa alcun modo speciale di estrarre acqua; ma con quali machine ciò si facesse, non è indicato da alcun documento. Non dubitiamo tuttavia, che l'acqua nelle argentiere di Sardigna solesse estrarsi col medesimo artifizio, che secondo Diodoro era in uso a tal uopo in Ispagna, e del quale anche Vitruvio ci dà la descrizione: quello cioè che è communemente conosciuto sotto nome di *vite d'Archimede*, perchè, secondo la tradizione, fu portato in Occidente dal Siracusano Archimede, in occasione del suo soggiorno in Egitto. E siccome caduna di tali machine non solleva l'acqua a grande altezza, se ne disponevano parecchie per tutta l'inclinazione della fossa, tramandando l'acqua dall'una all'altra fino alla bocca [4]. — Considerando quanto l'uso della *noria*, detta in alcune parti d'Italia *bindolo*, sia ai nostri tempi commune in Sardegna ad alzar l'acqua, e come sia artifizio semplice, di poca spesa, e di facilissima riparazione, non siamo alieni dal credere che anche di questa, ai tempi dei quali trattiamo, si facesse uso nelle argentiere, dove la forma della fossa lo permetteva, ossia dove lo scavo era verticale; ma per la natura di siffatti lavori, e per la consueta inclinazione dei giacimenti metalliferi, questo caso doveva essere assai infrequente. Una cosa teniamo per fermo, che la noria non era conosciuta dai Romani; poichè nè Vitruvio nè gli scrittori *De re rustica* ne fanno cenno dove enumerano i varii artifizii

4) DIODORI SICULI *Histor. Lib. V, cap.* XXXVII, 3, 4; VITRUVII *Architect. Lib. X, cap.* IX. - Veggasi anche ATHENAEI *Dipnosophistae, V*, XLIII; STRABONIS *Geograph. XVII*, p. 1160; e PHILO, *de septem Spectac.*, *pag.* 5.

a sollevar l'acqua; ed il nome stesso di *noria* [5] indica che l'uso sì nelle Spagne, dove una se ne scoprì di recente in antichi scavi, come dalle Spagne in Sardigna, ne fu introdotto dagli Arabi.

118. I lavoratori alle argentiere si accordavano a settimana; essi non potevano nel corso della settimana abandonare il lavoro, nè esserne congedati: e ciò sotto pena dei danni, e di una multa di soldi quaranta di alfonsini minuti [1]. La settimana di lavorò alle argentiere cominciava il lunedì a mezzodì; al tempo dei Pisani continuava fino al sabbato a mezzodì; da ora di terza della domenica fino al mattino del lunedì, e il pomeriggio del sabbato, servivano per l'andata e la venuta dei lavoratori da Villa di Chiesa all'argentiera; nella domenica si faceva la ragionatura (66-72), e si pagavano i lavoratori per le *opere* che avessero *servite*. Nel Breve riformato dopo la conquista Aragonese fu stabilito, che i lavoratori tornassero in Villa il venerdì, e si ragionassero e si pagassero il sabbato, come prima si faceva la domenica [2]. Era inoltre proibito il lavoro nei *dì bandoreggiati*, ossia nelle maggiori solennità, delle quali i Maestri del Monte dovevano mettere bando, e farlo scrivere in su li atti dal loro scrivano, a pena di marco uno d'argento [3]. Se per lavoro da fare alcun lavoratore avesse *ricevuto denari in presto* dal maestro della fossa o da altra simile

5) Dall'arabo *Na'ûr* e *Na'ûra;* e con nome più prossimo all'etimologia anticamente in Ispagna si chiamava *naora* e *alnagora* (*Da lettera del Sig. Prof.* MICHELE AMARI).

§ 118. 1) *Br.* 123a 30-123b 6.

2) *Br.* 61a 32-40; 120b 37-45; 145a 2-7.

3) *Br.* 61a 36-38; 112b 1-16; 118a 8-23; 119a 7-8; 141b 37-142a 9.

persona, ossia, come ora communemente si dice, se avesse ricevuto *anticipazioni*, e poscia mancasse al lavoro, doveva essere sostenuto in prigione finchè non avesse restituito la somma ricevuta, e pagare inoltre una multa più o meno grave secondo la qualità del lavoro; e di ciò doveva credersi al giuramento di quello che avesse dato il denaro in presto, fino alla somma di soldi dieci al fancello di truogora (§ 169) o al bolgajuolo; soldi venti al picconiere o lavoratore; soldi quaranta al molentaro (§ 173), compresa, ben inteso, per quest'ultimo l'opera del suo animale da soma: le quali somme perciò sembra corrispondessero a un di presso al prezzo settimanale di tali opere. A simile pena sottoponevasi il lavoratore, che avesse ricevuto istrumenti od utensili da lavoro, e non li restituisse [4]. Era parimente proibito, sotto pena di venti soldi d'alfonsini minuti per ogni volta, prendere lavoratori che fossero allogati con altri [5]; ed anche finito il tempo pel quale erasi obligato ad una fossa, il lavoratore non poteva, se non dopo lo spazio di giorni quindici, passare ad altra fossa vicina che avesse gara con quella prima (§ 140), nè il maestro di questa riceverlo, sotto pena infine in venticinque libre d'alfonsini minuti [6].

419. I lavoratori dovevano pagarsi in Villa di Chiesa, dove erano tenuti di recarsi, dapprima il sabbato, e poscia, come abbiamo notato, il venerdì dopo mezzogiorno; ed era espressamente proibito eseguire i pagamenti altrove che in Villa di Chiesa:

4) *Br.* 123b 6-124a 6.
5) *Br.* 124a 9-44.
6) *Br.* 124b 25-33. Veggasi anche *M.* xxix.

eccetto, a cagione probabilmente della grave distanza, in Monte di Pietra Carsita, in Monte di Malva, ed in Monte d'Olivo [1]. Nessun lavoratore poteva essere pagato senza *polizza* [2]. Il pagamento, per le fosse che avessero bistante, si faceva dal maestro della fossa o dal ricoglitore di somma il sabbato, ragionata la fossa, e ricevuta dal bistante la somma (§ 48); se nol facesse, e richiamo ne fosse, doveva essere sostenuto in prigione infin che pagasse, e punito colla multa di soldi dieci. Che se la fossa non avesse bistante, il maestro o il ricoglitore di somma aveva termine dì otto dalla ragionatura, dopo i quali se non pagasse, e richiamo ne fosse, il Capitano od il Giudice gli poneva termine altri dì otto; trascorsi li quali doveva essere pignorato ne' suoi beni, e dato il pegno al lavoratore pel valore del suo credito e delle spese, pegno che il lavoratore poteva a sua volta impegnare ad altri; e tutto ciò doveva apparire scritto negli atti della Corte [3]. Simile diritto di pegno aveva il maestro o il ricoglitore di somma verso il parzonavile che non francasse [4]. Il lavoratore a qualsiasi lavoro d'argentiera aveva diritto di essere pagato sul prezzo della vena; e per lo spazio di quindici dì questo privilegio primeggiava anche quello del bistante (§ 52) [5]. Il lavoratore, come qualunque altra persona che avesse a ricevere per lavori di fossa, perdeva ogni sua ragione ed azione se non l'usasse infra sei mesi; ciò

§ 119. [1] *Br.* 61ª 32-61ᵇ 8.

[2] *Br.* IV, CXIIII. Vedi anche 78ᵇ 30 32; 79ª 13-18; 46-47; 130ª 14-15.

[3] *Br.* 129ª 31-129ᵇ 9; 30-32.

[4] *Br.* 129ᵇ 9-30.

[5] *Br.* 128ᵇ 36-119ª 3.

fatto, e scritte le sue ragioni negli atti della Corte e fatto l'incanto, più non gli correva tempo [6].

120. Gli utensili o strumenti occorrenti al lavoro delle fosse, in un antico documento di Massa dell'anno 1298 già da noi più volte citato, sono detti il *fornimento della fossa* [1]; nel Breve di Villa di Chiesa, con voce che non troviamo altrove, e che riputiamo d'origine tedesca, da Werkzeug, *strumento da lavoro* [2], sono detti *guscerno* o *guscierno* [3], ovvero *guscierno di fossa* [4]. Per cura del maestro il guscierno di ogni fossa doveva essere scritto nel libro di Villa, e ragionarsi la somma, e la quantità, ed il prezzo, e da chi si pigliasse; e colui che lo forniva poteva pigliarne polizza come lavoratore, e pel prezzo aveva ragione come lavoratore, nè più nè meno; e se il maestro o ricoglitore di somma avesse ricevuto il denaro dai parzonavili o dal bistante, e non pagasse il guscierno, erane sostenuto in persona infino che sodisfacesse, e ciò anche in domenica, che era il dì che le fosse solevano fornirsi in Villa del necessario (§ 135), e in ogni altro dì feriato e non feriato. Colui che avesse dato il guscierno aveva tempo a fare la dimanda un anno e tre mesi dal dì che avesse cominciato a dare il guscierno, e tale dimanda doveva apparire scritta negli atti della Corte: se ciò non facesse, dopo quel

6) *Br.* 127b 8-15; 22-27; *M.* XL, 3-14; 23-25.

§ 220. 1) *Br. Append.* IV.

2) Non ci pare l'etimologia tratta troppo dalla lunga nè la voce troppo dissimile, ove si consideri, che il *w* tedesco si converte per regola in *gu* in italiano. Così similmente da Werr si è fatto *guerco*, e poscia *guelco*.

3) *Br.* 103a 7; 120b 43; 136a 14-15; 145b 14-15.

4) *Br.* 30a 40-41; 102b 27.

tempo non era inteso a ragione; che se nel tempo soprascritto avesse fatto il suo dimando, e fattolo scrivere negli atti della Corte, più non gli correva tempo. Pel prezzo del guscierno si credeva alla parola di colui che lo avesse fornito, ed al suo quaderno, infine al valore di soldi dieci d'alfonsini minuti [5]. Anche in dì festivo era lecito tenere bottega aperta per vendere guscierno di fossa o altra mercatanzia, e ciò perchè appunto nelle domeniche e altri dì festivi solevano accorrere in Villa i lavoratori dalle fosse ed altri forestieri a fornirsi di ciò che loro bisognasse; doveva tuttavia in quei giorni tenersi soltanto un lato dell'uscio della bottega aperto, nè il guscierno tenersi in piazza, nè portarsi a vendere per la terra [6]. Per impedire i furti, era proibito recare dalle fosse guscierno in Villa, salvo quando bisognasse per far conciare alcuna cosa. Nè inoltre era permesso dare guscierno in pegno o prestarvi sopra, nè tenerlo in casa, sotto pena di soldi venti; e ciascuno lo poteva accusare: salvo se si trattasse di lavoratori che andassero la mattina a lavorare a monte e ritornassero la sera, ai quali era lecito di portare, e tenere presso di sè i loro ferri da lavoro, senza alcuna pena [7].

121. Intorno al fornimento delle fosse a quella età il più notevole documento che ci rimanga si è quello che già più volte abbiamo citato, nel territorio di Massa, dell'anno 1298, nel quale si contiene l'inventario di una fossa, le Meloni, che si dava a parte col suo fornimento a una compagnia

5) *Br.* 130a 8-130b 3.
6) *Br.* 102b 16-31; 153a 3-8.
7) *Br.* 145b 5-11; 20-29.

di lavoratori [1]. Molti antichi istrumenti ad uso di argentiera si dissotterrano inoltre di frequente nei lavori di miniera che d'ogni parte si ripigliano nel distretto d'Iglesias; fra le quali scoperte faremo speziale menzione di una, sotto molti aspetti assai notevole, avvenuta a Planedda, miniera di Plan 'e Sartu, appartenente alla Società di Malfidano, in fondo di una fossa o pozzo anticamente scavato in traccia di piombo e forse seguendone una vena in una colonna di calamina; dove si scoprirono molti rozzi utensili in pietra: che tuttavia (ed in ciò abbiamo consenzienti altre persone esperte in tale argomento) non crediamo doversi riferire a quella remotissima detta volgarmente appunto « l'età della » pietra », ma essere di tempi nei quali nonchè il rame fosse conosciuto anche l'uso del ferro; qua-

§ 121. [1] « Quest'è il furnimento de le Meloni, il quale è a la » fosa, sechondo che dirae qie da piede per ordine:

» xl Pichoni.
» xij Bolghe.
» j Chanapo da chavalchare di LV pasi.
» iij Papaghalli.
» ij Ascioni.
» ij Pajouli.
» j Taula al bottino che si trae.
» ij Taole a l'antiguinda, l'una nuova e l'atra vechia.
» ij Corbelli da parttire.
» ij Barili da rechare achuà.
» j Barile da acetto.
» xij Chonielli.
» j Paletta di ferro.
» j Marraschura.
» ij Manttachi.
» j Anchudine.
» ij Martelli da la fabricha.
» j Segha.
» ij Pajo di tanagli.
» iij Martelle da pestare. »

lunque poi sia la cagione, per la quale in quelli scavi si fece uso di tali rozzi strumenti: probabilmente la penuria in che per caso alcuna compagnia si sia trovata di utensili migliori. Colla scorta degli utensili scoperti in questa ed in altre miniere, ed inoltre delle notizie rimasteci negli antichi documenti, procureremo di enumerare e descrivere i principali oggetti, che formavano il guscierno o fornimento di una fossa.

122. È evidente che la qualità, il numero, e la proporzione fra loro dei varii utensili, era necessariamente varia in caduna fossa, non solo secondo l'ampiezza ma anche secondo la natura dei lavori. Così nella fossa nel territorio di Massa, della quale ci fu serbato l'inventario del fornimento, si avevano dodici *bolghe;* le quali erano oggetto inutile dove la fossa si lavorasse soltanto a ferro e non a fuoco. Nessuna bolga si scoperse finora negli antichi scavi di miniere in Sardigna, e perciò non è noto quale ne fosse la forma. Sappiamo tuttavia, come sopra abbiamo notato, che vi si bruciava legna, e non carbone; e non può dubitarsi, che fosse simile od eguale a quelle casse oblunghe di lastra di ferro, aperte davanti e di dietro, che tuttora a simile uso sono adoperate a Rammelsberg nell'Hartz, dove tale istrumento è tradizionalmente conservato da tempi remoti [1].

123. Come accessorio e complemento delle bolghe dobbiamo, come fu notato più sopra (§ 112), fra il guscierno delle fosse annoverare le *botti* o *barili*

§ 122. [1] *La vie souterraine, ou les mines et les mineurs, par* L. Simonin. *Deuxième édition. Paris, Hachette*, 1867, pag. 459-461, et *fig.* 120.

sia da recare acqua, che da aceto [1]. Delle botti troviamo in Villa di Chiesa stabilito, che non fosse lecito portarle fuori dell'argentiera, nè sane nè rotte [2].

124. Picconi, cunei, e simili strumenti di varia foggia si ritrovarono numerosi per mezzo dei recenti lavori nelle antiche fosse [1], e di parecchi vivono tuttora in alcune parti di Toscana i nomi medesimi, coi quali sono designati negli antichi documenti; onde non sarà difficile descrivere, almeno dei principali, l'uso e la forma.

125. Il principale e più commune fra gli strumenti destinati a spezzare sia la roccia tenera, come anche la roccia soda poichè col fuoco si era resa friabile, era il *piccone* [1]; dal quale anche trassero il loro nome i *picconieri*, di cui abbiamo sopra (§ 113) fatto menzione. Parecchi di tali picconi si scopersero in varie miniere; nelle sole miniere appartenenti alla Società di Monteponi se ne rinvenne oltre una dozzina, poco diversi tra loro di forma e di misura, nè gran fatto dissimili da quelli che sono in uso anche a' nostri giorni [2]. Essi sono generalmente di ottimo ferro e ben lavorati, della lun-

§ 123. [1]) *Br.* 145^b 5; *Append. IV*, 14-15.

[2]) « Nè sano nè fracle »: *Br.* 34^b 40-42.

§ 124. [1]) Dei varii utensili da miniera tratti dagli antichi scavi che qui descriviamo, quelli trovati a Monteponi si conservano tutti nel museo dello stabilimento; se non in quanto dei lumicini di terra cotta, che si scopersero in gran numero, furono donati alcuni o al Museo di Cagliari (vedi Spano, *Memoria sopra alcuni idoletti Sardi;* Cagliari, 1866, *pag.* 38), o ad alcuni amatori di simili antichità. Della maggior parte delle notizie intorno agli utensili trovati nelle altre miniere sono debitore alla squisita cortesia dell'Ingegnere Cav. Leone Gouin.

§ 125. [1]) *Br. Append.* IV, 4.

[2]) Di questi picconi si trovarono alcuni in lavori comparativamente recenti, altri in lavori antichissimi.

ghezza varia dai 35 ai 20 centimetri, diritti o leggermente ricurvi. Sono rigonfii e forati in quadro oblungo al luogo del manico, di alcuno di questi si trovarono ancora nel foro gli avanzi in legno di ginepro: il lato più lungo del piccone va gradatamente restringendosi e termina in punta acciajata; l'altro lato più breve ha la forma di martello piano, e serve a sminuzzare percotendo. Oltre questi troviamo tre varietà di picconi, le quali forse avevano proprio nome che ignoriamo: alcuni cioè dal lato opposto alla punta invece di terminare a martello piatto terminano in forma di scalpello od a taglio [3]; altri terminano a punta d'ambedue i lati [4]; altri finalmente mancano al tutto della parte a martello, ed hanno la sola parte terminante a punta [5].

126. La *paletta di ferro*, che parimente troviamo tra 'l fornimento della fossa le Meloni [1], è senza dubio il medesimo strumento che la *pala*, che vediamo nominata nel Breve di Villa di Chiesa [2]; varie e di varia forma e dimensione se ne rinvennero negli antichi lavori. Serviva la *pala*, come oggidì, a raccogliere dal suolo il petrajo, il monte e la vena, e a riporli nei recipienti destinati sia a misurarli, sia a trasportarli [3]. A ciò facevasi uso dei corbelli e dei mezzi corbelli, dei quali tratteremo dove avremo ad esporre il modo allora in uso per misurare la vena (§ 174). Non sappiamo se a ciò

3) Trovato in lavori comparativamente recenti a Monteponi.

4) Trovato in iscavi antichissimi a Monteponi.

5) Trovati, uno in lavori antichissimi a Monteponi; un altro a S. Giovanni di Gonnesa.

§ 126. 1) *Append.* IV, 17.

2) *Br.* 108b 26-28.

3) Veggasi *Br.* 108b 26-28, e 145a 1-16.

parimente servissero, o a vuotare le fosse dall'acqua, o ad altro uso, i *pajuoli*, che troviamo annoverati tra il fornimento della detta fossa « le Meloni » [4].

127. Le *marre* avevano appieno la forma, che in quelle contrade conservano tuttora ai nostri giorni [1]; sono cioè pale ripiegate a un terzo circa della loro parte piatta. Servono principalmente a raccogliere a mucchio sia la terra e il petrajo negli scavi, sia anche la vena minuta.

128. *Marrascure* [1] non ci venne fatto di trovare negli antichi scavi; ma ne vive il nome e l'uso in Siena e nei dintorni; onde sappiamo che era, come indica il nome, uno strumento che dall'un lato termina a marra, dall'altro a scure.

129. Anche l'*ascione* [1] o ascia aveva la medesima forma che è in uso ai nostri giorni: esso serviva a digrossare il legname, che frequentemente si adopera nei lavori delle fosse a *dificarle*, o, come ora diciamo, ad *armarle*, nei luoghi franosi (§ 95). Allo stesso uso, ed insieme a spaccare, serviva l'altro istrumento, del quale non conosciamo il nome antico, che da un lato terminava ad ascia, dall'altro a scure [2].

130. Dei *cunei* doveva necessariamente farsi grande uso, introducendoli a forza nei fori e nelle frequenti

4) *Append.* IV, 9.

§ 127. 1) Se ne trovarono parecchie a Monteponi.

§ 128. 1) *Append.* IV, 18.

§ 129. 1) *Append.* IV, 8. Uno ne fu trovato a San Leone, miniera di ferro dei signori Petin Godet, nei territorii di Assemini e Capoterra presso Cagliari. Ne fu publicato il disegno già dallo SPANO, nel *Bollettino Archeologico Sardo* 1862, *pag.* 131.

2) Trovato a Monteponi.

fessure delle roccie; nè altro crediamo siano i *XII chonielli* annoverati tra il fornimento della fossa « le Meloni » [1]. Parecchi di tali cunei in ferro, di varia grossezza, si trovarono in diverse miniere; hanno un foro quadrilungo laterale per introdurvi un manico di legno per tenerli, mentre vi si batteva sopra, fermi al luogo dove se ne introduceva la punta; e la parte superiore ne appare fiaccata dal percuotere della mazza. Ad uso parimente di cunei senza fallo era adoperata gran parte delle pietre trovate a Planedda. Sono pietre naturali rotolate, scelte, in non piccol numero, di forma acconcia all'uopo, ossia più sottili ad una estremità, più grosse ma meno larghe dall'altra; nulla avrebbe potuto far supporre che fossero destinate ad alcun uso speciale, e nominatamente a lavori di fossa, se l'uniformità loro ed il loro numero in fondo ad una fossa, e miste a pietre manifestamente lavorate (§ 131), non avessero dimostrato che si trovavano colà non a caso, ma che tutte erano state raccolte ad uno scopo; tanto più, che tutte quelle pietre, di calcare assai duro, non rassomigliano alla roccia di quei dintorni, e sono portate d'altronde. La forma, come dicevamo, fu scelta di tutte a un di presso uniforme; ma diversissima ne è la grossezza ed il peso; avendovene di alte soltanto da 10 centimetri; altre da 20; ed una avendone misurato dell'altezza di 34, e dello spessore di 8 centimetri. Se ne faceva uso introducendone, come degli altri cunei, la parte più sottile nelle spaccature della roccia, e poscia percotendole con mazze di legno,

§ 130. [1] *Append.* IV, 16.

come quelli si percotevano con martelli o mazze di ferro. Fra queste pietre gregge in calcare ordinario una inoltre fu trovata in dolomite duro, non greggia questa ma rozzamente lavorata, e che parimente crediamo essere stata destinata ad uso di cuneo, ma ridotta a minore spessore per poterla introdurre nelle fessure, nelle quali per la loro grossezza le altre non potevano penetrare; o forse ad uso quasi di picco a scavare, come comporta la natura in parte quasi terrosa del luogo dove si rinvennero questi utensili di pietra: ed in questo caso dovette nella sua parte più stretta essere stata fortemente congiunta ad un manico di legno.

131. Del *canape da cavalcare*, utilissimo, quantunque sia al tutto disusato nelle miniere ai nostri tempi, si trova menzione e nel Breve di Villa di Chiesa [1], e nel Costituto di Massa [2], e nel più volte citato inventario [3]. Ed al canape da cavalcare crediamo appartenessero quei dischi forati, che sono tra gli utensili trovati a Planedda. Nè crediamo che fossero invece picconi, e che nel foro della pietra s'introducesse il manico: in prima, perchè un cuneo qualsiasi anche di legno, col quale si fosse tentato di fermare il manico nel foro, li avrebbe inevitabilmente spezzati; ma principalmente perchè il considerevole spessore di quei dischi e la forma non tagliente escludono al tutto un siffatto uso. Ma sopratutto toglie ogni dubio sulla vera destinazione di questi dischi forati il trovarsene uno non in pietra,

§ 131. [1]) *Br.* 142^{b} 17-42; 145^{b} 6.
[2]) *M.* XXXVIII, 1-9.
[3]) *Append.* IV, 6.

ma in terra cotta [4]; un mattone o altro simile oggetto, forato, ridotto a disco e rotondato sull'orlo per mezzo di fregamento sulla pietra. Ciò posto, l'esame di questi dischi, e le prescrizioni che leggiamo sì nel Breve di Villa di Chiesa come nel Costituto di Massa, ci pongono in grado di dare la descrizione di questo *canape da cavalcare*. Era un canape di lunghezza proporzionata alla profondità della fossa, un capo del quale fermavasi esternamente alla bocca della fossa; di distanza in distanza posava, sopra un nodo fatto nel canape, una spezie di anello a larghe falde o vogliam dire un piattello forato, e tali sono i dischi trovati a Planedda; su questo il lavoratore restava assiso a cavalcioni del canape; ed, occorrendo, i successivi piattelli servivano inoltre quasi di scala ad entrare e ad escire dalla fossa. Per maggiore sicurezza era prescritto, che quelli che cavalcassero il canape dovessero cingersi la persona con una cinghia a fibbia o con una *spartina* fermata al canape [5].

132. Fra gli oggetti di fornimento di fossa troviamo anche menzionate le *tavole* [1], ossia assi di legno; esse evidentemente potevano servire o di ponte sopra uno scavo, o di riparo, o ad altri simili usi molteplici.

133. *Lumi* [1] da miniera si ritrovano frequentemente nelle antiche escavazioni del territorio d'Iglesias. Sono generalmente non in metallo nè costosi quali si usano oggidì, ma in terra cotta, sempli-

4) Posseduto dal Commendatore Canonico Giovanni Spano.
5) *Br.* 142b 17-27; *M.* XXXVIII, 1-9.

§ 132. 1) *Append.* IV, 10-12.

§ 133. 1) *Br.* 144b 6; 145b 6.

cissimi di forma [2], e di quasi niun valore; uno in ferro battuto, di forma insolita, ossia romboidale, e, per rottura, mancante del manico, fu di recente scoperto nelle antiche scariche di Monte Barlao; un altro simile, ma che ha tuttora il suo manico ricurvo, parimente in ferro, nella miniera di Oridda. Dei lumi in terra cotta molti nelle varie miniere si trovarono tuttora ai luoghi loro, posati e fermati sopra uno scabello d'argilla sulle pareti della fossa; e si disponevano a non grande distanza l'uno dall'altro, in guisa che tutto il tratto della fossa dove si eseguiva il lavoro ne era ampiamente illuminato [3]. Dovendo a questo modo restar fissi, quei lumi non avevano manico; se ne trovano tuttavia parecchi con manico, ad uso probabilmente delle persone che per qualche necessità dovessero recarsi alle parti della fossa non rischiarate dai lumi fissi. Alcuni di questi sono semplicissimi, e simili nel resto a quelli communi senza manico; altri più alti e di più commoda forma; uno, di assai diligente lavoro, con tracce della saldatura del manico ora mancante, ne fu trovato in rame in antichi scavi a Monteponi. Per questi lumi non si faceva uso d'olio ma di sevo [4]; ed al sevo destinato ai lumi per le fosse d'argentiera deve riferirsi il divieto del Breve, di struggere sevo in alcuna piazza publica, o in umbraco o casa presso a dette piazze fino a case do-

2) Vedi anche SPANO, *Bollettino Archeologico Sardo*, 1862, *pag.* 129-131.

3) In questa forma si trovarono disposti in un antico bottino e scavi vicini, alla profondità di circa 90 metri, nel filone detto ora dei Pisani, in Montefola, miniera di Monteponi; e similmente negli scavi di Is Fossas miniera di San Giorgio, ed altrove.

4) *Br.* 144b 6.

dici, sotto pena di un marco d'argento [5]. Nella miniera di Monteponi fu trovato anche un orciolo a larga bocca, destinato, per quanto pare, a contenere la provvista giornaliera di sevo per rifornire le candele nelle fosse. — Trovansi anche lumi a olio, ma quelli che finora si trovarono sono tutti con manico; dal che appare, che questi lumi ad olio non erano destinati ad essere fermi alle pareti delle fosse ai luoghi oportuni: e siccome li troviamo essere tutti di forma alquanto più elegante, ed alcuni anche ornati con figure in rilievo [6], crediamo che, a differenza dei rozzi lumi a sevo con manico, questi a olio fossero destinati al maestro della fossa ed a simili persone incaricate della direzione dei lavori. Si trovarono parimente a Monteponi alcuni orcioli simili a quello che secondo noi era destinato a contenere il sevo pei lumi; ma questi, più piccoli e sopratutto di bocca assai stretta, servivano probabilmente a simile uso per l'olio.

134. In Toscana le fosse avevano inoltre una piccola officina per ripararvi gl'instrumenti da lavoro; difatti tra il fornimento di una fossa vediamo annoverati mantici, martelli da fabro, tenaglie, papagalli (sono essi pure una spezie di forti tenaglie, ed il nome ne vive in Siena), sega [1]. Nulla di simile troviamo per le fosse d'argentiera in Villa di Chiesa, anzi nel Breve è fatta espressa menzione del guscierno che si porti a conciare in Villa [2]; e siccome, laddove in Massa si concedevano privilegi a chi fabri-

5) *Br.* 63ª 4-13.

6) Trovato a Montecani. Lo crediamo del tempo dei Romani.

§ 134. 1) *Br. Append.* IV, 19-23.

2) *Br.* 145ᵇ 5-11.

casse casa alle fosse, alla bocca delle fosse dell'argentiera di Villa di Chiesa non si costruivano che capanne: crediamo che rarissimo vi fosse il caso, che alcuna fossa avesse officina di fabro, ma che in Villa di Chiesa si portassero a conciare gli utensili delle argentiere più vicine, e ivi talora parimente quelli delle argentiere più lontane, poichè in fine di settimana i lavoratori vi dovevano convenire per la ragionatura e per le paghe; od in caso d'urgenza si conciassero in alcuna delle ville più vicine, come Conesa, Sigulis, Antas e Ghiandili.

135. Già sopra trattando delle bolghe, e del modo col quale si affocava e si spezzava la roccia, abbiamo notato, come tra il fornimento di una fossa trovinsi anche annoverati *barili da recare acqua* (§ 123). Potrebbe sospettarsi, che ivi si tratti dell'acqua necessaria ai lavoratori; il che tuttavia non crediamo, poichè sì nel Costituto di Massa come nel Breve di Villa di Chiesa è tenuto il più alto silenzio intorno alla importante questione, del modo col quale si provedesse al nutrimento degli operaji addetti ai lavori delle fosse. Siccome tuttavia il Breve proibiva agli operaji delle argentiere di fermarvisi la domenica, e voleva che tutti si recassero in Villa di Chiesa, e nominatamente che ivi si facessero tutti i pagamenti: siamo d'avviso che appunto la domenica, ricevuto il denaro, i lavoratori si provedessero del vitto occorrente, che il lunedì portassero con sè a monte per tutta la settimana, come anche ora in simili circostanze sogliono fare gli operaji in Sardegna. E difatti, dove nel Breve è data libertà di tenere in Villa di Chiesa le botteghe aperte la domenica, se ne allega appunto come ragione, che « li decti dì

» domeniche et li dì de le feste si forniseno li fosse
» et altri foristiere di ciò che bisogna loro » [1].
Portavano bensì gli operaji senza fallo con sè nelle fosse la provista d'acqua necessaria al loro uso giornaliero; e parecchi vasi in terra atti a tale uso si trovarono nelle antiche argentiere. Inoltre sembra che, come con pessimo consiglio in alcune miniere si pratica anche ai nostri tempi, gli officiali della fossa tenessero canova ad uso dei lavoratori alla fossa; trovandosi menzione di salario dovuto ad un ser Nicolao di Peldericcio per aver tenuto la scrivania e la canova della fossa Galassa e Bambola in Monte Barlao [2].

CAPITOLO VI.

Maestri del Monte, e loro scrivano. Rivedute, scandigliatura e partiti. Estimatori del Monte. Liti di trente e di fosse.

136. La suprema cura e giurisdizione su quanto riguardava l'arte delle fosse, e le persone in qualunque modo addette a quest' industria, era commessa ad un magistrato, detto i *Maestri del Monte.*

§ 135. [1] *Br.* 102b 29-31.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI, 167-169.

Eleggevali il Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, dopo giurato l'officio, intervenendo alla elezione otto almeno dei dodici Consiglieri, ed in presenza del Capitano e Rettore [1]. Non poteva eleggersi a Maestro del Monte chi non fosse stato borghese di Villa di Chiesa da anni cinque e non vi avesse fatti i servigi reali e personali, nè chi non avesse servita l'arte dell'argentiera anni cinque almeno; se alcuno fosse eletto contro tale forma, ed accettasse, pena a chi lo eleggesse libre dieci d'alfonsini minuti, ed altrettanto a chi fosse eletto, e perdeva l'officio [2]. Erano otto, quattro dei quali dovevano possedere caduno di valsente da libre ducento in su; e questi quattro erano costretti di giurare, e non potevano ricusare l'officio; « con ciò sia cosa » che », dice il Breve, « avendovene quatro così buoni » homini in dello facto d'argentiera, non si poterà » legiermente commectere alcuno dapno o ingamno » o vicio, ma maggiormente si faranno in dell'ar- » gentiera predicta le cose buone et utili per la » Università delli homini dell'argentiera » [3]. Catuno degli eletti doveva dare due pagatori buoni ed idonei, e prestare giuramento di fare l'officio bene e lealmente [4]. La durata dell'officio dei Maestri del Monte era di mesi tre, come quella dei Consiglieri e degli altri officiali; nè potevano essere rieletti se non avessero vacato dall'officio mesi sei [5]. L'officio dei Maestri del Monte dicevasi *maestrato* [6] o *maestra-*

§ 136. [1]) *Br.* 20ª 13-18; 104ª 4-5; 9-11.
[2]) *Br.* 20ª 18-29; 104ª 6-8; 22-27; 37-42.
[3]) *Br.* 104ª 11-22; 27-32.
[4]) *Br.* 105ª 12-16.
[5]) *Br.* 30ᵇ 23-35; 107ᵇ 34-35.
[6]) *Br.* 104ª 39.

tico [7], ed il loro collegio *maestria* [8]. I primi che fossero eletti dopo la publicazione del Breve dovevano, alle loro spese, far trascrivere *(assemplare)* il Quarto Libro del Breve, nel quale si tratta delle cose d'argentiera; questa copia doveva restare alla Corte dei Maestri del Monte, ai quali era fatta facoltà di portarlo a monte quando bisognasse per fare ed usare il loro officio [9]. E già dei quattro Brevajuoli, ai quali secondo l'antico uso [10] era affidata la correzione del Breve, uno doveva essere Maestro del Monte o altro sufficiente argentiere; uno guelco, ossia fonditore (§ 189); uno bistante; il quarto scieglievasi borghese di Villa di Chiesa che non fosse nè argentiere, nè guelco, nè bistante [11]. In Massa la riforma del Costituto, per quanto riguardava l'arte delle fosse, era commessa a tre Savii dell'Arte [12].

137. Ai Maestri del Monte era aggiunto, per elezione parimente del Consiglio, uno scrivano, che fosse persona buona e leale, e stata borghese ed abitatore di Villa di Chiesa da anni tre almeno; e se alcuno eletto accettasse non essendo stato borghese tre anni, perdeva l'officio, e doveva pagare di multa libre dieci d'alfonsini minuti [1]. L'eletto aveva a dare due buoni ed idonei pagatori, e prestare giuramento di tenere la scrivania bene e lealmente [2], ossia di scrivere tutto ciò che all'officio

7) *Br.* 110ª 36-37; 120ᵇ 7.
8) *Br.* 110ª 28.
9) *Br.* 105ᵇ 35-41.
10) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XLI, 11-15.
11) *Br.* 22ᵇ 32-23ª 4.
12) *M.* LIV; LIX, 3-9.
§ 137. 1) *Br.* 30ᵇ 23-30; 106ᵇ 29-30; 34-41.
2) *Br.* 107ª 12-14.

de' Maestri del Monte s'apparteneva, così delli piati come d'altre cose; e doveva perciò avere un quaderno, nel quale scrivesse tutte le scritture che si facessero pel suo officio, ed era tenuto mostrarlo quando bisognasse; e le sue scritture facevano piena fede come scrittura publica [3]. Se frode facesse, pena infine in cinquanta libre d'alfonsini minuti, e doveva essere dimesso dall'officio, e privato d'ogni officio in Villa di Chiesa per anni dieci. Entrava in officio al tempo medesimo che i Maestri del Monte, e com'essi durava in carica mesi tre [4]. Nell'escirne doveva dare e rinunziare al suo successore, nel termine di otto giorni, tutti li atti, sì quelli che avesse fatti nel tempo del suo officio, come quelli che avesse ricevuto dal suo antecessore; ed il Capitano o Rettore, per suo giuramento, era tenuto di fare ciò osservare, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti; e di questa restituzione degli atti da uno scrivano all'altro doveva farsi constare per carta publica di notaro. Se lo scrivano non restituisse le carte fra dì otto, pena marco uno d'argento; e nondimeno fosse tenuto a dare le scritture [5]. Le carte dello scrivano dovevano custodirsi in una cassa a chiave; la quale cassa dovevano comperare delli loro proprii denari li primi Maestri del Monte che fossero eletti dopo la publicazione del Breve, e consegnare cassa e chiave allo scrivano; e doveva trasmettersi dall'uno all'altro scrivano, e tenersi nel Palazzo di Villa, nella bottega destinata per la Corte dei Maestri del Monte. Lo scrivano aveva pure in custodia la chiave della

3) *Br.* 106b 32-34; 107a 3 7.
4) *Br.* 107a 7-9.
5) *Br.* 107a 18-29; 35-38.

casa o Corte dei Maestri del Monte; e il dì stesso dell'escita d'ufficio doveva rimetterla al suo successore [6].

138. I Maestri del Monte, o la maggior parte di loro, ossia cinque almeno degli otto [1], dovevano *tener Corte* sedendo nella Corte di Villa di Chiesa, cioè nella casa che era nella Corte del palazzo di Villa, due dì continui ogni settimana, il sabbato e la domenica, ovvero la domenica e il lunedì, a pena di un marco d'argento per ciascuno di loro; ed ogni dì che tenessero Corte dovevano farne mettere bando per alcuno delli messi della Corte publicamente, affinchè a tutti fosse manifesto [2]. Inoltre erano tenuti andare ovunque fossero richiesti per loro officio, di giorno e di notte, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta; sì veramente, che se alcuno di essi fosse richiesto di notte, e volesse compagnia almeno d'un uomo, gli si dovesse dare, a spese del *richieritore* [3]. Era lecito ai Maestri del Monte portare arma in tutto il tempo del loro officio senza alcuna pena; e similmente al loro scrivano [4]. Avevano facoltà di entrare in ogni lavoro di fossa per fare il loro officio, e nessuno poteva vietare loro l'entrata: salvo se il Maestro del Monte fosse inimico proprio di quella persona che lo vietasse, o d'alcuno parzonavile della fossa; ovvero se quel Maestro avesse parte in alcuna fossa, bottino o canale, che fosse vicino a quella cotale

6) *Br.* 107ª 29-33; 107ª 38-107ᵇ 13; 110ª 8-15.

§ 138. 1) *Br.* 104ᵇ 6-7.

2) *Br.* 105ª 23-37; 109ᵇ 34-110ª 5.

3) *Br.* 104ᵇ 32-39; 110ª 5-8.

4) *Br.* 105ª 21-23; 106ᵇ 31-32.

fossa che lo vietasse; e ciò il Maestro era tenuto manifestare, e se fosse parente infino in terzo grado del maestro o d'alcun parzonavile di quella fossa vicina [5]. Era lecito ai Maestri del Monte menare con sè aggiunti alle montagne, e da loro pigliare consiglio [6]. Per cose riguardanti il loro officio, per esempio per l'annunzio dei dì bandoreggiati (§ 118), e per l'avviso alle fosse di tenere i canapi da cavalcare, o pel soccorso a prestarsi alle persone impedite nelle fosse (§ 208), i Maestri del Monte facevano bandi e comandamenti, purchè non fossero contro la forma del Breve, e ne curavano l'osservanza, ed imponevano e levavano le pene ai trasgressori, fino in marco uno d'argento; ed il Capitano o Rettore era tenuto di *levare* li bandi e le pene che fossero posti dai Maestri del Monte. Qual Maestro facesse bando o comandamento oltre la forma del Breve, pena infine in marchi dieci d'argento per ogni volta. Tutti i bandi o comandamenti che i Maestri del Monte facessero ad alcuna persona per loro officio, erano tenuti farli scrivere dal loro scrivano fra dì otto; « et se così non facessino scrivere, » non vaglia nè tegna ». I bandi dei Maestri del Monte si mettevano per mezzo di alcuno dei dodici *messi della Corte*, che ogni anno si eleggevano dal Consiglio di Villa di Chiesa [7].

139. Ma di tutti gli officii dei Maestri del Monte di gran lunga il più grave e il più importante si era, di mantenere la concordia fra le fosse vicine, di comporne le differenze, e di definire i limiti, i

5) *Br.* 138ª 33-138ᵇ 10.
6) *Br.* 106ᵇ 22-25.
7) *Br.* 104ᵇ 43-105ª 17; 136ᵇ 24-32; 28ᵇ 36-46.

diritti e i doveri di ciascheduna. Esponendo le leggi e le consuetudini che reggevano l'occupazione, l'abandono e la ripigliatura delle fosse abbiamo notato, come in qualunque luogo non da altri coltivato, e a distanza di pochi passi da altra fossa, era lecito aprire fossa nuova, o ripigliare fossa abandonata. Sebbene anche nella direzione della vena (filone o *mons drictus*) le colonne del minerale non di rado siano separate da tratti assolutamente sterili, non di rado tuttavia anche in quel tratto intermedio si trova, quantunque più scarso, il minerale; e perfino i varii filoni paralleli spesso communicano fra di loro sia per mezzo di rigonfiamenti, o di vene secondarie dipartentisi dalla vena principale, sia principalmente per essere quei primi filoni tagliati di traverso per mezzo di altri filoni, che sogliono perciò oggidì chiamarsi *filoni incrociatori (croiseurs)*. Quindi ad ogni tratto avveniva, che i limiti di caduna fossa non fossero determinati in modo certo ed evidente dal monte sterile, che separasse l'una dall'altra.

140. Le fosse vicine che fra loro non avevano limite certo e naturale per tratto di roccia indubitatamente sterile, si diceva che *avevano gara* [1], *gareggiavano* [2], *guerreggiavano* [3] insieme. Se in tali questioni od in altra qualsiasi i maestri delle fosse si accordassero fra di loro con volontà delli parzonavili aventi la maggior parte delle trente, tale accordo teneva, nè di ciò potevano essere condannati, purchè fra dì otto fosse fatto scrivere per lo

§ 140. [1] *M.* XXIII, 5; XXV, 6-7; LXI, 9; 10; 20.
[2] *Br.* 126ᵃ 30; *M.* XXIII, 5; 13; XXVI, 6-7; LXI, 8-9.
[3] *Br.* 126ᵃ 25.

scrivano delli Maestri del Monte [4]. Se non seguiva accordo tra le fosse, quando alcuna di esse temeva pregiudizio dai lavori di una fossa vicina la faceva *rivedere* [5] dai Maestri del Monte. Non era lecito far rivedere fossa fuorchè a provedimento di due Maestri del Monte; e se questi nella domanda di *riveduta* [6] conoscessero fraude o malizia, la fossa che avesse chiesta la riveduta doveva pagare di pena per ogni volta, considerata la qualità del fatto, da dieci infino in cinquanta libre d'alfonsini minuti. E se nascesse lite o questione da una fossa ad un'altra per cagione del *rivedimento* [7] che l'una fossa facesse fare all'altra, e quella fossa che fosse riveduta, e per essa il suo maestro, si lamentasse di quella fossa che la facesse rivedere, dicendo ch'ella è riveduta maliziosamente: il Capitano overo Rettore doveva chiamare occultamente quattro buone persone a suo arbitrio, borghesi di Villa ed argentieri, che provedessero, e vedessero se quella fossa fa rivedere l'altra maliziosamente o ragionevolmente; e ciò che quelle quattro persone dicessero, doveva stare fermo, sì come se fosse fatto da tutti i Maéstri del Monte [8]. Ogni fossa finchè *stava a riveduta* [9] doveva sospendere i suoi lavori. E perciò se alcuna fossa avesse giusto impedimento di acqua, non poteva da alcun vicino essere soggetta a riveduta, e le era lecito scionfiare acqua senza interru-

4) *Br.* 136ᵇ 35-137ᵃ 3.

5) *Br.* 106ᵃ 1; 106ᵇ 5-8; 117ᵇ 22; 25; 38; 118ᵃ 7; 25; 30-31; 34; *M.* XXIII, 14.

6) *Br.* 105ᵇ 46; 106ᵃ 3; 106ᵇ 6; 118ᵃ 14; 37; *M.* XXIII, 5.

7) *Br.* 117ᵇ 30.

8) *Br.* 117ᵇ 20-41.

9) *Br.* 105ᵇ 25; 118ᵃ 44-15.

zione, per evitare il grave danno che alle fosse deriva dalla interruzione di tal lavoro [10]. Se la fossa che stesse a riveduta avesse altro luogo da lavorare che non *impacciasse la gara* [11], ivi si poteva proseguire il lavoro liberamente [12]. Se fossa allogata guerreggiasse o potesse guerreggiare nel termine dell'allogagione, il conduttore era tenuto di ciò denunziare fra dì otto ai parzonavili allogatori o alla maggior parte delle trente; e questi avevano diritto di mettervi alle spese del conduttore un maestro o più a maistrare la fossa, da quelle gare soltanto, e la vena e il minuto che si facesse era del conduttore; che se il conduttore non volesse pagare la spesa del maestro, allora la vena e il minuto indi estratti erano dell'allogatore. Se altro luogo vi fosse che non impacciasse la gara, ivi, come abbiamo detto del parzonavile, anche il conduttore poteva lavorare a piacimento [13].

141. Nelle fosse che lavoravano a fuoco i Maestri del Monte dovevano (§ 111) fare le rivedute la *mezzedima* (il mercoledì) a terza; se indugiassero a farle a sera, pena marchi due d'argento per ogni volta; poichè l'indugio avrebbe recato grave disturbo, dovendosi appunto negli ultimi restanti giorni della settimana mettere la legna, e preparare e porre a luogo le bolghe pel fuoco da accendersi il sabbato [1]. Se nelle altre fosse il Maestro del Monte fosse chiamato d'urgenza ad una riveduta, doveva

10) *Br.* 117ᵇ 41-118ᵃ 16.
11) *Br.* 126ᵇ 1; *M.* XXIII, 5.
12) *Br.* 126ᵃ 38-126ᵇ 3.
13) *Br.* 126ᵃ 23-126ᵇ 3.
§ 141. 1) *Br.* 105ᵇ 22-24.

recarvisi in qualunque dì senza indugio, sia di giorno che di notte [2]; che se non vi fosse urgenza, il giorno consueto delle rivedute era il lunedì. Per *ricevere la riveduta* [3] il maestro della fossa doveva perciò essere alla sua fossa ogni lunedì a mezzodì: che se contra facesse, pena libre dieci di alfonsini per ogni volta, ed era tenuto a sodisfare il danno che ne ricevessero i parzonavili; se non avesse di che pagare, doveva essere sostenuto in persona infin che sodisfacesse. I Maestri del Monte, se il maestro della fossa non fosse al lavoro il lunedì a mezzodì, dovevano dare *paraula* (parola, licenza, facoltà) alla *controparte* di lavorare a sua volontà; se il Maestro del Monte omettesse di dare tale facoltà, pena libre dieci d'alfonsini minuti [4].

142. Finchè non avveniva che l'una delle fosse che gareggiavano ferisse nell'altra, officio dei Maestri del Monte era di definire dove e quanto caduna delle parti dovesse lavorare, determinando se il tratto che si doveva scavare appartenesse all'una o all'altra fossa, o se potessero lavorarvi ambedue, e dove e quanto. Per meglio accertare lo stato delle cose, e se i lavori nelle fosse gareggianti seguivano la norma stata loro prescritta, i Maestri del Monte dovevano fare, se richiesti, alle fosse medesime una seconda riveduta, il che dicevasi *rendere la riveduta* [1]; e questo soleva farsi o l'indomani mattina della prima riveduta, ovvero il lunedì a mezzodì, ossia al ricominciare dei lavori della setti-

[2] *Br.* 104b 32-39; *M.* XXVI, 9-14.
[3] *Br.* 121b 16.
[4] *Br.* 121b 14-17.
§ 142. [1] *Br.* 106b 1-2; 106b 6-8; 118a 35-37.

mana [2]. Se la fossa o mentre stava a riveduta non cessasse dal lavoro o poscia lavorasse contro quanto era stato prescritto nella riveduta dei Maestri del Monte o d'alcuno di loro, chi ciò facesse era reo di *riveduta rotta* [3], e tutte le lavoriere che si mettessero contro la riveduta erano *morte*, nè alcuna nuova lavoriera si poteva cavare da coteste lavoriere morte, ed ogni altra fossa che vi ferisse le poteva *trattare* [4] sì come le proprie lavoriere. Il colpevole di riveduta rotta punivasi inoltre in marchi dieci d'argento [5], se accusato ne fosse dall'altra parte; ma a tale pena sottoponevasi la persona sola che avesse commesso l'eccesso, e non la fossa, ossia il commune dei parzonavili. Se alcuno mettesse fuoco in fossa, o se rinfrescasse segno contro riveduta, consideravasi come riveduta rotta, e doveva pagare la soprascritta pena, ed era fatto ristare, infino a tanto che l'altra parte fosse ristorata [6]. Se monte vecchio o mezzanule (§ 104) cadesse, o se mezzanule fosse tra l'una fossa e l'altra là ove avesse fondorato e fossero rizzati partiti (§ 145), i Maestri del Monte dovevano darne a caduna delle fosse la sua parte a loro provedimento, ponendo mente di darne la maggior parte a quella fossa che avesse lo *capizzuolo* [7] più innanzi [8]. Che se alcun mae-

2) *Br.* 106^a 4-3; 106^b 4-9.

3) *Br.* 122^a 18.

4) *Br.* 110^b 30-111^a 4.

5) *Br.* 111^a 4; in documenti latini *expletare*, corrispondente al francese *exploiter*.

6) *Br.* 110^b 30-111^a 4; 122^a 17-26.

7) *Br.* 136^a 39, *capizuolo*; 137^a 9, *capissolo* (sostituendo la *s* alla *z* secondo la scrittura Pisana).

8) *Br.* 122^a 22-26; 137^a 4-9.

stro di fossa volesse lavorare li mezzanuli, poteva sforzare l'altra parte di lavorarli a sua volta, ovvero di vendere la parte sua, a stimo di due Maestri del Monte; e la fossa che non volesse lavorarli, era tenuta di prendere l'uno dei due partiti, a sua scelta [9].

143. Abbiamo notato, trattando dei bottini e dei canali (§ 98, 101), che non poca oscurità, la quale non ci veniva fatto di dileguare per intero, ha luogo in quanto riguarda questi due lavori di fossa; oscurità che troviamo principalmente appunto negli ordinamenti riguardanti le rivedute e la *scandigliatura* [1]. *Scandigliare* alcuna cosa era verificarne l'esattezza: dicevasi delle misure, sia dei liquidi [2] come dei solidi [3]; dicevasi dei pesi [4], onde anche prendeva nome l'officio di *scandigliatore* delle statere [5]; trattandosi di un bottino o di un canale, *scandigliarlo* significava verificare se andava diritto. Abbiamo notato a suo luogo (§ 98-99) alcuni dei privilegi del bottino finchè andava diritto e godeva diritto di bottino; che se deviasse dal retto cammino, i Maestri del Monte dovevano darlo per *volta*, e più non era *bottino* [6]. Uno e principale di questi privilegi era, che per regola generale i bottini non erano tenuti a cessare dal lavoro mentre stavano a riveduta [7]. Inoltre laddove, a provedimento di

9) *Br.* 137^a 9-15.
§ 143. 1) *Br.* 28^a 20; 28^b 19.
2) *Br.* 59^a 27-29.
3) *Br.* 39^b 18-36; 134^a 12-17.
4) *Br.* 15^b 19-24; 28^a 14-17; 28^b 14-19.
5) *Br.* Lib. I, cap. XLI.
6) *Br.* 114^a 34-35.
7) « Ogni fossa che non sta a riveduta si possa lavorare sì » come boctino ». *Br.* 118^a 13-14.

due Maestri del Monte, potevasi far rivedere una fossa la quale fosse *volta* così da lunge come da presso [8], una fossa per una parte e un canale o bottino per l'altra, se il bottino o canale fosse in lavoro di tenero senza fuoco passi diciotto, o in lavoro di fuoco passi dodici, non potevano farsi rivedere l' un l' altro se non fossero vicini a passi quattordici o meno. Quando poteva aver luogo la riveduta, il bottino o canale faceva, a provedimento dei Maestri del Monte o di due di loro, rivedere la fossa il venerdì a terza, e la riveduta si rendeva il lunedì a mezzodì; la fossa faceva rivedere il bottino il sabbato, e rendevasi la riveduta la domenica a sera. Che se l'una parte dicesse che l' altra voleva farla rivedere maliziosamente, doveva starsi al giudizio di quattro buone persone, come per le fosse [9]. Ed era lecito ad ogni fossa fare scandigliare il bottino, canale o altro lavoro d'argentiera che le fosse presso a passi diciotto almeno in monte tenero, o a passi dodici almeno in monte sodo, per conoscere se andasse diritto secondo la forma del Breve; e la scandigliatura doveva farsi dai Maestri del Monte il sabbato dopo che il bottino avesse lasciato l'opera, o in altro dì che il bottino non lavorasse [10]; non dovendo per la scandigliatura interrompersi il lavoro del bottino.

144. Tali erano le norme finchè le fosse che gareggiavano tra loro non erano *insieme fondorate* (§ 104); ma appena una fossa proseguendo i suoi lavori *fondorasse* con un'altra, se l'una delle parti

8) *Br.* 117ᵇ 20-23.
9) *Br.* 118ᵃ 23-118ᵇ 8; 119ᵃ 13-18.
10) *Br.* 119ᵃ 13-18.

vietasse che si continuassero i lavori, dovevano cessare incontanente, sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti. La prova si faceva per testimonii, che non fossero parzonavili della fossa che faceva l'accusa; e la parte accusatrice veniva, a provedimento dei Maestri del Monte, restituita del lavoro che l'altra parte avesse fatto dopo 'l vietamento, e questo, come pure l'accusa, doveva farsi dal maestro o dallo scrivano della fossa, o da guardie giurate [1].

145. Appena i Maestri del Monte erano avvertiti che due fosse fondoravano insieme, dovevano fra esse *rizzare i partiti*. Dicevansi *partiti* i *limiti* o *termini* [1] che si piantavano o *rizzavano* (*rizzare*, o più veramente con iscrittura pisana *rissare*, costantemente il Breve di Villa di Chiesa; il Costitituto di Massa *partitum ponere*) per dividere o *partire* le lavoriere appartenenti a caduna delle fosse gareggianti [2]. I partiti che dai Maestri del Monte, prima che accuratamente si fossero potute esaminare le ragioni delle parti, si rizzavano al

§ 144. 1) *Br.* 119a 44-119b 13.

§ 145. 1) Mancano le voci *limite* e *termine* in questo senso alla Crusca, ma la prima si legge nel Vocabolario del MANUZZI col seguente esempio tratto dal *Borg. Orig. Fir.* 85, col quale si confermano ambedue queste voci: « Talchè trovandosi in una possessione ecc. *limiti* » Graccani, per usare la voce propria loro, che noi con un'altra pur » delle loro diciamo *termini* ecc. ».

2) Nel Costituto di Massa trovasi anche a modo di spiegazione la denominazione di *termini*: « singula partita stantialia et ter» mini stantiales, tam vetera quam de novo facta et facienda..... » omnia partita stantialia et termini stantiales que fecerint Magistri » predicti, vel alii offitiales Montis, vel arbitri et amici communes » a partibus electi ex forma Statuti »; ossia, secondo il precedente cap. XXVIII: « Qui sic electi habeant plenum mandatum, partita tam » stantialia quam non stantialia ponere ».

primo istante, affinchè intanto con danno vicendevole non restassero interrotti i lavori delle due fosse [3], dicevansi *partiti non stanziali* [4]; e all' incontro *partiti stanziali* [5], o anche *partiti finali*, quelli, che si rizzavano affinchè fossero limite definitivo tra le due fosse. Quando avevano a rizzare un partito, i Maestri del Monte dovevano entrare nelle fosse, e vedere accuratamente l'una e l'altra; ed era d' uopo che fossero due Maestri almeno, salvo che ambe le parti fossero in concordia di un Maestro, quel Maestro anche solo poteva rizzare il partito [6]. Intorno ai *partiti che si rizzavano per li Maestri del Monte* troviamo nel Breve di Villa di Chiesa le seguenti prescrizioni, in parte assai oscure, e che cercheremo di rischiarare col confronto anche delle prescrizioni corrispondenti del Costituto di Massa. Nel Breve adunque è ordinato, che tutti i partiti che si rizzino dai Maestri del Monte, salvo partiti stanziali, debbano *giudicare* ogni *punta* un *passo* così d'*asta* come di *puntello*; nè alcuna *punta di puntello* nè *d'asta* non possa essere mossa se non avesse *capizuolo* di mezzo braccio dinanzi al puntello, « cioè che abbia oltra » lo pontello o l'asta overo alcuno de li decti pon» telli et asta a mezo bracio per traverso ». E quale

3) « Ita quod laboratores laborent et non stent frustra, » quousque partitum positum fuerit in fondorato vel fondoratis, ut » partes non graventur sumptibus et expensis ». *M.* V, 15-18.

4) *Br.* 105b 44-46; 136a 34-35; *M.* XXI, 14; XXVIII, 26-27; LVII, 19.

5) *Br.* 105b 46-47; 136a 35, *M.* XVIII, 1; 2; XXII, 2; 3-5; XXII, 3-6; XXVIII, 26.

6) *Br.* 136b 13-24.

fossa avesse passata alcuna delle dette punte braccio mezzo per traverso o più, quella cotale punta sia mossa; e li Maestri del Monte siano tenuti, quando rizzeranno alcun partito, di dire alli maestri delle fosse, overo al loro lavoratore se il maestro non vi fosse, se di quel partito fosse mossa alcuna punta, e quale; e questo doveva dire palesemente a catuna delle parti prima di dipartirsi: e ciò sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti [7]. Appare da queste d'altronde assai oscure prescrizioni, che *partito* dicevasi anche tutta la linea di delimitazione o divisione fra le due fosse, ossia anche il tratto che correva dall'uno all'altro dei partiti o termini rizzati dai Maestri del Monte; e che dei termini o partiti che si rizzavano nei luoghi opportuni per definire questa linea di divisione la parte ritta o di mezzo dicevasi l'*asta*, ed era sostenuta da *puntelli* che la sorreggevano ai lati; il che è confermato anche da una prescrizione del Costituto di Massa, dove si stabilisce la pena di chi muti o guasti l'asta o il puntello di un partito stanziale o non stanziale tra due fosse [8]. Tutto il contesto di quel passo del Breve sembra inoltre indicare, che da ambe le fosse i lavori dovevano tenersi lontani almeno mezzo braccio sì dall'asta, come dal puntello, dove questo fosse, del partito.

146. Ma in quanto ai partiti tra le fosse la prescrizione più notevole è quella del Costituto di Massa, la quale per la sua importanza daremo qui

7) *Br*. 136ª 34-136ᵇ 13.
8) *M*. XXI, 4-8; 13-14.

per intero letteralmente tradotta.

« Dei partiti posti e da porsi.

« Parimente ordiniamo, che tutti i partiti stan-
» ziati posti e da porsi tra le varie forme, sia dai
» Maestri del Monte, sia dagli arbitri e conci-
» liatori od amici communi eletti dai parzonavoli di
» volontà e concordia delle parti [1], e poi che sa-
» ranno fatti e posti, debbono essere calamitati e
» segnati colla calamita: e nello istrumento della
» sentenza si scriva a che vento guardino i partiti,
» affinchè se i detti partiti venissero mutati, si pos-
» sano rifare, e restituire nel pristino stato. La
» quale calamita e l'artifizio col quale si calamiterà
» debba stare presso i Camerlinghi del Commune
» nella Camera del Commune di Massa, per pre-
» starlo e somministrarlo quando e quante volte
» fosse necessario per porre gli anzidetti partiti, e
» farli scrivere, e conoscere a che vento parti-
» scano » [2].

Non può esser dubbio, che qui si parla della calamita od ago magnetico; come dimostrano le parole *la quale calamita e l'artifizio col quale si calamiterà*: e più ancora il dirvisi, che per tal mezzo si determina «a che vento guardino i partiti». La prescrizione, che la calamita dovesse custodirsi dai Camerlinghi nella Camera, ossia nel Tesoro, del Commune, dimostra, che era artifizio raro tuttora e costoso. Nè alcun vestigio se ne trova nel

§ 146. 1) Secondo il prescritto di *M.* XXVIII, 12-29.
2) *M.* XVIII.

Breve di Villa di Chiesa. Non credo che si trovi altra antica testimonianza dell'impiego della calamita nelle miniere; bensì da numerose testimonianze sappiamo come già a quel tempo se ne faceva uso nella navigazione. Dal passo citato del Costituto di Massa appare inoltre, che non si facevano piani o tipi delle miniere; poichè ivi si dice non di segnare i partiti e la loro direzione sul piano, ma semplicemente, che i maestri del Monte avessero a scrivere nella loro sentenza, a qual vento li partiti fossero rivolti. — A questo definire i partiti tra le fosse si riferisce parimente senza dubio anche l'altra prescrizione del medesimo Costituto di Massa: che i preposti all' arte della rameria dovessero far fare a loro spese tre squadre di ferro per *cordeggiare* i partiti quando occorresse, le quali parimente avessero a tenersi presso i Camerlinghi del Commune, che le prestassero a chi volesse cordeggiare partiti [3].

147. Le vie che conducevano ai partiti dovevano essere tenute libere e nette dal lato dell'una e dell'altra fossa, affinchè i Maestri del Monte potessero andare e vedere i partiti ogni volta che occorresse [1]. Così nel Costituto di Massa; dove è inoltre stabilito, che chi mutasse o guastasse un partito stanziale, pagasse di pena libre cento di denari per ogni volta, oltre l' emenda dei danni, a provedimento dei Maestri del Monte o di altre persone da eleggersi a tal fine, se nel definire la somma del danno le parti non venissero in concordia; che se alcuno mutasse o guastasse partito non stanziale, la

[3]) *M.* XX.

§ 147. [1]) *M.* XXII.

pena era della metà minore, ossia di sole libre cinquanta, oltre il compenso dei danni [2]. In Villa di Chiesa la pena di chi *rompesse* o facesse rompere *i partiti* rizzati dai Maestri del Monte, ossia che non osservasse detti partiti (chè come *riveduta rotta* (§ 142), così dicevasi *partito rotto* quando da alcuno non si osservasse la riveduta o il partito), era di marchi dieci d'argento, se accusato ne fosse dall' altra parte; e il lavoro fatto era *morto* [3]. In Massa la pena era di libre xxv di denari; e le cose dovevano ridursi all'antico stato, e compensarsi i danni [4].

148. I Maestri del Monte avevano inoltre autorità giudiziaria in tutte le questioni di fosse, e potevano intendere e definire tutte le questioni che fossero alla montagna, sotterra o sopraterra, e dare sentenza; e le sentenze che si dessero per li Maestri del Monte o la maggior parte di loro, sì che fossero cinque almeno, valevano e tenevano sì come fossero date per l'Assessore di Villa [1]. Dovevano intendere ragione sì in dì feriati come in non feriati [2], in quel luogo del Palazzo di Villa che era destinato per la loro Corte; ma, se occorresse, erano tenuti rendere ragione anche alla montagna [3]. La forma dei loro giudizii era questa. Venute le parti dinanzi ai Maestri del Monte, dovevano produrre i loro testimonii e mostrare le loro ragioni e prove fra dì quindici poi che la lite fosse inco-

2) *M.* xxi.
3) *Br.* 122a 10-17.
4) *M.* v, 29-49.
§ 148. 1) *Br.* 104a 42 104b 7; 105b 17-20.
2) *Br.* 70b 41-44.
3) *Br.* 109b 34-110a 8.

minciata, e queste dovevano apparire scritte nel libro dello scrivano dei detti Maestri; di po' i dì quindici alcuna ragione o prova non si poteva dare o produrre o mostrare da alcuna delle parti, e se mostrata fosse, non valeva nè teneva; salvo le parti fossero in concordia, potevano prolungare il soprascritto termine a loro volontà. Le sentenze dei Maestri del Monte dovevano essere pronunciate fra giorni ventiquattro dacchè la questione venne loro dinanzi, e ciò sotto bando e pena a ciascuno di loro di libre dieci d'alfonsini minuti; sì veramente, che se le parti fossero in concordia di prolungare il tempo, fosse loro lecito [4]. È stabilito nel Breve, che i Maestri del Monte debbano sentenziare e dare ragione « per loro tanto, segondo la forma del Breve, » senza alcuno adjuncto »; ma tosto si soggiunge, che se essi o la maggior parte volessero aggiunti in alcuna questione in Villa o in Monte, per usare consiglio delle questioni che fossero dinanzi da loro, per meglio conoscere la ragione, che ne potessero avere tanti quanti loro piacesse, non ostante alcuna contrarietà che in quel Capitolo di Breve fosse [5]; onde appare, che i Maestri del Monte potevano bensì prendere aggiunti a consiglio, ma ch'essi soli dovevano proferire la sentenza. Le sentenze dei Maestri del Monte nelle cose d'argentiera avevano la medesima forza, che quelle che nelle altre materie si davano dai magistrati ordinarii; ed inoltre da esse non era lecito appellare [6]. Se per lite che fosse stata fatta, o per rizzare od acconciare partito

4) *Br.* 105ª 37-105ᵇ 11; 104ᵇ 14-20.
5) *Br.*, 104ᵇ 3-14.
6) *Br.* 105ᵇ 17-21.

che fosse stato definito in tempo di Maestri del Monte anteriori, avvenisse che i Maestri del Monte nuovi avessero bisogno del concorso dei Maestri vecchi, questi vi dovevano andare ove ne fossero richiesti, e di ciò avevano salario soldi sei il dì [7]. Nel Costituto di Massa è stabilito, che se dinanzi dei Maestri del Monte fosse alcuna questione non regolata dal Costituto, questa avesse a definirsi a norma del Capitolo più simile [8]. Nel Breve di Villa di Chiesa è posta dapprima invece la regola generale, che se alcuna lite fosse *mota* della quale nel Breve non fosse menzione, questa dovesse definirsi per forma del Costituto di Villa di Chiesa [9]; e se 'l Costituto non ne parlasse, dovesse sentenziarsi secondo la forma della ragione e di legge [10]. Per le questioni di fosse poi si prescrive inoltre particolarmente, che se alcuna lite o questione fosse alle montagne, sotto terra o sopra terra, della quale non parlasse il Breve, i Maestri del Monte avessero facoltà di fare comandamento infine in un marco d'argento, ossia di condannare fino in un marco d'argento per ogni volta chi non osservasse i loro comandamenti [11]. Del resto, ove mancasse la legge, giudicavasi per consuetudine e buona usanza, nè era necessario che fosse approvata per legge; chè, dice il Breve, la terra ed argentiera di Villa di Chiesa era stata allevata per consuetudine d'usanza osser-

7) *Br.* 120^b 21-34.

8) *M.* v, 72-75.

9) Senza dubio era a un di presso conforme al *Constitutum legis et usus* di Pisa, publicato dal BONAINI, nel secondo Volume degli *Statuti inediti di Pisa.*

10) *Br.* 7^a 14-20.

11) *Br.* 136^b 25-32.

vata nella detta terra, e non per legge. Tale consuetudine e buona usanza si provava colla testimonianza giurata di sei buoni uomini eletti per ciò dal Rettore, o dal Capitano e dal Giudice [12]. Se sorgesse questione della quale il Breve non parlasse, e i Maestri del Monte o la maggior parte di loro non volessero definirla, dovevano andare in presenza del Rettore e del Giudice o dell'uno di loro, e quivi erano tenuti di sentenziare, e il Rettore o il Giudice erano tenuti di udir dare la sentenza, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti [13]. Di tutti processi, accuse, denonciagioni e rivedute che i Maestri del Monte facessero per loro officio doveva essere dato fede alla loro scrittura e parola, e di ciascuno di loro [14].

149. In Villa di Chiesa era libero ad ognuno, sì borghese come forestiere, essere avvocato nelle liti altrui; salvo nobili o *di paraggio*, ai quali era proibito *avvocare* [1], ed essere procuratori altrui, sotto pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [2]. Ma inoltre ai Maestri del Monte, in tutto il tempo del loro maestratico e per un mese dopo esciti dall'officio, era proibito avvocare per qualunque questione che fosse davanti la Corte dei Maestri del Monte; salvo che caduno di essi poteva avvocare per la fossa onde da un mese anzi che fosse chiamato Maestro del Monte ei fosse maestro o parzonavile, purchè la lite non fosse contro fossa che

12) *Br.* 5ª 25-5ᵇ 10.
13) *Br.* 104ᵇ 20-31.
14) *Br.* 104ᵇ 39-43.
§ 149. 1) *Br.* 111ª 34-111ᵇ 6.
2) *Br.* 72ᵇ 21-32.

durante il suo maestratico fosse stata a sua riveduta [3]. I salarii degli avvocati, sì nelle altre liti come in quelle dinanzi la Corte dei Maestri del Monte, non potevano eccedere la somma stabilita dal Breve; ed era nominatamente proibito, che in qualsiasi piato il quale dinanzi alla Corte di Villa o a quella dei Maestri del Monte si facesse di trente o d'alcuno lavoro d'argentiera, o d'altra cosa, non si desse per salario trenta o parte di trenta, quand'anche ciò si facesse sotto nome di donagione o di compra [4]. Chi avvocasse per altrui, e si trovasse in fraude, ossia che avesse ricevuto denari dall'altra parte, doveva condannarsi in libre cinque d'alfonsini minuti, e non poteva più avvocare per anni cinque [5].

150. Ma le sole liti relative alla coltivazione delle fosse e alle loro ragioni, e ai confini fra le fosse vicine, erano giudicate dai Maestri del Monte; le liti relative alla proprietà medesima delle fosse, come pure tutte le liti di trente o di bistantaria, erano giudicate dai giudici ordinarii [1]. Nel Breve di Villa di Chiesa non è stabilito, come e da chi dovesse decidersi la questione di competenza, se avvenisse che l'una parte dicesse appartenere la lite ai Maestri del Monte, l'altra parte volendola trarre ai giudici ordinarii. In Massa tale questione si commetteva al giudizio di sei uomini tratti dall'arte delle fosse, che si eleggevano dal Capitano di Massa, e dai Priori dei Signori Nove [2]; ed un esempio di tali

3) *Br.* 111ª 36-111ᵇ 18.
4) *Br.* 72ª 31-72ᵇ 9.
5) *Br.* 72ᵇ 9-18.
§ 150. 1) *Br.* 8ª 18-25; *M.* LVII, 30-47; 90-99.
2) *M.* LVII, 84-89.

giudizii ci venne conservato in un documento di Massa dell'anno 1297 [3]. Inoltre, laddove in Villa di Chiesa nelle altre liti, se alcuna delle parti richiedesse, doveva il Capitano od il Giudice usare consiglio di Savio in Castello di Castro o in altra parte di Sardigna, ossia di quel Savio che le parti volessero se di ciò fossero in concordia, altrimente di quello che paresse ad esso Giudice, e ciò alli stipendii della parte che lo domandasse; in lite di fosse o di trente o di bistantaria non era lecito usare consiglio fuori di Villa di Chiesa; che se il Giudice o Rettore dubitasse, o non conoscesse la questione, eragli concesso di avere consiglio con quattro buoni argentieri o più, a sua scelta, e senza manifestarli ad alcuna delle parti; sì veramente, che non si prendesse consiglio da persona che non fosse di Villa di Chiesa, e che per questo usare consiglio non si prolungasse il termine del pronunciare della sentenza a più di otto dì oltre i cinquanta che erano stabiliti per la definizione delle questioni ordinarie; infra li quali dì otto se non venisse il consiglio, dovesse giudicare come meglio a lui paresse di ragione [4]. E da questo medesimo proposito, d'impedire che la conoscenza delle liti di trente o di fosse non si traesse fuori di Villa di Chiesa, aveva origine la proibizione di appellare in siffatte liti [5]; laddove nelle altre liti si aveva appellagione al Governatore nel Capo di Cagliari.

151. Per estimare i beni mobili ed immobili che fossero incantati, e che si assegnavano in paga-

3) *Append.* III.
4) *Br.* 8a 6-50.
5) *Br.* 9a 30-33; 105b 20-21.

mento al creditore (§ 53), si eleggevano a *stimatori* dal Consiglio di Villa di Chiesa in presenza del Rettore o Capitano quattro uomini, che avessero a stimare, quando ne fossero richiesti, tutti li beni mobili ed immobili che fossero incantati secondo la forma del Breve. Di questi quattro uomini due dovevano essere argentieri, e prendevano il nome speciale di *Estimatori di Monte* [1]; da essi dovevano estimarsi le fosse e le trente. Per quello non vacavano da altro officio; ed erano tenuti giurare di fare l'officio bene e lealmente. Duravano in officio tre mesi, ed avevano per salario un denaro per ogni libra che montasse il loro estimo; ed inoltre se dovessero per ciò andare alla montagna, soldi sei per la via [2].

152. I Maestri del Monte pigliavano salario dalle fosse, a benefizio delle quali esercitassero il loro officio. E così se rizzassero alcun partito fra due fosse, avevano da catuna delle parti per ogni partito stanziale soldi dieci, e per ogni partito non stanziale soldi cinque. Per ogni riveduta di fossa soldi dodici dalla parte che faceva rivedere; e doveva ancora, se richiesto ne fosse, rendere il mattino seguente la riveduta fatta la sera, e ciò a tutti spendii di quello che ne lo richiedesse. Il Breve soggiunge: « Et che per alcuna riveduta li Maestri
» del Monte nè alcuno di loro possano nè possa ponere
» alcuno stallo, se richiesto non ne fusse; et se ri-
» chiesto ne fusse, debbia avere soldi III lo die, et non
» piò; et che per alcuna via che facessino ad monte
» non possano ponere alcuno stalo, se richiesto non

§ 151. [1] *Br.* 30b 27.
[2] *Br.* 25b 24-43; 36b 23-30.

» ne fusse in prima ». Non so imaginare, che mai possa essere questo *ponere stallo;* non se ne trova menzione altrove nel Breve. — Di catun comandamento che facesse, il Maestro del Monte aveva denari sei; di ogni scandigliatura di bottino o di canale se va diritto, soldi sei per catun Maestro che scandigliasse, da quello che fa scandigliare; di catuna via che desse da alcun bottino in lavoriere d'altra fossa, per ciascuna *stonfa* soldi due, cioè un soldo dal bottino e uno dalla fossa, sì veramente che non passi *stonfi* quattro; e se più ne facesse, non abbia più di soldi otto tra le due parti. E qui parimente non comprendiamo che cosa sia *stonfo* o *stonfa*; forse, visita, o verifica sul luogo. — E se fosse richiesto di stare tutta la settimana per alcuna fossa, gli spettavano per suo salario soldi trenta, nè poteva partirsi senza parola del maestro della fossa; essendo tenuti i Maestri del Monte di stare continuamente di dì e di notte per fare ed operare il loro officio quando fossero richiesti. Per le liti o piati e per le sentenze, quali diritti si dovessero, non è detto, ma soltanto, che le spese ne erano a carico della parte perdente; onde appare che erano li medesimi diritti che il Breve stabilisce per li piati dinanzi al Capitano od al Giudice: ossia di denari dodici un denaro infino in soldi venti; da indi in su denari dodici per libra, sì che tuttavia, di qualunque quantità fosse il piato, non si avesse a pagare più di libre cinque per le sentenze contumaciali, e libre quindici per le sentenze definitive. Se le parti prima che si prounciasse la sentenza venissero a concordia, pagavano tra ambedue il quarto del diritto [1].

§ 152. [1] *Br.* 71[b] 29-17; 105[a] 19-21; 105[b] 42-106[b] 26.

— Oltre gli anzidetti salarii si doveva ai Maestri del Monte l'indennità di via: ossia da Villa a monte soldi sei, compreso il cavallo e, bisognando, doveva starvi il dì intero; e da una fossa ad altra di una medesima montagna, sì veramente che entrasse nella fossa, soldi due, e sia pagato degli altri servigi che vi facesse; e se da una ad un'altra montagna, soldi quattro se fossero presso a miglia tre o meno; e se fossero più da lunga soldi sei, come se venisse di Villa. Pel pagamento del loro salario e indennità di via potevano far pegnorare a cui fosse fatto il servizio. Era poi espressamente vietato ai Maestri del Monte di porre ad alcuna fossa alcuno denajo per loro servizio se non l'avessero *servito*, pena per ogni volta libre dieci d' alfonsini minuti; e se lite ne fosse, dovevano mostrare la loro ragione bene e lealmente. Se abisognasse menare alcuno aggiunto alla montagna, gli si davano per salario soldi sei, e per suo *stallatico* soldi due, e non più. Tutto il guadagno che facessero i Maestri del Monte o alcuno di loro (salvo le indennità di via, e il salario per restare tutta la settimana a monte, e se si trattasse di fossa che fosse *messa in mano*, ossia della quale fosse stata affidata la direzione ad alcuno di loro) doveva essere commune a tutti i Maestri del Monte, e partirsi fra loro per testa; e quale Maestro frodasse alcuna cosa del commune guadagno, pena per ogni volta libre dieci d'alfonsini minuti, e nondimeno fosse tenuto di restituire quello che avesse frodato [2]. Lo scrivano poi dei Maestri del Monte aveva della esaminatura di catun testimonio denari

[2]) *Br*. 105^{b} 42-106^{b} 22.

quattro; di catuna sentenza soldi due; e di catun partito stanziale soldi dieci d'ambe le parti [3]. Questo aggiunto, che se le parti volessero che si scrivessero le partite, lo scrivano fosse tenuto di scriverle se ne fusse richiesto; e se non ne fosse richiesto non era tenuto, e nondimeno doveva essergli pagato il salario ordinato [4].

153. Era vietato ai Maestri del Monte e al loro scrivano in tutto il tempo del loro officio e da inde a uno mese di porre o far porre segno sopra fossa che fosse stata a loro riveduta, nè comperare o dar consiglio a comperare dette fosse, o alcuna fraude commettere. E nessun Maestro del Monte che avesse parte in alcuna fossa poteva durante l'officio del maestratico entrare in tale fossa per rivederla, nè in fossa che stesse a riveduta con quella nella quale il Maestro del Monte avesse parte; salvo se entrasse con volontà delle parti che facessero rivedere insieme, ed avendo in prima manifestato, sì com'egli aveva parte in alcuna delle soprascritte fosse. Che se il Maestro del Monte contro alcuna delle soprascritte cose facesse, pena infine in marchi dieci d'argento per ogni volta [1]. Se alcun Maestro del Monte o loro scrivano fosse trovato in fraude nell' esercizio del suo officio, pena infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti, e perdeva l'officio, nè più poteva essere Maestro del Monte o scrivano indi a dieci anni [2]. Ed il Capitano overo Rettore doveva costringere alquante persone, in quel nu-

3) *Br*. 106b 41-107a 3.
4) *Br*. 107b 13-17.
§ 153. 1) *Br*. 120a 35-120b 20.
2) *Br*. 125a 16-19; 107a 12-17.

mero che a lui paresse, li quali fossero tenuti investigare segretamente, se li Maestri del Monte e li altri officiali nell'argentiera servassero quello che erano tenuti per loro officio; e se fossero trovati in fallo, il Capitano doveva condannarli ad arbitrio, considerata la qualità del fatto e delle persone, sì veramente che non oltrepassasse la forma del Breve. E queste persone secrete erano tenute denunziare tutti i malefizii che non fossero puniti per li Maestri del Monte e li officiali delle fosse, e doveva loro essere tenuto credenza: pena al Capitano, se non osservasse le predette cose, libre cento d'alfonsini minuti [3].

154. Simili, ma pure in alcuna parte diverse da quelle di Villa di Chiesa, erano le norme, che reggevano l'instituzione dei Maestri del Monte in Massa. E per cominciare dal nome, noteremo che in Villa di Chiesa sono costantemente detti Maestri del Monte; laddove in Massa sono detti promiscuamente, o talora con intero nome *Maestri della Corte dell'arte della ramiera e dell'argentiera* [1], ovvero *Maestri della Corte del Monte* [2], o per l'ordinario più brevemente sia *Maestri della Corte* [3], sia *Maestri del Monte* [4]. Erano tre: del quale minor numero

3) *Br.* 21b 3-25.

§ 154. 1) *Br. Append.* III, 10; 47-48.

2) *Magistri Curiae Montis: M.* XXXV, 24; LVII, 86.

3) *Magistri Curiae: M.* II, 16; V, 10; 28; 41; 60; 85; VI, 4-5; 30; VIII; 10; XXI, 10; XXII, 9; XXIII. 9-10; XXVI, 4; XXXV, 28; LVII, 1; 8; 15-16; LX, 1; 2; LXI, 17; LXVIII, 5; *Append.* III, 3-11.

4) *Magistri Montis: M,* VI, 20; XVI, 5; XXIV, 8; XXV, 11; XXVII, 57; XLIII, 8; XLVI, 5; 8; LI, 5; 6; LII, 8; LIII, 2; LVIII, 1-3; LXI, 1; 6; LXII, 6; 14-15; 22-23; 26; LXV, 11; LXVII, 3. — Che poi queste tre denominazioni significhino una medesima cosa, appare da parecchi dei passi citati, dove esse sono adoperate promiscuamente. Così *M.* VI,

troviamo la ragione nella ristrettezza del territorio, e nell'assai minore sviluppo di questa industria. Eleggevali a scrutinio secreto il Consiglio Maggiore del Popolo di Massa. Il loro officio era a un di presso conforme a quello dei Maestri del Monte in Villa di Chiesa [5]; ma laddove questi dovevano esercitare il loro officio per sè medesimi, e soltanto potevano prendere aggiunti per consiglio, in Massa talora delegavano taluna delle loro funzioni ad alcun maestro di fossa [6]. Inoltre in Massa se i Maestri del Monte, i quali, come dicemmo, erano soli tre, si trovassero occupati in alcuna fossa, ed in altra intanto sorgesse gara: dal Consiglio Maggiore di Massa si eleggevano tre altri Maestri del Monte, l'officio dei quali si restringeva a terminare la gara per la quale erano nominati [7]. Se nella stessa vena o filone *(ad montem drictum)* due fosse fondorassero insieme, il Costituto di Massa, allontanandosi in ciò dai principii ond'è informato in questa materia il Breve di Villa di Chiesa, dichiara che il rizzare fra esse partito non appartiene all'officio dei Maestri del Monte [8], ma doversi eleggere dalle parti quattro arbitri, con piena facoltà di rizzare fra quelle fosse partiti sì stanziali che non stanziali, e di terminare

90-31: « quod *Magistri Montis* dicte civitatis possint concedere li-
» centiam posse micti ingnis .... *suprascripti Magistri Curie* pos-
» sint concedere licentiam inmictendi ingnem ». E *M*. XXXV, 24-28:
« in *Magistros Curie Montis* .... quod si aliquis dictorum *Magi-*
» *strorum Curie* ». Similmente XXV, 11 e XXVI, 3-4: « *Magistri Montis*
» artis ramerie dicte civitatis ...... quod quilibet *predictorum Magi-*
» *strorum Curie* ». Si confronti anche *M*. LVII, 84-89 con *Append*. III, 3-11.

5) *M*. LVII, 2-84.

6) *M*. XXVII.

7) *M*. LXI.

8) « Quia ad corum officium non pertinet ».

le questioni [9]. Quando inoltre sorgeva gara tra due fosse, il Capitano del popolo di Massa, se alcuno dei parzonavili glielo domandasse, doveva far venire dinanzi a sè i parzonavili delle due fosse gareggianti, e far loro dichiarare secretamente per giuramento, se bramassero di accordarsi; se in ciò consentissero i due terzi dei parzonavili di catuna delle due fosse, doveva costringere tutti li parzonavili, o li due terzi di loro almeno se non gli venisse fatto di tutti raccoglierli, a compromettere la questione o nei Maestri del Monte (sì veramente, che se alcuno di essi fosse parzonavile di una delle due fosse se ne nominasse un altro in sua vece), overo in altra persona a loro scelta. Le persone così elette, visti i luoghi e sentite le ragioni delle parti, dovevano sentenziare fra dì quindici; e il loro lodo obligava anche i parzonavili che non avessero acconsentito al compromesso [10].

155. Più notevole differenza fra le instituzioni dei due paesi si è quella che riguarda le appellagioni. Poichè, laddove in Villa di Chiesa, come abbiamo detto (§ 150), nelle liti di trente e di fosse non era lecito appellare, in Massa non solo non aveva luogo alcuna speciale dispòsizione intorno alle liti di trente che erano di giurisdizione dei tribunali ordinarii, ma era instituito un doppio apposito magistrato per le appellagioni dalle sentenze nelle controversie di fosse, che si giudicavano dai Maestri del Monte. Questo Magistrato era detto o, con intero nome, dei *Maestri dell'Appellagione del Monte*

9) *M.* xxviii, 2-52.
10) *M.* xxxv.

dell'arte della rameria [1]; o più brevemente *Maestri dell'Appellagione dell'arte della rameria* [2]; o anche semplicemente *Maestri dell'Appellagione* [3]. Essi venivano eletti nella medesima forma che gli altri Maestri del Monte [4]; i quali, in opposizione ai Maestri dell'Appellagione, trovansi anche detti *Maestri della prima Corte* [5]. Quelli ai quali si appellava dalle sentenze dei Maestri della prima Corte dicevansi *Maestri di prima Appellagione* [6], e dovevano proferire fra quattro giorni da quello della prima sentenza [7]. Se la sentenza dei Maestri della prima Corte e di quelli di prima Appellagione concordasse, diveniva definitiva; se discordasse, era lecito appellarne ai *Maestri di seconda Appellagione* [8], che a questo fine si eleggevano al modo stesso che i Maestri di prima Appellagione [9]. Nè soltanto dalle sentenze dei Maestri del Monte, ma potevasi per tal modo appellare anche dai loro ordinamenti e decisioni qualsiasi [10]. Non era lecito tuttavia appellare dalle sentenze che i Maestri del Monte avessero proferito non come giudici, ma come arbitri eletti, secondo ciò che poco sopra abbiamo esposto [11]. — Anche in Massa come in Villa

§ 155. 1) *Magistri Appellationis Montis artis rameriae: M.* LVII, 14-15.

2) *Magistri Appellationis artis rameriae: M.* LI, 6; LXIII, 4-5.

3) *Magistri Appellationis: M.* XXXV, 25-29; LXV, 8-9.

4) *M.* LVII, 6-15; LXII, 20-24; LXV, 16-18.

5) *Magistri primae Curiae: M.* LXII, 11-16.

6) *Magistri primae Appellationis.*

7) *M.* LII, 9; LVII, 10-11; LX, 3; LXII, 5-16.

8) *Magistri secundae Appellationis.*

9) *M.* LVII, 4-12; LX, 3; LXII, 16; LVI.

10) *M.* LXIV.

11) *M.* LXII, 25-27.

di Chiesa era stabilito, che le spese della lite e il salario dei giudici dovessero per intero pagarsi dalla parte che soccombesse [12].

CAPITOLO VII.

Vena, e sue varie qualità. Pestatura, lavatura.

156. Quello che ora più communemente chiamiamo *minerale*, a quel tempo dicevasi *vena* [1]; e le varie sue qualità trovansi distinte con diversi nomi. — Siccome nel territorio di Villa di Chiesa sembra che nei tempi dei quali trattiamo non si coltivassero altre miniere che quelle di piombo più o meno argentifero, le prescrizioni del Breve riguardano questo solo minerale; una sola volta vi si fa cenno di altro metallo, dove si parla del diritto di un dodicesimo, che doveva pagarsi alla Corte « così d'argento chome di piombo, overo » d'altro metallo, o di rame [2] ». Così noi pure, che abbiamo preso a descrivere l'antica industria

12) *M.* LXVII.

§ 156. 1) *Br.* 6a 11; 15b 32; 35; 51a 18; 77b 28; 87b 5; 89a 35-45; ed altrove spesso.

2) *Br.* 139a 6-7.

mineraria nel solo territorio di Villa di Chiesa, tratteremo soltanto delle varie qualità della vena di piombo, e dei modi allora in uso per prepararla.

157. Ed in prima, la vena della quale trattiamo distinguevasi, come si pratica anche oggidì, in *vena di piombo* e *vena d'argento* [1], secondo che in essa primeggiava per valore il piombo o l'argento. La forma più commune sotto la quale si presenta la vena di piombo e argento si è il solfuro di piombo, che già presso i Latini trovasi designato col nome tuttora in uso di *galena* [2]; nel Breve e negli altri documenti di quella età trovasi corrotto nelle varie forme di *galanza* [3] (forma in uso tuttavia ai nostri tempi in Sardegna), *ghiletta* [4], *gheletta* [5], *gliletta* [6], *chiletta* [7], *aguilecta* [8], e nei documenti latini *aguileta* [9], *aghilecta* [10], *aglecta* [11], *gileta* [12], *agecta* [13]; noi, coll'autorità di Plinio, e seguendo l'uso dei moderni autori, la chiameremo costantemente *galena*. Del resto sembra che a quel tempo sotto questo

§ 157. 1) *Br.* 135a 10; *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, IX, 18.

2) PLIN. *Hist. Nat.* XXXI, XXXI: « vena plumbi : galenam » vocant ». — XXXVI, XLVII: « molybdaena, quam alio loco galenam » vocavimus, vena argenti plumbique communis ».

3) *Br.* 130b 25.

4) *Br.* 77b 32; 139a 36.

5) *Br.* 139a 31.

6) *Br.* 78a 1.

7) *Br.* 77b 22.

8) *Breve del Porto di Cagliari*, cap. LVI (presso BONAINI, *Statuti inediti di Pisa*, II, 116, lin. 1).

9) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXIX, 7; 8; 17; 19; 23; 24.

10) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XII, 17.

11) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XII, 11.

12) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXV.

13) *Breve Pisani Comunis*, MCCLXXXVI, Lib. III, Cap. XLIII.

nome s' intendesse il solo solfuro di piombo puro, ossia quello che oggi più particolarmente in Francia viene detto *alquifoux*, ed in Italia da alcuni *alchifoglio*, da altri *galena pura*; se ne fa uso per la verniciatura della terraglia.

158. Alla galena troviamo opposta, e considerata come di minor valore, la *vena grossa*; così la chiamiamo, quantunque nel Breve in più d'un luogo sia detta *vena rossa* [1]. Non comprendevamo dapprima, quale vena di piombo si designasse sotto questo nome di *vena rossa*; nè sapevamo indurci a riferirlo al minio nativo, che raramente ed in piccola quantità trovasi in quelle miniere; nè altra vena ci si offeriva, alla quale quel nome potesse convenire: quando infine in un luogo del Breve incontrammo usati promiscuamente *vena rossa* e *vena grossa* [2]; sì che avemmo a persuaderci, che erano due forme di un'appellazione medesima, e che come in Toscana il popolo anche oggidì elide od assorbisce la consonante iniziale, dicendo, per esempio, *una razia* per *una crazia*, così anche allora nella pronunzia *vena rossa* era la medesima cosa che *vena grossa*, sì che quella prima forma corrotta era semplicemente l'espressione di un idiotismo di dialetto toscano. — Troviamo anche in un luogo nominata *vena cioè grossame* [3], colla quale appellazione senza

§ 158. [1]) *Br*. 130[b] 22; 25; 137[a] 20.

[2]) « Ordiniamo, che ogni venditore di VENA ROSSA, o menuto, o di qualunqua altra vena, possa et allui sia licito di vendere a qualunqua persona ...... per qualunqua pregio et modo si convirrà colloro comperare. Et che ciaschuno ..... possa et allui sia licito comperare VENA GROSSA et menuto et qualunqua altra vena per qualunqua altro pregio et modo si converrà con lo venditore ». *Br*. 137[a] 20-28.

[3]) *Br*. 135[b] 11-13.

dubio intendevasi la medesima che altrove è detta *vena grossa*, ossia la vena in pezzi. Sembra poi che con questo nome si designassero soltanto i pezzi di vena pura, ossia quella che oggi nelle miniere d'Iglesias è detta *minerale di prima qualità*.

159. Alla *vena grossa* [1], o anche semplicemente alla *vena* [2], troviamo frequentemente opposto il *minuto* o *menuto*, che senza dubio indicava a un di presso quello che ora nelle miniere d' Iglesias viene designato col nome di *minerale di seconda qualità*, il quale difatti, per maggiore facilità di purgarlo dalla roccia inutile, suole pestarsi assai minuto; che anzi oltre il *minuto* troviamo nel Breve fatta menzione anche del *minutello* [3]. Che se la vena fosse non a pezzi ma in polvere, se già fosse *netta*, ossia separata dalle materie estranee, quella alquanto più grossa e granulata prendeva il nome di *grana* [4], quella finissima dicevasi *vena gentile* [5]; prima poi di essere nettata aveva nome di *siliffò* [6], voce che trovasi anche nel Costituto di Massa [7] e in altri documenti [8], e designava la vena trita e quasi in polvere, e frammista a terra e a minutissimi frantumi di roccia; e dicevasi sì della vena di piombo che di altro metallo. Pare evidente, che con questa voce *siliffò* siasi fatto italiano il vocabolo tedesco Schlich, di simile significazione; se non in quanto an-

§ 159. 1) *Br.* 137ª 20-21; 26.

2) *Br.* 6ª 10-12.

3) *Br.* 142ᵇ 6-10.

4) *Br.* 132ᵦ 19.

5) *Br.* 130ᵇ 22-29, dove è opposta alla *venu grossa* e alla *galena*; 131ª 9-10.

6) *Br.* 117ª 8-2; 118ᵇ 21-31; 137ᵇ 10-12.

7) *M.* XLVII, 108; LVII, 93.

8) *Br. Append.* IV, 28; V, 51; 62.

ticamente col nome di siliffo designavasi esclusivamente la vena in polvere bensì, ma finchè era tuttora terrosa e lorda, nè ancora ne erano separate per mezzo della lavatura, come vedremo fra breve, le parti inutili [9]; laddove ora sotto nome di *schlick* s'intende promiscuamente tale vena sia prima della lavatura, come dopo ch' è lavata e nettata, ossia quella che allora, come notavamo, secondo la varia sua natura, dicevasi *grana*, o *vena gentile*.

160. Le varietà che abbiamo indicato tra le vene di piombo in parte provengono dalla diversa loro natura, in parte dai lavori e preparazione ai quali si sottopongono per arricchirne il tenore metallico liberandole dalle materie estranee, ed accrescerne così il valore in commercio. — Tratta al die la vena nel modo sopra da noi esposto (§ 114), essa si *recava a fine* [1], o vogliam dire si *lavorava* [2], per renderla tale quale si destinava alla vendita e alla fusione. Prima di essere nettata dicevasi *vena lorda* [3], ed opponevasi per tal modo alla *vena netta* [4]; il rifiuto o scarto proveniente da questa nettatura dicevasi *albace* o *albagio* [5].

161. Primo e principale dei lavori per nettare la vena era di *pestarla* [1]; il che si faceva non come ora in appositi cameroni, che con barbaro vocabolo

9) «Lo ligname restituisca, e *la vena del siliffo che fatta* « *avesse*, a li suoi parsonavili di prima». *Br.* 118b 30-32.

§ 160. 1) *Br.* 128b 10-14. *Tracto a fine* abbiamo in uno Statuto antico Senese, *Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*. Bologna, 1863; Vol. I, pag. 235.

2) *Br.* 118b 32-33.

3) *Br.* 123a 1; 130b 28; 134b 42.

4) *Br.* 123a 1; 130b 28.

5) Si confronti 123a 1 con 125a 42.

§ 161. 1) *Br.* 142a 36-39; 142b 6-11.

chiamiamo *casserie*, ma presso la bocca medesima ossia alla piazza della fossa [2], a cielo scoperto, sedendo a terra i *pestatori* [3], e pestando la vena con *martelli* [4] su pietre ivi a tal uso disposte, quali tuttora si vedono presso la bocca di molte antiche fosse; e per simil modo sul piazzale formato dalla scarica all' escita delle gallerie a nostra memoria si praticava a Monteponi, quando quella miniera era coltivata per conto della Regia Finanza. Troviamo poi relativamente ai pestatori della vena una prescrizione che non bene comprendiamo: apparendo soltanto, che era diretta ad ottenere che i pestatori, ai quali il lavoro probabilmente si pagava in ragione del numero di corbelli di vena pestata, facessero giusta misura. Era cioè stabilito, che tutti i pestatori che pestano vena o *pestaticcio*, quando verranno a misurare, debbano tenere in sul corbello una croce di legno levatoja allora che si misura; e che la misurazione debba farsi a pala piena, e non mettersi la pala dalla croce in giù, a pena di soldi quaranta d'alfonsini minuti per ogni volta; nè quelli che deve ricevere la vena la riceva in altro modo, a quella medesima pena; e di tutto ciò il Capitano debba far mettere bando [5]. Se chi avesse prestato denaro sopra la vena trovasse che non fosse pestata a dovere, doveva pestarsi di nuovo, senza che perciò il pestatore avesse diritto a nuovo pagamento della sua opera [6]. — Quella che oggi chiamiamo

2) *Br.* 118b 32-34.

3) *Br.* 142a 36-39; 142b 9.

4) *Append.* IV, 24; « martelle da pestare ». Uno di tali martelli fu trovato in antichissimi scavi a Monteponi.

5) *Br.* 142a 38-6.

6) *Br.* 142b 6-11.

scarica o *discarica*, ossia il materiale inutile e il rifiuto che si getta a valle dopo separatane la vena, dicevasi *gettaticcio* [7]. Trovasi menzionato anche il *petrajo*, e sempre congiuntamente al gettaticcio [8]; crediamo significhi quelle grosse pietre impregnate qua e là di poca vena, che presentemente nelle parti d'Iglesias, per la troppa spesa di pestarle e sceverarne la vena dalla roccia, o si gettano alla discarica come cosa inutile, od in alcune miniere si vendono direttamente alle fonderie vicine sotto nome di *terza qualità*.

162. Ma frequenti sono i casi, nei quali la nettatura della vena, ossia la separazione più o meno perfetta della vena medesima dalle materie estranee, assolutamente non può farsi per mezzo della semplice pestatura e della cernita a mano, od essa riescirebbe almeno troppo imperfetta, difficile e costosa. In questo caso in parecchie argentiere di Spagna si netta la vena scuotendola ed aggirandola destramente in un vaglio, sì che la roccia più leggiera e la terra resti al centro del vaglio, e la vena più pesante si raccolga alla circonferenza. Questo mezzo di nettatura, che necessariamente dà molta perdita, non pare fosse in uso in Villa di Chiesa, poichè non ne troviamo pure il menomo cenno nel Breve; e dove non poteva aver luogo la cernita a mano, a separare il monte sterile dalla vena sembra che, come ora, si facesse uso soltanto della lavatura. Quando sul luogo stesso della cava o ivi presso vi ha copia d'acqua corrente, il lavare la vena è cosa

7) *Br.* 134b 42; 137b 14; 143b 17; 42.
8) *Br.* 137b 14; 143b 17; 42.

quanto utile altrettanto agevole e di poco spendio; e perciò talvolta la medesima vena, sopra tutto se frammista a molto materiale estraneo ma ricca d'argento, veniva dagli antichi sottoposta a parecchie lavature consecutive, in tanto che presso Polibio troviamo menzione di vena d'argento scavata presso il letto d'un fiume, che si lavava fino a cinque volte [1]. Non così in Sardigna, paese generalmente aridissimo, e dove in quasi tutte le argentiere nonchè esservi acqua abondante per la lavatura delle vene, essa fa difetto non di rado perfino pei bisogni della vita; pressochè in ogni parte di quel territorio i rivi o torrentelli sono rari, e per l'ordinario poveri d'acqua od anche interamente asciutti durante gran parte dell'anno.

163. Questa mancanza d'acqua presso le argentiere faceva sì, che le vene e i siliffi che si volessero lavare dovevano con grande spendio portarsi ai luoghi, spesso assai lontani, ove si trovassero corsi d'acqua. La vena di piombo male sopportava tale spesa; la sola vena d'argento poteva portarsi a lavare con benefizio anche a luoghi remoti. Ed erane tanto più il caso, in quanto avviene assai spesso, che la vena ricca in argento sia appunto più delle altre povera per tenore in piombo e più frammista a materie estranee, e perciò abbia maggiore bisogno di lavatura per portarla alla ricchezza più convenevole alla fusione. Quindi l'uso della lavatura assai più che non sia ai nostri giorni era estesissimo a quei tempi; del che abbiamo anche una prova in ciò, che al pari degli argentieri, ossia dei lavoratori alle argentiere, le arti relative alla lavatura,

§ 162. [1]) POLYB. *Hist.*, Lib. XXXIV, cap. IX, 8-11 (*Ex* STRABONE).

ossia *lavoratori di truogora*, *tulani* e *modulatori*, avevano propria rapresentanza in Villa di Chiesa, ed essi pure dovevano fare proprio candelo ed offerirlo alla Chiesa di Santa Chiara alla festa di Santa Maria d'agosto, che, secondo l'uso di Pisa, era la festa principale e celebravasi con grande solennità in Villa di Chiesa [1].

164. Nell' argentiera di Villa di Chiesa di due sole miniere troviamo memoria in antichi documenti, che sul luogo medesimo o ivi presso lavassero la loro vena: Monte Malva, dove tuttavia non era lecito cavare rigagno o piazza da lavare fuorchè a provedimento di quattro buoni uomini eletti a ciò dal Consiglio di Villa di Chiesa, i quali accertassero che non poteva derivarne danno ai lavori della montagna [1]; e Monte Barlao, che, come abbiamo veduto altrove (§ 91), era probabilmente l'odierno Monte San Giovanni colla sua continuazione di San Giorgio e Is Fossas; nel qual monte la fossa Nasella, e quella detta Galassa, avevano caduna una piazza da lavare [2], come probabilmente per simil modo ne avevano altre fosse di quel monte, nel rivo che gli scorre a piedi in inverno e durante parte della primavera; ed è notevole che, appunto perchè durante gran parte dell' anno quel torrente è a secco, quella medesima fossa la quale aveva una piazza da lavare nel rio di Monte Barlao, una ne aveva parimente nelle acque di Canadonica [3]. Se

§ 163. [1]) *Br.* 31[b] 36-32[a] 7; 32[a] 31-32[b] 3.

§ 164. [1]) *Br.* 137[b] 32-36; 144[a] 32-34.

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 112-119; 128-130; XXXIX, 24-29; 30-34.

[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 126-127: «et etiam plateam

per l'acqua d'un fiume fosse lite tra orto e piazza da lavare, o tra piazza e piazza, o tra i parzonavili delle sopradette piazze od alcuno di loro, che l'uno avesse più acqua che l'altro: la questione si doveva sciogliere per due buoni uomini da eleggersi dal Consiglio di Villa, che non fossero lavoratori in alcuna delle sopradette piazze; e questi dovevano partire l'acqua come loro paresse, e dare a ciascuno la sua parte. Erano tenuti d'andarvi, se fossero richiesti dal messo della Corte; ed avevano di salario catuno sei soldi, ovvero tre soldi se già si trovassero sul luogo [4]. — Con provido consiglio, per cessare furti di vena e risse, era proibito presso qualsiasi fossa lavare vena di altra fossa, quand'anche fosse del Re, sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti; e il Capitano o Rettore, infra un mese all'entrata del suo officio, doveva di ciò far mettere bando; ed a chi li accusasse spettava la quarta parte del bando, e doveva tenerglisi credenza. Ogni mese una volta i Maestri del Monte erano tenuti rinunziare alla Corte di Villa tutti li siliffi che vi si lavorassero; ed il Capitano di Villa mandare per due parzonavili della fossa, e farli giurare se il siliffo fosse della fossa, o se fosse venduto [5]. Simile proibizione di non lavar vena alle fosse aveva luogo anche in Massa; e vi si deputavano ogni anno persone secrete che denunziassero le contravenzioni, e ne avessero la quarta parte del bando [6].

« furnium, sitam in Cannadonica »; XXXIX, 26-30; *Supplem.*, XXI, 26-30: « et alius petii terre cum platea ad lavandum venam siti in « aquis Chanadonice, vocate *la piassa del forno* ».

4) *Br.* 143b 13-36.

5) *Br.* 102a 31-102b 13; 137b 19-32.

6) *M.* XXXIX, 3-13.

165. Era proibito *lavare* monte o vena in Villa, e fuori di essa da porta Sant'Antonio fino all'abbeveratojo, e da porta Castello o Porta Maestra fino al molino di Nino Laggio [1] ed alla vigna di Guantino Bella, luoghi ambedue ora incerti, ma che si può presumere fossero discosti da Villa di Chiesa a un di presso quanto l'abbeveratojo; pena a chi contravenisse venticinque libre d'alfonsini, e ogni uomo ne li poteva accusare [2]. Salve queste eccezioni, ad ognuno era lecito lavare o far lavare ovunque gli piacesse, senza alcuna contradizione; essendo anzi espressamente stabilito, che ogni parzonavile, maestro o scrivano di fossa potessero lavare e far lavare le loro vene come e quando loro piacesse, senza bando del Signore [3]; le quali ultime parole sono notabili perchè ci rinviano al tempo, che Villa di Chiesa era tuttora soggetta ai Conti di Donoratico. Era lecito *cavare* a tal uso e deviare qualsiasi corso d'acqua, purchè con quella *cavatura* non s'impacciasse alcuna via di carri o di asini; che se s'impacciasse colla fatta cavatura, questa doveva disfarsi, overo chi l'avesse fatta era tenuto far acconciare alle sue spese un'altra via dove le carra e le bestie da soma potessero andare e venire convenevolmente; se per non essersi racconcia la via ne venisse danno a cosa od a persona, quegli che non avesse racconcia la via doveva mendare il danno, a stimo di due persone che fossero elette dal Capitano e

§ 165. [1]) Questo medesimo Nino Laggio nominato nel Breve di Villa di Chiesa si trova menzionato anche in un Documento Pisano dell'anno 1314; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, IV, 16.

[2]) *Br.* 144^b 12-26.

[3]) *Br.* 137^b 10-19.

dal Giudice, o dall'uno di loro, ed inoltre essere condannato in un marco d'argento per ogni volta. E sotto la medesima pena non potevasi cavare acqua, se per quella cavatura s'impacciasse alcuno vicino per l'acqua che ragionevolmente dovesse avere; ed anche pagata la pena, l'acqua restava a chi l'aveva di ragione [4].

166. Le *piazze da lavare vena o minuto* (che così si chiamavano [1], od anche *piazze da lavare* [2], o semplicemente *piazze* [3]) erano una proprietà stabile come le case, le terre, e come le fosse d'argentiera; ed, al modo stesso che le altre proprietà, si vendevano o si davano in allogagione [4]. Nessuno poteva lavare o far lavare in alcuna piazza, senza il consentimento e licenza di quello del quale fosse la piazza [5]. Talora anche le piazze da lavare non appartenevano ad una persona, ma ad un *commune* o *compagnia* come le fosse, e la loro proprietà si divideva a trente; il che probabilmente avveniva sopratutto nel caso, che doveva essere assai frequente, e del quale anche troviamo esempio [6], che alcuna piazza da lavare fosse, direi quasi, annessa ad alcuna fossa, e destinata alla lavatura delle sue vene.

167. Il luogo nelle vicinanze di Villa di Chiesa dove sembra fosse il maggior numero di piazze da

4) *Br.* 143^b 39-144^a 32.

§ 166. 1) *Br.* 83^b 42-43; 93^a 41-42; 144^a 39.

2) *Br.* 93^a 41-42; 144^a 39.

3) *Br.* 92^a 36; 144^a 3; 6; 14; 33.

4) *Br.* 83^b 41-43; 92^a 34-36; 93^a 41-42.

5) *Br.* 144^a 35-144^b 2.

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxix, 26-38.

lavare si è il rio di Canadonica [1], il quale è il solo di quel territorio che abbia copia d'acqua perenne. Ed era anzi espressamente ordinato, che ad ognuno fosse lecito di lavare vena, o minuto, o gittaticcio, o albace, o tutto altro lavoro di argentiera, in tutta l'acqua di Canadonica launque volesse, senza alcuna pena [2]; sempre a patto, bene inteso, ivi pure, di non occupare piazza da lavare che fosse di altrui proprietà [3]. Troviamo anche menzionate le piazze da lavare nel Canale d'acqua sopra Ghiandili, che tutte appartenevano a Barone da Samminiato [4]; al quale parimente appartenevano (se pure non trattasi di una medesima proprietà, indicata alquanto variamente e in diversa misura in due diversi documenti) ventidue trente di una piazza nelle acque di Canale d'Acqua [5].

168. Scarse ed in parte assai oscure notizie ne rimangono intorno al modo, col quale a quei tempi si eseguisse la lavatura; poichè trattandosi di cose a tutti note, vengono per l'ordinario accennate di volo e senz'altra spiegazione, coi nomi allora in uso, di parecchi dei quali è oggi malagevole o forse impossibile accertare la vera significazione. Fortunatamente tuttavia non pochi di quei vocaboli o sono voci volgari italiane e di significazione chiara e certa; o se alcuni sono bensì di origine straniera, durano con eguale o simile significazione in uso an-

§ 167. 1) *Br.* 6ª 10-12; 58ᵇ 23-26; 104ª 40; *Cod. Dipl. Eccl.*, XXXIX, 29-30; 34-37.

2) *Br.* 134-b 39-44.

3) *Br.* 144ª 37-42.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 127-128.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 37-38.

che oggidì: se non in quanto nei documenti di quella età si trovano modificati a forma italiana; laddove ai nostri tempi, perdutasi al tutto la memoria dell'antico esercizio dell'arte mineraria in Italia e dei vocaboli in uso presso i nostri antichi, sogliensi adoperare, anche negli scritti italiani, o le voci originali tedesche, o più communemente le francesi indi derivate. — Colla scorta di questi vocaboli di nota significazione, e del metodo di lavatura praticato in Sardegna ai nostri giorni (metodo che, nelle sue forme più semplici, e non tenuto conto dei nuovi e costosi mecanismi di recente introdotti, sembra sia a un di presso il medesimo che ivi era in uso dai tempi più remoti), procureremo di spiegare le rimanenti voci tuttora oscure che si trovano nel Breve di Villa di Chiesa e nel Costituto di Massa relative alla presente materia, e di far comprendere come si eseguisse a que'tempi questo importante e principalissimo modo di nettatura delle vene.

169. Per la lavatura della vena grossa, del minuto e del petrajo è necessario pestare dapprima i pezzi più grossi, sì che tutta la quantità da lavare sia ridotta in pezzetti di grossezza non maggiore di una piccola noce; e poscia separare questi frantumi o pezzetti secondo le varie loro grossezze, o, come ora si dice, *classificarli;* il che si ottiene facendoli passare per una serie di crivelli, i fori dei quali vadano progressivamente decrescendo. Ciò fatto, si lavano partitamente i pezzi che sono approssimativamente della medesima grossezza. La lavatura aveva luogo in recipienti, che a quel tempo dice-

vansi *truogora* [1], ossia truoghi, e che oggidì con più moderno vocabolo sono communemente chiamati *vasche;* nelle quali, a due terzi ripiene d'acqua, scuotendosi con un sussulto d'alto in basso i crivelli sospesi nei quali è la vena o minuto che si vuol lavare, ne avviene che la vena, più pesante che la pietra d' eguale grossezza alla quale è frammista, scende al di sotto, e viene al di sopra il petrajo ossia monte o materiale sterile, il quale indi si raccoglie e getta via. Coloro che attendono a questo lavoro, poco faticoso e al quale perciò si adoperano d'ordinario persone di giovane età, sono detti nel Breve *lavoratori di truogora* [2], overo *fancelli di truogora* [3]. Le truogora si davano anche in affitto [4]; onde appare che, almeno di frequente, non erano infisse al suolo ma mobili, e da potersi trasportare da un luogo all'altro, quali ci avvenne vederne in Sardegna anche ai nostri giorni, rotonde, ed a forma di botte mancante di uno dei due fondi. A questo modo di lavatura, ossia della vena in pezzetti, crediamo doversi riferire il vocabolo *gottare*, che troviamo nel Costituto di Massa [5]; ma non sapremmo indicarne l' esatta significazione. — È da notare poi che dei *crivelli*, dei quali si fa uso oggidì e sappiamo da altre testimonianze che facevano uso anche gli antichi per la lavatura delle vene [6],

§ 169. 1) *Br*. 31b 38; 83b 42; 123b 18; 35.

2) *Br*. 31b 38; vedi anche 32b 2.

3) *Br*. 123b 18; 35.

4) *Br*. 83b 42.

5) *M*. XXXIX, 1; 4; 9.

6) Κόσκινα sono detti da Polibio, dove tratta della lavatura delle vene d'argento nelle Spagne: *Histor*. Lib. XXXIV, cap. IX, 10.

non si trova cenno nel Breve di Villa di Chiesa o nel Costituto di Massa, nè in altro documento di quella età.

170. Unitamente ai lavoratori di truogora nel Breve di Villa di Chiesa sono menzionati anche i *tulani* e i *modulatori* [1], ma senza qualsiasi indicazione che valga a farci conoscere la significazione di queste voci. Noi, siccome la lavatura della vena non può, come abbiamo accennato (§ 169), eseguirsi fuorchè previa la classificazione o ripartimento della vena e materia frammista, secondo la grossezza o modulo dei pezzi, crediamo che alle persone che attendevano a siffatto lavoro debba riferirsi il nome perfettamente adatto di *modulatori*. Viepiù incerto è chi fossero i *tulani;* in tanto che neppure a modo di congettura sapremmo dire, se forse vengano indicati con questo nome i fabricatori di crivelli, o non piuttosto le persone che attendevano alla lavatura non della vena in pezzi o minuto, ma a quella del siliffo e delle scionfe, della quale ora faremo parola.

171. Il modo di lavatura che abbiamo descritto non può aver luogo che per la vena in pezzi; per la vena in polvere frammista a terra o a sabbia minuta conviene seguire altro modo. E dapprima notiamo, ciò che abbiamo anche sopra accennato (§ 149), che queste terre o sabbie ricche di minerale nei documenti di quella età sono designate col nome di *siliffo;* oggi tali terre si designano più communemente col nome di *polverino*. Questo siliffo o polverino poi, del pari che il minuto in pezzi

§ 170. [1] *Br.* 32ª 1-2; 32ᵇ 1-2; 32ᵇ 2.

destinato alla lavatura, si ottiene in parte naturalmente per mezzo dei lavori che abbiamo descritti per cavare e pestare la vena, non potendo la pestatura farsi senza che molte particelle della vena si disperdano, e si confondano coi frantumi della roccia; nel quale caso troviamo il siliffo indicato anche col nome di *monte lavorato*, ed opposto al *monte sodo* [1]. Ma spesso anche il siliffo si ottiene ad arte, per mezzo di apposita pestatura. Ciò si fa quando la vena è in parti minutissime congiunta alla roccia per modo, che formano un medesimo macigno, nè se ne può staccare e separare fuorchè riducendo il tutto in polvere. Questo talvolta si ottiene per mezzo della pestatura a mano; poichè, più ancora che non ai nostri tempi, tale pestatura era destinata non solo a fornire il modo di cernere e gettar via la parte sterile già attaccata alla vena, ma inoltre a renderne più agevole la lavatura. Ma spesso anche, sopratutto dove la proporzione della vena alla roccia è più scarsa, e le particelle della vena sono disperse nel vivo della roccia medesima, la pestatura si fa in vasi ripieni d'acqua; sia perchè l'acqua ajuta a meglio disgiugnere le parti e a fare che tutte vengano tritate egualmente, sia ancora affinchè il vento e la scossa prodotti dalla pestatura non facciano che la parte più fina della materia pestata ne vada perduta e dispersa. Questo genere di lavoro dicesi in tedesco Pochwerk, onde sono nate le voci francesi di *bocard* e *bocarder*, che oggidì anche in Italia sono communemente adoperate. Questa è l'origine delle voci *boccaticcio* (forma più pros-

§ 171. [1] *Br.* 117ª 8-24.

sima alla sua origine) e *baccaticcio*, colle quali nel Costituto di Massa è designato il prodotto di tale pestatura [2]; e di quelle *baccare siliffò*, o più spesso semplicemente *baccare*, che ad indicare quel genere di lavoro troviamo sì nel Costituto di Massa, come nel Breve di Villa di Chiesa [3]. — Il siliffo poi non si lava scuotendolo nei crivelli, come il minuto, ma leggermente smuovendolo sovra un piano inclinato, sul quale si fa dolcemente scorrer l'acqua, che, lasciando nella parte superiore del piano medesimo la vena come più grave e così più difficile ad essere trasportata, ne trae al basso, come più leggera, la minutiglia di roccia; trascinando inoltre con sè le parti finissime ed impalpabili e perciò più leggere sì della pietra come della vena ridotte in polvere. Quest'ultima, che diremmo quasi melma con minerale, viene oggi chiamata Schlamm, parimente con vocabolo tedesco; allora, forse perchè senza dubio una parte di tale melma si otteneva estraendo, o, come allora dicevasi, *scionfando* (§ 117) acqua dai lavori delle fosse, dicevasi *scionfa* [4]. Essa si ottiene lasciando riposare in appositi bacini l'acqua che ne è carica, e poscia lavando il deposito che si ritrae da quei bacini al modo medesimo che si lava il siliffo; avendo cura bensì, che quanto più è fine e leggera la materia che si lava, tanto più leggermente si smuova, e tanto più dolce sia la corrente, e meno inclinato il piano sul quale scorre l'acqua. — Nel Breve, dove si tratta del baccare i siliffi, e del lavare i siliffi e le scionfe, è adoperata la

2) *M.* XLIV, 23-24.
3) *M.* XXXIX, 4; *Br.* 188^{b} 21; 237^{b} 10 32.
4) *Br.* 137^{b} 14; 34.

voce *soffroctare* [5], che altrove non si legge, e della quale il contesto non lascia comprendere la significazione. Forse denotava quel dolce fregare e smuovere dei siliffi e délle scionfe che si fa con un rastello o con un panno o con altro simile istrumento, per meglio staccare le parti della vena da quelle della roccia e della terra, sì che queste sole sieno trasportate nel suo corso dall'acqua.

CAPITOLO VIII.

Trasporto, misura, pesatura, saggi e vendita della vena.

172. La scarsità e l'incertezza dei prodotti nella maggior parte delle fosse d'argentiera, in tutte poi la mancanza di un corso d'acqua che vi servisse di forza motrice, e finalmente la forma della partitura in quelle compagnie, nelle quali soleva ripartirsi fra i parzonavili la vena stessa, ossia quella parte della vena che sopravanzava al pagamento delle spese della fossa: tutte queste ragioni facevano sì, che in Villa di Chiesa come in Massa la vena non si solesse fondere presso le fosse medesime, e che

5) *Br.* 137b 16.

fossero al tutto disgiunte l'arte dell'argentiere (minatore), da quella sia del fondere o *colare* la vena come del trarre dal piombo l'argento. In ogni fossa la vena, dedottane la parte che si vendeva per francare le spese, si partiva, come abbiamo detto a suo luogo (§ 57), fra i parzonavili in ragione delle loro trente. Prima della partitura, e dopo questa finchè caduno avesse portato via la parte sua, la vena si custodiva nel *loghino* [1], ossia nel *magazzino*, d'onde poscia caduno ritirava la sua porzione, disponendone a piacimento.

173. Il trasporto della vena dalle fosse si eseguiva dai *molentarii* [1], e dai *carratori* [2]. Ad evitare i furti era proibito caricare vena nè netta nè lorda di notte [3]; ma di notte e di giorno indifferentemente era lecito trasportarla [4]. A Massa per maggiore, anzi soverchia, precauzione, e che doveva riescire di grave impedimento ai commerci, era proibito caricare o trasportare vena senza previa parola di due uomini eletti a questo officio dai Signori Nove Governatori del Popolo [5]. Nessun molentaro o carratore poteva lavorare nè obligarsi ad altro servizio, nè alcun guelco riceverlo, finchè non avesse interamente compiti i trasporti promessi ad altra persona. La vena poi, e similmente il carbone ad uso dei forni, doveva trasportarsi in sacca buone e sufficienti, sì che non si perdesse o spargesse per

§ 172. 1) *Br.* 127ª 21, 140ᵇ 33.

§ 173. 1) *Br.* 58ᵇ 20; 23; 123ᵇ 17; 34; 124ᵇ 34; 35; 125ª 3; 132ª 20-22; 34-37; 132ᵇ 1-3.

2) *Br.* 123ᵇ 34; 125ª 3; 132ª 20-22; 34-37; 132ᵇ 1-3.

3) *Br.* 125ª 3-8.

4) *Br.* 56ª 1-4.

5) *M.* XLV.

via [6]. A quelli che portassero in Canadonica vena a lavare overo ai forni era espressamente proibito di passare col carico in Villa [7]. In qualsiasi montagna d' argentiera ove fossero da otto fosse in su non era lecito tenere nè pascere alcun bestiame, cioè pecore, capre, buoi o vacche, sotto pena di soldi cinque per ogni capo di bestiame grosso, e di un soldo per ogni capo di bestiame minuto; «con » ciò sea cosa che quello pasco bisogna per li ca» valli et asini che sono a servigio di quella mon» tagna et argentiera»; e di ciò ogni nuovo Capitano o Rettore doveva mandare bando per Villa di Chiesa, infra uno mese dall'entrata del suo officio [8]. La quale prescrizione è notabile, in quanto maggiormente dimostra, come alla utilità delle argentiere, onde Villa di Chiesa prendeva vita e ricchezza, fossero allora interamente posposti i diritti e la cura sì dell'agricoltura che della pastorizia.

174. Sebbene talora si trovi menzione del pesare la vena [1], sembra che più communemente al tempo del quale trattiamo si vendesse non a peso ma a misura. L'unità di misura era il *corbello;* ed ogni anno una volta il Camerlingo, a pena di libre dieci d'alfonsini sul suo *feo*, ossia sul suo salario, doveva *scandigliare* e fare, occorrendo, acconciare tutti i *mezzi corbelli* e i *corbelli sani* (ossia i corbelli interi), coi quali si misuravano le vene tutte che si comperavano o si vendevano in argentiera; il quale *scandiglio* doveva prendersi « da la pila del

6) *Br.* 132ᵃ 20-33; 132ᵇ 1-9.
7) *Br.* 58ᵇ 20-29.
8) *Br.* 64ᵃ 16-34.
§ 174. 1) *Br.* 77ᵇ 19-78ᵃ 4.

» marmoro, che sta dentro del Chiostro della Corte
» del Capitano » ; come pure, sotto pena di un marco d'argento, doveva farli acconciare ogni volta che ne fosse richiesto dai misuratori della vena. Col Camerlingo a conciare i detti mezzi corbelli e corbelli sani dovevano essere due uomini eletti dal Consiglio di Villa, uno dei quali argentiere e l'altro guelco (§ 189), sì che vi fossero rapresentati ed assicurassero l'esattezza dello scandiglio i contrarii interessi e le ragioni del venditore e del compratore. Sì i mezzi corbelli che i corbelli sani dovevano avere manichi, affinchè si potessero più facilmente portare e vuotare nel misurare la vena; se i vecchi corbelli non si potessero conciare, doveva farsene di nuovi per lo detto modo: e tutto ciò a spese del Re, « con ciò sea cosa che quello diricto è tucto del
» Signore Re » [2]. In Massa, nelle Addizioni dell'anno 1328 al Costituto, fu stabilito, che il corbello della vena, *et cujuslibet alterius robbe ad faciendum rame*, dovesse avere il peso di trecento settanta libre, nè più nè meno [3]. Confessiamo di non comprendere la forza di una tale prescrizione, per la quale il corbello cesserebbe necessariamente di essere una misura definita di capacità; poichè non ogni vena di rame, e molto meno ogni altra *robba ad faciendum rame*, ha un peso specifico eguale, e perciò è impossibile che una data misura si riempia sempre col medesimo peso di vena o di altra materia da far rame.

175. La misura e la pesatura delle vene che si

[2]) *Br.* 39[b] 18-44; 109[b] 13-18.
[3]) *M. Addit.* XV, 1-8.

vendevano non era libera in Villa di Chiesa, ma doveva eseguirsi da persone a ciò deputate: e questo evidentemente sì a motivo del diritto che si pagava da chi facesse pesare o misurare la vena; come sopratutto affinchè si conoscessero esattamente le quantità di vena prodotte, sì che non potessero frodarsi i diritti imposti sui prodotti delle argentiere. I *misuratori della vena*, ai quali soli, e non al compratore del diritto delle statere, apparteneva il pesare o misurare la vena in tutta l'argentiera di Villa di Chiesa, si eleggevano dal Consiglio ad ogni nuova chiamata dei publici officiali di Villa; dovevano essere sei, e scegliersi buoni ed idonei, e che sapessero leggere e scrivere; chi accettasse l'officio, e non sapesse leggere e scrivere, doveva essere dimesso, e pagare di pena soldi venti d'alfonsini minuti. Il loro officio durava tre mesi, come a quel tempo quello degli altri officiali di Villa di Chiesa; nè alcuno poteva essere costretto di ricevere l'officio della *misuratura* contro sua volontà. Durante i tre mesi non potevano assumere altro officio; ma qualsiasi persona poteva assumere l'officio della misuratura quando vi fosse eletto, non ostante che non avesse vacato da altro officio, nè da quello medesimo. E catuno dei misuratori, all'entrata del suo officio, doveva prestare giuramento di esercitarlo bene e lealmente, a buona fede e senza frode, e di non commettere in quello alcuna malizia; e di ciò doveva dare alla Corte di Villa due buoni ed idonei pagatori [1].

176. Era anche prescritto il modo di misurare la

§ 175. [1] *Br.* 77b 25-30; 107b 20-108a 18.

vena: che il mezzo corbello dovesse empiersi con la pala, e non in altro modo; e la vena mettersi in mezzo, e non nei cantoni, sotto pena di soldi venti d'alfonsini minuti; chi contra facesse, ogni persona lo potesse accusare [1]. Se invece fosse convenuto che la vena si pesasse, doveva dal misuratore essere pesata colla statera della Università di Villa, e non con altra; ed il misuratore era tenuto portare la statera al luogo dove fosse da pesare la vena, e riportarla in persona [2]. Ai misuratori della vena era lecito soltanto pesare la vena e il piombo; qualunque altra mercanzia doveva pesarsi da quello, presso il quale era il dritto delle statere [3].

177. I misuratori erano tenuti esercitare l'officio non in commune e partendo fra loro i benefizii, ma catuno per sè ed a proprio uopo ed utilità; che se alcuno di loro accommunasse l'officio o facesse a parte, e gli fosse provato, pena libre dieci d'alfonsini minuti; e di ciò ogni uomo lo potesse accusare [1]. Per suo salario o mercede spettava al misuratore, di ogni vena che misurasse in Villa di Chiesa denari sei e non più, di qualunque quantità fosse la vena; e se dovesse andare fuori di Villa, soldi cinque al dì; che se, poi che misurato avesse, in quel luogo fosse richiesto quel dì medesimo di andare a misurare altra vena, era tenuto andarvi, e di quella seconda misuratura poteva avere altri soldi cinque, se quella vena fosse di lunge dalla prima che misurata avesse più di mezzo miglio;

§ 176. 1) *Br.* 108b 24-35.
2) *Br.* 109a 26-32.
3) *Br.* 77b 25-30.
§ 177. 1) *Br.* 108b 6-16.

e se fosse presso alla prima vena mezzo miglio o meno, aveva per suo salario, soldi due e non più [2]. — Catuno dei misuratori, otto dì prima di compiere i tre mesi, doveva pagare per pregio e salario del suo officio al Camerlingo di Villa di Chiesa soldi quaranta, e così in tutti e sei li misuratori libre dodici; e se per qualunque ragione fossero meno di sei misuratori, quelli che fossero erano tenuti pagare l'intera somma di libre dodici, dividendola fra loro pro rata; la quale somma di libre dodici non era devoluta alla Corte Regia, ma spettava all'Università di Villa di Chiesa [3].

178. Ciascheduno dei misuratori doveva tenere pel proprio officio un quaderno, nel quale scrivessero il nome del venditore e del compratore della vena misurata, e la fossa ond'era la vena, e la quantità, e il datale della misura. Al peso o alla misura che per quel misuratore si facesse, il venditore e il compratore dovevano essere contenti, e alla scrittura di quel quaderno credersi del peso e della quantità della vena [1]. Incontanenente poi che avesse misurato, il misuratore doveva renunziare al Camerlingo del Re, ed a colui che avesse comperato il diritto delle statere, la quantità ed il luogo della vena misurata cadun dì [2]. Una volta ogni settimana doveva andare all'officiale che ogni tre mesi eleggevasi in Villa di Chiesa per vedervi e *scandigliare* le statere, e da questo farle vedere e scandigliare, se fossero *diritte e leali*; e detto officiale

[2]) *Br.* 108b 14-24; 35-109a 2; 15-26.
[3]) *Br.* 108a 18-108b.
§ 178. [1]) *Br.* 109a 2-15.
[2]) *Br.* 109a 32-109b 1.

doveva scandigliarle, prendendone lo *scandiglio* [3] dalli *rubbi* che a tal fine si serbavano in una cassa del palazzo, della quale lo *scandigliatore* aveva la chiave; la quale cassa custodivasi o presso la Corte, o presso il Camerlingo. A scandigliatore doveva eleggersi persona buona e leale, e non minore di anni trenta. Ogni settimana doveva cercare e rivedere tutte le statere con le quali si pesava la vena, e scandigliarle, e di tale *scandigliatura* far fare carta da alcuno dei notari della Corte; altrimente il Camerlingo non doveva pagargli il suo salario, che era di soldi quaranta d'alfonsini minuti per la durata del suo officio. Se alcuna statera fosse sconcia, incontanente doveva racconciarsi, alle spese di colui che avesse comperato il diritto delle statere, o alle spese del Re, se presso di lui fosse il diritto. Se alcuno per suo *richiaramento* volesse fare scandigliare alcuna statera, lo scandigliatore ne aveva, oltre il salario, denari sei per ogni volta [4].

179. La vendita della vena era al tutto libera in quanto riguarda le condizioni ed il prezzo; essa potevasi a piacimento vendere ai guelchi, ossia ai fonditori (§ 189) (e questo era il modo più frequente), o ad altra qualsiasi persona [1]. Ma al modo stesso che tutte le argentiere, anche poste sul territorio delle ville vicine, dovevano ragionare in Villa di Chiesa, similmente la vena che da quelle argentiere si ritraeva doveva vendersi ai guelchi di Villa di Chiesa e non ad altri guelchi; ed il Governatore o qual altro officiale fosse pel Re nel Regno di Ca-

3) *Br.* 39b 26.
4) *Br.* 28a 12-28b 30; 109b 1-13.
§ 179. 1) *Br.* 137a 18-26; 15b 31-34.

gliari, era tenuto ciò osservare, a pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [2]. Era proibito ai venditori di fare « alcuna *ressa* o *cospirazione* » contra i compratori affinchè non potessero comperare liberamente; e similmente ai compratori contra i venditori: e ciò sotto pena da libre dieci infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti; e ciascuna persona poteva accusare chi contra facesse, e il Capitano era tenuto procedere contro di loro secondo la forma di ragione: che se in ciò fare commettesse vizio o negligenza, doveva essere condannato per ogni volta in libre dieci d'alfonsini minuti [3]. Chi vendesse vena o minuto d'altri senza *parola* o licenza del padrone, e ne ricevesse il prezzo e non lo restituisse al padrone, overo se, anche vendendo con licenza del padrone, non glie ne restituisse il prezzo che avesse esatto, doveva essere sostenuto in prigione infino che avesse sodisfatto; ed inoltre punivasi colla multa di un marco d'argento, se colui del quale fosse la vena lo volesse accusare [4]. A sua volta il comperatore doveva por mente, di non comperare che dal padrone o da legitima persona per lui; e se sapesse che alcuno cercasse di vendere vena, piombo, o altra simile cosa altrui, lo doveva manifestare a colui di cui quella cosa fosse, overo, se non sapesse di cui fosse, denunziarlo alla Corte; e ciò sotto pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [5].

180. La vena soleva vendersi a corbelli [1]. Il

2) *Br.* 111ª 14-32.
3) *Br.* 137ª 28-137ᵇ 7.
4) *Br.* 89ª 35-89ᵇ 7.
5) *Br.* 132ᵇ 18-34. Vedi anche *M.* LVII.
§ 180. 1) *Br.* 39ᵇ 20-25.

prezzo del corbello della vena naturalmente era vario secondo il *saggio*, o, come dicesi ora, il *tenore* della vena sì in piombo che in argento [2]; e a chi conosca quanto varia sia la ricchezza di queste vene, sì pel piombo, sì principalmente per l'argento, non farà maraviglia l'enorme differenza di prezzo della quale troviamo menzione tra vena e vena. Troviamo nominata come vena povera e di piccola valuta quella della quale il corbello valesse libre tre e soldi dieci o meno [3]; troviamo vena da libre otto il corbello [4]; infine come prezzo consueto e quasi direi normale viene accennato quello di libre cinque il corbello [5], onde sospettiamo che fosse il prezzo del corbello della vena netta ma povera d'argento.

181. La ricchezza delle vene sì in argento come in piombo si conosceva per mezzo dei *saggi*. In Massa l'officio di *saggiatore* delle vene d'argento era officio publico, e due saggiatori ogni anno si eleggevano dai Signori Nove Governatori del Popolo di Massa; essi dovevano fare i saggi dei quali fossero richiesti sì da cittadini che da forestieri, esigendone condecente salario, che dal Costituto non è indicato [1]. Con assai migliore consiglio in Villa di Chiesa anche l'industria dei *saggi* era libera; i *saggiatori* tenevano bottega aperta per l'esercizio dell'arte loro, ed ognuno aveva facoltà di scegliere quel saggiatore che più gli aggradisse. Chiunque

2) *Br.* 15^b^ 34-35.
3) *Br.* 122^b^.
4) *Br.* 131^a^ 35-40.
5) *Br.* 135^b^ 13-14; 131^a^ 15-17.
§ 181. 1) *M.* LXXV.

volesse esercitare l'arte del saggiatore doveva tuttavia prestare giuramento dinanzi alli notari della Corte, di fare li saggi bene e lealmente senza fraude, e di ciò era tenuto dare ciascuno due buoni ed idonei pagatori; se qualunque persona facesse saggi, e non avesse giurato e dato pagatori, pena marchi dieci d'argento, nè poteva mai più fare saggi. Se alcun saggiatore fosse trovato in fraude, punivasi infino in libre cinquanta d'alfonsini minuti per ogni volta che fosse trovato in falla, e maggiore pena d'avere e di persona, a volontà del Capitano e del Giudice, secondo la qualità del fatto e della persona; nè mai più poteva fare saggi in Villa di Chiesa. Il delitto di saggi falsi nel Breve trovasi annoverato con quello di carta falsa, moneta falsa, e cogli altri maggiori delitti; e di questo doveva farsi inquisizione una volta o più all'anno, come degli altri maleficii [2]. Nessuno poteva tenere bottega di saggiatore se fosse di età minore di diciotto anni; ma ciò s'intendeva dei soli capi maestri delle botteghe, e non di coloro che sotto codesti capi stessero ad apparare l'arte; anche questi dovevano tuttavia prestare giuramento, ma non erano tenuti di dare pagatori. Se alcuna persona facesse non già saggi per semplice proprio od altrui esperimento, ma *saggi in commune* tra il venditore e il compratore, e non avesse diciotto anni, doveva essere condannato in marchi dieci d'argento, se ne fosse accusato dal compratore o dal venditore; ma altra persona nol poteva accusare [3].

2) *Br.* 46b 27-38.
3) *Br.* 140b 12; 16; 139b 44-140a 10; 18-41.

182. I saggi sulla vena, ossia quelli destinati a conoscere la qualità e la quantità di metallo, cioè nel caso nostro la quantità di piombo e d'argento, si facevano su tre once di vena; ed il saggiatore doveva a tal fine avere il *pesone* (§ 186) di tre once, corrispondente così alla detta quantità della vena sulla quale dovevasi fare il saggio [1]. La vena per fare i saggi, se le parti non si accordassero di altro modo, doveva levarsi con la pala e non altrimente [2]; evidentemente affinchè si prendesse alla rinfusa, e per impedire che, prendendosi a mano, si scegliesse o si scartasse la parte più ricca o la più povera della vena. E nel prendere la vena colla pala dovevasi cessare di prenderne quando si fosse giunto presso a terra, acciocchè della terra non si prendesse saggio [3]. La vena per tal modo tolta pei saggi si pestava; ed ogni settimana i Maestri del Monte, o due di loro almeno, dovevano, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti, andare cercando tutte le pietre dei guelchi là ove e sulle quali si pestava la vena pei saggi, e vedere se fossero buone e sufficienti e di buona *petrina* per quel servigio fare; e se alcuna ne trovassero non buona, incontinente dovevano romperla o farla rompere, e comandare a quel guelco, che, sotto pena di un marco d'argento, fra dì otto dovesse averne altra buona e sufficiente [4]. Era specialmente prescritto, che il venditore non avesse a mettere acqua nella vena di poi che, separatane la quantità sulla quale si faceva il

§ 182. [1]) *Br.* 17b 16-20.
[2]) *Br.* 140b 22-29.
[3]) *Br.* 145a 7-9.
[4]) *Br.* 138b 21-38.

saggio, il rimanente era riposto nel *loghino* (§ 172); pena al contrafattore marco uno d'argento, e il compratore o il suo fattore nel potesse accusare [5]; nè il compratore fosse inoltre tenuto a prendere la vena, che dopo toltine i saggi fosse bagnata di pioggia [6].

183. Della vena che si levava per fare li saggi, oltre le tre once sulle quali si faceva il primo saggio, se ne poneva una porzione in un *bossolo* od in un *borsotto*, che si suggellava col suggello del venditore e con quello del compratore; questo bossolo o borsotto, al quale si appiccava una polizza col nome del compratore e del venditore, si accomandava ad alcuna persona a piacimento, la quale non doveva renderlo, se non fossero insieme ambe le parti [1]. Il Capitano di Villa era tenuto sopra i saggi intorno ai quali tra il venditore e il compratore fosse *difetto*, ossia sorgesse lite, chiamare ad officiale un uomo buono e leale, che durava in officio mesi tre e non più, ossia il tempo consueto allora in Villa di Chiesa pei publici officii. All'officiale sopra i saggi il venditore e il compratore dovevano dare il bossolo o borsotto posto in serbo colla vena, e all'officiale aggiungere un'altra persona; e questi dovevano di quella vena fare uno o più saggi, nella bottega di uno o più saggiatori, secondo piacesse a quel primo buono uomo eletto dal Capitano. Nè dal compratore nè dal venditore poteva rifiutarsi il saggiatore così scelto, purchè fosse saggiatore giurato, e che avesse dato pagatore; salvo se di ciò le parti fossero in concordia, il saggio poteva

5) *Br.* 140b 29-35.
6) *Br.* 145a 10-13.
§ 183. 1) *Br.* 140b 39-141a 11.

farsi da chi e dove loro piacesse. Nessun saggiatore poteva ricusare di fare detto saggio, sia nella propria bottega, sia in quella di altro saggiatore, secondo fosse richiesto; e quello nella bottega del quale doveva farsi il saggio, era tenuto prestarla, senza alcuna pigione indi togliere. L'officiale sopra i saggi e il suo aggiunto dovevano stare presenti mentre si eseguiva il nuovo saggio, dal cominciamento infine che il saggio fosse compito, sotto pena di un marco d'argento; e, sotto la medesima pena, non doveva esservi presente altra persona, salvo, se volessero, il compratore e il venditore. Se il venditore volesse che la vena del saggio del quale è lite fosse messa nel *tegoloccio* (ossia, senza fallo, nel crogiuolo) *a cartuccia* (credo, colla carta medesima dov'era involta), la persona nominata dal Capitano a quest'officio doveva così far fare; salvo che se tra 'l compratore e il venditore fossero accordati in altro modo, quell'accordo e li patti convenuti tra le parti si dovevano osservare, cioè del mettere a cartuccia li saggi nel tegoloccio o no. Secondo questo nuovo saggio il compratore doveva pagare la vena al venditore, e questi riceverne il prezzo; e se il saggio si fosse fatto da più saggiatori, dovevasi pagare secondo il maggiore *saggio*, ossia secondo il maggiore *tenore* [1].

184. Pel saggio sul piombo, che doveva farsi dopo il saggio sulla vena a fine di conoscere la quantità dell'argento, non troviamo determinato, come per la vena, su che peso si dovesse fare il saggio; ma semplicemente, che il saggiatore dovesse domandare, ed il guelco, ossia il compratore, dare tutto

[1]) *Br.* 141ª 11-141ᵇ 6; 9-19; 24-28.

il piombo che fosse necessario per li saggi; e che se 'l saggio andasse male, incontanente dovesse rinunziarlo al venditore e al compratore, sotto pena di marchi dieci d'argento [1].

185. Era definito il prezzo dei saggi, oltre il quale il saggiatore non potesse prendere. Per un saggio, soldi due e denari sei; e se il saggiatore mettesse il piombo pel saggio, soldi tre [1]; il che evidentemente si riferisce ai piombi assai ricchi d'argento, nei quali, per eseguire la coppellazione e fare il saggio, è necessario aggiungere una porzione di piombo povero d'argento. Pe' saggi fuori della propria bottega, che alcun saggiatore facesse d'ordine dell'officiale sopra i saggi, pel primo saggio soldi cinque, pei seguenti soltanto soldi due e denari sei [2]. L'officiale sopradetto poi e il suo compagno dovevano avere di ogni *rischiaramento* che facessero fare, soldi cinque e non più; e questi, e tutte le spese per detto rischiaramento, erano a carico di colui che avesse il torto [3].

186. La pesatura dei saggi non si faceva dai saggiatori, ma da un publico pesatore, al quale il guelco, o suo fattore, doveva recare i saggi fatti, che fossero dati dal venditore al compratore, portandoli in un bossolo coperchiato, nel quale doveva mettere i saggi, e per tal modo portarli in mano fuori palesemente, e così darli al publico pesatore pei saggi, a pena di marco uno d'argento per ciascuna volta [1]. Il pesatore dei saggi si eleg-

§ 184. [1]) *Br.* 140ª 41-140ᵇ 3; 141ᵇ 6-9.
§ 185. [1]) *Br.* 140ª 10-18.
[2]) *Br.* 140ᵇ 3-10.
[3]) *Br.* 141ᵇ 20-24.
§ 186. [1]) *Br.* 141ᵇ 28-35.

geva ad ogni chiamata nuova d'officiali dal Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, in presenza del Capitano o Rettore; doveva essere persona buona e sufficiente, e che sapesse leggere e scrivere; ed all'entrata del suo officio, che durava tre mesi come quello degli altri officiali della Università di Villa di Chiesa, era tenuto giurare di fare l'officio bene e lealmente a buona fede e senza frode, e dare di ciò due buoni ed idonei pagatori. Se commettesse frode nell'esercizio del suo officio, doveva esserne condannato ad arbitrio del Capitano e del Giudice, considerata la condizione e l'essere del fatto, e la qualità della persona [2]. Appena la persona così eletta aveva ricevuto l'officio, gli si dovevano consegnare le *saggiole* o *belancette*, buone e leali, con le quali si pesano i saggi; e i *pesoni* (così chiamavansi, e talora corrottamente *personi* [3], i contrapesi ad uso delle bilance), ossia quello di un'oncia, pari a ventiquattro denari; quello del denaro, pari a ventiquattro grana; e quelli di grana dodici; di grana sei; di grana tre; di grana due; di grano uno; di mezzo grano; di un quarto di grano; di un ottavo di grano; e di un sedicesimo di grano. E questi il pesatore, due volte durante il suo officio, una delle quali infra dì quindici all'entrata del suo officio, doveva fare scandigliare coi *pesoni autentici* che, in doppio esemplare, si custodivano presso il Camerlingo; la quale scandigliatura doveva farsi in presenza del Capitano, e di due buoni uomini chiamati sopra ciò dal Consiglio di Villa, probabilmente quelli medesimi, l'uno argentiere e

[2]) *Br.* 16ª 6-17; 17ª 8-12.
[3]) *Br.* 15ᵇ 19; 23.

l'altro guelco, in presenza dei quali si dovevano conciare li corbelli della vena (§ 174); e se in alcuna cosa i pesoni che fossero presso il pesatore discordassero con quelli autentici, il pesatore doveva farli conciare a proprie spese. Similmente, se per lui si perdesse o si guastasse alcuno delli detti pesoni o le bilancette, dovevano rifarsi o racconciarsi alle sue spese [4]. Con questi pesoni il detto officiale era tenuto pesare li saggi della vena che si facevano tra il venditore e il compratore; e se alcuno dei soprascritti pesoni *entrasse* e fosse nel peso de' saggi, era tenuto mettervelo, e dell'intero peso e sincero render conto a coloro cui il saggio apartenesse. E doveva per lo suo officio tenere un quaderno, e scrivervi il nome e il sopranome del compratore della vena onde li saggi fossero fatti, e di quale fossa e luogo fosse la vena, e quale il peso dei saggi: e tutto ciò scriversi *distesamente* e non *per ambaco* (ossia scrivendo i numeri in parole, e non in cifre numeriche), nè per altre abreviature: affinchè, se mai nascesse questione tra il venditore e il compratore del peso di quei saggi, si potesse conoscere il vero per mezzo del quaderno del pesatore, il quale quaderno in ciò faceva piena fede come carta di notajo [5]. Per suo salario il pesatore poteva prendere per ogni saggio, della pesatura, e della scrittura che se ne doveva fare, denari tre e non più [6].

---

4) *Br.* 16ª 18-28; 16ᵇ 21-17ª; 76ª 38-40.
5) *Br.* 16ª 28-16ᵇ 13.
6) *Br.* 16ᵇ 13-17. Poscia si soggiunge: « et di scandiglia-

CAPITOLO IX.

Del colare e dello smirare. Guelchi. Vendita del piombo e dell'argento.

187. A' tempi dei Pisani e nei primi anni della dominazione Aragonese era libero a tutti in Villa di Chiesa il colare la vena; in tanto che perfino ai publici officiali che vi si mandassero d'Aragona o di Catalogna, ai quali era proibito esercitarvi mercatanzia od avervi parte in fossa, era lecito colare e far colare in qualunque parte dell'argentiera [1]. I *forni da colare vena* erano una libera proprietà, che come ogni altra poteva liberamente vendersi od allogarsi [2]. Sebbene naturalmente avvenisse talora che alcun forno fosse posseduto in commune da diverse persone [3], pei forni tuttavia non si formavano communi o compagnie divise a trente, come per le fosse.

188. La riduzione della vena di piombo in me-

» tura che per lui si facesse d'alcuno saggio che non si pesasse, non » debbia avere nè tollere alcuna cosa, et neentedemeno sea tenuto » di scandigliare ogni saggio ». Il quale passo non intendiamo; poichè se si possono *fare* saggi senza pesarli, ove cioè si tratti di conoscere semplicemente la qualità, non la quantità, delle materie contenute nella vena o minuto che si sottopone al saggio: non comprendiamo come si possano *scandigliare* saggi senza pesarli.

§ 187. 1) *Br.* 13b 10-23.

2) *Br.* 92a 34-92b 3; 99b 47-90a 19.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XIV, 3-47.

tallo dividevasi necessariamente allora come ora in due parti successive ed essenzialmente distinte: la prima, di ridurre la vena a metallo, liberando questo dallo zolfo e dalle altre materie estranee, il che dicevasi allora *colare* la vena [1], e ora *fondere* il minerale; la seconda di separare dal piombo argentifero proveniente dalla fusione l'argento, il che allora dicevasi *smirare il piombo* [2], o semplicemente *smirare* [3]; ai nostri tempi dicesi *coppellare*.

189. Quelli che presiedevano ai forni da colar vena e ne dirigevano il lavoro, o vogliam dire i capi d'officina dei forni, chiamavansi *guelchi* [1]. Non v'ha dubio che la voce deriva dal tedesco Werk, *opera*, e indi per illazione *operajo*; trovandosi nel Costituto di Massa tal voce nella significazione della quale trattiamo scritta *guerchus* [2], e in documenti Trentini *werchus* [3]. In Villa di Chiesa appare che era estinta ogni memoria della primitiva significazione più ampia di questa voce; in documenti Toscani trovasene tuttora esempio, qui pure tuttavia relativamente a lavori di scavo, pei quali ed allora e di poi per lungo tempo adoperavansi per l'ordinario operaji Tedeschi [4]. Del resto questa e le pa-

§ 188. 1) *Br*. 13b 21-22.

2) *Br*. 51a 18-30.

3) *Br*. 134b 16; 52b 7; *Breve Pisani Communis, anni* MCCLXXXVI, Lib. III, cap. XLIII, presso BONAINI, *Statuti inediti di Pisa*, Vol. I, pag. 428, lin. 29.

§ 189. 1) *Br*. 47b 4-8.

2) *M*. LXXI, 48-49; LXXVII, 2-4, LXXIX, 13-14: LXXXV, 4.

3) Vegganai i documenti Trentini riportati presso POGGI ENRICO, *Discorsi Economici, Storici e Giuridici*; Firenze, 1861, *pag. 495-506*; e nel CODEX WANGIANUS, *Urkundenbuch des Hochstiftes Trient*, *herausgegeben von* RUDOLF KINK; Wien, 1852, *S. 430-451*.

4) « Item lxxv lib., iiij sol. Francescho Albizzi et Arrigo » Toderighi de Gerfalcho, et Biado del Tuccio de Travale, pro sa-

recchie altre voci derivate dal tedesco che si trovano negli antichi documenti relativi all' industria mineraria in Italia dimostrano ad evidenza, che nel medio evo e persone e nomi ed istituzioni relative a questa industria ci vennero di Alemagna.

190. La vena dagli *argentieri*, ossia dai coltivatori delle argentiere (§ 22), soleva vendersi ai guelchi [1], i quali a tal fine tenevano bottega overo *umbraco* [2]. Dovevano i guelchi por mente di non comperare la vena che dal padrone, ossia o da chi avesse trenta o parte di trenta propria, overo l'avesse in allogagione od a parte; e se il guelco sapesse di alcuno che tentasse di vendere cosa non sua, doveva denunziarlo al padrone, e, se nol conoscesse, alla Corte [3]. Se dal venditore della vena fosse dovuto denaro per francatura, il guelco poteva per essa fare pagamenti a conto del prezzo della vena, quantunque non ancora portatagli, nè misurata, nè fattine i saggi e pesati, purchè questo pagamento fatto dal guelco apparisse scritto nel libro della fossa, e che la somma pagata dal guelco non eccedesse quanto era dovuto per francatura, settimana per settimana. In ogni altro caso i pagamenti fatti in anticipazione non pregiudicavano a qualsiasi altro creditore che avesse ragione nella vena ven-

» lario duodecim magistrorum sex dierum, quibus steterunt cum qua-
» draginta picconeriis qui dicuntur GUERCHI ad faciendum cadi sive
» euergi » (eradi sive everti?) « turrim domini Ruffredi, et pro ipsis
» GUERCHIS ». Archivio delle Riformagioni di Siena, Libro di uscita di Biccherna, all'anno 1281, fol. 174b. presso MILANESI, nel *Glossario al Costituto di Massa; Archivio Storico Italiano, Appendice, T. VIII*; Firenze, 1850, *pag. 704*. Simile è l'etimologia della voce *gualchiera*.

§ 190. 1) *Br.* 15b 30-36: 111a 19-26; 131b 10-11.

2) *Br.* 48b 25-30.

3) *Br.* 132b 18-34.

duta. Ma se la vena che dal guelco si pagasse gli fosse stata di fatto consegnata, e fattone il saggio, qualsiasi creditore che avesse ragione su quella vena non poteva pretendere cosa alcuna dal guelco, purchè questi o con altre prove, ovvero con suo giuramento e colla scrittura del suo *quaderno*, al quale giuramento e scrittura si doveva credere e dare piena fede, mostrasse di averne fatto il pagamento [4]. Se alcuna persona avesse a ricevere dal guelco denaro per prezzo della vena vendutagli, e non lo domandasse fra due anni dal dì che fu misurata, da indi inanzi non era inteso a ragione. Che se dal Capitano o dal Giudice fosse comandato ad alcun guelco di fare pagamenti ad alcun creditore di colui che gli avesse venduta la vena, se il guelco si credesse aggravato dal detto comàndamento, doveva mostrare le sue ragioni fra dì otto; altrimente più non era inteso a ragione, e doveva pagare quello che comandato gli fosse, sì veramente che non oltrepassasse la valuta della vena [5].

191. Abbiamo fatto menzione del *quaderno* del guelco. Era il libro nel quale doveva notare la vena che comperasse, ossia la quantità, e in qual proporzione, secondo il saggio fattone, vi fossero il piombo e l'argento, cioè quale ne fosse il *saggio*, o, come ora diciamo, il *tenore*; e da chi fosse comperata, ed a qual prezzo. Tali *quaderni* o *libri* dei guelchi facevano fede come carta publica di notajo; ed era proibito ai guelchi o ad altra persona qualsiasi di portarli fuori di Villa di Chiesa; e se al-

4) *Br.* 131b 10-41.
5) *Br.* 131b 42-132a 19.

cuno li esportasse, pena cinquanta lire di alfonsini minuti, e restituisse i libri; « con ciò sia chosa che » li decti libri sono besognevili et necessari alli » homini di Villa di Chiesa a mostrare loro ra- » gione » [1].

192. La cura suprema di quanto riguardava il colare della vena era esercitata dai guelchi personalmente, e perciò solevano essere due, in modo da potersi l'uno all'altro succedere giorno e notte in dirigere il lavoro, e in custodire il piombo e l'argento che se ne ritraeva. A questi due guelchi era concesso di portare arme *offendivile* e *difendivile;* sì veramente che esercitassero l'officio in persona, e che dal Capitano e dal Giudice o da uno almeno di loro fossero reputati persone tali, che potesse concedersi senza pericolo [1]. Sotto di sè avevano i *mastri colatori (maîtres-fondeurs)* (nel Trentino i *colatori* trovansi tuttora designati col nome tedesco di *smeltzer* [2]), e i loro *fancelli.* Sì i maestri, come anche i fancelli se avessero raggiunto l'età d'anni diciasette, dovevano prestare giuramento di esercitare l'arte bene e lealmente, e non commettere fraude nel colare; e se per loro frode o colpa recassero danno, pena soldi trenta d'alfonsini minuti per ogni volta, ed inoltre erano tenuti mendare il danno; e di questo si credeva al giuramento del guelco [3].

193. Sul modo col quale nell'argentiera di Villa di Chiesa si colasse la vena del piombo abbiamo

§ 191. [1]) *Br.* 135b 45-136a 7.
§ 192. [1]) *Br.* 47b 6-19.
[2]) Poggi Enrico e Codex Wangianus, *loc. cit.*
[3]) *Br.* 132b 36-133a 16.

scarse notizie nel Breve; ma con sufficiente chiarezza veniamo a conoscerlo per alcuni antichi forni recentemente scoperti, e col confronto del trattamento di quel minerale in altre regioni poste in simili condizioni, e nominatamente nelle Spagne [1]. La chimica presso gli antichi era bensì scienza al tutto ignota, nè si rendevano ragione o di quali fossero i componenti della vena e in che questa differisse dal metallo, nè di alcuna delle reazioni e delle combinazioni che si formano per la fusione; ma per molti metalli conoscevano per pratica i metodi migliori, dei quali facevano uso senza comprenderli, e attribuendo semplicemente l'effetto alla potenza del fuoco, il quale purgasse il metallo dalle terrosità frammistevi. — Siccome qui non esponiamo scientificamente nè praticamente l'arte della fusione, ma soltanto cerchiamo di far conoscere quale fosse anticamente lo stato di questa industria pel piombo in Sardigna: del modo col quale dapprima si opera la fusione della vena, e poscia dal piombo si trae l'argento, diremo solo quel tanto, che è necessario per far comprendere il processo del lavoro presso gli antichi. Non può adunque essere argomento di questo scritto descrivere in qual modo si formi la fusione della vena; nè come collo scegliere l'uno o l'altro sistema di forni, od anche soltanto col variarne l'altezza o le altre dimensioni, overo col dare diversa forma al suolo o alle varie parti del forno,

§ 193. [1]) Mi fu di grande ajuto in questo Capitolo il seguente scritto: *Exploitation et Traitement des Plombs dans le midi de l'Espagne: par M.* PETIGAND, *Ingénieur des mines;* Paris et Liège, 1861 (Extrait de la *Revue universelle des mines*): e viepiù utile mi sarebbe riescito, se vi si fossero descritti anche i forni a copellare, ed il lavoro per estrarre dal piombo l'argento, e per la revivificazione del litargirio.

o coll'accrescere, sminuire o diversamente dirigere la corrente d'aria, overo con altre simili mutazioni, si cerchi di ottenere migliori risultati, e rendere i forni più adatti alla natura del minerale di piombo che si deve trattare, o del combustibile che si ha a mano. Con queste mutazioni o si cerca di ottenere da una data quantità di minerale il maggior possibile prodotto in piombo, e ciò particolarmente quando questo è di alto valore per la sua ricchezza in argento; overo all'incontro, anche con maggiore perdita di metallo, si procura di scemare la spesa della mano d'opera e del combustibile.

194. Non computate le numerose modificazioni di forma o di proporzioni, onde molti forni o dagl'inventori, o dal luogo ove sono in uso, presero diversi nomi, i *forni* da colare la vena di piombo si riducono a due sole qualità o sistemi essenzialmente distinti, nei quali la fusione ha luogo dietro combinazioni chimiche al tutto diverse. L'una di queste due qualità è dei *forni a riverbero:* sono adatti sopratutto alla fondita dei minerali ricchi, trattando i quali si ha con questi forni un ricavo assai abondante in piombo, a segno che, se la fusione è ben condotta, la perdita si riduce a solo cinque per cento od anche meno. Non v'ha dubio che i forni a riverbero erano conosciuti dagli antichi; ed alcuno, appartenente ai tempi Romani, se ne ritrovò nella Estremadura nelle Spagne. Non avendone potuto avere l' esatto disegno, ne diamo tuttavia uno schizzo (Tav. VII, fig. 31), che approssimativamente ne dimostra la forma e le dimensioni. Avevano due aperture, l'una sul dinanzi, la bocca, dalla quale s'introduceva sì il minerale che il combustibile; ed una dalla parte opposta, per

l'escita del fumo, e per la corrente d'aria necessaria alla combustione. L'altezza, dal suolo del forno al colmo della volta o cupola riverberante il calore, vi è di 65 centimetri; la lunghezza del suolo, dall'una all'altra delle sopradette aperture, ossia dalla bocca al fumajuolo, centimetri 70. Il suolo del forno è inclinato verso la bocca per lo scolo del piombo liquefatto, che indi colava in una conca formata nella parte esterna del forno fuori della bocca. In questi forni, che quasi colla medesima forma ma alquanto più grandi sono tuttora in uso nelle Spagne, dove sono conosciuti sotto il nome di *boliches*, ed in generale in tutti i forni a riverbero, si fa uso di legna minuta, o di altro combustibile legnoso che dia fiamma. — Non potremmo definire, se i forni a riverbero nei tempi dei quali trattiamo fossero in uso anche in Sardigna; non avendosene cenno nei documenti, nè fra le numerose rovine di forni antichi essendosene trovata alcuna, della quale si possa con verisimiglianza accertare che appartenesse a questo genere di forni.

195. È certo invece che era communemente in uso l'altra qualità di forni, che, dal nome primitivo, come non dubitiamo, di *forni a mantice*, voce contrafatta anche negl'idiomi parlati [1], vennero chiamati dai Francesi *fours à manche*, e quindi dagli Italiani, fattisi copiatori dei Francesi, sono detti ora *forni a manica:* noi in questo lavoro li appelleremo costante-

§ 195. [1]) Notisi, che in sardo il *mantice* si dice appunto *mancia*; e udii più volte il diminutivo *mancixedda* a denotare i *soffietti* dei quali si fa uso nei camini da camera. La vera ed antica voce toscana è *mántaco*, che maggiormente si avvicina all' etimologia, ossia al greco μανδάκη, cuojo.

mente col vero nome primitivo, che appieno corrisponde alla loro natura. Anche in molte parti della Spagna questi forni sono detti *pavas*, che in loro volgare significa appunto *mantice*. Diamo il disegno di due tali forni antichi (Tav. VII, fig. 2), ritrovati lungo la parte superiore del rio di Canadonica, secondo il disegno che ce ne forniva il Cav. Ingegnere Leone Gouin, al quale siamo debitori anche di molte altre importanti notizie su tutta questa materia. Scorgiamo da quel disegno, come parimente dalle dimensioni che abbiamo riferito dei forni a riverbero scoperti in Ispagna, e da quelle degli antichi forni di calcinazione dei quali fra breve tratteremo, che i forni degli antichi solevano essere assai piccoli, caduno di poca spesa e di non grande produzione; ma invece erano numerosissimi, sì che, quando già da lungo tempo era spenta l'industria delle argentiere in Iglesias, a testimonianza dell' antica floridezza troviamo citato appunto il gran numero di forni, dei quali tuttora si vedevano le rovine [a]. I forni a mantice si caricano dall'alto riempiendoli alternamente con uno strato di carbone e uno di vena. Con uno o più mantici (e sotto questo nome comprendo qualsiasi machina e di qualsiasi forma che spinga il vento nel forno; gli antichi siamo d'avviso facessero uso dei mantici propriamente detti) da fori inferiori praticati ai fianchi o di dietro nelle pareti, si spinge nel forno una corrente d'aria continua, destinata non solo ad attivare la fiamma, ma necessaria a

[a]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, xxxv, 1254-1258 (dell'anno 1553): « facilment se comprèn ab la numerositat dels forns de colar, y altres » consemblants antiquitats, que etiam huy en dia allì se troben, se» gon Vostra Illustre Señoria, quant, Deu volent, se dignarà visi» tarles, porà ocularment veure y reconeixer ».

fornire l'ossigeno richiesto alle combinazioni chimiche onde si ottiene la fusione in questo genere di forni. I mantici erano mossi dall'acqua, e rimangono numerosi ed anche ben costrutti canali di derivazione, ma riempiti delle scorie di tempi posteriori, nei quali pare che i mantici si muovessero a forza d'uomo o di cavallo. Non è noto, in qual modo l'acqua si adoperasse come forza motrice; crediamo tuttavia che in quelle parti si facesse uso di ruote idrauliche orizontali, quali vi durano in uso pei molini a grano. — A mano a mano che per la fusione discende nel forno la massa, vi si aggiungono superiormente nuovi strati alterni di carbone e di vena. Il lavoro al forno cominciava il lunedì mattina, e durava fino al sabbato a mezzodì [3].

196. Siccome nel territorio di Villa di Chiesa non v' ha corso d'acqua perenne fuorchè il rio di Canadonica fino al punto ove dalle gole dei monti esce al piano dove durante la maggior parte dell'anno è a secco, nè questo, lungo ma non abondante, corso d'acqua era di gran lunga sufficiente al bisogno, principalmente perchè, come abbiamo notato a suo luogo (§ 167), serviva anche alla lavatura della vena o minuto dei luoghi del territorio sprovisti d'acqua: ne avveniva, che, oltre i frequenti forni lungo la parte superiore di quel rio [1], altri numerosi se ne

[3]) *Br.* 133ᵃ 2-3: « debbiano colare dallo lunedì matina in- » fine al sabbato a mezzodì ». Poco diversamente nel Costituto di Massa, LXXIII, 5-9: « Teneantur et debeant bene et fideliter labo- » rare et colare a die lune usque ad diem sabbati proxime tunc ven- » turi in mane facto die, et non rumpere furnum usque ad dictum » mane facto die ».

§ 196. [1]) *Br.* 58ᵇ 23-26; 77ᵇ 36; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 126-127; *Supplem.*, XXI, 28-30.

avesse nelle ville vicine dove fossero corsi d'acqua, e nominatamente a Villamassargia [2] (onde appare che a quel tempo l'antico acquedotto Romano più non portava quell'acqua a Cagliari), a Domusnovas [3], e a Villa di Prato [4] (l'odierna Musei [5]). Non era lecito fare orto a pertiche due presso gora di forno da colare, nè alcuno ortolano poteva levare acqua della gora senza il consenso del guelco; ed a questo durante tutto il tempo che il forno *colasse* era lecito prendere e adoperare tutta l'acqua del fiume dove era posto il forno, non ostante che orto o vigna presso a quel fiume avesse bisogno di quell'acqua. Tale prescrizione del Breve di Villa di Chiesa obligava anche le ville di Domusnovas, Villa di Prato e Villa Massargia, sebbene allora non dipendessero da Villa di Chiesa, ma fossero del Re, che circa quel tempo le concesse a varie persone in feudo; e ciò era stabilito, perchè « grandissimo dapno è » all' argentiera di Siggerro quando alcuno forno

2) *Br.* 135^a 13; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxix, 97-100.

3) *Br.* 77^b 36; 134^a 17-23; 135^a 1-135^b 6.

4) *Br.* 135^a 1-136^b 6; *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, xiv, 30-34; xxi, 33-35.

5) Il documento più recente dove si trovi menzione di *Villa di Prato* è del 1340 (*Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, xxi, 35); il più antico dove si trovi nominato Musey è del 1355 (*Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, lxv, 172-173); onde appare che non ha fondamento l'opinione volgare, che *Musei* avesse quel nome dai Gesuiti; sebbene crediamo che sia vera la sua etimologia dalla voce YESUM (così allora scrivevasi) letta a rovescio: e siamo d'avviso che avvenisse quando il 1354 fu confiscata dai Re d'Aragona, unitamente alle altre possessioni in Sardegna dei conti di Donoratico, accusati di fellonia. Che poi Villa di Prato non sia altra che Musei, appare da un documento dell'anno 1325 dove se ne indica la posizione, sul rio, nelle vicinanze di Villamassargia (XIV, xxxxi, 96-100): « furnos duos a colando venam ..... » positos in aquis et super aquis Ville Massargie, cum omnibus suis pertinentiis ....., que sunt erga Villam de Prato ».

» non può colare per deffecto d'acqua ». Se alcuna persona deviasse acqua da gora mentre il forno colasse, il giudicare di quelle cause e il condannare spettava al Capitano o Rettore di Villa di Chiesa, il quale in questo aveva piena balìa e libera podestà non solo sulle persone di Villa di Chiesa, ma anche su quelle di Domusnovas, di Villamassargia e di Villa di Prato, e doveva procedere ed investigare contra di loro se derivassero l'acqua mentre il forno colasse; e ciò, non ostante alcuno Capitolo di Breve fatto o che si facesse in alcuna di dette ville. Ed il Capitano o Rettore di Villa di Chiesa li condannava nelle multe prescritte; e secondo la sua sentenza queste dovevano essere ricolte dal Camerlingo del Re, al quale era commessa l'esazione in Villa di Chiesa o nelle Ville predette [6].

197. I forni a mantice si sogliono adoperare particolarmente pei minerali poveri, ossia nei quali sono in abondanza frammiste materie estranee, che renderebbero o assai costoso e soggetto a troppa perdita, o più spesso impossibile, trattare quei minerali nei forni a riverbero [1]. Nei forni a mantice tali materie non impediscono la fusione; alcune di esse anzi l'agevolano maggiormente, come la pietra calcare e la vena di ferro, che suole essere frammista alla vena di piombo nelle argentiere del territorio d'Iglesias. La vena assai ricca, ossia la galena propriamente detta o l'alchifoglio (§ 157), nei

6) *Br.* 135ᵃ 9-135ᵇ 6.

§ 197. 1) M. L. E. Rivot: *Principes généraux du traitement des minerais métalliques. Traité de métallurgie théorique et pratique. Tome second: Métallurgie du plomb et de l'argent.* Paris, Dalmond et Dunod éditeurs, 1860; *pag. 32-35, 47.*

forni a mantice s'impasta e cola a stento; che se si aumenti il calore, molta parte del piombo si volatilizza e va perduto. Ove non pertanto anche queste vene, a motivo della natura del combustibile che si ha a mano, o della maggiore celerità del lavoro, o per altro motivo, si vogliano trattare nei forni a mantice, talora si rimedia all'inconveniente aggiungendo a quelle vene ferro e pietra calcare, od a tali vene ricche mescendo in certa proporzione altre vene più povere in piombo, ma che abondino di quelle materie, che, appunto pel vantaggio che recano alla fusione, sono volgarmente chiamate *fondenti.* Talora invece si rendono tali vene più appropriate alla fusione nei forni a mantice *torrefacendole*, ossia sottoponendole prima in appositi forni ad una spezie di cottura o più veramente *torrefazione*, detta dai Francesi *grillage*, e in Italia ora impropriamente *calcinazione.* Per questa cottura o torrefazione la galena (solfuro di piombo) si riunisce in più grandi masse; e si trasforma in solfato e in ossido di piombo, crescendo di peso per l'ossigeno che assorbisce; se la cottura è ben condotta, da 100 chilogrammi di galena si ottengono circa 66 chilogrammi di ossido, e 37 di solfato [2]. Di tali forni non si trova memoria negli antichi documenti; ma è certo che erano in uso, poichè due, in buono stato di conservazione, ne furono ritrovati nella miniera di Gutturu Pala, nel luogo detto Pubusino, nel territorio di Flumini Maggiore, in vicinanza della bella sorgente onde nasce quel rio, e perciò fuori

[2]) MICHEL CAHEN, *Métallurgie du plomb (Mémoire couronné)*; Paris et Liège, 1863; *pag. 7 e 73* (Estratto dalla *Revue Universelle des Mines*).

ma non lungi dei limiti dell' argentiera di Villa di Chiesa. Diamo il disegno di uno di quei forni (Tavola VII, fig. 33), quale fu misurato e disegnato dall'Ingegnere Leone Gouin. Essi distano l'uno dall'altro metri 1,50; sono costrutti con schisti calcari e calcari silicosi, che dà il luogo medesimo; e sono adossati al monte, sì che tutti i lati, fuorchè quello dinanzi, ne sono coperti e come sotterrati. Eravi dentro tuttora la galena torrefatta, o vogliam dire calcinata, per essere passata ai forni a mantice. La loro forma è la stessa che in Sardegna è tuttora communemente in uso pei forni da calce, ma le dimensioni ne sono assai minori. Come si fa per la calce, così questi, si caricavano disponendo dapprima a modo di volta i pezzi maggiori di galena, appoggiando tale volta sullo sporto od orlo per ciò lasciato tutt'intorno della parete; il resto del forno si colmava con pezzi di galena gettativi alla rinfusa; e senza dubio, come si pratica nei forni a calce, si mettevano in basso i pezzi più grossi, e i pezzi più minuti e perciò più facilmente calcinabili in cima del forno, dove giunge meno intenso il calore. Sotto la volta si alimentava il fuoco dalla bocca con legna minuta come per la calce; e la vena così torrefatta si passava ai forni a mantice.

198. Durante la fusione il piombo liquefatto cola dall' interno del forno in una conca a tale uopo dinanzi la bocca del forno; d'onde a mano a mano, e prima che induri, si toglie per versarlo in forme, le quali presentemente si fanno di ferro fuso, a quei tempi senza fallo in pietra refrattaria; poichè si trovarono in Sardegna parecchi di simili modelli o forme in pietra per ascie ed altre armi di rame;

avevano talora, come si pratica anche oggidì, in lettere rovescie l'iscrizione che si riproduceva diritta sul piombo, indicante il padrone del forno. In queste forme il piombo si raffredda in pezzi, che in Francia si dicono *saumons*, in Italia si dicono, e sembra che già allora si dicessero, *pani* [1]; in Sardigna prendevano nome di *lame;* chè così le troviamo chiamate in alcuni contratti di noleggi pel trasporto di varie merci da Cagliari a Pisa nei primi tempi della dominazione aragonese [2]. Dove abbiamo trattato dell'industria delle miniere in Sardigna al tempo dei Romani (§ 9) abbiamo narrato, come uno di tali pani antichi di piombo, portante l'iscrizione dell'imperatore Adriano, fu trovato a Carcinadas presso Flumini, e si conserva ora nel museo di Cagliari. Esso pesa 34 chilogrammi; la sua lunghezza inferiore è approssimativamente di centimetri 37; la superiore, di centimetri 34; la larghezza inferiore, di centimetri 11; la superiore, di centimetri 10; e l'altezza di centimetri 8. E di un altro simile pane abbiamo ivi fatto parola, che non ha il nome dell'imperatore, ma è notabile pel numero d'ordine che

§ 198. [1]) Poichè troviamo chiamati *panelli* (*M.* LXXI, 69; 70; 74; 93; 98) o *panettoli* (*M.* LXX, 14; LXXI, 18-19; 51) quelli di minore grossezza, in che si colava il rame a Massa.

[2]) « Confessus est in veritate, se habuisse et recepisse et » super se habere super dictam coccham suam sportas centum tredecim ficuum de Mursia, et nonaginta LAMAS pumbli, et quindecim » fasceria inter pelles becchunas et muntoninas. Que omnia idem Bernardus asserit constitisse libras trecentum triginta tres alfonsinorum minutorum; et onerasse super dictam locham et in dicto portu » pro ducendo Pisas. » *Documento dei 22 dicembre* 1350, *inedito*. — « Item LAMMAS plumbi octuaginta quinque, que summam ascendunt » librarum septuaginta quinque, solidorum quinque, dicte monete. » *Documento dei 27 giugno 1353, inedito*. Da copie tratte sul finire dello scorso secolo dal cav. Baille del Convento degli Olivetani in Pisa.

porta impresso sul fianco. Pesa 30 chilogrammi; la sua lunghezza inferiore è di centimetri 42; la superiore di centimetri 40; la larghezza inferiore e l'altezza a un di presso come nel pane d'Adriano; la larghezza superiore, di 7 centimetri. Altri simili pani si trovarono in varii luoghi; quali interi e quali mozzi, ma senza iscrizione, probabilmente perchè provenienti da forni privati, e non, come que' due, da forni appartenenti al principe.

199. Oltre il piombo, si hanno dalla fusione della vena parecchi altri prodotti, secondo la qualità e le proporzioni delle materie estranee che costituiscono la vena di piombo o vi si trovano frammiste, e secondo la natura dei forni e il modo ond' è condotta la fusione. Tali prodotti possono ridursi a quattro: le *scorie*, delle quali non conosciamo il nome antico, ma che forse sono quelle, che nel Costituto di Massa sono dette *loppe* [1]; se pure con questo nome, che, con significazione non ben definita, vive tuttora in Toscana, non s'intende il secondo dei prodotti residui della fusione, ossia quelle quasi schiume del minerale, che dai Francesi sono dette *mattes*. Dopo la fusione rimangono inoltre i depositi e direi quasi le sozzure del forno, dette similmente dagli Spagnuoli *horruras*, e dai Francesi *crasses*, e che noi potremmo nomare *feccie*. Tutti questi prodotti, o più veramente residui, della fusione, ai nostri tempi si sogliono sottoporre ad una nuova fusione con metodi acconci, per trarne

§ 199. [1]) *M.* XLIV, 23. Ivi tuttavia nominandosi *loppas leccosas de barcaticcio*, s'intende piuttosto la *scionsa* o *schlamm*; vedi sopra § 171, e sotto § 211.

[2]) *M.* XLIV, 20-26.

almeno in parte il piombo che tuttora contengono; se ne teneva parimente qualche conto per la vena di rame in Massa; non sembra che fossero nuovamente trattati in Villa di Chiesa. Finalmente, nei forni a colare, il fumo, e nominatamente la forte corrente dei forni a mantice, trae con sè una non dispregevole quantità di minerale, che ora suole raccogliersi disponendo il *fornello* o *camino* in modo, che quel minerale quanto più sia possibile si condensi e depositi prima di essere dalla corrente d'aria trasportato all'aperto; pare certo che gli antichi non ne tenevano conto. — Le scorie, spesso ancora assai ricche in piombo e in argento, si trovarono in grandissima quantità nei luoghi dove gli antichi trattarono vene di piombo. La loro ricchezza (parliamo di quelle soltanto del territorio che ora forma il circondario d'Iglesias) è assai varia; e similmente la ricchezza in argento; ma questa in generale è considerevole, in tanto che appare che la maggior parte di quelle scorie provengono da vene assai più ricche in argento che non quelle che si lavorano ai nostri giorni. Conviene inoltre notare, che in generale le scorie recenti dell'antica argentiera di Villa di Chiesa furono trovate meno ricche in piombo, ossia meglio lavorate, di quelle di Flumini della stessa età; e le antiche, appunto specialmente in Flumini, meno ricche che non le più recenti; onde appare che i Pisani e gli altri stranieri che d'ogni parte convenivano in Villa di Chiesa vi portarono qualche maggiore perfezione in questa industria; ma che in generale l'arte metallurgica, introdotta dai Fenici in Sardigna, lungi dal progredirvi, andò nei tempi seguenti in decadenza. L'in-

dustria moderna, sottoponendo quelle scorie a nuova fondita coi migliori metodi che la scienza e l'esperienza insegnano, ne trasse considerevoli benefizii. — La perdita che, sotto varie forme, si ha nella fusione, è nel Breve di Villa di Chiesa, quantunque relativamente ad altra materia, designata col nome di *mancatura* o *mancamento* [3]. — Fra i prodotti del forno possiamo infine annoverare ancora la cenere, la quale dal guelco si vendeva a misura, al diritto starello della Corte [4].

200. Il piombo che cola dai forni contiene ancora l'argento, che suole trovarsi nelle vene di piombo, quantunque in proporzioni sommamente varie. Dicesi ai nostri tempi *piombo d'opera;* ai tempi dei quali trattiamo siccome il separare l'argento dal piombo dicevasi *smirare* (§ 188), chiamavasi *piombo non smirato* [1]. La separazione dell'argento dal piombo ha luogo col metodo che ora è chiamato *coppellazione:* ed è fondato sul principio, che se si faccia lambire dalla fiamma il piombo liquefatto, passandovi sopra una corrente d'aria, o *vento,* la superficie del piombo assorbendone l'ossigeno, si converte in *litargirio;* mentre l'argento non si ossida, e rimane inalterato. La coppellazione si fa in forni a riverbero di appropriata costruzione, e per l'ordinario ricoperti di cappello mobile. Il fondo o suolo del forno si forma in modo di conca per caduna coppellazione con argilla calcare; quando questa conca è ben battuta e bene asciutta, vi si pone il piombo; indi il tutto si ricopre col cappello. Si fa

3) *Br.* 33ª 15; 19.
4) *Br.* 134ª 31-37.
§ 200. 1) *Br.* 51ª 18-19.

liquefare il piombo con combustibile che dia fiamma, e da fori a tal uso praticati si soffia la fiamma sul piombo, sì che il litargirio che comincia a formarsi appena compita la fusione, e che, come più leggero per l'ossigeno assorbito, sornuota, viene spinto verso la bocca del forno, d'onde gli operaji posti a quel lavoro con una specie di rastello o di gancio ne ajutano l'escita, facendolo colare fuori del forno per un canaletto scavato nell'orlo del suolo del forno, e che profondano a mano a mano che, pel litargirio escito, scema nel forno la massa del piombo liquefatto. Quando infine il litargirio che si forma e viene a galla è in sì piccola quantità, che la superficie dell'argento fuso non ne è più ricoperta per intero, l'argento, riscaldato ad assai alta temperatura per l'ossidazione del piombo, tramanda come un lampo, che dai Francesi è detto l'*éclair*, e in Italia *folgorazione*. Dopo questa, la superficie dell'argento tosto si offusca, perchè cessata quasi interamente l'ossidazione del piombo, l'argento, al quale questa dava un eccesso di calore, scende quasi d'un tratto ad avere soltanto a un di presso il grado di calore del forno. Appena ha luogo la folgorazione, deve cessarsi il fuoco; poichè continuandosi, l'argento ne verrebbe liberato bensì dal poco ossido di piombo rimanente, il quale si porterebbe verso le pareti del suolo e ne verrebbe assorbito, ma ciò con grave perdita e svaporazione dell' argento. Quando la coppellazione si lasciò continuare fino a questo grado, la superficie nuda e liscia dell'argento diventa quasi uno specchio, nel quale si scorge riflessa la cupola o cappello del forno [2].

[2]) Rivot, *Principes généraux du Traitement des minerais*

201. Alla descrizione che abbiamo dato del modo col quale si eseguisce la coppellazione pienamente corrispondono le notizie e le prescrizioni, che intorno all' arte dello smirare troviamo nel Breve di Villa di Chiesa. — Sotto il comando e la direzione dei guelchi, come al colare della vena presiedevano i mastri colatori (§ 192), così allo smirare presiedevano i *mastri smiratori* [1]; sott'essi erano gli *ajutatori* [2], detti anche *smiratori* [3], e i *trattatori* [4], e questi sono anche detti semplicemente *lavoratori* [5]. Trovasi espressamente fatto cenno, che nei forni a smirare facevasi uso di *pertiche* o *scaldatoje* [6], e così di legna minuta. Il litargirio, sì nel Breve di Villa di Chiesa come in altri documenti pisani di quella età, è chiamato *ceneraccio* [7]; in documenti sanesi all'incontro *terra ghetta*, col qual nome lo troviamo designato parimente in tempi posteriori [8]. Intorno al modo di smirare, e alla molta cura che richiede, è prescritto, che i maestri smiratori, ed i trattatori ed ajutatori, ed ogni altro uomo che s'allogasse a quel lavoro, poscia che avesse *posto*

métalliques. Tome second: Métallurgie du plomb et de l'argent; Paris, 1860, pag. 227-241.

§ 201. 1) *Br.* 134b 4; 6; 42; 26; 28; 35.

2) *Br.* 134b 5; 13; 26; 28; 35.

3) *Br.* 134b 6.

4) *Br.* 134b 5; 6; 29; 36.

5) *Br.* 134b 12-13; 21.

6) *Br.* 52b 7.

7) *Br.* 134b 7-8; 22. *Breve Pisani Communis, anni* MCCLXXXVI, *Lib. III*, cap. XLIII, presso BONAINI, *Statuti inediti di Pisa*, *Vol. I*, *pag. 428*, *lin. 30*.

8) *Statuto della Gabella di Siena dal* MCCCI *al* MCCCIII, *cap.* XVII, in *Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, Vol. II, pag. 15; Bologna, 1871. Veggasi anche il Glossario in fine del volume di detti Statuti, pag. 348. Il Vocabolario di Napoli conferma la voce con un esempio del Baldinucci.

suso, ossia dopo che, come altrove si dice, il forno « abbia lo *difficio* addosso » [9], cioè poichè il forno fu ricoperto del cappello mobile del quale abbiamo fatto cenno, debbano *spianare lo coneraccio*, ossia ajutare l'escita del ceneraccio passando leggermente sopra la superficie il rastello; nè possano indi partirsi finchè non è smirato e il ceneraccio recato a fine, e allora tosto debbano rinunciarlo al guelco o al suo fattore. Chi contra facesse, o fosse al ceneraccio e non fosse all'argento *quando si fa fine* (qui evidentemente s'indica l'istante della folgorazione), pena libre cinque d'alfonsini minuti, e risarcisse il danno; credendosi in ciò al giuramento del guelco medesimo. Se i maestri smiratori, gli ajutatori, i lavoratori, od alcuna delle persone che lavoravano al ceneraccio, non facessero l'arte bene e lealmente, e commettessero fraude, dovevano essere puniti in libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta, oltre il risarcimento dei danni. Essi tutti dovevano prestare giuramento di osservare tutti e singoli i Capitoli del Breve appartenenti allo smiratore [10]. — Non vogliamo porre termine a questi cenni intorno all' arte dello smirare presso gli antichi, senza notare, che pare smirassero con somma cura; poichè non ostante la grande ricchezza in argento delle vene di piombo che coltivavano, ricchezza attestata anche dall'esame delle scorie residuo dei loro forni, il pane di piombo di Adriano, ed in generale i pezzi di piombo trovati nelle antiche scorie, sono poverissimi d'argento. Maggiore ricchezza in argento ha tuttavia il pane di piombo trovato presso Flu-

9) *Br.* 47b 41-42.
10) *Br.* 134b 4-38.

mini, ossia 462 grammi sul quintale di piombo; evidentemente è piombo non smirato.

202. Finito di smirare e *tratto a fine* l'argento [1], questo si riduceva in *piastre* o *in barbe* [2]. Da un passo del Costituto di Massa pare che *piastre* e *pannelli* fossero una cosa sola [3]; ma senza dubio le piastre o pannelli dell' argento erano di assai minori dimensioni che non quelle del piombo o anche del rame; e tali sono difatti alcune, che ne vennero trovate in Inghilterra. Quando l'argento era in troppo poca quantità perchè si potesse colare in piastre, crediamo che liquido si gettasse nell'acqua, dove nel subito raffreddamento si forma come in sottili rami contorti ed intrecciati, simili a radici o barbe, onde si rende agevole lo staccarne la parte che si voglia, ciò che mal si potrebbe se si lasciasse indurare nel fondo cupo del forno; ed all'argento sotto tale forma riferiamo appunto la denominazione di argento *in barbe*. — La vendita non solo del piombo ma anche dell' argento al tempo dei Pisani, e durante i primi anni della dominazione Aragonese, era affatto libera, come di ogni altra qualsiasi mercanzia. Il piombo, come ogni altra mercanzia che si vendesse, doveva pesarsi alla *statera grossa* di Villa da quello che avesse comperato il dritto delle statere; da quest' obligo era escluso l' argento, sul quale perciò non aveva luogo l'abbuono del quattro per cento in favore del compratore, come per le altre mercanzie [4] (§ 226).

§ 202. 1) *Br.* 133b 2; 9; 15.
2) *Br.* 139a 20-21.
3) *M.* LXX, 87-101.
4) *Br.* 77b 18-78a 9.

203. Il ceneraccio o litargirio si vende in poca quantità per varii usi nelle arti; la maggior parte si riconverte in piombo, disossidandolo con una nuova fondita; il che si dice oggi *rivivificare*. Il piombo spogliato così del suo argento si chiama oggi *piombo mercantile* (in francese *plomb marchand*); allora, con propria appellazione, dicevasi *piombo smirato* [1]. Siccome tuttavia gli antichi poco curavano il piombo, andando principalmente in traccia dell'argento: frequentemente nel territorio di Flumini, rare volte in quelli d'Iglesias, di Domusnovas, di Musey e di Villamassargia, si trovarono pezzi considerevoli di litargirio abandonati fra le scorie come cosa inutile.

204. La coppellazione dapprima, particolarmente pei piombi scarsi d'argento, e poscia la rivivificazione, portano non poca spesa, e sopratutto grande perdita o mancatura (§ 199 fin.) nelle varie fusioni. A questo danno ai nostri tempi pose rimedio una recente invenzione, detta communemente *patinsonage*, dal nome dell'inventore Patinson, che trovò modo di spogliare una parte del piombo quasi interamente del suo argento, concentrandolo in una piccola parte del piombo medesimo, che sola poi viene sottoposta alla coppellazione e poscia alla rivivificazione. Tale concentrazione è fondata sul principio, che il piombo liquefatto si coagula e cristalizza assai prima e più facilmente dell'argento; onde gettando dell'acqua sulla superficie del piombo liquefatto a non grande calore, e così fattala subitamente raffreddare, se ne toglie a mano a mano con grandi cucchiari forac-

§ 203. [1] Come appare dalla contraria appellazione *piombo non smirato*, che leggiamo *Br.* 51ª 18-19.

chiati la parte cristallizzatasi e granulata pel subito raffreddamento, la quale è più povera d'argento, che rimane nelle parti del piombo tuttora liquide; la quale operazione si ripete più volte in bacini successivi, finchè il piombo che si estrae sia sufficientemente spoglio d'argento, e quello che si lascia, e che solo si passa poscia alla coppellazione, sia sufficientemente arricchito.

205. Pare certo, che tale metodo non era conosciuto dagli antichi. Bene è vero, che in parecchi luoghi, sotto il nome di *bellitrame* [1] o di *bellifana* [2], sembra manifestamente indicarsi il piombo, in qualsiasi modo poi ciò si ottenesse, arricchito d'argento; e che non ogni piombo, ma soltanto la bellifana, si smirasse e se ne traesse l'argento. Rechiamo qui per disteso i varii passi del Breve dove si fa menzione del bellitrame o della bellifana, onde non solo possa ognuno formarsi un più certo giudizio sulla vera significazione di questa voce, ma sopratutto sulla questione più importante, se dagli antichi fosse, come ne pare, conosciuta l'arte di concentrare, ed in qual modo, l'argento in una parte del piombo.

« Ordiniamo, che cui facesse alcuno furto di vena,
» o d'ariento, o di BELLITRAME, o di piombo non
» smirato . . . . . che sia impicchato per la gola sì
» che moja . . . . . . con ciò sia cosa che 'l diricto
» del Signore Re da Ragona de l'ariento si può frau-
» dare et involare in del decto modo, et de li
» guelchi dell' argentiera similmenti ». Lib. II, cap. XV [3].

§ 205. 1) *Br*. 51ª 18-31; 65ª 7-9.
2) *Br*. 132ᵇ 20; 133ᵇ 9-10.
3) *Br*. 51ª 18-31.

« Ordiniamo, che alcuno Judeo possa nè debbia
» stare nè habitare per alcuno modo in Villa di
» Chiesa nè in de le suoi confine, nè in tucta l'ar-
» gentiera del Signore Re di Ragona; ...... per
» cessari multi furti d'ariento et de BELLATRAME, che
» per li suprascripti Judei si faceano in della su-
» prascripta argentiera ». Lib. II, cap. LXV [4].

« Ordiniamo, che nessuno guelcho nè altra per-
» sona possa nè debbia comperare nè ricevere vene,
» grane, piombo, BELIFANNA, o altra cosa d'alcuna
» piassa di forno, se non da la persona propria di
» cui è lo forno o la piassa, o da quella persona
» che quello forno o piassa avesse in titulo d'allo-
» gagioni overo a parte franca, overo da altra le-
» giptima persona per loro ». Lib. IV, cap. LXVIIII [5].

« Ordiniamo, che qualunqua persona prestasse in-
» nansi piassa di forno, in dell'argentiera, in del-
» l'arte del colare: che quelli che ricevesse la pre-
» stansa, *tracto ad fine l' ariento lo possa levare*
» *de la* BELLIFANA sensa paraula del creditore o del
» suo messo, et debbia dare lo decto argento in
» mano del creditore ». Lib. IV, cap. LXXIII [6].

206. La vena, il carbone, ed ogni altra cosa d'argentiera che appartenesse ad opera di forno doveva essere pagata sull'argento e su ogni altro prodotto del forno inanzi che qualsiasi altro debito d'argentiera; salvo che il *prestatore inanzi piazza di forno* doveva essere pagato prima di ogni altra persona per quelle spese che desse ragionevolmente

4) *Br.* 65ª 7-9.
5) *Br.* 132ᵇ 18-25.
6) *Br.* 133ᵇ 6-12.

per trarre a fine l'argento [1]. Era cioè stabilito, che in tal caso quegli che avesse ricevuto la prestanza, appena tratto a fine l'argento, dovesse darlo al creditore; e questi con quell'argento pagasse dapprima quanto restasse dovuto ai lavoratori, ai maestri ed ai fancelli che avessero tratto a fine quell'argento o colato quella vena; nè al guelco era permesso accattare altra prestanza finchè non fosse pagato il primo creditore. Che se la somma prestata non bastasse, e il creditore non volesse prestare maggior somma, era lecito accattare nuovo prestito da altra persona, e questa veniva pagata inanzi al primo creditore; sì veramente che non si accattasse più di quanto fosse la spesa necessaria per condurre l'argento a fine [2]. — Per gli usi dell'argentiera concedevasi trarre legna da tutti i boschi nel distretto dell'argentiera, senza pagare alcun diritto [3]; ed anzi era lecito trarne da tutti i boschi e salti antichi o novelli in tutto il Regno Cagliaritano [4]. La legna per le bolghe nelle fosse (§ 111), la legna da segare per ponti e simili usi, il carbone e i ceppi pei forni da colare o da calcinare [5], le pertiche e scaldatoje pei forni da smirare, si prendevano alle foreste e si portavano alle fosse od ai forni dai molentarii e dai carratori. Chi portava legna per uso d'argentiera, doveva portarla alla giusta misura, che era il peso di CCCL libre alla *statera grossa* (§ 226) di Villa di Chiesa; e similmente il *focajuolo* che portasse carboni [6] do-

§ 206. [1]) *Br.* 135ᵃ 33-135ᵇ 3.
[2]) *Br.* 133ᵇ 4-26.
[3]) *Br.* 134ᵃ 38-134ᵇ 3.
[4]) *Br.* 35ᵃ 4-21.
[5]) *Br.* 133ᵇ 38-42.
[6]) *Br.* 133ᵇ 16; 20; 134ᵃ 11.

veva portarli alla *piazza del forno*, e quivi dare la giusta misura, che era la *mezza boleggia*, che perciò ogni guelco doveva tenere alla piazza del forno, buona e diritta, scandigliata, almeno ogni settimana una volta, con quella della Corte; e se il guelco la tenesse maggiore del giusto, pena libre dieci d' alfonsini minuti [7]. I molentarii e carratori che portassero carbone alli guelchi dovevano portarlo bene e lealmente, e in sacca buone e sufficienti, sì che non si spandesse per via [8]. Chi avesse promesso legna o carboni al guelco, doveva darli al termine convenuto, sotto pena di soldi quaranta, e credevasi al giuramento del guelco [9]; nè, finchè non avesse data la quantità promessa, poteva lavorare ad altro servigio [10]. Similmente il guelco non doveva comperare carbone d' alcun focajuolo che fosse allogato con altro guelco, se questi non consentisse; e nel convenire con alcuno per carbone, doveva prima interrogarlo se non fosse allogato con altri, o se altri lo avesse *fornito*, ossia gli avesse dato denari in conto di carboni da ricevere [11]. Era inoltre proibito ai molentarii e carratori di levare nè portare vena nè piombo nè altra cosa da piazza di forno senza parola del guelco [12].

207. Dei numerosi forni da colare che si trovavano nell'argentiera di Villa di Chiesa (§ 195), di

7) *Br.* 124ᵇ 35-38; 133ᵇ 38-134ᵃ 17.
8) *Br.* 132ᵃ 22-26.
9) *Br.* 133ᵇ 29-35.
10) *Br.* 132ᵃ 26-29.
11) *Br.* 123ᵃ 19-30.
12) *Br.* 131ᵃ 37-43.

tre soli rimane memoria nei documenti di quella età. Due di questi forni, detti l'uno « Buonguadagno » e l'altro « Leone », erano posti sulle acque di Villamassargia verso Villa di Prato, su terra già appartenente ai conti di Donoratico. Essi spettavano dapprima a Guidone di Ciolo Martello da Pisa, e a Mondino da Calci borghese di Castello di Castro e abitante in Villa di Chiesa; i quali, forse mancando del denaro necessario per l'esercizio di quei due forni, in data 18 ottobre 1319 vendettero pel prezzo di libre 3400 d'aquilini minuti la metà degli anzidetti due forni al ricco borghese di Villa di Chiesa Barone di Berto da Samminiato, di cui già più volte ci occorse di fare menzione; e fecero inoltre con lui compagnia per l'esercizio dell'arte de' guelchi in que' due forni, e per colarvi la vena d'argento e di piombo. L'anzidetto Guidone Martello pagò libre 300 per la quarta parte delle spese occorrenti per l'esercizio dei due forni; e fu lasciata facoltà a Mondino da Calci di partecipare per un altro quarto alla compagnia, pagando simili libre 300. Detta compagnia doveva durare mesi quattordici. Finito quel termine, il 29 gennajo 1321, Guidone Martello e Mondino da Calci dolendosi che Barone da Samminiato non avesse sodisfatto ai patti della compagnia, seguì una transazione, per la quale i detti Guidone e Mondino dichiararono d'aver ricevuto da Barone di Samminiato quanto questi o in denaro od altrimente doveva in ragione della compagnia ed *endica* fra loro convenuta, e glie ne spedivano piena e finale quietanza. Non vi è indicato quale somma Barone, e per lui il suo procu-

ratore, pagasse a tale titolo; nè pure vi si fa menzione della proprietà dell'altra metà dei due forni [1]; ma già nell'inventaro dei beni d'esso Barone, fattosi poco dopo la sua morte, li 19 marzo 1325, i due forni sono notati come piena sua proprietà, con tutte le loro dipendenze, ferramenta e fornimenti, e come avuti per compra da Guidone Martello e da Mondino da Calci [2]; onde convien dire che quando nel 1319 comperò da essi la metà di quei forni e fece compagnia per l'esercizio, già ne avesse comperato l'altra metà: overo che la comperasse poscia, forse appunto in occasione della fatta transazione per l'esercizio della compagnia. Da Barone questi forni col resto della sua eredità passarono al suo figliuolo Lamberto [3]; ma il figliuolo di uno de' suoi tutori, il notajo ser Nicolò di Peldericcio del fu Baldesi da Samminiato, occupò, non sappiamo a quale titolo, quanto il detto Barone già possedeva in Villa di Chiesa e nel suo territorio, e tra le altre cose anche quei due forni, che diede in allogagione a Nerio di Federico. Lamberto fatto maggiore mosse lite per ricuperare i suoi beni; e questa finiva con una transazione, per la quale ser Nicolò restituiva a Lamberto i beni paterni, e tra questi i due forni, ma coll'obligo di mantenere pel termine convenuto l'allogagione fatta a Nerio di Federico [4]. — Il terzo forno del quale ci rimane menzione era detto di « Sant'Anna », e posto parimente nelle acque di Villamassargia; e l'anno 1363 apar-

§ 207. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XIV.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 97-101.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 157-170.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI.

teneva a Piero Vanni, a Benedetto Sandri, e agli eredi di Federico Neri, abitatori tutti e borghesi di Villa di Chiesa [5].

CAPITOLO X.

Ordinamenti di sicurezza publica.

208. Di doppio genere erano i pericoli che potevano nascere dai lavori delle fosse, ed ai quali gli ordinamenti di publica sicurezza dovevano provedere: ossia i pericoli derivanti dalla natura medesima di questo genere di lavori, sotterra, e talora a grandissime profondità; ed i pericoli che provenivano dalle persone, che la speranza di lucro e le immunità e i privilegi traevano d'ogni parte a Villa di Chiesa.

209. Pochi, ma tuttavia degni di nota, sono gli ordinamenti destinati a cessare i pericoli derivanti direttamente dalla natura di quest'industria. Già abbiamo altrove notato (§ 108), che ogni fossa aveva diritto, oltre la bocca propria, di avere, anche a traverso fossa altrui, un'altra bocca o spiraglio. — Se alcuno si trovasse impedito in alcuna mon-

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, 1.

tagna, sotterra o sopraterra, i maestri delle altre fosse erano tenuti ad ajutarlo di tutto ciò che abisognasse, giusta loro potere, coi loro lavoratori; e se vi si trovassero i Maestri del Monte, dovevano essere a ciò, anzi espressamente erano tenuti andare a soccorrere gl'impediti: e tutto ciò a pena di marco uno d'argento a chi contra facesse; e i Maestri del Monte potevano per la detta causa porre bandi e fare comandamenti, e condannare nella detta pena chi non obedisse [1]. Per maggiore sicurezza ai lavoratori nell'entrare e nell'escire, doveva ogni fossa che fosse cupa passi dieci o più avere il suo canape da cavalcare (§ 131) buono e sufficiente, colla cinghia o spartina fermata al canape, con la quale dovesse cingersi colui che cavalcasse. Il Capitano, fra un mese dall'entrata in officio, era tenuto di far mandare il bando, e i Maestri del Monte di comandare ed ammonire per bando in Villa per mezzo di *bandiere* o di messo, due volte nel tempo del loro officio, a tutti i maestri di fossa, che le soprascritte cose avessero ad osservare; e siffatto bando ed ammonigione dovevano fare scrivere nel loro libro dal loro scrivano. Se alcuna delle soprascritte cose i Maestri del Monte o il loro scrivano non facessero, pena a ciascuno marco uno d'argento [2].

210. Se da taluno si isdificiasse la bocca di una fossa, o se essendosi aperta alcuna bocca di fossa presso a via publica là ove usi persona, quella fossa si lasciasse di lavorare, colui che isdificiasse la bocca o il maestro che abandonasse la fossa era tenuto,

§ 209. [1]) *Br.* 110ª 32-110ᵇ 16.
[2]) *Br.* 142ᵇ 15-42; *M.* XXXVIII, 1-9.

alle spese dei parzonavili, prima che la lasciasse, di farvi intorno incontanente a modo di riparo un muro di pietre a secco, largo due palmi di canna almeno, ed alto almeno palmi quattro, acciocchè alcuna persona o bestia non potesse cadervi entro; e li Maestri del Monte dovevano ciò fare osservare, e punire i contrafacenti in libre cinque d'alfonsini minuti [1]. Chi mettesse fuoco in fossa maliziosamente per mal fare, doveva essere punito in libre cento d'alfonsini minuti per ogni volta; che se per cagione di quel fuoco alcuna persona morisse, chi avesse messo il fuoco era punito nella vita [2]. Similmente se alcuno mettesse asta o gettasse pietra od altra cosa per fondorato, se non percotesse nè ferisse persona, punivasi infine in libre cinque d'alfonsini minuti; se alcuna persona ne fosse percossa, e non n'escisse sangue, la pena era infine in libre dieci; se sangue n'escisse, overo se della percossione rimanesse segno nel volto, la pena era infine in libre venticinque, ad arbitrio del Capitano, considerata la qualità del fatto e della persona. Se il ferito ne morisse, il percotitore doveva essere punito nel capo [3]. In tutti questi e simili casi in Villa di Chiesa la pena doveva cadere sul solo colpevole, nè la fossa nè i suoi parzonavili non avevano a pagare alcuna cosa [4]. Diversi in ciò, e a parer nostro meno giusti e ragionevoli, erano gli ordinamenti del Commune di Massa [5].

§ 210. [1]) *Br.* 119ᵃ 37-42; 138ᵃ 15-30.
[2]) *Br.* 143ᵃ 13-18.
[3]) *Br.* 143ᵃ 37-143ᵇ 13.
[4]) *Br.* 122ᵃ 25-26; 143ᵃ 18-21; 143ᵇ 8-10.
[5]) *M.* v. 75-80; VII, 3-9.

211. Fra i provedimenti destinati ad impedire i danni che potessero direttamente provenire dall'esercizio di quest'industria deve annoverarsi parimente la proibizione che abbiamo altrove accennata (§ 165), di lavorare vena in Villa o in orto; poichè tale proibizione dicesi fatta « per cessare molte infirmità, et rischio di fuoco » [1]. Per simile motivo, e per evitare la puzza e molestia che ai vicini derivava da quel lavoro, era proibito struggere sevo, che adoperavasi ad uso dei lumi nelle fosse, in alcuna piazza in Villa di Chiesa, od in alcuno umbraco o casa intorno nè presso a dette piazze a case dodici; e ciò a pena di un marco d'argento per ogni volta [2]. Nel Breve del Commune di Pisa era espressamente proibito di affinare, smirare o fondere in città piombo, rame, o altro metallo qualsiasi, salvo oro, nè ceneraccio (litargirio), galena, o altro *scotonario* (forse le scorie) [3]. In un *consiglio* del Senato Pisano dell'anno 1319 è stabilito, che non si possa affinare nè fondere alcun metallo (non eccettuato neppur l'oro), nè smirare, a distanza minore di cento pertiche dalla città di Pisa [4]. Non troviamo simile proibizione in Villa di

§ 211. 1) *Br.* 144b 12-26.

2) *Br.* 63a 4-13.

3) « Teneamur nos Potestates et Capitanei non pati neque » permittere, quod affinatur seu ismiratur » (meglio il Breve del 1303 *affinetur seu ismiretur*) « aut fundatur plumbum, ramum, vel metal- » lum aliquod excepto auro, cenneraccium, vel agecta, aut aliud sco- » tonarium in civitate Pisana ». *Breve Pisani Communis, an.* MCCLXXXVI, *Lib.* III, *cap.* XLIII (BONAINI, *Statuti inediti di Pisa, Vol. I, pag.* 428.

4) « Consilium Senatus tempore suprascripti domini Muccii » de Aschulo, Pisanorum potestatis, millesimo trecentesimo vigesimo, » indictione secunda, tertio idus maji, in quo continetur: Quod for- » nelli pro misterio affinatorum, funditorum et smiratorum auri et

Chiesa; ma per le medesime ragioni che vi era proibito il fonder sevo e il lavare vena, a più forte ragione non vi poteva essere permesso il colare. Aggiungasi, che a quei tempi i forni solevano costrursi dove fossero corsi d'acqua per forza motrice; soltanto in tempi assai più recenti troviamo menzione di forni a colare anche in Villa di Chiesa [5]; menzione anzi la quale crediamo riferirsi soltanto al forno già annesso alla zecca.

212. Abbiamo veduto a suo luogo (§ 19), come pei benefizii che si ottenevano dall'industria delle argentiere, e pei privilegi e le immunità concesse in Villa di Chiesa alle persone che altrove avessero debiti o si fossero rese colpevoli di minori delitti, vi conveniva quasi ad asilo, ed insieme come a luogo di ricchi guadagni, gente d'ogni parte; concorrendo questa sia di Sardigna, sia nominatamente di Corsica [1], sia dal continente. Da questo concorso di gente sempre nuova ed ignota, mossa dal solo desiderio di guadagno, diversa di nazione, non legata al luogo da antico domicilio, non da parentele, nè

» argenti, ramis, et cujusque bulsonis, possint teneri et esse impune
» extra civitatem Pisanam, in contrata sive loco qui est extra muros
» civitatis ex parte Sancti Zenonis, ubi vocatur seu dicitur pratale,
» et scilicet extra muros civitatis spatio centum pertichàrum ad mi-
» nus. Et quod dictum misterium possit ibi fieri libere; salvo quod
» moneta nova Pisana argenti et minuta non possit fundi vel destrui
» aut colari ibi aliquo modo. Et quod quicumque voluerint facere et
» tenere fornellos, et facere dictum misterium in dicto loco, teneantur
» promictere et securare in cancellaria Pisani Comunis, non facere
» illud vel tenere infra spatium centum pertichàrum versus muros
» civitatis; et quod totùm argentum quod facient in ipsis fornellis,
» deveniri facient in seochiam Comunis Pisani. » *Archivio di Stato in Pisa*, *Archivio del Commune*, Consilia Senatus, I, 16v.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XLVII.

§ 212. 1) *Br.* 52a 10-16; 60b 39-42.

da avite possessioni, e che anzi la maggior parte non possedevano cosa alcuna, sì che almeno il pericolo della perdita dei loro averi li ritenesse da mal fare: è evidente, che grave e continuo era il pericolo di turbolenze o di misfatti; pericolo reso anche maggiore dalla natura dei lavori d'argentiera, nei quali i lavoratori si trovano per la maggior parte sotterra, celati ad ogni sguardo, lontani dalle publiche autorità e dai giusdicenti in Villa di Chiesa, sparsi su di un vastissimo territorio, e che potevano inoltre passare da una ad altra fossa ad ogni settimana. Tuttavia non poteva venire in mente di impedire il concorso di tal gente ai lavori delle argentiere; chè appunto alla loro operosa povertà, e alla sete di grandi e rapidi guadagni che li spingeva, Villa di Chiesa doveva la floridezza maravigliosa alla quale in meno di un secolo erano salite le sue argentiere, e la ricchezza e la prosperità che queste le avevano procacciata. Restava adunque soltanto di dar opera con adatti ordinamenti d'impedire, per quanto fosse possibile, i misfatti; e di provedere, se fossero commessi, che se ne scoprissero e se ne punissero gli autori.

213. Primo mezzo col quale si cercava in Villa di Chiesa d'impedire gli omicidii e le percosse, si era la proibizione generale con poche eccezioni, e severissima, di portare armi [1]; alla quale proibizione generale si aggiungeva la prescrizione speciale, che nessuno in alcuna fossa, bottino o canale potesse portare arme qualsiasi *offendivile* o *difendivile*, sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni

§ 213. [1]) *Br.* 47b 2-48a 36.

volta; e i maestri delle fosse fossero tenuti denunziarli, e il Capitano farne inquisizione ogni volta che fossero denunziati. Nel novero di tali armi proibite non era compresa la cervelliera [2], la quale tenevasi piuttosto come riparo dalle facili cadute di pietre o di simili oggetti nelle fosse. — Tuttavia i lavoratori di truogora, o di monte, o d'altro lavoro d'argentiera, potevano portare armi andando o venendo da monte [3]; ma giunti a Villa di Chiesa dovevano tenerle in mano legate con correggia o con altra legatura fino alla casa della loro abitazione; e così, andando a monte, dalla casa fino fuori di Villa [4].

214. Ad evitare risse e ferite era parimente proibito di giocare a gioco di dadi o a qualsiasi altro gioco ove denaro si vincesse o si perdesse; e li maestri e li scrivani delle fosse erano tenuti di ciò impedire: pena ai contrafacenti infine in soldi quaranta d'alfonsini minuti; e ciascuno poteva accusarli, e all'accusatore doveva essere tenuto credenza. Ed i Maestri del Monte erano obligati per giuramento, a pena di un marco d'argento, di farne ricerca ogni settimana, e denunziare alla Corte e far condannare i contraventori [1]. Al medesimo scopo di evitare le risse crediamo debba attribuirsi la proibizione di vender vino alle montagne [2]. Senza dubio inoltre non sole ragioni fiscali, ma anche la

2) *Br.* 143ª 1-11.

3) Due daghe o piccole spade a punta e doppio taglio, colla lama lunga circa 30 centimetri, si trovarono a Monteponi; altre simili a Monte Barlao. Esse differiscono al tutto dal coltello o *leppa* in uso oggidì presso i Sardi.

4) *Br.* 48ª 6-18.

§ 214. 1) *Br.* 48ª 38-48ᵇ 7; 61ª 29-32; 145ᵇ 30-146ª 3.

2) *Br.* 61ª 29-32.

necessità di accertarsi se fra i lavoratori alle fosse non si celassero malfattori, fu una delle cagioni, per le quali venne prescritto, che niuna persona potesse rimanere alle fosse dal sabbato a terza al lunedì, e che tutti li pagamenti avessero a farsi in Villa e non alle fosse, eccettuate soltanto da tale prescrizione alcune argentiere più rimote; e a chi alcuna di queste cose contrafacesse, pena infine in libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta, e ogni uomo lo potesse accusare, e avesse la metà del bando, e gli fosse tenuto credenza [3]. E per simile motivo, e sotto la medesima pena, era vietato tenere celliere aperto di po' il terzo suono della campana [4].

215. Era severamente proibito il fare « ressa, » jura overo conpagnia », nè per nazione, come *Terramagnesi* (continentali, di terraferma; è voce di uso assai frequente nei documenti sardi di quella età), Corsi, Sardi, nè altrimente, e l'avere Consolo, Capitano o Gonfaloniere, od altro capo: pena nell'avere e nella persona chi contrafacesse; sì veramente, che se alcuno fosse perciò punito nel capo, l'avere e li beni rimanessero agli eredi. Al Capitano o Rettore che consentisse, o fosse negligente a punire i contrafacenti, pena libre cinquecento d'alfonsini minuti, e fosse cacciato dall' officio. Non erano comprese in tale proibizione le compagnie usate ordinate [1]: quali erano appunto la compagnia

3) *Br.* 61ª 29-30; 40-41. Che queste tre prescrizioni derivino dal motivo da noi esposto appare anche da ciò, che si trovano adunate in un medesimo Capitolo del Breve (Lib. II, cap. XLIX), fra gli ordinamenti di materia criminale.

4) *Br.* 56ᵇ 5-14.

§ 215. 1) *Br.* 52ª 9-35.

di montagna ed argentieri, e quella dei lavoratori di truogora, tulani e modulatori, le quali avevano propria rapresentanza e dovevano recare il proprio candelo per la festa di Santa Maria d'agosto [2]; e la compagnia del forno, la quale parimente aveva proprio capo [3].

216. Questi provedimenti tendevano principalmente al mantenimento della quiete publica, ed alla sicurezza delle persone. A rendere poi più difficili i furti era vietato sia il vendere legname di notte [1], sia il caricare di nottetempo vena nè netta nè lorda, sotto pena infine in libre venticinque d'alfonsini minuti [2]; ma di notte era lecito trasportare e con carri e' cogli asini senza alcuna pena; chè altrimente ne sarebbe venuto troppo danno all'argentiera [3]. Per simile cagione era proibita la vendita dei lumi del sevo a monte, sotto pena di un marco d'argento sì al venditore che al compratore; ed il portare da monte guscierno (§ 120) in Villa; salvo se occorresse per farlo conciare, o se si trattasse di fossa che cessasse di lavorare e della quale avesse a vendersi il guscierno, scrivendo il tutto in sulli atti della Corte, e il luogo onde era il guscierno, e quale e quanto fosse, ed il prezzo ottenutone. Tale proibizione parimente non s'intendeva di lavoratori che, andando la mattina a monte e tornando la sera in Villa, portassero con sè in casa i loro ferri [4]. Più notabile

2) *Br.* 31ᵇ 22-29; 30-32ᵃ 7; 32ᵃ 36-37; 32ᵇ 1-2.
3) *Br.* 48ᵃ 1-4
§ 216. 1) *Br.* 61ᵇ 11-27.
2) *Br.* 124ᵃ 2-8.
3) *Br.* 56ᵇ 1-4.
4) *Br.* 144ᵇ 5-11; 145ᵇ 5-11; 26-29.

e singolare è un'altra prescrizione del Breve, che mal sapremmo dire se, come tuttavia ne pare più probabile, già esistesse nel Breve del tempo dei Pisani, o se sia stata aggiunta nella riforma fattane dopo la conquista Aragonese: che cioè nessun Giudeo non potesse stare nè abitare per verun modo in Villa di Chiesa o ne' suoi confini nè in tutta l'argentiera, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta che alcuno di loro vi si trovasse: e ciò « per cessari multi furti d'ariento et de bellatrame, » che per li suprascripti Judei si faceano in della » suprascripta argentiera » [5]. Inoltre, per impedire sì i furti che gli altri maleficii, o discoprirne gli autori se si commettessero, si tenevano alle montagne guardie giurate, che non dovevano dipartirsene nemmeno in domenica nè in altri dì bandoreggiati [6].

217. Che se si commettesse misfatto alla montagna, o andando o venendo, i Maestri del Monte erano tenuti di pigliare o far pigliare il malfattore, e menarlo in forza del Capitano o Rettore; e tutti i comandamenti che facessero per far pigliare il malfattore dovevano essere osservati, ancorchè dati soltanto a voce e non per iscritto, e il Capitano doveva condennare coloro che non obedissero; e credevasi alla parola dei Maestri del Monte [1]. Per le ferite e percosse fatte in piazza di forno o in argentiera, o andando o venendo, le pene erano più gravi che non per le percosse o ferite fatte altrove, da libre cinque infine in libre ducento d'alfonsini

5) *Br.* 65ª 44-65ᵇ 9.
6) *Br.* 61ª 32-36.
§ 217. 1) *Br.* 130ᵇ 4-19.

minuti, secondo la qualità del fatto e la condizione delle persone; e se il colpevole non pagasse fra giorni quindici poichè gli fosse letta la condennazione, pena il taglio della mano ritta [2]. La pena dell'omicidio era la decapitazione [3]; l'*assassinio*, ossia se alcuno ferisse altrui per prezzo (§ 19, not. 3), se il ferito ne morisse, sì colui che avesse fatto la ferita come il mandante erano puniti nel capo; se il ferito non ne morisse, colui che avesse fatto la ferita per prezzo era tuttavia punito nel capo, e il mandante era condennato in pena doppia di quella alla quale sarebbe stato sottoposto se avesse fatto la ferita di propria mano [4]. Chi facesse furto di vena, o di piombo non smirato, o di bellitrame, o d'argento, doveva essere « impicchato per la gola sì che moja, et non possa » campare per nessuna cagione o ragione, se pro- » vato li fosse »; e parimente i ricettatori del furto, o quelli che smirassero il piombo sapendo la cosa furtiva: e ciò perchè « 'l diricto del Signore Re da » Ragona de l'ariento si po' fraudare ed involare in » del decto modo, et de li guelchi dell'argentiera » similmenti ». Chi poi in qualunque luogo dell'argentiera facesse furto di cavalli, di giumenti o di buoi, punivasi nell'avere e nella persona, secondo che paresse al Capitano, o al Rettore e Giudice, o alla maggior parte di loro; chi vi facesse furto in alcuna strada, doveva essere impiccato. Tuttavia in quanto riguarda queste prescrizioni contro i *furi* e i *rubatori* (ossia quelli che togliessero la cosa altrui

2) *Br*. 53b 25-54a 10.
3) *Br*. 49a 14-18.
4) *Br*. 49b 13-24.

con frode, o con violenza) non ostante queste prescrizioni era lasciato pieno arbitrio al Rettore o Capitano, ordine di ragione servato, come a loro piacesse [5]. Chi facesse furto in fossa, doveva per cura del maestro della fossa venir posto in mano dei Maestri del Monte, che lo facessero condannare dal Capitano o dal Giudice. Se in una fossa alcuna cosa fosse involata o altrimente mancasse, il maestro era tenuto farla *mendare* alli suoi lavoratori, sì dai picconieri come dai bolgajuoli, quello che valesse e non più; e simile diritto di farsi mendare dai compagni le cose involate o smarrite avevano i lavoratori: « sì » veramente, che chiunqua dicesse d'avere perduta » alcuna cosa, provi, prima che mendata li fusse, » con suo saramento e con due testimoni, che ve » l'avesse aricata (recata), et quanto vale; altra- » menti non li sia mendata: con ciò sia cosa che » molti lamenti ne sono facti sensa avere per- » duto » [6].

218. Per evitare facili abusi era proibito al Capitano o Rettore, al Camerlingo, e a qualsiasi altro publico officiale in Villa di Chiesa che vi fosse mandato di Catalogna o d'Aragona, il fare mercatanzia e il tenere parte in fossa d'argentiera durante il loro officio, e ciò sotto pena infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti; salvo se avessero parte in argentiera o traffico di mercatanzia, che esercitassero per mezzo de' loro compagni e fattori, già prima che fossero eletti al detto officio. Inoltre anche ai publici officiali era lecito colare e far colare in qua-

5) *Br.* 51ª 17-41.
6) *Br.* 121ª 15-121ᵇ 2.

lunque parte dell'argentiera, senza alcuna pena [1]. Per simil modo anche in Massa era proibito al Capitano ed al Giudice prender parte in ramiera od argentiera [2].

CAPITOLO XI.

Diritti sui prodotti delle miniere. Zecca e Monete.

219. Abbiamo notato a suo luogo, come in quanto riguarda le miniere nessuna traccia di regalia si trovi in Villa di Chiesa, e che l'acquisto o l'occupazione delle fosse, non meno che la vendita delle vene o dei metalli, vi era affatto libera (§ 76, 179). Si è per mezzo *d'imposte o contribuzioni*, o, come allora dicevansi, *diritti*, che il sovrano o lo stato ritraeva un provento da questa industria. Riferite perciò le scarse memorie su questo argomento che ci rimangono del tempo dei Pisani, cercheremo definire quali fossero i diritti che sulle argentiere si pagavano nei primi anni della dominazione Aragonese, e quali mutazioni vi seguissero nei tempi se-

§ 218. [1]) *Br.* 13b 8-31.
[2]) *M.* III.

guenti, dopo la decadenza e la caduta quasi totale di quell'industria. Siccome poi già i Pisani avevano zecca in Villa di Chiesa, e dagli Aragonesi fu inoltre imposto l'obligo di vendere alla Regia Corte per gli usi appunto della zecca l'argento ad un prezzo determinato, discorreremo, tolta quindi occasione, anche della zecca di Villa di Chiesa, delle varie monete che vi si batterono, e del loro valore; il che varrà anche a dimostrare più esattamente, quale fosse la gravità di alcuni di questi diritti, e quella delle multe e dei pagamenti di vario genere, dei quali avemmo più volte a fare menzione nel corso del presente scritto. Colla scorta finalmente di una preziosa memoria relativa ai tempi dei quali trattiamo, quantunque essa medesima sia di oltre due secoli posteriore, cercheremo determinare quale fosse il provento, che nei primi tempi la Corte Regia ritraeva dalle argentiere, dalla zecca, e dalle altre regalie in Villa di Chiesa, e a quanto ascendesse approssimativamente il valore del prodotto annuo di quelle argentiere.

220. Delle scarsissime memorie che abbiamo di Villa di Chiesa al tempo della signoria dei Conti di Donoratico, nessuna riguarda specialmente i diritti che questi percepivano dall'argentiera. Dei tempi della dominazione del Commune di Pisa abbiamo su questo argomento una sola memoria diretta, e che aggiunge assai scarso lume all' oscura materia. L' Università di Villa di Chiesa per mezzo di un suo ambasciatore al Commune di Pisa si doleva, che ser Urbano da Cingolo, il quale già aveva avuto altri officii in Sardigna ed allora vi era Modulatore invece di Manente da Fuligno alcuni mesi

prima defunto [1], procedeva verso i guelchi dell'argentiera contro la consuetudine dei precedenti Modulatori, in occasione del diritto sul piombo e sulla galena appartenente al Commune di Pisa; ricercando nei libri del pesatore del porto di Castello di Castro, per conoscervi la quantità del piombo e della galena pesata durante tutto il tempo al quale si estendeva l'officio della modulazione a lui commessa, e se alcuna quantità vi si trovasse, della quale dai libri dei Camerlinghi di Pisa in Villa di Chiesa non apparisse pagato il diritto. L'Università di Villa di Chiesa chiedeva, si provedesse, che i guelchi non avessero a soffrire danno e vergogna per l'introduzione di nuove usanze; ed i Savii statuivano, di sospendere ogni deliberazione, finchè ser Urbano al suo ritorno non avesse spiegato le ragioni del suo operato [2]. Una cosa appare da questo documento: che buona parte della galena non si colava e del piombo non si smirava in Villa di Chiesa, ma si portava a Pisa; il che è anche confermato dalla prescrizione che sopra (§ 211) abbiamo riferito, per la quale era proibito fondere piombo o ceneraccio nè smirare in Pisa.

221. Il diritto non si pagava direttamente dai parzonavili, ossia da quelli che traevano o facevano trarre la vena dalle fosse e la vendevano, ma dai guelchi che la comperavano e la colavano [1]. Questo diritto, secondo il Breve, era di denari dodici l'uno, e d'argento, e di piombo, e di rame, e d'ogni

§ 220. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, x e xi.
[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xii.
§ 221. [1]) *Br.* 138b 39-41; 139a 1-10.

altro metallo [2]. Non si parla qui nè altrove nel Breve del diritto sulla vena, ma soltanto sui metalli. Eppure è certo, che sulla vena si pagava diritto; come appare sì da quanto dicevamo poco fa intorno ad Urbano da Cingolo, come da alcuni altri documenti del tempo posteriore, nei quali si fa espressa menzione del diritto sulla galena [3]. Ma nessuno di tali documenti ci dimostra, se il diritto sulla vena, e quello sul piombo e sull'argento, fossero due diritti cumulati sul medesimo prodotto, ossia se si pagasse alcun diritto dapprima sulla vena, e poscia nuovamente sul piombo e sull'argento ritrattine; overo se il diritto sulla vena si pagasse soltanto se questa non si colava sul territorio di Villa di Chiesa. Ma perciò appunto che avveniva talvolta che la vena non si colasse sul territorio di Villa di Chiesa ma si vendesse e trasportasse in altre parti, sembra al tutto, che il diritto sulla vena si pagasse soltanto quando questa si vendeva fuori di Villa, sia per la verniciatura delle terraglie, sia anche per essere colata altrove; caso non infrequente al tempo dei Pisani, ma divenuto al tutto insolito sotto la dominazione Aragonese. Del resto una simile questione ci si offrirà nuovamente per altri tempi, ossia dove tratteremo dei diritti che si pagavano per le miniere in Sardegna sul finire del secolo decimoquinto, e nel secolo prossimo seguente.

222. Dai diritti sulle argentiere godeva *franchezza,*

[2]) *Br.* 139a 4-10.

[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 132-134: « totius directus argenti, plumbi et gilecte in dicta Villa per eos dari et solvi Nostre » Curie assueti ». — XIV, LXVIII, 118-120: « totius directus argenti, » plumbi et guilete in dicta Villa dari et solvi Curie Regie actenus » assueti ». — Vedi anche XIV, CXIX.

come altrove notammo (§ 77), il canale e qualsiasi altro lavoro d'argentiera che si aprisse in montagna nuova; la quale franchezza si dava a provvedimento del Consiglio di Villa, e di dodici uomini dell'arte i quali fossero eletti dalla maggior parte dei Maestri del Monte; e similmente (§ 100) il canale che scionfasse acqua [1]. — Negli anni che seguirono l'incendio e la distruzione di Villa di Chiesa per opera delle popolazioni circonvicine nella guerra contro Mariano Giudice d'Arborea, e mentre si dava opera alla sua riedificazione, con Carta del Re Pietro del 1° febrajo 1355 a fine di ristorarvi anche l'industria delle argentiere fu concessa per lo spazio di sei anni la riduzione alla sola metà dei diritti che si pagavano sulla galena, sul piombo e sull'argento [2].

223. Ad evitare che si frodasse il diritto regio era proibito caricare o portar via piombo nè vena da alcuna piazza di forno senza polizza del Camerlingo, a pena di libre cento d'alfonsini minuti per ogni volta [1]. Ciascun guelco era tenuto di pesare e *dirittare* (pagare il diritto) in mano del Camerlingo ch'era ordinato sopra l'argento, così in barbe come in piastre, fra ventiquattro ore « poichè l'a» riento fie facto fine »; salvo se lo tenesse più tempo con parola del Camerlingo, o che questi non fosse in Villa di Chiesa: a chi contrafacesse, pena marchi dieci d'argento, o più, a volontà del Capitano, secondo la qualità del fatto; e fosse tenuto

§ 222. 1) *Br.* 117a 27-33.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXV, 127-137; LXVIII, 110-122.
§ 223. 1) *Br.* 139a 29-39.

pagare doppio diritto [2]. Colui che aveva il diritto delle statere era tenuto, ogni qualvolta pesasse piombo o galena, rinunziarne il peso al Camerlingo, sotto pena di un marco d'argento [3]. Inoltre due officiali erano stabiliti in Villa di Chiesa per sopravedere le vene che si mutassero da luogo a luogo; e sebbene, essendo perito in gran parte il Capitolo del Breve che li riguarda, non ci sia più esattamente noto quale fosse il loro officio, è probabile che per loro mezzo si cercasse appunto d'impedire che alcuno frodasse il pagamento del diritto [4]. Per simile motivo, ed inoltre per impedire i furti e le frodi, era proibito recare vena in Villa o ne' suoi borghi, nè tenerne in alcuna casa: pena a chi contrafacesse infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti; ed ogni persona poteva accusarlo, ed in premio la vena era *sua liquida*. Tale proibizione non s'intendeva pei guelchi; ma la vena doveva portarsi alla loro casa direttamente, senza scaricarsi ad altra casa. Inoltre a chi avesse vena propria (ossia di fossa propria, o nella quale avesse parte, o che tenesse in allogagione), era lecito recarla in Villa nella casa della sua abitazione, facendola scrivere in sugli atti della Corte; e a chi non la facesse scrivere, pena infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti. Ad ogni persona tuttavia era lecito portare vena in casa da libre venti in giù, per fare suoi *schiarimenti* [5].

224. Più tardi, dopo che Villa di Chiesa, stata, come dicevamo, per breve tempo occupata dai Sar-

2) *Br.* 139ª 18-28.
3) *Br.* 79ᵇ 44-80 4.
4) *Br. Lib. IV*, *cap.* cxv.
5) *Br.* 145ª 14-145ᵇ 2.

di, era tornata sotto la dominazione dei Re d'Aragona, troviamo che i Camerlinghi esattori del diritto si sforzavano d'introdurre nuove usanze a carico delle persone dalle quali doveva pagarsi il diritto, onde grave danno ed incaglio derivava a quella già cadente industria. L'anno 1363 Francesco Geraldo, stato esso medesimo l'anno precedente Camerlingo in Villa di Chiesa, porse querela al Governatore Asberto Satrillas, asserendo, che il suo successore Pietro Bartolomei pretendeva far vendere per mezzo di persone a sua scelta il piombo e la galena, che fino a quel tempo esso Francesco Geraldo e certi guelchi solevano far vendere per mezzo di una persona qualsiasi; e che ciò tornava non solo a danno gravissimo dei guelchi medesimi, ma della stessa Corte Regia. Il Governatore aveva perciò divisato di ordinare al Camerlingo Bartolomei, che indi in poi il piombo e la galena, sì quello che gli fosse dato pel diritto spettante alla Corte del Re, come parimente quello appartenente ai guelchi, dovesse vendersi per mezzo di una sola persona da scegliersi dagli stessi guelchi, overo nel modo praticatosi fino a quel tempo; sì veramente, che se dal mercatante da essi eletto il piombo e la galena non fossero tostamente venduti, i guelchi intanto, per supplire alle necessità dell'erario, fossero tenuti anticipare al Camerlingo la somma che gli sarebbe spettata su quel piombo e su quella galena quando fosse stata venduta; e s'ingiungeva al Bartolomei, che se contro tale prescrizione avesse ad opporre, dovesse farlo fra otto dì dacchè l'avesse ricevuta. Ma poi, qual che ne sia la cagione, e forse perchè il modo seguito dal Bartolomei parve più conforme

agl' interessi della Regia Corte, tale ordinanza del Governatore non ebbe effetto [1]. — Da essa tuttavia possiamo trarre parecchie importanti notizie a schiarimento della forma e dei modi d'esazione di quel diritto. Ed in prima appare, che, come in simili casi suole avvenire, l'esattore del diritto, talora per assicurare l'esazione ed accrescerne il provento, talora fors'anche per procurare a sè mezzo d' illeciti guadagni, cercasse imporre nuovi modi di pagamento e nuovi aggravii; contro i quali soleva trovarsi riparo e giustizia già presso il Commune di Pisa, ma vennero al tutto meno sotto la dura e rapace dominazione Aragonese. Veniamo inoltre a conoscere, che il diritto sul piombo e sulla galena più non si pagava in natura, ma in denaro, sul prezzo di vendita; sì che, sotto pretesto di assicurarsi contro le frodi nel prezzo, i Camerlinghi pretendevano di eseguire essi medesimi, o di far eseguire da persone da essi deputate, la vendita; ed anche a fine di accelerare l' esazione, se i guelchi per alcuna ragione differissero di vendere alcuna partita di piombo o di galena. È evidente poi, di quanto danno a questa industria dovette essere tale forzata immistione degli officiali regii nella vendita dei prodotti delle argentiere.

225. Oltre il dodicesimo del prodotto, alcuni altri diritti, ma quasi tutti assai leggeri, si pagavano alla Corte del Re. Per ogni *forno che coli*, erano dovuti soldi sei d'alfonsini minuti al mese [1]. Pel diritto delle legne, le quali ognuno, come no-

§ 224. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, cxix.
§ 225. [1]) *Br.* 139ª 17-18.

tammo (§ 195), per gli usi delle argentiere poteva prendere liberamente non solo sul territorio di Villa di Chiesa e delle ville dipendenti, ma in tutti i boschi dell'antico Regno di Cagliari, dovevasi il diritto di soldi quindici, sotto nome di *ceneraccio* [2]; e per ciascun centenajo di *boleggie* (§ 195) di carbone soldi venti, che si pagavano al Camerlingo dai guelchi, i quali poi li ritenevano nel pagare il prezzo del carbone ai focajuoli [3].

226. Fra i diritti che si pagavano alla Corte Regia per quest'industria deve finalmente annoverarsi anche quello per la pesatura. In Villa di Chiesa l'officio di pesatore era officio publico: talora si faceva esercitare dal Camerlingo a nome del Re; più spesso si vendeva a tempo per un prezzo determinato [1]. Il pesatore che avesse comperato il diritto delle statee doveva dare due pagatori buoni e idonei di fare l'officio bene e lealmente, e di scrivere tutte le mercanzie che pesasse. Gli si avevano a pagare per ogni *centenajo di cantaro* [2] di piombo o di galena che pesasse in Canadonica o in Domusnovas,

[2]) *Br.* 35ª 6-21; 139ª 10-13.

[3]) *Br.* 139ª 13-16.

§ 226. [1]) *Br.* 28ª 32-33; 77ᵇ 19-25; 30-32.

[2]) Crediamo che significhi *cento libre a peso di cantaro*, secondo il quale, come era in uso ancora di recente in Sardegna prima della introduzione del sistema decimale, nelle vendite all'ingrosso si davano 104 libre per 100 libre, e così con 4 per 100 di benefizio al compratore. E a questo agio in favore del compratore crediamo parimente doversi riferire ciò che si legge poco sotto nello stesso Capitolo del Breve; che ogni mercanzia che fosse da 50 libre in su, salvo argento, avesse a pesarsi colla *statea grossa* § 206; ossia, crediamo, dovesse considerarsi come vendita all'ingrosso, nella quale il compratore godeva del detto agio sul peso. Similmente de' tavernaji è prescritto (*Br.* 72ª 40-72ᵇ 2), che non debbiano pesare con nessuna statea, se non a centenajo.

e in tutti i forni che appartenessero ad argentiera, soldi tre; e se pesasse in Villa di Chiesa, un soldo: il pagamento doveva farsi dal guelco. Nelle vendite il diritto di pesatura era per metà a carico del venditore, per metà del compratore; ed il peso che facesse, di galena o di piombo, doveva *per aperta scrittura* (ossia designando le quantità non in cifre ma in parole) rinunziare al Camerlingo, sotto pena di marco uno d'argento [3]. Contro le decisioni del Camerlingo era concesso richiamarsi presso il Capitano od il Giudice [4].

227. Alcune contribuzioni, o, come dicevansi, *diritti*, per l'industria delle argentiere dovevansi pagare anche a benefizio dell'Università di Villa di Chiesa. Già abbiamo esposto, trattando della ragionatura, che l'officio e il diritto dei libri delle fosse si vendeva a benefizio dell'Università di Villa (§ 68, 69). Per simil modo abbiamo visto, come dai misuratori della vena si doveva pagare una certa somma al Camerlingo di Villa di Chiesa per li spendii ad essa necessarii (§ 177). — Più grave tributo, che tuttavia distinguevasi col nome non di *diritto* ma di *offerta*, era dovuto all'*opera* della Chiesa di Santa Chiara: « con ciò sia cosa che la decta ecclesia di » Sancta Chiara sia principale et maggiore delle » ecclesie de la dicta Villa di Chiesa, et sia con- » stituta et hedificata de la intrata de la decta opera » per li buoni homini de la decta terra »; il che, dall'iscrizione che tuttora vi si legge, sappiamo essere avvenuto l'anno 1284, durante la signoria del

3) *Br.* 28ª 32-33; 77ᵇ 19-78ª 9.
4) *Br.* 15ᵇ 1-9.

Conte Ugolino [1]. Ogni fossa che partisse vena grossa corbello uno alla trenta, doveva dare a Santa Chiara un corbello; se galena, mezzo corbello; se vena gentile, e fossero due corbelli alla trenta o più, con albace netto, doveva dare mezzo corbello; il pagamento si faceva all'*operajo* di Santa Chiara [2], da tutte le fosse che ragionavano in Villa di Chiesa, ancorchè poste in territorio di altra villa. Se fossero più fosse appartenenti ai medesimi parzonavili in una medesima montagna, erano considerate come una sola fossa. Oltre questa offerta in vena, altra in denaro doveva pagare all' operajo di Santa Chiara il maestro della fossa pe'suoi parzonavili [3]: se la fossa partisse un corbello di vena gentile alla trenta, soldi trenta d' alfonsini minuti; se da un corbello infine in corbelli sessantre, per ogni corbello oltre il primo denari dodici, sicchè tuttavia la somma non montasse a più di tre libre, e fosse anzi minore se il valore di quella vena non ascendesse a libre cinque il corbello; si avesse cioè in tal caso a dare una somma corrispondente al valore del mezzo corbello. Se poi la vena che si partisse fosse meno di corbelli due alla trenta, e il corbello valesse sole libre tre e soldi dieci o meno, per ogni corbello si dovevano denari quattro e non più; poichè quella vena di così piccola valuta non avrebbe potuto sostenere maggior offerta, e li trenta corbelli di questa vena comparativamente al loro valore avrebbero pa-

§ 227. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, II.

2) Così crediamo doversi intendere, sebbene il Breve dica: « Et che l'operajo di Santa Chiara possa dimandare di ciascuno mae- » stro, scrivano e parsonavile ».

3) *Br.* 25b 44-27a 16.

gato maggiore offerta, che non i corbelli sessantatre. Ai maestri di fossa, scrivani o parzonavili, che omettessero di pagare l'offerta o facessero frode nel pagamento, pena marco uno d'argento; e al Capitano o al Giudice che le soprascritte cose non facesse osservare, pena libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta [4]. La scarsità di documenti, e le imperfette notizie che in molte parti abbiamo delle instituzioni del medio evo, non ci permettono di definire tutti gli usi, ai quali l'opera di Santa Chiara e gli altri simili luoghi pii convertivano i loro ricchi proventi.

228. Fino dai primi tempi della dominazione diretta del Commune di Pisa su Villa di Chiesa vi troviamo menzione di un Ospedale sotto il titolo di Santa Lucia. Sembra che soltanto quando Villa di Chiesa venne sotto la dominazione diretta del Comune Pisano quest'Ospedale sia passato sotto la dipendenza dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, che indi in poi, e finchè durò la dominazione Pisana, vi pose a Rettore uno de'suoi Frati [1]. In quella occasione, forse come segno di tale dipendenza, si tentò di mutare all'Ospedale di Villa di Chiesa l'antico nome di Santa Lucia in quello di Santa Maria [2]; ma la denominazione primitiva prevalse, e pochi anni dopo già più non si trova cenno del nuovo nome. La mutazione del nome invano tentata dimostra, che quell'Ospedale già da lungo

4) *Br.* 130b 20-131b 7. Non comprendiamo e perciò omettiamo le prescrizioni contenute a fol. 131a 15-17; altre ne omettemmo, perchè ci parvero di minore importanza.

§ 228. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* I, 19-24 (Doc. dei 31 dic. 1302.

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* II, 18-20 (Doc. dei 17 apr. 1304.

tempo esisteva: forse fu edificato ai tempi della signoria del Conte Ugolino, ossia circa il medesimo tempo che la Chiesa di Santa Chiara.

229. Abbiamo visto (§ 119), come nessun lavoratore poteva essere pagato senza polizza. Per caduna polizza, ossia per cadun lavoratore, li scrivani dei libri in occasione della ragionatura dovevano far pagare un denaro; nè solo in Villa di Chiesa e nelle ville da essa dipendenti, ma anche in Domusnovas; e similmente dovevano fare li scrivani dei forni; e sì questi che quelli se non ricogliessero, erano tenuti in proprio; e se alcuna fossa non pagasse, si potevano far pignorare li maestri della fossa e li rieoglitori di somma. Dalli scrivani il denaro per tal modo raccolto si pagava e se ne faceva ragione ogni dì quindici allo Spedaliere di Santa Lucia, a pena di marco uno d'argento; sì che per tal modo i lavoratori delle argentiere conferivano al mantenimento dell'Ospedale, che era appunto destinato principalmente a loro uopo e benefizio. Lo Spedaliere di Santa Lucia era tenuto di ricevere i frati Predicatori, e Minori, ed Eremitani, e dare loro mangiare e bere, e luogo da dormire, secondo la facoltà del detto Spedale [1]. Siccome l'Ospedale di Santa Lucia, per la sua dipendenza dall'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, partecipava ai privilegi a questo concessi, il Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia aveva diritto, per se medesimo o per mezzo de'suoi sacerdoti, di amministrare i sacramenti alle persone appartenenti all'Ospedale o in esso ricoverate, e di sepelirle nel

§ 229. [1]) *Br.* 78b 29-40; 79a 11-27; 79a 42-79b 40.

cimitero proprio dell'Ospedale; poteva anche sepelirvi le persone estranee che ne avessero fatta richiesta, sì veramente chè per queste si pagasse alla chiesa parochiale di Santa Chiara la metà dell' offerta [2]. E poichè ci venne fatta menzione di questo Ospedale, soggiungeremo, che sotto la dominazione Aragonese continuò bensì nella dipendenza dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, ma che questa dipendenza divenne più di nome che di fatto; che cessò di pagare all' Ospedale di Pisa l' annuo canone consueto [3]; e che in breve l' Ospedale di Santa Lucia decadde in tanto, che già nel secolo seguente appena una volta ci avvenne di trovarne fugitiva menzione, in occasione della spesa di alcune riparazioni fattevi l'anno 1433 [4]. Esisteva tuttavia un Ospedale in Villa di Chiesa ancora l'anno 1593; poichè nel Parlamento tenutosi in quell'anno fu domandato dal sindaco, ossia dal rappresentante, d' Iglesias, che delle somme decretate per parecchi servizii nell'Isola si destinasse « una » competente quantità per l' Ospedale della Città » d' Iglesias, avuto riguardo alla povertà e mi» seria del detto Ospedale, la quale è non solo » grande ma anzi grandissima, nè per altra via se » le può porre riparo in modo conveniente ». Il Vicerè Don Gastone di Moncada marchese di Aytona decretò, che nel riparto si terrebbe conto della dimanda [5]. Non ci venne fatto di trovare dopo quel tempo menzione dell'Ospedale d'Iglesias; esso perì,

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, VII, 17-158.
3) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XXIII, 15-16; XXIV, 30-31.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, L.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII, cap. 21.

senza lasciare di sè traccia, nè memoria nella popolazione. Ora in varie parti del territorio d'Iglesias e dei Communi vicini sorgono ospedali per gl'infermi dei varii stabilimenti metallurgici. Presso la chiesa e dove era l'Ospedale di Santa Lucia venne di recente edificata una casa privata, quella del cavaliere Corte in via Collegio, dove ora ha sede la Sottoprefettura.

230. Colla cessazione totale della industria delle argentiere in Villa di Chiesa allorquando fu data in feudo al conte di Quirra (§ 261) cessarono necessariamente tutti i diritti dei quali abbiamo finora fatto menzione. Nè anche dopo il riscatto più troviamo vestigio nè dell' offerta a Santa Chiara, nè del denajo all'Ospedale, nè di alcun pagamento che per occasione delle argentiere solesse farsi all' Università di Villa di Chiesa. Troviamo invece, trentatre anni dopo quel riscatto, annoverata fra i diritti Regii che si esigevano in Villa di Chiesa « l'undecima e la quindicesima sulle miniere » [1]. In parecchie concessioni posteriori di miniere nel territorio d'Iglesias, in una per esempio dell'anno 1491 e in un'altra del 1507, vediamo stabilito, che colui al quale è fatta la concessione abbia a pagare alla Regia Corte « il diritto, ossia l'undecima parte di ciò che si estrarrà da detta miniera, secondo è usato, e vogliono le ordinanze Reali » [2]. Similmente in un altro documento, dell' anno 1514, si concede ad un tale Carlo Martin di Francia di ri-

§ 230. [1] « Onze et quinze de les menes ». Doc. dell'anno 1484; *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXIX, 29.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLII, 13-15; 26-28; XVI, II, 21-29; 38-40.

cercare e lavorare tutte le miniere nelle montagne di Sulcis e di Sigerro, « mediante pagamento alla » Regia Corte dell' undecima parte di tutto l' utile » che troverà e trarrà, siccome da lunghi anni è » ordinato e praticato » [3]. Il confronto dei varii documenti sovracitati dimostra, crediamo, in modo incontrastabile, che la menzione dell'*utile*, che leggiamo nell'ultimo dei citati documenti, non significa, doversi pagare soltanto l'undecima parte dell'utile o benefizio netto che si avesse dalla coltivazione, ossia dedotte le spese; ma che ivi le parole « l'undecima » parte di tutto l'utile che troverà e trarrà » significano, come in modo più chiaro e più esatto è detto nei due documenti più antichi, « l'undecima » parte di ciò che si estrarrà da detta miniera », ossia, come più sotto si legge nel medesimo documento « l'undecima parte di tutta la utilità che si » trarrà », che è quanto dire della materia utile, del minerale. Della *quindicesima*, menzionata fra i diritti Regii in Villa di Chiesa nel precitato documento del 1484, troviamo parecchi esempii circa la metà del secolo seguente: l'uno di 94 libre di piombo appartenenti alla Corte Regia « pel diritto spettante » alla stessa Corte Regia sulle quattordici cantara » e quindici libre di piombo state portate a Cagliari da Iglesias da Don Giovanni Augei », le quali 94 libre di piombo furono vendute l'anno 1547 all'incanto al prezzo al cantaro di lire due, soldi 13, e poco più di denari due, di moneta cagliarese allora corrente [4]. Altri esempii abbiamo dell'anno 1550,

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XII, 8-10; 20-26.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XXIX.

di argento o prezzo d' argento pagato alla Regia Corte in Cagliari da un tale Maestro Pietro Gil, Spagnuolo, pel diritto della quindicesima sull' argento « fuso ed estratto dalle miniere della città » d'Iglesias » [5]. Il prezzo dell'argento venduto alla zecca era di lire due, soldi due, denari sei cagliaresi l'oncia. Finalmente l'anno 1552 lo stesso Pietro Gil, colatore, portò a Cagliari quattro cantara e venticinque libre di litargirio, e un panettolo d'argento del peso di otto once: sulle quali, pel diritto di una quindicesima, pagò una lira, due soldi, e otto denari; non fu tenuto conto del litargirio [6].

234. A proposito di questa *undecima* e *quindicesima* sulle miniere, si presentano due questioni. Ed in prima è evidente, che si pagava l'undecima parte del minerale, e la quindicesima del metallo ritrattone; ma questi due diritti si cumulavano essi, ossia chi aveva pagato il diritto dell'undecima del minerale, doveva egli ancora pagare la quindicesima del metallo che ritraesse dal minerale che gli restava dopo pagato il diritto? A noi pare impossibile una tale interpretazione; e crediamo piuttosto, che al coltivatore della miniera si lasciasse la scelta di pagare o l'undecima del minerale, ovvero, ciò che a un di presso vi corrisponde, la quindicesima del metallo ritrattone. — La seconda questione si è, quando sia stato introdotto un tale diritto; poichè, quantunque forse il nuovo diritto di una undecima sia in qualche relazione anche d'origine coll'antico diritto che si pagava in Villa di Chiesa di denari

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, xxviii; xxxi.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, xxxiii.

dodici l'uno, vi ha pure differenza per la gravità alquanto maggiore del diritto sul minerale, mentre all'incontro il nuovo diritto di una quindicesima sul metallo è minore dell'antico. Dal modo col quale ne è fatta menzione nel documento dell'anno 1484 si scorge, che era diritto che già da più anni si esigeva; e similmente negli altri documenti dove si fa parola di tale diritto dell'undecima si dice, che già da lunghi anni era prescritto dalle ordinanze Reali e praticato. Siamo perciò d'avviso, sia stato introdotto dall'anno 1460 al 1470 o in quel torno; quando, dopo il riscatto di Villa di Chiesa, andati a male, come di ragione, i tentativi di riattivarvi la coltura delle miniere per cura e per conto della Corte Regia (§ 263), si pensò con migliore consiglio di lasciarla nuovamente ai privati che volessero tentarla a loro rischio e benefizio. Bene è vero, che anteriormente al citato documento del 1484 non abbiamo esempio di concessione fatta col carico della undecima del prodotto, e che anzi ancora nel 1472 troviamo una concessione di miniera, nella quale è imposto invece il diritto di un decimo [1], e un'altra del 1479 nella quale il diritto imposto è di un settimo [2]. Converrà dire adunque, o che le ordinanze Reali che stabilirono il diritto di un undecimo, anteriori certo al 1484, sono posteriori al 1479; ovvero, ciò che ne pare più probabile, che, non ostante tali ordinanze, talvolta nelle concessioni si imponeva un diritto più grave di quello stabilito per legge generale. — Dopo il 1552 poi più non tro-

§ 231. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CIV e CV.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XCIII, XCIV e XCVI.

viamo cenno di questo diritto dell'undecima e della quindicesima; anzi dalle numerose concessioni di miniera che ci rimangono del secolo seguente appare, che indi in poi, e fino ai nostri tempi, ossia fino alla publicazione della legge 30 giugno 1840 che sottoponeva le miniere al tributo del tre per cento del minerale scavato, nessuna norma generale durò a lungo in Sardegna pel canone o diritto sulla coltivazione delle miniere. Queste ogni giorno più vennero considerate come cosa demaniale, nè mai si concedevano fuorchè a tempo, ed a condizioni che variavano quasi ad ogni concessione: finchè nei tempi che immediatamente precedettero il risorgimento di questa industria, nessuna miniera in Sardegna più era coltivata dall'industria privata, ed una sola per conto delle Regie Finanze.

232. Ci rimane a parlare alquantò per disteso di un'altra importante regalia che per occasione delle argentiere si esercitava in Villa di Chiesa, la *zecca*. Abbiamo veduto a suo luogo (§ 221), come il diritto che si pagava sulle argentiere fosse di un dodicesimo del prodotto, e come la vena e il piombo ritrattine si vendessero a cura del Camerlingo. L'argento invece si riduceva a moneta nella zecca di Villa di Chiesa. La prima e per alcun tempo la sola notizia che in Villa di Chiesa fosse una zecca ne venne da una rarissima moneta già posseduta ed illustrata dal conte Giorgio Viani, lo scritto del quale su quest' argomento venne dopo la morte dell' autore publicato l'anno 1817 da Sebastiano Ciampi [1]. La

§ 232. [1]) *Notizie della vita letteraria e degli scritti numismatici di Giorgio Viani.* Firenze, presso Leonardo Ciardetti, 1817, *pag. 55-57.* Il disegno della moneta orna il frontispizio dell'opera.

moneta è d'argento, simile in peso a un di presso ai grossi Pisani; essa ha da un lato una croce in mezzo, e su due linee l'iscrizione in giro **FACTA IN VILLA ECLESIE PRO COMUNI PISANO**; ed al rovescio l'aquila imperiale coronata, posta sopra un capitello corinzio, colla inscrizione consueta delle monete Pisane **FEDERICUS IMPERATOR.** Quella moneta dagli eredi del Viani fu poscia venduta a Bonomi Friedlaender di Berlino, e venne dal suo figliuolo ripublicata l'anno 1840 [2]. Secondo ambedue gli editori *sub aquilae rostro flosculus est.* Noi siamo d'avviso, che i due chiarissimi editori abbiano tolto in iscambio per un fiore l'estremità superiore dell'ala dell'aquila [3]; chè nè mai si trova tal fiore sotto il becco dell'aquila imperiale nelle monete Pisane; nè lo ha un altro esemplare della moneta medesima, che solo è conosciuto oltre quello già posseduto dal Viani, e che si conserva presso la biblioteca dell'Università di Cagliari, del quale diamo qui il disegno accuratamente inciso:

2) *Numismata inedita commentariis ac tabulis illustravit* JULIUS FRIEDLAENDER, Phil. Dr.; Berolini, typis Academicis, 1840, *pag. 27-29.*

3) Un altro più grave errore dei due editori si è, di confondere colla *zecca* l'*argentiera* di Villa di Chiesa, della quale il Viani aveva trovato menzione in un documento Pisano inedito dei 5 gennajo 1314.

Questa moneta dovette necessariamente essere battuta tra l'anno 1302, che pare essere quello nel quale Villa di Chiesa dalla signoria dei Conti di Donoratico passò definitivamente sotto la dominazione diretta del Commune di Pisa, e l'anno 1323, nel quale fu cinta d'assedio dagli Aragonesi, cui si arrese nel febrajo dell'anno seguente. Noi teniamo per fermo, sia stata battuta circa l'anno 1302, ossia tosto dopo che i Pisani ebbero preso possesso di quel ricco e forte luogo. La rarità stessa di tale moneta [4], ed il grande numero invece delle monete consuete Pisane che si discoprono nei dintorni d'Iglesias, fanno fede, che indi in poi le monete che dai Pisani si batterono in Villa di Chiesa furono del tutto conformi a quelle che si battevano nella zecca di Pisa.

233. Non vi ha dubio, che la zecca fu stabilita in Villa di Chiesa per la ragione addotta dal Re Pietro in una sua Carta dell'anno 1338, per essere cioè quel luogo a ciò adatto per la vicinanza delle miniere [1]. Questo motivo, e il gran numero di monete Pisane che, come pur ora notavamo, si trovano in quelle parti, non ci lasciano dubitare, che anche il Commune di Pisa vi abbia stabilmente avuto zecca, sebbene altro certo monumento non rimanga di quella zecca al tempo dei Pisani, fuorchè la moneta sopra descritta. Più incerta è la questione pel

4) È incerto se debba intendersi di questa moneta la menzione di « cent sexanta un diners antichs de Vila de Sglesies », che, circa l'anno 1516, si trovarono con altre monete in un'urna in un'antica casa rovinata nel Sulcis. *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XIV, 36-37.

§ 233. 1) « In loco Ville Ecclesie insule Sardinee, et tamquam ad » hoc propter minierarum vicinitatem magis idoneo et propinquo ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 22-24.

tempo della signoria dei Conti di Donoratico. La favorevole occasione che la vicinanza delle argentiere porgeva, e l'essere quello pei dominanti il migliore modo e più agevole di trar partito dall'argento che ritraevano sia dalle argentiere loro proprie, sia sopratutto dal diritto del dodicesimo che si pagava dai guelchi (§ 221); e finalmente il titolo di Re, che assumevano come signori di una parte dell' antico Regno Cagliaritano [1]: indurrebbero a credere, che essi pure abbiano battuto moneta in Villa di Chiesa. Ma a tale supposizione si oppone, l' essersi pur sempre Villa di Chiesa tenuta dai Conti di Donoratico quali feudatarii del Commune di Pisa; nè il diritto della moneta, stato sempre considerato quale regalia, competeva ai feudatarii. Non v' ha difatti memoria di moneta battuta a nome dei Conti di Donoratico; nè il Commune di Pisa avrebbe tolerato, che un suo cittadino e feudatario battesse per conto proprio moneta conforme a quella del Commune.

234. Dopochè nel 1324 dopo lungo assedio l'Infante Alfonso ebbe a patti Villa di Chiesa, non volendo che in quella zecca si continuasse a battere moneta a nome del Commune di Pisa, e d'altronde non potendo d' un tratto introdursi nei commerci la moneta Catalana pressochè sconosciuta nell'Isola; ed essendo inoltre indispensabile mantenere intanto in corso la moneta Pisana, necessità che si faceva tanto maggiore, in quanto i Pisani continuarono alcun tempo a tener Cagliari, e poscia per molti anni le Curatorie di Tregenda e di Ghippi: vi fè battere moneta, non già conforme alla Cata-

[1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III.

lana, ma simile di peso e di valore agli *aquilini* di Pisa; e a questa nuova moneta diede il proprio nome, chiamandola *alfonsini*. Nè v' ha dubio, che questo sia avvenuto tosto dopo la presa di Villa di Chiesa; poichè di soli *alfonsini* già si fa costantemente menzione nel Breve, stato approvato con Carta appunto dell'Infante Alfonso degli 8 giugno 1327 [1], e corretto perciò negli anni prossimi precedenti, sul Breve Pisano del 1303, per la conferma, stipulata tra l' Infante Alfonso e Villa di Chiesa, del Breve, statuti, ordinamenti, privilegi, libertà, immunità e consuetudini che aveva al tempo dei Pisani [2]. Una Carta del Re Pietro, dell'anno 1338, riferisce, che tra le altre cose che suo Padre Alfonso giudicò utili e necessarie al buon reggimento e alla difesa e prosperità del Regno di Sardegna pur allora conquistato e de'suoi abitatori, provide che vi si battesse moneta d'argento e moneta minuta, ad uso commune e speciale di quegli abitanti, e delle altre persone che quivi commerciassero [3], e che dal suo nome chiamò quella moneta *alfonsini*, la quale fino da principio erasi battuta e tuttora si batteva in Villa di Chiesa [4].

235. Frequente menzione di quella zecca trovasi nei documenti degli anni prossimi seguenti. In una Ordinanza Generale di Re Alfonso degli 11 marzo 1331 a Pietro di Libiano, Amministratore Generale delle Regie entrate in Sardegna, si stabilisce, che

§ 234. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LVII, 23-27.

3) « ... que dictorum incolarum et aliorum etiam ad partes » ipsas convenientium usibus cederet, et ea inibi comuniter et singu- » lariter uterentur ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 14-17; vedi anche 30-32.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 1-25.

Guglielmo di Oliverio, *Maestro della moneta* che si batteva in Villa di Chiesa, avesse per suo salario seimila soldi d'alfonsini minuti all'anno; lo *Scrittore della moneta* (che in un documento Catalano è detto *scrivano* della moneta [1], e perciò evidentemente significa lo *scrivano dei libri della moneta*, ossia quello che teneva i conti dell'entrata e dell'escita) ottocento soldi; il *Maestro Saggiatore*, il *Tagliatore* e il *Fonditore* avessero i dritti consueti, che tra tutti tre, a detta del Maestro della moneta, potevano ascendere a soldi seimila cinquecento quaranta all'anno [2]. Similmente in un'Ordinanza per determinazione di salarii ed altre spese, diretta da Re Pietro a Lappo di Ginestar, Amministratore Generale delle entrate e diritti Regii in Sardegna, dei 14 gennajo 1337, il salario del *Maestro della moneta* Guglielmo Oliverio è stabilito nella medesima somma, ossia in libre trecento; quello di Bartolommeo di Podio, *Scrittore della moneta*, in libre novanta (onde appare, che nell'Ordinanza di Re Alfonso, dove quello stipendio è stabilito in *ottocento* soldi, deve leggersi *mille ottocento*); al Saggiatore Michele di Collo parimente libre novanta [3]. Il medesimo Guglielmo Oliverio, maestro della moneta, cittadino di Barcellona, e che probabilmente aveva appreso l'arte in quella celebre zecca, fu più tardi dalla Università di Villa di Chiesa mandato suo sindaco e procuratore presso Re Pietro [4]. Il Governatore Generale in Sardegna don Raimondo da Corbera faceva l'anno 1352 varie

§ 235. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 82.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLV, 52-64.
[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLIX, 23-28.
[4] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LII, 5-7; LVII, 6-8, LVIII, 4.

proposte di riduzioni di stipendii ed altre per l'amministrazione delle cose dell'Isola; e tra queste proponeva, che al Maestro della moneta (che era tuttora appunto l'Oliverio) si dessero di salario sole cento cinquanta libre, che ben dovevano bastargli; allo scrivano trenta libre, e che l'officio fosse tenuto da colui medesimo che allora l'occupava; che la Corte pagasse sessanta libre a due uomini che tenessero l'officio degli *ajutatori* e dell'*imbianchitore*; che al fonditore si dessero trenta libre, e quei quattro denari che la Corte soleva pagare per beveraggio ad ogni fondita; e al *Saggiatore* libre 35. Re Pietro rispondeva a caduna di dette proposte, si facesse, se non vi si opponeva la forma della concessione dell'officio, ossia se nella concessione dell'officio, che, come la maggior parte degli altri officii publici, si dava a prezzo, non era stata espressamente convenuta la somma del salario [5].

236. Proponeva inoltre il Corbera, che la zecca e tutti i suoi officiali da Villa di Chiesa si trasportassero nel Castello: chè vi eserciterebbero meglio l'officio, e ne sarebbe il Castello ben custodito e guardato, che allora non era: ciò potersi ottenere in molte guise, a vantaggio della Corte, e a salvamento del Castello. Il Re rispondeva, si continuasse secondo l'usanza antica; che altrimente vi sarebbe pericolo, poichè il Castello si custodiva secondo la consuetudine di Spagna [1]. Appare da questo documento, che la zecca era stabilita non nel Castello, ma nella Città. Con un atto del 1460,

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 78-94.

§ 236. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 131-139.

ossia un decennio dopo il riscatto di Villa di Chiesa dal conte di Quirra, la Procurazione Reale in Sardegna diede in enfiteusi perpetua due botteghe contigue, pavimentate, l'una interamente e l'altra a mezzo coperta, site tra la chiesa di San Saturno, la via che da Porta Maestra tendeva a San Francesco, le mura della città, ed alcuni tratti di terra deserti; le quali botteghe già servivano a colar vena per conto della Regia Corte [2]. Forse quelle botteghe e quel forno da colare formavano parte dell'antica zecca, che allora si trovava da circa mezzo secolo abandonata; che altrimente mal ci sapremmo spiegare, come la Regia Corte, dalla quale il piombo e la vena ritratti dal diritto sulle argentiere si solevano vendere, non colare per proprio conto, avesse in sito così inopportuno un forno da colare dentro il recinto di Villa di Chiesa.

237. Ma già in sul finire dell'anno 1352 o in sul principio del seguente scoppiava guerra tra gli Aragonesi, e Mariano Giudice d'Arborea; il quale, occupata Villa di Chiesa, era costretto indi a poco ad abandonarla; e gli abitanti delle Curatorie del Sulcis e di Sigerro vi posero fuoco, onde fu quasi interamente distrutta. [1]. Ricuperatala indi a poco Re Pietro d'Aragona, vi richiamava con bando gli abitatori dispersi [2]; e poco dopo da Cagliari con Carta del 1° febrajo 1355 dava nuovi provedimenti per l'aumento della sua popolazione, per la ricostruzione delle case, e per farvi rifiorire l'industria

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XC, 9-27. Vedi anche XVI, XVII, 10-20.

§ 237. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 7-22; 87-93; LXII, 7-20.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 52-67;

delle argentiere [3]. Circa il medesimo tempo, concedendo esenzioni e privilegi ai monetarii, cercò riattivarvi il servizio della zecca [4]. Altri ordinamenti intorno alla moneta che si batteva in Villa di Chiesa, al benefizio della Corte Regia nella battitura, e agli uffiziali della zecca, furono stabiliti, per commissione di Olfo da Procida Governatore nel Capo di Cagliari e Gallura, da Francesco da Corallo, Amministratore delle entrate e diritti Regii in detto Capo, e da Nicolò da Ripafratta. Convien dire, che tra i privilegi concessi allora ai monetarii fosse l'esenzione dalle contribuzioni; poichè vediamo, essere indi a poco sorta questione, se l'esenzione si estendesse soltanto alle imposte o come allora si dicevano ai *diritti* regii, o anche a quelli da pagarsi all'Università di Villa di Chiesa. Il Re commise la decisione della questione al giudizio del Governatore [5]. Un'altra Carta del Re Pietro, data il dì 30 gennajo 1359, stabilisce, che se mai, come udiva essere avvenuto, i monetarii, gli operaji, e gli altri officiali della zecca, pretendendo, a torto od a ragione, che fossero violati i loro diritti e privilegi, cessassero dal lavoro, ossia, come ora communemente diciamo, si dessero allo scioperio, il Governatore avesse a costringerli colla forza, ed, occorrendo, porre altri in loro vece: pur facendo loro giustizia dei gravami onde si dolessero [6]. Alcuni anni dopo troviamo, che essendo sorta questione relativamente ad alcune carte di concessione dell' officio di *ajutatori* ed *imbian-*

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXI, 11-17.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXII.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXI.

chitori della zecca, il Governatore Asberto Satrillas commise l'esame delle loro ragioni ad Oliveto di Oliveto, giurisperito, Assessore del Capitano di Villa di Chiesa, ed al notajo Berengario di Astia; i quali giudicarono, tali officii doversi restituire agli antichi operaji e monetarii [7].

238. Circa quel tempo avvenne parimente, che gli officiali Regii tolsero di forza sotto varii pretesti, senza il consenso del vescovo, e fusero sei campane, due delle quali appartenevano alle chiese poste nel Castello di Salvaterra. Queste campane, l'una appartenente alla Corte Regia e l'altra al vescovo, avendo poscia il Camerlingo Francesco Geraldi fatto rifare, colla spesa di libre diciotto d'alfonsini minuti, perchè erano colà poste per servizio Regio: il Governatore Asberto Satrillas ordinò, che la spesa fosse ammessa a discarico nei conti del Geraldi [1]. Motivo poi delle tolte campane si fu senza fallo la mancanza di rame, sì per la lega delle monete d'argento, come per la battitura della moneta minuta o di biglione; chè poco o nulla di questo metallo producono le miniere dei contorni d'Iglesias, nè v'ha memoria che a quei tempi fossero coltivate le ricche miniere di rame dell'Ogliastra. A questo medesimo spazio di tempo appartiene una Carta del Re Pietro, data da Barcellona li 15 agosto 1362, colla quale si nomina a Maestro della moneta in Villa di Chiesa Bernardo Corderes, cittadino di Barcellona [2]. —

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXIV.

§ 238. 1) Lettera di TORBENO FALLITI a Mariano Giudice d'Arborea, presso MARTINI, *Pergamene ecc. d'Arborea*, *pag. 179*; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CIII.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XC, 36-42.

Da quanto abbiamo esposto appare, essersi negli anni che seguirono l'incendio e la riedificazione di Villa di Chiesa ripresi ed avervi continuato in piena attività i lavori della zecca.

239. Poco dopo era Maestro della moneta Raimondo Delorda; il quale quando Villa di Chiesa fu rioccupata dal Giudice d'Arborea essendo passato al suo servizio, il Re con Carta dei 3 settembre 1370 nominò in sua vece Arnaldo Moragues, che avesse ad esercitare l'officio quando al Re venisse fatto di ricuperarla [1]. Avendo cioè l'anno 1365 Mariano Giudice d'Arborea mosso nuovamente guerra agli Aragonesi, Ugone suo figliuolo, venuto coll'esercito a Villa di Chiesa, ebbe la città dagli abitanti, e pose assedio al Castello; onde poscia partito per opporsi al conte Berengario Carroz che accorreva in ajuto, lo ruppe, e lo costrinse a ricoverarsi ferito nel forte castello d'Acquafredda presso Siliqua [2]. Così venne Villa di Chiesa in mano dei Giudici d'Arborea, e vi rimase fino al 1390, due anni dopo la pace segnata nel gennajo del 1388 tra la Giudichessa Eleonora, e Re Giovanni d'Aragona [3]. Ma già nell'ottobre del seguente anno 1391 il marito di Eleonora Brancaleone Doria essendosi presentato sotto Villa di Chiesa, gli abitanti glie ne apersero le porte, ed egli strinse d'assedio il Castello [4]. Non è noto quando

§ 239. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXVIII.

2) TORBENO FALLITI, *Poema in lode di Ugone V di Arborea, Canto II, st. 26-27*, presso *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal Conte* CARLO BAUDI DI VESME; Parte seconda, *Poesie Sarde*, III, II; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXVI, 4-7; CXXVIII, 18-19.

3) TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae, Tomus I; Secolo XIV, Doc. CL: pag. 817 e segg.*; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXIX.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXX, 14-27.

e come questo pure cadesse in potere dei Sardi; ma è certo, che negli anni seguenti Villa di Chiesa continuò ad essere dei Giudici d'Arborea, finchè, dopo la rotta data dal Re Martino di Sicilia al Visconte di Narbona il 26 giugno 1409, passò nuovamente agli Aragonesi [5].

240. Durante queste alterne occupazioni dal 1365 in poi non si trova menzione della zecca di Villa di Chiesa, nè durante la signoria dei Giudici d'Arborea, del qual tempo anzi manchiamo interamente di documenti relativi a Villa di Chiesa, nè in quei brevi anni che fu sotto la dominazione di Giovanni Re d'Aragona; chè non possiamo considerare come prova della durata di quella zecca una Carta del Re Martino dell'anno 1398, colla quale il Maestro della moneta e il Camerlingo in Villa di Chiesa sono annoverati fra gli esclusi dalla facoltà che si concedeva ai Regii officiali in Sardegna, di rendere i loro conti non direttamente al Re, ma al Maestro Razionale nell'Isola [1]; poichè a quel tempo Villa di Chiesa già da più anni non apparteneva di fatto ai Re d'Aragona, sebbene continuassero a considerarsene come signori. Nè può trarsi argomento della moneta, forse unica e certo a modo di presa di possesso, battuta durante la breve dominazione di re Martino. Certo è che nel 1419, a motivo delle lunghe guerre che avevano devastato la Sardegna, da assai tempo la zecca di Villa di Chiesa aveva cessato di essere in esercizio, ed era in rovina [2].

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, II.

§ 240. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXXI.

2) « ..... quia a multis temporibus citra cusio monete hu» jusmodi cessavit penitus et nunc cessat, seccaque eadem propter » diuturnas rebelliones et bella, que continue in Regno Sardinie pre-

241. Abbiamo veduto (§ 233), come la zecca fu stabilita appunto in Villa di Chiesa per la commodità che derivava dalla vicinanza delle argentiere. L'argento che vi si monetava proveniva parte dal diritto che i forni pagavano di una dodicesima sull'argento, e parte da compra fattane ai guelchi. Al tempo dei Pisani è bensì probabile che oltre l'argento proveniente dal diritto della dodicesima si monetasse anche una parte dell'argento appartenente ai privati; e forse di frequente non per compra, ma dandosi dai guelchi l'argento alla zecca per riaverlo monetato, mediante pagamento di un agio o diritto di zecca. È tuttavia certo, che al tempo dei conti di Donoratico e poscia anche durante la dominazione del Commune di Pisa non tutto l'argento vi si convertiva a moneta: come ne fanno fede le frequenti navi Pisane cariche d'argento sardesco, delle quali parlano gli annali Toscani e Genovesi (§ 15). Sotto la dominazione Aragonese all'incontro, cessato ogni commercio, ed impedite d'ogni intorno le vie dalle angherie dei novelli feudatarii, ai guelchi appena restava mezzo di vendere l'argento ad altri che alla zecca, sebbene questa lo pagasse ad un prezzo determinato al di sotto del giusto valore. Il valore reale del marco d'argento era di libre cinque e soldi dieci [1], ma difatti calcolavasi in libre cinque, soldi otto; dalla Corte Regia per la zecca si pagava libre cinque e soldi due [2]. Pare anzi,

» dicto gesta sunt, penitus est destructa ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XIV, 24-30.

§ 241. [1]) « II mill marchs de argent, equivalent a XI mil lliures ». Documento dell'anno 1334; vedi *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVII, *a pag. 410, not. 3.*

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 162-169.

che tosto dopo la conquista Aragonese il commercio dell'argento, se non di diritto almeno di fatto, abbia cessato di essere pienamente libero; poichè un decreto di Re Alfonso, dell'anno 1328, e perciò già dei primi anni dopo la conquista, concede, a richiesta dei Consiglieri e dell'Università di Cagliari, che la metà dell'argento che si colava nei forni di Villa di Chiesa fosse portato a Cagliari, e vendutovi agli abitanti al prezzo che ne avrebbe avuto la Corte Regia se fosse stato ridotto a moneta, dedotte le spese [3]. Ognuno vede, come tale privilegio sarebbe stato pressochè inutile, se ai guelchi di Villa di Chiesa si fosse lasciata libera facoltà di vendere il loro argento direttamente agli abitanti di Cagliari, restando a benefizio del compratore e del venditore l'agio che sul prezzo dell' argento aveva la Corte Regia. Un' obligazione formale tuttavia, e non solo di fatto ma anche di diritto, di vendere l'argento alla Corte Regia, sembra sia stata introdotta soltanto allorquando Re Pietro, l'anno 1355, fra i varii provedimenti per la ripopolazione di Villa di Chiesa e la riattivazione dei lavori delle argentiere ordinò che, affinchè quelli che lavoravano alle argentiere potessero più agevolmente far fronte alle spese, considerato il prezzo dell'argento, ed il benefizio che già si aveva in ridurlo a moneta, il prezzo da pagarsi ai guelchi si crescesse da libre cinque e soldi due a libre cinque e soldi cinque, e che per quel prezzo fossero tenuti venderlo alla Regia Corte [4].

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLII.

4) « ..... et pro eo precio librarum quinque et solidorum » quinque vendentes illud Nostre Curie vendere teneantur ». *Cod. Dipl. Eccl.*, LXV, 164-166.

242. Procureremo ora di definire almeno in parte i varii generi di moneta che si battevano in Villa di Chiesa, ed il loro valore; sebbene scarse ed oscure memorie di ciò rimangano nei documenti di quella età, nè molta luce ne somministrino le rare monete che ci venne fatto di esaminare. Appena occupata Villa di Chiesa l'Infante Alfonso ordinava, come vedemmo (§ 235), che in quella zecca si battesse moneta sotto nome di ALFONSINI; ed anche poscia sì egli come il suo figliuolo e successore Pietro fecero parecchie provisioni intorno a quella zecca, ed ordinarono vi si coniassero parecchi generi di moneta [1]. Perirono tali documenti; ma rimane una Carta dello stesso Re Pietro, dell'anno 1338, colla quale stabilisce che, a similitudine degli alfonsini d'argento che si battevano in Villa di Chiesa, avesse a battersi in Cagliari, quando e finchè a lui paresse, moneta d'oro, col nome d'ALFONSINI D'ORO; e ne prescrive la forma, il peso, il titolo e il valore. Sembra certo, che tale moneta non fu mai battuta; non essendosene trovato alcuna, nè avendosene cenno o memoria nei numerosi documenti di quella età: e ne fu cagione probabilmente, l'essersi pochi anni dopo e d'ordine dello stesso Re Pietro battuta ne' suoi stati di Spagna altra moneta d'oro, sotto nome di fiorini d'Aragona, di peso e di valore quali i fiorini di Firenze [2]; moneta, della

§ 242. [1]) « Attendentes, dudum Serenissimum Dominum Regem Al-
» fonsum, et successive Dominum Regem Petrum abavum, predeces-
» sores nostros clare memoriē, pro utilitate reypublice Regni Sardi-
» nie providisse et ordinasse, quod in seca Ville Ecclesiarum de
» Sigerro Regni predicti cuderentur diversa genera monetarum, prout
» in diversis provisionibus clare constat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XII, 17-24. — Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 1-20.

[2]) « Don Pedro IV, hallándose en el monasterio de Poblet,

quale lo stesso Re Piétro diminuì poscia la bontà, pur prescrivendo che continuasse a riceversi pel medesimo valore [3]. Sebbene l'accennato documento relativo agli *alfonsini d'oro* non riguardi Villa di Chiesa, siccome tuttavia è l'unico che ci rimanga intorno alla monetazione in Sardegna nel secolo decimoquarto, ed inoltre ci fornisce importanti notizie anche intorno alla moneta d'argento che si batteva in Villa di Chiesa, crediamo utile di riferirne qui sommariamente il contenuto.

243. Comincia adunque Re Pietro col riferire, come il suo padre Alfonso, al quale si doveva la conquista del Regno di Sardegna, tra le altre sue provisioni per l'utilità di quel Regno aveva stabilito, che vi si battesse moneta d'argento e minuta, per l'uso commune e speciale di quegli abitanti e delle altre persone che ivi convenissero: la quale moneta ei volle che dal suo nome fosse detta ALFONSINI. Soggiunge, che sebbene fino da principio in Villa di Chiesa, come luogo a ciò più commodo e più adatto per la vicinanza delle miniere, si fosse battuta e tuttora si battesse di tale moneta, non ve n'avea soverchio, per la continua esportazione che se ne faceva, a motivo di lucro, e pel cambio colle

» ordenò en agosto del año 1346, que se labrasen en la fábrica de » Perpiñan florines de oro fino, y del mismo peso que los de Florencia ». *Descripcion general de las monedas Hispano-Christianas desde la invasion de los Arabes*, *por* ALOÏS HEISS: Madrid, 1867; *Tomo segundo*, *c. 21*.

3) « Poco tiempo durò la fàbrica de los florines de Aragon » de veintitres quilates y tres cuartos, en las casas de moneda del » rey Pedro IV; el cual, apurado por las gueras, mandò que se » labrasen de ley de diez y ocho quilates, y publicò ordenanzas » para que corriesen con el mismo valor que antes ». ALOÏS HEISS, *loc. cit.*

monete d'oro di altri paesi [1]; onde, per provedere al suo onore e all'utilità de'suoi sudditi, i quali così più non fossero costretti a cercare monete straniere, avesse a battersi in Cagliari, capo e luogo principale del Regno di Sardegna, moneta d'oro, quando e per quanto tempo a lui piacesse, la quale fosse detta ALFONSINI D'ORO: da una parte avesse l'imagine del Re, tenente colla destra lo scettro e colla sinistra un pomo colla croce, e intorno l'inscrizione **FORTITVDO ET LAVS MEA DOMINVS**; dall'altra uno scudo coll'arme reale, ed il nome del re **PETRUS ARAGON ET SARDIN REX.** Importanti sono le prescrizioni che si aggiungono sul peso, titolo e valore di questi alfonsini d'oro: che di essi, come si faceva dei *denari alfonsini d'argento*, si tagliassero in ragione di settantadue denari per marco, sì d'oro come d'argento, alla legge e al peso di Barcellona e degli alfonsini d'argento; e che siccome la moneta d'argento di Barcellona si batteva ad undici *denari* e quattro *grana* d'argento fine, l'oro estimandosi invece a *carati* [2], l'alfonsino d'oro fosse in ragione di ventidue *carati* e otto *grana* d'oro fine; il *carato* e le sedici *grana* rimanenti fossero di due terzi d'argento, ed un terzo di rame. Stabilisce finalmente, che il valore ne dovesse essere, e da tutti si dovesse ricevere, in ragione di quattordici *denari d'argento* per un *denaro d'oro*. E siccome aveva detto, che il peso del denaro d'oro do-

§ 243. [1]) Più vero motivo si era, che le ricchezze di Villa di Chiesa e di Sardegna andavano quasi per intero fuori dell'Isola a benefizio della Corte Regia, e dei publici officiali e dei feudatarii, che tutti erano Catalani od Aragonesi.

[2]) «.... confrontatur cum moneta auri per quiratos ».

veva essere eguale a quello del denaro d'argento, ne viene stabilita la proporzione del valore dell'oro all'argento da 1 a 14 [3].

244. Cessata la zecca di Villa di Chiesa, Alfonso V, con Carta del 12 febrajo 1419 volle provedere, che nell'Isola si battesse nuovamente moneta pei bisogni dell'interno commercio. In questa Carta di Re Alfonso non si fa cenno del luogo dove avesse a battersi la nuova moneta; anzi dal farvisi parola della cessazione della zecca di Villa di Chiesa, e della necessità di restaurarla [1] parrebbe doversi dedurre, che anche la nuova moneta sia stata ivi battuta. È indubitato tuttavia, che si battè in Cagliari; poichè non solo nei numerosi documenti del tempo seguente non v'ha più menzione della zecca di Villa di Chiesa, ma anzi la nuova moneta (che fu battuta tosto dopo l'Ordinanza di Re Alfonso, trovandosene cenno come di moneta corrente in documenti appena di un anno posteriori [2]) viene promiscuamente designata coi nomi di *moneta ora corrente* [3], *moneta d'alfonsini ora corrente* [4], *moneta Cagliarese* [5], *moneta corrente*

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L.

§ 244. 1) « Quia a multis temporibus citra cusio monete hujusmodi » cessavit penitus et nunch cessat, seccaque eadem .... penitus est » distructa, expedit, imo valde necessarium est, ut circa reparacio- » nem ejusmodi intendamus debite, prout decet ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XIV, 26-32.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXV, 8.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LIII, 7; LV, 25; 3; LXXIII B, 3.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXV, 8; LVI, 404; LXXIII C, 2-3; LXXIII D, 2-3; LXXIII E, 2-3; LXXXVIII, 13-14; L. XXXIX, 13-14; XCV, 18-19; XCVII, 7-8.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXI, 27; LXXI, 71; 89; LXXII, 82; 104-106; 197; LXXIII, 44-45; CXVII, 8; CXVIII, 8-9; CXXI, 37; CXXXV, 43; CLVII, 39-40.

nel Capo di Cagliari [6], *moneta ora corrente in Cagliari* [7], *moneta di alfonsini ora correnti in Cagliari* [8]; ed il valore ne era appunto, come vedremo stabilito nell'ordinanza di Re Alfonso, di due lire per ogni lira Barcellonese [9].

245. Sebbene la Carta di Re Alfonso dell'anno 1419 più non riguardi la moneta da battersi in Villa di Chiesa, non sarà inutile, a riscontro e schiarimento, riferire anche di questa sommariamente almeno quella parte, che riguarda le varie qualità, il taglio, la lega e il valore delle nuove monete. Rammentata adunque la cessazione e la totale rovina della zecca di Villa di Chiesa, e notata la necessità di ripararla per utilità del Regno di Sardegna, affinchè le popolazioni per l'abondanza della moneta potessero più agevolmente attendere ai fatti loro: ordina, che nel detto Regno si batta moneta d'argento, col nome d'ALFONSINI D'ARGENTO, al taglio di settanta al marco di Barcellona, essendo questo marco commune alla Sardegna e al principato di Catalogna; e che la pezza corra in ragione di tre soldi d'alfonsini minuti, o di un soldo e sei denari di Barcellona. Nel marco d'argento di legge di undici denari si dessero dal Maestro della zecca quattro lire, quindici soldi e quattro denari di Bar-

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI, 398; LVII, 374, 384.

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXI, 143-144, LXXIII, 71-72; LXXIII A, 4-5; LXXXIV, 11; CL, 105-106.

8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXVI, 25-27; XC, 54-55, XCII, 24-25.

9) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXI, 32-37. Da altri documenti poi (*Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXII, 153-154; CXLVIII, 11-12) scorgiamo, che parimente il ducato (buono e di giusto peso) corrispondeva a due lire Cagliaresi; onde appare, che il ducato era eguale alla lira Barcellonese.

cellona, ossia nove lire, dieci soldi, otto denari di alfonsini minuti; e così dalle settanta pezze, in ragione di tre soldi alfonsini la pezza, escirebbero dieci lire e dieci soldi; onde, dedotti i salarii del Maestro, di due guardie, dell'assaggiatore, dello scrivano, del maestro di bilancia, dell'incisore dei ferri, e le spese minute, come carbone e simili, resterebbero di benefizio al Re quattro soldi e sei denari di Barcellona per marco, poco più o meno. Oltre la moneta anzidetta d'argento avesse poi a battersi moneta detta di ALFONSINI MINUTI, che fosse alla legge di un denaro e dodici grana (e così di un ottavo d'argento e sette ottavi di lega), e al taglio di quaranta soldi il marco; i quali, in ragione di due soldi d'alfonsini per un soldo di Barcellona, varrebbero venti soldi di Barcellona il marco. Di questa moneta per la prima volta si avessero a battere da ottomila fino in diecimila marchi, e indi ogni anno da ottocento in mille marchi, e non più: la quale battitura annua fosse per supplire alla diminuzione, che nella moneta minuta avvenisse per quella che ne fosse portata fuori dell'Isola; ma sì nel primo battimento di ottomila in diecimila marchi, come nei seguenti di ottocento in mille, non avesse ad eccedersi la quantità prescritta, affinchè, pel gran benefizio che si aveva in detta moneta [1], la zecca non si volgesse a battere di quella sola; dal

§ 245. [1] « E açò per tal, que, per lo gran guany que faria en lo » batiment de la dita moneda, nò giràs tot lo batiment a battre de » la dita moneda menuda, de que s' seguiria grand abatiment de la » mercaderia, per la difficultat dels pagaments, qui s' farien de mo» neda minuda, per la multa abundancia de aquella e gran minua » de la moneda grossa ».

che deriverebbe grave danno ai commerci, per la difficoltà dei pagamenti che si farebbero in moneta minuta, per la troppa copia di questa, e la diffalta che ne seguirebbe della moneta grossa [2].

246. Le diverse monete battute nei varii stati dei Re d'Aragona si discernono fra loro principalmente o per l'indicazione della provincia alla quale appartengono aggiunta al titolo di Re d'Aragona, ovvero, come quelle di Barcellona, dall'annotazione della città dove furono battute; utile indizio è anche la similitudine di conio con quelle conosciute di una medesima zecca. Così nel tempo del quale trattiamo debbono, per regola generale, dirsi battute in Sardegna, e perciò in Villa di Chiesa, le monete portanti l'inscrizione Re d'Aragona e di Sardegna; ed esse vediamo difatti avere tutte similitudine d'impronto, diverso da quello delle altre zecche conosciute di quei Re. Con tali norme, e colla scorta delle nuove indicazioni contenute nelle sopracitate carte di Pietro IV e di Alfonso V, ci verrà anche fatto di correggere alcuni errori, nei quali relativamente alla età e alla zecca di alcune monete caddero i precedenti editori. Sebbene poi nella citata Carta di Re Alfonso V si dica, che i suoi predecessori Alfonso IV e Pietro IV con varie loro provigioni avevano ordinato, che in Villa di Chiesa si battessero diversi generi di moneta, ed essersene ivi difatti battute per lunghi anni grandissime quantità [1]: pur tuttavia, non curate fino ai nostri tempi, andarono in gran parte neglette e disperse, sì che

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xiv, 17-85.

§ 246. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xiv, 17-26.

poche ormai ci venne fatto vederne o presso persone private, o in publiche raccolte. La più abondante collezione di tali monete si è quella che forma parte della Raccolta Archeologica Sarda del canonico Commendatore GIOVANNI SPANO, da lui donata al Museo di Cagliari e illustrata con apposita publicazione [1]; alcune, da me raccolte, ora formano parte del museo di Monteponi; altre, esistenti o nella Biblioteca del Re a Torino od altrove, furono illustrate dall'HEISS nella sua *Descrizione Generale delle monete Ispano-Cristiane* [3]. Non conosco moneta alcuna battuta in Villa di Chiesa al tempo della dominazione Aragonese, che non sia fra quelle descritte o dallo Spano o dall'Heiss: e perciò dalle loro publicazioni traggo il catalogo che qui soggiungo delle monete battute in quella zecca; avvertendo tuttavia, che quelle conservate nel Museo di Cagliari, quelle di Monteponi, e quelle di Torino furono da me per la presente descrizione prese a nuovo ed accurato esame. Di ogni moneta che descriveremo, noteremo ed il luogo dove si conservi, ed il peso; se di alcuna esistano varii esemplari, desumendolo da quello di migliore conservazione.

[1]) *Catalogo della Raccolta Archeologica Sarda del Can.* GIOVANNI SPANO, *da lui donata al R. Museo di Cagliari;* Parte seconda, Monete e Medaglie; Cagliari, 1865, *pag. 212-220.*

[3]) *Descripcion general de las monedas Hispano-Christianas desde la invasion de los Arabes*, *por* ALOÏS HEISS: Madrid, 1867. *Tomo segundo*, *c. 417-421.*

247. GIACOMO II.

(1324-1327)

Argento.

1. IACOBVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX. Scudo d'Aragona.

FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMIVS. Croce dentro un doppio cerchio a segmenti, con una rosetta in cadun compartimento.

(Tavola VIII, fig. 1). Peso grammi 3.

Museo del Re in Torino.

Heiss, *Descripcion general de las monedas Hispano-Christianas: Tomo segundo*, c. 418, n. 2.

Biglione.

2. IACOBVS · ARAGON. Scudo d'Aragona.

ET · SARDINIE · REX. Croce dentro un cerchio, con una rosetta in cadun compartimento.

(Tavola VIII, fig. 2). Peso grammi 0,61.

Cagliari, Museo Spano; Biblioteca Imperiale di Parigi; Museo di Monteponi.

Spano, *Museo Archeologico Sardo*, Parte seconda, Monete e Medaglie; *pag.* 214, *n.* 15, 16; Heiss, *l. c.*, *c.* 418, *n.* 1.

3. IACOBVS · DEI · GRA. Scudo d'Aragona.

ARAGONVM · REX. Come il num. 2.

(Tavola VIII, num. 3). Peso grammi 0,5.
Cagliari, Museo Spano.

Quantunque in questa moneta Giacomo II non porti il titolo di *Re di Sardegna*, l'abbiamo annoverata fra le Sarde perchè trovata in Sardegna, e per la sua similitudine di conio con le altre di Villa di Chiesa.

Spano, *l. c.*, *pag.* 214, *num.* 17.

ALFONSO IV.

(1327-1336)

Argento.

4. ALFONSVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX. Scudo d'Aragona dentro un doppio cerchio a segmenti, con cinque rosette attorno allo scudo.

FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMIVS. Come al num. 1.

(Tavola VIII, fig. 4). Peso grammi 3,02.

Cagliari, Museo Spano; Museo del Re in Torino; Museo di Monteponi.

Abbiamo restituito questa e la seguente moneta ad Alfonso IV, al quale dimostra che appartengono la similitudine di conio colle altre monete di Villa di Chiesa, sebbene questa dallo Spano, la seguente dallo Spano e dall'Heiss, sieno attribuite ad Alfonso V. All'incontro per l'opposta ragione omettiamo, come appartenente ad Alfonso V ed alla zecca di Cagliari, la moneta dallo Spano ascritta ad Alfonso IV a *pag.* 215, *n.* 22.

SPANO, *l. c., pag.* 220, *n.* 63. HEISS, *l. c., c.* 419, *n.* 2.

5. **ALFONSVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX.** Come il num. 4.

FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMIVS. Come il num. 4.

(Tavola VIII, fig. 5). Peso grammi 1,5.

Cagliari, Museo Spano.

SPANO, *l. c., pag.* 220, *num.* 64; HEISS, *l. c., c.* 421, sotto Alfonso V.

Biglione.

6. **ALFONSVS · ARAGON.** Scudo d'Aragona.

ET · SARDINIE · REX. Come il num. 2.

(Tavola VIII, fig. 6). Peso grammi 0,68.

Museo del Re in Torino.

HEISS, *l. c., c.* 419, *n.* 1.

PIETRO IV.

(1336-1387)

Argento.

7. **PETRVS · ARAGONVM · ET · SARDINIE · REX.** Come il num. 4.

FORTITVDO · ET · LAUS · MEA · DOMINVS. Come il num. 1.

(Tavola VIII, fig. 7). Peso grammi 3,02.

Cagliari, Museo Spano; Luigi Heiss; Museo di Monteponi.

Spano, *l. c.*, *pag.* 216, *n.* 28-33; Heiss, *l. c.*, *c.* 419, *n.* 1.

8. **PETRVS · ARAGONVM · ET · SARDIN · REX.** Come il num. 7.

FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMINVS. Come il num. 1.

(Tavola VIII, fig. 8). Peso grammi 3,12.

Cagliari, Museo Spano.

Spano, *l. c.*, *pag.* 216, *num.* 28-33, e *fig.* 28.

9. **PETRVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX.** Come il num. 7.

FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DÑS. Come il num. 1.

(Tavola VIII, fig. 9). Peso grammi 3.

Luigi Heiss.

Heiss, *l. c.*, *c.* 419, *n.* 2.

10. **PETRVS · DEI · GRACIA · REX.** Scudo d'Aragona.

ARAGONVM · ET · SARDINIE. Croce con una corona in caduno dei quattro compartimenti.

(Tavola VIII, fig. 10.) Peso grammi 3,225.

Museo del Re in Torino; Museo di Monteponi; cav. Leone Gouin.

Heiss, *l. c.*, *pag.* 419, *n.* 3.

11. **PETRVS · DEI · GRAACIA · REX.** Scudo d'Aragona.

ARAGONVM · ET · SARDINIE. Come al numero precedente.

(Tavola VIII, fig. 11). Varietà di conio della precedente. Peso grammi 3,005.

Già presso di me, donata dal Commendatore GIOVANNI SPANO; ora nel Museo di Monteponi.

SPANO, *Memoria sopra una moneta finora unica di Nicolò Doria, e scoperte archeologiche fattesi nell'Isola in tutto l'anno* 1867, *Cagliari*, 1868, *pag.* 42.

12. **PETRUS · ARAGONVM · ET · SARDINIE · REX.** Come il num. 7.

FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMINVS. Come il num. 7.

(Tavola VIII, fig. 12.). Metà delle precedenti. Peso grammi 1,505.

Museo del Re in Torino; Museo di Monteponi.

HEISS, *l. c., c.* 419, *n.* 4.

GIOVANNI I.

(1387-1395)

Nessuna moneta battuta in Villa di Chiesa conosciamo di questo Re, che fu poco più di un anno signore di quella città (§ 239); le frequenti monete minute state a lui ascritte dovendo senza dubio attribuirsi a Giovanni II (a. 1458-1479), e alla zecca di Cagliari.

MARTINO I.

(1409-1410)

Biglione.

13. MARTIN' · ARAGON3. Scudo d'Aragona.

ET · SARDINIE: REX. Croce con un punto nei compartimenti. Di assai rozzo lavoro.

(Tavola VIII, fig. 13). Peso grammi 0,5.

Museo del Re in Torino; presso il sig^r Marturell y Peña in Barcellona.

Heiss, *l. c.*, *c.* 420.

248. Nel definire, colla scorta dei documenti e delle monete sopra descritte, quale fosse il nome e il valore delle varie monete che si batterono in Villa di Chiesa sotto la dominazione Aragonese, dovremo necessariamente prendere per norma non i *denari alfonsini minuti*, che sono le minori fra le monete sopra enumerate, di biglione, del peso di circa 6 decigrammi; poichè il loro valore legale non corrispondeva in modo alcuno al valore reale, e per esse principalmente si otteneva benefizio dalla regalia della zecca. I *denari alfonsini d'argento* all'incontro erano d'argento fine, ossia, come vedemmo (§ 243), al titolo di undici denari e quattro grana d'argento, ed otto grana di lega. Se ne tagliavano settantadue al marco d'argento (§ 243); e siccome il marco d'argento corrispondeva a cinque lire e

otto soldi (§ 241), ossia a 110 soldi, ovvero 1320 denari: dividendo questa somma pei 72 denari d'argento che si tagliavano nel marco, ogni *denaro alfonsino d'argento* si vedrà corrispondere a *denari alfonsini minuti* 18, ossia a un soldo e mezzo. Il peso del *denaro alfonsino d'argento*, sano e ben conservato, appare di grammi 3,30, del valore di lire italiane 0,66, calcolando l'argento monetato a lire 0,20 il gramma. Questo medesimo peso troviamo avere avuto i *grossi* di Pisa, e i denari d'argento di Barcellona; pei quali tale peso combina anche con ciò che leggiamo nella carta di Alfonso V dell'anno 1419: che il denaro d'argento di Barcellona corrispondeva a un soldo e sei denari d'alfonsini minuti (§ 245). Posto adunque il valore del *denaro alfonsino d'argento* a lire 0,66: siccome uno di essi corrispondeva a 18 alfonsini minuti, il *soldo* di 12 alfonsini minuti veniva a corrispondere a lire 0,40; il *denaro alfonsino minuto*, a centesimi 3 $^{1}/_{2}$; la *medaglia*, ossia mezzo denaro [1], a centesimi 1 $^{2}/_{3}$. Per simile ragione la *libra di alfonsini minuti* corrispondeva a odierne lire 8; ed il *marco d'argento*, equivalente a libre cinque e soldi dieci, ma che per l'ordinario sembra si calcolasse in libre cinque e soldi otto, secondo quest'ultima ragione valeva lire odierne 40,32. Bene è vero, che per le pene e condennagioni in Villa di Chiesa e nell'argentiera fu stabilito per diritto speciale, che il marco si computasse in sole libre tre e soldi dieci d'alfonsini minuti [2].

§ 248. [1]) *Br.* 30ª 28-31; 100ᵇ 40-101ª 3; 37ᵇ 22-23: « denaro uno » per livra, cioè medaglia una per parte per ciascuna livra ».
[2]) *Br.* 57ª 13-19.

249. I diritti che abbiamo enumerati e tutte le altre publiche entrate, come le multe e simili (chè imposte dirette sulle terre e sulle persone pare che, già dal tempo dei Giudici, non si pagassero in Sardigna), al tempo dei Pisani si esigevano e si amministravano da un Camerlingo, che durava in carica un anno. Sotto gli Aragonesi furono nei primi tempi in Villa di Chiesa due Camerlinghi, ed altri ne aveva in parecchie delle ville circonvicine. Più tardi, già scemata la coltura delle argentiere e con essa le entrate della Corte Regia, vi fu nominato un sol Camerlingo, al quale inoltre si affidarono Villamassargia, Conesa e Domusnovas, che prima avevano caduna proprio Camerlingo; e questo, come la maggior parte dei publici uffizii in Villa di Chiesa, soleva darsi per prezzo, a lungo tempo, e talora anche a vita [1]. Spesso parimente in Sardigna i diritti Regii si davano in appalto, o, come allora dicevasi, si *vendevano*, per un certo tempo; ma nel primo secolo della dominazione Aragonese e mentre tuttora fioriva la coltura delle argentiere, in Villa di Chiesa sembra sia stato caso rarissimo. Un solo esempio ne rimane, della vendita cioè dei diritti sulle argentiere e sulla zecca, e delle altre entrate e diritti Regii in Villa di Chiesa, Villamassargia, Domusnovas e Conesa, per un triennio, dal primo di maggio 1332 a tutto aprile 1335, a Don Raimondo della Valle, non sappiamo per quale somma: ci è noto soltanto, che in conto del prezzo aveva annualmente a pagare mille marchi d'argento, pari a libre cinquemila cinquecento, per la metà del tri-

§ 249. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 52-62.

buto di duemila marchi d'argento, che il Re d'Aragona doveva al Papa ogni anno nella festa dei Santi Pietro e Paolo, per la concessione avutane dal Regno di Sardegna. Il contratto fu sciolto prima del suo termine d'accordo tra le parti; e così pel terzo anno, ossia dal maggio 1334, l'esazione e l'amministrazione delle entrate Regie in Villa di Chiesa tornò al Camerlingo [a].

250. Nessun documento contemporaneo ci fa conoscere, a quanto ascendessero ai tempi della dominazione Aragonese i proventi delle argentiere, nè i diritti che se ne esigevano; ma preziose notizie ci dà un documento, invero di età assai posteriore, ma che evidentemente le trasse da atti autentici, ora periti, che si conservavano nell'archivio della città d'Iglesias. Nel Parlamento tenutosi l'anno 1553 dinanzi al Vicerè Don Hernandes de Heredia, il sindaco d'Iglesias, volendo dimostrare l'importanza della sua città, e la necessità di provedere alla riparazione delle sue mura in rovina, dopo esposte molte cose in commendazione di quella città, soggiunge: « della quale i detti invittissimi Re per » lungo tempo hanno ayuto, non tenuto conto de- » gli altri dazii, dai diritti del piombo e dell'ar- » gento e altre regalie annue la somma di oltre » quaranta o cinquanta mila fiorini, come si scorge » da alcuni atti antichi e nominatamente dal detto » Capitolo di Breve; e facilmente appare dal gran » numero dei forni da colare e da altre consimili » antichità che si vedono anche oggidì, come Vo- » stra Illustre Signoria, quando, Dio volente, si

[a]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLV, 15-26; XLVII, 56-88.

» degnerà visitarle, potrà ocularmente vedere e ri-
» conoscere: ai quali diritti ed entrate Reali nè
» maggiori nè per avventura eguali la Corte Regia
» esigeva in tutto il presente Regno » [1]. Nell' interpretazione di questo passo resta dubio in prima, quali siano i dazii dei quali è detto non essersi tenuto conto, oltre il prodotto di quaranta o cinquanta mila fiorini provenienti dal diritto del piombo e dell'argento e dalle altre regalie annue. Pare probabile, che a formare questa somma, oltre il diritto sul piombo e sull'argento, siansi computati non solo gli altri minori diritti che si pagavano per occasione delle argentiere, ma anche il provento o benefizio della zecca, come quello che direttamente si collega col diritto che pagavasi sull'argento; gli altri diritti che non si tennero in computo sarebbero le multe e dazii, e altri simili pagamenti molteplici, onde allora, e poscia ancora per lungo tempo, si composero quasi esclusivamente le entrate Regie in Sardegna. — Il fiorino d'Aragona fu dapprima ordinato in peso e bontà pari al fiorino di Firenze (§ 242), e perciò il suo peso era di grammi 3,57; e siccome il rapporto dell'oro all'argento era di 14 ad 1 (§ 243), il fiorino d'Aragona corrispondeva a grammi 50 d'argento, ossia ad odierne lire 10. Quindi l'entrata di quaranta in cinquanta mila fiorini menzionata nel citato documento equivaleva a lire quattrocento mila in cinquecento mila di moneta odierna, ossia in media lire quattrocento cinquanta mila. Se fosse possibile definire, almeno per approssimazione, a quanto ascendesse il benefizio

§ 250. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, xxxv, 1245-1257.

che si ritraeva dalla zecca: dedotto questo, siccome sappiamo che il diritto sul piombo e sull'argento era di un dodicesimo del prodotto, moltiplicando il residuo per dodici conosceremmo il valore approssimativo della produzione dèlle argentiere di Villa di Chiesa nei primi tempi della dominazione Aragonese. Se, per supposizione forse non lontana dal vero, calcoliamo il benefizio annuo della zecca in lire cinquanta mila, resteranno pel diritto sul piombo, e sull'argento lire quattrocento mila, onde il totale prodotto annuo delle argentiere risulterebbe in lire quattro milioni ed ottocento mila: somma enorme, tanto più ove si tenga conto del molto maggior valore della moneta a quei tempi; e dalla quale sono lungi ancora le miniere di piombo argentifero coltivate in quelle parti ai nostri giorni.

CAPITOLO XII.

Decadenza, caduta e risorgimento dell'industria mineraria nel territorio d'Iglesias.

251. La decadenza dell'industria delle miniere in Villa di Chiesa ebbe principio dalla occupazione stessa degli Aragonesi. Ai danni di un lungo assedio tennero dietro in modo più grave e durevole quelli di instituzioni e di una forma di governo al tutto

contrarii alla libertà delle persone e alla sicurezza delle proprietà, senza la quale nessuna industria può aver vita. Villa di Chiesa restò bensì per patto espresso sotto la dipendenza diretta dei Re d'Aragona, nè fu soggetta a feudatario; ma tutte le ville che da presso la circondavano, e sul territorio delle quali si estendeva la sua argentiera, non ostante che nel Breve approvato dall'Infante Alfonso e confermato dal Re Pietro fosse stabilito che tutti gli abitatori dell'argentiera potessero lavorare tutte e singole montagne, boschi ed acque di dette ville, e che il Governatore Generale che fosse pel Re fosse tenuto di ciò osservare e far osservare [1], vennero tuttavia concesse in feudo ai principali fra quelli che d'Aragona, di Valenza e di Catalogna avevano seguito l'Infante Alfonso alla conquista; ed essi taglieggiavano coloro che passavano pel loro territorio [2]; e con ogni mezzo cercavano d'impedire ai loro vassalli di abandonare il territorio feudale, di sottrarsi all'oppressione e alle rapine dei loro signori, e di recarsi a cercare maggior libertà, e con essa lavoro e speranza di lucro, in Villa di Chiesa [3]. Questa era circondata e chiusa d'ogn'intorno dalle ville finitime di Baratoli, Sibilesa, Villa di Prato (Musey), Corongio, Bagniargia, Sigulis, Antas e Gindili, le quali tutte al tempo dei Pisani erano soggette alla giurisdizione di Villa di Chiesa [4], e

§ 251. 1) *Br.* 110ª 5-32.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIV, 5-21.

3) *Cod. Dipl. Eccl.* XIV, LI, 3-26.

4) » ..... que circumdant dictam Villam Ecclesie, et sunt » eidem absque medio convicine, et quoniam omnes erant Pisanorum » tempore de jurisdictione Ville Ecclesie supradicte ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 172-178.

sul territorio delle quali era appunto la maggior parte delle argentiere; e tutte queste ville furono a mano a mano dagli Aragonesi distribuite in feudo. Il danno della separazione di quei territorii da Villa di Chiesa, e della loro soggezione ai feudatarii, era sì grave ed evidente, che quando dopo l'incendio di quella città il Re Pietro colla sua Carta del 1.° febrajo 1355 diede varii provvedimenti per ripopolare quella città e farvi rifiorire l'industria delle argentiere, tra le altre cose stabilì, che se alcuna di quelle ville vacasse allora o fosse poscia per vacare per morte del feudatario od altrimente, dovesse nuovamente essere riunita a Villa di Chiesa, « poichè nè questa » nè le argentiere senza di quelle potevano essere » frequentate » [5]. Non fu fatto; e già negli anni prossimi seguenti troviamo nuove concessioni di quelle ville ad altri feudatarii [6].

252. Il danno di tali infeudazioni riesciva tanto maggiore, in quanto le vessazioni feudali colpivano appunto direttamente e nelle parti sue più essenziali l'industria delle argentiere. Laddove fino a quel tempo erasi praticato, che i buoi e gli altri animali, che servissero ai trasporti di carbone, legna, vena o minuto alle argentiere od ai guelchi, potessero liberamente pascere nei salti e nei boschi lungo il loro viaggio: dopo la conquista Aragonese avveniva, che i feudatarii e le altre persone alle quali appartenevano quei luoghi, per trar denaro dai carratori e dagli altri passaggeri li vessavano, in varie guise, sequestrandone anche gli animali ed i carri [1]. Peg-

5) *Cod. Dipl. Eccl.* XIV, LXV, 178-180.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXVIII, 105-107.
§ 252. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIV, 5-21.

giore sorte toccava a coloro, che, a cercar lavoro e lucro, abandonavano le terre feudali e si recavano ad abitare Villa di Chiesa od a lavorare nelle argentiere; chè, quand'anche continuasseso a sodisfare nelle loro ville a tutti i dovuti servigi reali e personali, dai feudatarii venivano spogliati delle loro sostanze mobili ed immobili [2]. L'Università di Villa di Chiesa non mancò di ricorrere contro siffatti abusi, e rapresentare al Re il danno che ne veniva e ad essa, e alla coltivazione delle argentiere. Con due rescritti, da lui poscia anche rinnovati e riconfermati, re Pietro stabiliva, che nè agli uffiziali regii nè ai feudatarii o ad altra persona fosse lecito in verun modo vietare ai carratori o ad altri che si recasse a Villa di Chiesa o all'argentiera di sciogliere i buoi, i cavalli od altri animali, e pascerli, senza ostacolo o pagamento di sorta, nei boschi, salti o terreni che fossero per via, poichè così si praticava a tempo dei Pisani; sì veramente, che quei carratori o viandanti risarcissero i danni che recassero alle biade, alle vigne o ad altre colture [3]. E similmente ordinava, che, come al tempo dei Pisani, potesse ognuno recarsi ad abitare in Villa di Chiesa od a lavorare all'argentiera purchè continuasse a pagare i dritti consueti, e non fosse lecito ai feudatarii di spogliarli per tal fatto dei loro beni, « salvo che, » soggiunge il Re, « di ciò non sia » fatta espressa facoltà da Noi o dai Nostri prede» cessori nella concessione del feudo » [4]. Questa

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI, 5-16.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI e LII.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LIV e LXIII.

pressochè incredibile eccezione basta a dimostrare, che cosa fosse il sistema feudale in Sardegna sotto la dominazione Aragonese, e a render ragione, come in meno di un secolo già vi si trovino annoverate fra le « ville spopolate » più dei quattro quinti di quelle, che erano popolate e fiorenti al tempo della signoria di Pisa. Del resto l'intera inefficacia di tali ordini o privilegi concessi dai re contro dei feudatarii appare manifesta anche dal fatto, che questi soli avevano la giurisdizione nei loro feudi [5]; onde nè l'Università di Villa di Chiesa, nè gli ufficiali quivi del Re, potevano costringerli alla osservanza di quegli ordini e privilegi; nè v'era a quel tempo giudice alcuno a conoscere le cause tra i feudatarii, e le persone che si dicessero da essi lese nei loro diritti.

253. Una fra le principali cagioni della sempre crescente popolazione di Villa di Chiesa era, come altrove abbiamo riferito (§ 20), un privilegio, al tutto alieno dai nostri costumi, ma a quei tempi frequentatissimo: ossia il dritto d'asilo e d'immunità concesso a'rei di minori delitti, e sopratutto il non potervi i suoi abitanti essere forzati a pagare i debiti altrove contratti. Il diritto d'immunità e di asilo pe' rei di minori delitti fu bensì alcun tempo conservato anche dagli Aragonesi [1]; ma non così l'altro

[5] « Cum omni juridictione alta et baxia, civili et crimi- » nali, et alia quacumque, meroque et mixto imperio, et exercicio » eorumdem ».

§ 253. [1] Un' Ordinanza di Re Alfonso dell'anno 1331 prescrivente norme per l'arresto dei malfattori in qualsiasi parte della Sardegna, soggiunge: « Salvamus tamen et retinemus, quod propter statutum » hujusmodi Brevi Ville Ecclesie prejudicium nullum fiat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVI, 37-39.

privilegio, di non poter essere alcuno forzato a pagare i debiti contratti prima che si recasse ad abitare in Villa di Chiesa. Questo privilegio, che dagli antichi Brevi era passato anche in quello stato approvato l'anno 1327 dall'Infante Alfonso [2], già l'anno seguente dal medesimo Alfonso fu dichiarato doversi reputare più veramente rapina intolerabile che non consuetudine e privilegio; e a richiesta dei Cagliaritani, i quali si dolevano che ad ogni tratto i debitori sfuggissero loro di mano e si liberassero dal pagamento ricoverandosi in Villa di Chiesa (§ 60), fu da lui ordinato, che tale privilegio venisse abolito, d'accordo col Capitano e coi giurati e probi uomini di detta Villa [3].

254. A queste cagioni di decadimento della coltura delle argentiere si aggiunse, che, per l'impedito e quasi interamente cessato commercio, i guelchi a mala pena più trovavano a chi vendere i loro piombi. L'argento poi era bensì, come abbiamo veduto, comperato dalla Regia Corte per la zecca; ma tale era in ogni cosa il disordine e lo scialacquo, che, quantunque oltre l'argento così comperato la zecca avesse quello che proveniva dal diritto della dodicesima, pure avveniva, che i guelchi erano spesso costretti a dare il loro argento a credito, con grave rischio che sotto qualche pretesto poscia non venisse loro pagato; oltrechè ne seguiva necessariamente, che i guelchi non pagati non potevano a loro volta pagare ai coltivatori delle fosse la vena, nè questi la mercede ai lavoratori e le altre spese della fossa;

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI; *Br.* 88b 36-89a 12.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLIV, 5-26.

e queste medesime ragioni necessariamente facevano sì che le fosse non trovassero bistanti, dei quali difatti in verun documento posteriore al Breve più non troviamo menzione. A questo gravissimo inconveniente, che si ebbe a sentire fino dai primi anni della dominazione Aragonese, si cercò porre rimedio ordinando, che la Corte Regia, e per essa i Camerlinghi in Villa di Chiesa, dovessero sempre ritenere mille libre d' alfonsini minuti pel pagamento del prezzo dell'argento, che dai guelchi si vendeva alla zecca [1]; ma parecchie simili prescrizioni rinnovate gli anni seguenti dimostrano, che il male durava nella sua pienezza. Similmente avveniva, che la Corte Regia, o per confisca dei beni di nemici e di ribelli, o altrimente, avesse parte in alcuna fossa; ed anche allora gli uffiziali Regii, ogni qualvolta loro paresse, tralasciavano di francare (§ 41), allegando, che la prescrizione che chi non francasse le sue parti le perdesse a benefizio degli altri parzonavili non si estendeva alla Corte Regia, poichè in verun caso, dicevano, « lo Signore Re non può perdere » sua ragione »; onde avveniva, che nessuno più ardiva lavorare fossa dove il Re avesse parte, e tali fosse si abandonavano. Ad instanza perciò degli uomini di Villa di Chiesa il Re approvava un Capitolo del Breve, col quale si ordinava, che anche la Corte Regia come ogni altro possessore di trente le perdesse se non francasse; restando tuttavia sempre in arbitrio del Camerlingo, o di ritenerle francando, o di abandonarle [2].

§ 254. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LX, 5-15; 22-31.
[2] *Br.* 139ª 40-139ᵇ 42.

255. Ma questo ed ogni altro ordine di tal fatta non si eseguivano; appena alcuna quantità di denaro era raccolta in potere del Camerlingo,

L'avara povertà di Catalogna [1],

la Corte Regia e i suoi ufficiali, assorbivano e disperdevano ogni cosa, e, come appare dalle rinnovate prescrizioni in proposito, continuava il doppio abuso, del non francarsi le trente, e del non pagarsi ai guelchi l'argento: abusi e prepotenze già bastanti per sè a distruggere in breve tempo l'industria delle argentiere. Che se i Consiglieri di Villa di Chiesa si dolevano di siffatti abusi e prepotenze, e cercavano mandare ambasciatori a porgere querela presso il Re, come già presso il Commune di Pisa, ciò pure si cercava loro d'impedire, anche con la forza; e si giunse a tanto, di tenerli alcuna volta rinchiusi senza cibo, e quasi prigioni, finchè loro malgrado non acconsentissero a fare quelle provigioni, che gli uffiziali del Re esigessero contro il bene e le immunità e i privilegi di Villa di Chiesa [2]. Aggiungasi la libertà di commerci abolita o certo di fatto impedita non solo nei luoghi soggetti ai feudatarii, ma nelle stesse principali città ed in Villa di Chiesa; come appare non solo dall'ordinamento generale di quel governo in Sardegna, ma è dimostrato ad evidenza dalle parziali eccezioni [3], e nominatamente dalla clausola apposta in alcune concessioni di mi-

§ 255. [1] DANTE, *Paradiso*, VIII, 77.
[2] *Br.* 20b 39-21a 18.
[3] Per esempio, *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXVI.

niere dei secoli prossimi seguenti: che durante la concessione fosse lecito al coltivatore della miniera portare e vendere mercatanzia in Villa, pagando i dritti consueti [4].

256. Non deve adunque far maraviglia, se già pochi anni dopo la conquista Aragonese la coltivazione delle argentiere non era invero cessata, poichè troviamo ancora in questi tempi memoria di francatura e di locazione di trente [1] e frequente memoria della coltivazione delle argentiere medesime, ma vi era scemata per modo, che Re Pietro, fino dal principio del suo regno, in una Ordinanza del 1° novembre 1334 ebbe a dichiarare, che Villa di Chiesa si trovava in grande necessità e decadimento, con grave danno della Regia Corte e di tutta l'isola di Sardegna [2]. Le stesse instituzioni più essenziali che governavano questa industria o vennero abolite, od andavano in disuso; sì che, per esempio, già circa l'anno 1340 sembra che le fosse d'argentiera più non ragionassero nei libri di Villa (§ 67), ma che ogni fossa avesse privatamente il proprio libro [3]. Invece di togliere le cause del male, ciò che non era possibile, poichè erano conseguenza necessaria delle istituzioni e della forma stessa di quel reggimento, si cercò di porvi riparo con prestiti e sussidii in denaro ai guelchi e agli argentieri; e perciò con la citata Carta del 1° novembre 1334 Re Pietro ordinava, che il denaro che si ritraesse dal diritto di mezza tratta sul frumento e sull'orzo,

4) Vedi, per esempio, *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XCIV, 54-62.

§ 256. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XIX, 1-21; XXI, 96-104; 112-115.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVII, 43-52.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* XXI, 102-107; 184-189.

stato imposto in Cagliari pel riscatto degli alberghi dei Pisani in Castello di Castro, ora che quel riscatto era compito fosse destinato a fare prestiti ai guelchi e agli argentieri, nè potesse convertirsi in altri usi, quand'anche venisse ordinato dal Governatore nel Capo di Cagliari o da altro Regio officiale [1]. È evidente che tali provvedimenti, che inoltre probabilmente per l'ordinario non erano mandati ad esecuzione, erano rimedio inefficace al male, che derivava da ben altre cagioni, ed anzi servivano ad aggravarlo; poichè i forni e le fosse gravati di debito cadevano in mano della Regia Corte, dalla quale indi a poco venivano abandonati.

257. Soli trent'anni circa dopo la conquista Aragonese sopravenne la presa di Villa di Chiesa e il suo incendio, per opera principalmente degli abitanti del Sulcis e di Sigerro, sollevati contro la dominazione dei Re d'Aragona, e sopratutto contro il giogo durissimo e le rapine dei feudatarii. Quando, ricuperata la città, Re Pietro con carta del 1° febrajo 1355 diede varii provedimenti perchè se ne riedificassero le mura, e le città si ripopolasse col ritorno dei dispersi abitatori, cercò parimente di farvi rivivere l'industria delle argentiere; e a tal fine prescriveva dapprima, che non le sole mille libre di alfonsini minuti già destinate a pagare il prezzo dell'argento ai guelchi, ma sempre dovessero dal Camerlingo tenersi in serbo libre duemila, colle quali si facessero imprestiti ai privati pel pagamento delle spese occorrenti per l' esercizio delle argentiere, e per colare le vene di piombo o d'argento.

1) *Cod. Dipl. Eccl*, XIV, XLVII, 7-55.

Considerati poi i pesi e i gravami d'ogni genere, coi quali, come sopra notavamo (§ 251), i feudatarii delle ville circostanti a Villa di Chiesa ne opprimevano gli abitatori ed impedivano il libero esercizio delle argentiere, dichiarò volere che cessassero al tutto, e prescriveva, che dette ville più non si dessero a feudo, ma si restituissero a Villa di Chiesa, alla cui giurisdizione appartenevano al tempo dei Pisani; e che se alcuna nuova infeudazione se ne facesse, dovesse considerarsi come irrita e nulla [1]. Ma tale decreto, come parimente notavamo, in questa parte non ebbe effetto, e durò, anzi negli anni seguenti ancora si accrebbe, questo gravissimo fra gli impedimenti dell'industria delle argentiere. Re Pietro volle inoltre provedere al ristoramento di tale industria aumentando il prezzo, al quale dalla Corte Regia si soleva pagare l'argento ai guelchi, portandolo cioè da cinque libre e due soldi a cinque libre e cinque soldi, ma prescrivendo che per tal prezzo i guelchi fossero tenuti venderlo alla Regia Corte (§ 241); e finalmente ei riduceva alla sola metà, per lo spazio di sei anni, tutti i diritti che si solevano pagare alla Regia Corte sull'argento, sul piombo o sulla galena [2].

258. Nel decennio fino al 1365, nel quale anno Villa di Chiesa fu rioccupata dai regoli d'Arborea, in parecchi documenti troviamo menzione di lavori d'argentiera, i quali perciò scorgiamo che non erano al tutto dimessi. Tale è il decreto del Governatore

§ 257. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 138-148; 167-195; LXVIII, 123-133.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 149-166; 125-137; LXVIII, 133-150; 110-123.

Esimino Perez di Calatajubio, che, siccome dai lavori d'argentiera traevano incremento le entrate della Regia Corte, sì che del loro provento si pagavano tutti i salarii degli officiali di Villa di Chiesa, dovessero, a maggiore accrescimento di quei lavori, deputarsi ai bisogni delle argentiere, e darsi in imprestito per la francatura dei lavori di fossa, libre duemila sulle quattromila cinquecento state destinate a ristoro di coloro, che per la loro fedeltà al Re avevano ricevuto danno in occasione dell'incendio di Villa di Chiesa [1]. Tale è parimente il documento che abbiamo altrove citato intorno al modo tenuto dal Camerlingo Pietro di Bartolommeo in vendere il piombo e la galena (§ 224); tale l'ordine del Governatore Asberto Satrillas al Camerlingo di Villa di Chiesa, che, avendo l'esperienza, come gli avevano fatto conoscere i Consiglieri di quella Università (§ 16), dimostrata l'insufficienza delle lire duemila di alfonsini state deputate dal Re pei bisogni dell'argentiera, avesse a riserbare a tale uopo tutte le somme che gli rimanessero dopo pagati i salarii dei publici officiali e fatte le altre spese necessarie, ed impiegarle nei bisogni dell'argentiera secondo le norme prescritte nella Carta Reale, e colle cautele ed obligazioni consuete [2]; tale un ordine del medesimo Governatore Asberto Satrillas ad alcuni debitori per prezzo di galena e di piombo, di non pagare ai creditori le 56 libre, 14 soldi e 3 denari per ciò dovuti, ma di pagarle alla Regia Corte, per essersi le persone alle quali era dovuto

§ 268. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI, 134-162.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CVII.

quel denaro fatte ree di ribellione [3]. Ma sopratutto è notabile una ricevuta o quietanza fatta nel gennajo 1365 dal Camerlengo Geraldi a Pietro Vanni, a Benedetto Sandri, e agli eredi di Federico Neri, per la restituzione di lire 317 e soldi 14 di alfonsini minuti, imprestate da esso Camerlengo a nome della Regia Camera, per mettere gli anzidetti compagni e parzonavili della fossa detta di Santa Maria del Chiaro, posta nella Valle del Pelago, in grado di coltivare e francare le spese di detta fossa, e quelle di un forno detto di Sant'Anna posto nelle acque di Villamassargia [4]. Questo documento conferma quanto sopra dicevamo, come alle fosse già faceva difetto l'antico efficace ajuto dei bistanti; e dimostra insieme, come fossero talora soccorse dalla Corte Regia col denaro a ciò destinato (§ 256).

259. L'anno 1362 la Sardegna fu afflitta di grande mortalità, alla quale in Villa di Chiesa si aggiunse una siccità gravissima, essendovi mancata l'acqua in tutte le fontane, e, dal tempo della distruzione di Villa di Chiesa nove anni prima, essendo in gran parte disfatto e quasi dimenticato l'acquedotto stato già costrutto dall'Università di Villa di Chiesa, che conduceva ed oggi ancora conduce ottima acqua e perenne da una fonte posta presso la villa ora distrutta di Bangiargia [1]. È facile comprendere, che di questo doppio flagello, della pestilenza e della siccità, dovettero sopra tutti soffrire i lavoratori

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXV.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, I.

§ 259. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXVII, 5-7; CX, 2-47; TORBENO FALLITI, *Lettera al Giudice Mariano*, presso MARTINI, *Pergamene ecc., d'Arborea*, *pag. 177-178*.

delle argentiere, poste per la maggior parte in luoghi aridissimi, e destituti di abitazioni e di ogni cosa più necessaria alla vita. Non molto tempo dopo, riaccesasi, l'anno 1365, la guerra tra Mariano Giudice d'Arborea e gli Aragonesi, Villa di Chiesa, che ancora non erasi riavuta dai danni della recente rovina e presentava tuttora l'aspetto dello squallore e della solitudine, fu l'anno 1368 rioccupata dagli Arboresi [2]. Durante i venti anni che Villa di Chiesa fu poscia governata dai Giudici d'Arborea Mariano, Ugone ed Eleonora, non vi ha dubio che crebbe nuovamente in popolazione e in prosperità sotto quel governo nazionale; e se ne ha un documento nel numero de' suoi cittadini sottosegnati all'atto di pace del 1388 tra Re Giovanni d'Aragona e la Giudichessa Eleonora, numero maggiore di quello medesimo dei cittadini di Sassari sottosegnati allo stesso atto di pace, sebbene di questa vi fossero tutti i capi di casa, *copiose taliter, quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum , et quorum dificulter enumerari non poterant* [3]. Ma tutti i documenti che potrebbero provare la floridezza di Villa di Chiesa sotto la signoria dei Giudici d'Arborea, tutti i privilegi da questi concessi a Sassari, a Villa di Chiesa e ad altri luoghi di Sardegna, tutte le loro disposizioni legislative, salvo la *Carta de Logu*, e tutte le monete, se vi furono, e i documenti di ogni genere della loro dominazione, vennero con somma cura

[2]) TORBENO FALLITI, *Poema in lode di Ugone*, *Canto II*, *stanza 26;* presso VESME, *Poesie d'Arborea*, *Parte Seconda*, Poesie sarde, III, II.

[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXIX; TOLA, *Codex Sardiniae Diplomaticus*, *Tom. I*, *pag. 833-835.*

aboliti e distrutti dai dominatori Aragonesi, che di quella signoria nazionale Sarda paventavano fin la memoria; appena ai nostri tempi avviene, che qua e là si discoprano rari e preziosi documenti di quella età, la quale, non ostante alcune colpe e molti errori, è pur sempre fra le più gloriose nella storia della Sardegna [4].

260. Nessuna memoria rimane di quanto riguarda le miniere di Villa di Chiesa durante i ventidue anni predetti; nessuna del breve intervallo ch'essa fu nuovamente sotto la dominazione dei Re d'Aragona, nè da quando fu rioccupata da Brancaleone Doria fino al tempo che, dopo la sconfitta del Visconte di Narbona, si arrese al Re Martino. In quest'ultimo intervallo gravissime pestilenze devastarono la Sardegna; villaggi interi furono per esse deserti; ed a questi anni appunto crediamo doversi riferire il maggiore decadimento di quest'industria in Villa di Chiesa. È certo tuttavia, che non era perita interamente; chè in una provigione del Procuratore Regio Don Giovanni Siveller, dell' anno 1420, colla quale raccomanda agli officiali Regii in Villa di Chiesa un tale Michele Coxo, Pisano, che intendeva lavorarvi alle miniere, ordina « di non distur-

4) Oltre la *Carta de Logu*, e molti fra i documenti communemente conosciuti sotto il nome di CARTE D'ARBOREA, e pochi altri di minor conto, ci vennero conservati alcuni ordinamenti della Giudichessa Eleonora relativi alla città di Sassari, aggiunti in fine del II Libro del testo latino degli Statuti di quella città, publicati dal Tola; essendo tuttavia con cura in capo a quei Capitoli stato raschiato il nome di quella Principessa, ed il datale stesso, che a fatica in alcuni si potè leggere, dell'anno e del luogo in che furono dati quei documenti, scritti in lingua Sarda. Vedi TOLA, *Codex Sardiniae Diplomaticus*, *Tom. I*, *pag. 623-628*.

» barlo nè permettere che fosse disturbato nell'aprire » e lavorare quelle miniere e fosse, ed anzi lo trat- » tassero come prescrivevano i capitoli Reali, e, » come fino a quel tempo erasi praticato »[1]. Dell'anno seguente abbiamo un ordine dello stesso Siveller, col quale, avendo lui e il Procuratore Fiscale saputo, che Don Leonardo Zampolino da Pisa, e Andrea Meli Cagliaritano di Stampace, avevano tratto molto minerale dalle fosse e miniere di Villa di Chiesa, prescrive, ad istanza del Procuratore Fiscale, che «per certe ragioni» quei minerali fossero presi a mani della Regia Corte, e ritenuti fino ad ordine contrario[2]. È ben vero che pochi dì dopo, avendo il Zampolino dimostrato che la fossa onde aveva tratto il minerale era sua e de'suoi da lungo tempo addietro, il Siveller, rivocato l'ordine dato, comandò che Zampolino ed i suoi non fossero più molestati[3]. Che se quel primo ordine del Siveller dimostra, da quali prepotenze ed arbitrii fosse inceppata l'industria delle miniere sotto la dominazione Aragonese: per altra parte il fatto del Zampolino, che provò come la fossa che coltivava era sua e de' suoi da tempo antico, è certo argomento, che la coltura delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa non era al tutto cessata. In altro documento dello stesso anno 1421, tra molte terre e ville di Sigerro e del Sulcis date in feudo a Don Alamanno di Monbuy, trovasi annoverato parimente un forno da colar vena, e una fossa detta «la Barbaracina» in Monte

§ 260. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXIII.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXV.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXVI.

Barlao, colle sue piazze da lavare, dritti e dipendenze [4].

261. L'anno 1436 Re Alfonso V, contro i patti convenuti con Villa di Chiesa da' suoi predecessori, e da essi e da lui riconfermati e giurati, di mai non separarla dalla Corona nè sottoporla a feudatarii [1], vendeva la Città col suo Castello e col territorio alla Contessa di Quirra e al suo figliuolo Conte Don Giacomo, pel prezzo di fiorini d'Aragona cinquemila, corrispondenti a libre seimila settecento cinquanta d'alfonsini di moneta di Cagliari allora in corso [2]. Nel lunghissimo atto di vendita non si trova alcuna speciale menzione delle miniere; salvo che fra le cose secondo l'usanza eccettuate come non comprese nella infeudazione si annoverano «tutti i » campi di falconi e di astori, e le miniere di me» talli, di salnitri, di zolfo, di legname (!), e delle » saline, e tutte le altre regalie» [3]. Il Conte di Quirra, dopo lunga lotta cogli abitanti di Villa di Chiesa che ricusavano sottoporsi alla sua signoria, fu l'anno 1450 costretto ad accettare dagli abitanti il rimborso del prezzo pagato per la concessione della città in feudo; e questa ritornò così sotto la dipendenza diretta del Re, che le riconfermò la promessa di non sottoporla a feudatario sotto veruna

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXVII, 3-22.

§ 261. 1) *Cod. Dipl. Eccl.* XV, XXIX, 55-64; XLIX, 31-49.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI; LVII.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI, 347-351; « retinemus ..... » omnes agros falconum et astorum, ac minas metallorum, salnitro» rum, sulfuris, lignaminis, salinarum, et omnes alias regalias ». Nella conferma di detta vendita (LVII, 323-325) si dice semplicemente: « Retinemus ..... omnes agros falconum et astorum, ac omnes alias » regalias ».

forma o pretesto, facendole facoltà di opporsi anche colle armi, se nuovamente avvenisse [4].

262. A questo tempo della soggezione feudale di Villa di Chiesa al Conte di Quirra deve riferirsi la cessazione totale dell'industria delle miniere su tutto quel territorio. Ma poichè la Corte Regia fu rientrata nel possesso diretto di Villa di Chiesa, e vi ebbe ricuperata la giurisdizione civile e criminale e il diritto di percepirne le entrate, cercò di dare a queste incremento riattivandovi la coltura delle miniere, la quale, dall'indole medesima dei provedimenti presi per ristorarla, appare che era spenta del tutto. Ma prima di esporre tali provedimenti, ed affinchè meglio si comprenda perchè restassero quasi interamente privi d'effetto, conviene osservare, che il loro scopo diretto e principale non fu mai, nè poteva essere sotto il governo Aragonese in Sardegna, di promuovere la ricchezza e la prosperità di quei popoli, nè si mirava ad ottenerne solo indirettamente, quantunque per necessaria conseguenza, aumento nelle Regie entrate; ma queste sole direttamente ed in ogni modo si avevano di mira [1]. Quindi non solo non fu restituita la libertà di coltivazione già sancita dal Breve, e della quale colla lunga dominazione Aragonese e colla cessazione della coltivazione delle miniere pareva spenta fin la memoria, ma alcuna volta le miniere si coltivavano

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXI, 150-184; 349-422.

§ 262. 1) Vedi, per esempio, *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI, 134-140: « Et quia propter exercicium argentarie dicte Ville Ecclesie » jura Regia suscipiunt incrementum ....., necessarie convenit, ut » dictum exercicium quantum fieri potest frequentetur ». Vedi anche XV, XXIII, 18-19, XCIII, 13-16, CIV, 12-14.

direttamente per conto della Regia Corte; quando poi si davano a privati, ciò si faceva a modo di favore e di concessione, alla quale si apponevano condizioni e pesi, quali veniva fatto di ottenere migliori a vantaggio della Corte Regia, aggiungendo anche spesso in compenso diritti di privativa od altri simili a danno dei terzi.

263. Don Pietro Besala, giunto in Sardegna nel novembre del 1455, mandatovi dal Re Alfonso a suo Luogotenente Generale nel Regno, come « uomo » idoneo e capace a migliorare lo stato della Sar- » degna, che, per la condizione dei tempi, abbi- » sognava di non poche riforme » [1], approdato appena a Terranova ordinò che in tutta Sardegna si publicasse per bando, volgarizzata di latino in catalano, una recente Carta del Re Alfonso (del 1° ottobre), colla quale a'rei di qualsiasi anche grave delitto, eccettuati il crimine di lesa maestà in primo grado, di moneta falsa, o di chi contro divieto avesse contrattato coi nemici del Re, o avesse usato frode ne' cambii od altre obligazioni mercantili, o se già prima alcuno avesse avuto ingiunzione di pagamento per debito: per ogni altro crimine o debito si prescriveva non potessero venir molestati finchè fossero alla coltura delle miniere; pei crimini commessi alle miniere erano sottratti alle giurisdizioni ordinarie, e sottoposti a quella dello stesso Don Pietro Besala, e delle persone ch'esso avrebbe designate; a lui parimente era riservato il giudizio di tutte le liti ri-

§ 263. 1) Vedi PILLITO, *Memorie tratte dal R. Archivio di Cagliari risguardanti i Governatori e i Luogotenenti Generali dell'Isola di Sardegna; pag. 48.*

guardanti l'esercizio di dette miniere [2]. In conformità di tale bando o Carta Reale troviamo persone ree di omicidio essere state liberate dal carcere, mediante giuramento di recarsi a lavorare nelle miniere [3]. A tutte le persone in questo o in altro modo qualsiasi raccolte, fu ordinato che convenissero senza indugio in Villa di Chiesa [4]; e colà si diresse il Besora medesimo [5]. Non troviamo memoria diretta dell'esito di questi tentativi, ch'ebbero luogo in sul finire dell'anno 1455 e in sul principio del seguente; sembra tuttavia che non riescissero ad alcun pro'; poichè già in luglio del 1456 troviamo raccolti a Parlamento intorno al Luogotenente Generale l'Arcivescovo di Cagliari, e ventun' altre persone fra le principali di quella città, a deliberare, qual partito si dovesse prendere relativamente alle miniere; e fu unanime parere, doversi persistere nella prova, e chiedere intanto l'avviso del Re [6]. Due anni di poi, altro non rimaneva di tutto questo sforzo, che i debiti per ciò contratti [7].

264. Con meno infelice successo si tentò poscia e per lungo tempo altra via, ossia di affidare, col peso di un annuo canone o diritto, la coltura delle miniere all'industria privata. Ma vi si opponeva in prima la gravissima difficoltà, che non si potevano utilmente concedere che le sole miniere vicine ad Iglesias; le montagne più lontane facevano parte di

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXVII.
3) *Cod. Dipl. Eccl*, XV, LXXXI.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXX.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXVIII, LXXIX.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXII.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXV.

varie concessioni feudali, nè il Procuratore Regio poteva concedervi ad alcuno sia l'esenzione della giurisdizione feudale, sia la facoltà di far legna nei boschi, sia quella libertà di movimento e di commercio, che, in parte per diritto delle loro concessioni [1], in parte per forza e contro diritto, i feudatarii avevano per ogni dove tolta ai loro vassalli. Quindi fu, che quasi tutte le concessioni di lavorare miniere durante la dominazione Aragonese o Spagnuola in Sardegna, o riguardassero le sole miniere d'Iglesias, o se anche erano in termini più generali, avessero il loro effetto pressochè in quel solo territorio, od in altro luogo che al tempo della concessione si trovasse libero da feudatarii.

265. Nel giugno dell'anno 1472 troviamo una concessione fatta dal Procuratore Regio col consenso del Vicerè a Maestro Michele Lireto della Maddalena, cittadino di Genova, e a Michele Schiavo di Finale: colla quale si faceva loro facoltà per lo spazio di dodici anni di trarre vena da tutte le miniere di Sardegna, di affinarla e di colarla, servendosi di tutte le legne e le acque occorrenti, sì e come avrebbe potuto la Regia Corte; e questa a sua volta si obligava di non coltivare nè permettere che altri coltivasse alcuna delle fosse alle quali essi coltivassero, e d'impedire che si vietassero ai coltivatori le acque o altra cosa necessaria all'esercizio delle miniere o alla fusione del minerale. E che queste miniere le quali s'intendeva di coltivare fossero appunto quelle di Villa di Chiesa, appare da un articolo della concessione, col quale si permette

§ 264. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI.

agli anzidetti, che durante quei dodici anni possano portare e vendere mercatanzia in quella città, pagando i dritti consueti. Il canone imposto fu di un decimo del prodotto, in argento, piombo, od altro metallo [1]. Nel gennajo del 1479 il Procuratore Regio raccomandava ai publici officiali in Villa di Chiesa un tale Giacomo Targa, che si recava a quelle parti a farvi esperienza della coltivazione delle miniere, nella quale arte si diceva molto esperto [2]; e circa l'agosto tra il Targa medesimo e il Procuratore Regio si sottoscriveva una convenzione, simile in gran parte a quella segnata pochi anni prima col Lireto, ma dove il diritto da pagarsi era portato ad un settimo del prodotto, colla esenzione tuttavia pel primo anno, sì veramente che la coltivazione durasse almeno ancora un altr' anno; ed inoltre era ingiunto al Targa, di offrire dapprima in vendita alla Corte Regia i metalli che ottenesse, lasciando a questa termine ad accettarli per l'argento giorni otto, quattro pel piombo, e due per qualsiasi altro metallo. È notevole poi, e ben ritrae le instituzioni di quel paese e il difetto di ogni libertà, l'articolo col quale si stabilisce che il Targa possa, in nome del Re, comandare a tutti i picconieri, minatori e altri lavoratori che si solevano comandare per le miniere e fucine Reali, che dovessero recarsi a lavorare pel Targa, mediante il consueto e giusto prezzo. Fu parimente stabilito, che i privati che traessero vena da alcuna loro fossa fossero tenuti vendere la loro vena al Targa al prezzo con-

§ 265. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XCIII, XCIV, Veggasi anche *Doc.* XCVI.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CIV.

sueto, ovvero come verrebbe estimata da due uomini da deputarsi dal Procuratore Regio, affinchè fosse colata alla fucina che detto Maestro Targa doveva costrurre [3].

266. Ma più notevole al nostro argomento è un altro articolo della medesima convenzione, col quale la clausola posta già nella concessione a Sireto e Sclavo, che comprendesse tutte le fosse di miniera che la Corte Regia avrebbe potuto occupare [1], viene spiegata più chiaramente: non essere comprese nella concessione le fosse che appartenessero a privati [2]. E che difatti anche dai privati non fosse interamente abandonato ogni tentativo di coltivazione di miniera, appare da alcuni documenti di questa medesima età, nei quali fra i diritti Regii che si percepivano in Villa di Chiesa troviamo il *diritto sull'argento* [3]. e il *diritto dell'undecimo e del quindicesimo sulle miniere* [4]. Similmente in uno di quei documenti, contenente un bando d'appalto dei varii diritti Regii che si esigevano in Villa di Chiesa, troviamo per la galena notato pei Genovesi o altri stranieri il diritto di due soldi al cantaro; pei Sardi sette denari per libra [5]: onde appare che anche a quei tempi v'era chi lavorava alle fosse, nè senza frutto. Bene è vero, che per le galene che si cavavano dai Sardi ciò appena può intendersi di una coltura di miniere propriamente detta, ma bensì di piccole

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, cv.
§ 266. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, xciv, 35-40.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, cv, 2-28.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, cxxxv, 14-15.
4) *Cod. Dipl. Eccl*, XV, cxxix, 14-15.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, cxxxv.

quantità di galena che qua e là si traevano per l'invernicíatura delle terraglie; e questa anche fu la cagione, che le galene estratte dai Sardi fossero sottoposte a un diritto diverso e maggiore.

267. I tentativi per rinnovare l'industria delle miniere in Sardegna continuarono difatti ad essere opera quasi esclusivamente di persone estranee alla Sardegna. Appena crediamo necessario far cenno di una lettera di Re Ferdinando dell'anno 1491 al suo Luogotenente Generale in Sardegna Don Giovanni Dusai, dove parla della visita fatta dal Dusai ad alcuni lavori di fossa, e ad un forno ed altri apparecchi da colar vena nelle vicinanze d'Iglesias, lavori che si dicevano condotti con molta arte e discernimento da un canonico Veneziano [1]. Nel 1507 un tale messer Giovanni Francesco Napoletano ottenne di coltivare le miniere volgarmente dette di Villa di Chiesa, e nominatamente una fossa di vena d'argento, che diceva avere scoperta nel luogo detto « Monte Fenugo ». La coltivazione di quella fossa gli venne concessa col carico di pagare « l'undecima » parte del minerale che ne trarrebbe, secondo la » consuetudine, e le Ordinanze Reali » ; e che avesse a godere di tutti i diritti e favori che le Ordinanze Reali e i Capitoli di Breve accordavano ai coltivatori delle miniere [2]. Ottenne inoltre dal Procuratore Regio in prestito lire quaranta (somma per que'tempi non lieve), per ajutarlo in quei lavori, che si sperava riescirebbero di vantaggio alla Regia Corte, pel diritto o dazio che se ne ritrarrebbe. Ed il Giovanni

§ 267. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLVI.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, II.

Francesco essendosi doluto presso la Procurazione Regia, che neppur col denaro, pel poco ajuto avuto dal Capitano d'Iglesias e dal suo Luogotenente, non aveva potuto ottenere le cose occorrenti, come carbone, e alcun carro per trasportare il minerale, ed anzi era stato gravemente molestato ed impedito nella coltivazione della miniera: il Reggente la Procurazione Regia ordinò al suo Luogotenente in Iglesias, di efficacemente proteggere Giovanni Francesco in quei lavori, e di provedere che, mediante pagamento, non difettasse di viveri, carri, carbone, operaji, e di quanto insomma gli abisognasse sia pei lavori della miniera, come per la fondita del minerale; e ciò anche costringendo a nome della Regia Corte quelli che ricusassero il loro servizio [3]. Similmente l'anno 1514 ad un tale Carlo Martin del Delfinato in Francia veniva permesso di lavorare in tutte le miniere del Sulcis e del Sigerro, « dando » alla Regia Corte l'undecima parte del prodotto, » come da lunghi anni era ordinato e si pratica- » va » [4]. Nel 1550 troviamo menzione di miniere coltivate da Giacomo Martin e Pietro Gil [5]; forse era una continuazione della concessione già fatta a Carlo Martin. Un esempio abbiamo anche a quei tempi di concessione fatta a Sardi, Giovanni Mexius, Nicolò Viana e Severo Gioapini, di lavorare nelle miniere dette volgarmente di Villa d'Iglesias, pagando, a tenore delle Ordinanze Reali, alla Regia Corte l'undecima parte di ciò che ne ritrarrebbono; licenza

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, III.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XII.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV.

ch'essi tosto cedettero ad un Pietro de Roses, orafo in Stampace in Cagliari [6].

268. Qualche incremento prese nella prima metà del secolo seguente l'industria delle miniere in Iglesias: rimanendoci parecchie prove ed esempii non solo della coltivazione fatta da coloro ai quali dalla Corte Regia si concedevano per certo numero d'anni grandi tratti od anche la privativa su tutte le miniere del territorio d'Iglesias o della Sardegna, ma anche trovandosi frequente menzione di galena estratta da privati da fosse di loro spettanza; quantunque anche per queste si tenesse come necessaria una concessione o licenza del Vicerè, o del Procuratore Regio. Essendosi nel 1603 per lo spazio di cinque mesi e nove giorni esatto in Iglesias un lieve diritto su varie mercatanzie od oggetti di consumo per pagare la spesa di due soldati che si posero a guardia nella torre e fortezza di Portoscuso, la galena fu sottoposta al diritto di otto denari cagliaresi il cantaro; e il totale esattone fu di lire 27, soldi 9, e denari 8, in quindici partite, formanti un totale di cantara 824 $^1/_2$, da sei diverse persone [1]. Troviamo inoltre menzione del diritto di un cagliarese, ossia due denari, al cantaro, che soleva pagarsi al Camerlingo della dogana per la pesatura della galena; e sembra che il benefizio che se ne ritraeva salisse a somma non dispregevole, poichè vediamo sorta tenzone tra varii officii, a chi spettasse un tale diritto [2].

269. Dai primi anni e fin oltre la metà del secolo decimosettimo ebbe luogo una serie non inter-

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLII.
§ 268. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, I.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, III, IV.

rotta di concessioni generali delle miniere di Sardegna, od almeno delle principali e nominatamente di quelle d'Iglesias; tutte a tempo, e con privativa, ma con esclusione di quelle sulle quali altri avesse diritto per concessioni anteriori. Prima ci si offre in ordine di tempo una concessione fatta, col consenso del Regio Consiglio Patrimoniale, dal Luogotenente e Capitano Generale nel Regno Don Onofrio Fabra al Dottore Pietro Giovanni Soler, Reggente la Real Cancelleria. La concessione fu deliberata per anni dieci, con esenzione di diritto pei primi cinque, e col diritto del dieci per cento pei cinque anni seguenti; ed a patto che restassero alla Regia Corte senza pagamento o rimborso tutti gli edifizii che il Soler erigesse per l'esercizio di quell'industria. È incerto tuttavia se abbia avuto effetto tale concessione, che nel Registro non porta data, e dalla quale dissentiva l'Avvocato Fiscale, volendo fosse riservata alla decisione del Re, e che in ogni caso già dal primo anno il concessionario fosse tenuto pagare il diritto dovuto alla Regia Corte [1]. Ebbe invece effetto un'altra concessione intorno alla quale non ci rimasero documenti, a Cristoforo Agonduro [2]; e dopo quella una ad un tale Martino Squirro di Cagliari. Essa fu fatta dapprima dal Vicerè, l'anno 1614, e comprendeva tutto il gruppo di montagne da Oristano a Teulada; fu poscia confermata ed ampliata dal Re; e dopo la morte del Martino Squirro passò al suo fratello Giacomo, il quale si associò un tale Filippo Duch. Il diritto impostogli fu del cinque per

§ 269. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, II.
[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, V.

cento del prodotto; dalla concessione erano esclusi l'oro e l'argento, sebbene vi fosse compresa la galena; onde appare, come a quel tempo neppure più si conosceva la natura dei minerali che erano i più communi nell'Isola e per la coltivazione dei quali si faceva la concessione, ed ignoravasi come la galena fosse appunto, in maggiori o minori proporzioni, anche minerale d'argento (§ 157). Fecero magazzini, abitazioni per gli operaji, e forni a mantice [3] (§ 195) per colare la vena, alla fossa di Nebida nella montagna di Malaropa [4]. Prima ancora che scadesse il termine di quella concessione, le miniere di «piombo, rame da caldaje, stagno, pietra » rossa ed azurra, e di altri simili metalli che si » potessero rinvenire e fino a quel tempo si fossero » rinvenuti in Sardegna », furono concesse dal Re a Bernardino Tolo Pirella e a Nicolò Nurra, per lo spazio di vent'anni, a cominciare dopo scaduta la concessione dello Squirro [5].

270. Durante questa, e nei primi anni anche della concessione ai Pirella e Nurra, s'intraprese parimente da parecchie persone in Iglesias la coltivazione di alcune fosse oltre quelle già coltivate, e nominatamente in Monte Luponi, in Nebida e in Monteponi [1]. Un registro rimastoci delle galene pesatesi cadun mese per conto della Regia Corte dall'anno 1630 al 1644 ci fa conoscere, come durante quei quindici anni la produzione della galena fu in grande e quasi regolare progresso; in tanto

3) « Forns ab las manjas »: *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, IX.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, V, VIII, IX, XI, XIV, XXI.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XX.
§ 270. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, VII, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.

che laddove nell'anno 1630 era di sole *cantara* sarde (corrispondenti a circa 40 chilogrammi) 376, nel 1644 fu di cantara 3,083. Il totale della galena pesatasi in quei quindici anni fu di cantara 16,499 [2]. Come sul prodotto delle concessioni allo Squirro e poscia al Nurra, così su quello delle minori coltivazioni, era imposto il diritto del cinque per cento del prodotto, il quale soleva darsi in appalto [3]. Ma l'anno 1651 il Nurra più non volle tolerare l'altrui concorrenza, dicendola contraria al privilegio concessogli dal Re, e che per essa difettava di lavoratori alle sue miniere; ed inoltre asseriva, non dovere andar soggetto ad altro diritto sulla galena estratta, salvo il cinque per cento alla Corte Regia, e così non ai diritti che s'imponevano dai Consiglieri d'Iglesias per le spese di quella città. Il Procuratore Regio decretava, si facesse secondo erasi supplicato; ovvero fra dì otto i Consiglieri d'Iglesias e gli interessati avessero ad opporre le loro ragioni in contrario [4]. Non ci è noto l'esito della controversia, se pur vi fu; questo sappiamo, che nel resto di quel secolo e ne' primi anni del seguente decadde nuovamente e cessò quasi per intero la coltura delle miniere; più non appare essersi fatte vaste concessioni, ed appena più si trova vestigio anche di fosse coltivate dall'industria privata. È certo tuttavia, che alcuna galena continuò ad estrarsi qua e là, ad uso principalmente dei verniciatori della terraglia, dai proprietarii dei terreni dove fossero fosse d'argentiera; ed invece del diritto che prima

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXIII.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXIV.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXVII.

si pagava del cinque per cento del prodotto, in una tassazione dei diritti Regii publicata nel 1665 troviamo sulla galena imposto il diritto di lire sarde quindici per ogni centinajo di cantara.

271. Quando la Sardegna passò, l'anno 1720, sotto la dominazione dei principi di Savoja, questi ne trovarono le miniere pressochè al tutto e da lungo tempo abandonate. Avendo adunque l'anno 1721 un tale Stefano Durante di Cagliari chiesto la facoltà con privativa di coltivare le miniere di Sardegna, gli venne concessa, coll'obligazione del canone di un quinto netto della rendita, per venti anni, durante i quali ne ritrasse quantità considerevoli di galena, sopratutto dalla miniera di Montevecchio; poco da lui furono coltivate le miniere del territorio d'Iglesias, anzi fra queste quasi sola quella di Matopa. Il metodo che più communemente seguiva, era d'invitare le popolazioni a cavare galena o nominatamente in alcuna miniera, od anche dovunque caduno volesse, pagandola poscia loro ad un prezzo determinato. Una volta a Montevecchio diede anche la coltivazione in affitto alla vicina popolazione di Guspini; ed avendo voluto ritoglierla quando il minerale si mostrò in maggiore abondanza, fu dai tribunali condannato a rilasciarla. Scaduto, l'anno 1740, il privilegio del Durante, fu l'anno seguente concesso per simile modo ad un inglese per nome Brander, a Carlo Hotzendorf tedesco, e a Carlo Gustavo Mandell, console di Svezia a Cagliari. A quest'ultimo, come assai pratico dell'industria mineraria, i compagni affidarono la direzione dei lavori. Egli, come già il Durante, coltivò sopratutto la miniera di Montevecchio. Fece venire operaji di

Germania, costrusse forni, e particolarmente attivò la fonderia di Villacidro sul fiume Eleni, dove non solo fondeva la galena, ma dal piombo traeva l'argento. Prima tuttavia della scadenza della concessione il Mandell abandonò la Sardegna, lasciandovi anche gli operaji non sodisfatti delle loro mercedi; e con sentenza della Reale Udienza venne dichiarato decaduto, per non aver sodisfatto agli oblighi imposti nella concessione. La quantità di galena estratta dal Mandell nei diciotto anni che durò la sua concessione fu di circa quintali metrici 90,000. Dall'anno 1762 al 1782 la coltivazione delle miniere, e sopratutto sempre di quella di Montevecchio, fu proseguita per conto della Regia Finanza; se ne cavarono oltre centomila cantara di minerale, delle quali vennero passate alla fonderia di Villacidro cantara 75,000, e diedero poco più di cantara 17,400 di piombo depurato (piombo smirato), e circa 2,900 cantara di litargirio: onde appare che o alla fonderia furono passati minerali assai poveri, od anche vi vennero trattati con somma negligenza ed imperizia; cantara 18,000 di galena furono a mano a mano vendute in natura, probabilmente ad uso dei verniciatori di terraglie; rimasero alla fonderia da 7,100 cantara di minudiglio. L'argento ritratto ascese a marchi 6,566. Poco dopo, abandonate tutte le altre miniere, venne coltivata quasi sola quella di Monteponi; la maggior parte del tempo direttamente per conto della Regia Finanza, ma alcuna volta dandosi in affitto [1]. Nell'un modo e nell'altro tuttavia, e

§ 971. [1]) Le precedenti notizie sono tratte da parecchie relazioni sulle miniere di Sardegna del BELLY, che si conservano nella Biblioteca del Re a Torino, e nominatamente da una relazione in data 3

sebbene talora siensi estratte quantità di minerale non dispregevoli, la spesa sorpassò sempre l'entrata, finchè la miniera non venne data per un trentennio in affitto alla Società che presentemente già da ventitre anni la coltiva. — Dal tempo che cessò la concessione del Mandell e cominciò la coltivazione per conto delle Regie Finanze, caddero quasi interamente le ricerche di galena e le piccole coltivazioni dei privati, le quali, spenta oramai ogni memoria delle antiche leggi e consuetudini, venivano considerate e punite come fatte in frode del principio, che si fece valere assai più che non sotto la stessa dominazione Spagnuola, della demanialità delle miniere.

272. Negli anni che precedettero i grandi avvenimenti del 1848 erano da molti state fatte domande di miniere in Sardegna; e tra le altre era stata domandata in concessione la miniera di Montevecchio, ed in affitto quella di Monteponi. Il Ministero di Sardegna a quel tempo non ardiva assolutamente negare, per non caderne in mala voce e temendo la crescente potenza della publica opinione; ma non voleva concedere all' industria privata le miniere, credendo pericoloso il concorso di continentali, che tale industria avrebbe portato nell'Isola: le fatte domande si traevano in lungo sotto falsi pretesti, nè mai probabilmente avrebbero raggiunto l'intento. Ma sopravenne il grande movimento degli ultimi mesi del 1847 e dei primi mesi del 1848, pel quale, caduto per sempre l'antico ordine di cose stato sì fa-

novembre 1783; e dalla *Relazione del deputato Sella alla Commissione d'Inchiesta, sulle condizioni dell'industria mineraria nell'isola di Sardegna: 3 maggio 1871;* pag. 11-12.

tale alla Sardegna, e riunita questa e pareggiata alle province continentali dello Stato Sardo, cominciò per essa un nuovo periodo di libertà, e quasi sotto ogni aspetto di progresso rapido ed universale. Fin dall'anno 1848 fu publicata in Sardegna la legge dei 30 giugno 1840, che sopra assai larghe basi regolava la materia delle miniere nelle province continentali dello Stato; legge alla quale successe poscia quella poco difforme dei 20 novembre 1859. Furono concesse all'industria privata la miniera di Monteponi in affitto, quella di Montevecchio e molte altre in proprietà; a mano a mano il buon esito di alcune trasse d'ogni parte di Europa alla ricerca delle miniere vistosi capitali su tutta Sardegna, ma più che altrove sul circondario d'Iglesias; e, non bastando la popolazione al molteplice e crescente lavoro, accorsero a migliaja li operaji dalle province continentali. Nel solo circondario d'Iglesias il numero delle domande in corso per permesso di ricerca ascese costantemente durante più anni a parecchie centinaja. Molti tentativi fallirono, talora per mala condotta, più spesso per l'incertezza e le gravissime difficoltà di questo genere d'industria; ma il danno era di coloro soli che in tali imprese avevano posto i loro capitali: anche per questi la Sardegna cresceva in ricchezza, e i falliti tentativi dei primi preparavano la strada a tentativi più felici. Si aggiunse or fa pochi anni la scoperta del minerale di zinco, il quale se pel suo basso valore negli scorsi anni diede difficilmente luogo ad una proficua coltivazione, somministrò lavoro e portò capitali nell'Isola forse più che non la stessa coltivazione delle miniere di piombo. Chiunque visiti il territorio d'Igle-

sias e le numerose sue miniere, non può a meno di restare compreso di maraviglia per l'estensione e spesso per la grandezza dei lavori, per la quantità dei capitali impiegativi, ed alcuna volta anche dei risultati ottenuti.

273. La coltura delle miniere nel territorio d'Iglesias è tuttavia assai lungi ancora dall'aver preso estensione e sviluppo e dal dare prodotti, quali si potrebbero ottenere, e col volgere degli anni senza dubio vi si otterranno. Altrove abbiamo notato (§ 85), come gli antichi poco curassero il piombo, l'uso del quale era assai meno esteso che non ai nostri giorni, e come quasi solo andassero in traccia d'argento; al che si aggiunge che i loro modi sì di spezzare la roccia, che di estrarre la vena e il monte, erano troppo più costosi, che non quelli praticati ai nostri tempi. Quindi avvenne, che le fosse che davano *vena d'argento* furono cavate dagli antichi a grandi profondità ed oggi tuttora ignote; laddove le fosse che davano *vena di piombo* (§ 157) furono bentosto abandonate, poichè il lavoro a maggiore profondità più non vi francava la spesa. Ora avvenne, che di queste sole appunto su tutto il territorio del circondario d'Iglesias fu dapprima ripresa la coltivazione; le fosse che davano vena d'argento, e che già vi formavano la principale ricchezza di questa coltivazione, giacciono tuttora pressochè abandonate. Ne è cagione non tanto l'avidità di pronti guadagni per parte dei ricercatori, quanto l'essere stata finora ignota la vera condizione delle cose e la vera cagione della varia profondità dei lavori nelle fosse; ma più ancora, alcuni gravi difetti della nostra legge sulle miniere. Dichiara questa decaduti i coltivatori,

se fra tre anni dall'ottenuto *permesso di ricerca* non hanno raggiunto il minerale; ma tre anni sono al tutto insufficienti per eseguire utili e ben condotti lavori sino al fondo delle antiche escavazioni d'onde si estrasse ricca vena d'argento: onde avviene di necessità, che il ricercatore si astenga dall'intraprendere lavori, che sa o che teme di non poter compiere, sì che le spese da lui fatte e le sue fatiche frutteranno a chi, più felice, otterrà dopo lui un nuovo permesso di ricerca. Il solo giusto e legittimo termine per la decadenza dovrebbe essere, come era nell'antica legislazione di Villa di Chiesa, l'abandono dei lavori, nella forma e pel tempo da definirsi per legge. — La legge nostra inoltre fa gl' Ingegneri del Governo giudici di cosa, che deve al tutto lasciarsi a rischio di coloro che v'impiegano la loro industria e i capitali: se cioè di alcuna miniera sia possibile un'utile coltivazione; ove di ciò non consti, la miniera non viene dichiarata scoperta e concessibile. — Si esige parimente, che chi vuole una miniera, dimostri di avere i mezzi di coltivarla: dimostrazione e necessariamente incerta, variando le spese necessarie quasi in ogni miniera, e al tutto inutile, posto il principio della decadenza per chiunque non intraprenda o tralasci la coltura. Anche dopo la *dichiarazione di scoperta* (per cui la miniera, alla quale ora si acquista diritto di preferenza, dovrebbe invece divenire assoluta proprietà dello scopritore) nuove formalità si richiedono per la *concessione;* atto che non ha ragione d'essere, fuorchè nel vieto principio feudale della demanialità delle miniere. Di tale opinione di feudalità, per la quale lo Stato non di rado tende a frammettersi ed è quasi sempre di

grave impedimento nell'industria mineraria, è necessario che non rimanga traccia in una legge, che alla coltivazione delle miniere apra la via ad estendersi e prosperare. L'officio dello Stato, in quanto riguarda quest'industria, deve restringersi agli opportuni regolamenti per tutelare la sicurezza delle persone in questo genere di lavori per loro natura assai pericolosi, e dove talora l'avidità del guadagno fa che si omettano le necessarie cautele. Inoltre la legge deve, in modo più chiaro ed ampio che non oggidì, rimuovere gli ostacoli, che, gravissimi e continui, a quest'industria, sopratutto in Sardegna, oppongono i proprietarii dei terreni; ostacoli resi anche maggiori dallo sminuzzamento e dalla incertezza della proprietà in quell'Isola, nella quale inoltre la maggior parte dei terreni dove sono le argentiere sono abandonati, incolti e di nessun valore. Agli antichi e direi quasi naturali ostacoli un altro gravissimo se ne aggiunse da alcuni anni: le vessazioni delle amministrazioni communali, che con ogni arte e senza misura cercano di far cadere i publici pesi quasi esclusivamente sugli oggetti che sono di maggiore e più indispensabile consumo delle miniere. Una nuova legge mineraria commune a tutta Italia correggendo questi ed alcuni altri difetti della presente legge, che pure è fra le migliori che reggano la presente materia, dovrà mantenerne ed estenderne i principii fondamentali: — gli oggetti destinati alla coltivazione delle miniere non poter essere sottoposti a dazio o altro carico dai communi; essere le miniere una proprietà privata, sulla quale lo Stato impone tributi come su ogni altra proprietà, ma senza avervi diritto di regalìa o altra ragione speciale qualsiasi;

questa proprietà essere al tutto disgiunta da quella del suolo, e da questa indipendente; potere il proprietario della miniera fare acquisto dei terreni privati che siano utili per l'esercizio della sua industria, pagandone al proprietario un prezzo competente, almeno della metà superiore al prezzo d'estimo, escluse, come per la servitù d'acquedotto e per le vie ferrate private, le case, ed i cortili, giardini ed aje ad esse attinenti, e comprendendo nella esclusione anche un tratto di terreno intorno ad esse; ed infine acquistarsi la proprietà delle miniere non per concessione dello Stato, ma colla occupazione e colla coltivazione, fra limiti di superficie definiti e sufficientemente ampii, ma assai minori di quelli stabiliti dalla odierna legge; e perdersi per l'abandono della coltivazione pel tempo e nel modo da definirsi per legge.

275. *Alla cortesia dell'Ingegnere cav. Eugenio Marchese sono debitore della seguente importantissima* Nota sopra alcuni vocaboli contenuti nel Breve di Villa di Chiesa di Sigerro relativi all'industria delle miniere.

Versatissimo non solo in quanto si riferisce alla coltivazione delle miniere presso di noi e nominatamente in Sardegna, per accurati e profondi studii e per lungo soggiorno conosce anche appieno quanto riguarda l'arte mineraria in Alemagna. Questa conoscenza lo pose in grado di spiegare diversi vocaboli di miniera, dei quali avevamo dichiarato di non comprendere la significazione; e di rettificare la spiegazione da noi data di altri, pei quali io era caduto in fallo, ignaro qual sono dei termini di miniera che sono o che anticamente furono in uso in Germania; dalla quale, come fu a suo luogo notato, l'industria mineraria di Villa di Chiesa trasse quasi per intero e le istituzioni, e i metodi di coltura, e gli utensili, e i vocaboli relativi a quest'industria, dando loro tuttavia nuova forma e suono, quale esigeva l'indole del volgare toscano.

Rendendo adunque grazie all'Ing. Marchese dell'avere ben voluto con questa sua Nota rendere meno imperfetta la presente nostra esposizione dell'industria mineraria in Villa di Chiesa nella prima metà del secolo XIV, avvertiamo, che a tenore di essa (tenuto conto anche di due brevi annotazioni

da noi aggiuntevi) devono supplirsi od emendarsi le spiegazioni da noi date nel corso del precedente lavoro, pei vocaboli ai quali essa nota si riferisce.

CARLO VESME.

NOTA

SOPRA ALCUNI VOCABOLI

CONTENUTI

NEL BREVE DI VILLA DI CHIESA DI SIGERRO

RELATIVI ALL'INDUSTRIA DELLE MINIERE

DELL'INGEGNERE

EUGENIO MARCHESE

276. SCIONFA = vasca, bacino di deposito delle acque; l'infima cavità nella quale vanno a raccogliersi le acque di una miniera, che poi vengono estratte al giorno; in francese *puisard*. Dal tedesco Sumpf = « Una cavità praticata in un lavoro di mi-
» niera per raccogliervi le acque [1] ». Es.: « Fiunt
» in profunditate argentifodinarum fossae, quae vul-
» gariter Sump vocantur... ut ibidem aqua in unum
» locum profluens congregetur, ex eodem loco cum
» rotis aliisque studiosis instrumentis assidue extra-
» henda, ne suo defluxu vicina demergat montana,
» quodque ibi laborantes, aqua sic retenta, in sicco
» valeant laborare ». (BWB = Bergwörterbuch von H. Veith).

§ 276. [1] "Eine in einem Grubenbaue hergestellte Vertiefung zur Ansammlung
" der Wasser ".

Nella preparazione mecanica Sumpf significa: vasca o bacino di deposito, nel quale si raccoglie la vena minutissima trascinata dalle acque. Es.: « Sumpf = » lacuna; Sümpflein = lacusculus » (Agricola, *De re metallica*). La vena minutissima così raccolta sul fondo del bacino prende anch'essa il nome di Sumpf, pl. Sümpfe. — E in questi due diversi significati si trova adoperata la voce *scionfa* nel Breve.

277. SCIONFARE = esaurire le acque da una miniera. Dal tedesco sümpfen, = « estrarre le acque da una » scionfa » [1]. Es.: « Scionfare le acque per mezzo » di una pompa a mano, e di una grossa benna » [2]. — « L'afflusso crebbe... rapidamente, e non potè ... più essere scionfato » [3]. (BWB).

278. STONFO o STONFA. « Per ciascuna *stonfa* soldi » due... sì veramente che non passi *stonfi* quattro ». Deriva certamente da Stufe, Stuffe, segno inciso nella pietra dai rilevatori dei piani, o misuratori, o « cor- » deggiatori », secondo l'espressione del Breve. — Stufe = un segno inciso nella roccia da « un geometra » o da un officiale di miniera » [1]. Es.: « Stuffe, segno » nella roccia » (BWB). — « Signo in saxum inciso » pangere terminos - eine Stuffe schlagen » (Agricola).

279. GOTTARE. (Costituto di Massa, cap. XXXVIII): « Quod nullus *gottet* in aliquo monte ubi laboratur ».

§ 277. 1) " Die Wasser aus einem Sumpfe ausschöpfen ".
2) " Das Sümpfen der Wasser mittels einer Handpumpe, und grosser Kübel ".
3) " Die Zuflüsse nahmen.....rasch zu, und konnten... nicht mehr gesümpft " werden ".

§ 278. 1) " Ein von einem Markscheider " (rilevatore di piani di miniera) " oder Bergbeamten in das Gestein eingehauenes Zeichen ".

Questo vocabolo deriva dal tedesco kutten o gutten, che significa scavare nei gettaticci (discariche, Halden) per estrarne il minerale che vi si possa ancora trovare fra lo sterile. « *Gottare* = scavare i getta-
» ticci, per raccoglierne il minerale che ancora vi si
» trova » [1]. Es.: « Nessuno deve *gottare* minerale
» nei gettaticci » [2]. (BWB). — La derivazione etimologica di *gottare* corrisponde perfettamente al senso della prescrizione, nella quale il vocabolo è adoperato. Non si riferisce alla lavatura del minerale.

280. Dorgomena = galleria in traverso. — Non è però la stessa cosa di *Dorslagum*. Dorschlagum è Durchschlag, ossia il punto in cui due scavi sotterranei s'incontrano e comunicano insieme, ossia *fondorano*, secondo l'espressione del Breve. — « Item volumus,
» quod si aliquod *dorslagum* apparuerit... in puteis
» vel laboreriis aliquorum, et occasione illius aliquod
» apparuerit discordium, quod laborerium illud ibi re-
» linquatur ab utraque parte, donec lis sedabitur per
» Gastaldiones nostros ». — *Dorgomena* deriva probabilmente da durchgraben o durchfahren, che sono li termini proprii di miniera per *attraversare*, fors'anche da durchkommen o durchgehen; ma non da durchschlagen.

281. Cantina. — Pare sia una specie di *galleria di preparazione*, che riunisce due scavi o cantieri di scavo nello stesso giacimento. Corrisponderebbe alla « Fossa latens », in tedesco « Kasten », di Agricola *(De re metallica)*?

§ 279. 1) " Kutten = Die Halden umgraben, um das noch darin vorhandene Erz
" auslesen ".
2) " Es sol niemant kain ertz in den Haldn khutten ".

282. Guindo. — Più che dal Breve, dalla Rubrica IIII del Costituto di Massa pare che questo vocabolo indichi un lavoro sotterraneo di preparazione che si spicca da un bottino o canale per procedere in direzione differente. Infatti mentre in detta rubrica si proibisce ai lavoranti nelle fosse di spingere i loro scavi a meno di due passi da ogni bottino esistente nella località, la detta proibizione è estesa al guindo od antiguindo del bottino stesso: « Si contigerit dictum boctinum mictere guindonem » vel anteguindum eo quod non posset varcare per » rectum viagium ». Il *guindo* od *antiguindo* deve pertanto rispondere a lavori preparatorii quale il *fornello* (cui altrove nello stesso Costituto è assimilato), o la discenderia dei tempi attuali. Tale lavoro doveva essere fatto od allo scopo di raggiungere la vena *(varcare)*, o più sovente per dare aria al lavoro comunicando col giorno o più spesso con altre fosse. Quindi sebbene la sua deviazione dalla via diritta del bottino *(per rectum viagium)* possa far supporre che l'etimologia del vocabolo sia forse a trovarsi in Winkel, = *angolo*, mi accosto alla opinione del Conte Vesme, che il vocabolo derivi dal radicale Wind = *vento*, e più specialmente da Windloch = *comunicazione d'aeraggio*. Es.: « Die Wind- oder » Licht- Löcher im baulichen Wesen halten », ossia « Mantenere nei lavori di miniera i fori pel vento o » per la luce ». (BWB).

283. Gattiviera = lavoro sotterraneo di preparazione. Forse è ancora una galleria in traverso come la dorgomena, e può derivare da Gewehrschlag (Querschlag). Es.: « Mentre voi colla vostra *gattiviera*

» trapassate il filone, voi potreste ancora attraversare
» uno o più filoni » [1]. (BBB).

284. Bolga. = Sacco in pelle che serviva per l'estrazione al giorno del monte scavato o' dell'acqua dallo interno della fossa. « *Utres*, *bulge*, auch lidern fack » (Agricola). Es.: « Terrae autem et saxa et
» res metallicae aliaeque fossiles ligone cavatae vel
» ferramentis excisae, in vasis aut corbibus aut *sac-*
» *cis* e puteis extrahuntur ». — « Quaedam aquarum
» plena machinis extrahuntur, ut moduli et *bulgae* ».
« Alia sunt lignea, sicuti situlae et moduli; alia
» *scortea*, veluti *bulgae* » (Agricola).

285. Bolgajuolo = l'operajo impiegato al trasporto della *bolga* dall'interno della miniera sino al giorno, o sino alla località dove trovavan scólo le acque della fossa, a seconda che era impiegato al trasporto della vena, od all'esaurimento dell'acqua.

286. Fancello di truogora = cernitore del minerale estratto dalla fossa. Il fancello di truogora lavorava alla bocca della fossa; non era pertanto un lavatore di vena, giacchè la vena in generale non si lavava alla bocca della fossa, ma bensì lungo i torrenti, come Canadonica, nelle apposite *piazze*, come è indicato nel Breve. Per questa separazione o cernita il fancello era provisto di recipienti in legno per le diverse qualità della vena, come si pratica ancora oggigiorno per mezzo delle *gavette* e delle *coffe*. Questo recipiente si chiama in tedesco

§ 283. 1) " Wenn ihr mit eweren Gewehrschlag affu gang fortrücket, und möchtet ,, noch einen oder mehr Gäng oberfahren ,,.

Trog. Es.: « res metallicae... cisiis vel capsis patent,
» evehuntur e cuniculis; ex utrisque *alveis* efferun-
» tur »; (Agricola). E nel Glossario in fine dell'o-
pera: « *Alveus major*, Bergtrog (truogo del monte);
» *alveus minor*, Ertztrog (truogo della vena) ». —
« Ora parlerò delle *truogora*, nelle quali ven-
» gono gettate le terre, le pietre, i metalli, e
» le altre cose che si cavano dalla terra » [1]. —
» Il truogo di legno ha la forma di una conca
» piatta, rinforzata di lamine di ferro, e provista
» di manubrii, o d'incavi ai lati per poterla pi-
» gliare » [2]. (BWB).

Non è dubio pertanto, che i fancelli di truogora erano i *discretores* della miniera, non i *lotores* della laveria; e tanto meno lavatori della vena al *crivello a scossa*, il quale, sull'autorità del Gaetzschmann, si può ritenere non fosse ancora conosciuto neppure in Germania all'epoca in cui il Breve fu compilato. « Il lavoro dei crivelli a scossa è stato
» probabilmente dapprima praticato nel XV o nel
» principio del XVI secolo » [3]. (Gaetzschmann, Die Aufbereitung).

287. Albace o Albagio = materiale sterile proveniente dalle fosse; — probabilmente corruzione di öder Berg o öd Berg, espressione che corrisponde al nostro *sterile*: « Pietra separata o staccatasi nella
» lavorazione del materiale, la quale non contiene

§ 286. 1) " Nun will ich reden von Trögen, in welche die Erdschollen, Gestein,
" Metall, und andere ding, die man auß der Erde hauet, geworffen werden ".

2) " Der Trog aus Holz ist flach muldenförmig, mit Eisenbändern beschlagen,
" und mit Handgriffen versehen, oder hat Hölungen an den Seiten zum Anfassen ".

3) " Das Siebsetzen ist muthmaßlich im 15 oder zu Anfange 16 Jahrhunderts
" gefunden worden ".

» più alcun minerale utilizzabile » [1]. Es.: « Il monte
» sterile debba con diligenza essere estratto da ogni
» lavoro, nè per verun modo . . . . trasportato nelle
» fosse » [2]. (BWB).

288. Gusciesno di fossa = li strumenti necessarii al lavoro della fossa. — Forse meglio che da Werkzeug deriva da Gezeug (o Gezähe). — « Ogni istrumento (Werkzeug)
» del quale il minatore fa uso ne' suoi lavori » [1].
Es.: « Provista di fossa di ogni sorta di ferri ed istru-
» menti manuali » [2]. — « Guscierno sono tutti gli
» strumenti dei quali i minatori abbisognano per la
» coltivazione dei filoni e gli altri lavori » [3]. (BWB).

[288 *bis*. È noto, che il w iniziale tedesco suole nella nostra lingua convertirsi in *gu;* il che ci condurrebbe a Werkzeug non Gezähe. — Vesme.]

289. Picconiere = operajo agli scavi della fossa, che lavora col picco, o col cuneo e la mazzetta. — Anche oggigiorno nelle zolfare di Sicilia, dove l'uso della polvere pirica è generalmente proscritto, i *minatori* si chiamano *picconieri.*

290. Lavoratori di truogora et tulani et modulatori.

§ 287. 1) " Durch bergmannischen Betrieb losgetrenntes oder dabei abgefallenes
„ Gestein, welche keine nutzbare Mineralien enthält „.

2) " Der öd Berg solle mit Fleiß bei allen Benen ausgelauffen, und
„ khaineswegs... in den Grüben versetzt werden „.

§ 288. 1) " Jedes Werkzeug, welches der Bergmann bei seinen Arbeiten gebrauche „.

2) " Zechen-Vorrath von allerley Eisen und Hand-Gezeug „.

3) " Gezähe sind alle instrumenta, so die Bergleute zu Gewinnung
„ der Gänge und sonst gebrauchen „.

Non sono d'opinione, che sotto le precedenti denominazioni s'intendano operai addetti alla lavatura del minerale; e ciò per le seguenti ragioni.

Nella rubrica XLVII del I Libro, *Della festa di Santa Maria d'ogosto*, si prescrivono « li candili » per la festa in numero di otto, cioè: uno dell'Università di Villa di Chiesa; uno per la *Montagna*; in seguito quattro pei quattro quartieri di Villa; il settimo pelli « vinajuoli, tavernarii et calsolaji »; l'ottavo finalmente pei « lavoratori di truogura, et » tulani, et modulatori ».

Osservo in primo luogo, che non si parla dell'arte dei Guelchi, e che per conseguenza si deve supporre compresa nella Montagna, il cui candelo vien subito dopo quello della Università di Villa, e prima di quello dei quattro quartieri. Ora, se la Montagna comprende l'arte dei Guelchi, importantissima, a maggior ragione deve comprendere quella della lavatura della vena, che è più connessa e dipendente dal lavoro delle fosse. Osservo inoltre, che il candelo delli « vinajuoli, tavernarii et calsolaji » avrebbe la precedenza sopra quello dei lavoratori di minerali; cosa che non mi pare consentanea ai grandi privilegi che erano accordati agli addetti all'argentiera. Credo pertanto, che siano indicati coi vocaboli sopradetti non degli operaji di argentiera, ma dei semplici artefici. Si parla di *lavoratori* di truogora, e non di *fancelli* di truogora; s'intendono qui probabilmente gli artefici che confezionavano quest'apparecchio, non quelli che se ne servivano alle fosse.

Modulus corrisponde a *benna* o *mastello* per l'estrazione dei materiali o delle acque, come nella

citazione riferita da Agricola al vocabolo BULGA [1]. Modulatori dovevano essere gli artefici che costruivano queste benne o mastelli, o i *bottari*. — Non saprei arguire la significazione della voce TULANI; ma siccome essa è nel codice al capo della facciata, forse manca una qualche sillaba che ne chiarirebbe il significato.

[290 *bis*. Alla interpretazione data dall'Ingegnere Marchese relativamente ai *lavoratori di truogora* sembra ostare il seguente passo del Breve, 48', 6-18: « Et che nessuno *lavoratore di truogora o* » *di monte o d'alcuno altro lavoro d'argentiera* » non possa nè debbia portare alcuna arme offen- » divele, in villa di Chiesa tanto, se fosse a piede, » andando nè vegnendo . . . . . ; salvo che li decti » arme si possano et debbiano portare per ogni » persona andando et vegnendo di fuora infine alla » casa sua della sua habitagione ligata con cor- » reggia o con altra ligatura portarle in mano in- » fine di fuora di Villa, sensa alcuna pena. Inten- » dasi Villa di Chiesa tanto dintro da li fossi de » la decta Villa ». — VESME.]

291. GLILETTA, GHILETTA, GHELETTA. Non trovo nel Breve fatto uso di questo vocabolo, laddove si parla di cose tecniche, se non trattandosi di lavoro o di edifizio di guelco. Ogni qual volta si parla di fossa, e di prodotti di fossa, vengono costantemente adoperati i termini *vena* o *menuto*. — A mio avviso questo vocabolo *gheletta* non indica punto la *ga-*

§ 290. [1]) Vedi sopra, § 283.

lena, ma esso è la naturale corruzione del vocabolo tedesco *Glätte*, che significa *litargirio*. — È vero che parlando del lavoro della separazione dell'argento dal piombo, ossia dello *smirare*, si ordina di *spianare lo ceneraccio* alli smiratori e tractatori; ma io non credo che per *ceneraccio* s'intenda il litargirio, ma bensì il bacino stesso nel quale la operazione si effettua, e che oggigiorno si chiama *coppella*. Infatti troviamo poco prima nel Breve la rubrica: « *Delli venditori delli ceneri* »; la quale esclusivamente si applica alli guelchi, poichè la medesima prescrive che « qualunque persona vendesse » cennere, la debbia vendere allo diritto starello » della Corte; e quelli che l'arrecano, sì la deb» biano misurare *al forno*, *ad volontà del guelcho*; » e debbia essere pagato alla mesura, che al forno » si trova lo venditore ». Ora questa cenere era appunto il materiale principale che entrava nella costituzione del catino o coppella. E ce lo conferma Agricola, scrittore del principio del XVI secolo, colle parole: « ipse vero catinus conficitur ex pul» vere terreno et cinere ». Il quale, descrivendo in seguito il lavoro della confezione di esso catino in cui il piombo deve essere smirato, aggiunge che l'operajo « eum autem *cinerem* manibus compressis » *aequat*, catinumque medium versus declinare fa» cit; tum pilo jam descripto ipsum tundit; postea » duobus pilis parvis format canaliculum per quem » affluit *spuma argenti*... Mox calceatus inscendit » in catinum, et eum undique pedibus calcat.... » Canaliculo facto, *siccum cinerem* catino undique » superinjicit cribro, ac eum manibus *complanat*... » E nella prescrizione del Breve, che li smiratori e

trattatori « non si debbiano partire infine che lo » cenèraccio non è ricato affine », ritengo debba intendersi, che detti lavoratori non debbano partirsi prima di aver posto fine al delicato lavoro della confezione del detto catino o coppella, la quale deve rifarsi per ciascuna operazione, ed è opera di non breve durata, e che vuol essere condotta senza interruzione. A chi contrafacesse a questa prescrizione, il Breve commina il bando di soldi 20 di alfonsini minuti. — Ma questa non è che una operazione preparatoria; mentre quella effettiva dello *smirare*, dalla quale appunto si ottiene il litargirio, è ben distintamente indicata in appresso nella stessa rubrica, laddove il bando è portato a libbre 5 d'alfonsini minuti al lavoratore il quale « possa che » aranno posto suso » (ossia che avranno caricato il piombo nel catino) si partisse prima che si fosse smirato, e « non fosse all'ariento quando » se fa fine ». — Anche Agricola, dopo aver descritto la confezione della coppella, nel passare alla operazione della disargentazione così comincia: « sed jam tempus est ut ad secundam operam ve» niamus ».

Pertanto credo poter ritenere, che il *ceneraccio* indichi il catino o coppella; e che il vocabolo *gliletta, ghiletta, gheletta* indicasse, come ancora precisamente al giorno d'oggi in tedesco Glätte, il litargirio. Es.: « In Freiberg da cento parti di gheletta » si ottengono da 80 fino ad 82 parti di piombio » [1] (Lampadius, Handwörterbuch der Hüttenkunde). Questo vocabolo era anche adoperato ai tempi di Agricola;

§ 291. [1] " Bey Freiberg erhält man aus 100 Theilen Glätte 80 bis 82 " Theile Blei ".

giacchè la *spuma argenti*, che più sotto l'autore osserva giustamente « rectius *spuma plumbi* quam » *argenti* diceretur », si trova tradotto nel Glossario in fine dell'opera: « Spuma argenti = Glett ».

Bensì il termine di *galanza* doveva indicare la *galena* o solfuro di piombo, come ancora al giorno d'oggi in Sardegna; ed anche questo termine è derivato senza dubio dal tedesco Bleiglanz = *galena*.

292. Ceneraccio = coppella; il catino nel quale si compie la coppellazione, ossia la separazione dell'argento dal piombo. Veggasi il § precedente.

293. Bellifanna = materiale argentifero prodotto nei forni dove dai guelchi vien colata la vena, e smirato il piombo per separarne l'argento.

È dubbio il significato di questo vocabolo. — Sotto l'aspetto etimologico esso deriva evidentemente dai due vocaboli Blei = piombo, e Pfanne = catino (*creuset*); e indica letteralmente « catino del » piombo ». — « Pfanne, *catinus aereus; Pfenlein,* » *catillus* » (Agricola). — *Pfanne* indica ora specialmente *forma* o *modello* in cui si colano materiali fusi, ed è più specialmente appropriato per quei materiali fusi che provengono non da una fusione propriamente detta, ma da una *liquazione*.

È possibile che gli antichi trattassero certi minerali per liquazione, il loro scopo quasi esclusivo essendo la estrazione dell'argento dalli medesimi; e che la bellifanna fosse il piombo ricco in argento, ottenuto da questa operazione; piombo che veniva in seguito smirato nel ceneraccio, ossia coppellato.

L'espressione del Breve: « tracto ad fine l'a-

» riento lo possa levare della bellifanna » farebbe piuttosto supporre che la *bellifanna* sia il catino stesso o coppella in cui l'argento è « tracto ad « fine », od almeno quella parte di essa che resta completamente impregnata di ossido di piombo, e di porzione non trascurabile di argento, cioè quello che attualmente viene indicato col termine *fondi di coppella*. Agricola (*De re metallica*) chiama questo materiale *molybdena;* e nel Glossario, *Molybdena* idem quod *plumbago;* — e *Plumbago fornacum* - Herdplei (Herdblei), ossia piombo della coppella. « Herd . . . significa . . . nelle officine d'oro e d'argento quella » cenere o bacino (coppella) impregnata di ossido » di piombo, che ha servito di fondo o suola nella » coppellazione » [1] (Lampadius). Ecco ora come si esprime Agricola a proposito di questi *fondi di coppella*: « Extracto vero ex catino, panem argenteum » lapidi imponit, et altera ejus parte *molybdenam*, » altera *spumam argenti* (litargirio) malleo decutit » . . . Sed molybdena remanens in catinum plerum» que alta est palmum; qua sublata, cinis reliquis » rursus cribratur; quod residet in cribro, quia » *molybdena* est, ad molybdenam adjicitur. Cinis » vero quae decidit per cribrum, eumdem quem » prius praebet usum ». — Secondo questa interpretazione il passo del Breve « tracto ad fine l'a» riento levarlo della bellifanna » avrebbe una spiegazione sodisfacentissima. Ma d'altra parte i *fondi di coppella* sono materiali di così poca entità, e così modestamente ricchi in argento, che, malgrado il passo citato, considerando le parecchie altre

§ 293. [1] " Herd..... bedeutet..... auf Gold- und Silberhütten die mit Bleyoxidul „ durchdrungene Asche oder Test, welche als Grundlage bei dem Treiben diente „.

prescrizioni che riguardano la bellifanna, io ritengo più probabile, sino a miglior spiegazione, che questo vocabolo significasse piombo arricchito in argento per liquazione.

294. Bistante = fornitore dei fondi pei lavori di fossa. — Questo vocabolo deriva dal tedesco Besteller, che ha, nelle antiche costituzioni tedesche delle miniere, la significazione stessa in cui è adoperata nel Breve di Villa di Chiesa. Es.: « Procura-» tores parcium sunt, habentes plenum mandatum » omnia faciendi de partibus. Sed sunt procuratores » tantummodo expensarum, qui vulgariter Besteller » dicuntur ». In questo passo delle costituzioni minerarie di Venceslao II re di Boemia, dell'anno 1300, mi pare si trovi anche la differenza tra *parsonavile* e *bistante*. E nel Diritto minerario di Freiberg (14°-15° secolo): « Se alcuno ha parte in una » miniera che sia in paese oppure fuori paese, ed » il suo Besteller o il suo curatore trascuri di pagare » la sua parte, e se egli . . . non dà la sua parte di » spesa . . . esso perde la sua parte con ogni di-» ritto » [1]. (BWB).

[294*bis*. Dissentiamo in questo dall'opinione del signor Ingegnere Marchese. Il Besteller, come appare dai passi medesimi dal Marchese citati, corrisponde non al *bistante* di Villa di Chiesa, ma al *portitore* di Massa. Vedi § 56. — Vesme.]

§ 294. [1]) " Ist dacz ymant teyl hat an eyner gruben, der ym land ist, adir " uzferdhalp (ausserhalb) dez landes ist, vorsumet syn besteller adir syn vorpfleger um " syne teyl, daz er..... syne kost nycht gybit, jener vorluzet syne teyl myt allem „ rechte „.

295. MONTE DI PIETRA CARFITA. Probabilmente l'attuale *Perdu Carta* in quel di Domusnovas, in faccia e presso il Marganai. — Anzi più probabilmente lo stesso Marganai, dove esistono importanti lavori antichi, e che si trova presso *Monte Novo*, col quale è accomunato nella prescrizione del Breve, e al limite estremo da questo lato dell'Argentiera di Villa di Chiesa.

GLOSSARIO

In **Minuscolo** sono notate le denominazioni antiche, ora fuori d'uso;

In **Majuscolette** le denominazioni antiche, le quali sono in uso anche oggidì,

Fra parentesi quadrate [ ] si pongono le varietà di pronunzia o di ortografia degli anzidetti vocaboli, proprie del dialetto pisano o di altri dialetti toscani, e non ricevute nella lingua italiana;

In *Minuscolo corsivo* si notano le denominazioni moderne, e particolarmente quelle presentemente in uso nelle miniere d'Iglesias in Sardegna;

In simile carattere, ma fra parentesi quadrate, si pongono le denominazioni in lingua straniera.

Abboccare una fossa, § 95.
Accomunare, § 38.
Affitto, § 42.
[Aguilecta], § 157.
Ajutatore al forno, § 201.
Ajutatore alla moneta, §§ 235, 237.
Albace, Albagio, §§ 160, 287.
Alchifoglio, § 157.

Allogagione, § 42.
Alfonsini, §§ 234, 243.
Alfonsini d'argento, §§ 243, 248.
Alfonsini d'oro, §§ 242-243.
Alfonsini minuti, §§ 245, 248.
Allogatore, § 42.
[Alquifoux], § 157.
Anticipazioni, § 118. — In un antico statuto senese (*Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, vol. I, Bologna, 1863, pag. 279) « Che non si debbia » prestare alcuno denaio a neuna filatrice, nè pa- » gare innanzi ».
Antiguinda, Antiguindo, §§ 109, 282.
Aprire montagna o fossa nuova, § 77.
Argentiera, per *Miniera di piombo argentifero*, § 21.
Argentiera, collettivo, §§ 21, 22.
Argentiera (arte d'), § 21.
Argentiere, per *Minatore*, §§ 21, 190.
Argentiere, per Orafo, § 21.
ARGENTO, §§ 157, 188, 200-202.
Armare una fossa, §§ 95, 129.
Arrivare, § 77.
ASCIONE, § 129.
ASCIUTTARE, § 115.
Asta di partito, § 145.
AUTENTICI (pesoni), § 186.
Avinghiare, § 100.
Azione, § 33.
Azionista, § 37.

Baccare, § 171.
Baccare siliffo, § 171.

Gettaticcio, §§ 80, 161.
[Gheletta], § 157.
Ghetta (terra), § 201.
[Ghiletta], § 157.
[Gittaticcio], §§ 80, 161.
Giudicare, § 145.
[Gliletta], § 157.
Gottare, §§ 169, 279.
Grana, § 159.
Grano, § 243.
[*Grillage*], § 197.
Grossa (moneta), §§ 245, 248.
Grossa (statera), §§ 202, 206, 226.
Grossa (vena), § 158.
Grossame, § 158.
Guelco, § 189.
[*Guercus*], § 189.
Guerreggiare, § 140.
Guindo, §§ 209, 282.
Guscierno, §§ 120, 288, 288 *bis*.
Guscierno di fossa, §§ 120, 288, 288 *bis*.

Imbianchitore della moneta, §§ 235, 237.
Impacciare la gara, § 140.
Impiegati, § 59.
Imposte, § 219.
Incrociatori (filoni), § 139.
Ingegnere Direttore, § 60.

Lame, § 198.
Lavare, §§ 162-165.
Lavorare la vena, § 169.
Lavorare una fossa, §§ 78-82.

Lavorato (monte), § 171.
LAVORATORE, §§ 118-119.
Lavoratore per trattatore, § 201.
Lavoratore di truogora, §§ 163, 169, 290, 290[bis].
Lavoratura, § 81.
Lavori di fossa, §§ 60, 93.
Lavoriera, §§ 102, 106.
Lavoro, § 106.
Leale (statera dritta e), § 178.
Levare li bandi, § 138.
Liberare, § 41.
Libra o Lira di alfonsini minuti, § 248.
Libro della fossa, §§ 68-72.
—— del guelco, § 191.
Limiti, § 145.
Litargirio, §§ 200, 201.
Locazione, § 42.
Loghino, §§ 172, 182.
Loppe, § 199.
Lorda (vena), 160.
Lumi, § 133.

Maestratico, §§ 60, 136.
Maestrato, § 136.
Maestria, per *officio di maestro di fossa*, § 60.
Maestria, per Collegio o Maestrato dei Maestri del Monte, § 136.
Maestri della Corte, § 154.
Maestri della Corte del Monte, § 154.
Maestri dell'Appellagione, § 155.
Maestri della prima Corte, § 155.
Maestri del Monte, §§ 136, 154.
Maestri di prima Appellagione, § 155.

Maestri di seconda Appellagione, § 155.
Maestro, § 60.
Maestro della Moneta, §§ 235, 238-240.
Maestro di bottino, § 60.
—— di fossa, §§ 60, 93.
Maestro saggiatore, § 235.
Magazzino, § 172.
Maistrare, § 60.
Mancamento, § 199.
Mancatura, § 199.
MANTICE, § 134.
Marco d'argento, § 248.
Margola, § 98.
Marino, § 105.
MARRA, § 127.
Marrascure, § 128.
MARTELLO da fabro, § 134.
———— da pestare, § 161.
Mastro colatore, § 192.
Mastro smiratore, § 201.
Materiale, § 105.
[*Mattes*], § 199.
Medaglia, § 248.
Mendare, §§ 99, 217.
Menuto, § 159.
Mercantile (piombo), § 203.
Messi della Corte, § 138.
Messo dal die (lavoro), § 78.
Mettere in mano di alcuno un lavoro, § 152.
Mettere lavoriera, § 82.
[Mezzalune], Mezzanule, § 104.
Minatore, § 21.
Minerale, § 156.

Pajuoli, § 126.
Pala, § 126.
Paletta, § 126.
Pane, § 198.
Panello, §§ 198, not. 1; 202.
Panettolo, § 198, not. 1.
Papagalli, § 134.
[Parsonavele, Parsonavile, Parsonavole], § 37.
Parte di trenta, § 33.
Parte (a), § 42.
Parte franca (a), § 42.
Partiarii, §§ 34, 37.
Partire, § 57.
Partito, § 145.
Partito finale, § 145.
Partito non stanziale, § 145.
Partito stanziale, § 145.
Partitura, § 57.
Partitura communale, §§ 32, 57.
[Parzonaole], § 37.
Parzonavile, §§ 34, 37.
Parzonavile di Monte, § 39.
Parzonavile di Villa, § 39.
[*Patinsonage*], § 204.
Perdere le lavoriere, § 106.
Perdere le trente, § 41.
Permesso di ricerca, § 273.
[Persone], § 186.
Pertiche, § 201.
Pesatore delli saggi, § 186.
Pesone, §§ 182, 186.
Pesone autentico, § 186.
Pestare, § 161.

Pestaticcio, § 161.
Pestatore, § 161.
Petrajo, § 161.
Petrina, § 182.
Piastre, § 202.
Piazza nelle fosse, § 114.
Piazza, per piazza da lavare, § 166.
Piazza da lavare, § 166.
Piazza del die, § 95.
Piazza della fossa o bottino, §§ 95, 98.
Piazza di forno, §§ 55, 206.
Piazzale, § 95.
Piccone, § 125.
Picconiere, §§ 113, 125, 289.
Pieno, § 99.
Pietre dei guelchi, § 182.
PIOMBO, §§ 156, 157, 188.
Piombo d'opera, § 200.
Piombo mercantile, 203.
Piombo non smirato, § 200.
Piombo smirato, § 203.
[*Pochwerck*], § 171.
Polizza, §§ 38, not. 1; 119, 229.
Polverino, § 171.
[*Ponere (partitum)*], § 145.
Porre suso, § 201.
Portitore, §§ 47, 56.
Pozzo, §§ 94, 100.
Pregio, § 57.
Prestatore inanzi piazza di forno, § 206.
Presto (denari ricevuti in), § 118.
Profondare, § 79.
Promettere, § 35.

Rischiaramento, § 185.
[Rissare partiti], § 145.
Rivedere, § 140.
Rivedimento, § 140.
Riveduta, § 140..
Riveduta (stare a), § 140.
Rivivificare, § 203.
Rizzare partiti, § 145.
Rompere i partiti, § 147.
[Rossa] (vena), § 158.
Rotta (riveduta), § 142.
Rotto (partito), § 147.
Rubbi, § 178.

SAGGIATORE, § 181.
SAGGIATORE della moneta, § 235.
SAGGI (officiale sopra i), § 183.
SAGGIO, §§ 180, 181.
SAGGIO per *tenore*, §§ 180, 183, 191.
SAGGIO in commune, § 181.
SAGGIO sul piombo, § 184. — Intorno ai saggi destinati a determinare la ricchezza in argento è notabile una prescrizione di un Bando Lucchese dell'anno 1343: « Li predicti saggi, examinationi e probationi ..... » fare si debbiano con optimo piombo, del quale sia » cavata la tenuta dell'argento ». *Bandi Lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di Stato di Lucca per cura di* SALVATORE BONGI; Bologna, 1863, pag. 101.
SAGGIOLE, § 186.
Sano (corbello), § 174.
[*Saumons*], § 198.
Sboccare, § 95.

Sboccata (fossa), § 95.
Scaldatoia, § 201.
Scandigliare, §§ 143, 174, 178.
Scandigliatore, §§ 143, 178.
Scandigliatura, §§ 143, 178..
Scandiglio, §§ 174, 178.
Scarica, § 161.
Scassare, § 99.
Schiarimento, § 223.
[*Schlamm*], § 171.
[*Schlick*], § 159.
Scionfa, §§ 117, 171, 276.
Scionfare acqua, §§ 70, 101, 117, 277.
SCIUTTARE, § 115.
Scotonario, § 211.
Scorie, §§ 199, 211.
Scrittore della moneta, § 235.
Scritto di bistante, § 48.
Scrivania, § 64.
Scrivano dei libri di Villa, § 68.
—— dei Maestri del Monte, § 137.
—— della fossa, §§ 64, 93.
—— della moneta, § 235.
Scrivere, § 69.
Sdifficiare, § 95.
SECCO (MURO A), § 210.
Sega, § 134.
Segnare, § 78.
Segnatura, § 78.
Segno, § 78.
Segno morto, § 78.
Segretario, § 64.
Servita (opera), §§ 118, 152.

SEVO, § 133.
Sfumare, § 111.
Siliffare, § 100.
Siliffo, §§ 159, 171.
Smirare, §§ 188, 200.
Smirare il piombo, § 188.
Smirato (piombo), § 203.
Smirato (piombo non), § 200.
Smiratore, § 201.
Smiratore (ajutatore), § 201.
Smiratore (maestro), § 201.
Società, § 32.
Sodo, §§ 80, 82.
Sodo (monte), opposto a monte lavorato, §§ 80, 171.
Sodo (monte), opposto a monte tenero, § 110.
Soffroctare. — Si sopprima quanto intorno a questo, che non è vocabolo d'argentiera, è detto al § 171; e veggasi quanto invece ne diciamo nel seguente *Glossario di voci estranee all'arte dell'argentiera.*
Soldo di alfonsini minuti, § 248.
Sopraporre, § 70.
Soprasomma, § 71.
Sottomaestro, § 62.
Spartina, § 131.
Spianare il ceneraccio, §§ 201, 291.
Sparrone, § 98.
Spiraglio, § 108.
SQUADRA, § 146.
Stallo, § 152.
Stanziale (partito), § 145.
Stanziale (partito non), § 145.
Sticcare, § 100.

GLOSSARIO DI VOCI

ESTRANEE ALL'ARTE DELL'ARGENTIERA.

Banchiere, § 47.
Bandiere, § 209.

Camere, § 72.
Camerelle, § 72.
Compagna, § 215.
Contracarta, Br. 86[b] 32-87[a] 4.
Contratitolo, Br. 10[b] 8.
Correre, §§ 36, 41, 54.
Cospirazione, § 179.
Credenza (tenere), § 83.

Data, § 77.
Datale, § 49.
Diffendivile (arma), §§ 192, 213.
Distesamente, § 186.

Esemplare, § 69.

Feo, § 174.
Furo, § 217.

Gualchiera, § 189, not. 1.

Incantare, §§ 53-54.
Incanto, §§ 53-54.
Inteso (essere) a ragione, § 49.

Jura, § 215.

Liquido, §§ 82, 223.
Litare, § 78.
Litatore, § 78.
Lucro, per usura, § 50.

Malvagio (a), § 99.
Mendare, § 217.
Mezzedima, §§ 111, 141.
Mezzo prezzo, § 45.
Mota lite, § 148.

Offendivile (arma), §§ 192, 213.

Pagatore, § 64.
Parola, per licenza, §§ 53, 141, 179.
Polizza, § 58.
Prestanza, § 77.

Ressa, § 179, 215.
Rubàtore, § 217.

Servito, § 152.
Soffroctare, Br. 137^{b}, 16. — Forma volgare per *usufruttare:* nella quale cioè, secondo l'uso toscano, si perde la vocale iniziale, e dei due u tiene luogo l'o. Il c per t è semplice latinismo di scrittura, e non di pronunzia.
Sostenuto in prigione, §§ 46, 52.
Spartina, § 131.
Stallatico, § 152.
Stazzire, § 45.

Tenere per pegno, § 52.
Tenere Corte, § 138.
Terramagnese, § 215.

Umbraco, § 190.
Università, § 16.

Vendere, §§ 68, 249.

INDICE